

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN  
SCIENZE GIURIDICHE

Ciclo 34

**Settore Concorsuale:** 12/A1 - DIRITTO PRIVATO

**Settore Scientifico Disciplinare:** IUS/01 - DIRITTO PRIVATO

LA RESPONSABILITÀ PER ATTIVITÀ (D'IMPRESA) PERICOLOSA: NUOVI  
RISCHI DI DANNO E SCELTE DI POLITICA LEGISLATIVA NELL'AMBITO  
DELL'U.E.

**Presentata da:** Davide Maria Locatello

**Coordinatore Dottorato**

Renzo Orlandi

**Supervisore**

Enrico Al Mureden

**Esame finale anno 2022**

# SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE.</b> .....	5
<b>CAPITOLO I - SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE E SISTEMA DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.</b> .....	11
SEZIONE I - Pericolosità dell'attività e sistematica dei criteri d'imputazione della responsabilità.	
1. La genesi storica dell'art. 2050 c.c.: cenni. ....	11
2. Colpa e responsabilità oggettiva: approcci bipolari alla ricostruzione del sistema dell'imputazione e loro critica. ....	15
3. Fondamento unitario della responsabilità nella varietà dei criteri di imputazione? .....	27
4. Pluralità dei criteri di imputazione: valore e senso della distinzione tra responsabilità per colpa e oggettiva. ....	35
5. Natura imprenditoriale dell'attività dannosa e interpretazione delle regole d'imputazione della responsabilità. ....	56
SEZIONE II - Contenuto e confini della responsabilità da esercizio di attività pericolosa. ....	
1. Precisazioni preliminari in tema di «attività» ed «esercente». ....	64
2. Il dovere di prevenzione del danno tra soglia di diligenza esonerante e caso fortuito. ....	73
3. La prova del «fatto tecnico» ovvero del «fatto oggettivamente evitabile»: considerazioni critiche. ....	81
4. Usi della causalità (giuridica) in funzione limitativa della responsabilità: fatto della vittima, fatto del terzo e caso fortuito. ....	87
5. Principio di precauzione, rischio di sviluppo e attività pericolose. ....	102
<b>CAPITOLO II - LA PERICOLOSITÀ TRA INTUIZIONI EMPIRICHE E INDICAZIONI NORMATIVE.</b> .....	119
SEZIONE I - Il concetto di pericolosità tra evoluzioni della tecnica ed esigenze predittive. ....	
1. Attività pericolose «speciali» e regime d'imputazione <i>ex art.</i> 2050 c.c. ....	119
2. La teoria della pericolosità «per legge» e sua insufficienza. ....	124
3. La pericolosità quale attitudine ad una dannosità più intensa o frequente: spunti critici. ....	132
4. Nuove prospettive: dal senso comune alla <i>big data analytics</i> . ....	142
5. La questione del momento di apprezzamento della pericolosità: prognosi postuma o giudizio <i>ex post factum</i> ? .....	151
SEZIONE II - I modelli stranieri e sovranazionali di disciplina dei danni scaturenti dall'esercizio di attività pericolose. ....	
1. Le « <i>abnormally dangerous activities</i> » nella <i>Common Law</i> . ....	157

2. Le scelte compiute in alcuni ordinamenti di <i>Civil Law</i> : la previsione di un generale criterio di imputazione fondato sulla pericolosità. ....	163
3. [segue] La previsione di discipline settoriali per particolari attività. ....	167
4. La responsabilità per attività pericolose nel processo di uniformazione del diritto privato europeo. ....	172

**CAPITOLO III - I DANNI DERIVANTI DA ATTIVITÀ PERICOLOSE TRA ANTICHI E NUOVI SCENARI DELLA RESPONSABILITÀ ARMONIZZATA DI DIRITTO EUROPEO. .... 177**

SEZIONE I - L'armonizzazione «incompleta» della responsabilità per danno da prodotto. ....

1. Il problema: la «casistica parallela» nella giurisprudenza italiana in tema di danno da prodotto difettoso. ....	177
2. Le diverse e controverse letture dell'art. 13 della Dir. 85/374/CEE: omogeneità o differenza tra i due titoli di imputazione. ....	189
3. La responsabilità per danni derivanti da un prodotto conforme e l'art. 2050 c.c.: alla ricerca di un difficile equilibrio tra armonizzazione e tutela delle vittime.....	197

SEZIONE II - Tecnologie emergenti e nuovi pericoli: il futuro europeo della responsabilità da attività «pericolosa». ....

1. Tecnologie emergenti e rinnovate sfide per la responsabilità civile armonizzata. ....	208
2. Intelligenza Artificiale e nuovi scenari di danno in ottica nazionale: il ruolo dell'art. 2050 c.c. ....	213
3. [segue] L'inattualità delle regole esistenti di fronte all'avvento della guida (completamente) autonoma. ....	225
4. Verso la costruzione di un regime europeo di responsabilità civile per l'Intelligenza Artificiale tra approcci trasversali e regolazione settoriale. ....	233

**CONCLUSIONI - IL DESTINO (EUROPEO) DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTIVITÀ PERICOLOSA NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE. .... 244**

**BIBLIOGRAFIA. .... 251**

**INDICE DELLE PRONUNCE. .... 274**



## INTRODUZIONE.

L'attenzione del giurista, e non solo del cultore del diritto privato, per il tema dei danni connessi all'espletamento di attività caratterizzate da un'elevata carica pericolosa nasce e cresce in parallelo con lo sviluppo in senso industriale delle società occidentali, che si è consolidato nel corso dell'Ottocento, ancorché alla stregua di un andamento scarsamente uniforme sotto il profilo geografico e temporale<sup>1</sup>.

Attraversati due secoli di storia di mutamenti economici e sociali - così come giuridici - e giunti al presente, risulta agevole rendersi conto di come l'incidenza del «progresso» tecnico-scientifico abbia acquisito viepiù rilevanza sia all'interno del discorso politico, sia in quello propriamente giuridico, quale riflesso della sempre maggiore consapevolezza in ordine ai rischi per i beni fondamentali della persona derivanti dall'industrializzazione dei processi produttivi, idonei a determinare incidenti di massa e, inoltre, dalla diffusione di prodotti e attività - anche tra la generalità dei consociati (emblematica in tal senso è la guida dell'automobile) - che sono fonte di eventi dannosi assai frequenti e, talvolta, anche gravi.

A partire dalla seconda metà del Novecento il processo di sviluppo tecnico ed industriale - etichettato talvolta come la terza rivoluzione industriale<sup>2</sup> - ha determinato l'emersione e la diffusione di fonti di pericolo sino ad allora inedite. A tutta prima, vien fatto di pensare all'acquisita capacità, da parte dell'uomo, di sfruttare l'energia atomica (e ai diversi disastri nucleari che si sono verificati nel corso del tempo). Accanto all'impressionante potenzialità distruttiva racchiusa nell'atomo, si è fatta lentamente ma inesorabilmente strada un'ulteriore sorgente di pericolo, forse meno visibile, ma senz'altro più capillare: il riferimento è allo sviluppo, il cui ritmo risulta scandito dalla nota legge di Moore sulla potenza di calcolo, del settore dell'*Information Communication Technology*.

Dietro l'immaterialità dell'enorme contributo recato dall'*ICT* alle attività umane - e sono sempre di più quelle che di tali tecnologie non possono fare a meno - si annidano molteplici insidie per alcuni interessi fondamentali della persona umana, la quale sembra trascorrere buona parte della propria vita immersa nella dimensione della c.d. Infosfera, ossia, com'è stato icasticamente detto, *on-life*<sup>3</sup>. In particolare, tra i molti avanzamenti che si registrano in questo settore, idonei a decretare significativi mutamenti produttivi e sociali, va posto l'accento sull'attuale - inarrestabile e

---

<sup>1</sup> Cfr. Landes D. S., *Prometeo liberato: trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale nell'Europa occidentale dal 1750 ai giorni nostri*, Torino, 1978.

<sup>2</sup> Cfr. Rifkin J., *La terza rivoluzione industriale*, Milano, 2011.

<sup>3</sup> Cfr. Floridi L., *La quarta rivoluzione: Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017.

rapidissimo - sviluppo delle tecniche con cui si sta realizzando, per differenti scopi applicativi, l'Intelligenza Artificiale<sup>4</sup>.

Per vero, il problema della regolazione dei rischi legati all'incremento delle conoscenze scientifiche, sotto il profilo della riparazione dei danni che derivano dal loro inverarsi, oramai da più di un secolo ha acquisito un rilievo centrale nel discorso dottrinale sulla responsabilità civile e presso le sedi istituzionali. Il legislatore, italiano e comunitario, lungi dal mantenere intatte le soluzioni tradizionali, ha tentato di mediare tra esigenze della produzione - e, più in generale, dello sviluppo tecnico-industriale - e istanze di protezione dei consociati, introducendo nel tempo, accanto a previsioni specialmente dedicate a talune categorie di attività umane (per vero sempre più fitte), criteri d'imputazione della responsabilità di respiro generale e tendenzialmente oggettivi. In modo particolare, in uno stadio intermedio dell'industrializzazione del Paese, quello in cui è maturata la seconda codificazione, il legislatore italiano, senza abbandonare gli schemi ricevuti dalla tradizione, ha scelto di dettare una regola generale di responsabilità dedicata alle «attività pericolose».

Nell'ambito di una cornice normativa profondamente mutata, cioè divenuta multilivello e assai più articolata rispetto a quella che si presentava al cospetto dell'osservatore del 1942, la presente indagine mira proprio ad approfondire la «pericolosità dell'attività» quale precipuo e autonomo criterio di imputazione della responsabilità civile.

L'analisi, principiando dalla ricerca dell'origine storica della previsione dell'art. 2050 c.c., aspira ad inserirsi nel tormentato dibattito teorico intorno all'ascrizione della fattispecie in essa contenuta all'area della responsabilità basata sulla colpa o al campo della responsabilità oggettiva. Il perseguimento dell'obbiettivo postula una preliminare presa di posizione circa la questione - oggetto di raffinate e inesauste discussioni - su quale sia il senso della distinzione tra le due *species* di responsabilità, nel quadro della sistematica dei criteri d'imputazione del fatto dannoso accolta nell'ordinamento positivo.

Inevitabilmente, la ricerca è chiamata a misurarsi con le proposte interpretative che, con accenti diversi, guardano, tra l'altro, proprio all'art. 2050 c.c. nella prospettiva dell'affermazione di una regola di responsabilità civile a carico dell'imprenditore, per (tutti) i danni derivanti dall'attività economica. A tal riguardo, a beneficio del lettore e a scanso di equivoci, pare opportuno precisare non solo che la pericolosità può essere attribuito proprio di attività che non sono svolte in forma imprenditoriale, bensì pure che il regime di allocazione dei danni connessi alla produzione e alla distribuzione di beni o all'erogazione di servizi si presenta frastagliato e disomogeneo<sup>5</sup>. Purtuttavia,

---

<sup>4</sup> V. *infra*, Cap. III, Sez. II.

<sup>5</sup> Cfr. Alpa G., *La responsabilità oggettiva*, in *Contratto e impresa*, 2005, p. 959 ss.

nell'accogliere l'invito a valorizzare il ruolo ermeneutico dei principi costituzionali anche ai fini della lettura delle regole di responsabilità civile, il presente lavoro vuole approfondire la rilevanza di quel peculiare profilo rappresentato dallo *scopo* dell'attività pericolosa (e dannosa), alle volte mantenendolo sottotraccia, talaltre facendolo emergere in superficie, onde tentare di giustificare soluzioni operative differenziate, con speciale riferimento al problema del c.d. rischio di sviluppo. Problema, quest'ultimo, che ha vocazione ad essere affrontato tenuto conto della presenza di un nuovo protagonista nel discorso sul rapporto tra scienza, della quale si sono da qualche tempo messi in luce i limiti rispetto alla sua capacità di previsione e di prevenzione dei rischi, e diritto, non da ultimo del settore della responsabilità civile<sup>6</sup>. L'esame del criterio di imputazione fondato sulla pericolosità dell'attività nei suoi rapporti con il principio di precauzione mira, in particolare, non solo ad esplorare le potenzialità racchiuse in questa innovativa chiave di lettura dell'intero istituto aquilano ma, soprattutto, a valutare l'adeguatezza della regola codicistica (alle volte tacciata di scrutare il futuro rimanendo prigioniera del passato) al cospetto dell'incertezza scientifica.

A quanto sopra, che costituisce oggetto del primo capitolo della tesi, seguirà, nel secondo, la trattazione del concetto di pericolosità, intorno al quale ruota la regola d'imputazione dell'art. 2050 c.c., al fine di metterne anzitutto in luce il carattere sfuggente ed elastico, nonché le possibili sovrapposizioni con altri criteri di responsabilità civile.

Preso atto dell'immagine magmatica che l'esame della giurisprudenza formatasi sul punto restituisce all'interprete, nonché della difficoltà, avvertita anche dalla dottrina, di elaborare una nozione astratta di pericolosità (anche) operativamente appagante, s'intendono quindi proporre alcuni spunti di riflessione in merito alla possibilità di procedere a circostanziarla attraverso un approccio scientifico-statistico, poggiante su una base d'analisi costruita a partire dal dato giurisprudenziale, e valorizzando gli apporti che le tecniche di *big data analysis* sembrano in grado di recare.

Utili indicazioni, ai fini dell'approfondimento del criterio di imputazione studiato, possono provenire pure dalla comparazione tra il «modello» italiano, rappresentato dalla regola generale dell'art. 2050 c.c., da apprezzare in uno con le normative di settore che riguardano speciali attività, e gli altri modelli esistenti: di qui la ricognizione effettuata con riferimento a sistemi giuridici ascrivibili sia all'area della *Common Law*, sia a quella di *Civil Law*, più o meno geograficamente vicini al nostro<sup>7</sup>.

---

<sup>6</sup> Cfr. Baldwin R. (a cura di), *Law and uncertainty. Risks and legal processes*, Kluwer Law International, London-The Hague-Boston, 1997.

<sup>7</sup> V. *infra*, Cap. I, Sez. II.

Il problema dei danni connessi ad attività imprenditoriali pericolose, come anticipato (e come in parte sarà già emerso dal secondo capitolo), non può che essere affrontato proiettandolo nella dimensione del mercato unico europeo, del quale il regime di responsabilità civile delle imprese rappresenta un aspetto tutt'altro che secondario, considerato non solo che le Istituzioni comunitarie hanno già adottato alcuni relevantissimi interventi in materia, ma altresì che, come il monitoraggio dell'attività legislativa europea dimostra, è proprio a questo livello della regolazione che, con elevatissima probabilità, saranno assunte le decisioni in merito ai nuovi rischi che si stanno profilando sull'orizzonte dischiuso dall'irrefrenabile sviluppo del settore *ICT*.

Proprio nella consapevolezza di ciò, la terza e ultima parte del presente lavoro si ripropone anzitutto di offrire un sintetico quadro dei più recenti approdi della giurisprudenza interna, illuminato dalle riflessioni della dottrina, in merito ai rapporti tra regime *ex art. 2050 c.c.* e disciplina europea dei danni derivanti da prodotti difettosi, al fine di comprendere le ragioni che spingono ad applicare la regola nazionale in concorso con quella europea onde regolare il problema dell'allocatione dei danni connessi alla produzione di massa.

L'effettiva ambiguità della Direttiva 85/374/CEE, in punto di coordinamento tra il suo corpo di regole e i regimi nazionali di responsabilità civile, impone un supplemento di analisi, che sarà condotto seguendo il dipanarsi della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Esso risulta finalizzato ad appurare se la prassi pretoria italiana sia o no rispettosa del disegno di armonizzazione della disciplina del danno da prodotto, che inevitabilmente appare destinata ad interferire con la categoria dell'«attività pericolosa». All'esito, si tenterà di offrire una risposta tanto coerente con l'interesse ad assicurare l'uniformità nell'applicazione delle regole di matrice europea, quanto rispettosa dell'ineludibile necessità di offrire ristoro alle vittime degli imprevedibili sviluppi dei prodotti più sofisticati (come i farmaci).

Una volta chiariti i rapporti tra criterio della pericolosità e norme europee in tema di danno da prodotto ci si calerà, dal punto di osservazione dell'ordinamento italiano e, in special modo, dell'art. 2050 c.c., dentro al dibattito, in pieno svolgimento, che investe il regime di responsabilità da applicare ai nuovi prodotti e servizi che sfruttano le sempre più raffinate tecniche che possono ricondursi all'idea dell'Intelligenza Artificiale, nonché l'approccio, in ottica regolatoria, che l'Unione Europea dovrebbe adottare al riguardo.

In particolare, dopo aver dato sinteticamente conto degli aspetti tecnici che caratterizzano queste nuove tecnologie e che impongono al giurista, e in particolare allo studioso della responsabilità civile, di vagliare la tenuta e la congruità delle proprie, tradizionali categorie e regole - tra cui spicca, soprattutto, l'istituto della colpa - si analizzeranno le soluzioni prefigurate in seno al contesto italiano dalla dottrina nazionale, con riferimento al tema nel suo complesso e, altresì, avuto



particolare riguardo al settore della guida autonoma e connessa (per le ragioni a suo luogo illustrate), per poi passare a considerare i principali profili della discussione - cui anche quest'ultima contribuisce significativamente - che si agita a livello delle Istituzioni europee.

A tale livello, invero, sono già state assunte numerose iniziative volte a sviscerare il problema della regolazione dell'Intelligenza Artificiale (alla luce delle regole vigenti nei diversi Stati membri e, soprattutto, *de iure condendo*), le quali si sono tradotte, oltre che nell'adozione di documenti di *policy* o nella istituzione di gruppi di studio, pure nella formulazione di una proposta di Regolamento, attualmente al vaglio del Parlamento Europeo e del Consiglio, dedicata alla sicurezza dei sistemi che sfruttano algoritmi intelligenti per raggiungere obiettivi sino a pochi lustri fa solo immaginati. Proposta che sembrerebbe preludere ad un'altra, dedicata questa volta proprio al tema della responsabilità civile, la quale, tra le altre cose, è destinata a coordinarsi con il progetto, da qualche tempo presente nell'agenda della Commissione europea, della revisione della Direttiva in materia di danno da prodotto difettoso.

Da ultimo, si ritiene opportuno svolgere, in questa sede introduttiva, alcune considerazioni in merito a un profilo teorico-metodologico di significativa importanza. Come l'esperienza americana insegna, la responsabilità civile può essere osservata come strumento di realizzazione di un obiettivo di giustizia che, secondo le categorie coniate dallo Stagirita nell'*Etica Nicomachea* (libro V), suole chiamarsi commutativa<sup>8</sup>. In alternativa, alla stessa si può guardare, rimanendo entro il medesimo alveo concettuale, come ad uno strumento di realizzazione di obiettivi di giustizia distributiva: la decisione circa l'allocazione del costo dei danni viene così ad oltrepassare la dimensione del singolo conflitto extracontrattuale per proiettarsi sul terreno delle sue cause e dei suoi effetti sociali.

Tra gli approcci coltivati all'interno di questa seconda prospettiva, che si ritiene di adottare nella convinzione che essa sia la più conforme alla direttiva solidaristica ritraibile dalla Carta costituzionale, come la dottrina degli anni '60 e '70 del secolo scorso ha messo autorevolmente in luce<sup>9</sup>, un posto particolare merita l'analisi degli effetti economici delle regole di responsabilità, cui i Maestri della materia hanno dedicato ampio spazio nelle loro trattazioni. A tal riguardo va detto che lungi dal voler approcciare i numerosi problemi affrontati in questo lavoro solamente valendosi degli strumenti giuseconomici, si è piuttosto prescelto di valorizzarne gli apporti soprattutto con riferimento ai profili teorici relativi alla definizione della struttura dei criteri di responsabilità, per colpa ovvero oggettiva, in ordine alla quale, ad avviso di chi scrive, gli stessi appaiono illuminanti.

---

<sup>8</sup> Cfr., per una prima sintesi, Gardner J., *Torts and other wrongs*, OUP, Oxford, 2019; Loth M.A., *Corrective and Distributive Justice in Tort Law*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, Vol. 22, 2015, p. 788 ss.

<sup>9</sup> A partire, almeno, dal lavoro di Rodotà S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964. Su questo v., *amplius*, Cap. I, Sez. I, § 3.

Ciò, pur nella chiara consapevolezza che le regole formulate in funzione dello svolgimento dell'analisi economica non possono sovrapporsi alle norme risultanti dall'interpretazione delle disposizioni positive.

# CAPITOLO I

## SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ PERICOLOSE E SISTEMA DELL'IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE.

### SEZIONE I

Pericolosità dell'attività e sistematica dei criteri d'imputazione della responsabilità.

SOMMARIO: 1. La genesi storica dell'art. 2050 c.c.: cenni. 2. Colpa e responsabilità oggettiva: approcci bipolari alla ricostruzione del sistema dell'imputazione e loro critica. 3. Fondamento unitario della responsabilità nella varietà dei criteri di imputazione? 4. Pluralità dei criteri di imputazione: valore e senso della distinzione tra responsabilità per colpa e oggettiva. 5. Natura imprenditoriale dell'attività dannosa e interpretazione delle regole d'imputazione della responsabilità.

\* \* \*

#### *1. La genesi storica dell'art. 2050 c.c.: cenni.*

Porsi l'obbiettivo di studiare lo statuto della responsabilità per danni derivanti dallo svolgimento di attività pericolose significa muovere le file dal luogo normativo, l'art. 2050 c.c., in cui proprio la pericolosità dell'attività vale a connotare il criterio di attribuzione della responsabilità.

Al fine di ottenere la debita contestualizzazione del criterio medesimo entro il quadro del complessivo sistema della responsabilità civile extracontrattuale appare consigliabile anzitutto considerarne, seppur brevemente, l'origine.

A dispetto dei giudizi assai variegati che ha ricevuto in dottrina - quale disposizione tra le più «deludenti dell'intero codice civile del 1942»<sup>1</sup> o quale disposizione fortemente innovativa<sup>2</sup> - non si può mettere in dubbio che l'art. 2050 c.c. costituisca il più importante segno della volontà del

---

<sup>1</sup> Castronovo C., *Responsabilità civile*, Milano, 2018, p. 454, che richiama l'osservazione di Nicolò R., voce *Codice civile*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 248, secondo cui «al tempo della formazione di questo codice, le vecchie idee erano sì logore, ma non erano ancora mature le nuove, quelle che potranno costituire il fondamento del diritto di domani».

<sup>2</sup> La stessa Relazione al codice civile (Ministero di Grazia e Giustizia, *Relazione ministeriale al Libro IV delle obbligazioni*, Roma, 1943, n. 795) vede nella norma dell'art. 2050 c.c. «la vera innovazione» apportata in materia di responsabilità civile. Di «modernità» della regola discorre Izzo U., *La precauzione nella responsabilità civile: analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale*, Padova, 2004, p. 511.

legislatore codicistico di rinnovare la sistematica delle ipotesi di responsabilità da «situazione»<sup>3</sup> accolta dal codice precedente, che a propria volta l'aveva mutuata dal *code Napoléon*. Oltre alle ipotesi di responsabilità vicaria, in quest'ultimo, come in quell'ordito normativo, le uniche situazioni rilevanti erano rappresentate dalla responsabilità collegata alla proprietà degli edifici (già art. 1386, ora 1244 *code civil* e art. 1155 c.c. it. 1865) e dalla custodia («*garde*») di cose cagionatrici di danno («*du fait des choses*»): cose senza ulteriore specificazione (già art. 1384, ora art. 1242 *code civil* e art. 1153 c.c. it. 1865) ovvero particolari categorie di esse, come gli animali (già art. 1385, ora 1243 *code civil* e art. 1154 c.c. it. 1865).

La decisione di attribuire rilievo ai fini dell'imputazione della responsabilità a una situazione delineata in maniera «inedita» può essere rintracciata - adottando una visuale molto ampia e prescindendo da giudizi sulla congruità della scelta compiuta - nella accresciuta consapevolezza in capo al codificatore dei rischi implicati dallo sviluppo in senso industriale del tessuto economico delle società occidentali e, quindi, dell'opportunità di un più moderno approccio al problema della responsabilità connessa allo svolgimento di attività imprenditoriali recanti un rischio di danno assai elevato<sup>4</sup>.

Il modello immediato dal quale il codificatore ha tratto spunto per la formulazione della disposizione in esame è rappresentato, anzitutto, dall'allora vigente normativa in materia di circolazione dei veicoli (automobili). Oltre ad avervi tratto la disposizione dell'art. 2054 c.c., di essa gli autori del codice hanno compiuto una generalizzazione, come testualmente si afferma nella Relazione di accompagnamento al libro IV del c.c.<sup>5</sup>.

Alla legge speciale italiana, poi trasfusa all'interno del c.c., fanno a propria volta da antecedente storico le normative europee in tema di circolazione dei veicoli e, ancor prima, in

---

<sup>3</sup> Il sintagma è e sarà adoperato, nel corso dell'indagine, al fine di indicare le ipotesi in cui la legge ascrive la responsabilità sulla base del fatto che un determinato soggetto è titolare di una posizione di diritto o di fatto descritta dalla norma. Alla luce dell'osservazione per cui, qualora il criterio prescelto dalla legge non sia la colpa ma, appunto, una situazione (ad es. la custodia della cosa dannosa), rimane discusso il ruolo della colpa stessa, si ritiene opportuno adoperare questa terminologia ermeneuticamente neutra.

<sup>4</sup> Cfr. Franzoni M., *Il danno da attività pericolose nella giurisprudenza*, in *Contratto e impresa*, 1985, p. 155 ss.; Forchielli P., *Intorno alla responsabilità senza colpa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, p. 1386 ss.

<sup>5</sup> Ministero di Grazia e Giustizia, *Relazione ministeriale al Libro IV delle obbligazioni*, cit., n. 796. Le normative evocate nel testo sono quelle contenute nella L. 30 giugno 1912, n. 739, il cui art. 5 disponeva che: «Il proprietario ed il conducente di un veicolo a trazione meccanica sono obbligati solidalmente a risarcire i danni prodotti a persone ed a cose dalla circolazione del veicolo, quando non provino che da parte loro si è avuta ogni cura nell'evitare che il danno si verificasse. Non possono in nessun caso considerarsi come danni per forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo». Essa fu sostituita dall'art. 120 del R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740 «Testo unico di norme per la tutela delle strade e per la circolazione», alla cui stregua (si noti l'evocazione della presunzione di colpa): «Il danno prodotto a persone o cose dalla circolazione di un veicolo si presume dovuto a colpa del conducente. La presunzione è esclusa solo quando questi provi che da parte sua si è avuta ogni cura, per evitare che il danno si verificasse. Non possono in alcun caso considerarsi come danni derivanti da forza maggiore quelli cagionati da difetti di costruzione o di manutenzione del veicolo. Il proprietario del veicolo è obbligato solidalmente col conducente a meno che provi che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la sua volontà, salva la responsabilità che a lui possa incombere secondo i principi generali del Codice civile».

materia di danni connessi all'esercizio dell'attività ferroviaria, emanate segnatamente in area tedesca<sup>6</sup>, le quali rappresentano la prima testimonianza della raggiunta consapevolezza, nel contesto del continente europeo, dell'opportunità di disciplinare la responsabilità legata ad attività tecnologicamente avanzate e foriere di rischi inediti prescindendo dal tradizionale criterio della colpa. Da questi precedenti storici, però, le scelte compiute in Italia con riferimento agli autoveicoli si differenziavano per il fatto che in quelle, a differenza che in codeste, mancava ogni riferimento a un dovere di prevenzione del danno.

Oltre a ciò, un qualche ruolo nell'elaborazione della regola in esame ha giocato anche la legislazione di contrasto agli infortuni sul lavoro, che a partire dalla fine dell'Ottocento è andata via via accrescendosi. L'esigenza di proteggere i collaboratori dell'impresa dai rischi (più o meno inevitabili) implicati nell'esecuzione della prestazione lavorativa si tradusse in una legislazione speciale antinfortunistica che introduceva in capo al datore di lavoro l'obbligo di provvedere alla copertura assicurativa del rischio professionale; rischio slegato dalle regole di diritto comune e, in particolare, da quella che addossa al danneggiato l'onere di provare la colpa in capo al danneggiante<sup>7</sup>.

Guardando al contributo della scienza giuridica alla genesi della disposizione, si può rilevare come la dottrina italiana formatasi a cavallo delle due codificazioni, sensibile, seppure in diversa misura, agli studi provenienti dall'area tedesca<sup>8</sup>, abbia prodotto analisi dedicate ad indagare il fondamento giuridico (e l'ammissibilità) di una responsabilità slegata dalla colpa, con particolare riguardo, in alcune di esse, al profilo del rischio connesso allo svolgimento dell'impresa<sup>9</sup>. Ciò è

---

<sup>6</sup> Alla legge Prussiana del 1838 sui danni da traffico ferroviario fece seguito, a Reich unificato, la *Haftpflichtgesetz* del 7 giugno 1871. Vedine un'illustrazione in Lohsse S., *Development of Traffic Liability in Germany*, in *The Development of Traffic Liability*, a cura di Ernst, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 75 ss.; Somma A., *Le tecniche di imputazione del danno extracontrattuale tra codice civile e legislazione speciale: l'esercizio di attività pericolose nel diritto tedesco*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbligazioni*, 1995, p. 280 ss. e *infra*, Cap. II, Sez. II, § 3.

<sup>7</sup> Le disposizioni della prima legge in materia, la L. 17 marzo 1898, n. 80 (di cui si vedano, in particolare, gli artt. 22 e 24) furono poi trasfuse nel T.U. 31 gennaio 1904, n. 51 (art. 32, 34). Infine, disposizioni pressoché identiche furono coniate nel r.d. 17 agosto 1935, n. 1765 (si veda l'art. 4). La storia della disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro è approfonditamente riassunta da Giubboni, Ludovico, Rossi, *Infortuni sul lavoro e malattie professionali*<sup>2</sup>, Milano, 2020, p. 1 ss.

<sup>8</sup> Si allude, in particolare, agli studi di Merkel A., *Juristische Encyclopädie*, Berlin-Leipzig, 1900 (rist. elettronica DeGruyter, 2020), § 666 ss.; Id., *Die collision rechtmässiger Interessen und die Schadenersatzpflicht bei rechtmässigen Handlungen*, Strasburg, 1895; Unger J., *Handeln auf eigene und Handeln auf fremde Gefahr*, Jena, 1893; Rümelin M., *Schadenersatz ohne Verschulden*, Tübingen, 1910; nonché dell'economista Mataja V., *Das Recht des Schadenersatzes vom Standpunkte der Nationalökonomie*, Leipzig, 1888. Un ruolo centrale, nell'ambito del formante dottrinale, ha avuto anche l'opera del francese Raymond Saleilles - il quale non sembra, tuttavia, avesse letto i quasi contemporanei tedeschi - *Les accidents de travail et la responsabilité civile (essai d'une théorie objective de la responsabilité délictuelle)*, Paris, 1897, spec. p. 22 ss.

<sup>9</sup> Cfr., senza pretesa di completezza e oltre agli autori citati nella nota successiva, Orlando V.E., *Saggio di una nuova teoria sul fondamento giuridico della responsabilità civile*, in *Arch. dir. pubbl.*, 1893, III, p. 241 ss., che si riferisce esplicitamente a una teoria del rischio d'impresa; Coviello N., *La responsabilità civile senza colpa*, in *Riv. it. sc. giur.*, XXIII, 1897, p. 188 ss., sostanzialmente evocando il principio *cuius commoda et eius incommoda*; Barassi L., *Contributo alla teoria della responsabilità per fatto non proprio in ispecial modo a mezzo di animali*, in *Riv. it. sc.*

avvenuto, alle volte, in maniera indipendente dal fermento normativo; altre volte, di contro, proprio le novità legislative offrivano un'eccezionale occasione per l'approfondimento teorico del concetto di rischio professionale dell'imprenditore, ipotizzato quale criterio di imputazione degli incidenti occorsi ai lavoratori<sup>10</sup>.

Cionondimeno, non si deve essere condotti a pensare che - all'epoca - fosse oramai maturata l'idea di abbandonare il criterio della colpa quale fondamento generalissimo della responsabilità civile, sia sul piano tecnico-giuridico sia sul piano ideologico. Si può infatti senz'altro osservare come, nonostante l'irrompere sulla scena *fin de siècle* della prima industrializzazione del Paese (con la conseguente emersione delle istanze di tutela dei lavoratori e dei terzi coinvolti dai processi produttivi), intensificatasi poi grandemente nel periodo tra le due guerre mondiali, la matrice liberal-borghese fosse ancora saldamente radicata nella cultura giuridica italiana<sup>11</sup>. Era rimasta infatti ferma l'impostazione che proprio nell'elemento soggettivo della fattispecie di responsabilità vedeva una sicura forma di garanzia del patrimonio - e, più in generale, assecondando ascendenze di stampo illuminista, della libertà - dell'individuo, nonché dello sviluppo economico<sup>12</sup>.

Quanto sopra autorizza ad affermare, dunque, che in capo al legislatore che si apprestava a varare il nuovo codice era germinata l'idea di sancire un criterio fondativo della responsabilità civile idoneo a regolare rischi di danno particolarmente elevati, vuoi perché intrinseci allo svolgimento di attività largamente diffuse presso i consociati, vuoi per il ritenuto carattere inevitabile ed inesorabile dei medesimi; rischi, inoltre, in ambo i casi caratterizzati dall'impiego dei sempre più raffinati ritrovati della tecnica. Se, dunque, siffatte ragioni di politica del diritto suggerivano al medesimo legislatore di introdurre un trattamento più severo nei confronti di chi intendeva esporre la collettività ai «nuovi» rischi, purtuttavia, la loro traduzione normativa non poteva che risentire dell'imperante concezione della responsabilità civile, propria della tradizione liberale e borghese, che si mostrava ostile a una rinuncia allo strumento, giuridico e politico, della

---

*giur.*, XXIV, 1897, p. 325 ss.; Gabba C.F., *Contributo alla teoria del danno e del risarcimento in materia di danno incolpevole*, in *Giur. it.*, 1899, I, p. 738; Butera G., *Osservazioni sul danno incolpevole* (nota a Cass. Roma, 23 luglio 1918), in *Giur. it.*, 1918, I, p. 991 ss. Sul processo di elaborazione dottrinale qui evocato v. l'utile ricostruzione storica di Massetto G.P., voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1174 ss.

<sup>10</sup> Cfr., tra gli altri, Chironi G., *Della responsabilità dei padroni e della garanzia contro gli infortuni sul lavoro*, Siena, 1884; Ferraris G.F., *Gli infortuni sul lavoro e la legge*, Roma, 1897, p. 36 ss., il quale, nell'analizzare le leggi straniere che avevano introdotto il principio del rischio professionale, predicava (p. 49) come questo «esclude la responsabilità nel senso del diritto comune: esso è la negazione del principio della responsabilità, e porta come sua necessaria conseguenza il principio dell'assicurazione»; Carnelutti F., *Infortuni sul lavoro (Studi)*, Roma, 1913, I, p. 72.

<sup>11</sup> Significativa in tal senso è l'opera monumentale del Chironi G., *La colpa nel diritto civile odierno*, in 3 Volumi (1884-1925). V., pure, Cesareo Consolo G., *Trattato sul risarcimento del danno in materia di delitti e quasi delitti*, Torino, 1908, p. 82 ss.

<sup>12</sup> Cfr., tra gli altri, Rodotà S., *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 64 ss.; Cinelli M., *Sul problema della responsabilità dell'imprenditore verso i terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, II, p. 457 ss.; Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, dir. da Busnelli, Milano, 2009, p. 13 ss.

colpa, quale misura all'un tempo della libertà - dell'*agere licere* - e della responsabilità<sup>13</sup>. Da questo intrecciarsi di una visione modernizzante con le ideologie maturate nel secolo precedente hanno origine, come l'analisi condotta nel prosieguo - lo si auspica - saprà mostrare, le inesauste fatiche degli interpreti chiamati a spiegare e a portare a sistema la disposizione dell'art. 2050 c.c.<sup>14</sup>.

## 2. *Colpa e responsabilità oggettiva: approcci bipolari alla ricostruzione del sistema dell'imputazione e loro critica.*

La sintetica ricostruzione della genesi della disposizione di cui all'art. 2050 c.c., dunque dell'introduzione nella sistematica codicistica del «pericolo» dell'attività come criterio speciale di attribuzione della responsabilità per danni extracontrattuali, se consente di percepirne la capacità di schiudere nuovi orizzonti nel panorama della responsabilità civile, vale del pari a disvelarne il carattere di compromesso, corrispondente, prestando fede alla Relazione al codice civile, a un preciso obiettivo programmatico, di mediazione tra istanze di protezione collettiva dai pericoli del macchinismo e persistente ancoraggio all'elemento della colpa - in tutta la sua pregnanza ideologica, di cui si è detto - seppure dichiaratamente identificata nella mancata predisposizione di qualsiasi misura preventiva immaginabile<sup>15</sup>.

Ben presto, tuttavia, la novità normativa fu investita dal dibattito, che a tutt'oggi appare vivo, in merito alla ricostruzione del sistema positivo di responsabilità civile nella tensione tra i due poli della colpa e della responsabilità oggettiva.

Invero, gran parte degli Autori che si sono occupati della materia negli anni successivi alla ricodificazione del diritto privato in Italia hanno offerto, delle molte disposizioni del Titolo IX del Libro IV del codice accomunate dal fatto di individuare in una speciale situazione il titolo di responsabilità, una lettura imperniata sullo schema regola - la colpa - ed eccezione (meglio sarebbe dire eccezioni) - la responsabilità senza colpa - perpetrando in tale guisa un'unica, la più consolidata, chiave di lettura del sistema<sup>16</sup>. L'impostazione ha peraltro continuato, anche in tempi più recenti, a incontrare il *favor* di una parte (seppur minoritaria) della dottrina, con la quale ci si

---

<sup>13</sup> V. la ricostruzione di Tucci G., *Responsabilità civile e danni ingiusti*, in *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, Roma-Bari, 1974, a cura di Lipari, p. 496 s., ove peraltro si sottolinea come, sino agli anni '60, i principi della tradizione liberale rimasero presenti, oltre che nel c.c., soprattutto nell'*habitus* mentale del giurista.

<sup>14</sup> Cfr. Alpa G., Bessone M., *La responsabilità civile*, 3<sup>a</sup> ed., agg. a cura di Putti, Milano, 2001, p. 205, i quali sottolineano come l'art. 2050 c.c. sia emblematico del «peso della tradizione», ossia della perdurante primazia del criterio della colpa.

<sup>15</sup> Ministero di Grazia e Giustizia, *Relazione ministeriale al Libro IV delle obbligazioni*, Roma, 1943, n. 795.

<sup>16</sup> Emblematico quanto scriveva Barbero D., *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, II, Torino, 1949, p. 736: «non si può generalizzare, sulla base del rischio, l'imputazione senza colpa. L'imputazione "senza colpa", dalla quale deriva la responsabilità "oggettiva" non è una seconda regola, che, sulla base del rischio, stia accanto alla regola dell'imputazione "per colpa", ma costituisce precisamente un'eccezione a questa regola: che pertanto va limitata ai soli casi in cui si dimostri che è preclusa all'imputato ogni possibilità di discolpa».

dovrà confrontare a suo luogo, persuasa della centralità sistematica del criterio della colpa e della sua superiorità politico-ideologica, nel segno di una concezione della responsabilità civile estranea a funzioni di tipo solidaristico-distributivo e, invece, incentrata sul rapporto tra danneggiante e danneggiato<sup>17</sup>.

Come noto, però, in quello stesso torno di tempo altri Autori andavano formulando teoriche estremamente originali, essenzialmente postulanti la necessità di affermare un fondamento delle fattispecie non ricomprese nell'art. 2043 c.c. (con particolare riferimento agli artt. 2049 ss.) eminentemente obbiettivo.

Invero, collocandosi sulla scia del dibattito apertosi già a cavallo tra i secoli XIX e XX, cui si è fatto al paragrafo precedente un sintetico riferimento, negli anni 60' del secolo appena trascorso ben note elaborazioni dottrinali hanno approfondito quella che può considerarsi una vera e propria frattura metodologica, che vede schierati su distinti fronti coloro che ricercano la *ratio* delle soluzioni normative in materia di attribuzione della responsabilità civile e impostano i problemi pratici adottando una visione che potrebbe definirsi «monocola» - in cui la lente è rappresentata dalla colpa e dall'affermazione che in generale, dunque salvo espresse eccezioni, è necessario, per addossare la responsabilità ad un soggetto, potergli muovere un rimprovero -, coloro che invece adottano una prospettiva «bifocale», sulla scorta di una costruzione a doppio binario del sistema della responsabilità civile già edificata altrove (in area tedesca<sup>18</sup>) e, infine, quegli Autori che predicano l'irriducibilità del sistema a un criterio unitario o duplice e propendono per una ricostruzione parcellizzata dei criteri di imputazione<sup>19</sup>.

Proprio a partire dalle proposte di ricostruzione del sistema della responsabilità civile deve muovere il presente lavoro, per una duplice ragione. La prima è legata all'osservazione che l'assegnazione dell'art. 2050 c.c. all'area della responsabilità soggettiva, della responsabilità oggettiva ovvero, ancora, a una terra di mezzo, se non già a un'isola dell'arcipelago dei criteri di imputazione del danno, non può che postulare una preliminare operazione definitoria e chiarificatoria del significato della distinzione tra le due «forme» di responsabilità. La seconda è che l'adozione di una prospettiva unificante ovvero di un metodo di analisi che guardi al singolo criterio di imputazione si rivela decisiva allo scopo di affrontare i problemi di coordinamento tra i

---

<sup>17</sup> V. soprattutto Corsaro L., voce *Responsabilità civile. Diritto civile*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1991, p. 12 ss., spec. p. 14, ove l'emblematica affermazione giusta la quale «seguendo le idee proprie della moderna dottrina, il principio della imputabilità morale del fatto alla persona quale fondamento della responsabilità verrebbe sminuito e probabilmente messo completamente da parte e, in nome della esigenza di risarcire il danneggiato, si giungerebbe a far rispondere la persona in ogni caso del danno prodottosi, senza permettere che essa dimostri di essersi comportata in maniera diligente, rispettando i criteri di avvedutezza stabiliti dalla legge».

<sup>18</sup> D'obbligo il riferimento a Esser J., *Grundlagen und Entwicklung der Gefährdungshaftung*, München-Berlin, 1941; Id., *Die Zweispurigkeit unseres Haftpflichtrechts*, in *JuristenZeitung*, 1953, p. 129 ss.

<sup>19</sup> I riferimenti saranno forniti successivamente.



differenti titoli di responsabilità che possono essere invocati dal danneggiato nel concreto caso della vita: tutto ciò, tenendo a mente il fatto che proprio il tema della responsabilità connessa all'esercizio di attività imprenditoriali pericolose rappresenta un elemento centrale dei processi teorici in parola e, più in generale, dell'affermarsi - anche dal punto di vista dell'*habitus* mentale dei giuristi - della responsabilità oggettiva come categoria problematica.

Tanto doverosamente chiarito, non sembra invero utile ripercorrere le ragioni che spingono i fautori della centralità sistematica della colpa, nel panorama dell'ordinamento italiano, a propugnare la persistente necessità di edificare il sistema intorno a una teorica del fatto illecito<sup>20</sup>.

Conviene piuttosto muovere dalle prospettive che brachilogicamente possono definirsi bipolari e, segnatamente, dalla proposta del Prof. P. Trimarchi il quale, come noto, ha offerto una lettura del sistema della responsabilità civile tracciando una linea di confine netta tra i due ambiti, quello della responsabilità oggettiva per rischio e quello della responsabilità per colpa<sup>21</sup>.

A quest'ultimo settore andrebbe ascritta la regolazione delle conseguenze dei fatti di danno realizzatori di un rischio illecito. Al primo, di contro, sarebbero riconducibili tutti gli incidenti produttivi di danni che siano incolpevoli, ossia frutto del verificarsi di un rischio al quale, pur se lecitamente, sono nondimeno esposti i beni e la persona altrui. L'allocazione del costo dei danni incolpevoli a carico dei soggetti che svolgono l'attività - o stanno in relazione con le persone o le cose - donde è scaturito il danno stesso si giustifica, nel pensiero dell'Autore, alla luce della funzione - non solamente di compensare il danneggiato, ma pure - di «esercitare una pressione economica su chi ha organizzato l'attività rischiosa (per lo più: un imprenditore) così da indurre a che questa sia razionalizzata da un punto di vista economico generale»<sup>22</sup>.

La traduzione dell'esternalità negativa, rappresentata dal danno, in costo di esercizio dell'attività - nella prospettiva di una riduzione, quando non di una radicale eliminazione dal mercato delle imprese socialmente dannose, ponendosi per le stesse l'alternativa tra spendere per prevenire o spendere per risarcire - postula che il rischio sia amministrabile, dunque che lo stesso: sia di entità apprezzabile; non sia naturalmente diffuso nell'ambiente; non si traduca in danni dalle dimensioni «assolutamente eccezionali e imprevedibili». Il rischio deve poi afferire a una «attività» - non cioè a un atto singolo, isolato - che sia frutto di una decisione «economica»<sup>23</sup> e avente un

---

<sup>20</sup> Cfr., di recente, Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 554, secondo il quale, con affermazione che non lascia àdito a dubbi, «il principio della colpa è rimasto il principio generale della responsabilità civile».

<sup>21</sup> Cfr. Trimarchi P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, Milano, 1961, nonché Id., *Causalità e danno*, Milano, 1967. Il Maestro ha affidato il proprio pensiero al volume *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, Milano, 2019, dal quale, in quanto fonte recenziatore di quello stesso pensiero, si attingerà per esporlo in questa sede.

<sup>22</sup> Così ancora Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 284.

<sup>23</sup> L'attività economica è contrapposta dalla dottrina in esame, così sviluppando la distinzione già tracciata da Pacchioni G., *Diritto civile italiano, 2-IV, Dei delitti e dei quasi delitti*, Padova, 1940, p. 213 ss., all'attività «biologica».

minimo coefficiente di continuità e organizzazione, così da consentire quel calcolo del rischio-costo che permette, anzi incentiva, la prevenzione o l'assicurazione, risolvendosi a vantaggio delle vittime potenziali<sup>24</sup>. Volgendo lo sguardo al dato normativo, l'Autore individua nelle previsioni di cui agli artt. 2049 c.c. e 2051 c.c. - tra loro «strettamente connesse» e complementari - l'ossatura di un autentico sistema di responsabilità oggettiva per rischio, nel senso ora illustrato<sup>25</sup>.

Apparsa qualche anno più tardi, la proposta ricostruttiva formulata dal Prof. M. Comporti condivide con quella appena esposta l'approccio consistente nel ricercare un principio unificatore delle diverse ipotesi normative non fondate sulla colpa del convenuto (sia questa materia di prova per il preteso danneggiato ovvero normativamente presunta)<sup>26</sup>.

In tale ottica, sul presupposto che al fine di rettamente collocare le varie disposizioni codicistiche e non, contemplanti ragioni di imputazione diverse, in via diretta, dalla colpa, non ci si possa limitare a prendere in considerazione il solo «fatto costitutivo» della responsabilità, ma si debba pure allargare l'indagine al relativo fatto impeditivo, questa dottrina assegna all'area della colpa, benché presunta, le fattispecie di cui agli artt. 2047, 2048 e 2054, co. 1, del codice, ascrivendo invece a quella della responsabilità oggettiva - distinta in «assoluta» e «relativa» a seconda della possibilità, per il danneggiante, di liberarsi mediante la prova del caso fortuito - le ipotesi contemplate dagli artt. 2051-2053 c.c. e, ancora diversamente, riservando un'autonoma collocazione all'art. 2050 c.c., su cui per ora non è possibile soffermarsi<sup>27</sup>.

Il fondamento unitario, *recte* l'autentico criterio di imputazione che abbraccia tutte le ipotesi di responsabilità definite oggettive, viene rinvenuto nel fatto dell'avvenuta «esposizione al pericolo» del bene leso; pericolo da intendersi alla stregua di una «minaccia di notevole danno a terzi, grave probabilità di lesione, derivante da una determinata attività, o da un determinato comportamento o situazione»<sup>28</sup>. Le esigenze che vengono definite di «difesa sociale», ossia di protezione della sfera giuridica dei terzi consociati, giustificerebbero l'attribuzione, in capo a colui che la espone ad un «pericolo», del costo dei danni, indipendentemente dalla loro concreta evitabilità.

---

<sup>24</sup> Trimarchi P., *ult. op. cit.*, p. 283 ss.

<sup>25</sup> Trimarchi P., *ult. op. cit.*, p. 359 s. Si esaminerà a breve qual è il «posto» assegnato all'art. 2050 c.c. nella sistematica in discorso, che tuttavia possiamo sin d'ora anticipare essere intepretato quale regola di responsabilità oggettiva attenuata.

<sup>26</sup> Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965, pp. 45 s., 144 ss.; ora vedi anche Id., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 1 ss.

<sup>27</sup> V. *infra*, Sez. II, § 3.

<sup>28</sup> Così, Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 169 s., che rimarca come il concetto di pericolo si distingue da quello di «rischio», inteso quale mera eventualità di danno. La concettualizzazione accolta rievoca le riflessioni di Pacchioni G., *Rischio, pericolo e pericolosità*, in *Rass. giur. circol. strad.*, 1943, p. 73.

I due tentativi, dianzi sintetizzati, di attribuire un fondamento unitario al sottosistema che abbraccia i diversi criteri di imputazione della responsabilità civile oggettiva nel diritto italiano - autonomo e parallelo a quello della colpa - sono stati oggetto di critiche da parte della dottrina, più o meno recente.

In relazione alla capacità fondativa della categoria del «rischio tipico» d'impresa (o comunque di un'attività «avente un minimo di organizzazione» e frutto di una decisione economica), amministrabile alla stregua della logica economica del calcolo dei rischi di danno e della loro traduzione in costi di esercizio, s'è criticamente evidenziato come le norme del codice che prescindono dal richiamo a una condotta (almeno colposa) del responsabile - segnatamente gli artt. 2049 e 2051 c.c. - elevino a criteri di imputazione profili estranei al rischio stesso (come il nesso di preposizione, la custodia della *res*) che ben possono riguardare soggetti che non svolgono attività organizzate né, comunque, aventi rilevanza economica<sup>29</sup>. Né il concetto di rischio - è stato d'altra parte obiettato - tiene conto del fatto che talune attività «economiche» sono meno pericolose di alcune attività biologiche, ossia svolte per un interesse assolutamente non patrimoniale e in forma sporadica, di modo che sarebbe assurdo assoggettare le prime a un regime di responsabilità più gravoso di quello applicato alle seconde<sup>30</sup>.

Si è altresì fatto notare come l'allontanamento dal criterio della colpa - nella sistematica codicistica - sia «graduale», nel senso che, come in fondo proprio l'analisi della genesi storica dell'art. 2050 c.c. dimostrerebbe, il legislatore non ha voluto dar luogo a una netta cesura tra illecito e responsabilità fondata su un criterio oggettivo<sup>31</sup>.

Più ampiamente, s'è osservato che proprio la responsabilità derivante dall'esercizio di attività che, facendo uso di un concetto, di certo generico e, purtuttavia, dal significato assai pregnante, la legge qualifica come (particolarmente) pericolose, viene assoggettata - secondo una certa interpretazione, assai opinabile (come si osserverà *infra*, Sez. II, §§ 3 e 4) - a un regime di

---

<sup>29</sup> Scognamiglio R., *Rischio e impresa*, in *Impresa e società. Scritti in memoria di A. Graziani*, V, Napoli, 1968, e in *Responsabilità civile e danno*, Milano, 2010, p. 155 ss., per cui il fatto che le norme di responsabilità oggettiva siano più frequentemente applicate ai danni cagionati dall'impresa costituisce un «dato occasionale ed estrinseco»; Id., *Responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva*, in *Studi in memoria di A. Torrente*, Milano, II, e in *Responsabilità civile e danno*, cit., p. 124 ss., che invero ripete il rilievo con riferimento anche alle altre ipotesi di responsabilità previste dagli artt. 2050, 2052, 2053, 2054 c.c.; Ruffolo U., *La responsabilità vicaria*, Milano, 1976, p. 44 ss.; Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano, 1979, p. 589 ss.; Realmonte F., voce *Caso fortuito e forza maggiore*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., II, Torino, 1988, p. 254.

<sup>30</sup> Cfr. Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 160.

<sup>31</sup> Cfr. Salvi C., voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1220 s. V. però già Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., p. 590, il quale, dopo aver rilevato come gli artt. 2049 e 2050 c.c. rappresentino gli unici dati normativi su cui la teorica del Prof. Trimarchi potrebbe attestarsi in funzione ermeneutica, sottolinea che la disposizione da ultimo richiamata «ha un dato testuale irriducibile agli schemi della non colpa». Tanto che - v. ancora Castronovo C., *ivi*, nota 98 - lo stesso Trimarchi P., nella Sua voce *Illecito*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 91, non includeva l'art. 2050 c.c. tra le fattispecie di responsabilità oggettiva: ma v. subito *infra* nel testo.

minor rigore rispetto a quello che caratterizza la responsabilità oggettiva che rinvie nel combinato disposto degli artt. 2049 e 2051 c.c. il proprio referente normativo<sup>32</sup>. Nella teorica del Prof. P. Trimarchi la responsabilità *ex art. 2050 c.c.* è infatti limitata al «rischio oggettivamente evitabile» e ad essa viene assegnata una «funzione più limitata della responsabilità che comprende tutto il rischio tipico», ossia quella di stimolare l'adozione, da parte dell'impresa, del massimo livello di sicurezza tecnologicamente possibile, senza che quest'ultima debba farsi carico (anche) di ricercare nuove e più perfette misure di sicurezza idonee a evitare il danno<sup>33</sup>.

Del resto, anche a voler estendere il criterio del rischio - che in quanto se ne postuli il carattere amministrabile, peraltro, potrebbe lasciare senza risarcimento danni pur inerenti l'attività tipica<sup>34</sup> - oltre l'orizzonte dell'impresa (dell'attività economica), elevandolo a principio informatore delle previsioni di responsabilità non fondate sulla colpa, ci si scontra inevitabilmente con la difficoltà di rendere ragione, sotto tale riguardo, della funzione dei criteri di imputazione positivamente accolti nel codice civile.

Il riferimento è alle previsioni degli artt. 2052, 2053 e 2054, 3° e ultimo comma c.c.

Cominciando dalla prima, si può osservare come la responsabilità per fatto degli animali sia imputata in base a un criterio alternativo, l'uno di ordine formale - la proprietà - l'altro, che effettivamente evoca l'idea di (assunzione e potere di gestione del) rischio, costituito dall'uso (a proprio vantaggio) dell'animale stesso. Secondo la teoria ora al vaglio, che estende all'art. 2052 c.c. le considerazioni svolte con riferimento alla disposizione immediatamente precedente, al fine di determinare il responsabile occorre far capo a chi ha il «controllo» dell'animale, ossia stia in un rapporto continuativo con il rischio che promana dalla cosa (mentre, si sostiene, «del tutto inutilizzabile» a questi fini sarebbe l'idea di «profitto»)<sup>35</sup>. Nonostante la diversità di espressioni utilizzate dall'art. 2052 c.c. («servizio» e «uso»), parte della dottrina in effetti assimila la nozione impiegata in quest'ultima disposizione a quella di «custodia», di talché, laddove il concetto di rischio fosse assunto anche a prescindere da una sua lettura funzionalistica, quale quella divisata dalla teorica in esame, ben si potrebbero ritenere i titoli di imputazione - *ex artt. 2051 e 2052 c.c.* -

---

<sup>32</sup> Cfr. Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 64 s.

<sup>33</sup> Cfr. Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 283, dove la differenziazione con la responsabilità estesa a tutto il rischio tipico, la quale invece «può premere anche per il mutamento radicale del sistema di produzione o per la cessazione parziale o totale dell'attività».

<sup>34</sup> Cfr. le critiche di Ruffolo U., *La responsabilità vicaria*, cit., p. 48 s.; Truglio G., *Il rischio d'impresa tra valutazione della gestione efficace e tutela del terzo danneggiato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 101 ss., spec. p. 143, il quale peraltro rileva che il criterio del rischio amministrabile, quale veicolo per la marginalizzazione delle imprese socialmente passive, richiederebbe una piena struttura concorrenziale del mercato. Sul rapporto tra tipicità ed eccezionalità (causale) nella prospettiva dell'amministrabilità v. altresì Castronovo C., *Tra rischio e caso fortuito: la responsabilità da cassette di sicurezza*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1978, p. 57 e, altresì, *infra*, Sez. II, § 5.

<sup>35</sup> Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., pp. 376 ss. e 399 s.

perfettamente omogenei<sup>36</sup>. A tal proposito, si osserva generalmente, anche la responsabilità per «fatto dell'animale» si trova ascritta a colui che normalmente ne controlla le condizioni di rischio, ossia il proprietario, salva la presenza di un soggetto che in maniera non estemporanea si sostituisca in quel controllo, in virtù di un proprio interesse, a prescindere dal titolo giuridico in base al quale viene esercitato.

Senonché, una volta riletta la stessa disposizione alla stregua della ritenuta funzione della responsabilità oggettiva (già sintetizzata), la conclusione non appare pienamente appagante. Invero, come la casistica formatasi in materia sta lì a dimostrare, gli incidenti cagionati da animali non sempre si inseriscono nell'ambito dello svolgimento di un'attività d'impresa, né, comunque, la custodia di essi può dirsi il frutto di una «decisione economica organizzata», a meno di non voler ricomprendere in questa nozione anche il semplice fatto di detenere un animale di compagnia per le più svariate ragioni<sup>37</sup>. E, anche se così fosse, si fatica a immaginare a quale tipo di razionalizzazione economica potrebbe condurre una regola di responsabilità oggettiva, se non a stipulare un contratto di assicurazione in funzione della tutela della vittima; ma è un risultato di *policy* che si potrebbe ottenere - se non già introducendo un obbligo di legge in tal senso - anche prevedendo che la responsabilità sia ascritta solo e solamente al proprietario, se non fosse che talora è arduo individuarlo, dacché questi potrebbe assicurare ogni rischio, ivi inclusi i danni occorsi allorché l'animale è detenuto, per qualsiasi ragione, da altri (impregiudicata ogni ragione di rivalsa interna).

Per certo, appare difficile immaginare che le misure di sicurezza che dovrebbero neutralizzare il rischio recato dall'animale, per l'adozione delle quali il regime di responsabilità dovrebbe premere, possano a tal punto spingersi sino a rendere - sempre e comunque - inoffensivo quest'ultimo, che peraltro, giusta una sensibilità maturata solamente negli ultimi decenni, è oggetto di tutela da parte dell'ordinamento (a tacere del fatto che non è dato immaginare una soppressione generalizzata degli animali in quanto «socialmente dannosi», come se si trattasse di imprese che non riescono a sopravvivere alla traduzione delle esternalità negative in costo)<sup>38</sup>. A quelli ora

---

<sup>36</sup> Cfr. Geri V., *Responsabilità civile per danni da cose ed animali*, Milano, 1962, p. 309; Scognamiglio R., voce *Responsabilità civile*, in *Novissimo dig. it.*, XV, Torino, 1968, e in *Responsabilità civile e danno*, cit., p. 67; Busnelli F.D., voce *Illecito civile*, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, 1989, p. 24 s., seppur entro una lettura della disposizione in chiave semi-oggettiva; Costanzo G., *Danno cagionato da animali*, in *Giur. sist. Bigiavi*, a cura di Alpa e Bessone, II, 2, Torino, 1987, p. 546.

<sup>37</sup> Cfr. Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 61. Per un'ampia rassegna della giurisprudenza in materia v. Cocchi A., *Responsabilità per danno cagionato da animali. Quali frontiere giurisprudenziali*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 790 ss.; Felletti L., *La speciale responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2052 c.c. per il danno cagionato da animali*, in *Resp. civ. prev.*, 2007, p. 22 ss.

<sup>38</sup> Sul mutamento che lo statuto giuridico degli animali ha conosciuto nel contesto italiano e sovranazionale - ove sempre più spesso l'animale è riguardato quale «essere senziente» o addirittura «persona non umana» - v. per tutti Pittalis M., *Cessazione della convivenza more uxorio - e affidamento condiviso dell'animale "familiare"*, (nota a Trib. Roma, 12-15 marzo 2016, n. 5322), in *Fam. dir.*, 2017, p. 465 ss.; Rescigno F., *I diritti degli animali: da res a soggetti*, Torino, 2005.

espressi s'aggiunga il rilievo che, con riguardo a taluni dei casi nei quali la responsabilità è ascritta sulla scorta della mera titolarità del diritto di proprietà sull'animale, si fa strada il sospetto che la regola di imputazione soddisfi un'esigenza di ristoro della vittima nell'ottica di una facilitazione della medesima nella ricerca del legittimato passivo della sua pretesa risarcitoria, piuttosto che di razionalizzazione economica del rischio: emblematico in tal senso è il recente *revirement* della Corte di cassazione in materia di responsabilità per danni cagionati dalla fauna selvatica<sup>39</sup>, che non è stata ritenuta, come vorrebbe la teorica in esame, «speciale»<sup>40</sup>, tanto da giustificare l'inapplicabilità dell'art. 2052 c.c. L'assenza di finalità di profitto e, oltre certi limiti, l'incapacità di prevenire il danno adottando più stringenti cautele o riducendo il «livello» dell'attività custodiale, le quali dovrebbero effettivamente ostacolare l'amministrabilità del rischio, non sono state reputate sufficienti ad escludere la fattispecie dall'orbita applicativa dell'art. 2052 c.c.

Più radicalmente, poi, non si possono sottacere le perspicue osservazioni di chi ha argomentato nel senso della non assimilabilità del concetto di custodia *ex art.* 2051 c.c. a quello adoperato per descrivere il criterio d'imputazione del danno cagionato dall'animale. Si è rimarcato che in tale ultimo ambito - in cui il lemma «custodia» è impiegato per sancire che il venir meno del concreto controllo sull'animale (ossia in caso di smarrimento o di fuga di quest'ultimo) non produce irresponsabilità - a fondare la responsabilità è una relazione con l'animale, di diritto ovvero di fatto, connotata non tanto dall'esistenza di un potere di governo fisico sull'animale stesso, bensì dalla possibilità di trarre in maniera stabile dal suo impiego svariate utilità<sup>41</sup>.

Per ragioni solo in parte simili, l'attribuzione del costo del danno da rovina da edificio al suo proprietario, a meno che la cosa immobile non sia inserita nel contesto di un'attività economica organizzata e appartenga a chi la esercita (come sarebbe ad es. per un capannone aziendale),

---

<sup>39</sup> Il riferimento è a Cass., 20 aprile 2020, n. 7969, in *Foro it.*, 2020, c. 2344 ss., con nota di Palmieri A., *Applicabilità dell'art. 2052 c.c. ai danni cagionati dalla fauna selvatica: la svolta della Cassazione*, ove i riferimenti al pregresso orientamento.

<sup>40</sup> Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 400, che condivide l'orientamento sino a quel momento invalso, giusta il quale il regime di responsabilità applicabile dovrebbe essere quello dell'art. 2043 c.c.

<sup>41</sup> Cfr. Franzoni M., *Fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)*<sup>2</sup>, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di De Nova, Bologna-Roma, 2020, p. 438 ss., il quale nega vi sia una relazione di specialità tra i concetti di custodia e di uso, potendo il custode (ad es. il veterinario) non essere utente nel senso di colui che ne trae profitto; Andreola E., *Responsabilità civile nello sport equestre e cause di esonero*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 96 s.; Salvi C., voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, cit., p. 1230. Che l'affidamento per ragioni di cura o mantenimento dell'animale (come al veterinario, appunto, o a uno stalliere) non fondino una relazione di uso-profitto tra l'affidatario e l'animale, benché possa dirsi che vi sia un rapporto di custodia, è conclusione cui è giunta anche la giurisprudenza più o meno recente che si è formata sul punto (Cass., 30 novembre 1977, n. 5226, in *Resp. civ. prev.*, 1978, p. 230 ss.; Trib. Reggio Calabria, 2 luglio 2003, in *Giur. merito*, 2004, I, p. 246 ss.; Trib. Milano, 25 settembre 1997, in *Riv. giur. polizia*, 1998, p. 626 [s.m.]; Trib. Macerata, 9 aprile 2015, n. 348, in *Dejure*) che ha superato un'opinione affiorata in taluni arresti di merito anteriori (Pret. Urbino, 31 dicembre 1955, in *Giur. agr. it.*, 1957, p. 589 ss.; App. Caltanissetta, 12 marzo 1970, in *Giur. it.*, 1971, I, p. 459 ss.; Trib. Genova, 7 aprile 1972, in *Giur. merito*, I, p. 12 ss., con nota di Belfiore A., *Appunti in materia di danni cagionati da animali*). Contrario a questa soluzione è Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, Milano, 2019, p. 729.

difficilmente può fondarsi sul presupposto della responsabilità per danno da cose siccome individuata nell'autorevole dottrina al vaglio, ossia la possibilità di tradurre il rischio in costo uniformemente distribuito del tempo<sup>42</sup>. In primo luogo, la proprietà di un edificio non è un'attività produttiva di un risultato economico, dove può aver luogo il gioco dei profitti e delle perdite. In secondo luogo, anche a ritenere che tale possa essere considerata, estendendo il concetto a tutte le decisioni *lato sensu* economiche (come quella di comprare un immobile per abitarvi o di accettare l'eredità comprendente la casa di famiglia), s'osservi che il proprietario non sempre è, nell'accolta accezione, il custode dell'edificio: di modo che il difetto di cooperazione di chi invece è tale nel monitoraggio delle condizioni di sicurezza, per le parti strutturali di esso la cui manutenzione è a carico del proprietario, in assenza di poteri d'ingerenza del (nudo) proprietario stesso, potrebbe determinare il fallimento dell'istanza di prevenzione dell'incidente<sup>43</sup>. La miglior riprova di ciò si ha prendendo in considerazione i tentativi della dottrina italiana di interpretare analogicamente l'art. 2054, co. 3, c.c. o, comunque, di rileggere l'art. 2053 c.c. alla luce della sua (pretesa) *ratio* - ossia di individuare colui che meglio può prevenire il danno da rovina - al fine di affermare la responsabilità del titolare, sull'immobile rovinato, di un diritto reale diverso dalla proprietà<sup>44</sup>.

Siano oppure no condivisibili gli orientamenti restrittivi assunti dalla Corte di cassazione sul punto<sup>45</sup>, rimane, nondimeno, che far leva sul criterio della maggior capacità di evitare il prodursi del danno per determinare la sfera del responsabile non presuppone che il rapporto di questi con la costruzione sia espressione di un'attività, di una decisione economica, né che si proietti in una logica siffatta, ma, anche più semplicemente, la ricognizione di poteri giuridici di intervento sulla cosa nella sua interezza o in ambiti di essa, in funzione del perseguimento di obiettivi di efficienza preventiva<sup>46</sup>. D'altronde, la scelta del legislatore di riferirsi al proprietario dell'edificio, a dispetto del suo carattere formalistico, può trovare razionale spiegazione nella misura in cui vale a

---

<sup>42</sup> Cfr. Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 383 s.

<sup>43</sup> Custode potrebbe essere il titolare di un diritto reale o personale di godimento sulla cosa immobile altrui.

<sup>44</sup> Cfr. le diverse tesi ricostruttive esaminate in Franzoni M., *Fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)*<sup>2</sup>, cit., p. 454 s., il quale propone un'estensione della responsabilità *ex art.* 2053 c.c. a carico dell'enfiteuta e del superficiario, con esclusione di quella del proprietario; i titolari di diritti reali di godimento diversi da questo sarebbero invece chiamati a rispondere *ex art.* 2051 c.c. in concorso con quest'ultimo. Ad avviso invece di Monateri P.G., *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da Sacco, Torino, 1998, p. 496 ss., il responsabile dovrebbe essere il solo usufruttuario dell'immobile concesso appunto in usufrutto, in analogia con quanto si prevede all'art. 2054 c.c. (vedi già Branca G. in nota a Cass., 7 maggio 1957, n. 1533, in *Foro it.*, 1958, I, c. 1310 s.).

<sup>45</sup> Cfr. Cass., 26 maggio 2020, n. 9694, in *Dejure*, che per vero accosta alla responsabilità del proprietario quella «di altro titolare di diritto reale di godimento»: l'analisi del caso deciso rivela però che quanto segue alla disgiunzione inclusiva assurge a *obiter dictum*. Cfr., inoltre, Cass., 15 settembre 2008 n. 23682, in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 997 ss., che ha affermato la responsabilità *ex art.* 2053 c.c. del proprietario, escludendo quella del conduttore, in relazione alla parziale rovina di un muro dell'edificio, argomentando essenzialmente a partire dai poteri, *giuridici*, di cui il locatore è titolare.

<sup>46</sup> Tanto che si è giunti a leggere nella fattispecie *ex art.* 2053 c.c. - pure - un'ipotesi di responsabilità del proprietario per fatto altrui (dell'usufruttuario) cfr. Baffi E., *La responsabilità del proprietario per danni da rovina di edificio come forma di responsabilità vicaria: analisi giuseconomica*, in *Danno e resp.*, 2017, spec. p. 660.

individuare il portatore del rischio servendosi non già del concetto elastico di custodia, bensì quello, al riparo da equivoci e oscillazioni interpretative, di proprietario. In tal guisa, si facilita il soggetto leso nella ricerca - segnatamente mediante la consultazione dei registri immobiliari o dei dati catastali (quantunque la stessa non sia, come ognuno sa, di per sé decisiva) - della controparte obbligata a risarcire il danno, impregiudicata ogni ragione di rivalsa verso il titolare di altro diritto sulla costruzione rovinata (o verso l'appaltatore *ex art. 1669 c.c.*)<sup>47</sup>. La rigidità legislativa potrebbe avere inoltre l'effetto di spingere il proprietario ad assicurarsi contro il rischio di rovina; dal che potrebbe derivare un vantaggio per la vittima, che trova una tasca capiente, perché spalleggiata dalla copertura assicurativa<sup>48</sup>.

Mentre tali osservazioni, le quali sembrano accreditare una spiegazione della regola non collimante con la teorizzata responsabilità per rischio da attività organizzata, non trovano spazio nella trattazione del chiaro Autore, diversamente è a dirsi avuto riguardo a un'ulteriore ipotesi di responsabilità oggettiva: quella del proprietario, e dei soggetti allo stesso assimilati, per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli, eziologicamente dovuti alla presenza di un difetto di manutenzione e/o da un vizio di costruzione. In riferimento alle previsioni degli ultimi due commi dell'art. 2054, secondo la dottrina in esame, «la scelta del legislatore italiano [...] si giustifica: essa ha il particolare vantaggio di consentire al danneggiato, attraverso la mera consultazione del registro automobilistico, una rapida e sicura identificazione del responsabile, il quale è per legge obbligatoriamente assicurato»<sup>49</sup>.

La constatazione dell'opzione compiuta dal codificatore - per quanto oggi esibisca contorni di inattualità<sup>50</sup> - vale comunque a mettere in luce, una volta di più, l'irriducibilità delle regole di responsabilità oggettiva a un unico principio di rischio «dell'impresa». La circostanza che il criterio attributivo del costo del danno nell'ipotesi in esame sia individuabile - integrando la previsione codicistica con il sopravvenuto obbligo assicurativo, atto tra l'altro a rimediare alle deficienze della tasca (non più necessariamente profonda) dei proprietari di automobili (divenute ormai da tempo pure nazionali-popolari) - nel beneficio per le vittime degli incidenti, in termini di facilitazione compensativa derivante dal congiunto operare di proprietà, pubblicità e assicurazione (che si

---

<sup>47</sup> Cfr. Mattei U., *La proprietà*<sup>2</sup>, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da Sacco, Milano, 2015, p. 351 s., che traccia un parallelo con la *ratio* dell'art. 2054, co. 3 c.c.

<sup>48</sup> Non essendo l'assicurazione obbligatoria per legge, tuttavia, l'incentivo alla copertura del rischio deriva solamente dalla (univocità della) regola di responsabilità. Un'acuta spiegazione dell'art. 2053 c.c. nella prospettiva della *deep pocket* del proprietario è offerta da Gabrielli G., *Considerazioni sulla natura del leasing immobiliare e loro riflessi in tema di pubblicità e di responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, II, p. 280 ss., giusta il quale la proprietà del suolo cui l'immobile rovinato accede sarebbe, di norma, garanzia dell'adempimento dell'obbligazione risarcitoria.

<sup>49</sup> Così Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 385.

<sup>50</sup> V. Cap. III, Sez. II, § 3.



riverbera sull'organizzazione del sistema dei premi), toglie mordente a una lettura in chiave unitaria della responsabilità oggettiva.

Muovendo, poi, all'esame della categoria dell'«esposizione al pericolo» quale fondamento della responsabilità senza colpa, si deve cominciare con il ricordare che in relazione alla stessa è stato osservato che proprio il concetto di pericolo sarebbe privo di valore selettivo tra le diverse ipotesi di danno, ai fini del loro assoggettamento al regime di responsabilità oggettiva. Di più, alla tesi in parola si è perspicuamente obiettato che proprio l'art. 2050 c.c. eleva, *verbatim*, il «pericolo» a elemento qualificatorio della fattispecie, pur rappresentando una disposizione che, sul piano storico e dell'evoluzione dei concetti, costituisce il compromesso con il modello della colpa, e non già la definitiva affrancazione dallo stesso<sup>51</sup>.

Sempre in senso critico si è posto in rilievo che, a meno di non adottare una nozione di pericolo talmente lata da risultare mero sinonimo di rischio di danno e dunque inutile, il pericolo viene assunto dalla legge come criterio selettivo tra le diverse attività umane solo dall'art. 2050 c.c. e non a fattore giustificativo di tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva. Né varrebbe, onde conservare al principio la sua portata razionalizzatrice del sistema, fare leva sull'elemento del pericolo al fine di compiere all'interno delle fattispecie concrete riconducibili all'area della responsabilità oggettiva - segnatamente l'art. 2051 c.c. - una scissione tra situazioni (es. cose) pericolose e non<sup>52</sup>. D'altro canto, il ricorso all'elemento del pericolo si mostra - con evidenza - inidoneo a dar conto della *ratio* dell'art. 2049 c.c., compendiante una figura senz'altro annoverabile al campo della responsabilità oggettiva<sup>53</sup>.

Non parrebbe riuscire a riabilitare il riferimento al pericolo, in un'ottica di spiegazione unitaria delle ipotesi di responsabilità di cui agli artt. 2049-2054 c.c., l'aggancio all'idea della percezione in atto o in potenza, da parte del creatore del pericolo, di una (qualche) utilità<sup>54</sup>.

Pur volendosi emancipare dalla teoria esposta poc'anzi, quest'altra tesi rischia invero di ricadervi, quantunque si affermi che la «esposizione al pericolo» rappresenta comunque «soltanto la

---

<sup>51</sup> Per questi rilievi critici cfr. Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., pp. 454, 456. V. anche Realmonte F., voce *Caso fortuito e forza maggiore*, cit., n. 7.

<sup>52</sup> Ciò appare evidente laddove si limita l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. al danno cagionato da *res* pericolose: da ultimo Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 76 e, *amplius*, Id., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 195 ss.

<sup>53</sup> Il Prof. Comporti si fa carico ma non riesce a replicare all'obiezione: Id., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., *ibidem*, limitandosi a riproporre la teoria della propagazione della responsabilità dell'atto illecito propugnata da Barbero D., *Criterio di nascita e criteri di propagazione della responsabilità da fatto illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 1960, I, p. 572 ss.

<sup>54</sup> È la tesi del Prof. Ruffolo, *La responsabilità vicaria*, cit., p. 71 ss., di cui val la pena riportare il pensiero: «Dal complesso unitario costituito dagli artt. 2049-2054, commi 3° e 4°...parrebbe infatti emergere la presenza di un particolare tipo di responsabilità-costo (sostitutiva dell'altrimenti evanescente e polisenso principio «cuius commoda...»), la quale trova unitario criterio d'imputazione in un rapporto di statica o dinamica percezione di utilità, resa possibile dalla creazione di situazioni-fonte di pericolo di danno».

giustificazione, la dimensione ed il limite della responsabilità addossata quale costo di determinate situazioni di utilità»<sup>55</sup>. Infatti, cercare di trarre dal profitto (da intendersi anche quale godimento estetico, immateriale) una qualche utile indicazione per l'individuazione del responsabile è operazione che conduce, com'è stato osservato, a esiti non appaganti<sup>56</sup>.

Tutte le ora evidenziate difficoltà potrebbero consigliare un arretramento del discorso, nel senso di ridurre la responsabilità per rischio di impresa o da esposizione al pericolo alle più tradizionali «spiegazioni» unificanti della responsabilità senza colpa che si sono affermate in Italia tra gli anni tardi del XIX sec. e i primi decenni del secolo successivo. Queste, compendiosamente affidate a brocardi del genere «*cuius commoda et eius incommoda*», si limitano a registrare che ciò che al cospetto dell'ordinamento rileva - qualora non venga in gioco la colpa - è una generica riferibilità della situazione qualificante la responsabilità a una certa sfera giuridica, latrice del rischio inerente alla situazione medesima e, pertanto, tenuta ad apprestare un risarcimento per ripagare la vittima del suo infortunio; quando addirittura - l'adagio di riferimento diviene allora «*richesse oblige*» - non si cerchi solo e soltanto di istituire direttamente un nesso tra responsabilità e capacità patrimoniale del portatore del rischio stesso<sup>57</sup>. La mancata traduzione del concetto di rischio o di pericolo su un piano funzionale, tuttavia, ne rastrema la valenza euristica nell'ambito della ricerca di una logica comune a un autentico sistema o comunque di unitari obbiettivi di *policy* sottesi alle molteplici ed effettivamente versicolori scelte legislative, tali da suggerire soluzioni applicative concrete su di essi calibrati, confinando in tal modo l'analisi dell'insieme delle ipotesi di responsabilità oggettiva a una dimensione esegetica parcellizzata che, allora, proprio di quei concetti può benissimo fare a meno<sup>58</sup>.

Le medesime difficoltà non impediscono però di sottolineare come ai citati studi apparsi a partire dagli anni '60 del XX secolo vada indubbiamente riconosciuto il merito di avere proposto,

---

<sup>55</sup> Cfr. Ruffolo U., *La responsabilità vicaria*, cit., p. 74; Id., *Colpa e responsabilità*, in *Diritto civile*, dir. da Lipari e Rescigno e coordinato da Zoppini, IV, *Attuazione e tutela dei diritti*, Vol. III, *La responsabilità e il danno*, 2009, Milano, p. 64 ss.

<sup>56</sup> Si v. la critica incisiva condotta da Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 379 s., ove si rileva che «l'idea di "profitto", di "interesse", è e rimane ampiamente indeterminata [...] non ci porta dunque alla determinazione di un responsabile, ma piuttosto all'identificazione di un gruppo di persone che in qualche modo partecipano da vicino al processo economico nel quale la cosa è implicata»; nonché già i rilievi di Cozzi M., *La responsabilità civile per danno da cose*, Padova, 1935, p. 319 ss.

<sup>57</sup> V., variamente, gli Autori citati alle note 9 e 10. Chi, pur dopo la stagione degli anni '60-70, ha riproposto l'idea che il criterio della maggiore capacità economica di sopportare il danno sia migliore della teoria del rischio è lo stesso che finisce per concludere nel senso che «un criterio di responsabilità oggettiva fondato sul presupposto di una maggiore sopportabilità del rischio [*sic!*] può non di rado risolversi in una patente iniquità» (Forchielli P., *Responsabilità civile*, Padova, 1983, p. 72 ss.).

<sup>58</sup> Cfr. Scognamiglio R., voce *Responsabilità civile*, cit., p. 48; Ferri G.B., *Garanzia, rischio, responsabilità oggettiva*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, p. 870 s.

sulla scorta della pregressa elaborazione delle teorie «solidariste»<sup>59</sup>, rinnovate chiavi di lettura dei criteri «speciali» di imputazione della responsabilità presenti nel codice civile, tali da consentire l'elaborazione di soluzioni pratiche sistematicamente coerenti ed orientate al perseguimento di finalità sociali<sup>60</sup>.

### 3. Fondamento unitario della responsabilità nella varietà dei criteri di imputazione?

Occorre poi dare conto del fatto che gli stessi criteri del rischio e del pericolo, assunti come concetti tra loro indistinti, vengono riassorbiti all'interno delle teoriche che, nell'ottica della colpa, leggono le fattispecie che gli Autori dianzi richiamati hanno ricondotto all'area della responsabilità oggettiva.

Basti al riguardo considerare come la «pericolosità» sia assunta da una, autorevole, di queste dottrine quale ragione che giustifica l'inasprimento legislativo della responsabilità, pur sempre imperniata sul principio della colpa. Invero, a una responsabilità *ex culpa* - seppur presunta e «aggravata» nei suoi contenuti - viene ricondotta la responsabilità anche per danni scaturenti dall'esercizio di attività pericolose, unitamente a quella per i danni da cose (e animali) in custodia, mentre all'altro polo, all'area della responsabilità oggettiva, viene ascritta (per rimanere alle disposizioni codicistiche) la responsabilità dei padroni e committenti: la ragione è che in tale fattispecie l'assenza della possibilità legale per il preponente di liberarsi dalla responsabilità per il fatto dannoso imputabile al preposto rende meramente finzionistico un richiamo ad una presunzione (*iuris et de iure*) di colpa<sup>61</sup>.

Nell'ambito di siffatta impostazione, tuttavia, il «pericolo», lungi dall'assurgere a criterio in senso tecnico di attribuzione della responsabilità, di talché legittimando approdi ermeneutici su di esso imperniati, si mantiene entro la sfera delle ragioni di opportunità, di politica del diritto: e infatti si osserva che il rischio (o pericolo) «dev'essere sopportato da chi esercita quell'attività o utilizza quella cosa che ne è fonte»<sup>62</sup>. L'autorevole proposta, in coerenza con premesse accolte, si limita dunque a riaffermare, per un verso, la scelta compiuta dal legislatore nel selezionare le situazioni che richiedono un inasprimento della regola generale e, per altro e decisivo verso, a rimarcare il carattere eminentemente elastico del concetto di colpa.

---

<sup>59</sup> Come sinteticamente ed efficacemente Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975, p. 300 s., descrive le teorie del rischio-profitto e del rischio-creato.

<sup>60</sup> Cfr. Marini G., *Gli anni settanta della responsabilità civile. Uno studio sulla relazione pubblico/privato (parte I)*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2008, p. 23 ss.

<sup>61</sup> Cfr. Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 687 ss. L'impostazione pare riecheggiare quella fatta propria già dal Barassi L., *Teoria generale delle obbligazioni*<sup>2</sup>, II, Milano, rist. 1964, p. 422 ss.

<sup>62</sup> *Ibidem*.

Peraltro, secondo la dottrina in esame, la compresenza del criterio della colpa e di eccezionali ipotesi di responsabilità senza colpa non varrebbe a spezzare l'unitarietà della responsabilità civile, la quale rimarrebbe infatti unitaria tecnica di sanzione di un atto (attività) obiettivamente illecito, sia oppure no anche (soggettivamente) colpevole.

Senonché, l'illiceità viene fatta coincidere con l'obiettiva anti-giuridicità della lesione alla situazione protetta, ossia con l'ingiustizia del danno. L'accostamento si presta a qualche considerazione critica, poiché finisce per sovrapporre il piano dell'elemento dell'imputazione con quello dell'ingiustizia, ossia degli interessi tutelati in via aquiliana. Esso inoltre si alimenta di un recupero dell'equazione tra ingiustizia e violazione di un dovere (specificazione dell'*alterum non laedere*), cristallinamente scolpito nell'affermazione per cui «i fatti di responsabilità oggettiva, sebbene prescindano dalla colpa, sono pur sempre fatti illeciti, cioè fatti che integrano la contrarietà alla norma giuridica»<sup>63</sup>. Non è difficile però osservare che costruire in termini di antidoverosità del comportamento pure la produzione di quei danni che non potevano essere evitati, quelli, dunque, rispetto ai quali è imprevedibile una colpa, ancorché estesa alla precauzione più intensa immaginabile, intesa dall'Autore stesso come possibilità di evitare l'incidente, potrebbe costituire una superfetazione, per non incorrere nella quale basterebbe più pianamente riconoscere che il prodursi dell'incidente è direttamente ricollegato all'esercizio dell'attività rischiosa.

In ultima analisi, unificare sotto l'insegna dell'illiceità - ossia la contrarietà del comportamento alla norma che impone di non ledere l'interesse (anti-giuridicità obbiettiva) - tutti i criteri d'imputazione della responsabilità civile significa o semplicemente parafrasare questi ultimi (risponde chi, in violazione dell'interesse protetto dalla norma, per legge è tenuto a rispondere) ovvero sostanzialmente riproporre, seppure all'interno di una concezione che vede nella (tendenziale) primazia della colpa un baluardo di civiltà, le elaborazioni dottrinali che hanno mosso dall'esigenza riparatoria sottesa al prodursi di un danno ingiusto per operare un'aggregazione delle molteplici e differenziate ragioni di attribuzione di quest'ultimo, sulle quali ci si deve ora soffermare<sup>64</sup>.

---

<sup>63</sup> Cfr. Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 555. Va subito rilevato che la nozione di anti-giuridicità, coincidente sia con la violazione di un precetto, sia con la lesione dell'interesse del danneggiato, in ossequio al dogma dell'*alterum non laedere* come fondamento della responsabilità civile [per cui dove vi è lesione vi è norma che contro di essa protegge, v. Pugliatti S., voce *Alterum non laedere*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 98 ss. e le osservazioni critiche di Carnelutti F., *Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale* (nota a App. Venezia 5 luglio 1912), in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, p. 743 ss.], rischia di cadere in un eccesso di concettualismo - i cui frutti sono evidenziati subito *infra* nel testo - che ne evidenziano l'inidoneità persino a fondare una teoria dell'illecito civile, come sostenuto da Scognamiglio R., voce *Illecito (dir. vig.)*, in *Noviss. dig. it.*, VIII, Torino, 1968, e in *Scritti giuridici*, cit., p. 15 ss., alle cui considerazioni si rimanda.

<sup>64</sup> Peraltro, nota Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 90, che l'atteggiamento consistente nell'«internalizzare nella nozione di colpa quella di illiceità, contrarietà alle norme [e quivi il richiamo al pensiero del Prof. C.M. Bianca] non è di per sé sbagliato: esso rende però più problematica, e meno trasparente, la ricostruzione delle situazioni soggettive protette mediante l'implementazione delle regole di responsabilità civile».

Come noto, infatti, sempre negli anni '60 del secolo scorso, mentre alcuni Autori andavano coltivando quell'approccio che si è definito bipolare, altre autorevoli dottrine hanno inaugurato, in Italia, la strada della (ri-)fondazione della responsabilità civile intorno a un profilo unificante. Marcando l'accento sulla centralità del momento compensativo dell'istituto, s'è cioè inteso affidare all'elemento del danno ingiusto, di cui si è così rinnovata la portata sistematica, il compito di polarizzare i diversi criteri d'imputazione.

In una prima prospettiva, quell'elemento è parso, per così dire, di per sé sufficiente a giustificare lo spostamento patrimoniale dalla vittima verso un altro soggetto. Il prodursi di un danno ingiusto eserciterebbe una forza gravitazionale verso i criteri di selezione del soggetto passivo dell'obbligazione risarcitoria, nel senso che, di fronte al primo, l'ordinamento reagirebbe «imponendo a chi vi ha dato causa l'obbligo di risarcirlo»<sup>65</sup>.

In una differente e parimenti nota prospettiva ci si è indirizzati a ricercare la giustificazione della traslazione del costo del danno oltre la legge ordinaria - sul presupposto che questa non valesse a spiegare sé stessa - e si è creduto di rinvenirla nell'operare del principio costituzionale di solidarietà, innescato al cospetto del prodursi dell'*iniuria* dannosa, mediata dagli - equipollenti ed equidistanti - criteri di imputazione della responsabilità<sup>66</sup>.

La dottrina in esame ha dato abbrivo, per un verso, a un vivace e mai sopito dibattito sulla capacità selettiva della clausola *ex art. 2 Cost.* sotto il profilo dell'individuazione delle situazioni giuridiche soggettive protette, che in questa sede non viene in rilievo<sup>67</sup>. Per altro verso, come si è visto, la costituzionalizzazione del problema della responsabilità civile ha investito pure i criteri di imputazione, stimolando le riflessioni della dottrina successiva<sup>68</sup>.

Questa, inteso il principio superiore di solidarietà scolpito nell'art. 2 Cost. quale scelta valoriale dell'ordinamento per un obiettivo innervante i due possibili criteri di giustizia materiale - commutativa e distributiva - che presiedono alla regolazione dei fatti dannosi, nel segno del

---

<sup>65</sup> Così Scognamiglio R., voce *Responsabilità civile*, cit., p. 51 ss.

<sup>66</sup> Cfr. Rodotà S., *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 79 ss., spec. p. 105 ss. Sull'importanza del pensiero di questo Maestro v. Franzoni M., *Stefano Rodotà e gli studi sulla responsabilità civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 653 ss., spec. p. 658.

<sup>67</sup> Cfr. Alpa G., Bessone M., *Atipicità dell'illecito*, I, *Profili dottrinali*, Milano, 1980, p. 440 ss.; Navarretta E., *L'evoluzione storica dell'ingiustizia del danno*, in *Diritto civile*, dir. da Lipari e Rescigno e coordinato da Zoppini, IV, *Attuazione e tutela dei diritti*, Vol. III, *La responsabilità e il danno*, cit., p. 143 ss.; Fusaro A., *Informazioni economiche e «reputazione d'impresa» nell'orizzonte dell'illecito civile*<sup>2</sup>, Torino, 2010, p. 174 ss. Come noto, a prescindere dalla bontà del richiamo alla solidarietà costituzionale, vi è contrasto tra coloro che individuano nell'art. 2043 c.c., *recte* nell'ingiustizia del danno, una clausola generale e chi una norma generale: v. le opposte posizioni di Rodotà R., *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 79 ss. e di Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., p. 139 ss. Ridimensiona l'alternativa Barcellona M., *Trattato della responsabilità civile*, Torino, 2011, p. 222 ss.

<sup>68</sup> L'esigenza di una qualificazione in direzione soggettiva della violazione del principio di solidarietà, assicurata dai criteri di imputazione, era sottolineata dallo stesso Rodotà S., *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 172.

superamento della visione meramente individualistica dell'istituto, concepisce tutti i criteri d'imputazione - dolo, colpa e quelli oggettivi - come specificazioni di tale principio<sup>69</sup>.

Nel delineato quadro, in cui la virtù unificante del principio solidaristico consente di osservare il sistema dell'imputazione come l'insieme delle tecniche con cui è data risposta giuridica al problema sociale del danno, si colloca la ricerca di un «criterio unitario di attribuzione della responsabilità oggettiva», *ex professo* germinante dalla teoria del rischio, emancipato però dall'ottica parziale della responsabilità d'impresa e volto a realizzare l'ottimale distribuzione del costo degli incidenti. A tal proposito, la dottrina in esame ha fatto riferimento alle categorie maturate in seno alla scuola del *Law&Economics*, con particolare riferimento all'elaborazione, da parte di Guido Calabresi, della regola secondo la quale a doversi fare carico dei costi del danno - tripartiti in primari, secondari e terziari<sup>70</sup> - è colui che si trova nella migliore posizione per effettuare l'analisi dei costi e dei benefici (*cost-benefit analysis*) derivanti dalla propria, rischiosa, attività. Si tratta, generalmente, di chi ha il controllo sul rischio donde scaturisce il danno, in quanto ciò implica di norma pure la capacità di effettuare la valutazione che minimizza il costo sociale degli incidenti, fermo restando che anche la vittima potrebbe trovarsi in quella posizione, quindi che la responsabilità oggettiva conosce un limite laddove chi subisce l'incidente sia in grado di sopportarne le conseguenze dannose nella misura più efficiente dal punto di vista sociale<sup>71</sup>.

---

<sup>69</sup> Cfr. Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., p. 138 ss., ove l'affermazione che «la solidarietà, nell'ambito della responsabilità civile, non serve a tradurre sul piano costituzionale l'ingiustizia del danno sotto il profilo delle situazioni soggettive violate, ma è invece criterio di valutazione dell'attività alla quale viene imputato il danno [...] La solidarietà...acquista una dimensione totalmente nuova...ove la si destini, nell'ambito dell'istituto in questione, a presiedere ai criteri di imputazione della responsabilità» e p. 601 ss., ove si sottolinea che «Poiché quest'ultimo [il danno] interessa negativamente l'intero sistema sociale e non soltanto le singole sfere giuridiche coinvolte, sarebbe inadeguata una visione normativa della responsabilità civile che continuasse a fare perno su una prospettiva esclusivamente individualistica. Il superamento dell'unilateralità di quest'ultima attraverso l'imposizione dell'obbligo di solidarietà significa decidere quale sia la sfera soggettiva su cui deve gravare l'onere di evitare il danno, o il costo di esso quando non lo si sia evitato, secondo un modello di minimo inconveniente per la società. In questi termini, la solidarietà diventa il criterio di giustizia materiale al quale la disciplina della responsabilità civile deve informarsi e al quale deve subordinarsi anche il principio della responsabilità individuale sanzionato [...] per colpa o dolo».

<sup>70</sup> I costi primari degli incidenti sono quelli che occorre sostenere per ridurre il numero o la gravità. I costi secondari, presupponenti il fallimento delle tecniche di prevenzione, sono la categoria di più incerta definizione: essi sembrano comprendere tutti i costi *post e propter factum* (es. costo di mantenimento della vittima dell'incidente), sino ad abbracciare tutti i «mutamenti non desiderabili nella distribuzione del reddito» (Calabresi G., *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica*, cit., p. 47 in nota); i costi terziari attengono al funzionamento del sistema amministrativo e giudiziario della responsabilità civile (Calabresi G., *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica*, ed. 1975, trad. it. di De Vita con presentazione di Rodota S., rist. inalterata con presentazione di Al Mureden E., Milano, 2015, p. 50 ss.).

<sup>71</sup> Cfr. Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., p. 620 ss., in part. p. 647, ove la sintesi: «la regola di responsabilità suonerà allora in questi termini: risponde colui che può meglio valutare il costo del danno e il costo per evitarlo e su di lui ricade anche il rischio che il fatto non segua conformemente ai risultati della *cost-benefit analysis*», che viene per così dire «corretta» (*ivi*, p. 796 ss.) con riferimento alle ipotesi «dell'impossibilità di ipotizzare un'analisi costi-benefici e dunque di risolvere il problema di responsabilità ove ci si collochi dal punto di vista della prevenzione», per le quali - prosegue l'A. - «il rimedio che allora la solidarietà impone deve essere volto a ridurre i costi secondari, quelli cioè che l'impatto del danno genera, a mo' di cerchi nell'acqua, nella sfera sociale. Sul punto solo la concretizzazione che il giudice dovrà fare del principio di solidarietà in relazione al caso potrà dire di più». La

Le teoriche ora richiamate non sono andate esenti da critiche.

In particolare, quella di impennare attorno al momento del danno i plurimi criteri di imputazione, se ha avuto il merito (anche sul piano della storia degli istituti) di svincolare dalle strettoie di una lettura incentrata sulla colpa quelli tra essi rispetto ai quali il riferimento al parametro della diligenza/negligenza rischia di rivelarsi una fuorviante precomprensione, è parsa nondimeno proposta inadeguata al fine di offrire qualcosa di più che una descrizione del dato ordinamentale, benché utile per la sua intellesione e per stornare il rischio di accogliere soluzioni condizionate, appunto, dallo sviante retaggio culturale della primazia della colpa<sup>72</sup>.

Né, a questa stregua, com'è stato osservato, la ricordata costituzionalizzazione del problema della responsabilità civile mediante il richiamo alla solidarietà riesce nell'obbiettivo di offrire un, per così dire, «criterio di lettura dei criteri» alternativi alla colpa, che sia idoneo a realizzare attraverso di essi un progetto costituzionale per l'istituto. Infatti, sebbene l'intuizione si sia rivelata decisiva per far superare al discorso sulla responsabilità civile l'*impasse* della tautologia (risponde colui che... la legge determina responsabile) - oltre che a scioglierlo dai laccioli ermeneutici della illiceità-colpevolezza, conferendo piena e definitiva dignità alla responsabilità senza colpa -, dal punto di vista delle ragioni dell'imputazione la proiezione della reazione ordinamentale al fatto di danno sul piano della solidarietà costituzionale indica la direzione da seguire ma non chiarisce secondo quali direttrici il costo rappresentato dal danno dovrebbe essere socialmente distribuito<sup>73</sup>.

---

regola affonda *ex professo* nel pensiero di Calabresi e, in particolare, nell'elaborazione da parte di costui del criterio d'imputazione del *cheapest cost avoider*, illustrato nelle pagine di Calabresi G., *Costo degli incidenti e responsabilità civile*, cit., spec. p. 183 ss. e approfondito in Calabresi G., Hirschoff J.T., *Toward a Test for Strict Liability in Torts*, in *The Yale law journal*, Vol. 81, 1972, p. 1055 e, ancora, in Calabresi G., *Optimal deterrence and accidents*, in *The Yale law journal*, Vol. 84, 1975, p. 666 ss. In quest'ultimo lavoro Calabresi risolve quell'ambiguità che rimaneva nelle pieghe dell'affermazione, contenuta nel contributo redatto insieme a Hirschoff, giusta la quale, quando il soggetto nella miglior posizione per compiere la *cost-benefit analysis* non è pure nella miglior posizione per agire in base alla stessa «*the decision requires weighing comparative advantages*» (ivi, p. 1060, nt. 19). Il criterio ultimo cui perviene l'A. è che fatto responsabile dovrebbe essere colui che può effettuare la *cost-benefit analysis* nel decidere per una certa attività, a prescindere da ogni considerazione ulteriore. La regola peraltro può essere applicata considerando le informazioni a disposizione al momento della decisione per l'atto o l'attività («*ex ante strict liability test*») ovvero tenendo conto dell'incremento di conoscenze intervenuto tra quel momento e l'atto («*ex post strict liability test*»), secondo quanto illustrato in Calabresi G., Klevorick A.K., *Four Tests for Liability in Torts*, in *Journal of Legal Studies*, Vol. 14, 1985, p. 585 ss. Anche Carnevali U., *La responsabilità del produttore*, Milano, 1974, p. 46 ss., aveva adottato l'approccio delineato in *The costs of accidents* a fondamento della propria analisi, proponendosi di ricercare «la combinazione che sia più idonea a permettere il migliore risultato complessivo» rispetto all'obbiettivo di ridurre le tre tipologie di costi degli incidenti (senza approfondire però il problema della giustizia quale controlimite alla pura efficienza economica, sul quale v. subito *infra* nel testo).

<sup>72</sup> Cfr. Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 497, ove sottolinea come la lettura suggerita dal Prof. Scognamiglio «si limitava a parafrasare le singole norme».

<sup>73</sup> Cfr. in particolare Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., p. 595 s., testo e nota 112, il quale, pur condividendo la linea metodologica inaugurata dal Prof. Rodotà, ritiene che all'interno dell'«ingiustizia del danno proposta come categoria unificante dell'istituto [...] restano, per così dire, in libertà i criteri di imputazione». V. però Busnelli F.D., *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, p. 47, ove si sottolinea che la mancata posizione di un principio comune (come la colpa o il rischio) «significa indubbiamente compiere un importante passo avanti verso la ricostruzione di un sistema di responsabilità civile che tenga conto direttamente della realtà normativa senza lasciarsi influenzare da condizionamenti di carattere sterilmente dogmatico».

Il risultato parrebbe più agevolmente attingibile, almeno sul piano teorico, che ora interessa, facendo riferimento alle teorie giuseconomiche richiamate nella dottrina italiana da ultimo sunteggiata, una volta, com'è ovvio, che ne sia stata legittimata l'applicazione alla luce dei valori e degli obbiettivi rinvenibili nell'ordinamento, segnatamente, appunto, quello di solidarietà sociale<sup>74</sup>.

Benché, dunque, l'applicazione del «filtro» delle categorie domestiche alle proposte di uno dei Padri della *Law&Economics*, nonché il loro incanalamento entro il solco della solidarietà costituzionale riescano nell'obbiettivo di giuridificare le soluzioni ermeneutiche che dalla stessa è possibile trarre con riferimento alle *strict liability rules* italiane, si presentano nondimeno alcuni aspetti problematici di ordine generale che si riverberano sulla traduzione pratica delle medesime soluzioni<sup>75</sup>.

Non si tratta di esaminare le teorie che, con argomenti giuseconomici - in una prospettiva che almeno per il nostro ordinamento appare *de iure condendo* - sostengono il primato di una regola di responsabilità per colpa o di un sistema di responsabilità oggettiva: siffatta analisi non solo risulta estranea ai limiti della presente indagine, bensì si rivela, anche ad un esame non completo del problema, irrisolta<sup>76</sup>.

---

<sup>74</sup> Solidarietà che sembra consentire di «soddisfare» quella precondizione su cui batte l'accento Salvi C., voce *Responsabilità extracontrattuale* (*dir. vig.*), cit., p. 1195 s., allorché osserva che «l'identificazione dell'interesse generale, che sorregge le regole di responsabilità, con la più efficiente allocazione delle risorse economiche appare frutto di un giudizio di valore, e come tale richiede, nel nostro sistema, una fondazione normativa»: l'A. si richiama tra l'altro alle tesi di Dworkin R., *A matter of principle*, Cambridge(Massachussets)-London, 1985, p. 237 ss., contro l'idea che ai giudici competa di realizzare la massimizzazione del benessere sociale. In altra prospettiva, l'inserimento del discorso entro il perimetro della ricerca di una nozione giuridica della solidarietà sembra conformarsi all'indicazione - predicata nell'ambito di concezioni istituzionali dell'ordinamento - secondo cui ogni valore extra-giuridico (qui, la massimizzazione dell'efficienza, dunque un valore economico) abbisogna di essere positivamente assunto nell'ordinamento giuridico [v. Romano F., *Diritto e obbligo nella teoria del diritto reale*, Napoli, 1967, p. 239 s.; Romano Santi, *L'ordinamento giuridico*, III ed. per la Nuova Biblioteca, Firenze, 1977 (I ed. 1918), p. 45]. Sulla dimensione collettiva della clausola costituzionale di solidarietà v. pure Balestra L., *Introduzione al diritto dei contratti*<sup>2</sup>, Bologna, 2021, p. 144 s.

<sup>75</sup> Le difficoltà di traduzione concreta delle proposte ascrivibili all'approccio che brachilogicamente potrebbe dirsi sovra-individualistico al problema della responsabilità civile (giusta il quale il costo dell'incidente non è un fatto *a due* ma possiede una rilevanza sociale), e non solo, ovviamente, quello del *Law&Economics*, ne lasciano inalterato il risultato fondamentale, pienamente conseguito: smascherare la presunta neutralità rivendicata dall'approccio *non-instrumentalist*, nel suo focalizzarsi sul rapporto tra danneggiante e danneggiato, che oblitera o comunque che reputa indifferente la considerazione degli effetti sul piano sociale, in termini di sopportazione dei costi cagionati dalle attività umane, insiti nella scelta e nella determinazione del contenuto delle regole di responsabilità. Il risultato è compendiatamente brillantemente nella sottolineatura di Calabresi G., Hirschhoff J.T., *Toward a Test for Strict Liability in Torts*, cit., p. 1082, per i quali: «*what one cannot do, we would suggest, is to act as if distributional considerations [...] must not do [play a role] today regardless of the strength and clarity of a society's commitment to specific distributional preferences*».

<sup>76</sup> Pur nella consapevolezza della complessità della questione - dipendente (in larga misura) anche da alcuni postulati di partenza e dalle metodologie di analisi adottate - si può, facendo riferimento ad alcuni recenti studi in materia, rilevare come sia estremamente difficile indicare la scelta «di sistema» economicamente più conveniente. Chi ha approfondito il problema ha messo in luce come in uno scenario nel quale solamente il danneggiante è in grado di adottare misure di precauzione atte ad evitare il prodursi dell'incidente (*unilateral setting*) una regola di responsabilità oggettiva induca ad adottare il livello di prevenzione ottimale (Cooter R., Mattei U., Monateri P.G., Pardolesi R., Ulen T., *Il mercato delle regole. Analisi economica e diritto civile*, II, *Applicazioni*<sup>2</sup>, Bologna, 1999, p. 184). A ciò si replica, da parte di altri, che anche una *negligence rule* può spingere l'impresa a investire in sicurezza, in quanto il raggiungimento dello *standard*



Neppure si pone davvero un tema di asservimento delle ragioni del diritto a quelle dell'economia. Infatti - in ciò il metodo del *Law&Economics* di New Haven si smarca dall'analisi economica del diritto della scuola di Chicago, rappresentata, segnatamente, da Richard Posner<sup>77</sup> - la proposta di Guido Calabresi muove dall'idea che la distribuzione delle risorse quale effetto delle regole di responsabilità non abbia per obiettivo esclusivo l'efficienza economica complessiva del sistema, ammettendosi, tutt'all'opposto, che l'ordinamento persegua, attraverso queste stesse regole, la realizzazione di valori di giustizia - ad es. tutelare alcune categorie di soggetti in luogo di altri, produrre determinati mutamenti di reddito ritenuti socialmente favorevoli ecc. - come tali irriducibili al paradigma dell'ottimo paretiano e rispetto ai quali il fine della riduzione dei costi degli incidenti risulta subordinato<sup>78</sup>.

---

oggettivo escludente la responsabilità è idoneo a massimizzarne l'utile, a patto tuttavia che «*the legal system defines the due care level as the optimal standard*» (così Faure M., *Economic Analysis*, in *Unification of tort law: strict liability*, a cura di Koch e Koziol, Kluwer Law International, The Hague, 2002, p. 364). Diversamente, in uno scenario nel quale sia la vittima sia l'esercente l'attività possono incidere sulle probabilità di verificazione dell'incidente e sulla relativa gravità (*bilateral setting* o «*joint care case*»), il regime ottimale sembra essere rappresentato dalla *negligence rule*: infatti, in tal caso, la vittima è incentivata ad adottare un certo livello di precauzione, sotto pena di vedersi negato il risarcimento. Un risultato di pari efficienza, in termini di incentivi al raggiungimento del livello di precauzione ottima, sembra ottenersi pure nell'ambito di un regime di *strict liability*, purché, tuttavia, venga contemporaneamente prevista una regola di *contributory* o *comparative negligence*, di modo da attribuire rilievo altresì alla condotta del danneggiato, il quale altrimenti non avrebbe alcuna spinta a cautelarsi contro il rischio (*op. ult. cit.*, p. 365).

<sup>77</sup> Una sintesi dei due approcci, l'uno (quello di Richard Posner e della sua Scuola) votato al perseguimento della massimizzazione del benessere collettivo in che l'efficienza consisterebbe (e sorretto dal rilievo che in un contesto di risorse scarse lo spreco rappresenta esso stesso un'ingiustizia), l'altro (quello di Calabresi, ma anche di Susan Rose-Ackerman) attento a profili di equità, è offerta da Arcuri A., Pardolesi R., voce *Analisi economica del diritto*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, p. 7 ss., spec. p. 11. Sull'impatto del pensiero di G. Calabresi sulla civilistica italiana v. le utilissime considerazioni, corredate di ampi riferimenti, di Al Mureden E., «*Costo degli incidenti e responsabilità civile*» *quarant'anni dopo*, in *Prefazione* a Calabresi G., *Costo degli incidenti e responsabilità civile*, cit., p. xiii ss., ove, inoltre, se ne sottolinea la persistente attualità, nonché la capacità di dischiudere prospettive d'indagine ancora inesprese nell'ambiente giuridico europeo continentale. Sui limiti dell'analisi economica del diritto come metodo di scelta tra diverse regole v. Nicita A., *Deterrenza, sanzioni e mercato*, in *Funzione del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, a cura di Maugeri e Zoppini, Bologna, 2009, p. 30 s., la quale evidenzia come la EAL possiede «il confine epistemologico...proprio della teoria economica, ovvero quello di ricondurre ogni analisi di statica comparata al criterio dell'*efficienza paretiana*». Contro l'EAL (e in particolare la Scuola di Chicago) si scaglia Rossi G., *Il conflitto epidemico*, Milano, 2003, p. 64 s., che giudica l'analisi costi-benefici delle norme giuridiche alla stregua di un «criterio interpretativo in apparenza molto sofisticato, ma in realtà incredibilmente rozzo». Sulla stagione di «ripensamento critico» che attraversa l'analisi economica del diritto v. Perlingieri P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*<sup>4</sup>, I, Napoli, 2020, p. 126 s.

<sup>78</sup> Cfr. Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., p. 628 (sulla scorta di Calabresi G., *Costo degli incidenti e responsabilità civile*, cit., p. 49): «La reazione agli incidenti non può esprimersi solo in termini monetari [...] Un sistema economicamente perfetto di riduzione dei costi [...] potrebbe rivelarsi del tutto o in parte inaccettabile perché ingiusto, né la dimostrazione della sua inefficienza riuscirebbe a salvarlo. Prima o poi la giustizia prevale...» e di Calabresi G., Hirschhoff J.T., *Toward a Test for Strict Liability in Torts*, cit., p. 1079 ss., in part. laddove, in replica alle critiche di Fletcher G.P. (*Fairness and Utility in Tort Theory*, in *Harvard Law Review*, Vol. 85, 1972, p. 537 ss.), si sottolinea che: «*Justice notions do attach to efficiency considerations such as those served by the strict liability test, and this is sufficient to explain why approximations of that test should seem just. They also attach to distributional preferences like "favor spreading", "further wealth equality" and "benefit a particular ethnic group" which go to what people are rather than what they do. This explains why that which is preferable, given a society's desire to further wealth equalization or a caste preference, may seem more desirable than the result which either a strict liability test or a reciprocity test would impose. Justice notions attach to other societal preferences which can only with difficulty be explained in terms of either efficiency or wealth distributional preferences designed to make some groups richer because of what they are. These other justice notions, which we are unable to describe in general terms, are, of course,*

Interessa piuttosto rimarcare che l'individuazione del soggetto chiamato a sopportare il costo del danno in applicazione del criterio della capacità di effettuare la *cost-benefit analysis* si scontra con gli ineliminabili limiti gnoseologici e informativi delle parti coinvolte nell'incidente e del giudicante (rispetto alla piena conoscenza delle conseguenze dell'incidente stesso), così come, a monte, dei costi di prevenzione. Limiti, questi, che rendono la decisione sul singolo caso della vita - senz'altro più aderente alle sue peculiarità ma allora anche maggiormente - incerta<sup>79</sup>. Una criticità più generale attiene poi propriamente alla quantificazione dei costi dell'incidente che la regola in parola, così come tutte le proposte che allignano sul terreno della calcolabilità economica, postula: in modo particolare, appare difficile apprezzare i costi che - secondo l'esposta terminologia del Padre della *Law&Economics* - sono detti secondari, così come enormi difficoltà pone la quantificazione dei benefici che l'attività apporta alla società<sup>80</sup>.

Lo stesso modello di soluzione dei problemi della responsabilità civile che la regola offre all'interprete ha vocazione ad applicarsi con aderenza alla realtà delle cose soprattutto, se non quasi esclusivamente, alle attività economiche - contrapposte, secondo un già evocato distinguo, a quelle biologiche - poiché solo la realtà dell'impresa bene si presta a una lettura delle scelte compiute, quanto al *quomodo* dello svolgimento dell'attività, alla stregua del paradigma razionalistico dell'*homo oeconomicus*<sup>81</sup>.

La consapevolezza di ciò è stata raggiunta grazie al recente fiorire di studi in materia di *Behavioural Law&Economics*, i quali, nell'arare il campo della *tort Law*, hanno fatto emergere i molti *bias* cognitivi che ostano all'adozione da parte dell'agente (della cui responsabilità trattasi) di una *rational choice* in ordine alla probabilità del verificarsi dell'incidente e alla sua gravità, nonché all'effettività e ai costi delle misure di precauzione, oltre che in relazione alle probabilità

---

*crucial to the choice of liability rules*». In tempi recenti, lo stesso Prof. Calabresi è tornato a ribadire che «Centocinquant'anni fa, come oggi, le norme in materia di responsabilità civile non si limitavano a mimare il mercato o a perseguire finalità totalmente collettive»: così in *Il futuro del Law and Economics. Saggi per una rimediazione e un ricordo* (trad. it. Maltese), a cura di Fimmanò e Occorsio, con presentazione di Al Mureden, Milano, 2018, p. 149 e vedi pure p. 151 s., sugli «usi» che si fanno delle norme di responsabilità civile.

<sup>79</sup> Ne è avvertito lo stesso Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., p. 650.

<sup>80</sup> Lo rilevava, in sede di recensione dell'opera di G. Calabresi, già Gambaro A., *Presentazione di Costo degli incidenti e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1975 p. 1 ss. Il profilo più delicato concerne il calcolo non tanto dei costi, quanto dei benefici recati dall'attività, come sottolineano Alpa G., Bessone M., *I fatti illeciti*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, VI, t. 14, Torino, 1982, p. 41. Sembra di contro superabile la critica rivolta da questi Autori (*ivi* e v. già Alpa G., *Teorie e ideologie nella disciplina dell'illecito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 825) al modello di Calabresi, ritenuto funzionale alle «strategie di profitto dell'impresa» per la circostanza che, essendo la scelta rispetto all'attività dannosa rimessa per lo più all'impresa (normalmente meglio in grado di condurre la *cost-benefit analysis*) il giudizio di responsabilità sarebbe sottratto allo Stato e consegnato al danneggiante. Dalla lettura delle opere sotto tale profilo criticate, infatti, emerge chiaramente come l'attribuzione della responsabilità all'impresa non si sottragga al successivo controllo del giudice circa la correttezza della valutazione effettuata, di modo che l'eventuale errore di calcolo ridonda a svantaggio dell'impresa stessa (cfr. Calabresi G., Hirschhoff J.T., *Toward a Test for Strict Liability in Torts*, cit., p. 1083).

<sup>81</sup> Lo riconosce pure Castronovo C., *La responsabilità civile*, cit., p. 498.

d'instaurazione e all'esito del giudizio sul fatto dannoso<sup>82</sup>. *Bias* che, peraltro, non si può escludere interessino pure la stessa impresa<sup>83</sup>.

#### 4. Pluralità dei criteri di imputazione: valore e senso della distinzione tra responsabilità per colpa e oggettiva.

Muovendo dal rilievo giusta il quale studiando le regole di imputazione - oltre che dal punto di vista della tecnica di costruzione della fattispecie attributiva di responsabilità - anche dall'angolo visuale delle ragioni che valgono a mandare esente il preteso danneggiante dall'obbligo risarcitorio, dunque dal contenuto normativo della c.d. prova liberatoria, altra parte della dottrina ha osservato come sia possibile enucleare almeno tre classi di fattispecie: da un lato vi sono ipotesi in cui «l'attore, oltre a provare la causalità e il danno, deve pure addurre una serie di fatti che costituiscano lo scarto tra il comportamento del convenuto ed un modello ideale di riferimento» (responsabilità per colpa); dall'altro lato, fattispecie in cui «il convenuto non può andare esente da responsabilità dimostrando di essere stato diligente, ma solo dimostrando che il danno non è derivato dalla sua attività» (responsabilità oggettiva). Nel mezzo, poi, vi sono quelle fattispecie, dette di responsabilità *prima facie*, nelle quali «l'attore può provare solo il danno e il nesso causale, ma il convenuto può andare esente da responsabilità dimostrando di aver soddisfatto certe condizioni di prevenzione del danno che fungono da soglia esonerante»<sup>84</sup>.

Debitamente valorizzata la differenza che ha per il convenuto «subire una critica» o «tessere un'apologia», parrebbe assai impervio riuscire a tracciare una rigida linea di confine tra i due poli

---

<sup>82</sup> Esemplare in tal senso l'analisi (che contiene riferimenti anche ad altri lavori sul tema, cui si rinvia) di Luppi B., Parisi F., *Behavioral Models in Tort Law*, in *Research Handbook on Behavioral Law and Economics*, a cura di Teitelbaum e Zeiler, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2018, p. 221, i quali dimostrano la necessità di integrare le (dis)equazioni ricavabili dai postulati propri di un modello normativo classico - *fully rational* - di analisi economica della *tort Law* al fine di tener conto dei *bias* che aleggiano sugli agenti coinvolti nell'incidente. Per una visione d'insieme dell'approccio comportamentale al problema della razionalità della scelta è obbligato il riferimento, almeno, a Tversky A., Kahneman D., *Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases*, in *Science*, New Series, Vol. 185, 1974, p. 1124 ss.; Id., *Rational Choice and the Framing of Decisions*, in *The Journal of Business*, Vol. 59, 1986, p. 251; Thaler R.H., Sunstein C.R., *Nudge. Improving decisions about health, wealth, and happiness*, New York, 2009 (ed. it. *La spinta gentile*, Milano, 2014). Tornando al campo del diritto della responsabilità civile va rilevato che i limiti cognitivi influenzanti l'assunzione delle decisioni umane erano già tenuti presenti, *in nuce*, nel classico lavoro di Calabresi G., Bobbit P., *Tragic choices*, New York, 1978 (II ed. it. *Scelte tragiche*, a cura di Mazzoni e Varano, con premessa di Calabresi e prefazione di Rodotà S., Milano, 2006), come osserva Faure M., *Calabresi and Behavioural Tort Law and Economics*, in *Erasmus Law Review*, Vol. 1, 2008, p. 75 ss. Le devianze conoscitive e decisionali dell'agente possono essere trattate sul piano normativo alla stregua d'una forma di fallimento del mercato come rileva, con precipuo riferimento alla *consumer law*, Zoppini A., *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020, p. 208.

<sup>83</sup> Per un riscontro v. Armstrong M., Huck S., *Behavioral economics as applied to firms: a primer*, disponibile al seguente link [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=1553645](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1553645), ove ampi riferimenti bibliografici sul tema.

<sup>84</sup> Ad esser citato testualmente è Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 85. Cfr. pure Ponzanelli G., *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992, p. 76; Palmer V., *General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law*, in *Tulane law Review*, Vol. 56, 1987-8, p. 1303 ss.

della responsabilità per colpa e della responsabilità oggettiva<sup>85</sup>. La stessa linea sembra, infatti, assumere le fattezze di una retta che li unisce idealmente e sulla quale si situano gli infiniti punti rappresentati dalle concrete ipotesi di responsabilità, variamente modellate dal legislatore, non soltanto quanto all'onere della prova, bensì pure con riferimento al contenuto di questa<sup>86</sup>.

Detto con un'ulteriore e parimenti icastica metafora, responsabilità oggettiva e responsabilità per colpa potrebbero essere dipinti come due contrapposti «campi» di colore, bianco e nero: due schemi che integrano solo i capi, gli estremi di ciò che invero rappresenta un *continuum* cromatico<sup>87</sup>. La previsione di ampie esenzioni da responsabilità con riferimento ad una fattispecie formulata in termini oggettivi, così come, di converso, una costruzione del modello ideale di comportamento di una fattispecie *fault-based* alla stregua di criteri assai severi - con l'eventuale previsione dell'inversione dell'onere probatorio circa l'intervenuto concreto scostamento da quel modello - varrebbero a far pendere una concreta fattispecie di responsabilità verso l'una o l'altra area.

Quest'articolazione del sistema di imputazione emerge chiaramente dalla comparazione giuridica. In particolare, un lavoro risalente a qualche lustro fa ha messo a confronto numerosi sistemi, di tradizione giuridica anche sensibilmente diversa, con riguardo al tema della responsabilità oggettiva (*strict liability*), mediante la predisposizione di un questionario identico per i giuristi dei vari Paesi interessati, chiamati a descrivere il proprio ordinamento<sup>88</sup>. Tra i quesiti somministrati si segnala quello relativo alla possibilità di affermare se, all'interno dei rispettivi sistemi, le categorie della *fault-based* e della *strict liability* individuino oppure no aree normative omogenee e ben distinte. Orbene, con l'eccezione di 2 sui 13 Paesi esaminati (compresa l'Italia) - rispetto ai quali la risposta offerta non appare chiara - le indicazioni fornite con riferimento a 11 sistemi giuridici evidenziano la tendenza a non tracciare linee nette di confine. Sulla scorta del rilievo per cui sussistono regimi di *strict liability* che conoscono limitazioni e, all'opposto, la responsabilità per colpa assume a tratti caratteri di rigidità, tali da non liberare praticamente mai il convenuto, è dato scorgere, sovente, una «*grey area*» tra le due forme di responsabilità<sup>89</sup>.

---

<sup>85</sup> Cfr. Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 86 s., donde pure le citazioni; Monateri P.G., Arnone G.M.D., Calcagno N., *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, Torino, 2014, p. 154.

<sup>86</sup> Cfr. Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 1013; Salvi C., voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, cit., p. 1220 s. Cfr., altresì, Rajneri E., *Interaction Between the European Directive on Product Liability and the Former Liability Regime in Italy*, in *Product liability in a comparative perspective*, a cura di Fairgrieve, Cambridge University Press, Cambridge, 2005, p. 74.

<sup>87</sup> L'immagine è adoperata da Roppo V., *Spigolature su responsabilità oggettiva e funzione deterrente*, in *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole*, II, Milano, 2008, p. 468 s.

<sup>88</sup> Il lavoro in parola, condotto dal *European Centre of Tort and Insurance Law*, è stato curato dai Proff. Koch B.A. e Koziol H.

<sup>89</sup> Più nel dettaglio, escludendo l'Italia, l'opera di Koch B.A. e Koziol H. (a cura di), *Unification of tort law: strict liability*, cit., mostra quanto segue. Con riguardo: all'Austria, i (medesimi) curatori dell'opera evidenziano che «*liability*

Tanto basterebbe per arrestare qui il discorso relativo ad una possibile sistemazione dei criteri di imputazione della responsabilità civile accolti nel nostro ordinamento e, abbandonata ogni ulteriore tentazione sistematica, per concentrare l'attenzione senz'altro sul *particolare* dell'art. 2050 c.c.

Senonché, proprio la formula in apparenza ambigua ed elusiva di questa regola avverte del fatto che la rinuncia alla forza ordinante della *summa divisio* tra responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva potrebbe finire può legittimare una qualsiasi interpretazione della stessa, disseccando il terreno di confronto tra le differenti letture e rendendo indecidibile, al postutto, la questione circa il contenuto della relativa prova liberatoria.

Insomma, solamente una volta stabilito in positivo se esiste e quale sia il discrimine tra le due aree di responsabilità diviene possibile annoverare il criterio di imputazione della responsabilità fondato sulla pericolosità dell'attività a una di esse, salvo non si riesca a dimostrare che è possibile ricavare, per lo stesso, un'area autenticamente autonoma. Mentre nell'assolvere a quest'ultimo compito ci si cimenterà oltre, qui di séguito si rende necessario riflettere ulteriormente sul valore e sul senso della distinzione tra responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva; l'imputazione del danno a titolo di dolo, che pure presenta innegabili peculiarità sotto il profilo delle differenze che si possono tracciare, nell'addivenire alla soluzione dei casi della vita, rispetto ad un'imputazione non dipendente dal riscontro di coscienza e volontà dell'evento dannoso, sarà invece trascurata<sup>90</sup>.

Orbene, dalle più accreditate elaborazioni dottrinali in materia si trae il convincimento che la colpa, quale criterio di imputazione della responsabilità civile, abbia subito un inarrestabile

---

*based on fault and strict liability based on dangerousness are not completely separate categories, but, in their pure form, represent both end of a continuous chain»* (p. 12); al Belgio, Cousy H. e Droshout D. rilevano che «*Belgian liability law appears as a continuum, the tail ends of which are fault liability on one side and some very severe forms of strict liability on the other side, with a grey area in the centre»* (p. 46); alla Repubblica Ceca, Tichý L. sottolinea che «*the Czech Civil Code tries to distinguish quite clearly the two main types of liability so that only a limited grey area remains in between»* (p. 77); all'Inghilterra, Horton Rogers W.V., dà atto che «*strict liability and fault liability are alternatives in terms of convenient classification and exposition, but closer examination suggests that in terms of substance there is really a continuum rather than two categories»* (p. 101); alla Francia, Galand-Carval S. mette in luce che «*what we call strict liability is by no way a homogenous category and it includes very different regimes, ranking from purely objective, nearly-absolute liabilities, to more subtle types of strict liability»* (p. 128); alla Germania, il cui codice civile accoglie come noto quasi esclusivamente una responsabilità fondata sulla colpa, Fedtke J. e Magnus U. evidenziano che «*some grey areas exist between Gefährdungshaftung and fault liability (so-called Verschuldenshaftung)»* (p. 147); alla Grecia, Kerameus K.D. evoca la distinzione nell'ambito della «*strict liability»* tra ipotesi «*genuine and non-genuine»* (p. 178); a Israele, Glied I. rileva che «*In principle, strict liability and fault-based liability are alternative»* ma poi altresì che «*strict liability is heterogeneous, based on various concepts»* (p. 183); all'Olanda, Du Perron E. e Van Boom W.H. evidenziano che «*In theory strict liability and fault liability are alternatives. In practice there is a continuum...»* (p. 227); alla Svizzera, Widmer P. evoca, nel parlare di area grigia tra le due forme di responsabilità, le ipotesi di «*milde Kausalhaftungen (responsabilité causale simple)»* (p. 323); agli Stati Uniti d'America, Schwartz G.T. offre una risposta articolata (p. 351 ss.), che evidenzia come alcune *dangerous activities* importino un inasprimento dello *standard of care* richiesto e, inoltre, regole notissime (come quella *res ipsa loquitur*) portino, pur senza trascinare nella vera e propria *strict liability*, a una quasi impossibilità per il convenuto di discolparsi.

<sup>90</sup> Sul tema si veda, almeno, il fondamentale lavoro di Cendon P., *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Milano, 1976.

processo di progressiva oggettivizzazione che ne ha determinato il definitivo sganciamento da ogni residuo elemento psicologico che, storicamente, l'ha caratterizzata<sup>91</sup>.

Tale processo, peraltro, è andato di conserva con l'approfondimento della frattura tra colpa penale e colpa civile, che trova ragione, essenzialmente, nel riconoscimento di un'ineludibile differenza di funzioni tra i due sistemi di responsabilità, *recte*, della polifunzionalità di quello civilistico. A ciò si aggiunge il rilievo, di estrema importanza nell'ambito del presente lavoro, che la responsabilità civile per colpa può essere ascritta oltre che alle persone fisiche, anche a quelle giuridiche<sup>92</sup>. Di qui scaturisce la necessità di tenere a mente che la valutazione della condotta, postulata dal criterio della colpa, potrebbe richiedere di venir effettuata avuto riguardo all'assetto organizzativo ed operativo del soggetto collettivo, benché - assai di sovente - l'imputazione della responsabilità in capo a quest'ultimo passi attraverso un giudizio di illiceità circa l'atto posto in essere da una persona fisica che è preposta da quella giuridica, secondo la regola dell'art. 2049 c.c.

Attualmente, dunque, il giudizio sulla colpa sembra concretizzarsi nella comparazione tra il contegno tenuto dal preteso danneggiante e un modello ideale di comportamento, *recte* il comportamento di un agente-modello, virtualmente collocato al posto di quello reale, esclusa invece ogni considerazione del modo di essere abituale di quest'ultimo (c.d. *diligentia quam in suis*)<sup>93</sup>. In via di approssimazione, esso cioè postula l'individuazione di una regola cautelare, il rispetto della quale è esigibile da chiunque si trovi, con quelle caratteristiche, ad assumere l'identica condotta; una regola che, inoltre, laddove rispettata, è idonea ad evitare il (o a ridurre la probabilità del) prodursi del danno<sup>94</sup>.

---

<sup>91</sup> E che si trova nitidamente scolpito nelle pagine del De Cupis A., *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, I, Milano, 1966, p. 115 ss., il quale considera «pacifico che la colpa sia un *quid* soggettivo, e più precisamente un modo d'essere psicologico [...] uno stato d'animo che, in relazione a un determinato danno, può dirsi *riprovevole*». Per questo orientamento, cfr., altresì, Bonvicini E., *La responsabilità per i danni nel diritto delle obbligazioni*, I, Milano, 1963, p. 123 ss., ove s'osserva che «perché possa sorgere responsabilità per fatto illecito...bisogna che l'evento sia prodotto da una condotta... vivificata da uno *stato psicologico* del soggetto (elemento psicologico), meritevole di una riprovazione morale avente rilevanza giuridica (colpevolezza)» (corsivo originale). Sul declino della impostazione «psicologista» v. Grassetti C., *La responsabilità per la produzione e l'impiego dell'energia nucleare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, p. 64 ss.; Barcellona M., *Recensione a Corsaro, L'imputazione del fatto illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 88 s.; Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., p. 325 ss.; Busnelli F.D., *Nuove frontiere della responsabilità civile*, cit., p. 49; Zeno Zencovich V., *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989, p. 56 ss.; Ponzanelli G., *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, cit., p. 73 ss.; Smorto G., *Il criterio di imputazione della responsabilità civile. Colpa e responsabilità oggettiva in Civil Law e in Common Law*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 441 ss., con riferimenti all'omologa evoluzione registrabile nella *Common Law*.

<sup>92</sup> Cfr. Zeno Zencovich V., *La responsabilità civile da reato*, cit., p. 44; Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 81 s.; Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 15 ss.

<sup>93</sup> Cfr., almeno, Giorgianni M., voce *Buon padre di famiglia*, in *Novissimo dig. it.*, II, Torino, 1958, p. 596 ss.; Rodotà S., voce *Diligenza*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 544 ss.; Scognamiglio R., voce *Responsabilità civile*, cit., p. 58.

<sup>94</sup> Le esigenze pratico-sistematiche che hanno portato ad affermare la necessità di riferirsi a uno *standard* oggettivo della colpa sono ben note: riduzione e semplificazione dei costi terziari (nell'accezione calabresiana) degli incidenti; finalità compensatoria della responsabilità civile; tutela dell'affidamento degli altri consociati su un modulo comportamentale omogeneo. Cfr. sul punto, senza pretesa d'eshaustività, Cafaggi F., *Profili di relazionalità della colpa. Contributo a una teoria della responsabilità extracontrattuale*, Padova, 1996, p. 148 ss.; Visintini G., *I fatti illeciti*, II,

Adoperando tradizionali e consolidati strumenti di analisi dell'illecito, si può certamente distinguere - nell'ambito della colpa - tra prevedibilità dell'evento dannoso ed evitabilità dello stesso. Al primo profilo appartiene il problema dell'individuazione delle circostanze fattuali che dovrebbero rendere possibile per l'agente percepire il rischio che il danno si verifichi e, quindi, la necessità di conformarsi alla regola cautelare. Al secondo, di contro, pertiene la concreta individuazione di quest'ultima, ossia la determinazione delle precauzioni necessarie che, ove adottate, scongiurerebbero l'incidente<sup>95</sup>.

Con riferimento a entrambi i profili divisati, tuttavia, è chiaro che la valutazione circa l'esigibilità del contegno lecito, alternativo a quello concretamente tenuto, dipende dalla costruzione del modello ideale e dalla decisione circa la - più o meno ampia - inclusione in questo stesso modello delle reali circostanze fattuali in cui l'evento si è prodotto e, inoltre, di quelle che attengono alle condizioni soggettive dell'agente<sup>96</sup>.

Nel compiere quest'operazione, l'interprete deve comporre la tensione che corre tra la tendenza all'astrazione del modello ideale dalle caratteristiche possedute dell'agente, per come interagenti con il contesto fattuale in cui si colloca la sua condotta, da un lato, e, dall'altro lato, la necessità di dare adeguata «personalizzazione» alle caratteristiche medesime, in funzione proprio della costruzione di detto modello<sup>97</sup>.

Tale personalizzazione, qualora spinta all'estremo suo limite, ossia dando rilievo a tutte le caratteristiche dell'agente concreto - finendo praticamente per moltiplicare i modelli per il numero di agenti - si traduce nella risoluzione di quella tensione in favore di una valutazione che cessa di essere ideale, per divenire del tutto individualizzata. D'altro canto, muovendo in direzione

---

*La colpa in rapporto agli altri criteri di imputazione della responsabilità*, Padova, 1990, p. 39; Rodotà S., *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 32 ss.

<sup>95</sup> Su questi aspetti della nozione unitaria (in chiave normativa) della colpa sono preziose le analitiche considerazioni di Maiorca C., voce *Colpa civile (Teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 568 ss. Secondo Barcellona M., *Trattato della responsabilità civile*, cit., p. 251, prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso costituirebbero la rappresentazione approssimativa di quello che sarebbe invece il reale procedimento operativo dello *standard*-colpa, articolantesi su tre stadi: 1) «ricostruzione del rischio di cui il danno costituisce attuazione»; 2) «riferibilità all'agente del rischio che la sua condotta ha creato, e consiste nel giudizio circa la *conoscibilità ex ante* della possibile presenza delle circostanze che avrebbero potuto rendere la sua condotta dannosa e del grado di probabilità con cui tale presenza si sarebbe potuta dare nel contesto concreto dell'azione»; 3) «*tollerabilità/intollerabilità del rischio* creato dall'agente e ad esso riferibile. Esso consiste, perciò, in un giudizio con il quale il rischio, che si è prima accertato essere stato creato dall'agente con la sua condotta ed essere ad esso riferibile sulla base di una valutazione prognostica riferita alle conoscenze che *ex ante* gli si potevano accreditare, viene confrontato con un *misuratore deontico* [...] solitamente indicato nella *diligenza media*».

<sup>96</sup> V. le considerazioni di Forchielli P., *Responsabilità civile*<sup>2</sup>, cit., p. 35 «Il concetto di colpa comporta sempre un aspetto manchevole, un difetto della condotta concreta (considerata) rispetto ad un modello di condotta astratta imposto dalla regola (giuridica o non giuridica); ed è appunto questa deviazione che consente l'eventuale addebito (o sanzione) a carico del "colpevole". Sino a questo punto la dottrina può dirsi d'accordo, anche se poi... i punti di vista divergono profondamente nel tentativo di delimitare esattamente, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, il contenuto della regola astratta con la quale misurare volta a volta la condotta concreta».

<sup>97</sup> Cfr. Salvi C., voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, cit., p. 1225 ss.

contraria, ossia completamente spersonalizzando il giudizio sul comportamento concretamente adottato dall'agente, posto a confronto con il dovere extracontrattuale di evitare il danno cui lo si assume tenuto, si cade nell'estremo opposto di ritenere la violazione di una norma cautelare (comandata dall'ordinamento o trovata nella clausola generale di diligenza, professionale e non) una ragione in ogni caso sufficiente a concludere che colpa vi è stata.

Quello ora evocato, in sintesi estrema, rappresenta il terreno ove si giocano le dispute tra concezioni c.d. oggettive e concezioni c.d. soggettive della colpa, pur depurate queste ultime da ogni impronta di stampo psicologista o etico<sup>98</sup>.

Esse, come autorevolmente osservato, si rivelano entrambe non appaganti se assunte unilateralmente, in quanto radicalizzano un solo momento del giudizio sulla colpa - la norma obiettiva di diligenza o la sua osservabilità da parte dell'agente concreto - trascurando l'altro<sup>99</sup>.

In via incidentale, va chiarito che rispetto a tale problema non vi è una radicale differenza tra regole di condotta - aventi funzione cautelare - «specifiche» e regole di condotta «generiche». Apparentemente, se il comportamento lecito risulta fissato dal regolatore, sembrerebbe non necessario procedere alla costruzione del modello ideale cui rapportare la condotta concretamente tenuta.

In verità, come parte della dottrina ritiene, poiché occorre accertare che la norma specifica fosse concretamente osservabile dall'agente, non ci si può esimere dal selezionare le condizioni soggettive a tal fine rilevanti nell'ambito del giudizio di prevedibilità<sup>100</sup>. Dall'altro versante, l'esistenza di una previsione specifica non esime l'agente dall'adottare, in concreto, un'ulteriore cautela che si renda necessaria: dunque, anche da questo punto di vista, l'interprete è chiamato a interrogarsi sulla doverosità di una condotta non collimante con quella stabilita da una norma giuridica o da una regola di *soft Law* (*best practice, guideline* ecc.), atta a evitare il prodursi dell'evento dannoso<sup>101</sup>. La recente riforma della responsabilità da esercizio di una professione sanitaria offre una riprova di ciò, in quanto, se da un lato impone il rispetto di raccomandazioni

---

<sup>98</sup> Le quali allignano invece nella trattazione di Cian G., *Antigiuridicità e colpevolezza*, Padova, 1966, p. 207 s., volta a dimostrare l'insostenibilità di una concezione oggettiva della colpa. La difesa di una concezione soggettiva (eticheggiante) trova una decisiva obiezione nella circostanza che la gravità della colpa non influisce sulla misura del risarcimento. Ma v. *infra* nel testo sul tema della responsabilità medica (alla luce delle recenti riforme) e, in generale, sul problema dei risarcimenti aggravati dalla condotta: Monateri P.G., Arnone G.M.D., Calcagno N., *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, cit., spec. p. 74 ss.

<sup>99</sup> Cfr. Busnelli F.D., voce *Illecito civile*, cit., spec. p. 9.

<sup>100</sup> Cfr. Ruffolo U., *Colpa e responsabilità*, cit., p. 80, il quale tuttavia riporta alcuni precedenti giurisprudenziali di segno contrario.

<sup>101</sup> Cfr. Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit. p. 64; Monateri P.G., Arnone G.M.D., Calcagno N., *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, cit., p. 170 s.



contenute in *guidelines* accreditate, dall'altro fa salva «la specificità del caso concreto» (art. 5 L. n. 24/2017)<sup>102</sup>.

Sempre, dunque, sebbene per diverse ragioni, si pone il problema della «concretizzazione dei criteri di valutazione» della condotta causativa del danno<sup>103</sup>.

Infatti, rimane l'alternativa tra concepire l'accertamento della prevedibilità ed evitabilità del danno - che la prima postula - in senso marcatamente oggettivo, talché il raffronto va compiuto senz'altro tra l'agente concreto e l'agente *standard*, guardando quindi al livello di sicurezza che l'agente deve oggettivamente raggiungere - se si preferisce, «garantire» ai consociati - oppure prendendo in esame lo sforzo impiegato per raggiungere detto risultato, tuttavia mancato a causa di una minorata condizione personale<sup>104</sup>. Se sia possibile richiedere all'autore della condotta sforzi superiori a quelli tenuti, in ragione del possesso di conoscenze o capacità superiori alla media o, in senso inverso, se il mancato raggiungimento dell'*average standard* sia scusato per la presenza - ossia debba tenere conto, nella sua definizione, di - deficienze fisiche o peculiari situazioni di debolezza o difficoltà vissute dall'agente è problema su cui non è possibile soffermarsi oltre in questa sede<sup>105</sup>.

L'aver posto in luce il problema dimostra, comunque, che appare possibile scindere quest'ultimo aspetto dalla, logicamente previa, fissazione di uno *standard* oggettivo di precauzione esigibile in mancanza di profili soggettivi rilevanti che influiscano sulla sua osservanza, prendendo a metro il quale, dunque, si può poi commisurare il *quid pluris* o *minoris* richiesto all'agente.

Proprio nell'elaborazione di tale pietra di paragone si fanno strada le ben note concettualizzazioni del *bonus pater familias*, in area continentale, e del *reasonable man* in quella

---

<sup>102</sup> Sulla previsione, per tutti, Scognamiglio C., *Regole di condotta, modelli di responsabilità e risarcimento del danno nella nuova legge sulla responsabilità sanitaria*, in *Corriere giur.*, 2017, p. 740 ss.

<sup>103</sup> Cfr. Busnelli F.D., *loc. ult. cit.*

<sup>104</sup> Cfr. Parisi F., *Reasonable man e modelli di condotta nei giudizi di responsabilità civile*, in Frezza G., Parisi F., *Responsabilità civile e analisi economica*, Milano, 2006, p. 21 s.

<sup>105</sup> La legittimazione di uno scostamento da un parametro *standard* mediano è argomentata da Bussani M., *La colpa soggettiva*, cit., spec. pp. 88 s. e 98 s., muovendo dalla prospettiva assiologica della necessità di comparare gli interessi di cui sono portatori i soggetti della relazione dannosa, nonché il valore sociale dell'attività donde scaturisce il danno. In senso differente, entro il modello concettuale che lo stesso A. definisce «relazionale» (contrapposto al «modello monologico» della colpa, che sarebbe proprio della tradizione), Cafaggi F., *Profili di relazionalità della colpa. Contributo a una teoria della responsabilità extracontrattuale*, cit., segnatamente p. 231 ss., giustifica le deviazioni dallo *standard* sociale adducendo ragioni di efficiente allocazione del costo del danno, nonché applicando la teoria delle capacità individuali (elaborata da Amartya Sen e da Martha Nussbaum), attraverso la quale «si intende preservare l'obiettivo della minimizzazione del danno rendendolo compatibile con la partecipazione alla vita sociale degli individui meno dotati (dal punto di vista delle capacità di prevenzione)» (p. 232). Lo stesso approccio è coltivato in Loth M.A., *Corrective and Distributive Justice in Tort Law*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, cit., p. 788 s.

anglosassone<sup>106</sup>, alle quali tutte risulta sottesa l'idea, pur una volta distinta la diligenza «media» dalla diligenza «professionale» (nonché, all'interno dell'area della colpa professionale, la diligenza del professionista «generico» da quello dello «specialista»), che le misure di prevenzione e attenzione che l'ordinamento impone di adottare all'agente non attingono il livello più alto di diligenza, prudenza e perizia immaginabile<sup>107</sup>.

La dottrina si è prodigata nello sforzo di offrire parametri di determinazione dello *standard* di diligenza imposto dall'ordinamento a chi svolge una certa attività.

Volendo qui riassumere posizioni tra loro tutto sommato non distanti, può ricordarsi come sia stato sostenuto che per tracciare il confine tra rischio lecito e illecito (quello introdotto dalla condotta che può dirsi colposa) occorrerebbe fare riferimento alla caratteristica (professionale o neutra) dell'attività esercitata, alla probabilità di verifica e alla potenziale ampiezza del danno, tenuto altresì conto della natura e del rango - nella scala assiologica ordinamentale - del bene che può venir lesa, da compararsi con il valore sociale della condotta foriera di danno<sup>108</sup>. Naturalmente, nulla impedisce - in astratto - di costruire il modello ideale esplicitamente ponendo capo al livello di cautela più alto immaginabile, tale, cioè, da abbracciare pure la più onerosa delle misure preventive che avrebbe evitato, nel caso concreto, il prodursi dell'evento dannoso. Solamente recuperando e valorizzando l'aspetto personale della colpa - *recte* la colpa come criterio di apprezzamento della condotta «a misura d'uomo»<sup>109</sup> - sembra possibile evitare di giungere a un tale risultato: lo *standard* di diligenza medio è quello che, nel quadro del contesto sociale di riferimento, è normalmente - *id est* mediamente - esigibile dal soggetto che esercita l'attività considerata, appunto mediamente

---

<sup>106</sup> Nelle sue varianti terminologiche: *reasonable person of ordinary prudence*; *average person of ordinary prudence* ecc. Cfr. la sintetica analisi dello *standard* offerta con riferimento al sistema americano da Goldberg J.C.P., Zipursky B.C., *The Oxford Introductions to U.S. Law: Torts*, OUP, Oxford, 2010, p. 84 ss.

<sup>107</sup> Franzoni M., *Fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)*<sup>2</sup>, cit., p. 67 s. Sulla figura del buon padre di famiglia, quale modello elastico di valutazione della condotta, si v., almeno, Forchielli P., *Difendiamo il "buon padre di famiglia"*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1989, p. 531 ss.; Ravazzoni A., voce *Diligenza*, in *Enc. giur.*, XI, Roma, 1989, p. 5 s.; De Lorenzi V., voce *Buon padre di famiglia*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., II, Torino, 1988, p. 126 ss.; Rodotà S., *Diligenza (dir. civ.)*, cit., p. 539 ss.; Giorgianni M., voce *Buon padre di famiglia*, cit., p. 596.

<sup>108</sup> Cfr., senza pretesa di completezza, Montinaro R., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, Milano, 2012, p. 25 ss.; Bussani M., *La colpa soggettiva*, cit., p. 81 ss.; Salvi C., voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, cit., p. 1226, giusta il quale «assumono rilievo anzitutto elementi oggettivi, come la natura dell'attività lesiva e del bene colpito. Attività specializzate, che richiedono particolari competenze professionali, implicano il raffronto con un modello di condotta a esse adeguato (cfr. art. 1176 comma 2), così come la elevata qualità del bene esposto al pericolo della condotta potrà indurre a richiedere un grado corrispondente di diligenza»; Maiorca C., voce *Colpa civile (Teoria gen.)*, cit., p. 584; e v. già Trimarchi P., *Rischio e responsabilità oggettiva*, cit., p. 19. Appare interessante notare, senza voler indulgere in assimilazioni improprie, che anche sul terreno della colpa penale si avverte la necessità di tenere conto, nella determinazione della regola cautelare, dell'utilità sociale dell'attività rischiosa: cfr., per un riscontro, Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale. Parte generale*<sup>8</sup>, Bologna, 2018, p. 572; Piaggolini C., voce *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, X, Milano, 2017, p. 222 ss.; Gallo M., voce *Colpa penale (dir. vig.)*, in *Enc. Dir.*, Milano, VII, 1960, p. 638.

<sup>109</sup> Così Busnelli F.D., *Nuove frontiere della responsabilità civile*, cit., p. 50.

accorto, mediamente prudente, salva la ricorrenza di deficienze soggettive (ovvero di doti superiori) che conducano a discostarsi dal parametro mediano<sup>110</sup>.

Tornando al problema della fissazione del profilo propriamente oggettivo della colpa, si può osservare, attingendo al linguaggio dell'analisi economica, come questa possa dirsi sussistente ogniqualvolta le precauzioni mancate, purché naturalmente idonee ad evitare l'incidente, si dimostrino - dal punto di vista dei relativi costi - ragionevoli rispetto al danno. La più nota (e dibattuta) formulazione della regola è quella offerta dal giudice Learned Hand, nello storico *case Carrel Towing*<sup>111</sup>. In sintesi, la formula afferma che la colpa ricorre a condizione che risulti verificato che il costo dell'attività preventiva (B) è inferiore al prodotto tra il costo (l'ammontare) del danno prevedibile (L) e la probabilità del suo accadimento (P): ossia che  $(B) < (PL)$ <sup>112</sup>. La formula è stata sottoposta a molteplici rilievi critici: ne è stata denunciata l'incapacità di considerare il valore dell'utilità dell'attività rischiosa intrapresa; è stato messo in risalto che la stessa non terrebbe conto - è l'argomento notoriamente volto ad avvalorare l'opportunità di prediligere un sistema di *strict liability* in luogo di uno basato sulla colpa - del livello di attività (ma solo del livello di precauzione messo in campo nell'ambito del singolo conflitto dannoso); se n'è affermata la carenza di realismo, perché i vari fattori che la costituiscono semplificherebbero, eccessivamente appunto, una più complessa realtà, necessitante di calcoli che solo irrealisticamente l'agente compie<sup>113</sup>.

Di là dalle critiche che le sono state mosse, e di là dai dubbi se tale concezione della colpa sia conforme alle direttive del nostro sistema di responsabilità, all'interno del quale questo criterio - come s'è visto e come si vedrà meglio tra poco - risulta «situato... tra lo standard di diligenza e il principio di colpevolezza»<sup>114</sup>, resta comunque il fatto che la formula sembra esprimere efficacemente il limite del comportamento (alternativo lecito) esigibile.

---

<sup>110</sup> Naturalmente si tratta di fare riferimento ad un modello di uomo ragionevole che svolga la professione, l'attività che si tratta di giudicare: cfr. Monateri P.G., Arnone G.M.D., Calcagno N., *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, cit., p. 185, ove il rilievo che il *reasonable man* è figura mutevole secondo le circostanze.

<sup>111</sup> *United States v. Carroll Towing Co.* - 159 F.2d 169.

<sup>112</sup> Va chiarito che la formula riposa sull'idea fondamentale che, per l'uomo razionale (*l'homo oeconomicus*), il bilanciamento ottimale tra rischio e prevenzione dipende dalla «valutazione comparativa tra l'interesse che deve essere sacrificato per evitare il rischio...e l'interesse posto in pericolo da tale attività», come osserva Parisi F., *Reasonable man e modelli di condotta nei giudizi di responsabilità civile*, cit. p. 42.

<sup>113</sup> Le critiche sono riassunte e respinte da Parisi F., voce *Learnend Hand formula of Negligence*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., X, Torino, 1993, p. 436 ss. Tuttavia, lo stesso riconosce che la valutazione dell'utilità della condotta da scrutinare alla luce della formula del giudice Hand avviene nella prospettiva soggettiva dell'agente (e non già anche della società che trae beneficio da quella condotta: v. *ivi* nota 14). Ad avviso di Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 81, la formula non può valere «quando, dal lato del danno, vi sia la lesione di interessi non patrimoniali o, dal lato della condotta, vi sia solamente una tensione dell'attenzione, o un impegno di generica prudenza».

<sup>114</sup> Così Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 418.

La fissazione della regola di diligenza, infatti, qualora non sia stata effettuata a livello collettivo attraverso l'imposizione di una norma positiva cautelare di condotta, sulla cui sostenibilità sul piano economico da parte, soprattutto ma non solo, dell'impresa, o sulla cui opportunità non è dato, in linea di principio, discutere, non può essere rivolta ad offrire una protezione al danneggiato a tutti i costi, quasi che la decisione di intraprendere l'attività rischiosa debba comportare accettazione del costo di qualsiasi strumento atto a prevenire gli incidenti che ne possono derivare<sup>115</sup>. Trattandosi, invece, di valutare se la scelta di esporre i beni altrui al rischio implicato in una certa condotta sia o no tollerabile, la colpa, modellandosi sulla situazione concreta, richiede di verificare se il convenuto abbia oppure no uniformato il proprio agire ad uno *standard* (che comunque ben potrebbe essere stato recepito in un provvedimento eventualmente avente valore di fonte del diritto) *ante damnum* socialmente ragionevole o, se si preferisce declinare quest'ultima idea in termini economici, efficiente rispetto alla prospettiva dell'evento dannoso<sup>116</sup>.

Anche qualora si ritenga di non accogliere l'invito all'individualizzazione del giudizio sulla colpa, al fine di ricomprendervi le fallibilità proprie del singolo (e unico) essere umano, bensì si punti verso il raggiungimento di uno *standard* oggettivo, sì da alimentare le autorevoli voci che denunciano la trasformazione del criterio da soggettivo a oggettivo<sup>117</sup>, occorre nondimeno riconoscere che lo stesso non può tradursi nell'imposizione di un dovere di prevenzione *ex ante* irragionevole in capo all'agente. Il riscontro della stessa, nel singolo caso della vita, postula ineludibilmente il rinvenimento di un livello precauzionale normativamente o socialmente già vidimato ovvero comunque ragionevole, tenuto conto della probabilità di verifica del rischio<sup>118</sup>.

Ferma l'ipotesi in cui l'agente concreto sia in possesso di conoscenze che gli consentano, a differenza degli altri consociati, di fronteggiare il rischio introdotto<sup>119</sup>, il criterio della colpa sembra

---

<sup>115</sup> V. pure Franzoni M., *Fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)*<sup>2</sup>, cit., p. 67, ove l'osservazione che «un comportamento è diligente quando, rispetto a una certa attività, è in grado di assicurare un risultato socialmente utile».

<sup>116</sup> Cfr., in particolare, Izzo U., *La precauzione nella responsabilità civile: analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale*, cit., p. 501 ss.

<sup>117</sup> Si veda l'eloquente affermazione di Von Bar C., *Tort law: National Variety and European Perspective*, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 337: «*Liability for "culpa" as understood in modern days is virtually a strict liability as well*». La dottrina italiana aveva già sottolineato tale aspetto Cian G., *Antigiuridicità e colpevolezza*, cit., p. 210, ove l'affermazione compendiosa giusta la quale la «diligenza oggettiva è sostanzialmente una forma di responsabilità oggettiva».

<sup>118</sup> Val la pena di richiamare l'efficace sintesi di Forchielli P., *Responsabilità civile*, cit., p. 44, ove s'osserva che «La legge pretende in realtà solo una diligenza socialmente consona alla delicatezza della situazione concreta e quindi pretende...le misure idonee a ridurre in termini socialmente ragionevoli (anche tenendo conto dei relativi costi) il rischio...In questo modo la società si garantisce solo in senso relativo, solo cioè contro eventi statisticamente abbastanza probabili. Garantire anche rischi ulteriori sarebbe, per una ragione o per l'altro, troppo irrealistico e costoso e, quindi, socialmente negativo».

<sup>119</sup> Riconoscere come doverosa l'adozione da parte dell'agente concreto di misure tecniche ulteriori rispetto a quelle ampiamente diffuse e collaudate (come sarebbero quelle adottate dall'agente medio) qualora sia in possesso di capacità

imporre sempre e comunque di vagliare la posizione del danneggiante con riferimento al momento in cui costui ha intrapreso la propria condotta e alla luce delle capacità di previsione e delle misure tecniche di sicurezza generalmente accessibili a coloro che aspirano a svolgere quella stessa attività.

Sotto altro profilo, residua comunque un limite oltre il quale il processo di innalzamento del livello precauzionale esigibile non può andare, almeno se si vuole rimanere fedeli alla legge e, inoltre, se si desidera continuare ad affermare che la colpa è criterio di valutazione della condotta. In conformità al disposto dell'art. 2046 c.c., infatti, non si può fare a meno di accludere nella valutazione normativa la capacità dell'agente di rettamente intendere e volere la condotta tenuta, dunque la capacità, intrinseca all'agente medesimo, di osservare il comando, la norma cautelare. Detto altrimenti, in piena armonia con una lunga tradizione storica, l'imputabilità (qui intesa nel senso fatto proprio dall'art. 2046 cit.) rappresenta il *minimum* che condiziona l'imputazione a titolo di colpa del fatto dannoso, quale metro della liceità della condotta umana. Sancire la compatibilità tra l'assenza di capacità come suol dirsi «naturale» e la colpa significa, invero, trasformare questo criterio, «disumanizzandolo», in un criterio solamente obbiettivo, attraverso cui l'evento produttivo di danno viene ascritto non al fatto dell'uomo, bensì all'oggettiva situazione rappresentata dallo svolgimento dell'attività<sup>120</sup>.

---

di previsione e prevenzione particolari non significa allontanarsi dal criterio della colpa: cfr. Montinaro R., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, cit., spec. p. 20 ss., la quale dopo aver osservato condivisibilmente che «La definitiva emancipazione della figura del buon padre di famiglia dal concetto di medietà si è ottenuta però solamente grazie all'espedito di assumere alcune caratteristiche soggettive dell'agente (quali il possesso di superiori cognizioni tecniche e di competenze specifiche, tali da consentirgli di avvertire la pericolosità del proprio comportamento) ad elementi costitutivi del paradigma di condotta alla cui stregua si accerta la colpa», aggiunge che «una volta costruito nel modo anzidetto il metro di valutazione, diventa possibile affermare la colpa dell'agente, allorché sia proprio costui ad aver introdotto un rischio del tutto inedito, per evitare il quale non esistono misure cautelari generalmente disponibili, rischio che quindi solo l'agente è in grado di (conoscere e di) fronteggiare». Su tale ultimo passaggio, ove si afferma il carattere colposo dell'esposizione altrui a un rischio inedito ma, evidentemente, conosciuto e controllabile (dal particolare agente e solo da costui), sia consentito esprimere alcuni rilievi critici. Se così si vuol dire che può versare in colpa colui che non previene incidenti che egli solo è in grado di prevenire, *nulla quaestio*: si tratta di una coerente applicazione di quanto detto poc'anzi circa la necessità di tenere conto delle superiori cognizioni dell'agente concreto. Diversamente, si dovrà dissentire con la dottrina in esame se s'è inteso etichettare come in sé e per sé colposo il fatto di introdurre un simile rischio, nell'incolpevole ignoranza della sua esistenza.

<sup>120</sup> Cfr., tra gli altri, Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 108; Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 412 ss., che vi aggiunge il requisito della *suitas* (art. 42 c.p.). Per vero, tale rastremarsi del profilo soggettivo della colpa sembra eccessivo, nella misura in cui trascura che l'opzione legislativa per tale criterio di imputazione del danno - viepiù in un contesto, come quello italiano, costellato di ipotesi di responsabilità da situazione, che complessivamente abbracciano una vastissima area di incidenti - vuol significare valutazione del comportamento dell'agente e non già solo mancato raggiungimento del risultato cui la regola cautelare mira. Un conto è dissociare la nozione di colpa, apprezzata nel suo aspetto oggettivo, da quella di imputabilità - come si fa tra l'altro in Monateri P.G., Arnone G.M.D., Calcagno N., *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, cit., p. 144, testo e nota 17 (ove, senza però prendere posizione sulla natura dell'art. 2050 c.c., si afferma che «certe ipotesi di responsabilità, ad esempio l'art. 2050 c.c., esulino dal principio di colpevolezza») - altro conto è affermare che ove sia la colpa l'elemento costitutivo dell'illecito, questo criterio, solitamente indicato come «soggettivo», possa prescindere dall'imputabilità. Va dato atto che v'è chi sostiene - per esempio Ruffolo U., *Colpa e responsabilità*, cit., p. 73 (ove ulteriori riferimenti) - che il requisito dell'imputabilità riguardi tutte le «fattispecie che implicano comunque una valutazione della condotta del responsabile» (tra cui include quella ex art. 2050 c.c.).

Certamente non sfugge che il limite dianzi ricordato diviene praticamente evanescente nel contesto delle attività di impresa e, in generale, nell'ambito di attività organizzate, che pure possono essere chiamate a rispondere a titolo di colpa: ivi, le decisioni circa l'assetto organizzativo sono frutto di volizioni - già se n'è fatto cenno - tendenzialmente ispirate al perseguimento dell'efficienza e comunque mai, se non ipoteticamente, interessate dalle problematiche proprie dell'imputabilità.

Tuttavia, è anche chiaro che proprio il contesto delle attività organizzate è quello che maggiormente appare interessato dai criteri di responsabilità di cui agli artt. 2049 e 2051 c.c. così come all'art. 2050 c.c., per approfondire il quale occorre aver esplorato pure l'altro versante percorso dalla presente indagine: quello della responsabilità oggettiva.

In prima battuta, come anticipato all'inizio della trattazione, la responsabilità oggettiva può essere intesa come l'insieme dei casi in cui l'ascrizione del costo del danno dipende causalmente da una situazione di fatto o di diritto e non già da un'azione dell'uomo. Assumere come *definiens* l'elemento negativo ora individuato si mostra, sin da subito, frutto di una visione parziale e, in ultima analisi, errata.

Si tratta di un approccio parziale per il semplice fatto che considera e studia la categoria obliterando la struttura della prova liberatoria, che è l'autentico terreno su cui si gioca la partita della responsabilità<sup>121</sup>. Esso, inoltre, sembrerebbe implicare che non è possibile utilizzare il criterio della colpa avuto riguardo a casi in cui il comportamento umano è intrinsecamente legato all'impiego di un oggetto, ovvero si inserisce nello svolgimento di un'attività complessa. Il che è smentito dal riscontro di ipotesi legislative in cui ciò accade<sup>122</sup> e, in generale, dall'esistenza di regole di imputazione basate su di una presunzione di colpa in capo a chi riveste una certa qualità<sup>123</sup>.

---

<sup>121</sup> Cfr. il monito di Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 44 ss.

<sup>122</sup> V. art. 311, co. 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, su cui *infra*, Cap. II, Sez. I, § 2.

<sup>123</sup> Né valga opporre l'obiezione per cui la presunzione di colpa può comportare in concreto l'affermazione della responsabilità in assenza...di colpa: cfr. Corsaro L., *L'imputazione del fatto illecito*, Milano, 1969, p. 28 ss. Di fatti, è appena il caso di osservare che la condanna al risarcimento in questo caso dipende dall'accertamento della mancata prova dell'assenza di colpa ed è chiaro che ciò non significa estromettere la colpa dal giudizio ma solo far carico al convenuto di rendere trasparente il proprio comportamento, di modo da portare il giudice a ritenere che una colpa non vi è stata, secondo il consueto modo di operare della presunzione. Va dato atto che ad avviso di un'autorevole dottrina «Il termine "presunzione", con riferimento alla colpa, non ricorre tuttavia in alcuna delle norme sopra ricordate, ove piuttosto si rinvengono precise indicazioni circa la parte su cui incombe un certo onere probatorio»: così Patti S., *Prove (artt. 2697-2739)*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di De Nova, Bologna, 2015, p. 648 s. (in relazione agli artt. 2047, 2048, 2050-2054). L'A. prosegue rilevando che: «non può pertanto condividersi la tesi secondo cui nelle norme in esame si riscontra una inversione dell'onere della prova, in quanto il legislatore avrebbe posto a base della responsabilità la colpa, prevedendo a carico del soggetto chiamato a rispondere una presunzione di colpa... sembra infatti che si tratti di norme di ripartizione dell'onere della prova, in quanto i fatti che il soggetto è chiamato a provare sono estranei alla (fattispecie di responsabilità) e pertanto modificano il tema della prova. Ciò è riscontrabile nel caso della responsabilità dei genitori, poiché la giurisprudenza richiede (anche) la prova di una buona educazione...».

Ponendo l'attenzione, di contro, sulle ragioni che possono evitare l'insorgere dell'obbligazione risarcitoria in capo al titolare della situazione qualificata dalla legge, appare chiaro che l'affermazione della responsabilità a tale stregua dipende - salvi casi (questi davvero) eccezionali, come si vedrà tra pochissimo - anche dal mancato ricorrere di talune circostanze di fatto, per lo più espresse in modo sintetico attraverso il ricorso a concetti generali o, più raramente, all'indicazione di particolari rischi. È quanto la legge esprime quando, lungi dall'affermare che la responsabilità si estende a ogni danno ricollegabile alla situazione qualificante, limita, in varia guisa, la responsabilità medesima: ad esempio, evocando il caso fortuito (art. 2051 c.c.); circoscrivendo la responsabilità al ricorrere di un nesso funzionale tipico tra attività ed evento di danno («l'esercizio delle incombenze» dell'art. 2049 c.c.); individuando *ex ante* cause dell'incidente senz'altro estranee alla sfera del titolare della situazione (la prova negativa del vizio di costruzione o del difetto di manutenzione *ex art. 2053 c.c.*)<sup>124</sup>.

Senonché, l'abitudine di esprimere i criteri di imputazione oggettivi facendo riferimento al fatto altrui o al fatto della cosa - descrittivamente senz'altro utile ai fini dell'individuazione dell'elemento costitutivo della responsabilità - sul diverso, ma non autonomo, piano dell'elemento impeditivo pare aver condotto ad oscurare parzialmente, nel discorso dottrinale (e non già operativamente), la rilevanza del profilo della prevenzione dell'evento dannoso che, invero, è pienamente presente anche nell'ambito della responsabilità oggettiva<sup>125</sup>.

Appare infatti problematico ritenere che la responsabilità in base a titoli non fondati, in via diretta o mediata dalla presunzione di legge, sulla colpa, mirino a perseguire essenzialmente una finalità riparatoria, mentre tale ultimo criterio sarebbe costituito da più componenti: riparatoria, sanzionatoria e preventiva<sup>126</sup>.

Quest'ultimo aspetto è di contro assolutamente e, anzi, massimamente presente proprio quando l'imputazione è oggettiva. Addirittura, può avanzarsi l'idea che è proprio in relazione alla misurazione dell'estensione dei doveri di prevenzione che la colpa disvela la propria natura di dispositivo normativo veicolante un dovere cautelare limitato dall'esigenza di contemperare il valore della sicurezza della vittima con la contrapposta esigenza di non ostacolare l'esercizio di attività rischiose oltre la misura di ciò che può ritenersi socialmente accettabile. La regola cautelare, sia che venga ritrovata nel comune sentire sociale ovvero nella particolare comunità tecnico-

---

<sup>124</sup> Cui si aggiunge la possibilità della prova dell'intervento di un fattore causale straordinario e assorbente, il c.d. caso fortuito, comprensivo pure del fatto della vittima: cfr. Faccioli M., *La responsabilità civile per danni da rovina di edificio (art. 2053 c.c.)*, in *Studium iuris*, 2017, p. 1474 ss., ove pure ulteriori riferimenti. Per un riscontro giurisprudenziale Cass., 14 ottobre 2005, n. 19974, in *Danno e responsabilità*, p. 865 ss., con nota critica di Foffa R., *Una valanga di danni da risarcire*.

<sup>125</sup> Almeno nel senso che la responsabilità oggettiva ha un effetto di deterrenza rispetto allo svolgimento dell'attività cui si ricollega: cfr. Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 24 ss.

<sup>126</sup> In questo senso è, per esempio, Busnelli F.D., *Nuove frontiere della responsabilità civile*, cit., p. 60 s.

professionale di riferimento, sia che venga modellata sulle particolari circostanze del caso concreto, tali da imporre di adottare misure preventive maggiori di quelle generalmente impiegate, è qui espressione di un criterio di giustizia commutativa, funzionale a decidere dell'allocazione del costo del danno tra il danneggiante e il danneggiato, in discussione essendo la ragionevolezza delle scelte compiute dal primo per come incidono sul secondo.

Nulla di tutto ciò accade quando il giudizio di responsabilità sia affidato a un criterio oggettivo, poiché in tal caso il dovere di prevenzione sfugge, in linea di principio, alla sopradescritta logica del bilanciamento, per approdare a quella della prevenzione «a tutti i costi» che, per tale ragione, tramonta dall'orizzonte del discorso per mettere alla luce del sole l'esito riparatorio cui inevitabilmente conduce. In altre parole, il danno allocato in capo al responsabile oggettivo non dipende da un fatto - della cosa, di altri - che costui non avrebbe potuto prevenire; tutt'al contrario, è un fatto che l'ordinamento desidera sia prevenuto mettendo in campo ogni e qualsiasi misura in grado di neutralizzarlo, sia o non sia quest'ultima economicamente efficiente, oppure che sia quantomeno risarcito. Inoltre, un'allocazione oggettiva del costo del danno espunge dalla struttura del giudizio l'elemento dell'imputabilità, intesa come capacità di intendere e di volere di colui che sia convenuto per il risarcimento del danno<sup>127</sup>.

Solamente che - il punto merita ampia considerazione - il concetto di prevenzione nell'ambito della responsabilità oggettiva dovrebbe essere esteso, giusta quanto si suggerisce in dottrina, in massimo grado, così da fargli ricomprendere altresì la stessa decisione di intraprendere un'attività ovvero di entrare in un rapporto materiale con una cosa: decisione preceduta dalla possibilità di prevedere l'insorgere di danni, non importa se la previsione vi sia stata o non, né se sia o meno concretamente prevedibile per l'agente reale, come sarebbe se si versasse nel campo della colpa<sup>128</sup>.

---

<sup>127</sup> A meno che non si convenga con chi considera l'esonero da responsabilità dell'incapace naturale come misura di protezione per costui come Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 716 s.

<sup>128</sup> Si v. Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., nonché p. 489, ove una sintesi del suo pensiero: «la responsabilità è la qualificazione negativa di un fatto nei confronti di colui sul quale se ne fa gravare il costo, instaurando nella sua sfera giuridica un'obbligazione di risarcimento del danno. Quale che sia il criterio di imputazione, il fatto di cui si risponde è considerato come un fatto che doveva o poteva essere evitato da colui che ne viene reso responsabile; alla prima ipotesi corrisponde la responsabilità soggettiva, alla seconda quella oggettiva». Il recupero a una dimensione preventiva della responsabilità oggettiva consente di replicare a chi ha predicato, nell'ottica dell'individualità del conflitto aquiliano, l'agonia della categoria e della distinzione: così Gerhart P.M., *The Death of Strict Liability*, in *Buffalo Law Review*, Vol. 56, 2008, p. 245 ss. L'A., all'esito di una complessa analisi, giunge ad affermare che «*Fault-based liability is the only justifiable basis for assigning responsibility and courts can use the fault concept to vindicate fully the important values that strict liability would legitimately vindicate. In fact, outside of theories of distributive justice, we have no theory of strict liability. No theory of personal responsibility explains why a person who is not at fault in some relevant sense should be responsible for another's misfortune*». La superiorità del criterio - flessibile, come Egli stesso sottolinea - della colpa deriva dal fatto che questa «*is a measure of, and a limitation on, responsibility because it is a measure of human potential – both fulsome and limited. Fault reflects those aspects of human achievement that allow us to control our environment while simultaneously recognizing our limited ability to control our environment. We are not prescient, omniscient, or completely altruistic, even though we are smart, thoughtful, and understand the importance of sacrifices*



Allargato così lo sguardo al momento radicale della decisione per la situazione fondante il criterio di imputazione, pare utile mostrare come tale profilo preventivo sia fortemente presente anche in seno alle ricostruzioni che indagano la responsabilità muovendo dal concetto di rischio o di pericolo tipico inerente a una data cosa, persona o attività. Per avvedersene, basti considerare che nella sua teorica il Prof. P. Trimarchi, premesso che la responsabilità oggettiva per rischio addossa a «chi esercita l'attività il costo del rischio correlativo» e che la stessa «è rivolta allo scopo finale di costituire incentivi appropriati per l'adozione delle misure di prevenzione degli incidenti che siano economicamente giustificate», mette in luce che essa si differenzia dalla responsabilità per colpa per l'interesse dell'impresa a valutare la convenienza - internalizzata come costo l'esternalità rappresentata dal danno - se, radicalmente, svolgere o no una data attività e, compiuta la prima valutazione, se svolgerla in questo o in quell'altro modo<sup>129</sup>.

Siffatto approccio al problema definitorio della responsabilità oggettiva pare recare con sé notevoli vantaggi sotto il profilo teorico e non solo.

Invero, sul piano pratico ed operativo, esso consente di mantenere una linea di continuità rispetto al criterio della colpa. In particolare, chiarire che anche nell'ambito dell'imputazione oggettiva si tratta di prendere in esame le misure di sicurezza adottate ovvero le scelte organizzative assunte in ragione della loro idoneità ad evitare il prodursi dell'incidente permette di apprezzare il ruolo che l'investimento precauzionale esigibile dalla vittima svolge ai fini dell'apporcionamiento del danno, oltre che dell'esclusione della responsabilità (art. 1227 c.c.)<sup>130</sup>. Ciò che diviene

---

*for the community. The fault system is not static or one-dimensional. It assigns responsibility based on relationships between the injurer and the victim to better accommodate the interests of both». Se è vero che quando si giudica della responsabilità sempre «we are asking whether the person imposed undue risks on society by preferring her own legitimate interests over the legitimate interests of others in a way that unreasonably denigrates the interests of others» (ibidem, p. 279), va però osservato che la legge può anche giungere ad imporre misure di sicurezza tanto costose da scoraggiare l'iniziativa o da porre su chi la assume - potenzialmente o realmente in grado di figurarsi il danno come conseguenza della propria attività - il costo dell'eventuale risarcimento, salvo che poi nel contesto del singolo episodio dannoso non se ne debba fare carico la vittima. D'altro canto, talvolta anche chi è persuaso della correttezza di una nitida contrapposizione tra le due forme di responsabilità - come Werro F., Buyksagis E., *The bounds between negligence and strict liability*, in *Comparative Tort Law*, a cura di Bussani e Sebok, London, 2015 (rist. 2017), p. 201 ss. - lo fa senza considerare che la «unavoidability of risk» dipende dalla mancata inclusione, tra le misure preventive, di quella consistente nella rinuncia all'attività.*

<sup>129</sup> V. *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., pp. 284, 286.

<sup>130</sup> Ai fini cioè di quel giudizio di comparazione tra l'efficienza causale del comportamento della vittima e del responsabile a titolo oggettivo, a propria volta finalizzato a ridurre (o elidere) il risarcimento, che la dottrina ammette pacificamente: v. per tutti Franzoni M., *L'illecito*<sup>2</sup>, in *Trattato della responsabilità civile*, dir. da Franzoni, Milano, 2010, p. 109 ss., ove ulteriori riferimenti. Questione tuttora controversa in dottrina è quella che concerne l'applicabilità dell'art. 1227 al concorso della vittima incapace, la quale dipende dalla lettura del fatto del danneggiato all'interno della regola (in termini puramente causalistici ovvero soggettivi): sul punto cfr., per tutti, Pucella R., *Il concorso di colpa del danneggiato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, II, p. 1 ss.; Caredda V., *Concorso del fatto colposo del creditore*, in *Cod. civ. comm.*, già dir. da Schlesinger, continuato da Busnelli e Ponzanelli, Milano, 2020. Appare significativo notare che il *Restatement of the Law Third, Torts: Apportionment of Liability* (pubblicato nel 2000 dall'*American Law Institute*), premesso che ai suoi fini vale l'assunto per cui la vittima è da considerarsi esattamente alla stregua di uno dei co-danneggiati, «*applies to all claims to recover compensation for death, personal injury or physical tangible property, including... negligence, strict liability...*» (sottolineato aggiunto), come recita il Commento ufficiale: vedine

maggiormente problematico allorché si discorre di responsabilità oggettiva come di responsabilità per rischio, tipico (statisticamente) e amministrabile, tra l'altro (o forse soprattutto) in quanto aspira ad essere coperto mercè l'assicurazione<sup>131</sup>.

In chiave di ricostruzione delle categorie, poi, essa consente di superare le critiche, talvolta aspre e non poco ideologiche, che nel corso del tempo sono state mosse all'idea della responsabilità oggettiva. In particolare, la critica che si tratti di una responsabilità per pura causalità, una responsabilità cieca e disumana<sup>132</sup>.

In tal modo si riesce pure nell'opera di distinzione - anche sotto il profilo della considerazione della sola posizione del preteso danneggiante - tra «responsabilità» e «garanzia», la prima, a differenza della seconda, trovando un limite proprio nella astratta prevedibilità e dunque astratta evitabilità dell'evento avverso, ancorché mediante una limitazione dell'iniziativa individuale o, addirittura, un'astensione da essa<sup>133</sup>.

Ancora, l'aver sottolineato la necessità dell'astratta prevedibilità degli eventi di danno riconducibili alla situazione che fonda l'imputazione, quale ragione di questa, consente, a modesto avviso di chi scrive, di dare un fondamento più preciso all'opinione tanto antica quanto attuale, in base alla quale vi sono attività così pericolose che chi decide di intraprenderle lo fa *accettando* di

---

un'illustrazione in Tassone B., *La ripartizione di responsabilità nell'illecito civile*, Napoli, 2007, p. 31 ss., il quale riporta dottrina americana che sostiene che i criteri di ripartizione [di cui alla *Section 8* del *Restatement*, ossia a) *the nature of the person's risk creating conduct and any intent with respect to the harm created by the conduct* e b) *the strenght of causal connection between the person's risk creating conduct and the harm*] operino anche laddove i titoli d'imputazione siano differenti (es. nei rapporti tra impresa, che risponde oggettivamente, e consumatore).

<sup>131</sup> Cfr. Izzo U., *Aree sciabili e responsabilità extracontrattuale: il difficile rapporto fra "responsabilità oggettiva" e colpa del danneggiato (parte seconda)*, in *Danno e resp.*, 2011, p. 786 ss., spec. p. 791, ove si evidenzia quella che viene considerata una «aporia» nel pensiero del Prof. Trimarchi; infatti si rileva, con riferimento alla dottrina di quest'ultimo A., che «Nelle pagine dedicate ad indagare l'idea del concorso fra i rischi del danneggiato ed i rischi del danneggiante, si omettono riferimenti espliciti alla formula dell'art. 1227 c.c. e al modo in cui questa norma dovrebbe rapportarsi all'idea del rischio che fonda l'oggettivazione della responsabilità portata in esponente dall'Autore. L'allusione alla norma viene operata solo in via indiretta, ventilando, in base a suggestioni tratte dall'esperienza tedesca, la tesi per cui, assunta la responsabilità oggettiva del danneggiante, l'eventuale riscontro della colpa del danneggiato dovrebbe essere tradotto dal giudice in una somma da quantificarsi in modo da costituire una sanzione adeguata a tale colpa, somma che andrebbe poi scomputata dall'ammontare del risarcimento imputato oggettivamente al danneggiante».

<sup>132</sup> Si veda in particolare la critica che Barassi L., *Contributo alla teoria della responsabilità per fatto non proprio in ispecial modo a mezzo di animali*, cit., p. 66, rivolgeva alla teoria della responsabilità per pura causalità («reazione brutale al torto») del Venezian G., *Studi sulle obbligazioni*, I, *Danno e risarcimento fuori dai contratti*, Roma, 1918.

<sup>133</sup> Cfr. Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 26, ove si sottolinea che «la responsabilità oggettiva, in quanto responsabilità ha tuttavia pur essa un limite, costituito dal caso fortuito, che è il fatto di danno che nessuna misura di prevenzione è in grado di evitare, in quanto si incunea tra questo e il danno, come causa estranea... Essa scagiona da responsabilità a meno che fosse prevedibile, la previsione rendendo ragionevole la forma radicale di prevenzione, costituita dall'evitare la situazione nella quale il fatto inevitabile ha potuto cagionare il danno: la prevenzione generale che abbiamo detto alternativa possibile al danno nella responsabilità oggettiva». V., invece, Werro F., Buyksagis E., *The bounds between negligence and strict liability*, dove si esprime l'avviso che ove il legislatore ha imposto la *strict liability* ha trasformato «*the defendant into a sort of insurance provider*». Nell'Italia degli inizi del '900 chi osteggiava la responsabilità per «danno incolpevole» asseriva che questa dovesse meglio chiamarsi «*garantia*, obbligo di garantire»: così Chironi G., *La colpa nel diritto civile odierno*, II, Milano-Torino-Napoli, 1906, p. 366 s.

pagare i danni che le stesse possono causare alla collettività<sup>134</sup>. Scartata l'idea che l'obbligazione risarcitoria consista in una sorta di tributo dovuto in relazione all'esercizio delle attività in parola<sup>135</sup>, detta tesi può essere utilmente lumeggiata nella prospettiva della prevedibilità, come decisione per l'attività fonte di - prevedibile appunto - danno<sup>136</sup>.

Appare di contro maggiormente problematico riconciliare una nozione siffatta di responsabilità oggettiva con la posizione di chi preferisce, valendosi della tradizionale distinzione tra *negligence* e *strict liability* adottata nelle ricerche di analisi economica del diritto<sup>137</sup>, discorrere di responsabilità oggettiva semplicemente come di quella responsabilità alla stregua della quale, a differenza dell'altra che contempla una soglia di diligenza esonerante, «non vi è alcun livello di prevenzione che possa salvare il danneggiante dalla responsabilità, né (in un modello puro) si impone alcuno standard di diligenza sulla vittima...»<sup>138</sup>. E, tuttavia, pare che un modello in purezza non si dia nel nostro ordinamento, nel senso che le regole di responsabilità oggettiva - salvo eccezioni peculiari<sup>139</sup> - ammettono sempre cause di esonero (compreso il fatto della stessa vittima).

---

<sup>134</sup> Già nella seconda Scolastica la si era prospettata: v. De Molina L., *De iustitia et iure tractatus*, 1614, Venezia, disp. 698. A questa stessa idea può in fondo ricondursi anche la proposta di Goldberg J.C.P., Zipursky B.C., *The Strict Liability in Fault and the Fault in Strict Liability*, in *Fordham Law Review*, Vol. 85, 2016, p. 743 ss., i quali, nel solco del fecondo dibattito americano sulla distinzione tra le due aree di responsabilità, tracciano una distinzione tra *objectivity-based strict liability* - ricondotta all'idea di *wrongdoing* da parte del convenuto - e *licensing-based strict liability* (ravvisabile precipuamente nella regola di responsabilità riferita alle *abnormally dangerous activities*, su cui v. *infra*, Cap. II, Sez. II, § 1), che invece sarebbe *non-wrongs-based*. Nel primo ambito, pur dominato dalla colpa, «*the standards of conduct... are defined objectively, they are often quite demanding or unforgiving*». Il secondo ambito è «*both regulatory and rights based. It is regulatory insofar as government officials are exercising their prerogative to condition certain activities on the actor's liability for harms generated by the activity. Underlying the power to so condition activities is the power to protect the security of those who are endangered. Correlative to the conditioned liberty to act is the right of those who suffer harm to hold such risk creators financially accountable for the harm that flows from the activities*». Questa concezione - esistono attività il cui esercizio è collettivamente condizionato dall'imposizione del prezzo del danno - appare corretta nella misura in cui si riconosce che è proprio la decisione per l'attività a rendere imputabile il costo dei danni in capo all'esercente. Invero, se come gli stessi AA. osservano, può essere discutibile ricondurre a una consapevole assunzione del rischio il fondamento della responsabilità oggettiva («*Although it is perhaps question begging to say that such defendants assume the risk of liability*»), cionondimeno appare insufficiente rilevare che «*the conspicuousness and magnitude of the risk they are taking with respect to others render it fair to require such defendants to bear the costs of the injuries they bring about*», se non si ha cura di precisare che è non già il pericolo elevato in sé, valutato dal punto di vista della collettività, quanto piuttosto la scelta individuale, riguardata nell'ottica sociale, per l'attività rischiosa a rendere l'iscrizione all'esercente autenticamente «*fair*».

<sup>135</sup> Cfr. però Monateri P.G., voce *Responsabilità civile in diritto comparato*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., XVII, Torino, 1998, p. 24, giusta il quale «la principale funzione della responsabilità civile è oggi quella *organizzativa*: produrre un coordinamento soddisfacente delle azioni sociali... Le regole di responsabilità si comportano come l'imposizione di una tassa su determinate attività, imponendo costi eventuali che possono venire traslati dai danneggiati potenziali, tramite il mercato o *in altri modi*, su soggetti diversi».

<sup>136</sup> Tale concezione, nella stagione della civilistica degli anni '60 e '70 del secolo scorso, era stata ricollegata ai principi costituzionali e in particolare all'art. 41 cpv. Cost., secondo cui l'impresa può esercitarsi a patto di accettare i danni che produce: cfr., per tutti, in chiave storica, Marini G., *Gli anni settanta della responsabilità civile. Uno studio sulla relazione pubblico/privato (parte I)*, cit., p. 57. Sul punto v. il § successivo.

<sup>137</sup> Offre un'accurata tassonomia delle regole di responsabilità funzionali alla conduzione del discorso giuseconomico Dari-Mattiacci G., Parisi F., *Liability rules: an economic taxonomy*, in *Comparative Tort Law*, a cura di Bussani e Sebok, p. 122 ss.

<sup>138</sup> Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 41.

<sup>139</sup> V. L. 25 gennaio 1983, n. 23, su cui *infra*, Cap. II, § 1.

Piuttosto, il confronto tra questa e la nozione di responsabilità oggettiva qui accolta si gioca e può condurre ad esiti diversi in riferimento al problema della responsabilità per danni derivanti da rischi assolutamente e a chiunque ignoti, rispetto ai quali l'alternativa se astenersi o meno dall'intraprendere l'attività che li cela non si affaccia nell'orizzonte decisorio del responsabile oggettivo: sul problema ci si soffermerà oltre, considerandolo nella prospettiva dell'art. 2050 c.c.<sup>140</sup>.

Per ora si deve ribadire, a conclusione sul punto, che quantunque il fatto di adottare o meno la misura di sicurezza da cui si fa dipendere la responsabilità assurga - e non potrebbe essere altrimenti - a un comportamento umano, che nelle attività complesse si situa sovente al livello dell'organizzazione della stessa, il quale è dunque suscumbibile pure entro lo schema del comportamento violativo di una regola cautelare, concettualmente l'attribuzione della responsabilità oggettiva prescinde dalla qualificazione della condotta del titolare della situazione per la legge rilevante in termini di illiceità, ponendo così ogni considerazione propriamente soggettiva relativa all'agente-modello in un cono d'ombra<sup>141</sup>. Abbandonato il linguaggio pittorico delle metafore sopra riportate allo scopo di illustrare i rapporti tra le due forme di responsabilità e mutuato quello della matematica, sembrerebbe potersi affermare che operando l'intersezione tra l'insieme della responsabilità per colpa e quello della responsabilità oggettiva si ricavi come il primo sia un sottoinsieme del secondo<sup>142</sup>. Invero, il fatto colposo imputabile (l'illecito) senz'altro vale a

---

<sup>140</sup> V. *infra*, Sez. II, § 5.

<sup>141</sup> Pare opportuno però mostrarne già qui l'utilità concettuale, assumendo a paradigma una fattispecie comunemente e pacificamente ascritta al novero delle ipotesi di responsabilità oggettiva, ossia quella di cui all'ultimo cpv. dell'art. 2054 c.c. Pare indubitabile che il più delle volte il proprietario del veicolo (o i soggetti a lui equiparati ai fini della responsabilità) non versi in colpa rispetto al vizio di manutenzione o di costruzione che ha determinato l'incidente: vuoi perché il riscontro del difetto di costruzione, pur se possibile, richiederebbe indagini tecniche, specialistiche e molto costose, non alla portata del proprietario, vuoi perché il veicolo risulta essere regolarmente portato presso un'officina meccanica (degnata di fiducia), vuoi per altre ragioni. Se tanto potrebbe escludere ogni profilo di colpa - sicuramente per difetti costruttivi, non sempre invece per quelli di manutenzione (v. Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., p. 404) - non anche è esclusa la responsabilità oggettiva, giacché l'effettuazione dei controlli (direttamente da parte del proprietario o per il tramite dell'ausilio di altri) che avrebbero permesso di accertare il vizio del veicolo sono astrattamente possibili, benché assolutamente irragionevoli secondo il comune sentire e dal punto di vista economico: cionondimeno il danno rimane astrattamente prevenibile, di modo che la responsabilità per lo stesso rimane comunque ancorata alla mancata adozione delle misure di precauzione idonee a prevenire l'incidente. Si è osservato che colpa e rischio sarebbero «due principi generali d'imputazione completamente diversi», di modo che «l'operatività dell'uno esclude l'operatività dell'altro...»: così Gorassini A., *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, Milano, 1990, p. 131 s. Ciò che sembra rendere incomunicabili i due criteri allorché, ad esempio, si tratti di regolare la responsabilità nei rapporti interni tra danneggianti (*ex art. 2055 c.c.*). Tutt'al contrario, nella prospettiva qui valorizzata, il «rischio» - *recte*, i differenti criteri di imputazione oggettiva - contiene logicamente la eventuale condotta colposa del titolare della situazione rilevante. Ed infatti è lo stesso Gorassini A., *op. ult. cit.*, p. 132, ad osservare che «mentre, infatti, non sempre in presenza di un danno ingiusto è possibile rintracciare una condotta antisociale, è invece sempre rintracciabile il soggetto idoneo a sopportarlo; l'area del danno ingiusto che residua dall'applicazione congiunta dei due criteri, è quella coperta dal rischio».

<sup>142</sup> In termini giuseconomici rileva Gilles S.G., *Negligence, strict liability, and the cheapest cost-avoider*, in *Virginia Law Review*, Vol. 78, 1992, p. 1291 ss., che l'accertamento della colpa richiede un passaggio ulteriore rispetto a quello dell'individuazione, tra la vittima e il danneggiante, del *cheapest cost-avoider* (individuato, secondo un'impostazione che rivela la provenienza dell'A. dalla Scuola di Chicago, chiedendosi «*which party could, at lowest overall cost, have avoided the accident*»: p. 1308) nell'ambito di un regime di *strict liability*: ossia la valutazione del se, dal punto di vista di quest'ultimo, l'incidente fosse meritevole economicamente di essere evitato.

costituire l'obbligazione risarcitoria in capo a colui che sta in un rapporto con la cosa o l'attività qualificante l'imputazione oggettiva, entro, ovviamente, l'ambito d'applicazione assegnato a quest'ultimo criterio dalla legge<sup>143</sup>.

A quest'affermazione si accompagna comunque la consapevolezza che le ipotesi di responsabilità oggettiva non risultano omogenee tra di loro, nel senso che non rappresentano l'espressione di un criterio unico in grado di rendere ragione del perché delle scelte legislative, come si è cercato di mostrare evidenziando l'irriducibilità di queste ai paradigmi del rischio d'impresa o del pericolo<sup>144</sup>.

Alla consapevolezza, altresì, che nemmeno trovano unitarietà nella previsione di un limite identico alla responsabilità valevole sempre e in ogni caso, quale è, nell'altro ambito, la *non culpa* (pur nella sua intrinseca elasticità), come si ricava dall'osservazione delle scelte cristallizzate nelle diverse disposizioni di legge codificanti ipotesi di responsabilità oggettiva: così, l'art. 2053 c.c. esonera il proprietario per la rovina derivante da fatti diversi da quelli ivi contemplati; il co. 3 della disposizione successiva consente al proprietario e ai soggetti equiparati allo stesso di provare che la circolazione è avvenuta *invito domino*; l'art. 15 della L. 31 dicembre 1962, n. 1860 individua tassativamente le cause di esclusione della responsabilità dell'esercente attività nucleari<sup>145</sup>. La soluzione legislativa è, altre volte, affidata a espressioni generali, com'è quella del «caso fortuito», in relazione alle quali la dottrina e le Corti hanno condotto un discorso circa i limiti della responsabilità sostanzialmente imperniato sull'impiego del dispositivo della «causalità» (v. *infra*, Sez. II, § 5).

---

<sup>143</sup> Questo il risultato cui giunge nel tracciare la distinzione tra rischio lecito e illecito Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., pp. 68 ss., 275 ss., onde sceverare colpa e responsabilità oggettiva.

<sup>144</sup> In particolare v. Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 497 s., ove, a proposito della responsabilità oggettiva, si afferma che essa «non ha un fondamento unico né viene apprestata in relazione ad un criterio unico che per ogni ipotesi sia in grado di renderne ragione. L'idea di un criterio unitario per tutte le ipotesi di responsabilità oggettiva risulta perciò storicamente ingiustificata e dogmaticamente precostituita, laddove si tratta di verificare casomai quale sia la ragione giustificativa tradottasi in criterio di imputazione che in relazione a ciascuna delle fattispecie considerate il legislatore ha avuta presente nell'articolare la regola di volta in volta oggetto di analisi [...] Questo criterio unico in effetti non sembrano averlo mai avuto gli ordinamenti, nei quali la responsabilità oggettiva è risultata, più il frutto dell'esigenza di una disciplina "diversa" della responsabilità, che la coerente e omnicomprensiva risposta esemplata su un modello unico in grado di costituirne ragione sufficiente. Così nell'art. 2050 è evidente [...] che la pericolosità costituisce il criterio al quale la norma ha inteso fare capo, così come nell'art. 2049 è impresso il criterio del rischio, laddove quest'ultimo è per così dire assorbito nei profili formali della custodia, o della proprietà nelle norme relative al danno da cose o da animali». Con riferimento al sistema statunitense merita richiamare la considerazione di Palmer V., *General Theory of the Inner Structure of Strict Liability: Common Law, Civil Law, and Comparative Law*, cit., p. 1306, giusta la quale «*Encompassed under that rubric [strict liability] are a wide variety of fields that include products liability, ultrahazardous activities, warranty, workmen's compensation, ruinous buildings, nuisance, no-fault automobile plans, and defamation. Such actions result in different kinds or levels of liability. They rest upon different predicates, admit different defenses, and rely upon different tests of causal connection. We must recognize the possibility that strict liability is a sliding scale and not an exact point of reference.*».

<sup>145</sup> V. *infra*, Cap. II, § 1.

Il nitore concettuale che permette di ascrivere le diverse fattispecie a uno dei due insiemi tende a sfumare laddove il legislatore, invece di lasciare all'interprete e segnatamente al giudice il compito di riempire operativamente di contenuto quelle stesse clausole, si affatichi ad individuare positivamente le misure preventive che valgono a scagionare il titolare della situazione rilevante. In uno scenario di tal genere, rimane dubbio se la previsione valga a configurare una responsabilità per colpa specifica - per violazione di parametri legali o tecnici predeterminati - ovvero una responsabilità oggettiva, precauzionalmente limitata, nel senso che la vittima deve farsi carico di adottare da sé le misure preventive che scongiurano il danno oltre quelle che attivano la riallocazione di esso in capo all'altra parte del conflitto aquiliano. Per sciogliere il nodo interpretativo in casi consimili sembra dirimente comprendere se vengano o no in rilievo l'imputabilità in chi è chiamato a rispondere, in caso di mancata osservanza della diligenza esonerante e, inoltre, particolari qualità o condizioni soggettive dell'agente (esercente). Profili, questi, che nell'ambito della responsabilità dell'impresa, caratterizzata dalla presenza di una seppur variamente complessa organizzazione, sembrano destinati a sparire dall'orizzonte dell'indagine. Il processo di marcata obiettivazione della diligenza - spinto sino all'estremo di poter dichiarare in colpa l'agente che non si sia uniformato ad uno *standard* di comportamento anche irragionevolmente cauto - finisce per rendere opaca la distinzione tra detto criterio e la responsabilità oggettiva. Diversamente, allorché il giudizio *ex post damnum* sulla scelta che l'impresa ha compiuto sia affidato a parametri flessibili, com'è quello elastico di adeguatezza organizzativa, risorge la possibilità di addossarle (in base a criteri oggettivi) i rischi assunti pur nella predisposizione di assetti che possano dirsi ragionevolmente adeguati rispetto alla prevenzione dell'incidente, dunque di ritrovare la differenza tra responsabilità oggettiva e per colpa<sup>146</sup>.

Tutto ciò e, in particolare, l'aver messo in rilievo la frammentarietà del sistema di imputazione oggettiva non implica anche la rinuncia a fare ricorso a modelli teorici generalizzanti, come potrebbero astrattamente essere quelli proposti da Maestri della *tort Law*, quali Trimarchi o Calabresi, che guardano alla responsabilità come ad una tecnica di allocazione del costo dei danni che trascende la dimensione della giustizia commutativa, propria del giudizio di colpa, e proiettano il fatto dannoso in una dimensione sociale, seppure con esiti non sempre coincidenti<sup>147</sup>.

---

<sup>146</sup> Infatti declina in chiave di «*colpa dell'impresa*» (enfasi aggiunta), anche più rigorosamente intesa come «difformità da uno standard di condotta oggettivo», il tema dell'adeguatezza degli assetti organizzativi Degl'Innocenti F., *La responsabilità di impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, Napoli, 2019, p. 277 s.

<sup>147</sup> Vedasi in senso contrario il Pacchioni G., *Elementi di diritto civile italiano*, Torino, 1916, p. 334, il quale riteneva che «i casi di responsabilità senza colpa hanno in comune solo l'elemento negativo dell'assenza di colpa [...] non è possibile costruire in base ad essi una teoria generale della responsabilità senza colpa»: va però detto che lo stesso A. (*Diritto civile italiano*, pt. 2, Vol. IV, 1940, spec. p. 212 ss.) considerava la teoria del rischio atta giustificare tale forma di responsabilità «in molti casi nei quali alcuno abbia arrecato danno senza sua colpa». Invece, per Castronovo C.,

Ciò che naturalmente dovrebbe avvenire prendendo atto delle scelte del legislatore italiano e, entro gli ampi margini che la formulazione delle regole consente - quelli che hanno valso alla *tort Law* l'etichetta di «diritto giurisprudenziale» -, cercando di sviluppare regole di soluzione dei conflitti che, nei limiti del possibile, contribuiscano a rendere razionale il sistema, minimizzando il costo (dunque l'incomodo) sociale degli incidenti. In tale prospettiva, l'analisi economica del diritto, qui nella sua veste di strumento d'indagine circa il funzionamento delle regole esistenti piuttosto che di argomento per il mutamento delle medesime in ottica di efficientamento del sistema, ove venga condotta entro (ossia rispettando) le opzioni di *policy* del legislatore ordinario e, ancor prima, di quello costituzionale, potrebbe rivelarsi utile nel perseguimento dell'obiettivo di realizzare, nello spazio lasciato da superiori ragioni di giustizia, l'efficienza. Gli obiettivi del sistema non possono tuttavia essere raggiunti senza transitare attraverso la considerazione del *particolare* del singolo incidente, che sempre interroga l'interprete su chi, se colui che agisce o colui che subisce, avrebbe dovuto (e colposamente non l'ha fatto) o avrebbe quantomeno potuto (e comunque non lo ha fatto) prevenirlo: ciò significa accogliere l'idea che anche nell'ambito della responsabilità oggettiva si può, anzi, si deve impiegare il linguaggio della prevenzione (e della precauzione), il quale - non paradossalmente, ma ben comprensibilmente - avvicina la giustificazione ultima - la scelta dell'uomo - di entrambe le forme di responsabilità<sup>148</sup>. Del resto, la prevenzione generale (sistemica) che la responsabilità civile è in grado di attuare - ancorché non necessariamente associata alle categorie della *Law&Economics* - non esclude, ma anzi impone di tenere conto dell'irripetibile identità del singolo episodio dannoso<sup>149</sup>.

Pertanto, se l'invito a «considerare analiticamente i presupposti, i contenuti e le *rationes* della responsabilità nelle differenti fattispecie di imputazione»<sup>150</sup> va senz'altro accolto, al fine di poter identificare, con riferimento al criterio di imputazione di volta in volta prescelto, il suo precipuo campo di applicazione, nonché il limite, normativamente fissato, della responsabilità, ciò

---

*Responsabilità civile*, cit., p. 497 s., tutte le ipotesi codicistiche ascritte all'area oggettiva «sembrano riconducibili entro il modello teorico elaborato da Calabresi...».

<sup>148</sup> Cfr. Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 493, sul criterio unitario elaborato da Guido Calabresi, il quale «in totale antitesi rispetto alla colpa, si rivela vicino a quest'ultima sul terreno della sua giustificazione ultima... l'uomo che calcola nel condurre la *cost-benefit analysis* e l'uomo diligente sono tipi espressivi della stessa realtà umana»; Izzo U., *Aree sciabili e responsabilità extracontrattuale: il difficile rapporto fra "responsabilità oggettiva" e colpa del danneggiato (parte seconda)*, cit., p. 788.

<sup>149</sup> Cfr. Navarretta E., *La responsabilità e le sue fonti: trama concettuale, metodologi, funzioni*, in *Codice della responsabilità civile*, a cura di Navarretta, Milano, 2021, p. 15, ove si pone in luce la necessità di «saper adottare contestualmente un doppio livello di analisi e di interpretazione delle regole sulla responsabilità: quello che le considera rispetto alla prospettiva riparatoria, ossia dal punto di vista della giustizia correttiva nel rapporto fra danneggiante e danneggiato, e quello che le valuta per la loro capacità di prevenire, in generale e a livello di sistema, condotte lesive nonché di redistribuire i costi degli illeciti».

<sup>150</sup> Salvi C., *La responsabilità civile*, Milano, 2019, p. 162, che si richiama alle già illustrate proposte dei Maestri, S. Rodotà e R. Scognamiglio i quali descrivono il sistema dell'imputazione secondo uno schema a raggiera, ove al centro sta il danno ingiusto e sulla circonferenza (dunque, equidistanti) i criteri di imputazione.

anche non vuol dire a priori rinunciare a fare riferimento a strumenti di analisi che trascendano la singola regola per fornire risposte a problemi comuni posti da differenti ragioni giustificatrici della traslazione del costo del danno, in virtù della comune natura - oggettiva - di essi.

##### *5. Natura imprenditoriale dell'attività dannosa e interpretazione delle regole d'imputazione della responsabilità.*

Tutto ciò chiarito circa il senso della distinzione, ma anche dell'innegabile continuità, tra responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva, prima di soffermarsi sul contenuto della regola racchiusa nell'art. 2050 c.c. occorre affrontare un profilo rimasto in parte inesplorato nelle osservazioni che precedono, ma che appare centrale sia al fine di comprendere le ragioni dell'intitolazione del presente lavoro, sia - cosa ben più importante - per offrire il necessario sostegno teorico a soluzioni interpretative del criterio d'imputazione oggetto di studio debitamente calibrate sulla natura degli interessi che emergono nell'ambito del conflitto aquiliano. Abbisogna di apposita considerazione e di più d'una delucidazione, cioè, la circostanza che l'attività pericolosa donde scaturisce il danno sia svolta in forma - o, se si preferisce, per scopo - imprenditoriale.

Già si è messo in luce che proprio quello delle attività economiche svolte in forma continuata ed organizzata ha rappresentato il principale asse d'indagine attorno al quale sono state ordite le teorie «unificanti» della responsabilità oggettiva<sup>151</sup>. Né stupisce che l'impresa - agente razionale per eccellenza, quindi naturalmente incline a operare le proprie scelte alla luce di un'analisi costi-benefici - sia (almeno tendenzialmente) il terreno elettivo per l'impiego degli strumenti di analisi giuseconomica.

Come ci si augura di aver saputo illustrare, però, il dato normativo, comprensivo delle molte regole extra-codicistiche, male si presta ad essere spiegato istituendo un'equazione tra «responsabilità d'impresa» - sintagma peraltro polisenso, da intendersi qui nel senso tecnico-formale della responsabilità civile dell'impresa per i fatti dannosi cagionati dalla propria attività<sup>152</sup> - e responsabilità oggettiva<sup>153</sup>.

---

<sup>151</sup> Segnando l'evoluzione dell'istituto giuridico della responsabilità civile: su questo aspetto v. tra gli altri Scanicchio N., *Diritto privato ed esercizio dell'attività economica*, in *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, cit., pp. 538, 548.

<sup>152</sup> Cfr. Iannarelli A., *Appunti per una teoria giuridica del rischio d'impresa*, in *Studi in onore di Nicola Lipari*, I, Milano, 2008, p. 1233 ss., spec. p. 1245 s., ove il rilievo che con l'espressione «rischio d'impresa» possono designarsi sia i «rischi che solo l'impresa sarebbe in grado di generare», sia «i rischi che sono di conseguenza imputati all'impresa»: a questa seconda accezione, la quale copre un'area non coincidente con quella abbracciata dalla prima, pertiene il problema della sua responsabilità civile. Cfr. altresì Cavazzuti F., voce *Rischio d'impresa*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, Milano, 2000, p. 1093 ss. e p. 1101 s.

<sup>153</sup> Né la responsabilità per rischio (per chi riconosce a questo concetto valenza ordinante della responsabilità oggettiva) collima con l'area della responsabilità d'impresa: esistono, come nota autorevole dottrina, fattispecie in cui l'impresa è chiamata a rispondere in base a criteri di imputazione diversi dal rischio. Cfr. Alpa G., *La responsabilità d'impresa nel*



Appare inoltre oramai lontana la stagione in cui la dottrina italiana, al precipuo fine di offrire soluzione alla montante esigenza di tutelare della diffusione di prodotti di massa dannosi, tentava di individuare a carico dell'impresa, prima dell'avvento della speciale disciplina di matrice comunitaria, una regola di imputazione oggettiva dei danni dalla stessa cagionati, finemente analizzando i diversi criteri d'attribuzione della responsabilità civile - segnatamente quelli contenuti nel Titolo IX del Libro IV del codice civile, da integrare eventualmente mediante l'analogia - tra i quali parrebbe aver prevalso la previsione di cui all'art. 2049 c.c.<sup>154</sup>.

Invero, preso atto che (come quelle stesse dottrine lucidamente evidenziavano) l'attività dell'impresa, ove si risolva in danno, deve essere inquadrata (e filtrata) alla luce dei criteri di imputazione contenuti nel codice civile, cui si aggiunge oggi il riferimento alla disciplina sulla responsabilità del produttore, nonché alle altre normative speciali (si pensi ad esempio a quella in materia di danno ambientale), senza di contro poter assurgere essa stessa a titolo di attribuzione della responsabilità, appare evidente che l'attenzione va concentrata propriamente sui criteri, tra i quali vi è quello fondato sulla pericolosità dell'attività, *per come applicabili all'impresa* e non già - direttamente - su quest'ultima. Ciò che rende appunto comunque giustificabile la ricerca di un fondamento all'istanza di differenziazione della disciplina delle conseguenze del torto sulla base della natura dell'attività esercitata, di contro alle opinioni più tradizionali che a tale profilo negano ogni rilevanza<sup>155</sup>.

---

*terzo millennio*, in *La responsabilità d'impresa* a cura di Alpa e Conte, Milano, 2015, p. 68, ove la conclusione che «non c'è una aggregazione, meglio, una agglutinazione di tutte le ipotesi di responsabilità speciale riconducibili all'impresa, non c'è in altri termini una equiparazione tra responsabilità d'impresa e responsabilità per rischio o responsabilità oggettiva»; Alpa G., Leccese R., voce *Responsabilità d'impresa*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., XVII, Torino, 1998, p. 276.

<sup>154</sup> Cfr. Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., p. 395 ss., «l'art. 2049 esprime il principio secondo il quale il complesso dei rischi connessi con il processo produttivo debbono ricadere sull'impresa» (ma l'Autore non era contrario pure a un'applicazione dell'art. 2050 c.c. in tale direzione); Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., pp. 162 ss., 774 s., il quale sostiene che l'art. 2049 c.c. va applicato analogicamente ai fatti dei dipendenti che non dipendono da loro colpa e che - cionondimeno - si risolvono in danno. Carnevali U., *La responsabilità del produttore*, cit., p. 247 ss., dopo aver premesso (sulla scia della proposta del Prof. Trimarchi) che il rischio di impresa «non è esso stesso, di per sé, un criterio di collegamento, ma l'idea che informa e unifica diversi criteri di collegamento legislativamente sanciti», individua nell'art. 2049 o 2051 c.c. - cumulativamente evocabili dal consumatore danneggiato - i criteri per attribuire le disfunzioni del processo produttivo (i danni cagionati dai prodotti) all'impresa. In tal senso, pure, Ruffolo U., *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, cit., p. 92 ss. Decisamente diversa la via battuta da Ghidini G., *La responsabilità del produttore di beni di consumo*, I, *Profili precontrattuali*, Milano, 1970, p. 83, che guarda alle norme di cui agli artt. 1337 e 1338 c.c.

<sup>155</sup> All'impostazione di chi ritiene che «l'essenza e la funzione dell'impresa [...] non forniscono alcuna valida ragione per una disciplina diversa, e più rigorosa, della responsabilità aquiliana» (Scognamiglio, *Rischio e impresa*, cit., p. 156), sembra possibile replicare, per le ragioni che saranno esplicitate nel testo, che è invece «fondato ritenere che il fatto dannoso riceva una regolamentazione diversificata da parte dell'ordinamento in considerazione della qualità del soggetto agente, qualità il cui valore, dunque, non è meramente descrittivo». Così Degl'Innocenti F., *La responsabilità di impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, cit., p. 114, la quale prosegue sostenendo che «sul piano strettamente applicativo, detta regolamentazione sarà, però, variamente declinata in ragione dell'obbiettivo di politica del diritto che si intenda concretamente perseguire e in considerazione di tutta una serie di variabili, quali, per esempio, la natura del bene tutelato, il danno verificatosi - patrimoniale o non patrimoniale - il tipo di attività esercitata, la presenza di sistemi alternativi di socializzazione del costo dei danni». A tal riguardo vien fatto però di osservare che

Appare facilmente intuibile, tenuto conto delle illuminanti ricerche svolte in passato, quale sia il principale referente normativo, già fugacemente evocato, cui è necessario riferirsi nell'accingersi a compiere questa operazione: il comma 2° dell'art. 41 della Costituzione, il quale esclude che l'iniziativa economica privata, pur se in linea di principio libera, possa svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana<sup>156</sup>.

In effetti, l'art. 41 della Costituzione, che proietta nel campo dei rapporti interprivati che sorgono nel mercato il principio generale consacrato nell'art. 2, pare idoneo non solamente a consentire lo scrutinio - nell'apposito giudizio compiuto dalla Corte costituzionale - della legittimità delle scelte compiute dal legislatore all'atto di consentire, ovvero, al contrario, di vietare - radicalmente o *quoad modum* - l'esplicarsi dell'attività d'impresa, bensì pure di orientare l'applicazione delle norme di rango sub-costituzionale, ivi comprese quelle regolatrici della responsabilità civile, al fine di realizzare - attraverso una *Drittwirkung* mediata dall'interpretazione adeguatrice<sup>157</sup> - il contemperamento tra l'interesse all'iniziativa economica e quello alla protezione della salute e alla tutela della dignità della persona umana<sup>158</sup>.

---

sebbene la natura del bene (e del danno) cagionato possano influenzare la soluzione dei conflitti aquiliani, non si può ridurre tutti questi elementi sullo stesso piano - né tantomeno tenere in considerazione elementi estranei al discorso sulla responsabilità (come l'esistenza di sistemi di previdenza) - allorché si fa riferimento alla natura dell'attività esercitata. Cfr. altresì Buonocore V., *I fatti nuovi del diritto commerciale: la responsabilità dell'impresa fra libertà e vincoli*, in *Ritorno al diritto*, 2005, p. 201 ss.

<sup>156</sup> Quantomeno a partire dalla riflessione di Rodotà S., *Il problema della responsabilità civile*, cit., spec. p. 69 ss., la civilistica ha valorizzato il ruolo spiegato dai principi costituzionali nella lettura delle regole di responsabilità: cfr., in particolare, Carnevali U., *La responsabilità del produttore*, cit., p. 180, che denuncia l'insufficienza del criterio della colpa a far fronte all'esigenze poste dalle norme costituzionali; Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., p. 392, che discorre, nel contesto della responsabilità extracontrattuale, di *Drittwirkung* dei principi costituzionali di solidarietà (art. 2 Cost.) e di utilità sociale (art. 41 Cost.); Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., p. 602 ss. In modo radicale Galgano F., sub art. 41 Cost., in *Commentario della Costituzione, Rapporti economici*, II, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 15, affermava che la libertà di iniziativa economica «è certamente, fra le libertà riconosciute dalla nostra legge fondamentale, quella meno garantita, la preoccupazione prevalente del nostro costituente essendo, piuttosto, quella di evitare che l'esercizio di questa libertà leda determinati valori sociali o umani... la "sicurezza", la "dignità umana", di cui al 2° comma dell'articolo in esame».

<sup>157</sup> Come noto, l'applicazione mediata dei principi costituzionali è quella per cui questi ultimi ispirano l'interpretazione di norme di legge (ordinaria): cfr. la tassonomia sunteggiata in Navarretta E., *Libertà fondamentali dell'U.E. e rapporti tra privati: il bilanciamento di interessi e i rimedi civilistici*, in *Diritti e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali* a cura di Alpa e Conte, Milano, 2018, p. 454.

<sup>158</sup> Nella così delineata prospettiva, si è per esempio proposto di interpretare l'art. 2049 c.c. nel senso di poter affermare la responsabilità del proponente (imprenditore) per il fatto commesso nell'ambito del processo produttivo d'impresa - e, tuttavia, integrante gli estremi della colpa - dal preposto non concretamente identificato (c.d. *anonymous civil servant*). Cfr., in particolare, Salvi C., *La responsabilità civile*, cit., pp. 160 s. e 213 s. Alla stessa conclusione, pur senza chiamare in causa le norme costituzionali, giungono anche altri autori: v. ad es. Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 289. Un riscontro dell'interpretazione suggerita si può forse cogliere nella pronuncia resa da Cass., 21 novembre 1995, n. 12023, in *Danno e resp.*, 1996, p. 363 ss., con nota di Ponzanelli G., *Batteria anonima e responsabilità del "vero" produttore*, benché il caso da essa deciso si sarebbe dovuto risolvere alla luce della normativa sulla responsabilità da prodotto difettoso, la cui applicazione non avrebbe reso necessario il richiamo alla norma del codice civile. Vedasi altresì Trib. Venezia, 16 febbraio 2006, in *Dejure*, con riferimento all'affermazione di responsabilità di un Casinò, un non identificato dipendente del quale aveva smerciato banconote false provocando infine un grave danno alla reputazione di un giocatore.

A ciò non dovrebbe fare d'ostacolo la tesi, affacciata presso la dottrina costituzionalistica, alla stregua della quale la traduzione concreta dei limiti posti dalla Costituzione all'attività economica, di cui al secondo comma dell'art. 41, deve passare attraverso la mediazione del legislatore, cui sarebbe per l'appunto riservato - seppur in senso relativo e non assoluto - il potere di comprimerla ai fini della protezione degli interessi generali (e insieme individuali, in quanto vantati dal singolo) alla sicurezza, alla libertà e alla dignità<sup>159</sup>. In primo luogo, infatti, non si sta in questa sede proponendo di autorizzare il giudice a scavalcare il legislatore, venendo in rilievo solo un'esigenza di ricercare - il che pare doveroso in un sistema a Costituzione rigida - di offrire una lettura di una disposizione di legge ordinaria orientata ai dettami desumibili dalla fonte sovraordinata. In secondo luogo, va rammentato come altra dottrina costituzionalistica abbia addotto argomenti affatto convincenti a favore di un'interpretazione che scinda, all'interno del cpv. della norma costituzionale in parola, tra la prima parte (ove si evoca il limite dell'utilità sociale) e la seconda parte (ove si indicano i valori ritenuti preminenti rispetto allo svolgimento della libertà economica). In particolare, una riserva di legge implicita potrebbe fondatamente affermarsi, giusta una lettura combinata degli ultimi due commi dell'art. 41 Cost., solamente con riferimento alle scelte - implicanti esercizio di discrezionalità politica - intorno all'«utilità sociale»<sup>160</sup>, dovendosi di contro ritenere che le situazioni-limite compendiate nella seconda parte dell'art. 41, co. 2, Cost., in quanto riassuntive di tutti i valori propri della persona tutelati (pure) altrove nel testo costituzionale, operino *sine interpositione legislatoris*<sup>161</sup>.

Neppure dovrebbe ritenersi d'ostacolo la tesi, propugnata da parte della dottrina formatasi sulla disposizione al vaglio, alla cui stregua la stessa si ergerebbe a protezione dei soli lavoratori

---

<sup>159</sup> Cfr. Niro R., sub *art. 41 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, Torino, 2006, p. 852 ss.; nonché Spagnuolo Vigorita V., *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959, p. 241 ss., su una posizione tuttavia più sfumata.

<sup>160</sup> Anche su questo punto, tuttavia, non mancano posizioni contrarie all'affermazione di una riserva di legge relativa: cenni al dibattito in Crisafulli V., Paladin L., *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990, p. 290 s. Ad avviso di Natoli U., *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro*, I, *Introduzione*, Milano, 1955, p. 97 ss., persuaso della natura immediatamente precettiva del cpv. dell'art. 41 Cost., occorre distinguere tra utilità sociale, che è limite interno all'attività economica e gli altri limiti menzionati dalla norma costituzionale in esame che sono estrinseci all'impresa (e che hanno la consistenza della situazione giuridica soggettiva dell'onere).

<sup>161</sup> La tesi è sostenuta con dovizia di argomenti da Luciani M., *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Milano, 1983, p. 141 ss. Cfr., altresì, Bachelet V., *Legge, attività amministrativa e programmazione economica*, Milano, 1975, p. 20 ss., nonché Zatti F., *Riflessioni sull'art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità sociale, principio di concorrenza e delegificazione*, in *Forum Quaderni Costituzionali*, 2012, p. 2 s., il quale ricorda come nel 2011 fu presentato un DDL costituzionale volto a modificare l'art. 41, prevedendo, per quanto interessa qui, che «la legge non può stabilire limitazioni all'iniziativa e alle attività economiche private se non quando necessario a tutelare la sicurezza, la libertà, la dignità umana». Per una visione differente v. Baldassarre A., voce *Iniziativa economica privata*, in *Enc. dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 601 ss.; Gazzoni F., *Manuale di diritto privato*<sup>19</sup>, Napoli, 2019, p. 794.

nell'impresa<sup>162</sup> o, più ampiamente, di coloro che risultano soggetti al «controllo sociale» dell'impresa<sup>163</sup>. A queste letture restrittive dell'orbita di tutela propria della disposizione in esame si contrappongono le convincenti argomentazioni di ordine testuale - *in primis*, il riferimento inequivoco all'«uomo» - e sistematico - il carattere universale dei valori evocati dall'art. 41, co. 2 Cost., nonché il loro essere oggetto di situazioni soggettive costituzionali (v. artt. 2, 13 ss. e 32 Cost.) - le quali portano conclusivamente a ritenere che ad essere protetta verso l'iniziativa economica lesiva degli interessi medesimi sia ciascun membro dell'intera collettività<sup>164</sup>.

Così rischiarato il significato della disposizione, sembra potersi affermare che mentre l'«utilità sociale» dell'iniziativa economica - formula, peraltro, oltremodo generica - allude a una funzionalizzazione dell'attività d'impresa alla soddisfazione (anche) di interessi generali, dunque a un progetto costituzionale per il sistema economico, il limite rappresentato dal danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità evoca l'esistenza di un novero di interessi che il dato letterale, in uno con una lettura complessiva della Carta costituzionale, rende direttamente preminenti rispetto alla libertà - nel senso di non comprimibili dalla libera ricerca del profitto da parte - dell'impresa<sup>165</sup>.

---

<sup>162</sup> Cfr. Coli U., *Proprietà e iniziativa privata*, *Comm. sist. Cost.*, dir. da Calamandrei e Levi, Firenze, 1950, p. 363; Spagnuolo Vigorita V., *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, cit., p. 237 ss.

<sup>163</sup> Mazzoni C.M., *I controlli sulle attività economiche*, in *Tratt. dir. comm. e dir. pubbl. econ.*, dir. da Galgano, I, Padova, 1977, p. 326.

<sup>164</sup> Cfr. Pedrini F., *Note preliminari ad uno studio sui diritti costituzionali economici*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 2010, p. 29 s.; Luciani M., *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, cit., p. 190 ss., che richiama giurisprudenza costituzionale corroborante la tesi sostenuta; Bachelet V., *Legge e attività amministrativa*, cit., p. 18 ss.; Ruffolo U., *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, I, Padova, 1979, p. 130; Rodotà S., *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 105; Belviso U., *Il concetto di iniziativa economica privata nella Costituzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, p. 155.

<sup>165</sup> Cfr. Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., p. 525, ove si sottolinea che il cpv. dell'art. 41, che si combina con l'art. 32, della Carta fondamentale «esclude che l'attività produttiva possa esser organizzata (nel suo interno, come nel suo operare esterno) in modo da ledere i fondamentali diritti della personalità che competono a ciascun individuo»; Ferri G.B., *In tema di tutela del consumatore*, in *Tecniche privatistiche e sviluppo della persona*, a cura di Lipari, Bari, 1973, p. 283 ss., ove il rilievo che «nell'ampiezza di significati che può assumere il vocabolo "sicurezza umana", ben potrebbe rientrare anche la sicurezza che al consumatore danneggiato deriverebbe dalla certezza che il danno sofferto, quale che ne sia la causa, verrà comunque pienamente risarcito» (*contra* Forchielli P., *In tema di responsabilità del produttore verso il consumatore*, *ivi*, p. 537 ss.); Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., p. 134 ss., il quale intende il principio di solidarietà *ex* art. 2 Cost., che s'integra programmaticamente con il secondo comma dell'art. 41 e dell'art. 42 Cost., come «criterio di valutazione dell'attività alla quale viene imputato il danno»; Montinaro R., *Dubbio scientifico, precauzione e danno da prodotto*, in *La responsabilità civile*, 2012, p. 731, nota 54, la quale avverte, ferma la necessità di contemperare tra interesse dell'impresa e tutela risarcitoria delle vittime, che non si deve «dimenticare, tuttavia, che vi è nell'ordinamento un criterio sostanziale: quello per il quale occorre attribuire prevalenza all'interesse alla salute, rispetto alla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.)». In senso opposto, altra parte della dottrina legge l'art. 41 Cost., in uno con l'art. 23, come norme che tutelano la libertà d'iniziativa economica nei confronti dell'imposizione di forme di responsabilità oggettiva (e ne trae il corollario che i relativi criteri non sarebbero suscettivi di applicazione analogica): cfr. Forchielli P., voce *Responsabilità oggettiva*, in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, p. 5. Analogamente, v. Gorassini A., *Art. 23 Costituzione e responsabilità civile*, in *Responsabilità civile e assicurazione obbligatoria*, a cura di Comporti e Scalfi, Milano, 1988, p. 259 ss.; Id., *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, cit., p. 137 ss. L'idea - importazione nel campo civile delle esigenze di tipicità proprie del sistema penale - giusta la quale la prestazione patrimoniale in cui l'obbligazione risarcitoria consiste dovrebbe, per necessità costituzionale, fondarsi su un «esplicito precetto legale» si scontra con il rilievo che quelle basate su concetti quali «custodia di cosa» o «attività pericolosa», lungi dall'essere «previsioni normative codificate... in cui sono ben delineati gli elementi costitutivi delle fattispecie»

Certo, si potrebbe obiettare che la responsabilità civile non può essere assimilata a un limite di matrice pubblicistica allo svolgimento dell'attività d'impresa e che, conseguentemente, andrebbe considerata estranea al campo d'applicazione della disposizione costituzionale. Sarebbe forse semplicistico ribattere a ciò argomentando che, poiché solo il comma terzo dell'art. 41 Cost. evoca «controlli» e «programmi», ossia un intervento del legislatore, è allora possibile dedurre che la disposizione del comma secondo opera anche con riferimento a rapporti interprivati. Piuttosto può osservarsi che sarebbe contraddittorio ammettere un controllo pubblicistico volto alla prevenzione degli incidenti - attuantesi nell'imposizione di limiti positivi o negativi allo svolgimento dell'attività economica - e al contempo ritenere irrilevanti i valori sanciti come preminenti dall'art. 41, co. 2, II parte, una volta che la lesione a quegli stessi valori si sia consumata e tradotta in danno.

Invero, come svariati lustri addietro la dottrina civilistica ha acutamente messo in luce, i controlli pubblicistici (intesi *lato sensu* come l'insieme delle misure che incidono imperativamente) sulle attività d'impresa - accresciutisi nel corso del tempo sino a divenire assai ampi nella realtà economica di oggi, con particolare riferimento al settore della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato - devono saldarsi con la disciplina della responsabilità civile, poiché la stessa non è strumento da solo in grado di assicurare la protezione delle persone e dei beni dei terzi estranei all'attività economica. Anzi, l'istituto aquiliano rischia di tradursi in una forma di dominio dell'impresa, nella misura in cui questa si riveli in grado di internalizzare i costi sociali generati e, per altra via (intervento sul prezzo delle merci e dei servizi, assicurazione del rischio ecc.), di riversarli sulla collettività<sup>166</sup>.

Allo scopo di prevenire possibili obiezioni, è bene chiarire che attraverso il richiamo alla fonte sovraordinata non si finisce per foggare un criterio di imputazione nuovo e *diverso* da quelli contenuti nel codice civile o nelle leggi speciali che possano interessare attività economiche latrici di danno, tale da sopravanzare i medesimi e riaffermare, in sostanza, l'esistenza di un principio di responsabilità oggettiva dell'impresa. Invero, limitazioni alla responsabilità connessa allo svolgimento di attività economiche non sono *ex se* in disaccordo con la prescrizione di cui al comma secondo dell'art. 41 Cost.: al legislatore compete sicuramente di tratteggiare in termini generali o per singoli casi - secondo la tecnica delle *Fallgruppen*, se non anche più analiticamente -

---

(*op. ult. cit.*, p. 140), rappresentano regole in grado di espandersi o restringersi a seconda della variabile sensibilità dell'interprete.

<sup>166</sup> Cfr. Alpa G., Bessone M., *I fatti illeciti*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, VI, t. 14, Torino, 1982, p. 49; Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., p. 534, ove, in una fase del *consumerism* lontana da quella odierna, si sottolineava come sia «frammentario (quando non scarsamente utile) ogni programma... che si limiti a proporre talune forme di tutela (individuale e di gruppo) dei consumatori senza peraltro collegarle ad obiettivi di controllo pubblico delle attività d'impresa»; Bessone M., *Progresso tecnologico, prodotti dannosi e controlli sull'impresa*, in *Pol. dir.*, 1972, p. 203 ss., spec. p. 228 ss.; Id., *Responsabilità civile, assicurazione e costo sociale dell'illecito*, in *Dir. marittimo*, 1975, p. 187 ss., spec. p. 197.

un bilanciamento, che nel campo della responsabilità si ritrova proprio nella formulazione della prova liberatoria, tra interesse alla produzione, sotto il profilo, evidentemente, non della ricerca del profitto da parte dell'impresa, bensì dei vantaggi di ordine economico e sociale, con gli evidenti riflessi sul piano dello sviluppo della persona umana, recati dal progresso tecnologico ed economico, e i valori della persona. Detto altrimenti, purché non si determini un sovvertimento assiologico, la disposizione costituzionale ora al vaglio non può essere strumentalizzata per obliterare le scelte compiute dal legislatore positivo e imputare ciecamente all'impresa tutti i danni che la medesima cagiona, rinunciando al compimento del doveroso giudizio *case-by-case* che può condurre all'esonero da responsabilità.

Il dato costituzionale va, piuttosto, declinato nel senso di sottoporre l'elemento analitico del giudizio di responsabilità rappresentato dal criterio di imputazione, contenuto nella disposizione di legge, a una doverosa «rilettura» alla luce della Carta fondamentale<sup>167</sup>, ogniqualvolta si sia in presenza di un fatto produttivo di un danno il quale, pur aspirando ad innescare una vicenda risarcitoria, sia suscettibile di rimanere «lì dov'è caduto» o di essere traslato in capo all' esercente di una data attività, in virtù di una o di un'altra interpretazione del criterio medesimo. Trascogliere una determinata interpretazione, tra le diverse tutte egualmente possibili, entro l'orizzonte di senso dischiuso dal testo di legge, chiama in gioco il parametro ermeneutico contenuto nella fonte condizionante, imponendo di identificare quella che meglio vi si accorda<sup>168</sup>.

Tanto chiarito e venendo ai temi del presente lavoro, si può notare come balzi all'occhio, accostata la lettera della disposizione costituzionale compendiata nella seconda parte del capoverso dell'art. 41 Cost. a quella *ex art.* 2050 c.c., il riferimento che nella prima si compie al carattere economico-privato dell'attività, assente per contro nella seconda. Quivi l'attività non è ulteriormente specificata, sicché le direttrici ermeneutiche desumibili dal precetto costituzionale devono valere esclusivamente avuto riguardo alle attività che appartengano alla classe di quelle costituzionalmente rilevanti. Vale a dire che la differenziazione in base alla natura e allo scopo, che vede da un lato l'attività economica privata e, dall'altro, le attività diverse, compiuta a livello costituzionale, può orientare l'interprete verso una lettura della previsione di legge - ossia, per

---

<sup>167</sup> Sui rapporti tra principi costituzionali e diritto civile cfr., senza pretesa di completezza, Perlingieri P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*<sup>4</sup>, I, cit., p. 130 ss.; Lipari N., *Costituzione e diritto civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 1255 ss.; Patti S., *Metodo e tendenze del diritto civile in Europa*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, p. 647 ss.

<sup>168</sup> Definita l'interpretazione conforme, quale *species* del *genus* interpretazione adeguatrice, come «l'obbligazione di desumere dalle norme di una fonte interpretazioni che siano in armonia con le interpretazioni desunte dalle norme di altra fonte, che stia con la prima in uno specifico rapporto condizionante», Luciani M., voce *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enc. dir.*, Annali, IX, Milano, 2016, p. 445 s., prosegue illuminando circa il fatto che le norme della fonte condizionante l'interpretazione sono assunte anche a «“norme sostanziali” (e cioè a indicazioni capaci di modellare il contenuto della fonte condizionata)». Cfr., in senso analogo, Tarello G., *Gerarchie normative e interpretazione dei documenti normativi*, in *Pol. dir.*, 1977, p. 508 s.

quanto qui interessa, dell'art. 2050 c.c. - parimenti differenziata. In tal senso, sembra doveroso tenere conto delle differenze che passano tra attività pericolose private dirette, com'è naturale, al fine di trarre profitto e attività comunque pericolose che, per converso, siano svolte per finalità differenti, segnatamente per perseguire l'interesse pubblico generale ovvero un interesse privato non economico<sup>169</sup> e che, per tale precipua ragione, pur senza accreditare indebite forme di immunità, siano esse stesse espressione della solidarietà e non debbano, invece, trovare in essa un limite<sup>170</sup>.

Come tutto quanto sinora rilevato potrebbe tradursi in soluzioni operative differenziate sarà meglio chiarito in un momento successivo.

---

<sup>169</sup> Come potrebbe essere un'attività di accompagnamento escursionistico a titolo gratuito: è il caso deciso da Cass., 24 luglio 2012, n. 12900, in *Dejure*, la quale ha rilevato che «l'art. 2050 c.c. non è infatti riferibile esclusivamente alle attività d'impresa, dove sotto il profilo economico mira a rendere economicamente conveniente per l'imprenditore allocare risorse in funzione di prevenzione, ma anche alle attività non aventi fini di lucro... in ragione della tendenzialmente universale portata del principio del *neminem laedere*, segnatamente quando gli interessi incisi abbiano rilievo costituzionale, com'è per il caso dell'incolumità delle persone (art. 32 Cost.)».

<sup>170</sup> Sull'interpretazione della locuzione iniziativa economica privata vi è dissenso in dottrina: in una più ampia prospettiva la disposizione dell'art. 41 dovrebbe riferirsi ad ogni «atto con cui un soggetto sceglie il fine economico che intende perseguire e, in via immediata, l'attività con cui organizza i mezzi per raggiungerlo» e vi si include tanto l'impresa quanto la professione e, financo, il lavoro subordinato (cfr. Mazziotti M., *Il diritto al lavoro*, Milano, 1956, p. 151). In senso maggiormente restrittivo, Galgano F., sub *art. 41 Cost.*, in *Commentario della Costituzione, Rapporti economici*, II, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1982, p. 3, che apparenta la nozione d'iniziativa a quella d'intrapresa (traendo argomento sistematico dal contiguo art. 43 Cost.), di modo che la norma avrebbe vocazione ad applicarsi solo alle imprese.

## SEZIONE II

### Contenuto e confini della responsabilità da esercizio di attività pericolosa.

SOMMARIO: 1. Precisazioni preliminari in tema di «attività» ed «esercente». 2. Il dovere di prevenzione del danno tra soglia di diligenza esonerante e caso fortuito. 3. La prova del «fatto tecnico» ovvero del «fatto oggettivamente evitabile»: considerazioni critiche. 4. Usi della causalità (giuridica) in funzione limitativa della responsabilità: fatto della vittima, fatto del terzo e caso fortuito. 5. Principio di precauzione, rischio di sviluppo e attività pericolose.

\* \* \*

#### *1. Precisazioni preliminari in tema di «attività» ed «esercente».*

Entro la cornice poco sopra tracciata è ora possibile procedere con l'approfondimento del contenuto del criterio di imputazione compendiato nell'art. 2050 c.c.

Riservata a un secondo momento la disamina della nozione di pericolosità (*infra*, Cap. II, Sez. I), è opportuno in questa sede affrontare il concetto di «attività», nonché i criteri che presiedono all'identificazione dell'esercente di essa; concetti, questi, che, a dispetto della loro genericità, tale da mettere in guardia l'interprete rispetto alla possibilità di coniare formule precise, vevoli a orientare verso univoche soluzioni pratiche, richiedono senz'altro un approfondimento.

Cominciando da un profilo comune ai due ordini di questioni, va subito precisato - a scanso di equivoci e a completamento di quanto detto a chiusura della sezione precedente - che l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. non è limitata alle sole attività economiche private, ma ha vocazione ad applicarsi ad ogni genere di attività, da chiunque svolta.

Non pare infatti più possibile dubitare - attualmente - che la norma si riferisca anche ad attività svolte e organizzate dalla pubblica amministrazione: non solamente allorquando abbiano natura economica - ossia quando, a dispetto della natura pubblica dell'esercente, siano oggettivamente attività d'impresa - bensì pure qualora attraverso di esse sia erogato un servizio pubblico di interesse non economico.

La questione, che in un non recente passato aveva molto affaticato la dottrina, tesa a denunciare l'ingiustificata posizione di privilegio rispetto all'art. 2050 c.c. di cui la p.a. godeva presso la giurisprudenza, è stata rivista e risolta quarant'anni orsono dalla Corte di cassazione. Chiamata a pronunciarsi sulla responsabilità dell'Enel in relazione all'esercizio dell'attività di gestione della linea elettrica, la Suprema Corte ebbe infatti a superare la propria precedente giurisprudenza con la quale si era negato non solo che il giudice civile potesse sindacare le scelte discrezionali della p.a., ma pure che - e in ciò l'emergere di una lettura della regola siccome rivolta



precipuamente all'impresa - lo scopo non lucrativo dell'attività amministrativa fosse incompatibile con l'art. 2050 c.c.<sup>171</sup>. Tanto avvenne attraverso la valorizzazione dell'identità, sotto il profilo materiale, dell'attività svolta dall'erogatore dell'energia elettrica pubblico e un qualsiasi possibile omologo privato, nonché distinguendo gli aspetti tecnici dell'attività dalle scelte discrezionali compiute dalla p.a.<sup>172</sup>.

Il nuovo corso giurisprudenziale, consolidatosi qualche anno dopo con un'ulteriore significativa pronuncia<sup>173</sup>, parrebbe - ad oggi - non essere più in discussione.

Senonché, con riferimento a servizi pubblici di carattere non economico pare possibile riscontrare il persistere di qualche oscillazione in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità. Da un lato, infatti, vi sono pronunce che ammettono l'invocabilità dell'art. 2050 c.c. senza difficoltà da parte del privato: ad esempio in relazione all'espletamento di compiti istituzionali di controllo e di vigilanza su attività private considerate pericolose<sup>174</sup>. Dall'altro lato, vi sono attività che, pur sostanziandosi nel compimento di operazioni materiali implicanti l'impiego di mezzi che, in mano ad un privato, sarebbero ragione per affermarne la pericolosità (v. *infra*, Cap. II, Sez. I), sembrerebbero immuni dalla norma, in ragione del fatto che sono volte a dare attuazione ad interessi pubblici: è il caso dell'attività di polizia, rispetto alla quale, senza andare troppo indietro nel tempo, la Corte Suprema, dopo averne affermato - ma trattasi a ben vedere di *obiter dictum* - la non pericolosità in generale per mancanza di un «fine utilitario»<sup>175</sup>, sembra tornata sui propri passi, confermando l'esclusione della pericolosità in astratto ma sostanzialmente legittimando la superabilità di tale valutazione in concreto<sup>176</sup>.

Ad avviso di chi scrive, la finalità - eventualmente istituzionale - per cui l'attività pericolosa è svolta non parrebbe assurgere a ragione sufficiente per escludere il criterio compendiato nell'art. 2050 c.c. Tuttavia, perplessità possono avanzarsi rispetto ad attività di mera vigilanza e controllo

---

<sup>171</sup> Cass., sez. un., 23 febbraio 1956 n. 507, in *Giur. it.*, con nota di Casetta E., *Gli enti pubblici e l'art. 2050 c.c.* e Cass., 23 febbraio 1956, n. 509, in *Foro it.*, 1956, c. 507 ss.

<sup>172</sup> V. Cass., 27 gennaio 1982, n. 537, in *Resp. civ. prev.*, con nota di Monateri P.G., *Art. 2050 e parametri giuridici di controllo sull'attività della p.a.*

<sup>173</sup> Cass., 27 febbraio 1984, n. 1393, in *Foro it.*, 1985, I, c. 1497 ss., con nota di Comporti M., *Presunzione di responsabilità e pubblica amministrazione: verso l'eliminazione di privilegi ingiustificati*, nel qual caso ad essere condannata fu l'amministrazione ferroviaria.

<sup>174</sup> Cfr. Cass., 28 gennaio 2013, n. 1871, in *Giust. civ.*, 2013, p. 582 ss., con osservazione di Comenale Pinto M.; in *Foro it.*, con nota di richiami di Palmieri A., con riferimento alla mancata vigilanza dello spazio aereo da parte dello Stato nell'ambito della vicenda giudiziale concernente la tragedia di Ustica (in cui, a ben vedere, era stata positivamente accertata la colpa dell'amministrazione statale).

<sup>175</sup> Cass., 30 novembre 2006, n. 25479, in *Danno e resp.*, 2007, p. 679 ss., con nota di Confortini I., *Attività di polizia e responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2050 c.c.* Significativo è notare che la sentenza si richiama alle Sezioni Unite del 1956 citate nella precedente nota 171.

<sup>176</sup> Cfr. l'ampiamente motivata Cass., 10 ottobre 2014, n. 21426, in *Giustiziacivile.com*, con nota di Rumine N., *A proposito della responsabilità della p.a. per l'esercizio di attività pericolose: alcune puntualizzazioni* e di Serraiotto C., *Quando l'attività di polizia diventa pericolosa ex art. 2050 c.c.*

sulle attività dei privati che non siano esse stesse creatrici della fonte del danno, avendo piuttosto il servizio pubblico quale finalità quella di garantire il regolare e ordinato svolgersi delle prime ovvero di impedire che si producano incidenti. Il pericolo è infatti in questo caso trovato e non introdotto, né incrementato dall'espletamento del servizio pubblico e, peraltro, appare problematico sostenere, da un punto di vista logico, che un'attività deputata a ridurre i pericoli possa essere ritenuta pericolosa al pari di quella oggetto di vigilanza, impregiudicata la possibilità di riscontrare un profilo di colpa nell'omissione dell'ente pubblico<sup>177</sup>.

Tanto chiarito, e tornando ai problemi di stretta esegesi delle locuzioni impiegate dal legislatore, va soffermata l'attenzione su quelli che devono considerarsi gli «elementi minimi» che consentono di affermare che si è in presenza di una «attività».

Di primo acchito, si sarebbe quasi sospinti a non indulgere in un'analisi che rischia di apparire comunque inidonea a conseguire utili risultati applicativi, se non fosse che la distinzione tra atto e attività acquista pregio presso le Corti, le quali dalla pericolosità dell'attività fanno discendere l'applicabilità dell'art. 2050 c.c.; soluzione di contro esclusa ove il fatto dannoso derivi dalla pericolosità di una - concettualmente «isolata» - condotta.

A suo luogo si metterà in luce come una non sufficiente consapevolezza della distinzione sia in grado di portare a interpretazioni distorte e distorsive del concetto di pericolosità<sup>178</sup>: qui si tratta invece di soffermarsi su quanti e quali atti siano necessari affinché una modificazione della realtà materiale da «condotta» diventi «attività» nel senso divisato dall'articolo 2050 c.c.

Un'utile chiave interpretativa potrebbe essere quella che valorizza le indicazioni fornite dalla stessa disposizione in esame e, segnatamente, il riferimento ivi contenuto all'«adozione delle misure idonee ad evitare il danno». Invero, l'approntamento di misure di sicurezza e prevenzione degli incidenti, pur se evocato dal legislatore nell'enunciare la prova liberatoria, non sembra potersi che riferire a un minimo di complessità del *facere*. Attività, detto altrimenti, dovrebbe essere una

---

<sup>177</sup> Invero, con riguardo all'attività di farmacovigilanza la responsabilità del Ministero della Salute è stata ritenuta non sussumibile nell'art. 2050 c.c. V. Trib. Roma, 14 giugno 2001, in *Corriere giur.*, 2001, p. 1204 ss., con nota di Carbone V., *Danni da sangue infetto: il Ministro della sanità risponde per omessa vigilanza e non per esercizio di attività pericolosa*, ove si argomenta nel senso che «La pericolosità della pratica terapeutica della trasfusione di sangue e dell'uso di emoderivati [...] così come della produzione e commercializzazione dei prodotti in questione, non rende ovviamente pericolosa l'attività ministeriale la cui funzione è proprio quella di controllare e vigilare a tutela della salute pubblica»; Cass., 31 maggio 2005, n. 11609, in *Resp. civ. prev.*, p. 294 ss., con nota di Coggiola N., *La Cassazione afferma la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da sangue ed emoderivati infetti*. Ripete l'argomentazione ora riportata Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 2535 ss., la quale però riabilita una visione dell'art. 2050 c.c. come norma dedicata esclusivamente all'impresa, come si evince dal passaggio in cui si afferma che «Anche gli interventi per la distribuzione e ripartizione del plasma tra le strutture sanitarie o le autorizzazioni per l'importazione del plasma non possono considerarsi elementi di conferma di un'attività in senso lato imprenditoriale (ritenuto da parte della dottrina, elemento necessario per la responsabilità ex art. 2050 c.c.), in quanto si tratta di incombenze meramente complementari e funzionali all'organizzazione generale di un settore vitale per la collettività»; nonché, da ultimo, Cass., 31 gennaio 2019, n. 2790, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1633 ss., con nota di Greco F., *La responsabilità omissiva del ministero della salute nel contagio da emotrasfusione*.

<sup>178</sup> V. Cap. II, Sez. I, § 3.

serie coordinata di atti rivolti ad un fine unitario che - seppur secondo differenti modalità e misure - sono suscettibili di essere organizzati, anteriormente al verificarsi dell'incidente, al fine di evitare tale evenienza, sotto il profilo dei mezzi personali e/o materiali<sup>179</sup>.

Sul punto, tuttavia, non vi è concordia in dottrina, posto che, anche di recente, si è ammesso che il criterio di imputazione possa abbracciare atti pericolosi indipendenti e non coordinati, facendo leva sulla circostanza che il legislatore ha impiegato, nel dettare la disposizione, il termine «svolgimento», in luogo di quello di esercizio, che si ritrova per converso nella rubrica e che *in thesi* allude a una realtà organizzata<sup>180</sup>.

La dottrina sembra di contro oramai compatta nel negare valore alla distinzione - da prendersi in esame per ragioni di completezza espositiva - tra *attività* e *omissione* pericolosa, pur avallata, in passato, dalla giurisprudenza<sup>181</sup>. Che si tratti di un falso problema lo dimostra pianamente il rilievo che la responsabilità è, nell'art. 2050 c.c., ricollegata all'esercizio di un'attività, riguardata non già *sub specie* di atto - di cui si possa predicare il carattere commissivo o non - bensì del complesso di atti che creano una situazione di pericolo. Ne consegue che, quand'anche nel giudizio di responsabilità si accertasse la derivazione del danno dall'omessa adozione di una misura idonea ad evitarlo, non per questo la responsabilità non dovrebbe ricondursi egualmente e principalmente all'attività (creatrice del pericolo)<sup>182</sup>.

Ciò chiarito sotto il profilo oggettivo, va ora dedicata una certa attenzione, oltre a quanto già detto, al concetto di «esercente», con particolare riferimento alla problematica se tale possa essere ritenuto non solo il titolare - persona giuridica o fisica - dell'organizzazione che svolge l'attività, bensì pure i soggetti preposti ad effettuare le operazioni materiali in cui quest'ultima si sostanzia.

Il problema è tutt'altro che di secondario momento, posto che assai di sovente l'incidente che invero il pericolo insito nell'attività discende dall'esecuzione delle operazioni materiali in cui questa consiste da parte di soggetti diversi dal titolare; ciò che vale ovviamente sempre se questi è un soggetto collettivo.

Orbene, sul punto la dottrina appare divisa. V'è chi ammette il concorso nella responsabilità *ex art.* 2050 c.c. tra l'esercente, colui cioè che organizza (e trae, di solito, profitto) dall'attività, e il soggetto cui in concreto è affidato lo svolgimento della intera o - più di sovente - di segmenti

---

<sup>179</sup> «Una successione continua e ripetuta di atti che si svolge nel tempo», secondo Cass., 24 febbraio 1983, n. 1425, in *Resp. civ. prev.*, 1983, p. 774 ss., con nota di Oberto G., *Sui rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 2043, 2050, 2051 c.c.*

<sup>180</sup> Cfr. da ultimo e per tutti Cioni A., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Codice della responsabilità civile*, cit., p. 1250.

<sup>181</sup> Cass., 24 novembre 1971, n. 3415, in *Mass. Giur. it.*, 1971. Massima tralaticciamente riproposta in Cass., 12 dicembre 1988, n. 6739 e in Cass., 7 maggio 2007, n. 10300, entrambe in *Dejure*.

<sup>182</sup> Cfr. Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 1019; Franzoni M., *Il danno da attività pericolose nella giurisprudenza*, cit., p. 180; Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, cit., p. 86.

dell'attività medesima che ne «contengano» la carica pericolosa, vuoi senza particolarmente motivare sul punto, suggerendo cioè semplicemente l'idea che anche al lavoratore (preposto) possano essere applicati i criteri di imputazione non fondati sulla colpa<sup>183</sup>; vuoi sulla scorta dell'idea che il preposto medesimo compartecipa, almeno in relazione alle incombenze e mansioni affidategli, alla decisione circa le misure da adottare al fine di prevenire il danno<sup>184</sup>.

Ad avviso di chi scrive, però, le ragioni che militano in favore dell'esclusione del prestatore d'opera subordinato dal campo applicativo della norma studiata possono dirsi prevalenti.

Non mancano di certo convincenti spiegazioni ricche di considerazioni di carattere giuseconomico, come quelle espresse dal Prof. Trimarchi a proposito della determinazione del custode nel contesto dell'art. 2051 c.c., senz'altro trasponibili all'articolo immediatamente precedente<sup>185</sup>, ovvero come quelle che si richiamano al concetto Calabresiano di *cheapest cost avoider*<sup>186</sup>. Anche a voler farne a meno, v'è comunque da osservare che la pericolosità è connotato dell'attività, non già della singola condotta del preposto. Quest'ultima può essere espressione d'imprudenza, negligenza o imperizia, sicché, salva un'eventuale ragione di regresso, l'art. 2049 c.c. è destinato ad operare in funzione di traslazione del costo del danno in capo al preponente, a prescindere dal carattere pericoloso dell'attività complessivamente considerata. Qualora invece l'attore non riesca a provare la colpa del preposto, solamente l'art. 2050 c.c. (e/o l'art. 2051 c.c. ovvero ancora altro speciale criterio d'imputazione) può consentire di ascrivere la responsabilità al preponente. Invocare tale ultimo titolo anche nei confronti del preposto significa però o individuare un'attività diversa, quella specifica donde scaturisce l'incidente (es. maneggio di materiale esplosivo nell'ambito della più ampia produzione di fuochi d'artificio), finendo per creare un'artificiosa serie di centri concentrici che vanno dall'attività «macro» alla attività/condotta «micro», svolta in seno alla prima e causativa del danno; oppure considerare il preposto esercente *insieme* al preponente (chiunque lavori nella fabbrica di fuochi d'artificio è equiparabile all'esercente di questa), realizzando una sorta di frattale, in base al quale le attività svolte dai due sarebbero (non già in un rapporto di contenenza bensì) identiche, salvo che per le dimensioni<sup>187</sup>.

---

<sup>183</sup> Cfr., in particolare, Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 313.

<sup>184</sup> Questa in sintesi, nell'ambito peraltro di una lettura dell'art. 2050 c.c. di carattere apertamente soggettivistico, la tesi di Rondinone N., *L'«attività» nel codice civile*, Milano, 2001, p. 345 ss., il quale ne trae altresì argomento per ripartire il danno in sede di regresso: v. p. 348, ove il rilievo che «Per ripartire l'onere finale del risarcimento si deve insomma guardare quali misure idonee ad evitare il danno potessero essere decise dal preponente e quali, di norma di carattere più elementare, dipendessero dal preposto».

<sup>185</sup> Cfr. l'articolata ricostruzione in Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 382 ss., tesa a dimostrare l'inopportunità che la responsabilità oggettiva gravi sui dipendenti.

<sup>186</sup> Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., p. 708.

<sup>187</sup> A ciò si aggiunga il rilievo che l'attività del dipendente «costituisce esercizio-svolgimento dell'attività del preponente, mentre non assume un autonomo rilievo quale fatto illecito»: così Franzoni M., *L'illecito*<sup>2</sup>, cit., p. 404, il quale esclude perciò il regresso (così pure Bonvicini E., *La responsabilità civile per fatto altrui*, Milano, 1976, p. 404).

Quest'ultimo esito urta, com'è evidente, contro un'elementare esigenza di differenziare tra le due situazioni, mentre la prima è un'operazione dimentica di quanto poco sopra si diceva circa il fatto che attività è una serie di atti orientati a un fine tendenzialmente unitario.

L'anzidetta prospettiva, teleologica, consente di affermare che se il lavoratore subordinato non è per lo più ricompreso nel novero dei soggetti che possono essere chiamati a rispondere *ex art.* 2050 c.c., potrebbe diventare tale almeno qualora, spezzando il nesso di preposizione che lo lega al titolare dell'attività, si determini, sfruttando mezzi e risorse di quest'ultimo, a svolgere un'attività - che non s'esclude possa essere la stessa - «in proprio», ossia determinandone autonomamente la finalità.

Oltre che il ricorso a personale, l'attività pressoché sempre richiede l'impiego di strumenti materiali, di cose.

Di qui sorge il problema di coordinare il criterio di imputazione fondato sulla pericolosità dell'attività con l'ulteriore criterio, avente una vocazione tanto generale da competere con quello, della custodia. Come s'avrà modo di illustrare oltre, peraltro, la - tutta da dimostrare - diversità di contenuto delle prove liberatorie (del caso fortuito per l'art. 2051, dell'avvenuta adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno per l'art. 2050 c.c.) impone di considerare i rapporti tra i due criteri al fine di comprendere se colui che esercita un'attività pericolosa possa altresì essere chiamato a rispondere in quanto custode, di modo che - assunto come maggiormente severo il regime di responsabilità del custode della cosa dannosa - si debba concludere che considerare l'attività pericolosa nel suo complesso, invece che la relazione con i mezzi di essa, esiti in una facilitazione probatoria per l'esercente.

Sol che si ponga mente al fatto che l'inserimento dell'art. 2050 c.c. nel tessuto codicistico non è stato il frutto di una scelta ponderata da parte dei compilatori del codice<sup>188</sup>, che nell'innovare (con l'art. 2050 c.c.) hanno però anche mantenuto inalterate le regole ricevute dalla tradizione, ben si comprende quanto possa apparire complessa l'opera di coordinamento e quanto variegate siano le proposte avanzate, al riguardo, dalla dottrina.

Non ha trovato seguito la tesi - emergente dall'analisi dei lavori preparatori - giusta la quale rispetto alla previsione dell'art. 2050 c.c., che avrebbe una portata generale, le successive disposizioni non rappresenterebbero che applicazioni «speciali»<sup>189</sup>. A smentire l'assunto, per cui l'attività pericolosa assurgerebbe a criterio espressivo di una regola generale di responsabilità oggettiva (o, secondo altro modo di vedere, di responsabilità per colpa presunta e aggravata), sta, da

---

<sup>188</sup> Cfr. Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, cit., p. 38; Minervini G., *Orientamenti verso la responsabilità senza colpa nella più recente dottrina straniera*, Milano, 1953, p. 373 s.

<sup>189</sup> V. Ministero di Grazia e Giustizia, *Relazione ministeriale al Libro IV delle obbligazioni*, Roma, 1943, n. 796.

un lato, il processo storico di introduzione di questo nuovo criterio accanto a quelli consegnati dalla tradizione e riaffiorati nelle codificazioni ottocentesche che non è di semplificazione, in chiave dualistica, del sistema della responsabilità civile, ma semmai, di innovazione per giustapposizione. Dall'altro lato, sul piano logico, appaiono agevolmente immaginabili ipotesi in cui il danno derivante da una cosa sia avulso da ogni attività umana e viceversa, anche se pare assai più arduo, casi di incidenti discendenti da attività in cui non siano implicate cose (*res corporales*).

Superata la suggestione della continenza tra criteri, l'armonizzazione tra responsabilità da attività pericolosa e quella da custodia di cose è stata prospettata, per una prima via, proponendo di far ricadere sotto la regola dell'art. 2051 c.c. solo le fattispecie concrete in cui il danno sia derivato non da un'attività dell'uomo (implicante, naturalmente, l'impiego di strumenti materiali), bensì esclusivamente da cose, a meno che queste non presentino uno spiccato carattere di pericolosità (ciò che farebbe ritornare in auge l'altro criterio)<sup>190</sup>.

In senso diverso, altra dottrina ha sottolineato come l'elemento discretivo tra le due fattispecie dovrebbe venire piuttosto individuato nel carattere strumentale della cosa rispetto al concreto esercizio dell'attività (pericolosa) da cui scaturisce l'episodio dannoso di cui trattasi. Carattere che verrebbe a difettare ogniqualvolta il danno sia provocato dalla cosa, a prescindere dal coinvolgimento di essa nell'attività pericolosa: ne conseguirebbe la necessità di «limitare l'applicazione dell'art. 2050 c.c. al momento dinamico dell'esercizio effettivo dell'attività pericolosa, applicando invece l'art. 2051 c.c. alle ipotesi dei danni causati direttamente da cose... nel loro momento statico» e ciò «anche se dette cose siano comprese nell'ambito di un più vasto processo produttivo o legate da un nesso di interdipendenza per l'esercizio dell'attività»<sup>191</sup>.

Il profilo del governo umano della cosa e della sua strumentalità nell'ambito del processo causativo del danno è accolto anche da una differente dottrina, che vi ha tuttavia attribuito un senso parzialmente diverso. Dopo aver tracciato la distinzione tra «danno con la cosa» e «danno da cosa» - tra danno prodotto dalla cosa «sotto la direzione di chi ne fa uso» e danno prodotto dalla cosa «altrimenti» - la dottrina in esame esprime l'avviso per cui dovrebbe trovare applicazione il criterio dell'art. 2051 c.c. e non quello dell'articolo precedente in tutti quei casi nei quali l'incidente derivi da una cosa che, pur direzionata dall'uomo, si sottragga «per un guasto, ovvero per cause accidentali» e scarichi la propria energia distruttiva «in un momento, in una direzione, in una misura diversa da quella che il controllo dell'uomo era idonea a determinare». L'art. 2050 c.c., invece, si riespanderebbe a scapito dell'altra disposizione considerata in tutti gli altri casi, compresi

---

<sup>190</sup> Cfr. Geri V., *Responsabilità civile per danni da cose ed animali*, cit., p. 233 ss.; Messineo G., *Manuale di diritto civile e commerciale*<sup>5</sup>, Milano, 1957, p. 598.

<sup>191</sup> Così Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 279; Id., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 175.

quelli in cui «l'azione della cosa» - beninteso, nelle mani (sapienti o spericolate) dell'uomo - porti a conseguenze diverse da quelle volute e prevedute<sup>192</sup>.

Cionondimeno, di là dal suo nitore concettuale, la distinzione prospettata non sembra del tutto persuasiva, in quanto accoglierla significa costringere il danneggiato a dar prova, pure sotto questo profilo, della specifica eziologia dell'evento dannoso: il «guasto», «la causa accidentale» ovvero l'azione dell'uomo con la cosa, causalmente efficiente. Anche l'altra proposta, che separa il momento statico da quello dinamico - soprattutto qualora le conseguenze materiali dell'incidente rendano complessa la ricostruzione dello svolgersi dei fatti - si risolve nell'imposizione in capo all'attore di un cimento probatorio che sembra eccessivo.

Per vero, premesso che nulla osta al cumulo di due domande diversificate solo in ragione della distinta *causa petendi*, è il pregnante rilievo per cui la pericolosità è dalla legge definita anche in funzione dei mezzi impiegati nell'attività a rendere - a sommosso avviso di chi scrive - non del tutto persuasive le pur perspicue e autorevoli interpretazioni ora richiamate. Invero - ma su ciò si tornerà anche più oltre (*infra*, Cap. II, Sez. I, §3) - non sembra possibile negare che nel concetto di «misure idonee ad evitare il danno» rientrino normalmente quelle che incidono sul livello di sicurezza dei mezzi materiali impiegati nell'attività, come se un anomalo malfunzionamento di (tutti o di parte di) essi non dovesse rientrare nella sfera di controllo e prevenzione dell' esercente, quand'anche l'eziologia spingesse (le parti del giudizio) - per così dire - a focalizzarsi sull'interazione tra la cosa e il danneggiato e non costituisse (più) un momento dello svolgimento dell'attività<sup>193</sup>. Anche ove fosse di palmare evidenza che una cosa, in assenza di movimentazione

---

<sup>192</sup> La tesi esposta è quella di Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 347 s. Essa appare condivisa da Oberto G., *Sui rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 2043, 2050, 2051 c.c.*, cit., p. 788; Salvi C., voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, cit., p. 1232; Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 1012. Non distante appare la tesi di De Martini D., *I fatti produttivi di danno risarcibile*, cit., p. 271, il quale, nel trattare unitariamente il criterio della pericolosità con quello della custodia, ricondotti alla prospettiva unitaria, che non ha avuto seguito in dottrina, del danno «da entità seagente non umana», richiede all'interprete di valutare «concretamente se il danno derivi da un'energia dannosa che scaturisca dalla cosa o dall'animale, oppure da un'energia dannosa che scaturisca dall'intera attività in ragione della sua pericolosità».

<sup>193</sup> La giurisprudenza ha talvolta risentito di tale difficoltà. Utili esempi, tra i molteplici che è possibile formulare, si traggono dalla materia della *ski litigation*. In un'occasione - si era trattato dell'urto di una piccola sciatrice contro uno dei paletti in ferro posti al termine della pista per bambini, che fungevano da delimitazione della via di accesso allo *sky lift* - la Suprema Corte ha prospettato la possibilità di giudicare della responsabilità del gestore degli impianti sciistici (anche) in relazione a incidenti derivanti dall'interazione tra gli sciatori e gli elementi materiali presenti lungo le piste (le «cose», per come predisposte) ai sensi dell'art. 2050 c.c. (Cass., 26 aprile 2004, n. 7916, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 3120 ss., con osservazioni di Scarano L.A.). Nel censurare la decisione di merito gravata, il giudice di legittimità ha infatti ritenuto doveroso interrogarsi se «fosse qualificabile come pericolosa l'attività di gestione dell'impianto nell'aspetto costituito dalla delimitazione della via di imbocco alla sciovvia mediante materiali rigidi infissi nella neve su area sciabile e frequentata da sciatori inesperti». Per converso, in una decisione di poco successiva - resa su un caso dai contorni fattuali assai simili - la stessa Corte di cassazione ha prospettato la possibilità di affermare la responsabilità del gestore dell'impianto sciistico in qualità di custode degli elementi materiali dell'impianto medesimo: Cass., 10 febbraio 2005, n. 2706, in *Danno e resp.*, 2005, p. 837 ss., con commento di Calabrese M., *La doppia natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, p. 302 ss., con nota di Rizzo N., *Profili della responsabilità da cose in custodia*.

umana, ma ricompresa *lato sensu* nell'esercizio di un'attività pericolosa, avesse direttamente provocato l'incidente, si riuscirebbe sempre a risalire ad un precedente momento organizzativo, di scelta dei mezzi. Emblematica in questo senso è una recente decisione di legittimità, con riferimento a un incidente riportato da un guidatore di bob durante lo svolgimento di una prova e concretamente provocatogli dal «distacco di una scheggia da uno dei tavoloni di sostegno della pista» contro cui lo stesso era andato a cozzare. Ciò che appare significativo notare è che la responsabilità civile del gestore dell'impianto di bob non è stata vagliata alla luce dell'art. 2051 c.c., nonostante il danno fosse derivato, in concreto, dall'interazione tra l'atleta e una «cosa», bensì avuto riguardo all'attività di «predisposizione» della pista di gara<sup>194</sup>.

Il medesimo problema di coordinamento si avverte tra l'art. 2050 c.c. e l'art. 2052 c.c.

Ne costituisce significativa riprova la casistica in materia di incidenti occorsi agli avventori di maneggi. Com'è risaputo, la giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha affermato la responsabilità dei relativi gestori per i danni occorsi ai clienti a causa del comportamento dei cavalli, ritenendo il fare, il gestire - ossia l'organizzare i mezzi occorrenti per lo svolgimento dell'attività di equitazione - prevalenti rispetto alla considerazione della concreta derivazione causale del danno dall'animale<sup>195</sup>: salvo poi far risorgere, sulla base di un distinguo che potrà essere meglio apprezzato nella sua bontà e persuasività solo più oltre, il criterio di cui all'art. 2052 c.c. con riferimento agli incidenti accaduti a cavalieri non maldestri né alle prime armi, in tal modo suggerendo l'idea che lo svolgimento dell'attività - invero di per sé statica - di gestione della struttura ippica assurge a ragione dell'attribuzione del danno solo in quanto ammantata dalla ritenuta pericolosità e non perché assorbe in sé il profilo della custodia dell'animale<sup>196</sup>.

L'aver posto in luce che assai di sovente l'esercente è pure custode dei mezzi attraverso i quali svolge la propria attività (così com'è preponente rispetto ai collaboratori che li impiegano) vale, da un lato, a suggerire di non tracciare solchi troppo fondi tra i diversi criteri che concorrono ad attribuire la responsabilità in capo al titolare di una «attività organizzata»; dall'altro lato, invita a

---

<sup>194</sup> Cass., 13 febbraio 2009, n. 3528, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 1555, con nota di Sesti A., *Attività di organizzazione di un evento sportivo: l'inefficacia dell'accettazione del rischio da parte dell'atleta*; in *La resp. civ.*, 2011, p. 353, con nota di Fucci A., *La responsabilità dell'organizzatore di un evento sportivo nei confronti degli atleti partecipanti allo stesso*. Appare significativo riportare un passaggio della motivazione, perché rende manifesto come la Corte vagli la riferibilità dell'incidente all'attività ponendo l'accento non sull'intrinseca attitudine lesiva delle cose impiegate, ma sulla scelta delle stesse (alla luce delle relative caratteristiche di sicurezza), dunque sul nesso tra l'organizzazione (quale atto umano) e l'evento di danno: «la pericolosità sussisteva in concreto anche in ragione dei ripari apprestati, mentre non importava stabilire in quale concreto modo il distacco della scheggia fosse avvenuto, ma se si era avuto cura di scegliere ripari non pericolosi in sé o se, non potendosene adoperare altri, si fosse avuto cura di renderli inoffensivi».

<sup>195</sup> V., tra le più recenti, Cass., 27 novembre 2015, n. 24211 e Trib. Trento, 4 giugno 2015 n. 562, in *Danno e resp.*, 2016, p. 366 ss., con nota di Vozza V., *La gestione di un maneggio e la responsabilità oggettiva*; Cass., 20 maggio 2015, n. 10268, in *Dejure*. V., inoltre, le precedenti Cass., 19 giugno 2008, n. 16637; Cass., 1° aprile 2005, n. 6668; Cass., 24 settembre 1998, n. 9581; Cass., 6 gennaio 1983, n. 75, tutte in *Banca dati Pluris*.

<sup>196</sup> V. Cass., 16 giugno 2016, n. 12392, in *Dir. e gius. (on-line)*, con nota di Mendicino S.; Cass., 15 dicembre 2015, n. 25223, cit.



chiarire quali siano gli spazi di autonomia, seppur ristretti, che l'art. 2050 c.c. conserva, sia rispetto all'art. 2049 c.c. - salvo a ritenere quest'ultima norma come riferita a fatti anche non colposi dei dipendenti - sia rispetto all'art. 2051 c.c. (e ipotesi speciali analoghe). La risposta che pare di poter fornire è che ogniqualvolta l'incidente derivi dall'interazione tra il danneggiato e una cosa di cui l'esercente non sia custode, perché altri o nessuno lo è, ovvero tra quegli e terzi soggetti che non sono affidatari di qualche mansione nell'ambito dell'attività pericolosa, il criterio compendiato nell'art. 2050 c.c. abbia vocazione ad applicarsi, «sanzionando» la mancanza di idonee misure di prevenzione della suddetta interazione. Un utile esempio è offerto dall'attività di organizzazione di eventi pericolosi. Si è, infatti, fatta applicazione dell'art. 2050 c.c. con riferimento all'incidente occorso a un tifoso che, durante una partita di calcio, era stato costretto a compiere una manovra di fuga inconsulta (onde evitare di essere attinto da un razzo) a cagione della presenza di altri tifosi sulle scale attraverso le quali si sarebbe potuto altrimenti - senza rischi - allontanare<sup>197</sup>. Quand'anche il razzo l'avesse attinto, peraltro, solamente l'art. 2050 c.c. si sarebbe potuto invocare, per esempio, per denunciare l'assenza di adeguate barriere protettive, dato che il danno così occorso è riconducibile a un soggetto non coinvolto nell'espletamento dell'attività - il tifoso violento - e a cose custodite da quest'ultimo e non certo dall'organizzatore della partita<sup>198</sup>.

Ogniqualvolta, di contro, ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c., poiché il danno scaturisce da un «mezzo» attraverso cui l'attività si svolge - che è anche cosa in custodia - non sembra davvero possibile negare il concorso e il cumulo tra i due titoli di responsabilità, di modo che la questione diventa quella di capire se l'applicazione dell'art. 2050 c.c. o della norma immediatamente successiva conduca a un esito differente per l'esercente custode.

## *2. Il dovere di prevenzione del danno tra soglia di diligenza esonerante e caso fortuito.*

A tale scopo si tratta di affrontare ora quella che costituisce la più annosa delle questioni che si agitano intorno alla disposizione dell'art. 2050 c.c.: la determinazione del contenuto della prova liberatoria.

---

<sup>197</sup> App. Torino, 27 novembre 2017, n. 2523, in *Dejure* (con allocazione di metà del danno in capo alla vittima, in ragione dei profili di imprudenza ravvisati nella condotta di questa).

<sup>198</sup> E infatti è in base all'art. 2050 c.c. che la Cassazione ha deciso una fattispecie come nel testo delineata: Cass., 8 aprile 2016, n. 6845, in *Dejure*. Ancora più chiara Cass., 19 dicembre 2014, n. 26901, in *Dejure*, in un caso in cui la vittima era stata colpita al viso da un moschettone da trekking, lanciato da un «anello» dello stadio superiore al suo, in corrispondenza della curva sud, riportando la frattura dell'arco zigomatico: la Corte d'Appello aveva ritenuto inapplicabili gli artt. 2043 e 2051 c.c. e rigettato, in quanto inammissibile, la domanda *ex art.* 2050 c.c. perché proposta per la prima volta solo in grado d'appello. La Cassazione ha confermato la decisione.

I corni dell'alternativa, che ha assunto le fattezze di un'autentica «frattura»<sup>199</sup>, sono notissimi e discendono tanto dall'ambigua formulazione della regola, che risente del contesto storico in cui venne emanata, quanto della sua collocazione sistematica, che la sospinge verso e, al contempo, l'allontana da criteri finitimi, per i quali s'è preferito fare riferimento al concetto di «caso fortuito».

Secondo una prima tesi, l'art. 2050 c.c. darebbe luogo, oltre che a un'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza o meno della colpa in capo all' esercente, altresì ad un inasprimento del dovere di diligenza, che ad avviso dei più convinti fautori di questa lettura sarebbe addirittura sospinto sino ai suoi confini estremi<sup>200</sup>. La si sostiene argomentando segnatamente dal fatto che l'art. 2050 c.c. rappresenterebbe, sotto il profilo ora indagato, la coerente applicazione dell'elastica regola della colpa, la quale costituisce - lo si è già esaminato - un criterio di valutazione del comportamento dipendente, tra l'altro, proprio dalla natura dell'attività da giudicarsi, sia in relazione alla sua natura, professionale o non, sia in relazione ai pericoli che essa crea<sup>201</sup>.

All'interpretazione che vede nell'art. 2050 c.c. una norma che fa dipendere l'attribuzione della responsabilità dal requisito della colpa, seppur aggravata in ragione della pericolosità dell'attività, può essere ricondotta altresì la tesi di chi, dopo aver escluso che essa assurga a criterio di imputazione del danno - «né in modo diretto né in via di presunzione» - conclude, con evidente evocazione della struttura del giudizio propria dell'art. 1218 c.c., che l'esonero da responsabilità (tanto *ex art.* 2050, che *ex artt.* 2051, 2052 e 2054, co. 1 c.c.) passa attraverso la dimostrazione della non imputabilità della causa che ha reso «oggettivamente impossibile l'adempimento del dovere specifico di non arrecare danno»<sup>202</sup>.

Tali letture si espongono a qualche considerazione critica.

Benché non sia in dubbio che predicare l'elasticità del criterio non equivalga a riproporre la validità della teorica della graduazione tra le colpe - graduazione che, a dispetto dell'oramai indiscussa vigenza del principio *in lege Aquilia et culpa levissima venit*, è per vero talvolta imposta dallo stesso legislatore<sup>203</sup> - una spiegazione dell'art. 2050 c.c. in termini di colpa presunta ed

---

<sup>199</sup> Così Cioni A., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, cit., p. 1236.

<sup>200</sup> Cfr. De Cupis A., *Dei fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971, p. 79 ss.; Messineo G., *Manuale di diritto civile e commerciale*<sup>5</sup>, cit., p. 597; Del Conte E., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Temi*, 1957, p. 568 ss.; Altavilla E., *La colpa*, I, Torino, 1957, p. 161 ss. Analogamente, più di recente, Corsaro L., voce *Responsabilità civile. Diritto civile*, cit., p. 1 ss.; Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 713 s.

<sup>201</sup> V., per tutti, Bigliuzzi Geri L., Breccia U., Busnelli F.D., Natoli U., *Diritto civile*, III, *Obbligazioni e contratti*, Torino, 1992, p. 757.

<sup>202</sup> Cfr. Busnelli F.D., *Nuove frontiere della responsabilità civile*, cit., p. 69.

<sup>203</sup> Almeno nell'alternativa colpa grave e colpa non grave: cfr. Franzoni M., *Fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)*<sup>2</sup>, cit., p. 78 s.; Cian G., *Lata culpa dolo aequiparatur*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, p. 175 ss.

aggravata rischia, sottolinea parte della dottrina, di rendere la previsione sostanzialmente inutile<sup>204</sup>, se non fosse per l'inversione dell'onere probatorio<sup>205</sup>.

Senonché, dalle considerazioni già svolte a proposito della necessità che la colpa rimanga un criterio di valutazione della condotta che, per quanto suscettivo di plasmarsi, plasticamente, in relazione alle innumerevoli e variamente complesse attività dell'uomo, si traduca nell'imposizione di uno *standard* di comportamento mediano (benché, lo si ripete a scampo di equivoci, la medietà debba determinarsi all'interno del tipo di attività oggetto di giudizio) si trae ragione per dubitare che la previsione di un grado di diligenza tanto elevato e rigido da non consentire di tenere conto dei profili soggettivi che possono caratterizzare i diversi esercenti di una medesima attività, possa conservare al criterio medesimo la propria originaria valenza di metro per decidere dell'adeguatezza delle misure precauzionali adottate. Detto criterio cessa di avere un contenuto empiricamente identificabile, idoneo a separare il lecito dall'illecito, nell'esatto momento in cui esso vuol essere uguale per tutti (coloro che svolgono una certa attività) e «massimo», assoluto, finendo così per rinnegare proprio l'elasticità che lo contraddistingue<sup>206</sup>.

Nella consapevolezza dell'opinabilità dell'affermazione ora compiuta - esposta all'obiezione che quanto elevato è il pericolo, altrettanto dovrebbe esserlo il dovere di diligenza, sino al punto da divenire tale da non poter esser mai e da nessuno disatteso e, soprattutto, tale da avere per contenuto il livello massimo di sicurezza immaginabile - si ritiene, comunque, preferibile accedere all'opinione, conformemente alla tradizione e al significato anche politico che la colpa ha assunto nell'evoluzione dell'istituto della responsabilità civile, che tale criterio abbia la funzione di consentire alle attività rischiose di svolgersi secondo modalità, anche e segnatamente nei loro riflessi economici, «solo» ragionevolmente sicure: funzione che si esprime attribuendo al danneggiante, il cui comportamento reclama una valutazione giudiziale postuma, il compito di soppesare benefici e danni dell'attività e di lasciare in capo al danneggiato questi ultimi qualora il

---

<sup>204</sup> Cfr., tra gli altri, Forchielli P., *La colpa lievissima*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, p. 206 ss.

<sup>205</sup> Questa sarebbe stata l'innovazione del codificatore del 1942 secondo Gentile G., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Resp. civ. prev.*, 1950, p. 107 ss.

<sup>206</sup> Del resto, la dottrina è pienamente avvertita del fatto che il criterio della colpa può venire operativamente «piegato», per soddisfare esigenze riparatorie o di equità, in una regola che rasenta o collima con la responsabilità oggettiva. Cfr., per tutti, le dense notazioni sulle «tecniche di oggettivazione della colpa» di Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., p. 325 ss. V., altresì, per un riscontro empirico di questo variabile uso della colpa - che viene alle volte presunta sulla base di ragioni extra testuali (in applicazione, ad es., del canone *res ipsa loquitur*) - l'analisi delle decisioni assunte dalla giurisprudenza italiana a partire dall'inizio dell'industrializzazione del Paese in tema di lesioni alla proprietà cagionate dalle scintille sparse dai treni compiuta da Favilli C., *Technological Change and the Development of Liability for Fault in Italy*, in *The Development of Liability in Relation to Technological Change*, a cura di Martín-Casals, Cambridge University Press, Cambridge, 2010, p. 185 ss., dalla quale emerge che «*Changing their interpretation of fault, at one period the courts used this rule to uphold the interests of the land-owners; at another to uphold the interests related to the development of a modern system of public transport, reflecting the evolution of society*».

primo abbia agito in conformità a un canone di sostanziale prudenza<sup>207</sup>. Funzione, questa medesima, che sarebbe disattivata laddove gli oneri di precauzione imposti ad ogni esercente di un'attività qualificabile come pericolosa assurgessero ad un livello così elevato da rendere irragionevole intraprenderla o intraprenderla secondo le prescelte modalità.

Le dottrine fautrici della colpa quale chiave di lettura dell'art. 2050 c.c., infatti, pur nella varietà delle espressioni impiegate per esprimere l'identico concetto, sembrano voler accreditare l'idea, probabilmente per mettersi al riparo da obiezioni circa la possibile insufficienza della propria teoria, che l'esercente potrà evitare di dover risarcire il danno solo laddove abbia compiuto ogni sforzo possibile ed effettuato ogni investimento per prevenire l'evento lesivo<sup>208</sup>. Anche se non manca chi, forse per la ragione contraria, ossia di non tradire la dottrina della colpa, preferisce battere l'accento sul fatto che, anche con riferimento a tale fattispecie, si tratta «soltanto» di applicare il «generale criterio della normale diligenza»<sup>209</sup>.

Sul versante opposto a quello sinora percorso, si situano le proposte dottrinali - che potremmo definire oggettivistiche - le quali, rifiutando l'idea che il legislatore possa aver fatto ricorso a un concetto tradizionale per far fronte ai presentiti pericoli introdotti dalle «nuove» (per l'epoca, s'intende) attività rischiose, condividono l'idea che il convenuto *ex art.* 2050 c.c. possa liberarsi dimostrando che l'incidente è concretamente dipeso dal ricorrere di un fattore che deve reputarsi, in sintesi, estraneo alla sua «sfera di controllo»: dunque, provando non che la propria attività, bensì che altro o altri - compreso il danneggiato - abbia cagionato l'evento dannoso, assorbendo il ruolo giocato dall'attività pericolosa nel processo causativo del danno. Ciò che comunemente si esprime invocando - a scopo di esonero dalla responsabilità - il concetto di caso fortuito ed eventualmente anche quello di forza maggiore e ricomprendendo (nel primo almeno) anche il «fatto del danneggiato», ossia un comportamento della vittima che, pur trovandosi a patire il pregiudizio nel contesto dell'interferenza tra la propria sfera e quella dell'esercente, deve imputare (eziologicamente) a sé il danno<sup>210</sup>.

---

<sup>207</sup> Cfr. Rodotà S., *Il ruolo della colpa nell'attuale sistema della responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1978, p. 3 ss., spec. p. 8, ove si osserva che «anche se, infatti, si considera la colpa come criterio di valutazione in astratto di un comportamento come clausola generale, rimane tuttavia il fatto che essa è uno strumento che lega la risarcibilità di un danno a un comportamento di un soggetto che si discosta da un metro prefissato. La risarcibilità si lega così alla situazione in cui si è posto il danneggiante...». V. pure la sintesi di Monateri P.G., Arnone G.M.D., Calcagno N., *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, cit., p. 173, ove si sottolinea che «una teoria della colpa può svilupparsi solo a fianco di una teoria dei doveri di diligenza che è razionale imporre sui soggetti agenti».

<sup>208</sup> Ad esempio, Corsaro L., voce *Responsabilità civile. Diritto civile*, cit., p. 23 discorre di «ogni misura di quelle note alla tecnica ed alla scienza in genere per salvaguardare i terzi dal pericolo posto in essere».

<sup>209</sup> Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 714.

<sup>210</sup> Per una lettura dell'art. 2050 c.c. in termini di regola di responsabilità oggettiva, v. sin d'ora, salve le differenze evidenziate a suo luogo, Castronovo C., *La responsabilità civile*, cit., pp. 26 ss., 460 ss.; Al Mureden E., *La responsabilità per esercizio di attività pericolose a quarant'anni dal caso Seveso*, in *Contratto e impresa*, 2016, p. 648; Monateri P.G., *Illecito e responsabilità civile*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da Bessone, II, Torino, 2002, p. 113; Franzoni M.,

Per vero, il significato di caso fortuito nel contesto aquiliano, con particolare riferimento alla fattispecie del danno da cosa in custodia, ove il legislatore ha ritenuto di impiegarlo espressamente in funzione di criterio-limite della responsabilità, è al centro di un'inesausta disputa tra difensori di una concezione soggettiva e fautori di una concezione oggettiva dello stesso, la quale non ha trovato definitiva sistemazione nella giurisprudenza, che pur si perita, da sempre, nel tentativo di coniare formule generali onde guidare l'interprete nella soluzione dei futuri casi della vita<sup>211</sup>.

Non pare utile discettare in astratto se il concetto di *casus* rappresenti ciò che non si può prevedere ed evitare da parte dell'agente modello, messo al posto di quello concreto al fine di rendere operativa la valutazione della colpa; ovvero da parte di chiunque e, dunque, se lo stesso si presti a fungere da dispositivo idoneo a tracciare i confini di una responsabilità oggettiva per assoluta mancata prevedibilità ed evitabilità (estese sino ai limiti dell'assolutamente possibile) dell'evento dannoso.

---

*L'illecito*<sup>2</sup>, cit., p. 448; Rossello C., *Stato attuale (ed effettive conseguenze) dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di danno da attività pericolose* (nota a Lodo arbitrato 10 agosto 1984), in *Dir. maritt.*, 1985, p. 860 ss.; Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., p. 383 s., ove il rilievo che «la formulazione dell'art. 2050 cod. civ. consente di accollare al danneggiante una responsabilità che, nella sostanza, non può che esser "oggettiva". Ammettere come prova liberatoria la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno significa infatti richiedere al danneggiante di provare (non di aver fatto "tutto il possibile", secondo un criterio di normale diligenza, bensì) di aver fatto ricorso ad ogni mezzo e ad ogni tecnica disponibile per prevedere e prevenire l'evento. E, ancora, significa accollare all'imprenditore i danni derivanti da causa ignota». Giudica questa la «tesi prevalente in dottrina» Perfetti U., *La responsabilità civile del medico tra legge c.d. Gelli e nuova disciplina del consenso informato*, in *Giust. civ.*, 2018, p. 389.

<sup>211</sup> Per la tesi soggettivistica cfr., senza pretesa di completezza, Cass., 21 ottobre 1976, n. 3722, in *Foro it.*, 1977, I, c. 1511 s.; Cass., 13 gennaio 1982, n. 182, in *Resp. civ. prev.*, 1982, p. 752 ss.; Cass., 22 maggio 1982, n. 3134, in *Foro it.*, 1982, I, c. 2857 ss.; Cass., 28 agosto 1995, n. 9057, in *Resp. civ. prev.*, 1996, p. 323 ss., con nota di Cimino A., *Esonero da responsabilità per cose in custodia e nozione di colpa omissiva. Brevi considerazioni*; Trib. Milano, 19 ottobre 1995, in *Danno e resp.*, 1996, p. 513 ss., con nota di Laghezza P., *La prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c.*; Cass., 27 agosto 1999, n. 8997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 352 ss., con nota di Gritti P., *Responsabilità per danni da cose in custodia e ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.*; in dottrina v. Busnelli F.D., *La parabola della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 643; Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 722 ss.; Santarpia D., *Un'indagine subbiettiva sulla responsabilità da custodia*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 1224 ss. Per la tesi oggettivistica, cfr., tra le altre Cass., 28 agosto 1995, n. 9047, in *Italgire*; Trib. Venezia, 28 marzo 1997, in *Danno e resp.*, 1997, p. 497 ss., con nota di Laghezza P., *Danni da infiltrazione: la responsabilità oggettiva del custode*; Cass., 7 dicembre 2000, n. 15538, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 897 ss., con nota di Ronchi M., *Responsabilità da cose in custodia e divergenze interpretative della Corte di Cassazione*; Cass., 13 gennaio 2003, n. 298 e Cass., 15 gennaio 2003, n. 488, in *Giur. it.*, 2003, p. 2258 ss., con nota di Redi I., *In tema di responsabilità dei proprietari o dei concessionari di autostrade*; Cass., 23 luglio 2003, n. 11446, in *Danno e resp.*, 2004, p. 1085 ss., con nota di Laghezza P., *Responsabilità della p.a. per insidia e trabocchetto*; Cass., 6 luglio 2006, n. 15384, in *Danno e resp.*, 2007, p. 183 ss., con nota di Laghezza P., *Marciapiede insidioso e responsabilità dell'appaltatore*; Cass., 10 dicembre 2012, n. 22384, in *Resp. civ. prev.*, 2013, p. 1530 ss., con nota di Spina G., *La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. tra presunzione di colpa e responsabilità oggettiva*; Cass., 14 luglio 2015, n. 14635, in *Foro it.*, 2015, I, c. 3153 ss.; Cass., 1° febbraio 2018, n. 2480, in *Foro it.*, 2018, I, c. 1254 ss., con nota di Laghezza P., *Un manuale giudiziale sulla responsabilità da cose in custodia*; e in dottrina, per un riscontro e per i riferimenti agli Autori che aderiscono a tale tesi, v. l'analisi di Venturelli A., *Caso fortuito e fatto del terzo nella responsabilità da cose in custodia*, in *La responsabilità civile*, 2007, p. 634 ss. V. però l'analisi condotta sul dato giurisprudenziale da Patti F.P., *Il declino della responsabilità oggettiva (a margine dell'art. 2051 c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 977 ss., spec. p. 1007 ss., il quale conclude rilevando che a dispetto del dibattito teorico, in cui la giurisprudenza pur si cimenta, i risultati pratici cui l'adesione a una delle due tesi (responsabilità per colpa presunta od oggettiva) conduce non siano sostanzialmente difforni.

Piuttosto, la prospettiva corretta appare essere quella che integra la disputata nozione di caso fortuito entro un più ampio tentativo di elaborazione dei limiti della responsabilità, riguardanti tanto eventi naturali, quanto umani, pertinenti a terzi o alla vittima. Limiti che, se si vuol essere coerenti con le premesse, quando l'imputazione dipende dalla colpa, dovrebbero essere fissati avuto riguardo al già più volte evocato *standard* dell'uomo (o del professionista) diligente. E che, diversamente, quando il criterio di ascrizione del costo del danno abbia natura oggettiva dovrebbero fissarsi in relazione all'assoluta prevedibilità ed evitabilità dell'incidente come conseguenza della situazione posta a fondamento dell'imputazione<sup>212</sup>.

In quest'ultimo ambito, tuttavia, un ruolo fondamentale è rivestito dall'elemento della causalità, il quale, appunto, nelle teoriche oggettivistiche sviluppatesi intorno al concetto di *casus* ha la precipua funzione di esprimere l'assenza di controllabilità degli accadimenti che, nel loro interagire con la situazione cui si ricollega la responsabilità, conducono all'incidente<sup>213</sup>. Poiché il riscontro della sussistenza ovvero dell'assenza di un nesso di causalità tra l'attività e l'incidente sovente si ritrova utilizzato, in dottrina e in giurisprudenza, per esprimere il limite ai doveri di prevenzione, anche nell'ambito dell'art. 2050 c.c., s'intende affrontare il problema unitariamente più oltre (§ 4).

Vi è però anche un ordine di questioni, che concorrono alla definizione dei rapporti tra il «caso fortuito» e la formula dell'art. 2050 c.c., di carattere propriamente teorico-concettuale. Per tale ragione, si ritiene opportuno darne conto qui.

In primo luogo, s'impone l'esame della teoria, considerata per vero anche con riferimento all'area della responsabilità contrattuale, giusta la quale un fatto (umano o non), onde poter venire qualificato come caso fortuito, si dovrebbe caratterizzare, in positivo, per la circostanza di provenire dall'esterno della cosa o della sfera materiale ed economica - segnatamente aziendale - di colui della cui responsabilità si tratta. Detta prospettazione - come si osserverà *infra* - può avere un significativo impatto sull'analisi dell'art. 2050 c.c.: mentre, infatti, nella prospettiva della prevenzione - dell'adozione di misure idonee ad evitare il danno - potrebbe ritenersi indifferente la circostanza che il fattore scatenante l'incidente venga dall'interno o dall'esterno della cosa o della sfera materiale dell'esercente, nella prospettiva del fortuito come causa estranea inevitabile tutti i

---

<sup>212</sup> V. *supra*, Sez. I, § 4.

<sup>213</sup> Per dirla con Pucella R., *La causalità incerta*, Torino, 2007, p. 183 ss., «nell'ambito della responsabilità oggettiva... il caso fortuito viene normalmente identificato... in un fattore che, proprio in quanto dotato di efficacia causale autonoma, ha il potere di sopravanzare le ragioni che, altrimenti, giustificerebbero l'imposizione della responsabilità sul soggetto portatore del rischio di danno».

rischi, nessuno escluso, che originano da quel perimetro dovrebbero per ciò stesso essere accollati in capo al medesimo<sup>214</sup>.

La stessa prospettazione si espone però ad alcune, decisive, obiezioni critiche.

La tesi si fonda, essenzialmente, su due passaggi argomentativi. Sul piano sistematico si osserva che il codice del 1942, mentre ha eliminato il requisito dell'estraneità della causa non imputabile nel campo della responsabilità contrattuale, ha mantenuto immodificata la nozione di caso fortuito che la precedente dottrina avrebbe inteso come causa appunto estranea<sup>215</sup>. In secondo luogo, si chiamano a rinforzo alcuni indizi normativi che comproverebbero come il legislatore abbia avuto in mente il profilo distintivo dell'estraneità: si tratta degli artt. 1693 e 1787 c.c., i quali accanto a vizi afferenti alle cose o al loro imballaggio menzionano, partitamente, il fortuito, nonché degli artt. 1805 e 1806 c.c., in materia di responsabilità del comodatario, che impiegano quest'ultima nozione in maniera distinta da quella di «causa non imputabile», dando così a pensare che la prima abbia il peculiare contenuto in discorso, assente invece nella seconda<sup>216</sup>.

Orbene, in premessa s'osserva che è assolutamente dubitabile che le regole ora evocate, che riguardano la materia contrattuale, debbano far ritenere - pure nel campo aquiliano - la «estraneità» come requisito consustanziale alla nozione di fortuito, la quale peraltro neppure era pacifica nella dottrina formatasi sotto il vigore del codice previgente<sup>217</sup>; alla qual considerazione si aggiunge il rilievo che i vizi della cosa trasportata (art. 1693 c.c.) o depositata (art. 1787 c.c.) parrebbero integrare comunque fatti estranei alla sfera materiale del vettore o del depositario (che ricevono e trasportano ovvero custodiscono la merce). Inoltre, l'art. 1693 c.c. fa riferimento al «fatto del mittente» e a quello «del destinatario»: ancora una volta, si tratta dunque di eventi, estranei alla sfera materiale ed economica del responsabile, posti accanto al caso fortuito. Orbene, se questo si caratterizzasse - come ritenuto dalla dottrina in parola - in ragione di detta estraneità, che senso avrebbe avuto specificare altre cause estranee che, proprio in quanto tali, potevano ricondursi a quel concetto?<sup>218</sup>.

---

<sup>214</sup> Ciò che darebbe fondamento, in effetti, all'affermazione per cui l'art. 2050 c.c. contempla una prova «meno rigorosa», propria di chi la teoria della causa esterna ha più strenuamente sostenuto e difeso: Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 59 ss., le cui argomentazioni sono state sviluppate in Id., *Causa estranea, caso fortuito, responsabilità oggettiva*, in *Foro it.*, 1985, c. 2649 ss. Cfr., altresì, Ruffolo U., *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, cit., p. 94, testo e nota 92; Anelli F., *Caso fortuito e rischio di impresa*, Milano, 1990, p. 36 ss.; Salvi C., voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, cit., p. 1232.

<sup>215</sup> Cfr. Anelli F., *Caso fortuito e rischio di impresa*, cit., *ibidem*. Ci si richiama, segnatamente, al pensiero di Ferrara Fr., *Responsabilità contrattuale per fatto altrui*, in *Arch. giur.*, 1903, LXX, p. 490 ss.

<sup>216</sup> Cfr. Comporti M., *Causa estranea, caso fortuito, responsabilità oggettiva*, cit., c. 2651.

<sup>217</sup> V., ad es., Coviello N., *Del caso fortuito in rapporto all'estinzione delle obbligazioni*, Lanciano, 1895, p. 18.

<sup>218</sup> Chiaramente Zunarelli S., sub *art. 1693 c.c.*, in Zunarelli S., Alvisi C., *Trasporto*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di De Nova, 2014, p. 500, evidenzia, con riferimento al fatto del mittente o del destinatario che si tratta di fatti «non riferibili in alcun modo alla sfera di controllo e di azione del vettore o degli ausiliari di quest'ultimo...».

La possibilità di distinguere tra incidenti *ab intrinseco* e incidenti *ab extrinseco*, rispetto alla situazione fondante l'imputazione, trova ulteriore e persuasiva obiezione nel rilievo che la gran parte degli incidenti, dunque anche quelli che sembrano originare dall'interno della sfera materiale ed organizzativa del danneggiante, possono essere ricondotti a un fattore umano ovvero naturale estraneo ad essa e temporalmente anteriore all'incidente<sup>219</sup>.

Questione connessa a quella appena trattata è se la prova dell'evento incontrollabile ed inevitabile, in cui il caso fortuito, pur nella varietà delle espressioni impiegate, è detto consistere, possa strutturalmente differire nel suo contenuto dalla prova dell'avvenuta adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Invero, parte autorevole della dottrina è dell'avviso che l'onere probatorio che l'art. 2050 c.c. impone all'esercente assurga a prova *critica*, e non già *storica*, del ricorrere di una causa che ha provocato l'evento di danno ed esulante dai suoi poteri di prevenzione: a seguire siffatta impostazione, chi svolge un'attività assoggettata al particolare criterio esaminato, concentrando il proprio sforzo difensivo sulle misure precauzionali messe in campo per fronteggiare i possibili pericoli finirebbe, a patto che le stesse attingano allo stato dell'arte e della tecnica in quel campo, per (riuscire a) dimostrare *indirettamente* che la causa dell'evento non è stata l'attività ma, appunto, un fattore «estraneo»<sup>220</sup>.

Tuttavia, provando a invertire la prospettiva - e con riserva di svolgere alcune precisazioni in merito all'ambiguo impiego in questa materia della nozione di causalità («di fatto» e «giuridica», su cui v. *infra*, § 4) - ci si accorge che, nella misura in cui l'elaborazione del concetto di «fortuito» si traduce nella ricerca dei criteri per stabilire quali eventi debbano ritenersi dotati di forza esoneratrice, ossia quali eventi non siano prevedibili o evitabili, sfuggendo alla sfera di controllo del convenuto, anche allorquando la prova liberatoria venga individuata mediante il rinvio a tale concetto vengono in gioco, sempre e comunque, il dovere di previsione o di prevenzione del

---

<sup>219</sup> Cfr. Cottino G., voce *Caso fortuito e forza maggiore (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, p. 382, che fa l'esempio dello scoppio di una caldaia in una fabbrica, il quale potrebbe derivare sia da un guasto accidentale, sia da un atto umano; Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 371 s. Fanno eccezione gli incidenti derivanti da imprevedibili sviluppi pericolosi di un'attività o da sconosciuti pericoli insiti in una sostanza o prodotto, sui quali si tornerà a breve.

<sup>220</sup> Cfr. Galgano F., *I fatti illeciti*, cit., p. 116, ove si afferma che «La particolare natura della prova liberatoria di cui all'art. 2050 - che è prova *critica*, e non prova storica, dell'assenza di rapporto di causalità fra l'attività pericolosa e danno - fa sì, d'altra parte, che l'esercente attività pericolosa possa conseguire la propria liberazione pur restando ignote le cause che hanno prodotto il danno» (enfasi aggiunta); Franzoni M., *Fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)*<sup>2</sup>, cit., p. 402, che nel soffermarsi sulla prova liberatoria dell'art. 2050 c.c. spiega che la stessa «è certo che... opera sul piano del rapporto di causalità. La dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, quand'anche si voglia intendere come prova della diligenza tecnica, esclude la responsabilità soltanto quando criticamente abbia dimostrato la interruzione del rapporto di causalità di fatto o quantomeno la sua incertezza. Sotto questo profilo questa prova liberatoria può essere qualificata come dimostrazione indiretta del caso fortuito, nel senso che esclude sul piano causale la rilevanza dell'attività pericolosa rispetto all'evento dannoso».



convenuto, al pari di quanto avviene nell'ambito dell'art. 2050 c.c.<sup>221</sup>. E in entrambi i casi, come la stessa dottrina in esame rileva, l'incertezza circa l'eziologia dell'incidente (risolta la questione della causalità «di fatto») ridonda a svantaggio dell'esercente l'attività pericolosa, al quale quindi non è consentito liberarsi qualora residuino logicamente margini per affermare che l'evento non è necessariamente dovuto a un fattore non evitabile né prevedibile<sup>222</sup>. Che vi si pervenga criticamente ovvero fornendo positivamente la prova del processo eziologico che ha condotto all'incidente, in ambo i casi l'esercente dovrà comprovare di aver raggiunto il limite del suo potere di prevenzione.

### 3. La prova del «fatto tecnico» ovvero del «fatto oggettivamente evitabile»: considerazioni critiche.

Come anticipato, altra parte della dottrina, preso atto della scelta legislativa di dettare per l'art. 2050 c.c. una prova liberatoria differente da quella dell'art. 2051 c.c., nonché ispirata dai già rammentati passi della Relazione al codice civile (*supra*, Sez. I, § 1), ha cercato di collocare la prima disposizione all'interno di una casella intermedia, tra la responsabilità per colpa e la responsabilità oggettiva.

Un primo sforzo volto ad assegnare alla locuzione legislativa in esame autonomia precettiva può rinvenirsi, senza dubbio, nell'elaborazione della teoria del «fatto tecnico» quale precipuo oggetto di prova da parte dell'esercente l'attività pericolosa che intenda evitare la condanna. Avanzata a metà degli anni '60 e di recente riproposta - sostanzialmente immutata - detta teoria accredita la necessità di procedere a considerare separatamente il momento in cui l'incidente si staglia come imminente e sfocia in danno, rispetto al precedente momento di organizzazione dell'attività.

Rispetto al primo si porrebbe il problema di evitare, attraverso l'adozione di un comportamento che rappresenti la diligente reazione alla manifestazione (acuta) del pericolo, il danno: questa prova consisterebbe nell'assenza di colpa. Rispetto al secondo (ma logicamente antecedente) momento, di contro, si tratterebbe - e in ciò la stessa autorevole dottrina intravede «un grado di maggior rigore» - di dare prova «che era stata preventivamente attuata una organizzazione tecnica astrattamente idonea ad impedire incidenti», a tal fine dovendosi fare riferimento a tutti gli

---

<sup>221</sup> Cfr. Castronovo C., *Tra rischio e caso fortuito: la responsabilità da cassette di sicurezza*, cit., p. 48 ss., ad avviso del quale il fortuito «va colto allora come l'insieme di eventi contro i quali, considerata l'attività e il concreto svolgimento di esso, non è esigibile un comportamento volto ad impedirli».

<sup>222</sup> Cfr. Franzoni M., *Fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)*<sup>2</sup>, cit., p. 403: «Quando vi sono più fattori causali dell'evento di danno, la causa ignota resta a carico dell'esercente, viceversa quando è certa la derivazione causale... la responsabilità va esclusa».

accorgimenti cautelari suggeriti astrattamente dalla tecnica e dall'esperienza e reputati idonei a stornare il rischio di verificazione di sinistri<sup>223</sup>.

Nei confronti di tale tesi è possibile formulare alcune obiezioni critiche<sup>224</sup>.

Invero, essa finisce, forse con un eccesso di analiticità, per frammentare l'oggetto della prova liberatoria. Appare problematico sostenere che l'incidente è prevenibile in due diversi sensi da parte dell' esercente. La prevenzione a monte, *recte* l'insieme di tutti gli investimenti compiuti ai fini del conferimento all'attività di un certo livello di sicurezza, naturalmente e intuitivamente influisce sulla possibilità di intervenire «*in continenti*» (per usare l'espressione della dottrina al vaglio), di modo che, se non si può negare che è soprattutto la preliminare valutazione e minimizzazione del rischio a determinare la capacità di rispondere prontamente al profilarsi dell'incidente, occorre nondimeno considerare, rispetto alla concreta dinamica di quest'ultimo, anche le iniziative adottate nell'imminenza del prodursi del fatto dannoso<sup>225</sup>.

Inoltre, si fatica a comprendere come possa l'adozione di una certa organizzazione tecnica, nell'ottica della gestione del rischio, risultare *ex ante* idonea e adeguata rispetto ad esso e quindi, successivamente, in concreto scoprirsi inetta a evitarne l'inveramento. Certo è che, molto condivisibilmente, la dottrina in esame ha cercato di replicare all'osservazione per cui se il solo fatto, in sé considerato, che il sinistro si sia prodotto valesse a dimostrare l'inidoneità delle misure adottate, l'art. 2050 c.c. conterrebbe una prova liberatoria praticamente inutile<sup>226</sup>. Senonché, la risposta fornita non pare davvero appagante, per l'assorbente ragione che si appunta esclusivamente sulla considerazione delle scelte compiute dall' esercente *ex ante*, mancando di prendere invece in esame come queste si rapportino alle concrete cause dell'incidente medesimo.

Senza riproporre la distinzione fondata sul momento di apprezzamento del comportamento del danneggiante, altri autori hanno sviluppato il medesimo ordine di idee e, cioè, che l'art. 2050 c.c. contenga un criterio di imputazione della responsabilità mediano, che trova un limite nella oggettiva evitabilità tecnica del danno: tale regola imporrebbe di adottare non solo le misure di

---

<sup>223</sup> Le citazioni sono tratte da Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 159 ss.; Id., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 265 ss. Cfr. altresì De Martini D., *Responsabilità per danni da attività pericolosa e responsabilità per danni nell'esercizio di attività pericolosa*, in *Giur. it.*, 1973, I, 2, p. 981; Ziviz P., *Le attività pericolose*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, p. 191.

<sup>224</sup> Inopinatamente, Coco G., *Responsabilità da attività pericolose: alla "riscoperta" della diligenza?* (nota a Cass., 13 maggio 2003, n. 7298), in *Danno e resp.*, 2003, p. 1202, nota 49, ascrive l'opinione richiamata all'area della responsabilità oggettiva (il che, considerata la polisemia di cui è intrisa tale locuzione, potrebbe anche condividersi), senza però anche cogliere il *proprium* delle proposte al vaglio in questo paragrafo, le quali, pur refutando l'idea che l'art. 2050 c.c. sia fondato sulla colpa, negano in sostanza alla nozione (tradizionale) di caso fortuito il ruolo di limite alla stessa responsabilità.

<sup>225</sup> Efficacissima la sintesi di Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 713: «l'idoneità delle cautele adottate può essere dimostrata solo in relazione al danno concretamente verificatosi».

<sup>226</sup> Per cui v. Barbero D., *Criterio di nascita e criteri di propagazione della responsabilità da fatto illecito*, cit., p. 572 ss.

sicurezza e prevenzione prescritte dalla legislazione di settore, dalle normative tecniche di riferimento ovvero ancora dall'esperienza maturata dall'agente, bensì ogni e qualsiasi possibile misura di carattere preventivo, quand'anche sperimentale e assai costosa e caratterizzata, almeno in una prospettiva *ex ante*, da una incerta capacità di evitare il danno<sup>227</sup>.

Intorno al profilo unificante dell'oggettiva evitabilità dell'incidente si affacciano, in realtà, letture diverse.

Secondo una prima linea di pensiero, già evocata, l'irrigidimento del dovere di prevenzione rimarrebbe comunque espressione del criterio della colpa<sup>228</sup>.

Ad avviso di altri autori, di contro, il raggiungimento del livello di sicurezza massimo che la tecnica consente si porrebbe al di fuori della logica della colpa (e della colpevolezza), posto che questa impone di adottare misure ragionevoli, in relazione all'attività svolta, e non già tutte le misure, quale ne sia il costo<sup>229</sup>.

Tralasciando la questione teorica, cui peraltro si è già tentato di dare una risposta in precedenza (Sez. I, § 4), la questione pratica che l'adesione a una delle tesi ora riferite risolve - e che si alimenta di una dissociazione tra i profili della evitabilità (tecnica) e della prevedibilità - è quella relativa agli eventi dannosi che siano appunto non evitabili, nonostante l'adozione dei più sofisticati ritrovati della tecnologia e dei più massicci investimenti economici, ma che siano comunque prevedibili all'atto di svolgere l'attività pericolosa.

---

<sup>227</sup> A quest'ordine di idee si può riportare la tesi di Trimarchi P., *Responsabilità civile*, cit., p. 407; Carnevali U., *La responsabilità del produttore*, cit., p. 279 ss.; Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 1009 ss.

<sup>228</sup> Cfr. Salvi C., voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, cit., p. 1234: «se si abbandona la concezione bipolare della responsabilità, un utile approccio all'individuazione della portata normativa della disposizione può in effetti essere tratto dal ricordato passo della Relazione al codice dove si parla di inversione dell'onere probatorio e di "ampliamento" del contenuto del dovere di diligenza. Acquisito il primo profilo, il secondo (e cioè il *quid probandi*) si attegga, in prima approssimazione, come specificazione del parametro della diligenza. Né la formulazione normativa appare radicalmente in contrasto con la nozione moderna di colpa... che si caratterizza sia per il preminente significato oggettivo, sia per il contenuto intrinsecamente elastico, che l'art. 2050 rende invece rigido, riducendo la libertà di valutazione del giudice, con riferimento alla natura dell'attività dannosa». V. anche Montinaro R., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, cit., p. 59 testo e nota 38, ove il rilievo che «l'ordinamento può richiedere, attraverso il modello di cui alla clausola generale di responsabilità ovvero attraverso modelli specifici più rigorosi, l'applicazione, rispettivamente, delle misure di uso corrente o di tutte quelle oggettivamente disponibili (...con o senza considerazione dei costi economici)».

<sup>229</sup> Cfr. Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 1010 s., di cui conviene riportare il pensiero: «chi deve predisporre una organizzazione preventiva, idonea ad evitare il danno, è soggetto a doveri di diligenza, ma alla valutazione giudiziale della sua condotta non si applica il *reasonable man standard*... per ciò l'insieme dei doveri che su di lui incombono non sono rapportabili all'operatività del principio di colpevolezza. Vi sarebbe, perciò, una differenza *essenziale* tra i due punti di vista: la mancata adozione di misure precauzionali non consiste nella violazione di un dovere di condotta (nel senso della colpevolezza), tutte le volte in cui il rischio del danno è relativamente scarso, e l'adozione di ulteriori accorgimenti si presenta come eccessivamente costoso. [...] All' esercente si può muovere un rimprovero nel senso del diritto (ex art. 2050 c.c.), ma questo rimprovero non discende dal principio di colpevolezza... ma perché non ha prevenuto il danno [...] La responsabilità che grava sull' esercente dovrà quindi essere una responsabilità per *rischio oggettivamente evitabile*».

Agli approcci ora sunteggiati possono essere rivolte alcune osservazioni critiche, anche trascurando di considerare che la tesi di una responsabilità intermedia tra l'oggettiva e la colposa è stata autorevolmente tacciata di essere dogmaticamente discutibile<sup>230</sup>.

In primo luogo, non di rado risulta difficile delimitare il concetto di «oggettiva evitabilità» tecnica, senza ricadere nuovamente nel giudizio di negligenza della condotta dell'esercente ovvero, all'opposto, senza imputare il danno in ragione dell'oggettivo svolgimento dell'attività.

A scopo illustrativo, conviene fare un esempio, tratto dall'esperienza applicativa della norma. Con riferimento al danno derivante a un allievo dalla caduta da cavallo, il gestore del maneggio è stato ritenuto responsabile del comportamento improvvido dell'animale: nel cassare la decisione d'appello la Suprema Corte ha stabilito che non era stata offerta la prova liberatoria richiesta dall'art. 2050 c.c. nonostante fosse rimasto accertato che la lezione d'equitazione s'era svolta sotto la vigile direzione dell'istruttrice. Il problema che si pone, nel caso, per certi versi assai semplice, ora prospettato, è quello di comprendere quali ulteriori misure, compatibili con lo svolgimento di un'attività che comunque espone a un rischio chi vi si dedica, avrebbero potuto essere adottate: forse una speciale pavimentazione del tracciato dove si svolgeva l'attività, tale da attutire la caduta da cavallo? Forse, ancora, l'esercente avrebbe dovuto assumere del personale pronto a gettarsi eroicamente e impedire all'animale di sbalzare di sella la principiante fantina ovvero di attutirne la caduta? Si tratta davvero di accorgimenti «tecnici» compatibili con l'attività svolta? Dall'esempio testé formulato si può far discendere un rilievo di ordine generale, ossia che o ci si «accontenta» di un livello di diligenza, di un investimento in misure precauzionali, tale da lasciar sussistere i rischi compatibili con lo svolgimento materiale dell'attività e, allora, si finisce sovente sostanzialmente per applicare uno *standard of negligence* ovvero si ammette che la «evitabilità» diventa un concetto assai indefinito nel suo contenuto<sup>231</sup>.

Vero è che con riferimento a particolari e specifici rischi, che valgono a connotare di pericolosità l'attività considerata, sembra possibile effettivamente rintracciare quale sia lo stato dell'arte. Emblematico in tal senso è quel filone giurisprudenziale che, nell'applicare l'art. 2050 c.c. all'attività di produzione di farmaci emoderivati veicolanti agenti patogeni, ha affermato che la responsabilità trova un limite nella possibilità tecnica di scoprire la fonte del danno (la presenza del

---

<sup>230</sup> Cfr. Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., p. 383, che si richiama a Rodotà S., *Il problema della responsabilità civile*, cit., p. 175 ss.

<sup>231</sup> Rimane ad oggi dunque (pressoché) sempre valida l'osservazione Bernardini M., *La responsabilità oggettiva nella più recente giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, p. 1178 s., giusta la quale «in realtà non è possibile la prova di aver adottato "tutte le misure idonee ad evitare il danno" poiché tale prova è indefinita: nessuno può escludere che, oltre a quelle adottate, altre cautele sarebbero state opportune per rendere più sicura l'attività esercitata». Peraltro, già Pacchioni G., *Obbligazioni e contratti*, a cura di Grassetti, Padova, 1950, p. 153, osservava che la prova liberatoria è «a suo tempo scorretta e priva in sostanza di qualsiasi contenuto pratico».

virus), pur senza - quasi mai - assolvere i convenuti che ai più recenti ritrovati della tecnica non si erano uniformati<sup>232</sup>.

Tuttavia, anche nell'ipotesi in cui lo specifico pericolo insito nell'attività non sia certamente evitabile - perché sono noti i limiti intrinseci allo sviluppo della tecnica in un certo settore - ma sia in concreto prevedibile o - addirittura - sia effettivamente previsto, non si comprende la ragione per la quale l'esercente non dovrebbe prospettarsi la necessità di valutare se decidere di intraprendere a proprio rischio l'attività ovvero rinunciarvi. Del resto, anche chi difende un'interpretazione in chiave di colpa (presunta e aggravata) del criterio in parola non esclude che, in termini generali, il canone della diligenza possa talvolta imporre all'agente l'astensione dalla condotta, «in relazione alla natura dell'attività posta in essere»<sup>233</sup>. Sarebbe allora davvero curioso ammettere che *ex art.* 2043 c.c. la colpa potrebbe condurre a un esito del genere (chi agisce paga per i danni che avrebbe potuto evitare solamente non agendo), mentre, di contro, l'art. 2050 c.c., che - a dispetto della genericità della nozione di pericolo - si riferisce ad attività che sono particolarmente rischiose (rispetto alle quali, secondo la Relazione al codice civile, la «prevedibilità del danno è *in re ipsa* e il

---

<sup>232</sup> Tra le più recenti v. Cass., 27 gennaio 1997, n. 814, in *Corriere giur.*, 1997, p. 291 ss., con nota di Carbone V.; Cass., 1° febbraio 1995, n. 1138, in *Resp. civ. prev.*, 1996, p. 144 ss., con nota di Bastianon S., *La Cassazione, il "Trilergan" e la responsabilità per i danni da emoderivati infetti*. Rigettò la domanda risarcitoria App. Roma, 17 ottobre 1990, in *Giur. it.*, 1991, c. 816 ss., con nota di Tassoni G., *La produzione di farmaci tra l'art. 2050 c.c. ed i cosiddetti «development risks»*, la quale annotatrice inquadra la fattispecie nell'ambito del rischio di sviluppo [*contra* Carnevali U., *Nuove frontiere della responsabilità del produttore: farmaci difettosi e prevenzione del rischio*, in *Resp. civ. prev.*, 1989, p. 234 s., sulla base del condivisibile assunto che il difetto del sangue (la possibile presenza del virus) non rappresenta lo sviluppo di effetti nocivi atipici, bensì il frutto di un «vizio già noto» alla scienza].

<sup>233</sup> Cfr. Busnelli F.D., voce *Illecito civile*, cit., p. 9 s., sulla scorta, peraltro, di considerazioni svolte da Maiorca C., voce *Colpa civile (Teoria gen.)*, cit., p. 572 ss. A esiti simili, sempre con riferimento al criterio della colpa, perviene la dottrina che ritiene che il produttore, posto di fronte a rischi scientificamente incerti di danno e non tecnicamente evitabili, non solo ha il dovere di avvertire gli utilizzatori, bensì pure, allorché il rischio - all'esito di un bilanciamento tra gli interessi in gioco - sia «di notevole entità» e non sia evitabile mediante appunto l'informazione, addirittura di astenersi dal mettere in commercio il prodotto medesimo: cfr. Montinaro R., *Dubbio scientifico, precauzione e danno da prodotto*, cit., p. 732 s.; Ead., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, cit., p. 58, testo e nota 35, ove si rileva peraltro che il problema del «divieto di svolgimento dell'attività... desumibile dalla misura che si può esigere dall'impresa, è scarsamente esplorato dalla dottrina civilistica sulla colpa». Sul punto può però ricordarsi quanto Cozzi M., *La responsabilità civile per danno da cose*, cit., p. 109 s., affermava in replica a Pietro Bonfante - ad avviso del quale quando «l'attività è consapevole e il nesso causale sicuro non è da escludere la colpa se il danno si verifica» (in *Riv. dir. comm.*, 1918, II, p. 67) - e cioè che da tale concezione «la colpa viene sensibilmente deformata. Perché la colpa sussista è necessaria non solo la coscienza e la volontarietà dell'atto, donde deriva il danno, ma anche la evitabilità di quest'ultimo mediante l'uso delle precauzioni, che l'ordinaria diligenza suggerirebbe [...] Se è vero che la dottrina della colpa, individualista per eccellenza, intende alla tutela delle esigenze dell'azione umana, disponendo che non tutti i danni da questa derivanti vanno risarciti, onde la risarcibilità è l'eccezione mentre regola è la non risarcibilità, l'opinione che la semplice volontarietà e coscienza dell'atto basta a costituire la colpa non può non porsi contro tutto lo spirito e l'essenza della dottrina in parola. Infatti la portata di quest'ultima sarebbe ridotta esclusivamente all'affermazione della irresponsabilità delle persone prive di capacità naturale... poiché rispetto ai danni da forza maggiore o da mera forza brutta la responsabilità è esclusa già per la mancanza del nesso causale oggettivo tra il fatto dell'uomo e l'evento lesivo». Ora, di là dall'esattezza di tale ultima notazione (v. *infra*, § 4) e premesso che non si vuole qui difendere la colpa come criterio di protezione dell'agire individuale e individualistico (v. *supra*, Cap. I, Sez. I, § 2), il punto che si ritiene di condividere è che la mera prevedibilità di un evento come conseguenza di una data attività non può fungere da giustificazione dell'addebito a titolo di colpa a carico del relativo esercente, poiché altrimenti il criterio di imputazione ne uscirebbe appiattito sulla mera e nuda assunzione del relativo rischio e non già sulla violazione del dovere di agire in un certo modo, più ragionevole, da un punto di vista sociale (ossia interindividuale) rispetto alla concreta modalità di azione prescelta.

soggetto deve agire tenendo conto del pericolo per i terzi»<sup>234</sup>), renderebbe sufficiente il massimo sforzo, *recte* il raggiungimento dello *state of art*, lasciando in ogni caso i danni tecnicamente inevitabili, ma prevedibili, in capo alla vittima. E non pare inutile ricordare che per la dottrina che nella colpa individua la struttura portante dell'istituto aquiliano, la stessa pericolosità gradualmente crescente della situazione tipica cui la legge ricollega la responsabilità è assunta quale *ratio legis* che giustifica pure le ipotesi di responsabilità oggettiva (tra le quali però non figura proprio l'art. 2050 c.c. quantunque alla pericolosità faccia espresso riferimento), atteso che - si afferma - da esse residuano rischi di danno *malgrado* l'adozione delle più scrupolose misure tecniche preventive<sup>235</sup>.

Infine, nella consapevolezza che ci si sta così certamente allontanando proprio dalle (presumibili) intenzioni del codificatore e coscienti del retroterra storico e dogmatico delle scelte da questi compiute, non si può mancare di sottolineare come sia curioso che il sistema di imputazione delineato nel codice civile appresti per il danno da cose in custodia una responsabilità in apparenza più rigorosa di quella che presiede alle attività espressamente giudicate pericolose.

Si ritiene pertanto preferibile accedere a un'interpretazione della prova liberatoria che si estenda sino a ricomprendere nel concetto di prevenzione - di adozione di «tutte le misure idonee a evitare il danno» - anche la scelta di intraprendere o di proseguire l'attività pericolosa.

Coerentemente con le premesse che si sono sopra (Sez. I, § 4) accolte, dunque, si ritiene di poter ricondurre l'ipotesi di responsabilità contenuta nell'art. 2050 c.c. all'area della responsabilità oggettiva. Ciò che peraltro ha il pregio di consentirne un coordinamento efficace con gli ulteriori criteri - primo tra tutti quello dell'art. 2051 c.c. - riconducibili alla medesima area.

Averne delineato in tali termini gli oneri di precauzione non significa tuttavia che l'esercente debba sempre e comunque farsi carico del costo del danno riconnesso alla sua attività. Il danno, infatti, si può ritenere che debba rimanere a carico della vittima ogniquale volta l'incidente sia dipeso dall'intervento di fattori esulanti dalla sfera di rischio dell'esercente: si tratta appunto del c.d. caso fortuito, comprensivo del fatto della vittima nonché del fatto del terzo.

Poiché tale ultima evenienza, come si è già anticipato, dipende da valutazioni condotte sull'elemento della causalità è su quest'ultimo che occorre ora brevemente soffermarsi.

---

<sup>234</sup> V. Ministero di Grazia e Giustizia, *Relazione ministeriale al Libro IV delle obbligazioni*, cit., n. 795.

<sup>235</sup> Cfr. Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 687 ss. Si ricorda che con «responsabilità oggettiva», per l'A., deve intendersi quella in relazione alla quale la legge non ammette prova liberatoria.

4. *Usi della causalità (giuridica) in funzione limitativa della responsabilità: fatto della vittima, fatto del terzo e caso fortuito.*

Quello del nesso di causalità costituisce probabilmente il problema giuridico più controverso e dibattuto: anche dal più «limitato» angolo di osservazione della responsabilità civile extracontrattuale esso si rivela essere il più tormentato dei nodi che il giurista è chiamato a dipanare<sup>236</sup>.

A dispetto dell'imponente e raffinatissima elaborazione dottrinale che ne ha sviscerato i molteplici aspetti, sovente recepita nella giurisprudenza, quando da questa non anche alimentata, non si può affermare di essere giunti a risultati certi e definitivi.

Il presente lavoro, che di quanto appena rilevato prende atto, non rappresenta la sede adeguata per calarsi in un agone intellettuale tanto complesso e affascinante. Il senso del confronto con il problema si coglie considerando quanto già detto, ossia che, tenuto conto del frequentissimo impiego dell'argomento della causalità nella materia della responsabilità civile da attività pericolose, si rende necessario almeno mostrare quale ruolo questa sia chiamata a giocare, corredando le sintetiche notazioni teoriche con esempi tratti dalla giurisprudenza resa sull'art. 2050 c.c.

Il problema eziologico emerge, in primo luogo, allorché si tratta di stabilire - e il punto sia giudizialmente controverso - se un certo episodio dannoso sia o no riconducibile a una data attività.

Come noto, la scienza giuridica civilistica è solita fare riferimento alla distinzione tra causalità materiale (o causalità «in fatto») e causalità «giuridica», ovvero a quella tra nesso causale che avvince la condotta e il fatto dannoso e nesso causale che lega quest'ultimo e le sue conseguenze. Il primo segmento causale attiene, in sintesi, al rapporto tra la condotta del convenuto e la modificazione della realtà materiale rilevante nell'ambito del giudizio risarcitorio, laddove il secondo ha riguardo esclusivamente alla selezione, *recte* alla delimitazione di quelle modificazioni negative che, già ricondotte materialmente alla condotta, devono trovare riparazione, giusta il fondamentale canone (appunto giuridico) compendiato nell'espressione «conseguenze immediate e dirette» ex art. 1223 c.c.<sup>237</sup>.

---

<sup>236</sup> Cfr. Prosser W.L., *Handbook of the law of torts*<sup>4</sup>, St. Paul Minnesota, West Publishing, 1971, p. 236; Ponzanelli G., *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, cit., p. 88.

<sup>237</sup> Cfr., senza pretesa di completezza, Gorla G., *Sulla cosiddetta causalità giuridica: «fatto danno e conseguenze»*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, p. 406 ss.; Luminoso A., *Possibilità o necessità della relazione causale*, in *Riv. giur. sarda*, 1991, p. 533. *Contra, ex aliis*, Forchielli P., *Il rapporto di causalità nella responsabilità civile*, Padova, 1960, p. 25, il quale ritiene insostenibile la distinzione tra danno evento e conseguenze pregiudizievoli. Spiega Pucella R., *La causalità incerta*, cit., p. 219 ss., che «Il meccanismo elementare volto a scindere, secondo un ordine logico-temporale, causalità naturale e casualità giuridica non appare... sempre adeguato: lo è, ragionevolmente, laddove la selezione dei pregiudizi risarcibili riguarda le conseguenze della lesione di uno stesso interesse protetto, come nell'ipotesi di danno alla salute, dalla cui lesione gli effetti negativi si irradiano in varie fogge... le è invece meno laddove il fatto illecito sia

Quantunque oggetto di acute e penetranti critiche, tra l'altro volte ad evidenziare come il profilo material-naturalistico del nesso di causalità costituisca oggetto di un problema anch'esso giuridico, della distinzione si può comunque valorizzare la capacità di mettere in esponente la circostanza che - logicamente - una condanna a carico del convenuto non può che transitare attraverso una ricostruzione del «fatto» dannoso che consenta al giudice di convincersi che quest'ultimo è ascrivibile, secondo una certa intellesione del decorso dei fatti di cui si fa esperienza (e narrati nel processo), alla sua condotta<sup>238</sup>.

Come nella responsabilità per atto doloso o colposo, così pure nell'ambito della responsabilità da situazione (legalmente individuata) si tratta di scoprire se l'evento dannoso sia o no astrattamente uno di quelli che la situazione è in grado di cagionare e se lo sia *effettivamente* stato nel caso di specie<sup>239</sup>.

In tale ottica vanno osservate alcune decisioni che hanno escluso la riconducibilità del danno all'attività pericolosa svolta dall'esercente.

Così, con riferimento allo scoppio di una bombola a gas, la cui produzione e distribuzione è stata giudicata pericolosa, la Corte di cassazione ha escluso la responsabilità della Società produttrice sulla base del carattere ignoto della dinamica eziologica, tale da indurre incertezza (processuale, evidentemente) circa la derivazione tra l'attività e l'incidente (lo scoppio)<sup>240</sup>. L'aggiudicazione del caso, ovviamente, dipende soprattutto da come il giudice - nel valutare le risultanze istruttorie - risolve la questione del richiesto grado di certezza di tale nesso di derivazione ai fini del processo: ciò che spiega la diversità d'esito delle decisioni rese su casi analoghi a quello ora riferito<sup>241</sup>.

---

il prodromo di distinte lesioni di interessi protetti: qui causalità materiale e causalità giuridica si sovrappongono in un rapporto di reciproco condizionamento.» In giurisprudenza vedi tra le più recenti Cass., 11 novembre 2019, n. 28986, in *Danno e resp.*, 2020, p. 27 ss., con nota di Amram D., *La persona, le «forzose rinunce» e l'algebra: qualche considerazione all'indomani delle sentenze di San Martino 2019*, secondo cui spetta «al giudice, dopo avere accertato la causalità materiale e la colpa dell'offensore, stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto) costituiscano conseguenza “immediata e diretta” di quello, e quali no... In definitiva, il sistema della legge (gli artt. 40 e 41 c.p. da un lato, l'art. 1223 c.c. dall'altro) impone la distinzione tra l'imputazione causale dell'evento di danno e la successiva indagine volta all'individuazione e quantificazione delle singole conseguenze pregiudizievoli».

<sup>238</sup> Cfr. Capocchi M., *Il nesso di causalità. Dalla condicio sine qua non alla responsabilità proporzionale*, Padova, 2012, p. 31 ss.; Gorla G., *Sulla cosiddetta causalità giuridica: «fatto danno e conseguenze»*, cit., p. 409, ove si sottolinea che «l'art. 1223 dà per presupposto il concetto di “fatto fonte della responsabilità”, o delle cui conseguenze si deve rispondere».

<sup>239</sup> Cfr. Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 398 s., ove s'afferma che «mentre nelle ipotesi di responsabilità soggettiva il giudizio si pone come momento sintetico dell'interagire tra causalità e criteri di imputazione, questo non può accadere nella responsabilità oggettiva, ove causalità e imputazione hanno referenti diversi [e ove] è il criterio di imputazione a individuare la serie causale rilevante ai fini dell'attribuzione della responsabilità».

<sup>240</sup> Cass., 17 luglio 2002, n. 10382, in *Dir. ed econ. ass.*, 2003, p. 261 ss.

<sup>241</sup> V. Cass., 26 luglio 2012, n. 13214, in un caso in cui era rimasto accertato che lo scoppio della bombola avrebbe potuto essere stato in astratto provocato anche da altre cause, ma al difetto costruttivo nella bombola a gas medesima era stato riconosciuto carattere di «causa più probabile»; diversamente in Cass., 27 luglio 2012, n. 13397, è stata



Ancora, in una vicenda riguardante l'immissione nell'ambiente di scarichi inquinanti (l'attività pericolosa trascinata in giudizio), la Suprema Corte ebbe a confermare la decisione d'appello che aveva ritenuto non sufficientemente dimostrato il nesso tra le attività esercitate dalle Società convenute e l'inquinamento delle acque del canale usato dall'attore per la propria attività agricola<sup>242</sup>.

Un qualche ruolo, ai fini dell'affermazione del nesso di causalità tra attività pericolosa e danno, che pure rimane nel perimetro probatorio del danneggiato, può essere giocato dalla considerazione della condotta del danneggiante rispetto alla predisposizione e alla conservazione degli elementi di fatto che consentirebbero al primo di scoprire il nesso medesimo, *recte* al secondo, cui la fonte della prova è maggiormente vicina, di dimostrare il contrario. In un caso, a tal riguardo emblematico, la Corte d'appello aveva escluso la sussistenza del nesso causale tra la trasfusione - di sangue *in thesi* infetto dal virus che provoca l'Epatite C - compiuta dalle due strutture sanitarie convenute (considerata attività pericolosa) e il contagio subito dall'attore, motivando in base al fatto che non era stato possibile determinare quale struttura avesse somministrato la sacca di sangue ospitante il virus. Sulla base del rilievo che il fallimento probatorio del convenuto era dipeso dalla colpevole mancata tenuta delle informazioni relative all'espletamento di *test* diagnostici sulle sacche, la Cassazione ha chiarito che - una volta provata in generale la capacità dell'attività pericolosa di cagionare il danno dedotto in giudizio - la prova della c.d. causalità individuale può essere offerta anche per presunzioni, che possono per l'appunto alimentarsi della mancata dimostrazione circa l'avvenuta adozione delle misure precauzionali che avrebbero evitato l'incidente, alla luce del principio della vicinanza della prova<sup>243</sup>.

Quale che sia il più corretto paradigma, nell'ambito del giudizio civile, su cui fondare l'accertamento del nesso eziologico tra una data attività e determinati effetti, pare comunque sicuro che anche nell'ambito del criterio d'imputazione *ex art. 2050 c.c.* un tale nesso debba emergere affinché il convenuto - l'esercente - possa essere chiamato a rispondere<sup>244</sup>.

---

confermata la decisione di merito che aveva escluso la responsabilità del rivenditore per un incendio seguito alla sostituzione di una bombola di gas, posto che dalle risultanze agli atti non si poteva evincere la prova certa della riconducibilità dell'incendio alla perdita di gas della bombola acquistata e, quindi, all'attività del rivenditore. Entrambe le pronunce si possono leggere in *Danno e resp.*, 2013, p. 601 ss., con nota di Fabrizio-Salvatore A., *Quando la bombola (di gas liquido) diventa bomba: tra causalità e probabilità causale*.

<sup>242</sup> Cass., 22 settembre 2014, n. 19872, in *Giustiziacivile.com*, con nota di Degl'Innocenti F., *La responsabilità ex art. 2050 c.c. e la prova dell'esistenza del nesso causale come elemento imprescindibile*.

<sup>243</sup> Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 582, in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 2553 ss.

<sup>244</sup> Un'utile e sintetica illustrazione delle varie teorie sull'accertamento del nesso eziologico nel campo della responsabilità civile - teoria condizionalistica (pura), della causalità adeguata, umana, efficiente, prossima (o immediata), teoria dell'aumento del rischio, dello scopo della norma violata, della causalità logico-scientifica - in Gianti D., *Le teorie per accertare la sussistenza del nesso eziologico*, in Monateri P.G., Gianti D., Balestrieri M., *Causazione e giustificazione del danno*, Torino, 2016, p. 67 ss., cui si fa rinvio anche per i necessari riferimenti.

A dispetto della differenza che *prima facie* emerge sul piano logico tra criterio di imputazione e nesso di causalità, bisogna dare atto che parte della dottrina ha messo in discussione la validità di tale distinzione, sottolineando come entrambi gli elementi appartengano all'area della ricostruzione del fatto giuridicamente rilevante<sup>245</sup>. L'assorbimento dei due elementi in un unico contenitore concettuale - che a questo punto diventa indifferente chiamare imputabilità o causalità (tra la situazione legalmente determinata, o la condotta, e il danno) - ha portato ad accreditare l'idea che esistano tante nozioni di causalità quante sono le regole di responsabilità civile, ossia i criteri di imputazione su cui si fondano<sup>246</sup>.

A sommo avviso di chi scrive, l'esito ricostruttivo ora richiamato si presta a qualche osservazione critica.

Se anche la teoria della sussunzione del caso sotto leggi di copertura di carattere scientifico, come integrata dall'apporto degli strumenti della logica<sup>247</sup>, si è rivelata non del tutto sufficiente ad esaudire l'aspirazione del diritto a reperire, fuori da sé, un parametro di valutazione dei nessi eziologici pienamente obbiettivo - vuoi perché sovente mancano leggi scientifiche di copertura, vuoi perché esse non sono universali bensì solo probabilistiche<sup>248</sup> - di modo che si è oramai fatta strada l'idea che il problema della causalità «naturalistica» sia eminentemente giuridico, ciò non significa che si sia rinunciato a cercare di individuare i criteri per stabilire, pur se appunto ai fini pratici propri della scienza giuridica, il nesso di causalità in senso «naturalistico» tra due fatti<sup>249</sup>.

---

<sup>245</sup> Montinaro R., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, cit., p. 89 ss., che si richiama al pensiero di Orlandi M., *Volenti non fit iniuria (auto-responsabilità e danno)*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 333 ss., di cui si riporta un significativo passo: «Tutto il divenire, umano o naturale, confluisce nella logica normativa nell'unica e sola categoria dei fatti, ricostruiti mercé uno o più criteri a priori. Causalità e colpa appaiono per questa via collocabili sul medesimo piano dei criteri normativi di ricostruzione del fatto rilevante». Per una critica alla distinzione concettuale tra elementi soggettivi e oggettivi dell'illecito v. Maiorca C., *I fondamenti della responsabilità*, Milano, 1990, p. 378 s.

<sup>246</sup> Cfr. Montinaro R., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, cit., p. 90, la quale si richiama al contributo di Violante A., *Responsabilità oggettiva e causalità flessibile*, in *Quaderni della rassegna di diritto civile*, dir. da Perlingieri, p. 59 s. (del quale Autore vedi pure *Causalità flessibile come limite di risarcibilità nella responsabilità oggettiva*, in *Danno e resp.*, 1999, p. 1177 ss.).

<sup>247</sup> Secondo il modello messo a punto da Stella F., *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale*<sup>2</sup>, Milano, 2000, pp. 67 ss. e 153 ss., ove la chiara enunciazione che il «giudice deve essere un “consumatore”, non un “produttore” di leggi causali»; Id., *La vitalità del modello della sussunzione sotto leggi*, in *I saperi del giudice. La causalità e il ragionevole dubbio*, a cura di Stella, Milano, 2004, p. 4 ss.

<sup>248</sup> Cfr. Castronovo C., *Sentieri di responsabilità civile europea*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 812 ss. Ciò non significa, come avverte Piraino F., *Il nesso di causalità*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 423 ss., rinunciare a fare ricorso a parametri extragiuridici, segnatamente alle spiegazioni offerte dalla scienza, in nome di una pretesa autonomia totale della valutazione giuridica circa la sussistenza del nesso eziologico.

<sup>249</sup> Cfr., senza pretesa di completezza, Capecchi M., *Il nesso di causalità. Dalla condicio sine qua non alla responsabilità proporzionale*, cit., p. 205 ss., ove ulteriori riferimenti; Belvedere A., *Causalità giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 7 ss., il quale rileva che «nella nostra letteratura privatistica in tema di responsabilità l'espressione causalità giuridica viene usata in due modi diversi. Secondo un primo (e più generale) significato sta l'insieme delle regole da cui dipende la rilevanza giuridica dei vincoli causali che nella realtà extragiuridica legano tra loro accadimenti presi in considerazione dal diritto [...] In questo primo significato l'ambito applicativo della causalità giuridica non differisce da quello della causalità denominata (dai giuristi) di fatto, naturale, materiale, perché concerne gli stessi eventi che risultano causalmente collegati sul piano fattuale. Anzi, più precisamente, il problema della causalità

Pure nell'ambito della responsabilità oggettiva, ove non è la condotta del convenuto a costituire il fatto da indagare onde scoprirne la capacità di produrre l'evento dannoso, il problema eziologico avendo infatti quale (diverso) referente il rapporto tra quest'ultimo e la cosa ovvero l'attività assunta a criterio di imputazione, la ricerca che il giurista deve compiere ha identico oggetto: la domanda che si pone infatti è se l'attività, la cosa in questione hanno cagionato l'evento produttivo di conseguenze che si vogliono risarcite<sup>250</sup>.

---

giuridica si pone solo con riferimenti ad eventi tra i quali è già stato accertato un collegamento «con un nesso di causalità naturale»». Cfr. altresì quanto rileva Franzoni M., *Problemi vecchi e nuovi in tema di causalità*, in *Resp. civ. prev.*, 2006, p. 1997 ss., a proposito della necessità di mantenere l'accertamento eziologico lontano da letture funzionalistiche: «Qualche volta verrebbe da pensare che la causalità di fatto da elemento della fattispecie finisca per essere impiegato quale argomento retorico da spendere in sede di motivazione, quando la decisione è stata maturata per altre ragioni: la sussistenza dell'elemento oggettivo, la rilevanza dell'interesse leso (danno ingiusto). In sostanza verrebbe da pensare che nella responsabilità civile, vista la sua funzione e considerati i precedenti esistenti, certi impieghi della causalità procedono verso una interpretazione abrogatrice nell'impiego della figura, se è vero che si passa a considerarla da elemento della fattispecie ad argomento per supportare la motivazione della decisione. Ciò significa che la causalità di fatto è identica nei due sistemi, dunque che per apprezzarla in sede civile ben possono essere impiegate regole comuni».

<sup>250</sup> Cfr. Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 398 s.; Piraino F., *Il nesso di causalità*, cit., p. 413 s.; Gorassini A., Tescione F., *Per un quasi commento sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Danno e resp.*, 2012, p. 246 ss.; Franzoni M., *L'illecito*<sup>2</sup>, cit., p. 488; Cinelli M., *Contributi e contraddizioni della giurisprudenza in materia di responsabilità da attività pericolose*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, II, p. 183. Vi è però chi preferisce istituire il nesso di causalità tra l'incidente e la decisione dell'esercente di «porre in essere la potenzialità di danno che è tipico», come Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 208, e non con l'attività considerata nella sua oggettività: il che mantiene la figura in parola nel campo della responsabilità da situazione, senza farla cadere in quella di responsabilità da omissione della cautela che avrebbe evitato l'incidente. L'idea che l'accertamento «naturalistico» della causalità sia, variato il referente (da condotta a cosa od attività), uguale nell'ambito delle due aree della responsabilità civile ha ricevuto l'avallo delle sezioni unite della Cassazione; v. Cass., 11 gennaio 2008, n. 581, in *La Responsabilità civile*, 2008, p. 983 ss., con nota di Romeo C., *Nesso di causalità e descrizione dell'evento nella responsabilità per trasfusione di sangue infetto*: «È vero che la responsabilità civile orbita intorno alla figura del danneggiato, mentre quella penale intorno alla figura dell'autore del reato, ma come è stato acutamente rilevato, un responsabile è pur sempre necessario, se non si vuole trasformare la responsabilità civile in un'assicurazione contro i danni, peraltro in assenza di premio. L'atipicità dell'illecito attiene all'evento dannoso, ma non al rapporto eziologico tra lo stesso e l'elemento che se ne assume generatore, individuato sulla base del criterio di imputazione. È vero, altresì, che, contrariamente alla responsabilità penale, il criterio di imputazione della responsabilità civile non sempre è una condotta colpevole; ciò comporta solo una varietà di tali criteri di imputazione, ma da una parte non elimina la necessità del nesso di causalità di fatto e dall'altra non modifica le regole giuridico-logiche che presiedono all'esistenza del rapporto eziologico. Il problema si sposta sul criterio di imputazione e sulle figure (tipiche) di responsabilità oggettiva. È esatto che tale criterio di imputazione è segnato spesso da un'allocazione del costo del danno a carico di un soggetto che non necessariamente è autore di una condotta colpevole (come avviene generalmente e come è previsto dalla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c., secondo il principio classico, per cui non vi è responsabilità senza colpa: «*ohne schuld keine haftung*»), ma ha una determinata esposizione a rischio ovvero costituisce per l'ordinamento un soggetto più idoneo a sopportare il costo del danno (dando attuazione, anche sul terreno dell'illecito, al principio di solidarietà accolto dalla nostra Costituzione) ovvero è il soggetto che aveva la possibilità della *cost-benefit analysis*, per cui deve sopportarne la responsabilità, per essersi trovato, prima del suo verificarsi, nella situazione più adeguata per evitarlo nel modo più conveniente, sicché il verificarsi del danno discende da un'opzione per il medesimo, assunta in alternativa alla decisione contraria. Senonché il criterio di imputazione nella fattispecie (con le ragioni che lo ispirano) serve solo ad indicare quale è la sequenza causale da esaminare e può anche costituire un supporto argomentativo ed orientativo nell'applicazione delle regole proprie del nesso eziologico, ma non vale a costituire autonomi principi della causalità. Sostenere il contrario implica riportare sul piano della causalità elementi che gli sono estranei e che riguardano il criterio di imputazione della responsabilità o l'ingiustizia del danno». Peraltro, pure la più recente giurisprudenza in materia di rapporto tra causalità e colpevolezza nel campo dell'illecito civile, ove dunque è in gioco la capacità dell'agente di prevedere ed evitare concretamente il verificarsi dell'evento dannoso, sembra incline a distinguere nettamente tra accertamento del nesso oggettivo tra la condotta del convenuto e l'evento dannoso - la causalità - e imputazione soggettiva di quest'ultimo. Cfr., tra le altre, Cass., 15 gennaio 2020, n. 515, in *Resp. civ. prev.*, 2020, p. 1890 ss., con nota di Greco F., *Il rifiuto di emotrasfusioni: libertà di autodeterminazione e efficienza*

L'accertamento del nesso eziologico tra l'attività e il danno, condotto prescindendo dal profilo della prevedibilità sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche presenti al momento dello svolgimento della prima, su cui l'esercente avrebbe potuto compiere la propria valutazione, non toglie valore al ruolo svolto dal criterio di imputazione e alla sua autonomia concettuale rispetto alla causalità.

Detto altrimenti e riportando il discorso al tema oggetto di indagine, quale che sia lo statuto epistemologico della causalità nel diritto (della responsabilità) civile che si ritenga di accogliere, la responsabilità dell'esercente un'attività pericolosa (es. produzione donde deriva l'emissione di sostanze inquinanti nell'ambiente) in relazione a un determinato danno (es. le conseguenze sulla salute derivanti dall'esposizione a tali sostanze) postula che, *sub specie iuris*, si possa affermare che quest'ultimo dipende dall'attività e, *anche*, che egli avrebbe potuto prevederlo ed evitarlo, al limite mediante la rinuncia all'attività medesima. Solo così si può spiegare perché il rischio di sviluppo (su cui v. *infra*, § 5), quale rischio ignoto in un certo momento e che successivamente si scopre essere riconducibile a una certa cosa o attività, può venire o meno - senza riabilitare l'idea che ciò valga a configurare una responsabilità per pura causalità - imputato al titolare di questa o

---

*concausale*, secondo cui «la causalità attiene al collegamento naturalistico tra fatti accertato sulla base delle cognizioni scientifiche del tempo ovvero su basi logico-inferenziali. Essa attiene alla relazione probabilistica (svincolata da ogni riferimento alla prevedibilità soggettiva) tra condotta ed evento di danno (e tra quest'ultimo e le conseguenze risarcibili), da ricostruirsi secondo un criterio di regolarità causale, integrato, se del caso, da quelli dello scopo della norma violata e dell'aumento del rischio tipico, previa analitica descrizione dello stesso... mentre su un piano diverso si colloca la dimensione soggettiva dell'imputazione»; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619, in *Danno e resp.*, 2008, p. 43 ss., con nota di Pucella R., *Causalità civile e probabilità: spunti per una riflessione*, con riferimento al problema del rapporto eziologico tra condotta ed evento afferma che: «nell'individuazione di tale relazione primaria... si prescinde in prima istanza da ogni valutazione di prevedibilità, tanto soggettiva quanto "oggettivata", da parte dell'autore del fatto, essendo il concetto di prevedibilità/previsione insito nella fattispecie della colpa (elemento qualificativo del momento soggettivo dell'illecito, momento di analisi collocato in un ideale *posterius* rispetto alla ricostruzione della fattispecie). Solo il positivo accertamento del nesso di causalità materiale così rettamente inteso consente, allora, la traslazione, logicamente e cronologicamente conseguente sul piano dimostrativo, verso la dimensione dell'illecito costituito dal suo elemento soggettivo, e cioè verso l'analisi della sussistenza o meno della colpa dell'agente (o, se del caso, del dolo), coelemento di fattispecie la cui imprevedibilità nella singola vicenda, pur in presenza di un nesso causale accertato, ben potrebbe escludere l'esistenza dell'illecito secondo criteri (storicamente "elastici") della prevedibilità ed evitabilità del fatto. Criteri questi che restano iscritti nell'orbita dell'elemento soggettivo del fatto dannoso e postulano il positivo oggettivo accertamento del preesistente nesso causale, elemento strutturale del torto al quale non è consentito di collegare alcuna inferenza fondata sulla dicotomia colpevolezza/incolpevolezza, attenendo tale aspetto al successivo momento di valutazione della colpa». Ciò non toglie, come si sottolinea nella stessa sentenza, e come si tenterà di chiarire nel testo, che il problema causale «in sede civile... è destinato inevitabilmente a risolversi entro i (più pragmatici) confini di una dimensione "storica", o, se si vuole, di politica del diritto, che, come si è da più parti osservato, di volta in volta individuerà i termini dell'astratta riconducibilità delle conseguenze dannose delle proprie azioni in capo all'agente, secondo un principio guida che potrebbe essere formulato, all'incirca, in termini di rispondenza, da parte dell'autore del fatto illecito, delle conseguenze che "normalmente" discendono dal suo atto, a meno che non sia intervenuto un nuovo fatto rispetto al quale egli non ha il dovere o la possibilità di agire (la c.d. teoria della regolarità causale e del *novus actus interveniens*). In questo modo, il nesso causale diviene la misura della relazione probabilistica concreta (e svincolata da ogni riferimento soggettivo) tra comportamento e fatto dannoso (quel comportamento e quel fatto dannoso) da ricostruirsi anche sulla base dello scopo della norma violata, mentre tutto ciò che attiene alla sfera dei doveri di avvedutezza comportamentale (o, se si vuole, di previsione e prevenzione, attesa la funzione - anche - preventiva della responsabilità civile, che si estende sino alla previsione delle conseguenze a loro volta normalmente ipotizzabili in mancanza di tale avvedutezza) andrà più propriamente ad iscriversi entro l'orbita soggettiva (la colpevolezza) dell'illecito».

quest'altra, secondo una scelta che, nell'ambito della materia del danno da prodotto, è stata compiuta direttamente dalla legge: qui in gioco, a voler essere precisi, non è un problema causale, bensì un problema di ascrizione dell'evento in relazione alla sua possibilità di previsione e di prevenzione<sup>251</sup>.

Diversamente, e però per la medesima ragione, non è invece possibile davvero scindere i piani del criterio di imputazione e dell'elemento della causalità nella misura in cui quest'ultimo venga adoperato, in un secondo - quantomeno sul piano logico - momento, al fine di rispondere all'interrogativo, cui si è già fatto cenno parlando del caso fortuito, su quali fatti e circostanze siano idonei a «recidere» il legame tra l'attività pericolosa e l'episodio lesivo della situazione giuridica soggettiva<sup>252</sup>.

Riguardata sotto questo suo diverso profilo, infatti, ci si può agevolmente avvedere di come la valutazione eziologica nasconda, sostanzialmente, il tentativo di fissare i limiti alla responsabilità, distinguendo tra accadimenti ricompresi nella sfera di controllo del fatto responsabile ed accadimenti le cui conseguenze dannose debbono di contro rimanere sulla vittima ovvero essere risarcite solamente da un soggetto terzo.

La dottrina, con riferimento al disposto dell'art. 41 cpv. c.p., cui anche in ambito civilistico si suole fare riferimento, ha da tempo messo in luce come i c.d. fatti interruttivi del nesso di causalità non rilevino, a dispetto del linguaggio metaforico impiegato («spezzare», «assorbire», «rompere» il nesso causale)<sup>253</sup>, sul piano materiale, se si preferisce «naturale», dell'eziologia, bensì si pongano quali fattori che consentono di identificare una concorrente serie causale giuridicamente

---

<sup>251</sup> In senso contrario, ne fa proprio una questione di causalità Violante A., *Causalità flessibile come limite di risarcibilità nella responsabilità oggettiva*, cit., p. 1184, ad avviso del quale: «il rischio da sviluppo, nella menzionata formulazione normativa [il riferimento è alla direttiva sul danno da prodotto], ove sussista, finisce per ricadere su chi ha subito il danno, rivestendo il ruolo di forza causale assorbente». Cfr., pure, Galgano F., *I fatti illeciti*, cit., p. 116, che impiega il paradigma della causalità nel senso che se, a dispetto del massimo sforzo precauzionale possibile il danno si verifica, «l'evento dannoso... apparirà un evento inevitabile e, perciò, non in rapporto di causalità con lo svolgimento dell'attività pericolosa».

<sup>252</sup> Cfr. Patti F.P., *Il declino della responsabilità oggettiva (a margine dell'art. 2051 c.c.)*, cit., p. 989. Peraltro, quelle che dipendono dal modo di costruire il nesso causale non sono le uniche ragioni di esclusione della responsabilità. Invero, ve ne sono altre che attengono alla posizione del danneggiante (es. il ricorrere di uno stato di necessità), ovvero all'accordo tra le parti (nei limiti in cui le clausole di esonero dalla responsabilità extracontrattuale si ritengano valide): per questo rilievo e su queste ultime cause esimenti v., per tutti, Alpa G., *La responsabilità civile. Principi*<sup>2</sup>, Milano, 2020, p. 212 ss.

<sup>253</sup> Sull'utile impiego in questo campo del linguaggio comune v. il classico studio di Hart H.L.A., Honoré T., *Causation in the Law*<sup>2</sup>, Oxford, 1985, spec. p. 130 s., che come noto riconducono la soluzione del problema della causa al *common sense*. V. le critiche, che non è però possibile qui esaminare, di Stapleton J., *Law, Causation and Common Sense*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 8, 1988, p. 111 ss. e di Licci G., *La metafora della causalità giuridica*, Napoli, 2011, pp. 114 ss., 151.

prevalente, nel senso che è tale *sub specie iuris* da far degradare la condotta - o la situazione facente capo al convenuto - a mera occasione per il verificarsi del danno<sup>254</sup>.

Come si è anticipato (*supra*, §§ 3 e 4), questo aspetto, che attiene alla delimitazione di una responsabilità che in assenza del fattore perturbativo dovrebbe essere invece affermata, trova sovente trattazione, nella dottrina, con riferimento al concetto del caso fortuito. A tale nozione, cui viene generalmente assimilata quella di forza maggiore<sup>255</sup>, vengono anzitutto ricondotti i fatti della natura di carattere imprevedibile, incoercibile, eccezionale (l'aggettivazione impiegata dai diversi autori varia di poco). Ancora, vi si riconduce - o, per chi preferisce utilizzare la prima nozione nel suo significato naturalistico, vi si accosta - il c.d. fatto (interruttivo) del terzo. Infine, vi si ricomprende, nonostante l'esistenza nell'ordinamento di una disposizione come quella dell'art. 1227 c.c., il fatto della vittima<sup>256</sup>.

Pure nell'ambito del criterio compendiato nell'art. 2050 c.c. si dà rilievo a tali fattori al fine di limitare la responsabilità dell'esercente, con l'evidente conseguenza che non sempre viene richiesto l'apprestamento da parte dello stesso di tutte le misure idonee ad evitare il danno<sup>257</sup>. L'analisi giurisprudenziale lo comprova.

Al fatto del terzo è stata per esempio riconosciuta efficacia esimente con riferimento ad un caso di incendio derivante dall'esecuzione di attività di saldatura (giudicata pericolosa), essendo rimasto processualmente accertato che la «causa efficiente esclusiva e determinante» dell'incendio medesimo era costituita dalla presenza, nel luogo di esecuzione dell'operazione, di pannelli d'insonorizzazione che, contrariamente a quanto indicato dal relativo fornitore (estraneo al rapporto tra l'impresa incaricata della saldatura e attore danneggiato), si erano rivelati non estinguenti<sup>258</sup>.

---

<sup>254</sup> Cfr. Berti L., *Il nesso di causalità in responsabilità civile*, Milano, 2013, p. 67 ss.; Greco G., *In tema di concausalità: il fenomeno interruttivo causa* (nota a App. Roma, 7 marzo 2006, n. 1193), in *Resp. civ. prev.*, 2007, p. 600; Capecci M., *Responsabilità civile e interruzione del nesso causale* (nota a Cass., 12 settembre 2005, n. 18094), in *Danno e resp.*, 2006, p. 520 ss.; Id., *Il nesso di causalità. Dalla condicio sine qua non alla responsabilità proporzionale*, cit., p. 60 ss., ove si sottolinea come il loro operare provochi un «mutamento della natura del giudizio di causalità, passando dal piano fattuale a quello giuridico, perché si abbandona il profilo della causalità naturale per introdurre un giudizio di valori»; Scognamiglio R., voce *Responsabilità civile*, cit. p. 76 ss. *Contra*, parrebbe accreditare una nozione naturalistica dell'interruzione Realmonte F., *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, cit., p. 175.

<sup>255</sup> V. per tutti Franzoni M., *L'illecito*<sup>2</sup>, cit., p. 489.

<sup>256</sup> Cfr. Monateri P.G., *Responsabilità civile*, cit., p.172 s., che accomuna i diversi fattori per il fatto che tutti pongono un problema di potere o dovere giuridico di controllo.

<sup>257</sup> Il che allontana lo spettro di una responsabilità per pura causalità, da taluni paventato: v. Gorassini A., Tescione F., *Per un quasi commento sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, cit., p. 255 «Facendo leva sull'accollo del costo del danno, in base alla mera qualificazione dell'attività svolta dal soggetto, l'estensione della responsabilità tipologica da attività pericolosa potrebbe diventare endemica e arrivare così a fondarsi sulla mera causalità».

<sup>258</sup> Cass., 12 maggio 1998, n. 4777, in *Dejure*, che significativamente ha «escluso qualsiasi responsabilità del Brugnotta - titolare dell'impresa che in quel momento stava eseguendo lavori con la fiamma ossiacetilenica in prossimità dei pannelli forniti dalla attuale ricorrente - non perché questi aveva fornito la prova di avere osservato tutte le norme di legge e di comune prudenza...».

Parimenti, con riferimento alla domanda risarcitoria proposta dal proprietario di un edificio danneggiato dall'esplosione del limitrofo stabilimento dove si svolgeva un'attività (ritenuta pericolosa) di lavorazione di agrumi, per la quale l'esercente si serviva di una «stufa per la deverdizzazione delle arance» implicante l'impiego di acetilene, efficacia liberatoria è stata riconosciuta al fatto che l'esplosione fosse da ricondurre ad un incendio dolosamente appiccato da terzi, pur se rimasti ignoti<sup>259</sup>.

Diversamente, il maltempo che aveva provocato lo sbalzo di tensione dal quale erano scaturiti all'utente della rete elettrica danni ai propri elettrodomestici è stato ritenuto dalla Cassazione - significativamente in dissenso rispetto alla valutazione compiuta nei precedenti gradi di merito - non dotato di forza liberatoria per l'esercente, stante la sua prevedibilità, dunque la possibilità di prevenirlo<sup>260</sup>.

Anche con riferimento al fatto della vittima si possono citare casi in cui la responsabilità dell'esercente è stata esclusa, senza che venisse in rilievo l'eventuale adozione o non di più stringenti misure preventive rispetto a quelle adottate. Con riferimento allo svolgimento del servizio di trasporto ferroviario (ritenuto pericoloso *ex art. 2050 c.c.*) la giurisprudenza ha per esempio negato la responsabilità dell'esercente, ritenendo causalmente assorbente la condotta della vittima che aveva deciso di incamminarsi a piedi sui binari in una tratta ferroviaria ad «imbuto»<sup>261</sup>. Similmente, la Suprema Corte ha scartato la rilevanza causale dell'attività di esecuzione di lavori sul manto stradale (giudicata pericolosa) rispetto all'avvenuta caduta della vittima in una voragine: assorbente rilievo è stato attribuito alla scelta di quest'ultima di accedere abusivamente nel cantiere, a dispetto della recinzione e dei cartelli presenti<sup>262</sup>. Ancora, è stato ritenuto non responsabile l'Enel, che pur non aveva osservato tutte le norme di sicurezza applicabili, del danno subito da un uomo arrampicatosi su un palo d'alta tensione e ivi raggiunto da una scarica elettrica, in considerazione dell'assorbente comportamento - incosciente - del danneggiato<sup>263</sup>.

---

<sup>259</sup> Cass., 22 luglio 2016, n. 15113, in *Foro it. on-line*.

<sup>260</sup> Cass., 12 dicembre 2019, n. 32498, in *Dejure*. Di fronte ad eventi atmosferici eccezionali, e inevitabili se non a costo di rinunciare all'esercizio dell'attività, la parte di motivazione nella quale si evoca la possibilità di prevedere e di prevenire l'evento diviene un pretesto per addossare sull'esercente tutti i rischi tipici dell'attività.

<sup>261</sup> Trib. Nola, sez. II, 17 luglio 2008, in *Giur. merito*, 2009, p. 116 ss.

<sup>262</sup> Cass., 22 dicembre 2011, n. 28299, in *Giust. civ.*, 2013, I, p. 1522 ss.

<sup>263</sup> Cass., 4 maggio 2004, n. 8457, in *Foro it.*, 2004, I, c. 2378 ss., con osservazioni di Bitetto A.L., la cui motivazione chiaramente dimostra come il limite al dovere/potere di prevenzione dell'esercente viene mascherato come un problema di causalità di fatto: «la causa sopravvenuta deve avere i requisiti del caso fortuito (eccezionalità ed oggettiva imprevedibilità), che, sebbene espressamente previsto come causa liberatoria solo nell'ipotesi di cui agli artt. 2051 e 2052 c.c., in effetti rileva in ogni ipotesi di responsabilità oggettiva, sulla base del principio generale che anche in queste ipotesi di responsabilità è necessario il nesso eziologico tra il fatto generatore e l'evento dannoso. La rilevanza del fortuito attiene, infatti, al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno, anziché all'attività pericolosa, che ne è fonte immediata, il danno concretamente verificatosi. Anche il fatto del danneggiato o del terzo può integrare il caso fortuito e quindi produrre effetti liberatori, sempre che per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento».

Peraltro, la giurisprudenza ammette che il fatto della vittima, oltre che poter esitare - secondo una logica «*all-or-nothing*» - nel rigetto della richiesta risarcitoria, possa dare luogo a una ripartizione della responsabilità, con conseguente riduzione della misura del risarcimento a carico dell' esercente. Tanto è avvenuto con riferimento a casi in cui l' imprudenza della vittima è stata stimata non sufficientemente abnorme e imprevedibile da «liberare» l' esercente: così, per la lesione arrecata dalla società convenuta ad un cavo telefonico in fibra ottica in proprietà dell' attrice, occorsa nell' ambito dell' esecuzione di lavori di posa in opera di barriere di sicurezza su una strada, l' importo della condanna è stato dimidiato in considerazione della mancata segnalazione della presenza del cavo, in violazione della normativa tecnica di riferimento,<sup>264</sup>. Il danno è stato apporzionato nell' identica misura in un caso, per certi versi simili a quello più sopra richiamato a testimonianza della possibile capacità del fatto del danneggiato di «interrompere» il nesso causale, in cui l' avventore d' una stazione ferroviaria, all' atto di attraversare i binari, era stato investito di striscio da un sopraggiungente treno (non visibile perché coperto da un altro treno). L' imprudenza dell' attore non è stata considerata assorbente, in ragione della circostanza che la stazione era risultata priva di sottopassaggi<sup>265</sup>.

Questa sintetica analisi della giurisprudenza attesta che l' art. 2050 c.c. non impone all' esercente di attività pericolose di adottare, a tutela della vittima, ogni e qualsiasi misura di sicurezza: tra le pieghe fattuali del caso si cerca piuttosto l' intervento di un fattore, pertinente o no alla sfera di quest' ultima, che possa rendere l' esercente maggiormente o parimenti meritevole di non sostenere, in parte o interamente, il costo del danno.

Si tratta, insomma, di problemi di allocazione del danno che non differiscono da quelli che si pongono anche con riferimento ad altri criteri di responsabilità oggettiva (primo tra tutti all' art. 2051 c.c., che sovente viene invocato insieme alla norma immediatamente precedente), risolti dalle Corti *case-by-case*, ancorché invocando formule astratte, sovente senza esplicitare le ragioni per le quali ritengono preferibile il prescelto esito della lite.

Quanto alla dottrina, v' è chi preferisce fare leva su criteri giuseconomici.

---

<sup>264</sup> Ciò con apposito nastro monitor: il caso è stato deciso da Trib. Arezzo, 16 ottobre 2017, in *Dejure*.

<sup>265</sup> Cass., 17 novembre 2017, n. 27544, in *Dejure*, che compara i comportamenti precauzionali adottati delle parti senza porsi il problema se ciò sia o no compatibile con una regola di responsabilità oggettiva: «In materia di responsabilità civile, il limite della responsabilità per l' esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c. (indipendentemente dal punto, oggetto di contrasto in dottrina, se detta norma sia costruita come ipotesi di presunzione di colpa o - invece - di presunzione di responsabilità) risiede nell' intervento di un fattore esterno, il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto dello stesso danneggiato recante i caratteri dell' imprevedibilità e dell' eccezionalità. Peraltro, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta del danneggiante ed il danno, esso può, tuttavia, integrare un concorso colposo ai sensi dell' art. 1227 c.c., comma 1, - espressione del principio che esclude la possibilità di considerare danno risarcibile quello che ciascuno procura a se stesso - con conseguente diminuzione del risarcimento dovuto dal danneggiante in relazione all' incidenza della colpa del danneggiato».



Nell'ambito della sua teoria del rischio (di impresa) - ove, come anticipato, la responsabilità *ex art. 2050 c.c.* è ricondotta a una responsabilità oggettiva, quantunque per fatto oggettivamente evitabile - il Prof. Trimarchi, preso atto della genericità della nozione di caso fortuito e della necessità di riempire la nozione di causalità di un contenuto operativamente utile, individua tre criteri limitativi della responsabilità. Questa non copre - sicché il danneggiato deve considerare l'incidente una disgrazia - i danni che siano realizzazione di rischi ai quali sarebbe stato sostanzialmente esposto comunque. Ancora, la responsabilità oggettiva si estende «di regola» (salvo cioè una particolare limitazione nella descrizione legislativa) a tutti i danni che inverino il maggior rischio che l'attività (la situazione che fonda il criterio di imputazione) tipicamente crea, con esclusione di quelli che non superano la normale tollerabilità. Infine, la responsabilità va esclusa con riferimento agli eventi dannosi tanto rari da non potersi pretendere che se ne tenga conto, e di natura tale da cagionare danni di un ordine di grandezza superiore «a quello dei danni che l'attività è idonea a causare e dei quali si può pretendere che si tenga conto»<sup>266</sup>.

Ancora, il Prof. Calabresi ha delineato tre possibili *test* - non basati sulla valutazione della ragionevolezza della condotta del convenuto (dunque estranei al paradigma della colpa) - al fine di individuare chi sia il soggetto, tra le due parti coinvolte nell'incidente, che è in grado di agire in modo da ridurre al minimo il costo complessivo degli incidenti, offrendo altresì alcune linee guida per decidere quali tra essi applicare nel caso concreto<sup>267</sup>.

Non mancano teorie sceve di considerazioni di ordine efficientistico.

Ad esempio, secondo la teoria della c.d. «causalità flessibile», le norme di responsabilità oggettiva (si citano gli artt. 2049 ss. c.c.) conterrebbero una «parte elastica» rappresentata proprio dall'elemento della causalità. Nel riempire di contenuto la nozione in parola, in funzione delimitativa di una responsabilità già accertata quanto al nesso eziologico materiale, il giudice dovrebbe operare, stando alla dottrina in esame, come se si trovasse di fronte a una clausola generale<sup>268</sup>. Dovrebbe, cioè, rivolgersi «agli *standards* valutativi correnti, desumibili dalla realtà sociale e dal vivere civile» al momento della decisione<sup>269</sup>. Alla domanda, che sorge spontanea, su quale dovrebbero essere più precisamente - tenuto conto della complessità connotante l'attuale

---

<sup>266</sup> Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 533 ss.

<sup>267</sup> Calabresi G., Klevorick A.K., *Four Tests for Liability in Torts*, cit., p. 588 ss.

<sup>268</sup> Nell'accezione elaborata da Mengoni L., *Spunti per una teoria delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 5 ss. (spec. p. 10), su cui v. Castronovo C., *L'avventura delle clausole generali*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 21 ss.; Nivarra L., *Clausole generali e principi generali del diritto nel pensiero di Luigi Mengoni*, in *Eur. dir. priv.*, 2007, p. 411 ss.

<sup>269</sup> Violante A., *Causalità flessibile come limite di risarcibilità nella responsabilità oggettiva*, cit., p. 1183 ss.

contesto storico, sociale ed economico<sup>270</sup> - la fonte da cui trarre gli *standard* chiamati a regolare il conflitto aquiliano, la risposta offerta dalla dottrina in parola finisce sostanzialmente per apparire tautologica: onde allontanare il rischio dell'incertezza nell'applicazione (di questo particolare segmento) del diritto s'invita il giudicante a guardare ai precedenti - di legittimità - quale punto di riferimento concreto<sup>271</sup>.

Aldilà dal fatto che in tal modo si oblitera, per un verso, che alla *Tort Law*, quale sistema di compensazione del danno fondato su decisioni plurime e decentrate, è valsa l'etichetta di «*lottery*»<sup>272</sup> proprio per la non di rado inattuabile prevedibilità delle decisioni giudiziarie che danno corpo a questo settore del diritto, che anche nell'area di *Civil Law* si rivela fortemente *judge-made* e, per altro verso, l'apporto che i Dottori sono in grado di recare nell'elaborazione delle regole di ripartizione del costo del danno, questa proposta conferma, ancora una volta, ciò che la dottrina ha già tempo messo in luce a proposito dell'elemento della causalità: ossia che dietro il suo schermo, apparentemente neutro, si nascondono, nella decisione del caso o di un gruppo omogeneo di casi, non esplicitate opzioni di politica del diritto<sup>273</sup>. L'affermazione o la negazione del nesso causale tra la condotta tenuta dal preteso danneggiante (o altra situazione riferibile al medesimo) rispetto a una determinata conseguenza dannosa appare sovente espressione di una qualche convinzione assiologica o l'estrinsecazione di un certo senso di giustizia celati dall'impiego di tale dispositivo - dalla potente carica persuasiva - in funzione di maschera<sup>274</sup>.

---

<sup>270</sup> Sulla complessità come chiave di lettura dell'esperienza giuridica del presente v. le riflessioni di Balestra L., *Il contratto tra unità e frammentazione*, in *Giust. civ.*, 2020, p. 219 ss.; Id., *Il diritto dei contratti nello specchio della contemporaneità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 1127 ss.; Scalisi V., *Complessità e sistema delle fonti di diritto privato*, in *Riv. dir. civ.*, 2009, I, p. 147 ss.; Falzea A., voce *Complessità giuridica*, in *Enc. dir.*, Annali, I, Milano, 2007, p. 207 ss.

<sup>271</sup> Cfr. Violante A., *Causalità flessibile come limite di risarcibilità nella responsabilità oggettiva*, cit., p. 1187.

<sup>272</sup> Nei diversi sensi, legati tanto alla commisurazione del danno (soprattutto quello alla persona), quanto alla prova/accertamento giudiziale del criterio di imputazione variamente evidenziati in Franklin M.A., *Replacing the Negligence Lottery: Compensation and Selective Reimbursement*, in *Virginia Law Review*, Vol. 53, 1967, p. 774 ss.; Ison T.G., *The Forensic Lottery: A Critique on Tort Liability as a System of Personal Injury Compensation*, Staple Press, London, 1968, p. 1 ss.; Atiyah P.S., *The Damages Lottery*, Hart Publishing, 1997, p. 1 ss.

<sup>273</sup> Lo sottolineava poco meno di 50 anni or sono Calabresi G., *Concerning Cause and the Law of Torts: An Essay for Harry Kalven, Jr.*, in *University of Chicago Law Review*, Vol. 43, 1975, p. 69 ss., spec. p. 106: «*Causal language in law must respond to the fact that at times the object sought may differ while the factors subject to control remain the same. Rightly or wrongly, the effects (and hence the function) of paternity actions are conceived to be very different from those of money damage claims for injuries. What is "cause" for one need not be "cause" for the other. If we recognize that in law the term "cause" is used in different guises but always to identify those pressure points that are most amenable to the social goals we wish to accomplish, the apparent paradox disappears*». Cfr., tra gli altri, Alpa G., *Il problema dell'atipicità dell'illecito*, Napoli, 1979, p. 37 ss., che lo rilevava a proposito dell'esperienza francese; Pucella R., *La causalità «incerta»*, cit., p. 297; Infantino M., *La causalità nella responsabilità extracontrattuale. Studi di diritto comparato*, Napoli, 2012, spec. p. 75 ss.; Ead., *Causation theories and causation rules*, in *Comparative Tort Law*, a cura di Bussani e Sebok, p. 279 ss.; Balestrieri M., *Il "problema" della causalità giuridica*, in *Causazione e giustificazione del danno*, cit., p. 17 ss.

<sup>274</sup> Questo almeno a voler adottare un approccio giusrealistico: cfr. Zeno-Zencovich V., *Nesso causale (una prospettiva gius-realista)*, in *Diritto&Storia*, 2008, n. 7, disponibile sul sito della rivista: <http://www.dirittoestoria.it/>.

Quantunque esistano importanti e raffinati studi, anche recenti, che, dissociandosi da qualunque proposta funzionalistica, segnatamente di stampo efficientista, nello studio del problema della causalità nel diritto (civile e per vero anche penale), tentano di conservare al problema la propria matrice naturalistica - sceverando del concetto di causalità gli usi propri da quelli impropri che allignano il mondo della responsabilità giuridica<sup>275</sup> - resta che nel linguaggio del diritto «vivente», in gran parte tributario della tradizione, su tale nozione vengano di fatto a poggiare valutazioni di politica del diritto, che - più onestamente - potrebbero essere riferite ad altri elementi costitutivi del fatto dannoso (es. all'ingiustizia o al criterio di imputazione)<sup>276</sup>. La dottrina ha ben spiegato il perché di tale fenomeno: il nesso di causalità, per i suoi contorni indefiniti, nonché per la sua apparente neutralità rispetto a istanze morali o, comunque, di giustizia del caso concreto, si presta a maggiore libertà interpretativa e argomentativa<sup>277</sup>.

Di fronte allo scenario evocato, si può dubitare che al criterio di imputazione residui un qualche spazio di operatività, se non quello di indicare quale categoria di soggetti debbano farsi carico dei danni derivanti dalla situazione di cui sono titolari, dovendo di contro il problema della determinazione dei doveri di previsione e prevenzione essere ascritti unicamente all'area della causalità<sup>278</sup>.

In senso differente, pare sommessamente di poter dire che il significato di un criterio di imputazione oggettivo, che presuppone risolta - in «applicazione» di una certa teoria - la questione della causalità c.d. di fatto, sia quello non già di indicare puramente e semplicemente la categoria di coloro su cui deve, in definitiva, cadere il costo del danno, bensì di imporre un onere di prevenzione superiore a quello, ragionevole, che consentirebbe una valutazione in termini di colpa della condotta precauzionale disattesa; onere spinto sino alla prospettiva della rinuncia alla situazione che assurge

---

<sup>275</sup> V. il poderoso studio di Moore M.S., *Causation and Responsibility: An Essay in Law, Morals, and Metaphysics*, OUP, Oxford, 2009.

<sup>276</sup> Cfr. Monateri P.G., *Nesso causale e determinazione della responsabilità*, in *Resp. civ. prev.*, 1983, p. 458; Franzoni M., *L'illecito*<sup>2</sup>, cit., p. 70 ss.

<sup>277</sup> Cfr. per tutti Infantino M., *Causation theories and causation rules*, in *Comparative Tort Law*, a cura di Bussani e Sebok, p. 292; Ead., *La causalità nella responsabilità extracontrattuale. Studi di diritto comparato*, cit., p. 271, ove rileva che «i criteri causali possono così essere presentati dai tribunali come dotati di una validità logico-scientifica preconstituita all'indagine giuridica ed indipendenti da ogni altra valutazione di interessi, fornendo in tal modo a quell'indagine un'aura di neutralità, di oggettiva e universale mensurabilità» e ivi ampi riferimenti a chi accredita quest'ordine di idee.

<sup>278</sup> Ad avviso di Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 91, occorre «affidare alla teoria del nesso causale la determinazione dell'ampiezza dei doveri imposti sulla classe dei danneggianti potenziali». Più ampiamente, a p. 184 s., Egli prima afferma che: «se vi è o meno una infrazione a un dovere extracontrattuale è cosa che si deve determinare indipendentemente da considerazioni sul nesso causale. Solo quando si sia riconosciuta l'esistenza di un dovere extracontrattuale in capo al soggetto danneggiante... solo allora si deve porre il problema del nesso causale come misura dell'estensione di tale dovere». Per poi più oltre affermare che «affinché le regole sul nesso causale abbiano un senso all'interno della funzione preventiva della responsabilità civile, occorre comprendere come esse si traducano in obblighi di prevenzione ragionevolmente allocati sul convenuto e sull'attore». Se ben si comprende, però, in entrambi i casi si tratta di fissare i limiti al dovere di prevenzione.

al criterio di imputazione considerato. Nell'ambito della responsabilità oggettiva, lo si è detto *supra*, non si tratta di giudicare in astratto ed *ex ante damnum* se il danneggiante si è o meno uniformato a uno *standard* socialmente adeguato al conflitto aquiliano concreto, di talché una volta rispettato lo stesso la vittima non possa più avere diritto a reclamare ristoro del danno patito, bensì di decidere se rispetto all'incidente - ove, in linea di principio (ma v. il § immediatamente successivo), tecno-scientificamente prevedibile ed evitabile - vi siano ragioni che inducano a ripartire il costo del danno tra le parti in maniera differente ovvero a lasciarlo interamente lì dov'è caduto<sup>279</sup>. In tale prospettiva - si osservi incidentalmente - possono assumere senz'altro rilievo le informazioni rese dall' esercente ai potenziali danneggiati, le quali, seppur di per sé non dotate di efficacia esonerante, possono porre questi ultimi in una posizione migliore per prevenire o per sopportare il danno<sup>280</sup>.

Quale sia il canone cui ci si deve riferire per compiere tale valutazione di carattere relazionale non può essere indagato in questa sede, ulteriormente ai cenni già fatti alle teorie giuseconomiche e non che propongono una possibile soluzione.

Sia consentito concludere sul tema evidenziando, però, come in un recente caso in materia di danno da farmaco la Corte di cassazione abbia deciso adottando un paradigma differente da quello qui suggerito nell'interpretare l'art. 2050 c.c. e piuttosto ispirato alla tesi - illustrata al § precedente - che individua nella oggettiva inevitabilità tecnica del danno il limite della responsabilità.

Pur non invocando la categoria dell'assunzione del rischio da parte del consumatore, la sentenza in parola afferma che non è «in alcun modo postulabile che l'azienda farmaceutica debba, a fronte di un effetto indesiderato [segnalato, ma] di cui non si conosca la matrice, optare tra l'assunzione dei rischi connessi agli effetti di una responsabilità di tipo sostanzialmente oggettivo, e la rinuncia alla produzione e alla commercializzazione del prodotto»<sup>281</sup>.

---

<sup>279</sup> Non si può che concludere sul punto richiamando l'autorevole pensiero di un Maestro della responsabilità come Rodotà S., *Il ruolo della colpa nell'attuale sistema della responsabilità civile*, cit., p. 8: «il vero significato del passaggio dalla responsabilità per colpa a quella oggettiva non è tanto quello di passare da un criterio all'altro, da uno individualistico a uno sociale, da uno discrezionale a uno automatico, ma è quello di spostare l'attenzione dal danneggiante al danneggiato, valutando in questa prospettiva gli interessi in conflitto, l'amministrazione dei costi e via dicendo». Per una prospettiva di tal genere in area nordamericana v. già lo studio pionieristico di Morris G., *Hazardous Enterprises And Risk Bearing Capacity*, in *Yale Law Journal*, Vol. 61, 1952, p. 1172 ss., che ne fa una questione di capacità (della classe di danneggianti) di sopportare il costo del danno e conclude così: «*Those engaged in dangerous activities sometimes are and sometimes are not better risk bearers than those injured by the prosecution of the activities*».

<sup>280</sup> Sulla necessità di tenere conto del profilo dell'informazione ai potenziali danneggiati in funzione di esonero da responsabilità *ex art.* 2050 c.c. e alla stregua della disciplina sulla responsabilità del produttore v. le ampie considerazioni di Montinaro R., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, cit., p. 135 ss.

<sup>281</sup> Così, salvo le aggiunte nelle parentesi quadre volte a delineare esattamente la fattispecie concreta, Cass., 7 marzo 2019, n. 6587, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1587 ss., con nota di Montinaro R., *Responsabilità del produttore di farmaci, art. 2050 c.c. e gestione precauzionale del rischio*; in *Danno e resp.*, 2019, p. 811 ss., con nota di Baffi E., *La responsabilità della casa farmaceutica in un'ottica di analisi economica del diritto*; in *Foro it.*, 2019, I, c. 3689 ss., con nota (assai critica) di Di Rosa J., *Sul paradosso del farmaco sicuro, che fa danno impunemente*. La decisione d'Appello

La decisione, nel riproporre la tesi giusta la quale l'art. 2050 c.c. non si spingerebbe sino a porre all' esercente l'alternativa tra accollarsi un rischio o astenersi dall'attività, non s'interroga se la vittima sia colui che meglio è in grado di sopportare il medesimo, a tal fine considerando: la capacità di prevenire l'incidente da parte del produttore farmaceutico, sotto il profilo della possibilità (qui ipotizzata ma da verificare in concreto) di scegliere un principio attivo diverso da quello impiegato; la probabilità del verificarsi dell'evento avverso (nella specie «1 caso su un milione»); il fatto che non viene in rilievo un bene voluttuario e nemmeno «paranecessario»<sup>282</sup>; e, soprattutto, la capacità del produttore (piuttosto che del consumatore) di far fronte al costo del danno verificatosi mediante, segnatamente, l'incremento del prezzo del prodotto o l'assicurazione<sup>283</sup>.

Alcuni di tali profili sono stati di contro considerati in una recente decisione di legittimità la quale ha confermato una sentenza di merito che aveva condannato un produttore di farmaci, sia ex art. 2050 c.c., sia alla stregua della disciplina contenuta nel Codice del consumo (artt. 114 ss.), rilevando la disponibilità (per l' esercente) di un principio attivo differente, impiegato nella preparazione di farmaci analoghi, nonché l'inidoneità dell'informativa contenuta nel c.d. bugiardino

---

aveva di contro ritenuto che spettasse all'«impresa o rinunciare tout court alla produzione e alla commercializzazione del prodotto o accollarsi il rischio economico del risarcimento del danno». La decisione di legittimità, oltre a sottolineare che la responsabilità non è imputata al produttore per il solo fatto di aver immesso in circolazione un prodotto che reca un pericolo non neutralizzabile (alla luce dello stato delle conoscenze esistenti), stabilisce altresì che la dimostrazione dell'avvenuta adozione di tutte le misure idonee ad evitare il danno ha ad oggetto (altresì) l'insieme delle condotte volte, nel corso del tempo, a incrementare le informazioni sui rischi di danno. La decisione della Suprema Corte sembra allinearsi sul punto all'autorevole dottrina, già ricordata, che aveva individuato nell'art. 2050 c.c. una norma che impone di adeguare la produzione di prodotti pericolosi allo stato dell'arte al momento della produzione medesima, nonché di mantenere l'aggancio all'evoluzione tecnico-scientifica, da valutarsi dunque al momento della verifica dell'evento dannoso: cfr. Carnevali U., *Nuove frontiere della responsabilità del produttore: farmaci difettosi e prevenzione del rischio*, cit., p. 225 ss., spec. p. 289. Cfr. pure De Martini D., *Responsabilità per danni da attività pericolosa e responsabilità per danni nell'esercizio di attività pericolosa*, cit., p. 977.

<sup>282</sup> Da intendersi, secondo la classificazione proposta da Al Mureden E., *I danni da utilizzo del cellulare tra conformità del prodotto agli standard legislativi, principio di precauzione e autoresponsabilità dell'utilizzatore* (nota a Trib. Ivrea, 21 aprile 2017 e a Trib. Firenze, 24 giugno 2017), in *Corriere giur.*, 2017, p. 1093, come quei beni di consumo la rinuncia ai quali «seppur possibile, comporterebbe inevitabilmente l'assunzione di abitudini sensibilmente differenziate rispetto a quelle che caratterizzano la vita quotidiana della maggior parte delle persone e diverrebbe, in ultima analisi, fonte di considerevoli “disagi”». Sul punto v. pure la nota immediatamente successiva.

<sup>283</sup> Si vedano i fattori che Guido Calabresi suggeriva di considerare al fine di stabilire l'adeguatezza degli avvertimenti ai fini della determinazione di un *defect*. V. Calabresi G., Hirschhoff J.T., *Toward a Test for Strict Liability in Torts*, cit., p. 1062 s., ossia «*clarity of warning... percentages of likelihood of harm... availability of substitutes and the nature of the user's use of the product*». Circa la rilevanza del tipo di prodotto pericoloso per chi ne fa uso, v. quanto rileva, nel commentare la giurisprudenza, Al Mureden E., *Danno da cellulare e doveri di informazione - tra precauzione e autoresponsabilità* (nota a App. Torino, 14 gennaio 2020), in *Corriere giur.*, 2020, p. 373 ss.: «è possibile ipotizzare l'esistenza di *rationes decidendi* che, in qualche modo, tengano conto del carattere “voluttuario” o “necessario” del prodotto di volta in volta considerato. Adottando questa particolare visuale, si potrebbe ipotizzare che, per quanto concerne la responsabilità del produttore di farmaci, la regola secondo cui la comunicazione di informazioni non può mai escludere un obbligo risarcitorio a favore del danneggiato trovi fondamento soprattutto laddove si consideri che l'utilizzo di questa tipologia di prodotti è tipicamente “necessitato”; in altri termini, i margini di scelta, da parte dell'utilizzatore, devono considerarsi estremamente limitati».

a mettere il consumatore nella posizione di effettuare una scelta fino in fondo consapevole circa il rischio assunto<sup>284</sup>.

Nella prospettiva di decidere se lasciare il costo del danno in capo alla vittima, ovvero se ascriverlo all' esercente l' attività pericolosa, l' art. 2050 c.c. - a sommessimo avviso di chi scrive - dovrebbe essere interpretato come criterio che lo imputa a quest' ultimo in ragione della scelta per l' attività e per i rischi che essa comporta. Se tuttavia si considera che la responsabilità può trovare un limite, affidato tecnicamente allo strumento della causalità, nella necessità di tenere conto delle scelte compiute dalla vittima ovvero dell' intervenire di un fattore assorbente, naturale o umano, si comprende come nell' ambito dell' interpretazione qui preferita la responsabilità non diventi assoluta, né risulti fondata sul puro nesso di causalità. Essa, piuttosto, può dirsi pienamente oggettiva, nel senso che addossa, in linea di principio e salva l' esistenza di ragioni poziori che ne consigliano l' allocazione in capo alla vittima o a un soggetto terzo, il rischio di danno che l' attività pericolosa crea, e che può immaginarsi da parte dell' esercente, in capo a costui.

##### *5. Principio di precauzione, rischio di sviluppo e attività pericolose.*

Sino a questo punto si è avanzata l' idea che i danni per cui l' esercente l' attività pericolosa dovrebbe rispondere sono pure quelli eventualmente non evitabili mediante l' utilizzo dei più recenti ritrovati della tecno-scienza e però, quantomeno, oggettivamente (da un operatore massimamente informato e accorto) prevedibili o addirittura previsti.

Tuttavia, è un dato oramai da tempo acquisito nella letteratura (anche) civilistica quello per cui non di rado il rischio connesso a una determinata attività umana non è esattamente conoscibile *ex ante* ed è, piuttosto, oggetto di considerazioni di carattere probabilistico. Detto altrimenti, tramontato il mito della scienza dispensatrice di verità e in grado di controllare il pericolo che essa stessa - *recte* la tecnica - introduce, risulta oramai assodato che alcune attività umane, per lo più

---

<sup>284</sup> Cass., 10 maggio 2021, n. 12225, in *Dejure*, di cui si riporta un significativo passaggio: «ad escludere la responsabilità del produttore di farmaci non è invero sufficiente nemmeno la mera prova di aver fornito - tramite il foglietto illustrativo ( c.d. “bugiardino” ) - un' informazione che si sostanzia in una mera avvertenza generica circa la non sicurezza del prodotto... essendo necessaria un' avvertenza idonea a consentire al consumatore di acquisire non già una generica consapevolezza in ordine al possibile verificarsi dell' indicato pericolo in conseguenza dell' utilizzazione del prodotto bensì di effettuare una corretta valutazione (in considerazione delle peculiari condizioni personali, della particolarità e gravità della patologia nonché del tipo di rimedi esistenti) dei rischi e dei benefici al riguardo, nonché di adottare tutte le necessarie precauzioni volte ad evitare l' insorgenza del danno, e pertanto di volontariamente e consapevolmente esporsi al rischio (con eventuale suo concorso di colpa ex art. 1227 c.c. in caso di relativa sottovalutazione o di abuso del farmaco)». Quantunque messa tra parentesi, l' ultima osservazione sembrerebbe indurre a ritenere che solamente un consumatore non avveduto non potrebbe avere accesso al risarcimento. Tuttavia, non si vede perché la segnalazione di un effetto indesiderato e dell' esistenza di alternative meno pericolose sul mercato, qualora adeguata, non dovrebbe avere la stessa efficacia liberatoria: la vittima sarebbe infatti così messa in condizione di decidere per il rischio.

svolte in forma d'impresa, sono chiamate ad amministrare pericoli in larga misura incerti<sup>285</sup>. Incerti, tanto sotto il profilo della loro prevedibilità e calcolabilità, quanto avuto riguardo all'esistenza e soprattutto all'efficacia preventiva di accorgimenti di carattere tecnico-scientifico in grado di condurre, perlomeno, a una riduzione del rischio medesimo.

Nel sempre più consapevole clima culturale di attenzione per gli effetti, sul breve e sul lungo periodo, di attività idonee a ledere interessi fondamentali, quali la salubrità dell'ambiente e la salute umana (peraltro inscindibilmente connessi), alimentato dalla riflessione tanto del filosofo - intento a porre le basi per un'etica della responsabilità verso le generazioni future<sup>286</sup> - quanto del sociologo - impegnato a mostrare come quella contemporanea sia passata da essere una *Risikogesellschaft* a una *Weltrisikogesellschaft*<sup>287</sup> -, il discorso giuridico si è arricchito di un nuovo strumento: il principio di precauzione.

Esso è emerso nel campo del diritto internazionale. Una sua prima e compiuta formulazione può rinvenirsi nella Dichiarazione di Rio de Janeiro, resa nell'ambito della seconda Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente del 1992, alla stregua della quale «in caso di rischio di danni gravi o irreversibili, la mancanza di un'assoluta certezza scientifica non deve costituire un pretesto per rimandare l'adozione di misure efficaci volte a prevenire il degrado ambientale»<sup>288</sup>.

Nello stesso anno, il principio in parola faceva il proprio ingresso nei Trattati della nascente Unione europea, con precipuo riferimento alla politica in materia ambientale<sup>289</sup>. L'importanza crescente che il principio è andato negli anni successivi acquistando ha portato la Commissione europea ad adottare, nel 2000, un'importante Comunicazione finalizzata a esporne gli orientamenti in merito alla sua applicazione, giusta la quale lo stesso è chiamato ad intervenire «in tutti i casi in cui una preliminare valutazione scientifica obiettiva indica che vi sono ragionevoli motivi di temere

---

<sup>285</sup> Cfr. Irti N., *La giuridificazione del bios*, nel suo *Il salvagente della forma*, Roma-Bari, 2007, p. 57 s.; Barone A., *Principio di precauzione e governo del rischio*, in *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, a cura di Ricci, Milano, 2018, p. 219; Talacchini M.C., *Ambiente e diritto della scienza incerta*, in *Ambiente e diritto*, I, a cura di Grassi, Cecchetti, Andronio, Firenze, 1999, p. 80 s. Sul rapporto tra diritto e tecnica sono illuminanti le riflessioni di Irti N., Severino E., *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, 2001.

<sup>286</sup> Cfr. Jonas H., *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 2009 (I ed. origin. 1979). La riflessione giuridica sulla tutela delle nuove generazioni, che nel libro di Jonas ha trovato senz'altro la più significativa ispirazione, è ormai ampia. Si vedano, senza pretesa di completezza, Gagnani A., *Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 9 ss.; Talacchini M.C., *Generazioni future, precauzione ed equità allocativa*, in *Un diritto per il futuro*, a cura di Bifulco e D'Aloia, Napoli, 2008, p. 299 ss.; Monterossi M.W., *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Pisa, 2020, spec. p. 162 ss., ove ulteriori riferimenti.

<sup>287</sup> Beck U., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Bari, 2000 (I ed. origin. 1986); Id., *Conditio humana. Il rischio nell'età globale*, Roma-Bari, 2011 (I ed. origin. 2007).

<sup>288</sup> Principio n. 15. La prima emersione del principio si può tuttavia far risalire alla raccomandazione contenuta nella Dichiarazione finale della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente tenutasi a Stoccolma nel 1972. Sulle origini e sugli sviluppi del principio nell'ambito del diritto internazionale dell'ambiente cfr. Al Mureden E., *Principio di precauzione, tutela della salute e responsabilità*, Bologna, 2008, p. 82 ss.; Bruno F., *Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione Europea e WTO*, in *Dir. giur. agr. e ambiente*, 2000, p. 569 ss.

<sup>289</sup> V. art. 174, par. 2, Trattato di Maastricht.

che i possibili effetti nocivi sull'ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l'elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità»<sup>290</sup>.

Ribadito nel Trattato di Lisbona (art. 191 TFUE) - accanto al principio dell'azione preventiva<sup>291</sup> - il principio di precauzione ha permeato di sé alcuni rilevanti settori regolati dal diritto derivato dell'Unione europea, ulteriori rispetto a quello ambientale<sup>292</sup>. Emblematica in tal senso la materia della sicurezza alimentare<sup>293</sup>. Il principio non solo è enunciato in termini generali agli artt. 6 e 7 del Regolamento 178/2002 ma è anche implementato nella definizione di «alimento dannoso per la salute»: l'art. 14 del Regolamento, infatti, stabilisce che ai fini della valutazione della dannosità si debbano considerare, tra l'altro, «non soltanto i probabili effetti immediati e/o a breve termine, e/o a lungo termine dell'alimento sulla salute di una persona che lo consuma, ma anche su quella dei discendenti»<sup>294</sup>.

Oltre agli interventi regolatori di provenienza comunitaria - diretta o mediata dai legislatori nazionali - il principio ha trovato autonomo spazio nelle legislazioni dei diversi Paesi europei, talvolta perfino a livello costituzionale<sup>295</sup>. Anche nell'ordinamento italiano è possibile ritrovare un'enunciazione - per così dire autoctona - del principio di precauzione: si consideri, in particolare, il relativo riferimento contenuto all'interno della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (art. 1, lett. b)<sup>296</sup>.

---

<sup>290</sup> Così a p. 2 della Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione, 2 febbraio 2000 (COM/2000/0001). La strategia comunitaria si articola nelle diverse fasi della valutazione, della gestione e della comunicazione del rischio.

<sup>291</sup> Sulla distinzione tra precauzione - che fronteggia un rischio incerto - e prevenzione - di un rischio certo - v., per tutti, Capilli G., *Gli obblighi di precauzione dell'impresa*, in *La responsabilità d'impresa*, a cura di Alpa e Conte, cit., p. 158 ss., ove ulteriori riferimenti.

<sup>292</sup> La Corte di Giustizia ha di recente ribadito che il principio di precauzione opera anche in relazione ad interventi estranei alla politica ambientale, rilevando « che sebbene l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE preveda che la politica in materia ambientale è fondata, in particolare, sul principio di precauzione, tale principio è applicabile anche nel contesto di altre politiche dell'Unione, segnatamente della politica di protezione della salute pubblica nonché quando le istituzioni dell'Unione europea adottano, nell'ambito della politica agricola comune o della politica del mercato interno, misure di protezione per la salute umana » (CGUE, Grande Sezione, 1 ottobre 2019, C-616/17, § 41).

<sup>293</sup> V. il Regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Sul tema v., tra gli altri, Al Mureden E., *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, in *Contratto e impresa*, 2011, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 261 ss.; Magli C., *Il danno da alimenti tra responsabilità del produttore e stile di vita del consumatore*, Milano, 2018.

<sup>294</sup> Sul punto v. le considerazioni di Rook Basile E., *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 432 ss., spec. p. 442, ove si rileva che «l'art. 17 del reg. 178/2002 richiede al produttore non solo di garantire che gli alimenti soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare nelle varie fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, ma anche di compiere, ove occorra, una valutazione della nocività che l'art. 14, par. 4, lett. a), esige, rapportandosi sia agli effetti immediati che a quelli futuri, così investendolo di una responsabilità che oltrepassa la relazione tra danneggiante e danneggiato per includere, nella relazione, anche le generazioni future».

<sup>295</sup> Si veda la consacrazione del principio all'interno della *Charte de l'environnement* del 2005 (art. 5), facente parte del *bloc de constitutionnalité* francese.

<sup>296</sup> Sulla quale v. Comporti G.D., *Contenuto e limiti del governo amministrativo dell'inquinamento elettromagnetico alla luce del principio di precauzione*, in *Riv. giur. ambiente*, 2005, p. 215 ss.



Tenendo a riferimento la formulazione del principio - dianzi riportata - offerta dalla Commissione europea, è doveroso anzitutto rilevare che l'approccio precauzionale è, in primo luogo e senza dubbio, destinato a porsi quale canone per l'attività legislativa e amministrativa dell'Unione europea e degli Stati membri, di modo che esso consente alla Corte di Giustizia dell'Unione europea e ai giudici nazionali di sindacare la ragionevolezza degli atti (europei e nazionali) sotto il profilo della compatibilità dei medesimi con il perseguimento dell'interesse a garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente, nonché della salute e della sicurezza umane<sup>297</sup>.

Tanto premesso circa l'operatività verticale del principio di precauzione - nei rapporti tra cittadini e imprese, da un lato, e istituzioni nazionali e comunitarie, dall'altro - ciò che in questa sede interessa maggiormente chiedersi è se lo stesso principio possa avere rilevanza anche nei rapporti tra privati e segnatamente se sia in grado di incidere - e in che termini - sull'interpretazione del criterio di responsabilità fondato sul paradigma della pericolosità.

In maniera radicale, si potrebbe mettere in discussione l'operatività orizzontale del principio di precauzione, come ritenuto da parte autorevole della dottrina, non solo italiana<sup>298</sup>. Qualche dubbio un'impostazione siffatta lo solleva, ove si consideri l'esplicita previsione contenuta nel Testo Unico in materia ambientale - l'art. 3-ter - che impone l'adozione di un approccio precauzionale al rischio anche agli operatori privati<sup>299</sup>.

Amnesso ad ogni modo che il principio operi anche nei rapporti tra privati<sup>300</sup>, va rilevato che sotto un primo profilo il richiamo alla precauzione potrebbe influenzare il problema della determinazione di quali attività debbano considerarsi pericolose: di tale aspetto si tratterà più oltre

---

<sup>297</sup> Cfr. Follieri F., *Decisioni precauzionali e stato di diritto. la prospettiva della sicurezza alimentare (I parte)*, in *Riv. it. dir. pubblico comunitario*, 2016, p. 1495 ss.; Savona P., *Il principio di precauzione e il suo ruolo nel sindacato giurisdizionale sulle questioni scientifiche controverse*, 28 dicembre 2011, in *federalismi.it*, p. 1 ss.; Trimarchi F., *Principio di precauzione e "qualità" dell'azione amministrativa*, *ivi*, 2005, p. 1673 ss.; De Leonardis F., *Il principio di precauzione nell'amministrazione del rischio*, Milano, 2005, p. 65 ss.; Merusi F., *Dal fatto incerto alla precauzione: la legge sull'elettromog*, in *Foro amm.*, 2001, p. 221 ss.

<sup>298</sup> Cfr. Al Mureden E., *Il danno da "prodotto conforme". Le soluzioni europee e statunitensi nella prospettiva del Transatlantic Trade and Investment Partnership (T.T.I.P.)*, in *Contratto e impresa*, 2015, p. 418 ss.; Ippoliti Martini C., *Gestione del servizio idrico e responsabilità civile della p.a. tra precauzione, prevenzione, risarcimento*, in *Contratto e impresa*, 2016, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, Torino, 2017, p. 319. Per una rassegna del dibattito che si è sviluppato in Francia sulla questione v. Stanzone M.G., *L'incidenza del principio di precauzione sulla responsabilità civile negli ordinamenti francese e italiano*, in *comparazionedirittocivile.it*, giugno 2016, p. 6 s.

<sup>299</sup> «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale». Secondo un'opinione ciò sarebbe il segno di «una tendenza generale dell'ordinamento comunitario a far ricadere le azioni preventive e precauzionali anche sulle imprese»: così Barone A., *Principio di precauzione e governo del rischio*, cit., p. 236 s.

<sup>300</sup> Questione che si dà alle volte per scontata: v., per esempio, Montinaro R., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, cit., p. 44 ss.

(Cap. II, Sez. I, § 1)<sup>301</sup>. In questa sede si tratta di comprendere se e come il principio di precauzione possa riverberarsi sul contenuto del titolo di imputazione.

Come anticipato, l'approccio precauzionale viene in rilievo allorché si tratti di assumere una decisione in merito all'impiego di una sostanza o all'esercizio di una attività i cui rischi, rispetto all'ambiente o alla salute umana, non sono scientificamente assodati e, cionondimeno, sono presentiti dalla comunità scientifica e dalle istituzioni regolatrici. Esso, dunque, può intendersi come quell'insieme di norme di condotta volte a ridurre o, se possibile, anche evitare il danno futuro che sia realizzazione di rischi incerti.

In considerazione di ciò, una parte della dottrina ha espresso l'avviso per cui il principio di precauzione sarebbe destinato ad operare con riferimento al rimedio preventivo dell'inibitoria, rispetto, dunque, alla conduzione di un'attività in spregio al principio in parola<sup>302</sup>.

Con riferimento, più propriamente, alla prospettiva del danno, la rilevata vicinanza concettuale tra precauzione e prudenza ha portato altra parte della civilistica ad interrogarsi sulla capacità del principio in esame di ampliare i doveri di condotta cautelari gravanti su un operatore economico che si trovi a fronteggiare rischi incerti.

Secondo una prima corrente di pensiero, il principio di precauzione non sarebbe sostanzialmente in grado di condurre a risultati diversi da quelli che si possono conseguire attraverso una debita valorizzazione della diligenza/colpa, che, come noto e in questo lavoro più volte evidenziato, si caratterizza per essere un criterio elastico<sup>303</sup>.

Diversamente, vi sono autori inclini a ritenere l'approccio precauzionale capace di orientare l'interpretazione della nozione di colpa extracontrattuale, al fine di imporre all'impresa di osservare non solamente gli obblighi previsti nelle normative di settore, di carattere giuridico o tecnico, bensì pure doveri di prudenza, vigilanza e di informazione ulteriori e più stringenti<sup>304</sup>. Anche se, tuttavia,

---

<sup>301</sup> Si veda sin d'ora quanto riportato nel documento del Comitato Nazionale per la Bioetica *Il principio di precauzione: profili bioetici, filosofici, giuridici*, ove, a p. 29, si afferma che lo stesso «costituisce senza dubbio un imprescindibile criterio ermeneutico fondato sulla normativa comunitaria, che non mancherà di reagire in particolare sulla disciplina della responsabilità civile. Valgano, al riguardo, due esempi significativi. L'art. 2050 del codice civile italiano, che con norma "lungimirante" (per l'epoca – 1924 [sic!] – in cui è stata formulata) e innovativa rispetto ai principali codici allora vigenti in Europa, prevede un'inversione dell'onere della prova in materia di "responsabilità per l'esercizio di attività pericolose" potrebbe essere estesa, in una prospettiva precauzionale, all'esercizio di attività "soltanto pericolose", se si conviene sulla premessa che "la protezione del diritto alla salute deve in questi casi prevalere rispetto alla libertà di iniziativa economica"».

<sup>302</sup> Cfr. Del Prato E., *Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti*, in *Liber amicorum per F.D. Busnelli*, I, Milano, 2008, p. 545 ss.

<sup>303</sup> Svalutano sensibilmente il ruolo del principio di precauzione Castronovo C., *La natura del danno all'ambiente e i criteri di imputazione della responsabilità*, in *Il danno ambientale tra prevenzione e riparazione*, a cura di Nicotra e Salanito, p. 129; Id., *Responsabilità civile*, cit., p. 434 s.; Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 85 s., che però pare riferirsi ai casi di assoluta ignoranza dei (possibili) danni.

<sup>304</sup> Cfr. Arbour M.E., *A proposito della nebulosa. Principio di precauzione e responsabilità civile*, in *Liber amicorum per F.D. Busnelli*, cit., p. 513 ss.; Rook Basile E., *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, cit., p. 445, la quale osserva che «il dovere precauzionale, pur collocandosi nell'ambito della prevenzione, finisce per essere assorbito

ciò si dovrebbe accompagnare, giusta la dottrina che ha approfondito il punto, alla costruzione di una teoria del nesso di causalità (tra la colpa e il danno) confacente a un principio, quello di precauzione, che non consente di affermare - al momento dello svolgimento dell'attività - se non una variazione probabilistica (dal punto di vista logico e/o statistico) tra l'adozione di una certa misura tecnica «precauzionale» (ossia non dotata di sicura efficacia preventiva) generica - ove esistente s'intende - e la verifica dell'incidente. Sicché, a meno di non compiere l'accertamento eziologico relativo all'efficacia della misura precauzionale sulla base delle conoscenze acquisite *ex post damnum* e disponibili al momento del giudizio, sarebbe dubitabile ritenere in colpa l'operatore che non l'abbia adottata<sup>305</sup>.

Analoghi problemi - e analoghe discussioni - sorgono in presenza di regole precauzionali specifiche, ossia quando il legislatore o le autorità amministrative o, ancora, enti di normalizzazione tecnica, abbiano provveduto a fissare soglie di rischio ritenute «accettabili», rimanendo controverso se possa essere mosso all'operatore un addebito a titolo di colpa, alla luce di un *second guessing* giudiziario in merito all'adeguata ponderazione e bilanciamento dei contrapposti interessi - tutela della salute e sviluppo tecnologico e industriale - compiuto dal regolatore<sup>306</sup>. Il problema si è

---

in quello della responsabilità allorché si guardi alla prevenzione come profilo di una diligenza che si dilata oltre le soglie dell'osservanza delle regole di sicurezza per collocarsi, appunto, nello spazio dove la violazione della precauzione rappresenta o può rappresentare l'evento fondante il rischio di responsabilità. In altri termini siamo di fronte ad un impegno dell'operatore che non coincide con quello dell'ordinaria diligenza, bensì delinea un agire il cui primo dovere è l'acquisizione dell'idea degli effetti a lungo termine degli atti. Una diligenza che, se apparentemente potrebbe distogliere dall'agire, si traduce, invece, in una consapevolezza che, a sua volta, non può tradursi in regole di diritto e costituire, per l'interprete, la necessaria contestualizzazione della comprensione normativa in chiave unitaria. Logica preventiva e logica precauzionale si saldano nel riconoscere alla responsabilità una nuova dimensione, in cui l'ancoraggio alla sicurezza, alla solidarietà e alla consapevolezza concorrono a modificare il tradizionale istituto della imputazione del danno fondata sulla colpa»; Degl'Innocenti F., *La responsabilità di impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, cit., p. 170 ss.

<sup>305</sup> Cfr. Montinaro R., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, cit., pp. 67 ss., 104 ss., la quale, seppur muovendo dall'opinabile (v. § precedente) presupposto che esistano «tante nozioni di causa giuridicamente rilevante, quante sono le specie di responsabilità civile regolate», afferma che nell'ambito della responsabilità per colpa l'esigibilità dell'adozione della cautela va misurata avuto riguardo alla capacità di essa, osservata al momento della condotta, di prevenire l'incidente. Dunque - seguendo il pensiero dell'Autrice - l'addebito a titolo di colpa presuppone la possibilità di ritenere accertato un nesso di causalità tra la mancata riduzione del rischio incerto e la sua verifica.

<sup>306</sup> Sul tema cfr. Gragnani A., *Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future*, cit., p. 44, la quale, pur dopo aver evidenziato che «il bisogno di una protezione precauzionale deve quindi trovare soddisfazione essenzialmente attraverso un'adeguata azione pubblica di pianificazione, di controllo, di informazione, di finanziamento della ricerca e attraverso lo sviluppo di garanzie procedurali», asserisce che «L'alto grado di astrazione del principio rende difficile attuare in sede giurisdizionale il controllo sulle misure precauzionali e la garanzia della pretesa di un livello precauzionale di tutela. Il riconoscimento di tale possibilità sembra tuttavia irrinunciabile [...] Il carattere essenzialmente politico delle scelte relative alla realizzazione della protezione precauzionale trova infatti sempre il limite del rispetto dei diritti fondamentali e comunque non vale di per sé ad escludere ogni possibilità di sindacato...»; Del Prato E., *Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti*, cit., p. 640 s.; Comandé G., *La responsabilità civile per danno da prodotto difettoso...assunta con «precauzione»*, in *Danno e resp.*, 2013, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 321 ss., spec. p. 327. V. tuttavia Al Mureden E., *I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti alla responsabilità del produttore* (nota a App. Brescia, 22 dicembre 2009) in *Resp. civ. prev.*, 2010, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 224, secondo il quale il giudice

concretamente presentato nella prospettiva del rimedio inibitorio, invocato contro attività idonee a cagionare fenomeni di inquinamento elettromagnetico. La giurisprudenza si ritiene legittimata a valutare la rispondenza delle norme precauzionali specifiche al principio di precauzione, giungendo tuttavia ad esiti pratici non collimanti. Mentre, infatti, in passato è stato affermato che le soglie di esposizione all'elettrosmog fissate dal legislatore e allora in vigore non potevano considerarsi sufficienti<sup>307</sup>, la più recente giurisprudenza di legittimità - sulla scorta di una decisione della Consulta - ha sancito che i valori soglia rappresentano «il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche, e di realizzare impianti necessari al paese»<sup>308</sup>.

Rimane, infine, da considerare la tesi per la quale il principio di precauzione costituisce addirittura un autonomo criterio di responsabilità. In tale, più radicale prospettiva, esso, lungi dall'imporre «soltanto» un innalzamento del livello di attenzione dell'operatore, sarebbe in grado di giustificare l'imputazione all'impresa dei rischi che la scienza - allorché sono stati introdotti - non era in grado di escludere e che, purtuttavia, sono stati introdotti<sup>309</sup>.

Alla luce di quanto ora osservato e sempre che si ritenga di poter trarre dal riferimento al principio di precauzione utili risultati nell'ambito della definizione dei criteri di imputazione della responsabilità civile, si può dire, con riguardo allo specifico tema d'indagine, che detto principio non è in grado di aggiungere nulla a una norma che appare già di per sé, com'è stato efficacemente scritto, «ossessionata» dalla precauzione<sup>310</sup>. Detto altrimenti, il richiamo al principio non vale ad allargare il contenuto dell'art. 2050 c.c., non potendo rendere più gravosa una regola che perlomeno impone di mettere in campo ogni misura tecnica immaginabile e - come qui sostenuto - di farsi altresì carico dell'inverarsi del rischio incerto ma prevedibile. Il ricorso al più sperimentale dei *test*,

---

dovrebbe allinearsi alle indicazioni del legislatore al fine di decidere se il rispetto della normativa di carattere preventivo abbia o meno carattere esonerante.

<sup>307</sup> V. ad es. Trib. Foggia, ord. 27 febbraio 2007, in *Foro it.*, 2007, I, c. 2124 ss. con nota di Mattasoglio F., *Tutela della salute e inquinamento elettromagnetico: quale valore per i limiti legali*. Nel caso deciso da App. Milano, 31 agosto 2009, n. 2168, in *Riv. giur. ambiente*, 2010, p. 355 ss., con nota di Ceruti M., *La tutela della salute dai campi elettromagnetici generati va garantita al di là dei parametri imposti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ad oggi non aggiornati*, la società elettrica convenuta è stata condannata a modificare lo stato dei propri impianti in quanto, nonostante il rispetto dei parametri legali, questi espongono gli attori ad un inquinamento elettromagnetico ritenuto non tollerabile dal giudice.

<sup>308</sup> Da ultimo Cass., 10 giugno 2020, n. 11105, in *Dejure*.

<sup>309</sup> Cfr. Santonastaso F., *Principio di «precauzione» e responsabilità d'impresa: rischio tecnologico e attività pericolosa «per sua natura»*. Prime riflessioni su un tema di ricerca, in *Contratto e impresa Europa*, 2005, p. 21 ss., il quale, all'esito, di un'articolata riflessione sul principio, conclude, con riferimento al settore dell'inquinamento elettromagnetico ove esso è richiamato, che «l'inserimento del principio di precauzione traduce in regola di imputazione gli effetti di un rischio che l'attuale stato della conoscenza scientifica non è in grado di escludere»; Giardina F., *La responsabilità civile del produttore di alimenti*, in *Regole dell'agricoltura regole del cibo*, a cura di Goldoni e Sirsi, Pisa, 2005, p. 101 ss., spec. p. 111, ad avviso della quale «il principio di precauzione impone il superamento di tutti i meccanismi tradizionali di responsabilità, anche dei più recenti...».

<sup>310</sup> Così Izzo U., *La precauzione nella responsabilità civile*, cit., p. 504. V. anche Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 435.

all'adozione d'una misura tecnica d'avanguardia è già ricompreso nell'orizzonte dell'art. 2050 c.c., anche ove interpretato secondo la teoria del fatto oggettivamente evitabile<sup>311</sup> e non in chiave del tutto oggettiva, nel senso qui proposto<sup>312</sup>.

Ad ogni modo, a coloro che paventano che il principio di precauzione possa cagionare un arretramento di tutela, riabilitando la colpa come metro di valutazione del comportamento dell'impresa, a scapito degli esiti risarcitori che una responsabilità oggettiva consente di conseguire<sup>313</sup>, pare possibile replicare che proprio l'art. 2050 c.c. si erge a baluardo di fronte ai significativi pericoli legati all'incertezza scientifica che abbiano a tradursi in danno<sup>314</sup>.

Lungo questa direzione, il discorso può e deve essere sospinto oltre, anche al fine di riprendere e sviluppare alcune considerazioni solo cennate in precedenza.

Va in particolare osservato che possono darsi rischi che al tempo dell'esercizio dell'attività pericolosa - ossia fino al momento in cui l'esercente ne mantiene il controllo - sono scientificamente ignoti e che solo in un momento successivo vengono alla luce. Non si tratta dell'ipotesi in cui un certo pericolo - almeno sulla base di rilevazioni statistiche - sia noto e, tuttavia, non ne sia conosciuto lo specifico meccanismo - biochimico, fisico - che lo correla all'attività. Ci si riferisce qui, piuttosto, all'ipotesi in cui il rischio sia proprio sconosciuto perché oggettivamente non accertabile nell'ambito della concreta attività svolta<sup>315</sup>.

---

<sup>311</sup> Si veda ancora Izzo U., *La precauzione nella responsabilità civile*, cit., p. 504, il quale precisa che «la norma non arriva ad imputare la responsabilità sull'agente, ove, in base ad una valutazione processuale depurata dal pregiudizio del senno di poi, risulti che le domande che essa rivolge al convenuto non potevano trovare una risposta precauzionalmente efficace all'epoca dei fatti». L'A., peraltro, ravvisa in ciò una differenza rispetto alla responsabilità da prodotto europea.

<sup>312</sup> Analizza il problema del concorso della vittima a fronte di una situazione di rischio scientificamente incerto - per vero nella prospettiva del danno da prodotto - Montinaro R., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, cit., p. 140, la quale sottolinea come l'incertezza renda, in generale, difficile sostenere che il danneggiato potesse conoscere il rischio (non rientrando questo nella *common knowledge*) e come, laddove del rischio sia stata data specifica avvertenza, occorra considerare - «ove non siano disponibili misure di sicurezza» e il prodotto «sia utile» - la sua «normale tollerabilità».

<sup>313</sup> Cfr. Di Benedetto D., *Biotecnologie, principio di precauzione e responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 611.

<sup>314</sup> Cfr. le pur sintetiche considerazioni, che muovono da una prospettiva giuspubblicistica, di Trimarchi F., *Principio di precauzione e "qualità" dell'azione amministrativa*, cit., p. 1698 s.: «il collegamento della responsabilità a fatti futuri o alla mancata previsione e predisposizione di necessarie cautele, idonee ad evitare che danni possano verificarsi, può agevolmente riscontrarsi in settori noti e significativi del nostro ordinamento; è sufficiente il riferimento alla responsabilità del datore di lavoro per danni cagionati al dipendente in occasione della esecuzione della prestazione lavorativa (art. 2087 c.c.) o a quella collegata alle attività pericolose (art. 2050 c.c.) o alle cose in custodia (art. 2051 c.c.). In esse, come è noto, la responsabilità viene riferita a deficienze previsionali, cioè alla mancata previsione del rischio connesso alle diverse fattispecie ed alla omissione di quelle opportune cautele che sarebbe stato necessario adottare, in concreto, per evitare il verificarsi del danno». V. altresì Izzo U., *La precauzione nella responsabilità civile*, cit., p. 505, che ritiene che l'art. 2050 c.c. «dovrebbe trovare prevalente applicazione quando il danno sia espressione di un pericolo legato all'ignoto scientifico-tecnologico», pur all'interno della sua lettura non pienamente oggettiva della regola.

<sup>315</sup> Per la distinzione tra incertezza e ignoto v. per tutti Cafaggi F., *La responsabilità dell'impresa per i prodotti difettosi*, in *Trattato di dir. priv. europeo*<sup>2</sup>, a cura di Lipari, Padova, 2003, p. 562. Sottolinea, adoperando l'icastica immagine del «limbo», che il confine tra rischio ignoto e rischio incerto è alle volte assai labile, essendo peraltro fluido il concetto di stato delle conoscenze, Busnelli F.D., *Le nuove frontiere dell'assicurazione e il principio di precauzione*, in *Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità*, Milano, 2006, p. 6. In senso differente,

Tale scenario evoca la questione - già fugacemente menzionata - della *risk of development defense* che alcuni Paesi membri dell'Unione europea, tra cui l'Italia [coll'art. 6 lett. e) D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, ora art. 118 lett. e) Codice del consumo], avvalendosi dell'opzione concessa loro dalla Direttiva 85/374/CEE, hanno introdotto in sede di regolazione della responsabilità del produttore.

Anzitutto ci si può domandare se la nozione accolta in seno a quest'ultima norma sia la stessa che si deve ritenere ai fini dell'interpretazione della previsione codicistica. Al riguardo si deve osservare che, a differenza della disciplina di fonte comunitaria, ove si fa riferimento al momento dell'immissione in commercio per la valutazione dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche - momento antecedente a quello del verificarsi del danno - la disciplina interna non distingue, coerentemente con il proprio impianto, tra i diversi momenti di svolgimento dell'attività. Sicché, come la già ricordata giurisprudenza in materia di danno da prodotti farmaceutici testimonia, l'esercente l'attività pericolosa è tenuto ad un adeguamento costante allo stato dell'arte nello svolgimento dell'attività e, laddove il pericolo fosse oramai irrimediabile, a prendere le misure necessarie quantomeno per avvertire dello stesso<sup>316</sup>.

Sotto altro profilo, si deve prendere atto di come la Corte di giustizia dell'allora Comunità Europea abbia riempito la nozione di rischio di sviluppo di un contenuto oggettivo, dovendo il produttore «per potersi liberare dalla propria responsabilità ai sensi dell'art. 7, lett. e), della direttiva... dimostrare che lo stato oggettivo delle conoscenze tecniche e scientifiche, ivi compreso il loro livello più avanzato, al momento della messa in commercio del prodotto considerato, non consentiva di scoprire il difetto di quest'ultimo. Occorre inoltre, perché esse possano essere validamente opposte al produttore, che le conoscenze scientifiche e tecniche pertinenti siano state accessibili al momento della messa in commercio del prodotto»<sup>317</sup>. Proprio l'aspetto dell'accessibilità potrebbe costituire un ulteriore tratto differenziale tra le due sfere normative. Invero, la previsione codicistica si presta ad essere interpretata come volta a ricomprendere pure le

---

Biscione M., *HIV da trasfusione, emoderivati e responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 1996, p. 271 ss., spec. p. 275, testo e nota 62, ove l'autore sottolinea che «l'imprevedibilità del rischio e l'inesistenza dei mezzi idonei ad evitarlo sono due delle principali caratteristiche delle fattispecie dannose appartenenti alla categoria dei rischi da sviluppo», nel senso che rientra in questo concetto anche l'ipotesi in cui l'evento dannoso «pur essendo prevedibile non è tuttavia evitabile».

<sup>316</sup> V. *supra*, § 4. Rimane discusso se anche nell'ambito della disciplina della responsabilità del produttore - letta in chiave integrata con quella relativa alla sicurezza dei prodotti - possa dirsi sussistente un tale dovere, di sperimentazione e di controllo successivo all'immissione in commercio, finalizzato ad acquisire le conoscenze utili ad informare il consumatore della sopravvenuta scoperta di pericoli: v. il dibattito riportato in Cordiano A., *Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori*, Padova, 2005, p. 178 ss., la quale conclude nel senso che la normativa sulla sicurezza dei prodotti (su cui v. *infra*, Cap. III, Sez. I, § 3) attribuisce ai consumatori (utilizzatori) il diritto al risarcimento sulla base di un non ulteriormente specificato «criterio generale di responsabilità oggettiva».

<sup>317</sup> CGCE, 29 maggio 1997, C-300/95, in *Foro it.*, 1997, IV, c. 387 ss., con nota di Ponzanelli G., *Regno unito, Corte di giustizia ed eccezione dello «state of art»*; in *Danno e resp.*, 1997, p. 569 ss., con nota di Bastianon S., *La Corte di Giustizia CE e la responsabilità del produttore*.

conoscenze possedute solamente dal più «accorto» (o fortunato, o dotato di mezzi più potenti) tra gli esercenti la medesima attività e da questi gelosamente custodite. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, l'accessibilità dell'informazione grazie alla quale il rischio può venir conosciuto rappresenta un presupposto per la definizione dello stesso stato delle conoscenze tecniche e scientifiche nel momento storico da considerare, nel senso che, a prescindere dalla misura dello sforzo necessario per accedervi, il quale non può essere ritenuto rilevante, anche in una lettura dell'art. 2050 c.c. estranea al paradigma della colpa, l'informazione assolutamente inaccessibile non può ritenersi integrativa dello *state of art*<sup>318</sup>.

Tanto chiarito, tornando all'ipotesi in cui il rischio sia ignoto nel senso poco sopra precisato, va osservato - sulla base delle riflessioni svolte nei paragrafi precedenti - come appaia indubitabile che l'affermazione di responsabilità dell'esercente dipende dal modo di concepire la relativa prova liberatoria.

Come anticipato, ritenendo che la prova del nesso di causalità tra l'attività e l'evento dannoso valga a fondare la responsabilità dell'esercente di per sé - in assenza cioè dell'intervento di un fattore eziologicamente rilevante «esterno» all'attività, dunque non ricorrendo un'ipotesi che, secondo parte della dottrina, è tecnicamente da qualificarsi in termini di «caso fortuito» - il *risk of development* non potrebbe avere forza esonerante<sup>319</sup>.

Diversamente, ancorando il contenuto della prova liberatoria al raggiungimento dello *state of art*, cui l'esercente può uniformare la propria attività, il rischio di sviluppo va considerato non coperto dal criterio di imputazione in esame.

Tale esito è altresì quello cui conduce l'interpretazione qui preferita. La prevedibilità del rischio di danno è il presupposto perché si possa fare luogo a responsabilità: solamente ove sia prevedibile il pericolo cui espone la collettività, si può profilare - di fronte all'esercente - la scelta se intraprendere o no l'attività. Del resto, uno dei suoi Padri considera l'esimente legata a un sopravvenuto sviluppo delle conoscenze scientifiche alla stregua di una limitazione di responsabilità

---

<sup>318</sup> Interessa notare che nella citata pronuncia CGCE, 29 maggio 1997, C-300/95 la Corte era ben avvertita del fatto che il profilo dell'accessibilità «lascia[va] sussistere difficoltà interpretative».

<sup>319</sup> Cfr. quanto osserva Franzoni M., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Giurisprudenza sistematica*, a cura di Bigiavi, Torino, 1987, p. 476 s.: «nel caso in cui si verifichi il sinistro sono due le considerazioni da farsi: a) non esiste allo stato attuale delle conoscenze scientifiche la possibilità concreta di impedire eventi dannosi, quindi l'esercente è impossibilitato a fornire la prova del fatto tecnico quale elemento impeditivo del sorgere della responsabilità...; b) l'evento si è verificato, perché l'organizzazione tecnica non è stata tale da prevedere quella possibilità di danno, ed anche in questo caso l'esercente deve rispondere»; Caruso D., *Quando il rimedio è peggiore del male: emoderivati infetti e responsabilità civile* (nota a Cass., 17 luglio 1987, n. 6241), in *Foro it.*, 1998, I, c. 143 ss. ove si afferma che «secondo l'ormai pacifica interpretazione oggettiva della norma in parola, la prova liberatoria ivi prevista ha ad oggetto non già l'assenza di colpa del convenuto, bensì la mancanza di relazione tra fatto del danneggiante e danno riportato dall'attore: a questa formula non sembra potersi ricondurre l'ipotesi del danno comunque causato da un difetto, sia pure inconoscibile, del prodotto; in altre parole, l'art. 2050 non sembra predicare in alcun modo l'esenzione da responsabilità quanto ai rischi di sviluppo».

«opportuna» nell'ottica della costruzione di una teoria della responsabilità oggettiva fondata sul rischio (d'impresa)<sup>320</sup>.

Per poter accollare il costo del danno *nonostante* la oggettiva mancanza di scelta in capo all' esercente, occorre rintracciare nell'ordinamento serie ragioni che giustifichino un esito risarcitorio che si colloca agli estremi limiti della responsabilità, quelli oltre i quali si situa il dominio della garanzia, dell'assicurazione. L'unico elemento che consente di ritenere quei confini non varcati è rappresentato dalla circostanza che il rischio (pur se ignoto) è comunque frutto dell'attività; è cioè comunque riferibile alla sfera dell' esercente.

Ciò, tuttavia, non è sufficiente a varcare le soglie di una regola, l'art. 2050 c.c., la quale - quantunque disancorata dal parametro della diligenza - dimostra, nella sua lettera, che la responsabilità postula la (possibilità della) consapevolezza dell'«adozione di misure», tra cui quella di rinunciare all'attività o di ridurre il livello, dunque dell'esistenza del pericolo, si riveli oppure no la previsione, il calcolo, con il senno del poi, errato. Invero, in assenza della astratta possibilità di scegliere tra intraprendere, e però anche eventualmente (e in una misura incerta) offendere, e astenersi dal compimento di un'attività, appunto potenzialmente dannosa, la richiesta predisposizione di misure preventive finirebbe per non avere, sul piano ermeneutico, senso alcuno. Né avrebbe senso ritenere imposta, in base al medesimo criterio, una riduzione del livello di attività (sino all'estremo dell'astensione), poiché questo sarebbe il frutto di una generica paura e non di un calcolo, benché approssimativo e maturato in un contesto di continua e dinamica evoluzione della conoscenza.

Alla luce di ciò, tenuto conto di quanto si osservava a suo luogo (v. *supra*, Sez. I, § 5), si potrebbe affacciare l'ipotesi che la responsabilità per il rischio di sviluppo possa argomentarsi a partire da una lettura dell'art. 2050 c.c. orientata nella direzione del precetto costituzionale che istituisce una precisa gerarchia tra valori della persona e libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).

L'accoglimento di una tale prospettiva conduce immediatamente ad osservare che la disposizione sovraordinata non può giustificare l'esito ermeneutico ora prefigurato con riferimento alle attività pericolose non aventi finalità di profitto o ad attività non private: si pensi, per stare a quest'ultimo esempio, all'attività della pubblica amministrazione volta proprio a vigilare e

---

<sup>320</sup> Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 415. Per rilievi analoghi, pur non dipendenti dalla funzionalizzazione della responsabilità oggettiva al meccanismo competitivo fra le imprese, cfr. Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 185, ove rileva che «non possiamo imporre doveri che le parti non siano in grado di internalizzare nelle proprie azioni»; Izzo U., *La precauzione nella responsabilità civile*, cit., p. 308 ss., ove a proposito dell'utilità concettuale della categoria del «rischio» osserva che questa risiede nel «permettere di ricostruire i doveri di prevenzione riconducibili alla capacità che uno dei soggetti presenti nella storia (che, quando si ragiona all'interno di un processo, dopo l'inverarsi dei fatti di causa, ormai ci è bene nota) potesse rappresentarsi questo rischio e dovesse agire per contrastarlo».



controllare attività o produzioni creatrici di rischi ignoti che, secondo una certa tesi, potrebbero essere ricondotte al paradigma della pericolosità, oppure ancora a servizi pubblici consistenti nell'erogazione di prestazioni pericolose<sup>321</sup>.

Tale ultima notazione lueggia l'aspetto più problematico dell'affermazione pura e semplice di una responsabilità dell'impresa per l'iniziativa economica assunta e che, inopinatamente, si risolve in danno. Com'è intuitivo e come il colto e raffinato dibattito sullo statuto del principio di precauzione ha saputo mettere in chiara luce, l'attività svolta dall'impresa, di ricerca e di sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche e, dunque, di emissione di sostanze o di fabbricazione di prodotti che ne colgano i frutti, pur se gravida di possibili pericoli, rappresenta nondimeno fonte di benessere per la collettività.

Se non si può quindi sostenere che l'art. 41 cpv. della Carta costituzionale obblighi ad imporre all'impresa di farsi carico delle esternalità negative prodotte, senza tenere conto anche delle esternalità positive legate al progresso scientifico e socio-economico e se, d'altro canto, non si può chiedere aprioristicamente alle vittime di farsi carico delle prime, si potrebbe avanzare l'idea che il bilanciamento tra le due contrapposte esigenze - che la medesima società (oramai sempre più globale) persegue attraverso i meccanismi di mercato - dovrebbe avvenire valutando se le scelte dell'impresa si siano risolte complessivamente a beneficio o a svantaggio della collettività considerata.

Allo scopo si potrebbe fare riferimento all'acuta proposta di chi ha invitato a leggere il principio di precauzione alla luce dell'*ex post Learned Hand test* elaborato dal Prof. Guido Calabresi<sup>322</sup>: valutando con il senno di poi, ossia tenendo conto dell'accresciuta consapevolezza rispetto alla dimensione del rischio, la razionalità delle scelte compiute da un'impresa che fosse stata chiamata a fronteggiare l'incertezza scientifica, si potrebbe rinvenire, seguendo questa prospettiva, un equilibrio tale da rendere l'esposizione alla responsabilità civile sostenibile<sup>323</sup>.

---

<sup>321</sup> Nel caso da ultimo indicato, peraltro, appare criticabile – a monte – ritenere che l'ente pubblico debba farsi carico dei costi connessi alla responsabilità per il rischio preveduto ma non evitabile, tenuto conto del carattere necessitato della funzione svolta e del suo essere diretta al soddisfacimento di fondamentali interessi (e diritti) della persona. La seppur incerta calcolabilità del rischio potrebbe però consentire di effettuare le opportune scelte in termini di investimento di risorse pubbliche nella prevenzione ovvero nella compensazione del danno, la quale, considerato che le relative risorse si alimentano in generale del prelievo fiscale, risulterebbe così socializzata.

<sup>322</sup> V. Calabresi G., Klevorick A.K., *Four Tests for Liability in Torts*, cit., p. 590: «*The loss lies on the injured victim unless (after the accident), at the time a social decision maker strikes the balance, accident avoidance by the injurer is found to be cheaper than the cost of the accident*». Del test esiste una «*mirror image*» volta a capire se il costo del danno è *worth avoiding* nella prospettiva della vittima.

<sup>323</sup> Cfr. Pardolesi R., *Il principio di precauzione a confronto con lo strumentario dell'analisi economica del diritto*, in *Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità*, cit., p. 20 s. La proposta è assolutamente in linea con le indicazioni che vengono fornite circa l'opportunità di utilizzare un test del tipo *ex post* dagli stessi Calabresi G., Klevorick A.K., *Four Tests for Liability in Torts*, cit., spec. p. 599, ove si evidenzia che «*An important objective of imposing liability for past actions is to affect future behavior, to induce other actors in the future to make correct assessments when they choose between safety and risk... imposing liability may stimulate correct future risk-*

Va però osservato che, stando alle indicazioni ritraibili dalla proposta di matrice giuseconomica evocata, accanto a quel *test* ve n'è un altro, che si vale, al pari del primo, delle conoscenze per come incrementate tra l'esaurimento dell'attività ed il danno: si tratta dell'«*ex post strict liability test*». All'interrogativo su quali siano i criteri per prescegliere un *test* in luogo di un altro, il Prof. Calabresi risponde che i fattori da prendere in considerazione sono due: (a) il livello di generalità (ampio o *case-by-case*) in cui il giudizio si compie e (b) il grado di conoscenza relativo ai costi e benefici. Solamente laddove (a) sia «*at a low level*» e (b) sia molto elevato, il *Learned Hand test* diviene «*apt to be used*»<sup>324</sup>.

In una diversa prospettiva, di matrice giuscommercialistica, si è proposto di applicare alla valutazione della responsabilità dell'impresa alcuni «principi fondamentali, a mo' di clausole generali, così come si ricavano dalla normazione positiva che direttamente o indirettamente riguarda tale responsabilità», ponendosi in luce soprattutto la necessità di indagare il profilo dell'adeguatezza delle scelte tecnico-organizzative dell'azienda<sup>325</sup>. Sembra tuttavia possibile dubitare del fatto che sia ammissibile procedere a un'interpretazione dei criteri di imputazione della responsabilità civile orientata a considerazioni che attengono a profili interni all'(adeguatezza dell')organizzazione del danneggiante (pure nella gestione dei rischi incerti), riproponendo per questa via il paradigma della responsabilità d'impresa - organizzativamente «difettosa» - come criterio di imputazione a sé stante: infatti, lo si è visto a suo tempo (*supra*, Sez. I, § 5), la responsabilità dell'impresa risulta frammentata in una serie di sistemi normativi che non possono essere ricondotti ad unità sotto il profilo delle regole di responsabilità, le quali, al contrario, hanno vocazione ad applicarsi anche ad attività non aventi finalità imprenditoriali.

Di là dalle indubbe difficoltà di compiere valutazioni siffatte, segnatamente sotto il profilo della quantificazione dei benefici sociali recati, pare indubbio che si tratta di decidere se il danno debba ricadere su una vittima che ha patito singolarmente, ma ha beneficiato, in quanto parte di una collettività, del progresso tecnico-scientifico, oppure se l'intrapresa si è risolta, complessivamente,

---

*benefit assessments when data acquired since an accident lead us to believe that the behavior involved has a tendency to cause such accidents or is dangerous at least in part because it will result in more "like" accidents occurring».*

<sup>324</sup> Cfr. Calabresi G., Klevorick A.K., *Four Tests for Liability in Torts*, cit., p. 611 ss. Non si può peraltro fare a meno di ricordare ciò che viene detto, e che parla da sé, a proposito del tema che qui interessa (*ibidem*): «*It has always been reasonably clear that in areas such as... ultrahazardous activity... the dominant test has been the strict liability one (whether it resulted in injurer loss bearing, as in the first two of these, or in victim loss bearing, as in the last). Because those decisions were made at a broad level of generality, the question of whether the risk was, ex post, worth taking rarely seemed to be asked. Placing losses on the category best suited to evaluate risks and benefits seemed the better approach*».

<sup>325</sup> Cfr. lo studio di Buonocore V., *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Napoli, 2006, p. 161 ss., spec. p. 235, dove l'elenco dei criteri proposti: «trasparenza, comprensiva dell'obbligo di informare componenti esterne ed interne all'impresa, e correttezza nella gestione; comparazione degli interessi all'atto delle scelte d'impresa per arrivare all'individuazione dell'interesse più meritevole in relazione ai limiti dell'utilità sociale e della sicurezza, dignità e libertà della persona umana; adeguatezza dell'organizzazione amministrativa, finanziaria, contabile e tecnica dell'impresa; in presenza di certe condizioni, applicazione del canone di precauzione».

in un pregiudizio, sostanzialmente tradendo la fonte della propria legittimazione contenuta nell'art. 41 cpv. cost.<sup>326</sup>.

Di fronte all'incalcolabile, l'istituto della responsabilità civile rivela tutta la propria impotenza come dispositivo volto a orientare le condotte degli attori sociali allo scopo di prevenire gli incidenti. Rimarrebbe allora la funzione compensativa, che talvolta viene indicata come la funzione prevalente della responsabilità oggettiva<sup>327</sup>. Senonché, allo scopo di compensare le vittime, altri strumenti, diversi da quello aquiliano, si possono prestare. Il riferimento è, naturalmente, all'introduzione di forme di assicurazione sociale, alla creazione di fondi di garanzia per le vittime, che potrebbero essere alimentate in parte anche dagli operatori economici del settore interessato. Peraltro, lo strumento privatistico della responsabilità è chiamato a coordinarsi con altri strumenti - e la disciplina sulla sicurezza dei prodotti ne costituisce un'emblematica testimonianza - di carattere pubblicistico<sup>328</sup>: si passa dall'introduzione di sanzioni e di divieti, all'imposizione di controlli sulle attività economiche e di doveri di vario genere<sup>329</sup>. Rispetto a scelte totalmente centralizzate in merito a quali attività intraprendere e secondo quale misura o quali modalità, l'istituto della responsabilità civile si apprezza per la propria intrinseca flessibilità, poiché solleva il decisore pubblico dall'onere di programmare *ex ante* e, di contro, differisce, delegandola ai giudici,

---

<sup>326</sup> Cfr. Salvi C., *La responsabilità civile*<sup>3</sup>, cit., p. 34, ove s'afferma che «la formula costituzionale dell'“utilità sociale” come limite delle attività economiche... sembra in effetti giustificare un'interpretazione dei criteri di imputazione di responsabilità che favorisca il principio per il quale la “legittimazione” delle attività economiche sia subordinata all'attitudine ad accollarsi il costo dei danni cagionati dal processo produttivo»; Degl'Innocenti F., *La responsabilità di impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, cit., p. 280, ove l'osservazione che «l'ordinamento giuridico è, pertanto, chiamato ad assicurare che l'attività economica non si realizzi in contrasto con l'utilità sociale e deve ritenersi che tale sarebbe un'attività che produce danni senza tentare di prevenirli e senza risarcirli»; Di Ciommo F., *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Milano, 2003, p. 85 s.

<sup>327</sup> Se non addirittura l'unica «funzione» propriamente intesa della intera responsabilità civile, così distinta dai suoi *effetti sociali* - quali «processi ulteriori (asimmetrici e diffusi) che l'operatività di un dispositivo normativo mette in movimento nell'ambiente sociale» -, secondo la visione di Barcellona M., *Funzione compensativa della responsabilità*, in *Funzione del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, cit., p. 67.

<sup>328</sup> In tempi non recenti Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., p. 524 s., nel criticare la teoria del rischio d'impresa, quale meccanismo che affida al mercato una comparazione «tra “valore creato” e “valore distrutto” dall'impresa», già teorizzava che l'art. 41 Cost. «consente di assoggettare ad una penetrante disciplina (legislativa e amministrativa) il complesso delle attività economiche private al fine di realizzare fini “sociali” (e assicurare la massima tutela agli interessi della collettività)». A maggior ragione, una volta appurata la passività sociale dell'impresa pericolosa, sembra quantomeno doveroso onerarla del costo dei danni dalla stessa creati.

<sup>329</sup> Cfr. Degl'Innocenti F., *La responsabilità di impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, cit., p. 206 ss., la quale rileva che «se fosse prevista una responsabilità per tutti i danni comunque collegati a un rischio permesso... vorrebbe dire che tali danni sarebbero imputati... in base alla sola circostanza che essi possano essere eziologicamente ricondotti all'attività che esercita... si verserebbe cioè nel campo...del rischio di impresa “puro”, soluzione che rispetto alle situazioni di ignoto tecnologico, allo stato non pare ammissibile». L'A. aggiunge poi che «per i danni imprevedibili ed inevitabili è legittimo chiedersi se non sia opportuno istituire fondi di garanzia o di compensazione in grado di assicurare forme di tutela alle vittime, senza sovraccaricare le imprese di costi eccessivi».

la decisione sull'utilità sociale delle diverse attività economiche, alle quali è dato così un certo qual margine di sperimentazione<sup>330</sup>.

Si potrebbe obiettare, in un'analisi tutta interna al dato costituzionale e riproponendo la tesi già esaminata<sup>331</sup>, che la definizione dell'utilità sociale dovrebbe essere riservata al legislatore, con esclusione di ogni sindacato da parte del potere giudiziario. Si può però replicare che, una volta il danno verificatosi (quindi non in fase di programmazione, bensì di valutazione degli interessi in gioco), il giudice chiamato a dare risposta all'istanza riparatoria della vittima - e pur tenuto conto del tasso di discrezionalità e di errore che caratterizza l'esercizio della funzione giurisdizionale - deve procedere a una valutazione non già politico-discrezionale, bensì tecnico-giuridica. Valutazione che già è chiamato a compiere, nel campo della responsabilità civile - si pensi al giudizio sull'utilità sociale dell'attività che il metro della colpa impone di effettuare - così come negli altri ambiti del diritto privato in cui si tratta di amministrare clausole generali.

Ad ogni modo, sul piano pratico mette conto osservare come le preoccupazioni circa il possibile inverarsi di effetti negativi sulla ricerca tecnico-scientifica - i cosiddetti, in ambiente anglosassone, *chilling effects* - a séguito dell'espunzione dell'eccezione del rischio di sviluppo dalla disciplina del danno da prodotto non paiano in tutto e per tutto fondate, come dimostra uno studio di recente pubblicazione<sup>332</sup>.

Se i relativi risultati potessero essere considerati alla stregua di un indizio del fatto che l'esonazione dalla responsabilità per rischi ignoti non comporta necessariamente un tracollo dei settori produttivi più all'avanguardia o un rallentamento della ricerca e dello sviluppo di nuove soluzioni tecniche, non rimarrebbe che prendere atto di quella che è stata la scelta del legislatore comunitario e italiano rispetto al danno da prodotto difettoso; scelta che invece l'art. 2050 c.c. non rende necessaria, lasciando il bilanciamento tra interessi confliggenti in gioco - orientato nondimeno dall'opzione assiologica compiuta in Costituzione - a valutazioni di giustizia che si auspica possano coincidere con l'efficienza economica del sistema.

V'è comunque da notare che il regime di responsabilità ora descritto, anche nei suoi limiti, riguarda comunque non già tutte le attività d'impresa, bensì solamente quelle «pericolose»<sup>333</sup>. Alla individuazione di tale concetto è dedicata la successiva parte del presente lavoro.

---

<sup>330</sup> Questo è l'insegnamento di Calabresi G., *La responsabilità civile come diritto della società «mista»*, in *Pol. dir.*, 1978, p. 665 ss. (che costituisce la traduzione di *The law of a mixed society*, in *Texas La Review*, Vol. 56, 1972, p. 519 ss.).

<sup>331</sup> V. *supra*, Sez. I, § 5.

<sup>332</sup> Cfr. Ghasemzadeh S.R., *The Economic and Legal Bases of the Development Risk Defence in European Product Liability: A Critical Approach to Proponents' Bases of the Defence*, in *European Review of Private Law*, Vol. 27, 2019, p. 1023 ss.

<sup>333</sup> V. però Ponzanelli G., *Regno unito, Corte di giustizia ed eccezione dello «state of art»*, cit., c. 391, il quale ritiene che di fronte al rischio incalcolabile la responsabilità dovrebbe trovare regolazione nel criterio della colpa. Certamente

Qui va però subito precisato, a scanso di possibili equivoci, che la necessità di procedere a una selezione tra le diverse attività d'impresa, che proprio al cospetto della lettera dell'art. 41 Cost. potrebbe essere messa in discussione, ossia a distinguere tra quelle pericolose e quelle non pericolose - ferma in ogni caso restando l'esistenza di una pluralità di regimi speciali di responsabilità, primo tra tutti quello relativo al danno cagionato da prodotti difettosi - risulta imposta, una volta legittimato il criterio della colpa alla luce della Costituzione<sup>334</sup>, dal coordinamento tra il criterio dell'art. 2043 c.c. e quello di cui all'art. 2050 c.c.

---

ciò appare corretto nell'ottica di una lettura della responsabilità oggettiva come responsabilità per rischio «amministrabile»: mancando i presupposti di questa, solo un giudizio di illiceità circa la decisione dell'agente saprebbe giustificare la responsabilità. La stessa opinione però, nella più ampia ottica di una responsabilità oggettiva intesa pure come meccanismo di traslazione dei danni imprevedibili, si presta ad essere criticata: il rischio incerto e ignoto, proprio per la sua incalcolabilità, rende praticamente impossibile affermare la colpa dell'esercente, il quale può essere tenuto a pagare per incidenti esulanti dalla sua sfera di prevenzione solo in virtù di ragioni che trascendono la funzione preventiva dell'istituto e, piuttosto, chiamano in causa quella compensativa (che solleva l'interrogativo su chi sia colui, tra il danneggiante e il danneggiato, che versa nella miglior posizione per sopportare il costo del danno).

<sup>334</sup> V. l'analisi di Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, cit., p. 657 ss.



## CAPITOLO II

### LA PERICOLOSITÀ TRA INTUIZIONI EMPIRICHE E INDICAZIONI

#### NORMATIVE.

##### SEZIONE I

Il concetto di pericolosità tra evoluzioni della tecnica ed esigenze predittive.

SOMMARIO: 1. Attività pericolose «speciali» e regime d'imputazione *ex art.* 2050 c.c. 2. La teoria della pericolosità «per legge» e sua insufficienza. 3. La pericolosità quale attitudine ad una dannosità più intensa o frequente: spunti critici. 4. Nuove prospettive: dal senso comune alla *big data analytics*. 5. La questione del momento di apprezzamento della pericolosità: prognosi postuma o giudizio *ex post factum*?

\* \* \*

#### *1. Attività pericolose «speciali» e regime d'imputazione ex art. 2050 c.c.*

La questione di quali attività debbano essere considerate pericolose rappresenta uno snodo essenziale, perché dalla risposta che si ritiene di dovervi dare dipende l'applicazione di una regola di responsabilità, come si è detto, oggettiva e, dunque, la necessità per chi svolge un'attività siffatta di farsi carico del costo del danno che deriva dagli incidenti (quantomeno) prevedibili - e talvolta, secondo quanto detto alla fine del precedente capitolo, anche imprevedibili - alla stessa riconducibili.

A tal riguardo, va subito sottolineato come gli approcci che in questa materia possono adottarsi siano essenzialmente due. Si può ritenere necessario o, quantomeno, opportuno peritarsi nel tentare di enucleare criteri utili a garantire la prevedibilità in ordine all'applicazione dell'art. 2050 c.c. Diversamente, accolta con sommo sconforto l'idea dell'impossibilità di rintracciare sicuri criteri direttivi in questa materia - atteggiamento che per vero ha, come si avrà modo di evidenziare nel prosieguo, buone ragioni dalla sua - si può rinunciare al cimento e, per così dire, abbandonare l'analisi scientifica nelle braccia dell'empiria, del senso comune, eventualmente limitandola alla considerazione del dato giurisprudenziale, al fine di registrare - coltivando l'illusione di poter prevedere così le future valutazioni delle Corti - le attività giudicate pericolose.

Ora, nella maturata convinzione che non possa assumersi tale ultimo atteggiamento per il fatto che - oltre a risultarne messo in discussione, in questo peculiare contesto, il senso stesso dell'attività scientifica del giurista - si finirebbe per legittimare l'applicazione di un regime di responsabilità oggettiva potenzialmente a qualsivoglia attività umana, ci si deve senz'altro

avventurare nell'approfondimento dei criteri utili a discernere tra le diverse tipologie di attività. Con la precisazione che l'analisi della copiosa giurisprudenza formatasi al riguardo mantiene un ruolo determinante, non solamente al precipuo fine di (cercare di) scoprire quale sia - di là dalle elaborazioni teoriche - il diritto vivente, bensì anche perché (almeno) nell'ambito dello studio della responsabilità civile la giurisprudenza stessa, lungi - come si è affermato - dal restituire un «quadro deformato della vita del diritto»<sup>1</sup>, di cui riflettere un'immagine solamente parziale<sup>2</sup>, offre - proprio in quanto diritto della patologia delle relazioni umane - una visione pressoché completa *anche* del fenomeno sociale ed economico che brulica al di sotto dell'astrattezza della norma e delle categorie giuridiche.

Tanto premesso, occorre prendere atto che una ricognizione tra le innumerevoli attività umane al fine di discernere quelle intrinsecamente atte a immettere nel traffico uno spiccato pericolo di danno è compiuta dallo stesso legislatore.

In un primo senso, si è portati a qualificare senz'altro come pericolose le attività sottoposte da leggi speciali ad un peculiare regime di responsabilità oggettiva, le quali però naturalmente, per tale ragione, esulano dal campo applicativo dall'art. 2050 c.c.

Anzitutto, si pensi alla responsabilità per esercizio di impianti nucleari regolata dall'art. 15 della L. 31 dicembre 1962, n. 1860, come novellato nel 1975<sup>3</sup>. Gli incidenti avvenuti nell'impianto o comunque connessi alla conduzione di questo (con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti radioattivi) risultano assoggettati a un regime senz'altro oggettivo, nell'ambito del quale una causa di esonero è individuata direttamente dalla legge, che non sembra ammettere, accanto ad essa, ulteriori eccezioni alla responsabilità del gestore<sup>4</sup>.

Altrettanto deve dirsi dell'attività di estrazione mineraria, in relazione alla quale il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 sancisce che «il concessionario è tenuto a risarcire ogni danno derivante

---

<sup>1</sup> Così Corona R., *Contributo alla teoria del condominio negli edifici*, Milano, 1974, p. 198 s., testo e nota 18.

<sup>2</sup> Cfr. Ascarelli T., *Per uno studio della realtà giuridica effettuale*, in *Dir. econ.*, 1956, e in *Problemi giuridici*, Milano, II, p. 805 ss.

<sup>3</sup> Dal D.P.R. 10 maggio 1975, n. 519, contenente «Norme per l'applicazione degli atti internazionali in materia di responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare ratificati e resi esecutivi con la legge 12 febbraio 1974, n. 109, e per il coordinamento dei predetti atti internazionali con le disposizioni di legge in vigore».

<sup>4</sup> Si v. l'ultimo comma dell'art. 15 cit., laddove, sul presupposto che l'incidente sia comunque riferibile all'attività dell'esercente in base alle ulteriori norme della legge speciale, prevede che «L'esercente di un impianto nucleare non è responsabile dei danni causati da un incidente nucleare se tale incidente è dovuto direttamente ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile, di insurrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale». Peraltro, la legge fissa un tetto massimo all'ammontare del danno risarcibile (v. art. 19 L. n. 1860/1962), ciò che costituisce una differente tecnica di limitazione della responsabilità oggettiva. Cfr. Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, cit., p. 120 ss.; Dell'Anno P., voce *Responsabilità per danni nucleari*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1998, p. 1459 ss., il quale osserva che, al di fuori del campo oggettivo di applicazione della normativa speciale, l'art. 2050 c.c. potrebbe trovare applicazione.



dall'esercizio della miniera» (art. 31); attività alla quale, sotto questo profilo, deve equipararsi lo sfruttamento di cave e torbiere<sup>5</sup>.

Ancora, stante l'inequivocabile formulazione adottata dal legislatore italiano, chiamato a dare attuazione alla normativa internazionale (Convenzione di Londra, Mosca e Washington, sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 29 marzo 1972), i danni cagionati dalla caduta di oggetti spaziali, lanciati da uno Stato parte della suddetta Convenzione, sono assoggettati a una regola che è senza dubbio alcuno oggettiva (v. art. 5, L. 25 gennaio 1983, n. 23). Anzi, la circostanza che la L. n. 23/1983 testualmente «non ammette prova liberatoria» (art. 5) ha condotto parte della dottrina a qualificare la stessa quale «ipotesi di garanzia»<sup>6</sup>.

L'applicabilità dell'art. 2050 c.c. è da escludersi per la ragione, per così dire, opposta ogniquale volta la legge evoca espressamente la nozione di colpa ai fini della formulazione della regola di responsabilità connessa a una data attività ovvero richiami l'art. 2043 c.c.

Paradigmatico è il caso della responsabilità del medico dipendente della struttura sanitaria, di cui alla recente L. 8 marzo 2017, n. 24 (art. 7, co. 3), ancorché, pare opportuno precisarlo, la previsione sia stata introdotta al precipuo fine di «impedire» alla giurisprudenza di fare applicazione - giustificata nell'ottica della teoria del contatto sociale qualificato (che porta a ritenere esistente in capo al sanitario un'obbligazione senza dovere primario di prestazione verso il paziente) - dell'art. 1218 c.c.<sup>7</sup>. Ad ogni buon conto, quantunque pensata per un diverso scopo, l'indicazione legislativa non pare superabile e sembra destinata a porre fine al dibattito circa l'assoggettamento dell'attività dell'esercente la professione sanitaria al regime oggettivo dell'art. 2050 c.c. che la dottrina italiana ha prospettato<sup>8</sup>. Anche in assenza di tale, inequivoco precetto normativo, molti autori avevano però già avuto modo di sottolineare come la colpa fosse il solo criterio d'imputazione della responsabilità civile derivante dall'esercizio delle professioni intellettuali, rinvenendosi

---

<sup>5</sup> In virtù del rimando che l'art. 45, co. 6, R.D. n. 1443/1927, compie (pure) al citato art. 31. In dottrina, una (abbastanza) recente disamina dei rapporti tra questa speciale forma di responsabilità civile e l'art. 2050 c.c. è offerta da Recano P., *La responsabilità civile da attività pericolose*, Cedam, Padova, 2001, p. 295 ss.

<sup>6</sup> Cfr. Grigoli M., voce *Responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., *Appendice*, VI, Torino, 1986, p. 648 ss. Quanto a incidenti consimili, ma estranei all'ambito di applicazione della Convenzione, si è prospettata l'applicazione analogica della normativa interna di attuazione di quella di origine internazionale, in funzione di tutela dei danneggiati: cfr. Turco Bulgherini E., voce *Responsabilità per danni a terzi sulla superficie*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, IV ed., XII, Torino, 1996, p. 406 ss.

<sup>7</sup> Sulla previsione v., senza pretesa di completezza, Gambino F., *La nuova responsabilità del medico. Il «ritorno» dell'art. 2043 c.c.?* e Gattari P., *L'art. 7 della legge 8 marzo 2017 n. 24*, entrambi in *La riforma della responsabilità sanitaria: novità, continuità, criticità*, a cura di Cingolani e Gambino, Milano, 2019, pp. 25 ss. e 43 ss.

<sup>8</sup> Finiscono per escluderlo, in ogni caso, Cattaneo G., *La responsabilità medica nel diritto italiano*, in AA. VV., *La responsabilità medica*, Milano, 1982, p. 17, sulla scorta dell'idea che l'attività apporta più chances benefiche che rischi al paziente; Ziviz P., *Le attività pericolose*, cit., p. 179, sulla base della discutibile idea per cui l'art. 2050 c.c. non potrebbe applicarsi al paziente ma solo ai terzi incolpevoli esposti al rischio di danni. *Contra*, Zana M., *Responsabilità medica e tutela del paziente*, Milano, 1993, p. 80 ss., che esclude ogni limitazione all'art. 2050 c.c.; Zambrano V., *Interesse del paziente e responsabilità medica nel diritto civile italiano e comparato*, Napoli, 1993, p. 227 ss.; Ruffolo U., *Sull'applicazione dell'art. 2050 all'attività sanitaria*, in *La responsabilità medica*, cit., p. 89 ss.

generalmente un'indicazione, a conforto di questa tesi, nella regola dell'art. 2236 c.c. - che limita alla colpa grave (e al dolo) la responsabilità del professionista con riferimento a problemi tecnici di speciale difficoltà - la quale viene comunemente<sup>9</sup> intesa come riferita pure ai danni patiti da soggetti estranei al rapporto contrattuale d'opera intellettuale (ovvero anche da costoro, qualora invocassero un titolo extracontrattuale a fondamento della propria pretesa risarcitoria)<sup>10</sup>.

Tanto non significa, purtroppo, che la struttura ospedaliera non possa essere chiamata a rispondere oggettivamente (in via extracontrattuale) dei danni derivanti dalle cose che vengono impiegate nell'esercizio dell'attività sanitaria, come ad esempio i macchinari diagnostici, potenzialmente pericolosi<sup>11</sup>.

Un caso davvero peculiare di responsabilità speciale, che merita alcune, seppur sintetiche, riflessioni *ad hoc*, è quello del danno ambientale.

La materia, vasta e complessa, risulta ora regolata dal D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (d'ora in avanti pure «Codice dell'ambiente»), che ha dato attuazione alla direttiva 2004/35/CE. La riparazione del danno ambientale come definito all'art. 300 (con le esclusioni dell'art. 303) del Codice dell'ambiente, in forma specifica o per equivalente, si fonda - dopo che il legislatore italiano ha provveduto ad adeguarsi alla normativa comunitaria (con la Legge europea 6 agosto 2013, n. 97) - su un peculiare sistema di regole, che danno luogo a un doppio regime di responsabilità<sup>12</sup>.

Per le «attività professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta» del Codice, da cui derivi (minaccia di) danno, è contemplata una regola di imputazione della responsabilità senz'altro oggettiva [v. art. 298 *bis* lett. a) e art. 311, co. 2]. Si deve invece far riferimento ai criteri del dolo e della colpa in relazione «al danno ambientale causato da un'attività diversa da quelle elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta...» [art. 298 *bis* lett. a) e v. anche art. 311, co. 2]<sup>13</sup>.

---

<sup>9</sup> Cfr., per un riscontro, Tesaro M., *L'art. 2236 c.c. e l'auspicabile contenimento della responsabilità civile del prestatore d'opera*, in *Studium iuris*, 2021, p. 36; Faccioli M., *Il ruolo dell'art. 2236 c.c. nella responsabilità sanitaria per danni da Covid-19*, in *Resp. med.*, 2020, p. 160 s.; Riva I., *La responsabilità del professionista intellettuale*, in *La responsabilità del professionista*, diretta da Cuffaro, Bologna, 2019, p. 205; Musolino G., *Contratto d'opera professionale (artt. 2229-2238 c.c.)*<sup>3</sup>, in *Cod. civ. comm.*, già dir. da Schlesinger e continuato da Busnelli e Ponzanelli, Milano, 2020, p. 589. A Castronovo C., *Swinging malpractice. Il pendolo della responsabilità medica*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, p. 852, l'applicazione dell'art. 2236 c.c. alla responsabilità del medico dipendente a titolo aquiliano appare incongrua.

<sup>10</sup> Cfr. Salvi C., *La responsabilità civile*<sup>3</sup>, cit., p. 188; Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 319; Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, cit., p. 124.

<sup>11</sup> In tal senso Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 247.

<sup>12</sup> Che però anche prima della novella fosse possibile, in via interpretativa, giungere a riconoscere un doppio regime di responsabilità era sostenuto in dottrina: v., per tutti, Astone F., *Il principio "chi inquina paga" nell'ordinamento interno*, in *Tutela dell'ambiente e principio "chi inquina paga"*, a cura di Moschella e Citrigno, Milano, 2014, p. 68 ss. (che, a dispetto della data di edizione, non tiene conto della L. 97/2013 cit.).

<sup>13</sup> Cfr. Villanacci G., *La responsabilità per danni all'ambiente*, in *La responsabilità d'impresa*, a cura di Alpa e Conte, cit., p. 440 ss.

S'aggiunga che il Codice dell'ambiente esclude che siano a carico dell'operatore «i costi delle azioni di precauzione, prevenzione e ripristino adottate conformemente alle disposizioni di cui alla parte sesta del presente decreto se: egli può provare che il danno ambientale (o la minaccia imminente di tale danno) è stato causato da un terzo e si è verificato nonostante l'esistenza di misure di sicurezza astrattamente idonee» (art. 308, co. 4) e, soprattutto, qualora dimostri che lo stesso non deriva da «un comportamento doloso o colposo e che l'intervento preventivo a tutela dell'ambiente è stato causato da un'emissione o un evento espressamente consentiti da un'autorizzazione [...] e in piena conformità alle condizioni ivi previste», nonché in caso di rischio di sviluppo (art. 308, co. 5)<sup>14</sup>.

Ferme tali esclusioni e in particolare quella che subordina alla prova dell'assenza di dolo o di colpa la responsabilità per attività ambientale autorizzata, ci si è interrogati su quale sia la natura della regola di imputazione qualora il danno ambientale discenda da un'attività tipizzata (al cit. allegato 5 della Parte VI del Codice dell'ambiente). In particolare, ci si è chiesti se trattasi di attività pericolosa, in un'accezione assimilabile a quella dell'art. 2050 c.c. Premesso che, come si sta tentando di sottolineare in questo paragrafo, una risposta a tale quesito nulla è in grado di aggiungere sul piano della disciplina speciale, la quale, fissando in via autonoma le cause di esonero di responsabilità, non richiede all'interprete un supplemento d'interpretazione volto a ricondurre la medesima nell'alveo di un'ipotesi codicistica, si può osservare come la soluzione dipenda dall'accoglimento di una o di un'altra tesi circa la natura della responsabilità *ex art. 2050 c.c.* Così, è senz'altro prevedibile che chi opta per una lettura di tale ultima fattispecie in chiave di responsabilità per colpa presunta e allargata sino a ricomprendere la *maxima diligentia* concluda, in coerenza con la premessa, che non vi si può accostare il risarcimento del danno ambientale da attività professionale «pericolosa» ai sensi della legge speciale<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Queste ultime due cause di esonero della responsabilità sono riferibili solamente alle attività inquinanti non pericolose ad avviso di Castronovo C., *La natura del danno all'ambiente e i criteri di imputazione della responsabilità*, cit., p. 126. Diversamente, ad avviso di Salanitro U., *I criteri di imputazione della responsabilità ambientale*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2011, p. 20 s., l'esenzione per mancanza di (dolo o) colpa in presenza di attività inquinante autorizzata anzitutto varrebbe solamente per la riparazione e non già per la prevenzione del danno; inoltre, essa si riferirebbe non a tutta l'attività inquinante, bensì solo allo specifico segmento di essa autorizzato, con esclusione - pertanto - degli incidenti, pur se accidentali, non ricompresi nel regime autorizzativo, rispetto ai quali l'unica esimente sarebbe rappresentata dal fatto «irresistibile del terzo».

<sup>15</sup> Per questo atteggiamento, ad es., Benozzo M., *La responsabilità per danno ambientale da attività autorizzate tra imputazione oggettiva e assenza dell'antigiuridicità*, in *Contratto e impresa*, 2018, p. 1342 ss., ad avviso del quale «se già l'art. 2050 c.c. si pone ai limiti ultimi della responsabilità per colpa e più prossimi alla categoria della responsabilità oggettiva, non si può che concludere che il regime del danno ambientale nell'ordinamento italiano sia da ricondurre nell'alveo della responsabilità senza colpa in quanto non assimilabile al primo per la maggior gravità delle prove liberatorie e la minore incidenza sulla sua disciplina dell'elemento soggettivo».

## 2. La teoria della pericolosità «per legge» e sua insufficienza.

Qualora, diversamente da quanto si è sinora osservato, il legislatore non intervenga a disciplinare il criterio di imputazione della responsabilità legata allo svolgimento di una speciale attività «pericolosa», si propone il problema dell'apprezzamento degli elementi caratterizzanti in tale ultimo senso una data attività.

Sin dall'entrata in vigore del codice civile, e con esso della novità rappresentata dall'art. 2050 c.c., si è affacciata l'opinione secondo cui occorrerebbe fare riferimento alla legge onde perscrutare - nella prospettiva della responsabilità civile - la natura delle attività umane<sup>16</sup>. Decisivo sarebbe rintracciare, in tal senso, una norma di legge o di regolamento diretta a segnalare l'intrinseca pericolosità di alcune attività o di alcune sostanze o prodotti, tratti o meno da un più ampio novero<sup>17</sup>.

La tesi non ha avuto seguito in giurisprudenza, la quale, oltre ad affermare la pericolosità delle attività di cui alle norme contenute, segnatamente, nel testo unico delle leggi in materia di pubblica sicurezza (v. artt. da 46 a 58 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, d'ora in poi anche T.U.L.P.S.) e nel relativo regolamento attuativo (v. artt. 81 ss. R.D. 6 maggio 1940, n. 635), si è attribuita il compito di vagliare, di volta in volta, la natura dell'attività dedotta in giudizio come causa del danno<sup>18</sup>.

Certo non mancano, oltre a quelli ora menzionati, ulteriori casi in cui le indicazioni legislative appaiono chiare nel senso della pericolosità di certe attività. Vengono così in rilievo le regole contenute all'interno di normative specificamente dettate per garantire, sotto plurimi profili, la sicurezza di sostanze e prodotti considerati pericolosi. Esemplificando, si pensi alle previsioni contenute nel D.lgs. 14 marzo 2003, n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (e nei relativi molteplici allegati)<sup>19</sup>.

---

<sup>16</sup> V. Cass., 7 agosto 1952, n. 2565, in *Resp. civ. prev.*, 1953, p. 125 s., che aveva escluso l'applicabilità all'esercizio di tramvie dell'art. 2050 c.c., ritenendo che codesto «riguarda particolarmente quelle attività, che... hanno insita la pericolosità e per questo rientrano nella disciplina di polizia per la concessione dell'esercizio» (corsivo aggiunto), benché nella specie la responsabilità civile fosse stata affermata in applicazione del criterio della colpa.

<sup>17</sup> Cfr. Franzoni M., *Il danno da attività pericolose nella giurisprudenza*, cit., p. 177; Cinelli M., *Contributi e contraddizioni della giurisprudenza in materia di responsabilità da attività pericolose*, cit., p. 162.

<sup>18</sup> Si vedano, con riferimento alla prima stagione in cui la norma ha trovato applicazione, le motivazioni di Cass., 8 luglio 1955, n. 2136, in *Resp. civ. prev.*, 1956, p. 47. Già però, ad es., in Cass., 10 agosto 1949, n. 2271, in *Resp. civ. prev.*, 1950, p. 226 s., non si faceva riferimento a norme di legge per giustificare l'invocazione della regola (intesa naturalmente come fondativa di una presunzione di colpa). Per un riscontro recente del pacifico orientamento pretorio cfr. Cass., 29 luglio 2015, n. 16052, in *Danno e resp.*, 2016, p. 155 ss., con nota di Topi D., *Attività pericolose «atipiche» ex art. 2050 c.c.*, avuto riguardo al caso di una fuoriuscita di 20.000 litri di carburante da un serbatoio usurato d'una stazione di servizio, sita in un fondo confinante con quello dell'attore.

<sup>19</sup> Cfr. Gorassini A., Tescione F., *Per un quasi commento sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, cit., p. 242, anche se con riferimento alla normativa previgente in materia.

In un senso simile, secondo taluni, la pericolosità dell'attività potrebbe essere desunta anche dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (ad oggi contenuta principalmente nel D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)<sup>20</sup>, perché in essa, al pari di quanto avviene nella regolazione della sicurezza di prodotti, sostanze e simili, si fa sovente riferimento ai caratteri di pericolosità delle lavorazioni, seppur, naturalmente, nella precipua ottica antinfortunistica: si veda, tra i diversi esempi che è possibile fare, il titolo IX del D.lgs. cit., laddove si determinano i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza discendenti dagli agenti chimici definibili espressamente come *pericolosi* a mente dell'art. 222, lett. b<sup>21</sup>.

Gli esempi potrebbero continuare, ma ciò che è necessario chiedersi, andando al di là delle (talvolta eccessivamente stringate) osservazioni con cui si liquida come insufficiente il riferimento a previsioni normative onde ricavare indicazioni sulla pericolosità, è quale sia il ruolo che va assegnato alle regole sulla sicurezza delle attività (quasi sempre d'impresa) rispetto al problema della determinazione del criterio di imputazione della responsabilità, tenuto conto del fatto, peraltro, che nel corso del tempo - da quando la norma dell'art. 2050 c.c. è stata concepita ad oggi - sono stati compiuti passi da gigante in moltissimi settori, nella direzione dell'attuazione di un approccio regolatorio di carattere precauzionale oltre che (ove i rischi siano noti) propriamente preventivo.

La questione ora prospettata non coincide con quella se e in che misura le norme preventive influiscano sulla concreta determinazione del *contenuto* della prova liberatoria<sup>22</sup>. Mentre tale ultimo profilo attiene propriamente infatti alla fissazione dei limiti della responsabilità, qui interessa indagare il ruolo delle c.d. *safety rules* rispetto all'individuazione del titolo di responsabilità.

Dunque, ad onta della prima impressione, che induce a tracciare un sicuro parallelismo tra norme cautelari specifiche volte a neutralizzare o minimizzare la rischiosità di un'attività o di un

---

<sup>20</sup> Gorassini A., Tescione F., *loc. ult. cit.*; Corsaro L., voce *Responsabilità civile. Diritto civile*, cit., p. 24. La S.C. ha però negato che la circostanza che l'attività sia ricompresa tra quelle per cui opera la tutela contro gli infortuni sia di per sé sufficiente a giustificare il richiamo all'art. 2050 c.c. Ed in effetti, al di là della diversità dello scopo delle norme, v'è da rilevare che l'ambito di applicazione dell'art. 1 del D.P.R. 1124/1965, ampliato nel tempo da plurimi interventi della Corte costituzionale, contempla tali e tante attività, (ad es., n. 8 «esercizio di magazzini di deposito di merci o materiali») che difficilmente si può dire che le consideri sotto il profilo della loro pericolosità (pure) verso i consociati terzi rispetto al rapporto di lavoro. Cfr., già, Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, cit., p. 89 e, più di recente, Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 708.

<sup>21</sup> Si noti che la norma distingue tra pericolosità tipica e pericolosità atipica (derivante dalla rischiosità in concreto dell'agente chimico impiegato): «Agenti chimici pericolosi: 1) agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento; [...] 3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), numero 1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII».

<sup>22</sup> Di ciò si è parlato *supra* a proposito dei rapporti tra norme cautelari specifiche e colpa (Cap. I, Sez. I, § 3). Ancora se ne parlerà a proposito della responsabilità del produttore (Cap. III, Sez. I, § 4).

prodotto e la pericolosità di cui all'art. 2050 c.c., l'esistenza di regole appositamente dettate per la prevenzione di incidenti connessi allo svolgimento di talune attività potrebbe proprio far ritenere che le stesse siano assoggettate ad un regime di responsabilità per colpa, potendosi sostenere che il legislatore si sia fatto carico di individuare le misure di sicurezza atte a ridurne entro margini accettabili e prefissati il livello di pericolosità.

Per assurdo, allora, sarebbe proprio l'assenza di regole cautelari specifiche - caso raro in una società quale quella odierna costantemente preoccupata di prevenire, con decisioni generali e astratte, gli incidenti - a dover far ritenere pericolosa un'attività affidata, quanto alle modalità del suo svolgimento, alle determinazioni dell'esercente.

L'esito, all'evidenza inaccettabile, induce a concludere che la presenza di apparati di regole preventive non sia di per sé decisivo nel far pendere la bilancia verso l'art. 2043 c.c. Né, in senso inverso, la loro sussistenza dovrebbe far propendere per l'invocabilità dell'art. 2050 c.c., poiché lo scopo di assicurare un maggiore o minore livello di sicurezza nell'espletamento di talune attività non significa, necessariamente, che il legislatore abbia inteso affrontare il rischio, nell'ambito delle regole preventive, alla stessa stregua di come ha considerato il pericolo al fine di dettare il criterio di imputazione della responsabilità<sup>23</sup>.

Si potrebbe, allora, cercare di affinare la tesi della tipicità, subordinando l'operatività del criterio del codice al rinvenimento di un'espressa etichettatura legislativa (o regolamentare) in termini di «pericolosità», ancora una volta nell'ambito del *corpus* di norme preventive di riferimento. Tale approccio, più rigoristico del precedente, presenta comunque qualche criticità<sup>24</sup>.

Anzitutto s'osserva che talvolta la legge non individua in maniera tassativa le attività pericolose, ma rimanda, attraverso il *medium* del concetto di pericolo (o di pericolosità), a una non meglio definita potenzialità dannosa derivante dall'impiego di certi mezzi e sostanze nell'ambito di un'attività umana, sicché il problema viene nuovamente rimbalzato sull'interprete. A ciò si aggiunga che la pericolosità del mezzo - così connotato dal legislatore - non sempre rende tale l'attività, potendo - notoriamente - certune sostanze, di regola pericolose, essere innocue se, per esempio, solamente stoccate e non utilizzate in processi produttivi.

Tanto chiarito e tornando alla tesi esposta ad inizio di paragrafo, va rilevato che un'obiezione assai pregnante alla teoria della necessaria tipicità delle attività pericolose discende

---

<sup>23</sup> Cfr. Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, cit., pp. 86, 93 s., ove si sottolinea che differenti possono essere le due soglie di pericolo. Ad avviso di scrive, infatti, si deve condividere l'osservazione di chi ha sottolineato come la valutazione dei rischi compiuta dal regolatore potrebbe non collimare con la valutazione da compiersi ai fini della responsabilità; Geri V., *Le attività pericolose e la responsabilità (cod. civ. art. 2050)*, in *Dir. prat. assic.*, 1961, p. 307.

<sup>24</sup> La qualificazione legislativa è stata però ritenuta addirittura «del tutto irrilevante» dalla Cassazione: cfr. Cass., 24 luglio 2012, n. 12900, in *Foro it.*, 2012, I, c. 2999 ss.

dalla considerazione, già accennata, che il carattere inedito di una certa attività dovrebbe indurre, ancorché il legislatore non sia ancora intervenuto in funzione della prevenzione dei possibili incidenti, a considerare maggiormente pericolosa la medesima. Del resto, l'esigenza di tenere conto dell'evoluzione della tecnologia, non solamente per la sua capacità di creare nuovi gravi rischi per la collettività, bensì anche, in senso inverso, per la sua capacità di rendere innocue, o quasi, attività che in passato erano scarsamente sicure, potrebbe rendere insufficienti valutazioni normative astratte, le quali potrebbero venire compiute in assenza di un'esatta percezione del rischio ovvero sulla scorta di una sorpassata preoccupazione per lo stesso<sup>25</sup>.

Infine, è proprio l'analisi del dato positivo preso in esame - seppur, come già detto, laconico, equivoco e vago - che suggerisce di approdare alla tesi dell'atipicità. Poiché, infatti, l'attività pericolosa, nell'ottica dell'art. 2050 c.c., è tale «per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati», appare quantomeno distonico far dipendere ciò che la norma vuole sia il frutto di una valutazione materiale, tecnica, da una valutazione, per contro, tutta e solo normativa<sup>26</sup>. Del resto, l'esito ultimo di un appiattimento sull'etichetta legislativa da parte del giudice chiamato ad applicare l'art. 2050 c.c. sarebbe quello di imporgli, ogniqualvolta la legge qualifichi come pericolosa un'attività che non è (più) tale ovvero abbia omissso di provvedere a tale qualifica quando necessario, un sindacato di (in)costituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost.

Ciò che precede non vuol pure dire che i dati normativi siano irrilevanti, ma solamente che il giudice non è ad essi - di regola - vincolato<sup>27</sup>. Anzi, si può osservare che l'esistenza di segnalazioni nell'ordinamento circa la pericolosità di una data attività o di uno strumento o sostanza - ma non il semplice loro assoggettamento a «norme prevenzionali»<sup>28</sup> - se non è indispensabile per poter far capo all'art. 2050 c.c., può nondimeno considerarsi senza dubbio significativa. Tali segnalazioni, infatti, rappresentano «spie» per l'interprete, punti di partenza dai quali muovere per approfondire la natura dell'attività che viene in considerazione alla luce degli ulteriori criteri di cui si tratterà in séguito. Si potrebbe affermare, addirittura, che, diversamente dal riscontro della vigenza di norme e regole tecniche preventive, che tutt'al più possono costituire un indizio, un argomento *pro* pericolosità, l'impiego di espressioni quali «pericoloso» o simili possa fondare una presunzione di

---

<sup>25</sup> La dottrina ha da sempre sottolineato la variabilità del concetto di pericolosità: cfr. Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 291; Bonasi Benucci E., *La responsabilità civile. Esposizione critica e sistematica della giurisprudenza*, Milano, 1955, p. 197. Tale variabilità ben potrebbe tradursi, pure, in un disallineamento tra la valutazione normativa e la valutazione tecnica dei pericoli (v. anche *infra*, § 5).

<sup>26</sup> Cfr., per tutti, Corsaro L., voce *Responsabilità civile. Diritto civile*, cit., p. 24, il quale, dopo aver sottolineato la rilevanza che le circostanze in cui l'attività si svolge possiedono, nota come accanto a una pericolosità «intrinseca» dell'attività, ne esista una «estrinseca» e conclude che in questa seconda ipotesi «spetterà al giudice decidere se un'attività solitamente non pericolosa possa esser considerata tale per essere svolta in circostanze di tempo e di luogo particolari».

<sup>27</sup> V. però quanto rilevato *infra* a proposito della pericolosità «imposta» per legge.

<sup>28</sup> Così, eccessivamente, Recano P., *La responsabilità civile da attività pericolose*, cit., p. 23.

pericolosità - a livello astratto - dell'attività considerata, ritenendo che il legislatore abbia inteso utilizzare l'assai vago ed elastico concetto di pericolo al fine di sottolineare che una data attività non solo presenta dei rischi, ma che è *particolarmente e specialmente* pericolosa. Le parole del legislatore, tuttavia, non obbligano senz'altro ad approdare a tale qualificazione ai fini della scelta tra colpa e responsabilità oggettiva, potendosi legittimamente mettere in dubbio l'inattualità o (caso assai di più difficile verifica) l'inesattezza tecnica della valutazione normativa<sup>29</sup>.

Come già accennato, in questo discorso circa la definizione del concetto di pericolosità potrebbe avere un qualche ruolo il principio di precauzione<sup>30</sup>.

Senza voler anticipare quanto si dirà a suo luogo, ci si deve limitare qui a dire che gli atteggiamenti possibili a tal riguardo sono due, indipendentemente dal fatto che essi si sono sviluppati nell'ambito dei rapporti tra *product liability* e regola codicistica. Da un lato si può ritenere che detto principio, laddove venga in rilievo - ossia in presenza di pericoli tecnologicamente incerti - sia di per sé in grado di giustificare l'applicazione dell'art. 2050 c.c.; secondo un'altra prospettiva, invece, il principio di precauzione potrebbe valere a corroborare tale esito solamente qualora trovasse nell'ordinamento adeguata specificazione nel senso di orientare verso l'applicazione di un regime oggettivo<sup>31</sup>.

Invero, giusta la tesi da ultimo evocata, occorrerebbe ricercare «espressioni circostanziate» del principio - nei testi legislativi ovvero in provvedimenti delle autorità amministrative - che valgano ad indicare il carattere particolarmente pericoloso dell'attività latrice di danno, con le evidenti ricadute sul piano della certezza nell'applicazione dell'art. 2050 c.c. Una chiara esemplificazione di questo approccio, estranea alla materia del danno da prodotto, è offerta attraverso l'analisi della c.d. Direttiva Seveso III<sup>32</sup>, ove si fa, tra l'altro, riferimento alla necessità

---

<sup>29</sup> Cfr. Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, cit., p. 94. Che il riferimento alle norme, come quelle contenute nelle citate leggi di pubblica sicurezza, sia un punto di partenza lo si era avvertito già negli anni immediatamente successivi alla (nuova) codificazione: cfr. Gentile G., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, cit., p. 107 ss.

<sup>30</sup> Sul quale v. *supra*, Cap. I, Sez. II, § 5.

<sup>31</sup> Cfr. in questo senso Al Mureden E., *La responsabilità per esercizio di attività pericolose a quarant'anni dal caso Seveso*, cit., p. 656 ss.; Id., *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, cit., p. 281 ss.; Id., *I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti alla responsabilità del produttore* (nota a App. Brescia, 22 dicembre 2009), cit., p. 216 ss.; Costi R., *Ignoto tecnologico e rischio di impresa*, in AA. VV., *Il rischio da ignoto tecnologico*, Milano, 2002, p. 49 ss. V. pure Busnelli F.D., *Il principio di precauzione e l'impiego di biotecnologie in agricoltura*, in *Regole dell'agricoltura, regole del cibo*, cit., p. 115 ss., spec. p. 124. Comandé G., *La responsabilità civile per danno da prodotto difettoso...assunta con «precauzione»*, cit., p. 327 ss., parrebbe ritenere insufficiente sia il primo che il secondo degli approcci richiamati, ed invita ad un «uso selettivo del principio di precauzione», attraverso cui «il giudice civile anticipa l'assimilazione sul piano giuridico della novità scientifica filtrandola in termini di (diventa) pericolosità dell'attività produttiva in questione ovvero di negligenza del produttore...»: l'A. manca, tuttavia, di indicare i criteri alla stregua dei quali l'uso selettivo auspicato dovrebbe ispirarsi per far intervenire il principio di precauzione in funzione di orientamento nella scelta della regola di responsabilità.

<sup>32</sup> Direttiva 2012/18/UE, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose.



che colui che esercita attività pericolose dimostri di aver adottato «tutte le misure necessarie per prevenire incidenti rilevanti e limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente». Tale norma - contenuta nell'art. 5 della Direttiva in parola - è stata recepita con l'art. 12 D. lgs. 26 giugno 2015, n. 105, il quale prevede che «il gestore è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente».

Tale proposta appare persuasiva, a sommosso avviso di chi scrive, con riferimento ai problemi di coordinamento tra la speciale disciplina del danno da prodotto e l'art. 2050 c.c., come si dirà più oltre (Cap. III, Sez. I). Invece, per le ragioni illustrate in precedenza, non si ritiene possibile limitare il raggio di operatività della previsione codicistica ai soli rischi interessati da circostanziate espressioni del principio di precauzione dalle quali desumere in capo all'esercente l'esistenza di un onere preventivo di grado massimo.

Tanto chiarito, un ulteriore indice - accomunato da taluno a quello che si è venuti illustrando, in quanto del pari «burocratico»<sup>33</sup> - che pare orientare verso una positiva affermazione della pericolosità è rappresentato dall'assoggettamento dell'attività da giudicare ad un'autorizzazione amministrativa. Anch'esso, coerentemente con quanto sinora detto, non riveste carattere decisivo *ex se*. Si dovrebbe infatti, ad avviso di chi scrive, anzitutto approfondire quali siano le ragioni della previsione dell'autorizzazione: questa potrebbe dipendere, infatti, dal perseguimento di interessi pubblici differenti da quello della salvaguardia della salute o dell'ambiente. Così è, per esempio, per la responsabilità civile degli istituti di credito, che la giurisprudenza ha ripetutamente escluso possa essere considerata pericolosa, nonostante i clienti siano esposti al rischio di subire rapine nei locali delle banche<sup>34</sup>: nell'ambito di tale valutazione, appare assolutamente indifferente il fatto che l'attività bancaria debba essere autorizzata dalla Banca d'Italia. In secondo luogo, occorrerebbe approfondire l'intensità dei rischi che le misure di sicurezza, l'avvenuta adozione delle quali rappresenta il requisito per la concessione dell'autorizzazione, intendono prevenire, al fine di discernere, come già detto, tra rischi che sono e rischi che non sono così importanti da giustificare l'applicazione di una regola di responsabilità oggettiva.

Particolarmente significativa, al riguardo, appare la circostanza che la legislazione di settore concernente l'attività della cui pericolosità si deve giudicare si pronunci circa la sufficienza dei requisiti che occorrono per ottenere l'autorizzazione allo svolgimento di essa: così, una previsione,

---

<sup>33</sup> Così Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 1022.

<sup>34</sup> *Ex aliis* v. Cass., 27 maggio 2005, n. 11275, in *Dejure*; Cass., 11 marzo 1991, n. 2555, in *Foro it.*, 1991, I, c. 2802 ss., con nota di Lenoci V., *Sulla responsabilità della banca per danni da rapina subiti dal cliente*; nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Roma, 8 gennaio 2001, in *Arch. Civ.*, 2001, p. 1377 ss.; Trib. Genova, 5 aprile 1978 e App. Genova, 21 febbraio 1980, in *Giur. it.*, 1981, I, c. 152 ss., con nota di Alpa G., *Sulla responsabilità della banca per i danni subiti dai clienti nel corso di una rapina*.

come quella dell'art. 39 D.lgs. n. 219/2006 riferita all'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti farmaceutici, alla cui stregua quest'ultima «non esclude la responsabilità anche penale del produttore e del titolare dell'AIC»<sup>35</sup>, può certamente essere intesa come spia del fatto che l'impresa (farmaceutica) esercente è tenuta a rispondere anche oltre l'osservanza delle prescrizioni legislative e tecniche di settore, dunque che l'attività in questione è pericolosa<sup>36</sup>.

Dalle stesse notazioni si dovrebbe muovere per risolvere un dubbio che la già richiamata normativa in tema di danno ambientale legittimamente solleva e che si è lasciato in disparte appositamente. Com'è noto, la responsabilità per quest'ultima tipologia di danno sembra possa essere fatta valere solamente dall'autorità pubblica, tramite il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (art. 311 del Codice dell'ambiente)<sup>37</sup>: rimane però aperta la possibilità che la stessa attività causatrice di un danno ambientale provochi anche un danno ingiusto a interessi, differenti da quelli collettivi, e facenti piuttosto capo a singoli individui, tanto che l'art. 313, co. 7 del Codice dell'ambiente fa espressamente salvo «il diritto dei soggetti danneggiati dal fatto produttivo di danno ambientale, nella loro salute o nei beni di loro proprietà, di agire in giudizio nei confronti del responsabile a tutela dei diritti e degli interessi lesi». Detto altrimenti, qui non interessa discutere se tale norma, nel complessivo quadro regolatorio del risarcimento del danno ambientale, debba essere intesa nel senso che i soggetti, che vivono od operano nell'ambito di un certo ecosistema o comunque traggono utilità da una risorsa naturale deteriorata dall'attività altrui, vantino o meno il diritto, da esercitarsi individualmente o per il tramite di associazioni esponenziali, di domandare il ristoro di danni arrecati alle suddette utilità<sup>38</sup>. Interessa, piuttosto, appurare se la scelta del legislatore (comunitario e recepita da quello domestico) di indicare attività «inquinanti» pericolose, che giustifica uno speciale regime di responsabilità senza colpa per l'operatore professionale in relazione al danno ambientale, abbia rilievo anche con riferimento a lesioni ai beni in proprietà o alla sfera della salute dei singoli, ai fini dell'individuazione del relativo criterio di imputazione.

---

<sup>35</sup> V. anche art. 25 Dir. 2001/83/CE.

<sup>36</sup> Come si suggerisce da parte di Al Mureden E., *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, cit., p. 285, ove si sottolinea che la disposizione «impone al fabbricante di assumersi comunque i costi connessi ai danni che si verificano nonostante la conformità del prodotto».

<sup>37</sup> Il quale può agire in sede giudiziaria ovvero in via amministrativa, emanando un'ordinanza giusta l'art. 313 del Codice dell'ambiente.

<sup>38</sup> Il problema è discusso ampiamente (e risolto nel senso di ritenere che i singoli non possano ottenere il risarcimento per il danno ambientale ma solo per le conseguenze derivanti dalla lesione dei beni indicati nel comma 7 dell'art. 313 Codice dell'ambiente) da Salanitro U., *L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente alla luce dei principi europei: profili sistematici della responsabilità per danno ambientale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 817 ss. In senso critico, Villanacci G., *La responsabilità per danni all'ambiente*, cit., p. 450 ss., scorge nella scelta legislativa una indebita limitazione alla risarcibilità dei danni, diversi da quelli patrimoniali discendenti dalla lesione della proprietà e quelli, patrimoniali e non, derivanti da una lesione alla salute, che singoli o collettività abbiano risentito per effetto della lesione dell'ambiente (pregiudizi esistenziali e moral-soggettivi).

Pare, a chi scrive, che l'indicazione legislativa debba essere non solo tenuta in considerazione ai fini della valutazione circa la natura dell'attività, bensì se ne possa far discendere una presunzione di pericolosità suscettiva, però, di essere disattesa da chi abbia interesse all'applicazione del criterio della colpa.

In un ordine di idee contiguo, vi è da chiedersi che significato vada attribuito al fatto che il legislatore, nel disciplinare, sotto il profilo preventivo, una certa attività, abbia adoperato formule in grado di evocare la regola codicistica.

Emblematica è l'ipotesi del danno derivante dall'esercizio di attività di trasporto ferroviario. Non si tratta del danno patito dal viaggiatore, in relazione al quale l'art. 1 L. 7 ottobre 1977, n. 754, nel superare l'impianto del previgente art. 11 R.D. 11 ottobre 1934, il quale faceva dipendere la risarcibilità del sinistro dal ricorrere di un'anomalia nel servizio, dispone che «se il viaggiatore durante la permanenza sui veicoli ferroviari ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde a meno che provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile». Si tratta, infatti, di una previsione che attiene alla responsabilità *contrattuale* dell' esercente. Piuttosto, si deve avere riguardo all'ipotesi in cui faccia difetto una relazione contrattuale tra questi e il danneggiato: con riferimento a tale caso, risulta ambigua la scelta del legislatore di formulare non già un'apposita *liability rule* bensì di prevedere un generale dovere di prevenzione degli incidenti. Questo è contenuto nell'art. 8 L. 11 luglio 1980 n. 753, il quale recita: «Nell'esercizio delle ferrovie si devono adottare le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica atte ad evitare sinistri». Tralasciando l'interrogativo, pur legittimo, se la disposizione effettivamente riproponga quella, semanticamente più intensa, dell'art. 2 R.D. 31 ottobre 1873, n. 1687 (a mente del quale «Nell'esercizio delle ferrovie si dovranno prendere *tutte* le misure ed usare *tutte* le cautele suggerite dalla scienza e dalla pratica per evitare qualsiasi sinistro») e se, in caso di risposta positiva, ciò evochi l'identica formula dell'art. 2050 c.c., ad avviso di chi scrive tale indicazione normativa dovrebbe essere valorizzata proprio nella direzione di ritenere l'attività ferroviaria come pericolosa, contrariamente a quanto si legge in giurisprudenza, dove si subordina l'applicazione della regola del codice al riscontro della peculiare pericolosità di uno specifico aspetto dell'attività stessa<sup>39</sup>.

---

<sup>39</sup> Cfr., tra le altre, Cass., 20 maggio 2016, n. 10422, in *Pluris*; Cass., 27 febbraio 1984 n. 1393, cit., ove si affronta *funditus* il problema: pur rilevandosi che sarebbe «ingiustificato interpretare la norma che impone all'azienda ferroviaria un dovere di particolare cautela... come introduttiva di una presunzione che siffatto dovere - sino a prova contraria da parte del terzo danneggiato - sia stato effettivamente assolto», si conclude nel senso che è «da escludere che lo svolgimento del servizio ferroviario sia stato considerato *ex lege* come esercizio di attività pericolosa, come pure sia stato sottratto alla disciplina dettata dall'art. 2050 c.c.». Ampio esame della questione in Bona M., *Responsabilità delle*

Dalla pericolosità desunta dall'esistenza di indici normativi, attinenti alla prevenzione degli incidenti, va distinta l'ipotesi che si potrebbe chiamare di pericolosità «imposta» (nell'ottica della responsabilità civile).

Ci si vuol riferire al caso in cui la legge richiami direttamente la disposizione codicistica, così togliendo utilità ad ogni discussione circa l'applicabilità di quella in luogo della norma generale di cui all'art. 2043 c.c. (o di altri criteri «speciali») e ostacolando un apprezzamento differenziato delle diverse declinazioni concrete dell'attività.

Tanto è avvenuto in materia di danni provocati dall'illegittimo trattamento di dati personali. L'art. 15 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali») prevedeva - prima che fosse abrogato dall'articolo 27, co. 1, lettera a), numero 2), D. lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con cui l'ordinamento nazionale è stato adeguato al nuovo Reg. 2016/679/UE (c.d. GDPR) - che «chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del Codice civile». L'inusitata scelta del legislatore ebbe ad aprire un ampio dibattito sulla natura intrinseca dell'attività di trattamento di dati personali, se pericolosa oppure no. Dibattito che ha visto la dottrina per lo più orientarsi verso una risposta negativa<sup>40</sup>, ma che, in ultima analisi, ha avuto un sapore eminentemente concettuale e teorico, non essendo foriero di conseguenze pratiche<sup>41</sup>. Lo stesso, ad ogni modo, parrebbe aver esaurito il proprio significato in virtù del mutato quadro normativo a livello europeo e nazionale<sup>42</sup>.

### 3. La pericolosità quale attitudine ad una dannosità più intensa o frequente: spunti critici.

Eccettuata tale ultima ipotesi ed evidenziate le ragioni che inducono a non accogliere la prospettiva della tipicità normativa, non rimane che passare ad esaminare i criteri di apprezzamento della pericolosità.

---

*ferrovie dello stato ed onere probatorio: verso la strict liability dell'amministrazione ferroviaria?* (nota a Cass., 16 novembre 1998, n. 11532), in *Danno e resp.*, 1999, p. 1233 ss.

<sup>40</sup> Cfr., senza pretesa di completezza, Franzoni M., *Dati personali e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, p. 902; Alpa G., *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, in *Dir. Informaz. Informat.*, 1997, p. 722; Giannantonio E., *Responsabilità civile e trattamento dei dati personali*, in *Dir. Informaz. Informat.*, 1999, p. 1041 ss.; Pinori A., *Internet e responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2007, p. 1567 s. *Contra*, Cicoria M., *Quale danno in materia di privacy?*, in *Giust. civ.*, 2007, p. 42 s.

<sup>41</sup> Cfr. Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 253; Fusaro A., *Attività pericolose e dintorni. Nuove applicazioni dell'art. 2050 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, in Al Mureden E., *I fatti illeciti. Casi e materiali*<sup>3</sup>, cit., e in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Milano, 2019, p. 418 ss.

<sup>42</sup> Sul punto v. De Pamphilis M., *Il risarcimento del danno per illegittimo trattamento dei dati personali dopo il reg. UE 2016/679*, in *Giustiziacivile.com*, 19 febbraio 2019, p. 1 ss., il quale afferma che «alla forza attrattiva verso il sistema “classico” della responsabilità civile – generata, nella disposizione previgente, dall'espresso rimando all'art. 2050 c.c. – si [è] sostituita una differente tensione verso la creazione di un autonomo microcosmo di responsabilità civile». V. però Riccio G.M., *Commento all'art. 82 reg. 2016/679 UE*, in *GDPR e normativa privacy. Commentario*, a cura di Riccio, Scorza, Belisario, Padova, 2018, p. 598, il quale ritiene che pure la nuova previsione rimandi sostanzialmente all'art. 2050 c.c.

Comune è la constatazione, da parte della dottrina posta di fronte alle vicissitudini che hanno interessato la nozione in ambito giurisprudenziale, che le Corti non siano state in grado di esprimere (utili) linee guida per l'interprete<sup>43</sup>.

In effetti, osservando la copiosa produzione pretoria non si può che rimanere stupiti della incostante e scomposta applicazione del criterio di imputazione in esame alle situazioni più disparate, che sembra avvenire sulla base di una percezione empirica del concetto di pericolo<sup>44</sup>.

Un puntuale censimento delle attività pericolose, peraltro periodicamente compiuto dalla dottrina, richiederebbe uno spazio di gran lunga superiore a quello a disposizione, né, in effetti, saprebbe apportare risultati utili, in sé considerato<sup>45</sup>.

La presente cernita delle decisioni rese in materia, necessaria quanto opportuna, si ripropone di offrire, oltre che un'idea complessiva circa la latitudine dello spettro applicativo della regola, soprattutto un approfondimento delle ragioni spese dalle Corti per giustificare una deviazione dal binario dell'art. 2043 c.c., salva la necessità di considerare che, accanto all'art. 2050 c.c., in alcune fattispecie potrebbe venire in rilievo il criterio d'imputazione racchiuso nell'articolo successivo e fermo restando che in ogni caso occorre tenere conto della presenza nell'ordinamento della disciplina sulla responsabilità del produttore<sup>46</sup>.

Pare opportuno mettere in luce sin d'ora ciò che si spera di poter far emergere meglio tra breve. L'indagine circa la pericolosità dell'attività dovrebbe concettualmente dipanarsi, in ossequio alla lettera della legge, tenendo distinte le attività «in ogni caso» pericolose - ossia che lo sono a prescindere dalle circostanze concrete - dalle attività che, in ragione dei mezzi impiegati, lo sono eccezionalmente (o, comunque, particolarmente, anormalmente). Si tratta di un modo di impostare la questione che, a dispetto del suo nitore concettuale, non ha piena capacità euristica.

V'è da osservare, infatti, che, in disparte l'assoluta genericità della locuzione «mezzi», idonea a evocare in maniera lata tutti gli strumenti materiali con cui si svolge una certa attività, la

---

<sup>43</sup> Che ha dovuto prendere allora atto della «avanzata irrefrenabile dell'art. 2050 c.c.»: così Palmieri A., *Produzione di sigarette e responsabilità per danni al fumatore: l'avanzata irrefrenabile dell'art. 2050 c.c. (anche in assenza di potenziali beneficiari dell'attività pericolosa)*, in *Foro it.*, 2010, c. 880. Ciò che ha costituito invero di quanto si paventava negli anni di poco successivi all'entrata in vigore del codice del '42: cfr. Gentile G., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, cit., p. 108, ove l'A. notava che «la generica formulazione della norma di legge, che non precisa il suo campo d'applicazione, può prestarsi ai più pericolosi sconfinamenti»; Bonasi Benucci E., *La responsabilità civile. Esposizione critica e sistematica della giurisprudenza*, cit., p. 199.

<sup>44</sup> Di precedenti strambi parla Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 1029. Cfr., altresì, Al Mureden E., *La responsabilità per esercizio di attività pericolose a quarant'anni dal caso Seveso*, cit., p. 652 ss.

<sup>45</sup> Alcune utili rassegne in Parziale A., *Art. 2050 c.c.: dieci anni vissuti... pericolosamente*, in *Danno e resp.*, 2019, p. 188 ss.; Mirabile G., *Le tendenze evolutive della giurisprudenza riguardo alla nozione di attività pericolose*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 454 ss.; Ambrosini, R., *L'esercizio di attività pericolose tra interesse della produzione ed esigenze di tutela dei danneggiati*, in *Corriere giur.*, 2017, p. 696 ss.; Recano P., *La responsabilità civile da attività pericolose*, cit., p. 108 ss.; De Martini D., *Responsabilità per danni da attività pericolosa e responsabilità per danni nell'esercizio di attività pericolosa*, cit., c. 963 ss.

<sup>46</sup> Sul tema ci si soffermerà *infra*, Cap. III, Sez. I.

pericolosità viene avvertita come tale in virtù (non solo appunto dei mezzi impiegati ma anche) di peculiari modalità di esercizio ovvero delle circostanze di spazio o di tempo in cui la stessa si svolge, sicché il relativo giudizio vive di una tensione irrisolta tra una tendenza alla generalizzazione, alla categorizzazione delle attività umane e una parallela e contraria spinta verso la considerazione del *particolare*: ciò influisce negativamente sul tentativo di enucleare, seppur per *Fallgruppen*, una lista delle attività pericolose che sappia guidare l'operatore economico (o il privato) e, poi ed eventualmente, il giudice<sup>47</sup>.

Tanto premesso, in termini generali, sul modo di (pre-)comprendere l'attività di cui si deve giudicare, si può cominciare con l'osservare come la pericolosità debba essere rapportata non alla generale presenza di un qualche rischio (inteso questo, mutuando il linguaggio proprio del settore assicurativo, come l'insieme delle «possibili conseguenze economiche negative di un evento il cui accadimento non è né necessitato né impossibile»<sup>48</sup>), bensì a un rischio significativo, ad una (ancora una volta si ricade in un linguaggio poco appagante) marcata, elevata attitudine alla produzione di rilevanti conseguenze dannose. Quest'idea fondamentale viene affidata ad enunciazioni che differiscono tra loro più dal punto di vista linguistico che non della reale sostanza: ciò vale per la giurisprudenza, intenta a definire i contorni della regola valorizzando la percepita particolare dannosità dell'attività dedotta in giudizio come causa dell'incidente<sup>49</sup>; così è pure per la dottrina

---

<sup>47</sup> Cfr. Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 187 s., ove si evidenzia che il «criterio, fondato sulla quantità del pericolo, è... relativo, e dipende... dalle infinite circostanze e condizioni ambientali, climatiche, temporali, soggettive ed oggettive» e giudica «meramente concettualistica» la distinzione tra pericolosità riferita al mezzo, all'attività o al prodotto.

<sup>48</sup> Così Corrias P., *Garanzia pura e contratti di rischio*, Milano, 2006, p. 18. V. anche Landini S., *Assicurazione e responsabilità*, Milano, 2004, p. 18 ss. Ancor meglio, il rischio dev'essere inteso, alla stregua di quanto avviene in altri settori (come quello degli infortuni sul lavoro), come il prodotto tra la probabilità del verificarsi di un evento di danno e la *magnitudo* del danno stesso: cfr. Montefusco A., *Cos'è il rischio? Calcolo del rischio*, in *Il Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, a cura di Tiraboschi, Milano, 2008, p. 383. V., inoltre, l'art. 2, lett. s) Dlgs. n. 81/2008 ove si definisce il rischio come la «probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione».

<sup>49</sup> Cfr., tra le molte e solo a scopo esemplificativo, Cass., 10 febbraio 2003, n. 1954, in *Danno e resp.*, 2003, p. 781 ss., ove con riferimento all'attività di edilizia («massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profonde ed interessanti vaste aree») si evoca la «rilevante possibilità del verificarsi del danno»; Cass., 6 aprile 2006, n. 8095, in *Italggiure*, ove si nega che le attività ginniche (ordinariamente previste nei programmi delle scuole medie) presentino «rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva»; Cass., 16 gennaio 2013, n. 919, in *Dejure*, ove s'è affermato che «l'attività di scavo propedeutica all'impianto di un vigneto, che comporti la realizzazione di solchi di circa 60 centimetri e la costruzione di un muro di recinzione che necessita di uno scavo profondo circa un metro, non possono essere considerate pericolose»; Cass., 21 maggio 2019, n. 13598, in *Dejure* conferma la valutazione negativa della pericolosità dell'attività di gestione di una parete attrezzata di roccia sita in un centro commerciale (che però è pure cosa in custodia *ex art. 2051 c.c.*) compiuta dal giudice dell'appello sul rilievo che sono tali «tutte le attività che, per la loro stessa natura o per le caratteristiche dei mezzi adoperati, comportino una rilevante possibilità del verificarsi di un danno» presentando una «potenzialità lesiva di grado superiore al normale da valutare, oltre che in base alla potenziale gravità dei pregiudizi minacciati, anche secondo un profilo qualitativo statistico e cioè con riferimento alla quantità dei danni abitualmente causati da una determinata attività, elementi tecnici e di comune esperienza».

quando invita a tenere conto della gravità del pregiudizio minacciato dall'attività, nonché della (elevata) probabilità che questo si verifichi<sup>50</sup>.

Così evidenziata la comunemente avvertita esigenza di differenziare le innumerevoli attività - tutte in varia misura rischiose - in ragione di una speciale capacità dannosa presente solo in talune, si può scendere più in dettaglio a verificare come codesta sia ricercata nella prassi delle Corti, a tal fine soffermando l'attenzione sui molteplici aspetti di tale ricerca, l'approfondimento dei quali soltanto consente di avvedersi di quale sia lo stato dell'arte in questa magmatica materia.

Il più generico e meno - per così dire - specializzante tra i profili presi in considerazione ai fini della valutazione della natura dell'attività è probabilmente quello relativo all'oggetto della medesima.

Così è soprattutto per quelle attività, sorte e sviluppatasi nell'ambito del progresso tecnico-scientifico che ha caratterizzato i primi secoli della modernità, le quali, anche in altre esperienze giuridiche<sup>51</sup>, sono state tradizionalmente considerate intrinsecamente pericolose, in quanto, per i mezzi impiegati, sono notoriamente produttive di una situazione di rischio elevatissimo, concentrato nello spazio e nel tempo; attività, il cui esercizio viene sovente subordinato, e non solo in tempi recenti, ad un'autorizzazione di polizia o comunque al conseguimento di una licenza. È il caso, segnatamente: degli incidenti derivanti dallo svolgimento di attività pirotecnica; della gestione di depositi di gas o di altre sostanze infiammabili; dell'attività di produzione, trasporto, erogazione di energia elettrica. In generale, l'uso di armi, esplosivi, sostanze infiammabili o altamente tossiche è stimato sufficiente a caratterizzare in senso pericoloso una data attività.

Con riferimento all'attività venatoria, ad esempio, la Suprema Corte si è limitata a rilevare che essa «importa l'uso di armi da fuoco, ossia di mezzi destinati naturalmente all'offesa e, come tali, pericolosi per l'incolumità pubblica»<sup>52</sup>. Quanto all'attività pirotecnica, il richiamo alle norme che la riguardano, contenute nel T.U.L.P.S., è parso sufficiente a giustificare la decisione, senza necessità di ulteriore argomentazione<sup>53</sup>. Senz'altro conduce, poi, verso un positivo giudizio di pericolosità pure l'impiego in un'attività di materiale esplosivo<sup>54</sup>.

---

<sup>50</sup> Cfr., per un riscontro, Franzoni M., *L'illecito*<sup>2</sup>, cit., p. 412 s.; Galgano F., *I fatti illeciti*, Padova, 2008, p. 112 s.; Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 187; Id., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 297; Bessone M., *La nozione di «pericolo» e il principio di responsabilità per i danni causati da attività pericolose*, in *Riv. giur. trasp. e circ.*, 1985, p. 855 ss.; Del Conte E., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, cit., p. 564 ss.

<sup>51</sup> V. la casistica americana riportata *infra*, Sez. II, § 1.

<sup>52</sup> Cass., 7 novembre 2013, n. 25058, in *Dejure*.

<sup>53</sup> V., segnatamente, Trib. Bari, 12 dicembre 2013, in *Danno e resp.*, 2014, p. 1070 ss., con nota di Barbaro S., *Fuochi d'artificio, attività pericolose e colpa del danneggiato*. Inconferente il richiamo a Cass., sez. un., 14 marzo 1991, n. 2726, in *Italggiure*, effettuato da Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 197, nota 89, che ha qualificato come pericolosa l'attività ma non ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 c.c. Cfr., più di recente, Cass., 7 febbraio 2013, n. 2991, in *Dejure*, in sede di conferma della decisione di merito che aveva applicato

In maniera non dissimile, la giurisprudenza in materia di gestione di impianti di distribuzione dell'energia elettrica non sempre avverte la necessità di dedicare particolari sforzi argomentativi per persuadere circa la sua pericolosità. Talvolta la dà appunto, per così dire, per scontata<sup>55</sup>; talaltre batte l'accento sull'esistenza nell'ordinamento di un *corpus* di regole di carattere preventivo (giuridiche e tecniche) che disciplinano l'attività, valorizzando ciò che si è visto può assurgere a indizio normativo della pericolosità<sup>56</sup>.

Nella definizione di quest'ultimo concetto viene altresì attribuito rilievo - giusta un differente profilo - alle particolari caratteristiche e qualità dei soggetti che sono destinatari dell'attività e che ne possono risultare danneggiati.

Emblematica la materia degli incidenti occorsi in relazione (e connessi) alla gestione di un maneggio, già richiamata, nell'ambito della quale si è consolidata in giurisprudenza una regola applicativa che distingue tra: cavallerizzi esperti, i quali possono invocare la regola *ex art. 2052 c.c.*; utenti inesperti, la cui inabilità e impreparazione determina l'applicabilità dell'*art. 2050 c.c.*<sup>57</sup>. Ulteriormente, si può richiamare la pronuncia che ha affermato la pericolosità dell'attività di organizzazione di un'escursione alpina, nell'ambito di un corso di alpinismo, rivolta a soggetti che avevano ricevuto appena una lezione (teorica), alle cui motivazioni fa espresso richiamo una decisione recenziore, resa su un caso simile<sup>58</sup>.

Si può ritenere criticabile la soluzione consistente nel far dipendere il giudizio di pericolosità dalle capacità del fruitore dell'attività, se non altro perché dalla generalizzazione di tale regola deriverebbe che, ogniqualvolta il danneggiato - nel caso singolo - presenti condizioni di inferiorità rispetto a quelle del «danneggiato medio», la regola della colpa dovrebbe per ciò stesso essere

---

l'art. 2050 c.c. con riferimento al caso di un incidente mortale occorso ad un bambino attinto da una scheggia del tubo di lancio dei fuochi d'artificio.

<sup>54</sup> Tanto che nel caso deciso da Cass., 22 luglio 2016, n. 15113, cit., dove l'incidente è stato ricondotto all'impiego di carburo di calcio in un'attività di «deverdizzazione degli agrumi», la questione della pericolosità dell'attività non è nemmeno stata fatta oggetto di ricorso.

<sup>55</sup> Cass., 27 gennaio 1982, n. 537, in *Foro it.*, 1982, I, c. 674 ss. Più di recente, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32498, cit., motiva nel senso della pericolosità in relazione a «i rischi cui espone e implicati dalla materia trattata». Peraltro, il richiamo ivi contenuto a Cass., 4 aprile 1995, n. 3935, in *Pluris*, non avvalorava realmente la decisione, poiché in tale ultima pronuncia la Suprema Corte ha esaminato il differente profilo dell'individuazione del gestore dell'energia. Ribadisce la natura pericolosa dell'attività di erogazione dell'energia elettrica Cass., 15 maggio 2007, n. 11193, in *Resp. civ. prev.*, 2007, p. 2303 ss., con nota di Della Monaca V., *La fornitura di energia elettrica e la responsabilità da attività pericolosa*, senza che però - significativamente - la questione avesse formato oggetto di ricorso.

<sup>56</sup> In particolare, Cass., 29 maggio 1989, n. 2584, in *Giur. it.*, 1990, I, p. 234 ss., con osservazioni di Di Ruzza F., motiva richiamando la normativa in materia di costruzione ed esercizio di linee elettriche aeree esterne (oggi contenuta nella L. 28 giugno 1986, n. 339). V., altresì, Cass., 11 dicembre 1995, n. 12640, in *Resp. civ. prev.*, 1996, p. 688, con nota di Balzaretto S., *Cumulo di responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c. ed intervento del soccorritore*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, p. 679 ss., con nota di Dasso M., *Attività pericolose e protezione civile: un caso singolare*.

<sup>57</sup> V. segnatamente Cass., 20 maggio 2015, n. 10268, cit. e l'ulteriore giurisprudenza richiamata alle note 195, 196 del Cap. I.

<sup>58</sup> Cass., 24 luglio 2012, n. 12900, cit. Anche nella vicenda decisa da Cass., 27 marzo 2019, n. 8449, in *Dejure*, l'adolescente vittima della rottura della corda durante un'attività di calata passiva era inesperto.



abbandonata, senza che l'attività sia, nella maggior parte dei casi e per la maggioranza degli utenti, pericolosa. Con la conseguenza che le misure di precauzione da adottare dovrebbero essere nell'un caso quelle normali e ragionevoli, mentre nel secondo tutte quelle possibili. La capacità della vittima di prevenire l'incidente, che rileva nell'ambito di entrambe le due aree di responsabilità, per colpa ed oggettiva, non sembra però tale da incidere sul criterio di attribuzione del costo del danno, a meno che non concorra a definire la natura dell'attività, descrivendone e caratterizzandone i contorni materiali<sup>59</sup>. Qualora, infatti, questa sia rivolta propriamente a categorie di utenti mediamente inesperti o fragili (ad es. soggetti portatori di handicap, bambini ecc.), chi la esercita accetta il rischio di essere, per lo più, l'unico soggetto coinvolto nell'incidente ad avere il controllo delle condizioni e delle modalità di svolgimento dell'attività, essendo l'interazione della vittima, in ottica preventiva, pressoché ininfluyente (siamo di fronte, quasi sempre, a quello che i cultori dell'analisi economica del diritto descrivono come «*unilateral setting*»). Diversamente, qualora la media degli utenti sia dotata di un grado di esperienza sufficientemente adeguato all'attività, la pericolosità, per essere affermata, dovrebbe essere ricercata in altri elementi<sup>60</sup>.

In tale ottica può essere osservata una distinzione tracciata in dottrina tra scii dilettantistico e scii agonistico. Sulla scorta dell'idea che in un ambito come quello dello scii amatoriale ogni sciatore, da intendersi quale soggetto esterno ed estraneo rispetto all'attività svolta da ciascuno degli altri, non accetta affatto il rischio di essere coinvolto in incidenti gravi (si istituisce al riguardo un paragone con la circolazione dei veicoli, considerando gli utenti della strada al pari degli sciatori non «predisposti» ai rischi), si è sostenuta la natura pericolosa dell'attività medesima<sup>61</sup>. A

---

<sup>59</sup> Cfr. Pecoraro A., *La responsabilità per esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità civile*<sup>2</sup>, a cura di Fava, Milano, 2019, p. 1838.

<sup>60</sup> Simile a quello proposto nel testo pare il criterio enunciato da Mirabile G., *Le tendenze evolutive della giurisprudenza riguardo alla nozione di attività pericolose*, cit., p. 460: «il destinatario, di regola, dovrebbe essere considerato *ex se* irrilevante ai fini della qualificazione di una pratica come pericolosa ex art. 2050 c.c., a meno che non ricorra una significativa sproporzione tra le competenze dell'utente medio verso il quale si rivolge il servizio e le difficoltà che questi deve affrontare, tale da ingenerare un pericolo assai elevato (in termini quantitativi e statistici) di eventi dannosi. In questi casi, la sproporzione tra le competenze dell'utente e i pericoli ai quali viene esposto finisce infatti per conformare in modo radicale gli stessi contenuti dell'opera posta in essere dall'esercente, riverberandosi sulla natura di quest'ultima». Si tratta, come si sostiene qui, di tenere in considerazione il profilo dell'utente, fruitore medio dell'attività che dunque potrà essere: pericolosa per tutti, quando, nonostante il possesso di normali capacità (ad es. sportive) il pericolo rimanga elevato; non pericolosa quando il pericolo sussiste per l'occasionale fragilità della vittima cui l'attività non è rivolta specialmente; ma che ritorna ad esserlo se il pericolo, poco significativo per un soggetto capace, fisicamente e mentalmente, nonché adulto, sussiste per coloro che sono gli «speciali» destinatari dell'attività. V., in giurisprudenza, Cass., 18 luglio 2017, n. 18903, in *Dejure*, che nel confermare la valutazione compiuta dalla Corte territoriale in termini di perigliosità dell'attività di organizzazione di *rafting* (nell'ambito della quale un partecipante, incitato dall'organizzatore, si lanciava nel torrente in corrispondenza di un punto particolarmente delicato) ha argomentato valorizzando l'intrinseca rischiosità di essa, nonché il fatto che essa presentasse «passaggi di particolare difficoltà, in cui il rischio di procurarsi danni alla persona per i partecipanti dotati di capacità sportive medie sia più elevato della media».

<sup>61</sup> Cfr. Pittalis M., *Fatti lesivi e attività sportiva*, Milano, 2016, p. 38 s., la quale trae altresì argomento dal fatto che nella legge n. 363/2003 (ora v. art. 28 D.lgs. 40/2021, giusta il quale «Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi») si istituisce

conclusione differente si giunge - sempre seguendo questa dottrina - con riferimento all'attività sciistica agonistica, considerata la preparazione tecnica degli atleti e la loro accettazione del rischio<sup>62</sup>.

Si può generalizzare quest'osservazione, affermando la rilevanza di questi due fattori nell'ambito del giudizio sulla pericolosità? La risposta al quesito, non agevole, dovrebbe essere, ad avviso di chi scrive, positiva. Essa si può riportare a quanto sopra si è detto circa il rilievo da attribuire alla condizione delle vittime coinvolte nell'attività, nonché al criterio generale della spiccata potenzialità di danno. Il contesto professionale e agonistico, nonché la preparazione tecnica posseduta dai soggetti coinvolti nella gara (nell'attività), infatti, da un lato rende meno probabile la commissione di imprudenze grossolane, tali da mettere a rischio l'altrui incolumità, sicché ne risulta ridotta la probabilità di provocare incidenti; dall'altro lato, gli stessi fattori, riguardati questa volta dal punto di vista della vittima, ne aumentano la capacità - rispetto a quella di coloro che praticano la medesima attività a livello amatoriale - di evitare il danno, riducendo così, complessivamente, il livello del pericolo.

Altro profilo rilevante, su cui mette conto soffermare l'attenzione, attiene alla possibilità che l'attività della cui pericolosità si tratta, pur non contenendo naturalmente la fonte del pericolo, ne sia indirettamente la ragione ultima, in quanto il suo svolgimento determina l'insorgere di rischi elevati di danno a carico di utenti e fruitori di essa: tali rischi, tuttavia, si realizzano in virtù dell'operare di un fattore naturale ovvero del comportamento di soggetti terzi che, al pari dei danneggiati, sovente sono gli «utilizzatori» dei servizi erogati dall'esercente.

Emblematica, in quest'ottica, è la casistica in materia di danni occorsi nell'ambito dell'organizzazione e della pianificazione di eventi sportivi, nonché di eventi di carattere ludico e ricreativo<sup>63</sup>. Anche se, va precisato, non mancano precedenti nei quali la responsabilità della società sportiva organizzatrice della gara è stata affermata senza passare attraverso la formulazione del giudizio di pericolosità bensì *ex art. 2043 c.c.*<sup>64</sup>.

---

una presunzione di pari responsabilità nella causazione dell'incidente, donde l'accostamento con il criterio dell'art. 2054 c.c., letto in chiave oggettiva.

<sup>62</sup> Cfr., ancora, Pittalis M., *Fatti lesivi e attività sportiva*, cit., p. 43. Cfr. pure Busnelli F.D., Ponzanelli G., *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1984, p. 283 ss., spec. p. 289.

<sup>63</sup> V. App. Torino, 27 novembre 2017, cit.; Cass., 19 dicembre 2014, n. 26901, in *Dejure*. Va dato atto del fatto che in dottrina si è distinto, con toni per vero dubbiosi, tra attività di organizzazione pericolosa e attività sportiva pericolosa organizzata: cfr. Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, cit., p. 107, che ritiene che l'organizzatore possa rispondere solo nella prima ipotesi. Il rischio per i terzi che assistono all'evento sportivo, però, non sembra davvero variare nei due scenari.

<sup>64</sup> V. Trib. Milano, 12 novembre 1992, in *Resp. civ. prev.*, 1993, p. 616 ss., con nota di Dassi A., *Sulla lesione dell'integrità fisica dello spettatore di una partita di squash*, il quale ha accertato una colpa in capo alla società sportiva convenuta, consistente nel non avere osservato - oltre alle norme cautelari specifiche (quelle sì, di contro, rispettate) - regole di diligenza e prudenza generica che avrebbero evitato allo spettatore - attore in giudizio - di essere colpito dalla pallina manovrata da uno dei giocatori.

Peraltro, la più recente giurisprudenza in materia di danni occorsi sulle piste da scii sembrerebbe orientata nel senso di ritenere che il gestore dell'impianto sciistico, in relazione agli scontri avvenuti tra sciatori, possa essere chiamato a rispondere solamente in base all'art. 2043 c.c., allorché abbia violato le norme preventive dettate dalla L. 4 dicembre 2003, n. 363 - dal 1° gennaio 2022 sostituita dal D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40 - o le comuni regole di perizia e diligenza<sup>65</sup>.

La soluzione - ammesso e non concesso che il numero di incidenti che si verificano sulle piste da scii sia effettivamente elevato<sup>66</sup> - pare essere distonica rispetto al criterio generale adoperato per discernere tra i diversi sport organizzati e, piuttosto, l'espressione di una scelta di *policy*. Né la circostanza che l'incidente, in quanto cagionato da uno sciatore - ossia il fruitore dell'attività - invece che direttamente dal gestore della pista, possa essere ricondotto al fatto del terzo, quale esimente della responsabilità, induce a mutare idea. Infatti, anche se questa fosse la giustificazione alla soluzione del caso, la quale presuppone comunque risolto il problema del titolo d'imputazione, perciò stesso non si dovrebbe concludere che - in generale - l'attività è o no pericolosa: piuttosto, si dovrebbe indugiare sul singolo episodio di danno e verificare se ricorrono gli estremi per esonerare l'esercente.

Oltre che all'organizzatore, la regola di imputazione in esame viene applicata nei confronti della pubblica amministrazione che, in base alle norme di settore, debba autorizzare l'evento pericoloso, in base al ragionamento che la natura di quest'ultimo andrebbe a colorare di pericolosità anche l'attività autorizzativa<sup>67</sup>.

Continuando nella disamina della nozione di pericolosità, si deve rimarcare come precipua importanza rivesta la considerazione dei beni e degli interessi suscettibili di essere lesi dall'esercizio dell'attività.

Assai di sovente, infatti, il titolo di responsabilità fondato sulla pericolosità dell'attività viene invocato perché quest'ultima è in grado di pregiudicare l'integrità fisica e, non di rado, di mettere financo in pericolo la vita.

---

<sup>65</sup> Cass., 19 febbraio 2013 n. 4018, in *Danno e resp.*, 2013, p. 863, con nota di Izzo U., *Pericoli lungo le aree sciabili e responsabilità extracontrattuale del gestore*; Cass., 22 ottobre 2014, n. 22344, in *Rass. dir. econ. sport*, 2014, p. 438 ss., con nota di Pittalis M., *Responsabilità civile del gestore di impianti sciistici e natura pericolosa dello sci amatoriale*; in *Danno e resp.*, 2015, p. 357 ss., con nota di Izzo U., *La «precauzione mancata» nella responsabilità civile: il gestore e lo scontro fra utenti delle aree sciabili*. Sul tema della responsabilità civile nel contesto sciistico v. l'ampia monografia di Campione R., *Attività sciistica e responsabilità civile: tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009.

<sup>66</sup> V. *infra*, nota 85.

<sup>67</sup> V. Cass., 24 giugno 2020, n. 12417, in *Dejure*, che ha confermato la condanna *ex art.* 2050 c.c. dell'amministrazione di un Comune sul cui territorio si era svolto uno spettacolo pirotecnico dall'esito nefasto per uno spettatore. Va però rilevato che, nella specie, la Corte Suprema ha sostanzialmente accertato l'esistenza di una vera e propria condotta colposa in capo all'Ente pubblico, sottolineando come ricorressero gli estremi di «un comportamento antigiuridico della pubblica amministrazione stessa», consistito nel non aver «osservate ragionevoli cautele per evitare il danno, cautele imposte da prescrizioni normative, oltre che dettate da criteri scientifici e tecnici, ovvero, ancora, suggerite dai comuni canoni di diligenza e di prudenza».

V'è da rilevare però, al riguardo, che il potenziale mortale dell'attività non è di per sé, almeno nella «elaborazione» giurisprudenziale, sufficiente a far propendere per la pericolosità, come rivela significativamente la materia della gestione di piscine - attività cui è stato negato tale attributo - ove il rischio paventato in misura maggiore dall'utenza (e che, tragicamente realizzatosi, porta il problema davanti al giudice) è certamente l'annegamento<sup>68</sup>.

D'altro canto, anche laddove dall'incidente siano scaturiti danni solamente patrimoniali l'art. 2050 c.c. può benissimo trovare applicazione, come si evince dall'osservazione della casistica giurisprudenziale<sup>69</sup>.

Sin qui, si è cercato di generalizzare i criteri ritenuti pregnanti ai fini della valutazione in discorso.

Purtuttavia, accade che ad esser presi in esame siano specifici elementi di pericolo - estremamente variegati e riferibili ai «mezzi impiegati» o al contesto fattuale in cui l'attività si svolge - di modo che quest'ultima viene, in ragione di essi, distinta dal *genus* più ampio cui viene ascritta. Come in parte anticipato sopra, risulta senz'altro fluida e resistente a ogni tentativo di concettualizzazione la distinzione tra attività pericolose «per loro natura» e attività pericolose solamente «in casi specifici», vuoi perché nella descrizione dell'attività non si possono che includere pure i mezzi adoperati dall'esercente - tanto da far sospettare che il legislatore, nel formulare l'art. 2050 c.c., abbia indugiato in una endiadi<sup>70</sup> -, vuoi perché l'istituzione di un rapporto genere e specie, nel segno del confronto e della differenziazione, sembra in pratica soddisfare l'esigenza di giustificare l'aggiudicazione del caso della vita alla stregua della norma in discorso, senza pure sottendere la volontà di imprimere al contempo - una volta per tutte - il marchio della pericolosità a una data attività.

Per avvedersene, si pensi a una recente pronuncia del Supremo Collegio che ha avvalorato il giudizio di pericolosità, compiuto nel precedente grado di merito, in relazione all'attività di organizzazione di una competizione motociclistica, caratterizzata in senso pericoloso dal fatto che si svolgeva prevalentemente su terreni sterrati<sup>71</sup>.

---

<sup>68</sup> Esclude la pericolosità Cass., 12 maggio 2005, n. 10027, in *Dejure*, cui si richiama di recente - senza ulteriormente argomentare sul punto - App. Napoli, 1° ottobre 2020, n. 3340, in *Dejure. Contra*, in passato, Trib. Milano, 5 settembre 1966, in *Arch. resp. civ.*, 1969, p. 888 ss.

<sup>69</sup> Esemplificando, cfr. Cass., 26 ottobre 2017, n. 25421, in *Pluris*; Cass., 10 febbraio 2003, n. 1954, cit., ove il danno lamentato dai danneggiati consisteva nell'aver perduto l'agibilità dell'appartamento dai medesimi condotto in locazione e nelle correlate spese necessarie a trovarne un altro; anche nel caso deciso da Cass., 29 luglio 2015, n. 16052, cit., il danno ha riguardato «solamente» cose.

<sup>70</sup> Cfr. Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 1020; Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 292.

<sup>71</sup> V. Cass., 11 novembre 2020, n. 25293, in *Pluris*.

Ancora, in un proprio precedente la Cassazione aveva sancito - peraltro, significativamente, in sede di correzione della motivazione del pronunciamento impugnato - la natura pericolosa dell'attività di organizzazione di un tour di autocaravan, connotata dal fatto che la circolazione dei mezzi era avvenuta «in coordinazione e coordinamento tra loro» su strade pubbliche e sterrate<sup>72</sup>.

Anche l'attività di gestione di piscina, che poco sopra si è visto non essere considerata pericolosa dalla giurisprudenza più recente, come tale lo era stata in pronunce risalenti nel tempo, non però *ex se* - per il rischio di annegamento - bensì per le particolari condizioni della piscina «incriminata»<sup>73</sup>.

Tale modo di ragionare, che si traduce nell'impiego di una lente di ingrandimento sul fatto, finalizzato a scoprirne le più sottili sfumature, raggiunge il proprio apice e finisce per contorcersi nella misura in cui la pericolosità viene desunta direttamente dalla negligenza o imprudenza rimproverabile all'esercente dell'attività fonte di danno.

Ad illustrazione di quest'ulteriore passaggio, si pensi alle lesioni riportate da un soggetto che, nell'aiutare il personale di volo a compiere operazioni di carico merci all'interno della rete agganciata all'elicottero, vi sia rimasto impigliato, riuscendo a divincolarsi solamente quando ormai il velivolo si trova a quota elevata. Sul caso, non immaginato *docendi causa* ma realmente approdato in un'aula di giustizia, la S.C., nel cassare la contraria valutazione compiuta nel precedente grado di giudizio, ha prescritto al giudice del rinvio di «accertare se il trasporto aereo in questione fosse stato svolto in condizioni ordinarie o in condizioni anomale, così da chiarire se avesse o meno costituito attività pericolosa»<sup>74</sup>. L'affermazione non desta stupore, alla luce di quanto sin qui osservato, trattandosi di un invito a scrutinare se l'attività di trasporto aereo per cui era causa, in sé e per sé (cioè assunta nel suo genere) ritenuta non pericolosa, lo fosse stata nel concreto. Piuttosto, suscita perplessità l'istruzione fornita per il compimento di tale valutazione, dovendo il giudice, con le parole della Corte di legittimità, «chiarire se il personale di bordo avesse attuato ogni cautela nel momento del decollo, assicurandosi dell'assenza di persone estranee in prossimità dell'operazione e, comunque, dell'incolumità di queste»: che è come dire, appunto, che la valutazione della pericolosità dipende dall'emersione processuale di un (qui davvero specifico) profilo di colpa. Il *reasoning* si risolve in un cortocircuito logico: acclarata la colpa, se ne dovrebbe dedurre la pericolosità dell'attività - perché povera di precauzioni - e, quindi, si dovrebbe applicare

---

<sup>72</sup> Così Cass., 26 ottobre 2017, n. 25421, cit.

<sup>73</sup> Cfr. App. Firenze, 24 novembre 1964, in *Mon. trib.*, 1965, p. 310 ss., in un caso in cui la vasca della piscina era stata riempita con acqua completamente opaca.

<sup>74</sup> Cass., 10 novembre 2010, n. 22822, in *Italggiure*.

l'art. 2050 c.c. esentando la vittima, per tutta conseguenza, dal compito di provare... una già appurata colpa<sup>75</sup>.

Ne emerge un art. 2050 c.c. piegato in funzione giustificativa del riparto degli oneri probatori tra i litiganti, che però ne rende incontrollabile la *vis expansiva*, potendo qualsiasi attività svolta in maniera irragionevole, avuto riguardo al particolare segmento di essa implicato nell'eziologia dell'evento dannoso, divenire per tale motivo pericolosa. Ciò che, come ognuno s'avvede, potrebbe poi influenzare future decisioni concernenti l'identica attività pur quando concretamente non caratterizzata da quel peculiare profilo di pericolosità. Questo esito, peraltro, sembra porsi in contrasto con la già evocata (*supra*, Cap. I, Sez. II, §1) affermazione della medesima giurisprudenza, giusta la quale: «bisogna tenere distinta la nozione di attività pericolosa prevista dalla norma citata da quella di condotta pericolosa, essendo necessario perché si verifichi la prima che l'attività presenti una notevole potenzialità di danno a terzi, mentre non rileva se un'attività, normalmente innocua, diventi pericolosa per la condotta di chi la esercita. Sicché, ai fini dell'art. 2050 c.c., non è rilevante una mera condotta soggettiva pericolosa, idonea a far sorgere la responsabilità soltanto secondo la regola dell'art. 2043 c.c.»<sup>76</sup>. Affermazione, quella ora ricordata, che appunto testimonia la preoccupazione di non procedere a una sistematica e incontrollata sostituzione della regola della colpa, la cui prova grava sull'attore, con un criterio di responsabilità oggettiva, riservando tale regime di maggior rigore solamente alle attività *generalmente* pericolose.

#### 4. Nuove prospettive: dal senso comune alla big data analytics.

Scrutando il panorama giurisprudenziale, si può notare come l'applicazione del criterio di responsabilità fondato sulla pericolosità dell'attività sia ispirata ad un apprezzamento di questa

---

<sup>75</sup> Altro esempio di colpa positivamente accertata che vale a fondare un giudizio di «pericolosità»: in Cass., 20 maggio 2016, n. 10422, cit., si legge che «le peculiarità comportanti... la pericolosità in concreto del servizio ferroviario sono state individuate dalla corte di merito nella mancata preventiva comunicazione alla D.M., quale addetta al passaggio a livello ove ebbe luogo l'incidente, del prossimo transito di un successivo convoglio straordinario, oltre che nel sistema "aperto" di comunicazioni interne, che consentiva di percepire le conversazioni tra gli addetti al servizio di altre stazioni a loro insaputa». Non dissimile è il ragionamento condotto in Cass., 5 giugno 2002, n. 8148, in *Dejure*, che ha confermato la bontà della decisione del giudice d'appello, il quale aveva «osservato che l'attività del Negri [l'esercente], pur non potendosi considerare pericolosa per sua natura, lo era in concreto per la natura dei mezzi impiegati ed, in particolare, per le caratteristiche della macchina impastatrice (dalla quale la bambina era stata lesa), idonea a provocare danni a persone perché priva (secondo gli accertamenti svolti dal consulente di ufficio) dei necessari dispositivi di sicurezza».

<sup>76</sup> Così Cass., 21 dicembre 1992, n. 13530, in *Resp. civ. prev.* 1993, p. 821 ss., nel negare l'applicazione dell'art. 2050 c.c. con riferimento ai danni cagionati dall'imprudente uso di un escavatore. In senso conforme, più di recente, Cass., 15 ottobre 2004, n. 20334, in *Dejure*; App. Milano, 20 settembre 2016, n. 3467, in *Dejure*, con riferimento a un incidente provocato dall'uso di un muletto. In dottrina, cfr. Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, cit., pp. 83 e 95; Bessone M., *La nozione di «pericolo» e il principio di responsabilità per i danni causati da attività pericolose*, loc. cit.; Belli G., *La responsabilità oggettiva*, in *La responsabilità civile*, 2011, p. 374; Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 708 s.

basato, per lo più, sul senso comune ovvero facendo capo a un patrimonio di conoscenze tecniche diffuso e condiviso.

Quasi mai, se si eccettuano sparuti e oltremodo generici cenni, si fa riferimento, nel motivare, a concrete ed effettive indagini di tipo statistico circa la frequenza con cui, nell'ambito di una data attività, si verificano incidenti, né si richiamano analoghe rilevazioni in merito all'ammontare del danno che normalmente consegue ad essi<sup>77</sup>.

Ciò non significa, come si è sottolineato in dottrina, che la giurisprudenza non declami la necessità di tenere conto dell'elevata probabilità di danno insita nello svolgimento di una certa attività<sup>78</sup>. Manca però l'autentica messa in opera di un approccio statistico-probabilistico, che cioè valga a fondare un ragionamento del tipo: qualora le statistiche evidenzino un rischio di danno generalmente basso, sotto il profilo sia della frequenza che il singolo episodio si verifichi, sia della quantità di danno prodotto nell'ambito di quest'ultimo, allora la pericolosità dell'attività che ne costituisce la fonte va esclusa<sup>79</sup>. Piuttosto si trova un richiamo alla statistica «annacquato» dal riferimento alla comune esperienza o dall'evocazione di non meglio definiti elementi tecnici<sup>80</sup>.

Sarebbe di contro opportuno, perché contribuirebbe a sottrarre la valutazione in parola alla soggettiva percezione del pericolo da parte del giudice, procedere a una valorizzazione dei dati

---

<sup>77</sup> Le limitatissime eccezioni sono del genere dei rilievi di Cass., 10 novembre 2010, n. 22822, cit., per la quale «la navigazione aerea non è considerata dal legislatore come un'attività pericolosa, né può ritenersi che essa (per la sua natura, le caratteristiche dei mezzi adoperati o la sua spiccata potenzialità offensiva) possa definirsi oggettivamente pericolosa, tenuto conto che attraverso di essa si esercita un trasporto ampiamente diffuso, considerato, rispetto agli altri, con un basso indice di rischio, in astratto ed in generale» (enfasi aggiunta).

<sup>78</sup> Cfr., tra gli altri, Al Mureden E., *La responsabilità per esercizio di attività pericolose a quarant'anni dal caso Seveso*, cit., p. 647 ss.; Franzoni M., *L'illecito*<sup>2</sup>, cit., Milano 2010, p. 412 s.

<sup>79</sup> Sottolinea la mancanza di un approccio scientifico al problema De Leonardis F., *Il principio di precauzione nell'amministrazione del rischio*, cit., p. 134.

<sup>80</sup> Paradigmatico il periodare, pur se finalizzato a confermare la decisione di merito che aveva escluso la pericolosità dell'attività (di gestione di una parete di roccia attrezzata in un centro commerciale), di Cass., 21 maggio 2019, n. 13598, cit., secondo cui «la sentenza impugnata ha richiesto la prova di una potenzialità lesiva di grado superiore al normale da valutare, oltre che in base alla potenziale gravità dei pregiudizi minacciati, anche secondo un profilo qualitativo statistico e cioè con riferimento alla quantità dei danni abitualmente causati da una determinata attività, elementi tecnici e di comune esperienza». Ancora, in materia di danno da fumo, si v. Cass., 17 dicembre 2009, n. 26516, in *Foro it.*, 2010, I, c. 869 ss., con nota di Palmieri A., cit.; in *Corriere giur.*, 2010, p. 482 ss., con nota di Ponzanelli G., *La produzione di sigarette è attività pericolosa*; in *Danno e resp.*, 2010, p. 569 ss., con nota di D'Antonio V., *Il danno da fumo e l'art. 2050 c.c.: scusate il ritardo*, e ivi, 2011, p. 57 ss., con nota di Monateri P.G., *La cassazione e i danni da fumo: evitare un ennesimo isolamento italiano*, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 130 ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, p. 660 ss., con nota di Covucci D., *Attività pericolosa e responsabilità oggettiva del produttore di sigarette*, giusta la quale «La qualifica di pericolosità di un'attività dipende, quindi, da una valutazione empirica: la quantità di pericolo che la connota. Un primo indice rilevatore della pericolosità così intesa si ha quando dall'esercizio dell'attività derivi un'elevata probabilità o una notevole potenzialità dannosa, considerate in relazione al criterio della *normalità media* e rilevate attraverso dati statistici ed elementi tecnici e di comune esperienza» (enfasi aggiunta). Come si dirà tra poco nel testo il *benchmark* della normalità media appare difficile da definire. Peraltro, in questa stessa pronuncia la pericolosità dell'attività è ricondotta alla presenza nell'ordito normativo di previsioni volte e a contrastare la pratica del fumo, a tutela della salute collettiva e di soggetti deboli (ad es., si richiama la L. 11 novembre 1975, n. 584, sul divieto di fumo in determinati luoghi).

ottenuti attraverso il monitoraggio delle conseguenze dannose dell'attività di cui si deve giudicare, segnatamente dalle compagnie di assicurazione ai fini della determinazione dell'importo dei premi.

Ovviamente, non mancano le obiezioni nei confronti di un'impostazione che si voglia appoggiare sui dati statistici - impiegati in chiave attuariale - onde riempire di contenuto la liquida nozione di cui all'art. 2050 c.c.

In primo luogo, infatti, si pone il problema delle attività nuove o, comunque, poco diffuse e ancora in fase sperimentale, rispetto alle quali mancano le evidenze statistiche di cui il giudice dovrebbe andare alla ricerca, tenuto conto che ad essere incerti, oltre alle conseguenze dell'esplicarsi dell'attività in un contesto spazio-temporale unitario, sono altresì l'ampiezza e il tasso di diffusione di una certa attività. Il ricorso al sillogismo sopra enunciato si rivelerebbe, allora, in un *favor* per l'impresa che si avventura in attività nuove confidando proprio nell'incertezza dei pericoli dalle stesse recate<sup>81</sup>.

In secondo luogo, l'utilizzo di un paradigma esplicativo della pericolosità di stampo statistico deve fare i conti con il fatto che la probabilità è predicato di un accadimento storico in quanto facente parte di una classe di eventi. Ciò postula, sotto un primo profilo, che sia identificata tale classe, attraverso l'individuazione dei connotati dell'attività oggetto d'indagine che ne consentano la riconduzione ad essa: sorge allora la difficoltà di coniugare l'alto tasso di analiticità con cui la prassi pretoria affronta, come si è osservato poco sopra, il problema della descrizione dell'attività con l'inevitabile bisogno di far riferimento, per le esigenze in discorso, ad una, per così dire, standardizzazione delle attività umane. Il rischio, altrimenti, è che si riproponga in questo contesto quello che autorevole dottrina ha individuato essere un grave difetto della teoria della causalità adeguata: il c.d. paradosso della descrizione, giusta il quale quanto più si scende a cogliere le circostanze peculiari del singolo episodio dannoso, tanto più si finisce per rendere «unico» e «statisticamente improbabile» lo stesso, rispetto alla classe di eventi sul quale si intende misurarlo<sup>82</sup>. Allo stesso modo, maggiormente ci si avvicina a cogliere le sfumature, le circostanze entro cui si consuma l'esercizio dell'attività foriera di danno e che sono valorizzate al fine di predicarne la pericolosità, tanto più si rischia di perdere l'apporto conoscitivo recato dalle ricerche svolte dagli attuari o dai ricercatori per finalità scientifiche.

---

<sup>81</sup> Avverte la difficoltà di applicare il criterio statistico-quantitativo alla attività per le quali mancano informazioni a cagione del loro carattere inedito Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 187, che coltiva l'idea giusta la quale «il giudizio di pericolosità potrà esser desunto dalla normale prevedibilità basata sulle regole offerte dalla tecnica e su ogni altro utile elemento». In un contesto di incertezza scientifica, la predicata valutazione appare davvero ostica a compiersi. Sulla rilevanza dell'incremento del *set* di conoscenze disponibili al momento del giudizio, rispetto a quello dell'attività, ai fini dell'applicazione dell'art. 2050 c.c. v. il § successivo.

<sup>82</sup> Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 497 s.



Sotto altro profilo, in questo contesto è destinato a giocare un ruolo fondamentale il fattore tempo, poiché, com'è logico, la probabilità viene determinata anche in relazione ad esso. Non appare di certo ininfluyente la scelta di un determinato lasso temporale rispetto al quale misurare la frequenza con cui si verificano gli eventi avversi che giustificano una qualificazione in termini di pericolosità dell'attività che ne è la fonte, tra l'altro perché una stessa attività potrebbe vedere aumentare o diminuire la propria sinistrosità a seconda di fattori tecnici che via via, nel corso del tempo, variano: cosicché prendere a riferimento gli ultimi dieci anni o gli ultimi trent'anni, ad esempio, dell'attività di produzione di preparati contenenti sostanze esplosive può restituire un valore dei danni mediamente provocati in un anno anche radicalmente differente.

Alla luce delle superiori notazioni, è chiaro che si dovrebbe considerare l'attività che dà luogo alla lite valorizzando un segmento temporale congruo, nonché assumere come rilevanti soltanto alcuni profili di fatto - *rectius* circostanze dell'attività concreta - trascurando quelli che rendono, in un'ottica eccessivamente analitica, unica e scarsamente ripetibile una data attività, rispetto alla quale è difficile rinvenire studi statistici.

Anche qualora si riuscisse a giungere a comporre le opposte spinte verso l'astrazione e il *distinguishing*, ci si troverebbe, comunque, di fronte a quello che pare essere, più che un'obiezione, una domanda aperta, non rispondendo alla quale si finisce per rendere inutilizzabile il criterio in esame: qual è il livello di frequenza e quale il livello di danno che giustificano l'invocazione del regime *ex art. 2050 c.c.*? Detto altrimenti, quanto elevata dev'essere la probabilità che l'attività produca tali esternalità negative (tenuto conto dell'ammontare complessivo, quantificato in denaro, degli episodi perniciosi) affinché si possa dire superata la soglia della normale rischiosità che è insita in ogni attività umana e che rappresenta l'*ubi consistam* della fattispecie delineata nell'*art. 2050 c.c.*?

Preliminarmente, occorre domandarsi se il modello matematico-statistico utilizzato possa e debba essere unico per tutti i generi di attività oppure se sia opportuno adattarlo alle caratteristiche proprie di alcune e non presenti in altre: così, per le attività in grado di produrre lesioni lungolatenti (in quanto, ad es., emettono nell'ambiente sostanze con effetti cancerogeni) sembra adeguato fare riferimento ad un lasso temporale molto più ampio di quello che si dovrebbe utilizzare per le attività che per lo più sprigionano la loro carica dannosa nell'immediatezza dell'incidente (deflagrazioni, incendi e simili), le quali piuttosto richiedono che sia valorizzato lo specifico contesto tecnico-scientifico in cui si svolgono (potendo questo variare nel giro di pochi anni).

Tanto chiarito, va ribadito che la pericolosità, di fronte ai dati che eventuali studi statistici offrano, non può essere valutata nello spazio vuoto. Poiché una lettura coordinata dell'*art. 2050 c.c.* con l'*art. 2043 c.c.* pone la necessità di operare una distinzione tra le diverse condotte umane

organizzate, non si può che procedere mediante comparazione; cosa che la giurisprudenza in effetti fa, sino a un livello «granulare», allorché mette in relazione l'attività svolta in concreto dal convenuto con l'azione risarcitoria e la categoria astratta d'attività cui la prima si fa rientrare<sup>83</sup>.

Le vie che possono percorrersi per compiere tale giudizio appaiono sostanzialmente due.

Per un verso, si potrebbe pensare di fissare il livello di pericolosità rilevante avuto riguardo a un indice medio generale di pericolosità che abbracci tutte le più disparate attività che si svolgono in un dato contesto geografico e storico: quest'operazione, però, appare assai difficilmente realizzabile, tenuto conto della pratica impossibilità di disporre di una mole di dati così vasta e, comunque, del fatto che rispetto ad alcune attività i dati potrebbero mancare *tout court*, dunque, quelli complessivamente a disposizione, essere insufficienti<sup>84</sup>.

Per altro verso, si potrebbe elaborare un indice analogo avendo riguardo solamente ad attività latamente riconducibili ad una stessa area, ad uno stesso settore, aggregando i dati relativi a ciascuna delle sottocategorie di attività: tali aree potrebbero essere rappresentate dalla produzione e impiego di materiali esplosivi, dall'attività venatoria (indipendentemente dalle particolari modalità in cui la singola battuta di caccia si svolge), dall'attività edilizia, e così via. Dopodiché, si potrebbe confrontare la singola attività per cui è causa - colorata da profili fattuali che portano a ricondurla ad una sottocategoria (es. produzione industriale di fuochi artificiali destinati a grandi eventi) - con il livello medio di pericolosità della categoria ottenuto mediante aggregazione dei dati, onde appurare se la prima risulta collocarsi sopra o sotto il secondo<sup>85</sup>. Il problema di tale approccio è che tutte le attività, per le quali sia individuabile un valore (medio, rispetto alle diverse declinazioni concrete) di riferimento, se svolte con talune particolari modalità, potrebbero essere considerate pericolose, senza che però la pericolosità così determinata si «legittimi», a propria volta, in

---

<sup>83</sup> Si v. esemplificativamente la motivazione con cui Trib. Firenze, 27 maggio 2020, n. 1207, in *Dejure*, ha accertato la natura pericolosa del gestore di una giostra *Tagadà* non in sé, ma in quanto svolta in condizioni atmosferiche che ne avevano fatto bagnare la superficie («nelle condizioni accertate come esistenti nel presente giudizio, debba essere qualificata come “attività pericolosa”»).

<sup>84</sup> Cfr. però la proposta di Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, cit., p. 89, nota 88, laddove rileva come siano «assai significativi, ai fini dell'individuazione delle attività pericolose rilevanti per l'art. 2050 cod. civ., i tassi dei premi adottati dall'INAIL che, essendo direttamente ragguagliati al rischio specifico, consentono di formulare una graduatoria della potenzialità di danno delle singole lavorazioni» e tal fine indica le lavorazioni per le quali è previsto un tasso superiore al 100%, «soglia oltre la quale può con ogni fondatezza ritenersi sussistente una rischiosità particolarmente elevata». Ad oggi, dunque, si dovrebbe fare riferimento al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 27 febbraio 2019 concernente l'approvazione, nel testo annesso al medesimo decreto di cui formano parte integrante e alla determinazione presidenziale dell'Inail n. 385 del 2 ottobre 2018, delle Nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni «Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività» e relative modalità di applicazione, ai sensi dell'articolo 1, co. 1121, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. *Contra*, Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, cit., p. 708, nota 61, ad avviso del quale la maggiorazione dei premi avrebbe solamente natura indiziaria e non costituirebbe prova della natura pericolosa dell'attività.

<sup>85</sup> L'operazione potrebbe essere analoga a quella compiuta operativamente da Izzo U., *La “precauzione mancata” nella responsabilità civile: il gestore e lo scontro fra utenti delle aree sciabili*, cit., p. 369, laddove richiama studi statistici sulla pericolosità della pratica dello scii in relazione ad altri sport maggiormente pericolosi.

relazione a una (invero indispensabile) più ampia pietra di paragone. Invero, la specifica attività che è comparativamente più pericolosa di quella appartenente a un'altra categoria, scendendo di livello, cioè valutata nell'ambito della categoria cui appartiene, potrebbe finire per essere ricondotta al criterio della colpa *ex art. 2043 c.c.*, in quanto, entro quest'ambito appunto, risulta relativamente meno pericolosa.

Infine, un'ulteriore criticità implicata dal ricorso a metodi quantitativo-statistici risiede nel confronto di questi con la formula della legge. Invero, è lo stesso art. 2050 c.c. a richiedere che siano valutati i mezzi impiegati nell'attività, invitando il giudice ad essere sufficientemente analitico, dunque a scostarsi da un apprezzamento dell'attività eccessivamente astratto, sul quale, per forza di cose, si fondano però le rilevazioni statistiche.

A dispetto dei rilievi critici sopra riassunti, tuttavia, non si deve cadere nella tentazione di abbandonare l'approccio scientifico-statistico. Qualora presenti, infatti, i dati sulla sinistrosità rappresentano una risorsa utilissima, in grado di offrire elementi di valutazione sottratti all'arbitrio, pur se ispirato ad una *prudentia* massima, dell'interprete.

Nella consapevolezza che spetta alla scienza giuridica elaborare un proprio concetto di pericolosità, in assenza di un referente naturalistico sul quale poggiare la valutazione normativa, si potrebbe muovere da una minuziosa raccolta ed analisi di tutti i precedenti (eventualmente indietreggiando a ritroso a non prima di una certa data) all'interno dei quali le attività siano state giudicate pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. e in relazione alle quali siano disponibili rilevazioni statistiche sulla sinistrosità<sup>86</sup>. A partire dai dati così ottenuti, si potrebbe cercare di ricavare un indice di pericolosità che funga da parametro per ogni valutazione futura<sup>87</sup>. Ciò costituirebbe una

---

<sup>86</sup> Ciò che rappresenta qualcosa di diverso dal generico invito a «stabilire il numero di attività qualificate come pericolose nel tempo dalla giurisprudenza rispetto a quelle qualificate tali da documenti normativi o atti amministrativi e valutarne l'andamento stocastico», formulato da Gorassini A., Tescione F., *Per un quasi commento sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, cit., p. 256, nota 62.

<sup>87</sup> Giova ricordare qui come il problema della liquidazione del danno alla persona (biologico e non) sia stato affrontato in maniera analoga. L'Osservatorio per la Giustizia civile costituito presso il Tribunale di Milano, per elaborare le ben note Tabelle, largamente impiegate nella prassi, ha infatti proceduto ad una preliminare analisi dei propri precedenti, come peraltro già aveva fatto il Tribunale di Pisa nell'elaborare il metodo del c.d. punto pisano: cfr. Oliva U., *La liquidazione del danno biologico: alla ricerca del giusto sistema*, in Monateri, Bona, Oliva, *Il nuovo danno alla persona*, Milano, 1999, p. 33 ss.; Rossetti M., *Il danno non patrimoniale*, Milano, 2010, p. 245 ss. L'Osservatorio sta peraltro ampliando l'impiego del metodo in parola anche per rispondere alla necessità di liquidare danni diversi da quelli conseguenti alla lesione dell'integrità psico-fisica. Così, nell'ultima versione delle Tabelle (ed. 2021) si legge che «L'Osservatorio sulla Giustizia civile di Milano-Gruppo Danno alla persona si è proposto di raccogliere e studiare le sentenze di merito pronunciate in materia di mancato/carente consenso informato in ambito medico con i seguenti obiettivi: analizzare gli importi liquidati ed i parametri considerati dalla giurisprudenza nelle liquidazioni ed elaborare dei criteri orientativi da mettere a disposizione degli operatori del diritto nell'ottica di agevolare l'uniformità e la prevedibilità delle decisioni e quindi anche la soluzione conciliativa delle controversie. La ricerca è durata tre anni, dal 2018 ad oggi, ed è stata condotta da un gruppo di studio composto da circa 40 persone». Vero è che non sono mancate critiche al procedimento utilizzato, tacciato di essere poco trasparente: cfr. Rossetti M., *Il danno alla salute*, Milano, 2017, p. 651, che rileva che la «base statistica della tabella è rimasta sempre imperscrutabile»; Petti G.B., *Il risarcimento dei danni: biologico, genetico, esistenziale*, I, Torino, 2002, p. 163 ss., il quale critica la parzialità dei dati su cui le Tabelle milanesi sono ricavate. Tuttavia, a tale difetto di trasparenza si può senza difficoltà ovviare

buona approssimazione, tradotta in numeri, di ciò che le Corti considerano come pericoloso ai fini della responsabilità civile<sup>88</sup>.

Rimangono insensibili ai vantaggi che quest'approccio può offrire le attività per le quali non sono a disposizione dati statistici, a causa della loro novità ovvero dell'esistenza di ampi margini di incertezza scientifica circa i nessi di causa-effetto tra di esse e le loro presunte conseguenze dannose. Più semplicemente, potrebbe trattarsi di attività non prese in considerazione a fini statistici (da centri di ricerca o da società assicuratrici).

Con riferimento alla prima delle possibili ragioni ora indicate, si deve premettere, anticipando ciò che sarà illustrato più ampiamente nel prossimo paragrafo, che la valutazione circa la pericolosità dovrebbe avvenire comunque con riferimento alle conoscenze scientifiche a disposizione al momento del giudizio e non collocandosi al tempo in cui l'attività è stata posta in essere. Tanto premesso, è chiaro che quello di imputare certi danni ad una data attività rappresenta un problema di ordine eziologico - eventualmente influenzato dall'impiego che s'intenda fare del principio di precauzione sotto il profilo causale - di modo che, pur nella consapevolezza che le scelte circa la teoria della causalità da impiegare nella decisione sono tutt'altro che neutre, celando opzioni di *policy* allocative, la pericolosità andrebbe esclusa ovvero affermata a seconda degli episodi dannosi che si ritiene di riferire all'attività in questione.

La mancanza di ricerche e studi attuariali *tout court* non permette invece, in alcun modo, di avvalersi del metodo in esame. A meno di non immaginare, con scarso realismo, che ai fini del singolo giudizio si commissioni - a un consulente tecnico - di compiere gli studi mancanti, si deve prendere atto dei suoi limiti.

D'altro canto, però, si dovrebbe probabilmente valorizzare la circostanza dell'assenza di ricerche e studi sui danni che un'attività può provocare. Se le società assicuratrici non sono solite assicurare una certa categoria di rischi - non perché troppo elevati, bensì perché i relativi portatori non si rivolgono allo strumento assicurativo - si potrebbe ritenere di essere al cospetto di un sintomo dell'assenza di pericolosità.

---

attraverso un minuzioso ed accorto tracciamento di tutti i precedenti resi sull'art. 2050 c.c., rendendo assolutamente verificabile l'operazione compiuta.

<sup>88</sup> Sia N il numero di categorie di attività giudicate dalle Corti come pericolose (a tali categorie vanno preliminarmente ricondotte le diverse e, per certi versi, uniche e irripetibili attività portate all'attenzione delle stesse) per le quali esistano rilevazioni statistiche. Assommata i danni complessivamente prodotti dalle N attività (in un dato periodo di tempo, determinato per *relationem* con riferimento alle decisioni esaminate) alla stregua di tali rilevazioni e divisa tale somma per N si ottiene un valore che potrebbe essere assunto come riferimento per giudicare, in futuro, della pericolosità di una data attività, anche tenendo conto di alcuni profili di fatto, tali però da non rendere inutilizzabili gli studi statistici a disposizione. Nell'elaborazione di questo modello potrebbe sorgere la necessità di operare alcuni correttivi, ad esempio, in relazione alla modalità di quantificazione dei danni occorsi, dovendosi tenere conto di come sono mutati nel tempo i criteri di liquidazione del danno, nonché il variabile valore della moneta.

Un significativo apporto in termini di conoscenza e di capacità di predire, su larga scala, le conseguenze nefaste di una data attività sembrerebbe poter derivare, al giorno d'oggi, dall'impiego in questo settore degli strumenti con cui si sta attuando la quarta rivoluzione del mondo<sup>89</sup>.

La crescente complessità della realtà sociale si alimenta, tra l'altro e significativamente, della sempre maggiore capacità di raccogliere e conservare dati, relativi tanto ai comportamenti, alle preferenze e alle caratteristiche psico-fisiche degli individui, quanto alle attività economiche che - ancor di più - si prestano ad essere oggetto di programmazione e valutazione (con riferimento ai rischi, ai costi, alle *performance* ecc.). A fronte dell'incremento dei dati complessivamente a disposizione, nel campo informatico sono in via di sviluppo tecnologie computazionali in grado di elaborare i medesimi in modo esteso e sistematico, nonché di scovare, in maniera assolutamente inedita e inattuabile da parte dell'essere umano, legami e connessioni tra di essi<sup>90</sup>.

Le potenzialità dischiuse dall'enorme mole di dati a disposizione non s'arrestano al momento analitico: infatti, i *big data*, posti al servizio di quelle tecnologie che in generale possono essere ricondotte al problema dell'Intelligenza Artificiale e, segnatamente, mediante il loro utilizzo ai fini del *machine learning* (su cui v. *infra*, Cap. III, Sez. II, § 2), appaiono costituire i mattoni su cui possono edificarsi modelli predittivi (*Predictive Analytics*) in grado di indicare la (variabile) probabilità del verificarsi di un evento futuro<sup>91</sup>. Ancora, i progressi raggiunti nel campo dell'*agent-based modeling* consentono di accumulare conoscenze sulle possibili interazioni tra l'agente con altri agenti e con l'ambiente di riferimento<sup>92</sup>.

---

<sup>89</sup> Cfr. Floridi L., *La quarta rivoluzione: Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, cit.

<sup>90</sup> Per un inquadramento della stagione dei *big data* nell'ottica del diritto v. Forgó N., Hånold S., Schütze B. *The Principle of Purpose Limitation and Big Data*, in *New Technology, Big Data and the Law*, a cura di Corrales, Fenwick e Forgó, Springer Nature, 2017, p. 20 ss., e letteratura ivi citata, i quali concludono che «*To understand Big Data and its legal implications it is not necessary to formulate a precise technical or legal definition, but rather to understand the value chains and interdependencies between the entities involved in Big Data ecosystems. To understand the business models and their legal implications one may compartmentalize the data handling into three separate steps, beginning with data acquisition, followed by the actual data processing (i.e., analysis, curation and storage) eventually leading to the use of the results of the Big Data analysis. Every step of such data handling may be associated with certain legal questions and effects*».

<sup>91</sup> Questo sembra essere il futuro scenario, indotto dallo sviluppo della *big data analytics* e dell'Intelligenza Artificiale, proprio per il settore - quello assicurativo - cui si dovrebbe primariamente guardare per valutare la rischiosità di un'attività. Si v., al riguardo, lo studio dell'OECD (2020), *The Impact of Big Data and Artificial Intelligence (AI) in the Insurance Sector*, disponibile all'indirizzo [www.oecd.org/finance/Impact-Big-Data-AI-in-the-Insurance-Sector.htm](http://www.oecd.org/finance/Impact-Big-Data-AI-in-the-Insurance-Sector.htm), ove si evidenzia che «*The advent of big data has given rise to the possibility that risk-based pricing is increasingly applied given that more data could improve the predictability of policyholder behaviour or incidents*»; Mancini R., Torini A., *L'Intelligenza Artificiale nella finanza e nelle assicurazioni*, in *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, a cura di Ruffolo, Milano, 2020, p. 619 s.; Eling M., Nuessle D., Staubli J., *The impact of artificial intelligence along the insurance value chain and on the insurability of risks*, *The Geneva Papers on Risk and Insurance*, on-line dall'8 febbraio 2021, ove si sottolinea che «*Major improvements include a more accurate estimation of loss probabilities and loss amounts, more accurate risk assessments and continuously re-evaluated personalised premiums and the reduction of asymmetric information*»; Swedloff, R., *Risk Classification's Big Data (R)Evolution*, in *Connecticut Insurance Law Journal*, Vol. 21, 2014, p. 339 ss.

<sup>92</sup> Si v. lo studio pionieristico di Seagren Chad W., *Agent-based modeling and dynamic analysis of accident law*, 2013, reperibile all'indirizzo <https://calhoun.nps.edu/handle/10945/38053> che si concentra sulla definizione del profilo

Le possibili applicazioni di tali strumenti nel campo del diritto sono vastissime e sono al centro di un dibattito su scala mondiale e, dal punto di vista dei saperi giuridici, trasversale.

Più avanti nel lavoro si prenderanno in esame i problemi che attengono alla possibile responsabilità civile derivante dall'impiego di dispositivi di Intelligenza Artificiale, per saggiarne la riconducibilità al paradigma delle attività pericolose<sup>93</sup>. Qui interessa, invece, mettere in luce le possibili applicazioni degli ultimi sviluppi dell'informatica in relazione al problema dell'identificazione delle attività medesime.

Anzitutto, attraverso un'analisi massiva dei dati, sfruttati anche in ottica predittiva, relativi alla dannosità di una data attività si potrebbe fornire all'operatore economico e a quello assicurativo, prima, e al giudice, poi, utili elementi per interpretare il concetto di «elevata probabilità di danno» racchiuso nell'art. 2050 c.c. Inoltre, sfruttando la capacità di realizzare modelli, introducendo variabili a partire da un *set* di condizioni «di base», si potrebbe immaginare di simulare l'andamento di una certa attività caratterizzata dall'impiego di particolari mezzi o dal fatto di essere svolta in certune peculiari condizioni (attinenti anche al possibile tipo di vittima che può patire pregiudizio dall'attività medesima), nell'interazione con soggetti umani, tanto in funzione dell'individuazione, valutazione e prevenzione di rischi, quanto ai fini dell'applicazione di un regime oggettivo di responsabilità dipendente dalla predizione della sua peculiare rischiosità.

In attesa di conoscere se quelle che sono state battezzate icasticamente *self-driving Laws*, micro-precetti in grado di orientare programmaticamente il comportamento dei soggetti che agiscono sulla scena dell'ordinamento, sapranno vincere la sfida che si ripropongono, quella cioè di offrire una predeterminazione precisa delle condotte atte a consentire di raggiungere lo *standard* fissato dalla norma giuridica - segnatamente qualora formulata in guisa di clausola generale - e, per conseguenza, di garantire un'ottimale interazione tra gli attori stessi<sup>94</sup>, si auspica che si possano

---

oggettivo della *negligence*. Cfr. anche le considerazioni di Benthall S., Strandburg K.J., *Agent-Based Modeling as a Legal Theory Tool*, in *Frontiers in Physics*, Vol. 9, 21 giugno 2021, p. 1 ss., i quali mettono in luce come l'*Agent-based Modelling* sia ancora pressoché assente nella letteratura giuridica ma dotato di rilevanti potenzialità per l'applicazione del diritto e per la *regulation*.

<sup>93</sup> V. *infra*, Cap. III, Sez. II.

<sup>94</sup> Questa è l'avveniristica prospettiva delineata in Casey J., Niblett A., *Self-driving Laws*, in *University of Toronto Law Journal*, Vol. 66, 2016, p. 429 ss., ove si preconizza che «*Citizens, armed with an increased power of forecasting, will use predictive technology to assess whether their behaviour complies with the law*»; Id., *Framework for the New Personalization of Law*, in *University of Chicago Law Review*, Vol. 86, 2019, p. 333 ss. Sul tema cfr. Pardolesi R., Davola A., *Algorithmic legal decision making: la fine del mondo (del diritto) o il paese delle meraviglie?*, in *Questionegiustizia*, 1/2020, p. 104 s., che così sintetizzano: «...si tratta, nella sostanza, di utilizzare sistemi *software* per tradurre la previsione normativa – di carattere generale e astratto, dunque – in una serie di comandi operativi, da individuarsi di volta in volta sulla base delle specifiche circostanze addotte dal richiedente. In tal modo le micro-direttive, non diversamente dalle regole, offrono una chiara indicazione ai consociati in merito al comportamento astrattamente prescritto dall'ordinamento, integrando tuttavia tale postulato con raccomandazioni *tailored* sul destinatario, da declinarsi sulla base del contesto di riferimento, destinate oltretutto ad affinarsi e migliorare proprio in virtù della crescita nella quantità dei dati a disposizione dell'algoritmo e sfruttandone, dunque, il carattere genuinamente sintattico».

sfruttare le opportunità che le nuove tecnologie mettono a disposizione per cercare di rendere maggiormente controllabile una nozione, quella di pericolosità che, in assenza di precise scelte legislative (*recte* politiche), appare altrimenti destinata a rimanere prigioniera dell'arbitrio interpretativo del giudice.

5. *La questione del momento di apprezzamento della pericolosità: prognosi postuma o giudizio ex post factum?*

Tenendo conto tanto della potenziale incidenza del tempo sul processo di produzione del danno, quanto della distanza temporale tra il verificarsi dell'evento dannoso e il giudizio sul medesimo, nonché - e soprattutto - dei variabili sviluppi della tecnica rispetto alla capacità sia di prevenire gli incidenti sia di scoprire i nessi di causalità materiale tra attività umane ed eventi avversi, si può, alla luce dell'indagine sin qui svolta, affrontare con maturata consapevolezza la questione della determinazione del momento temporale in corrispondenza del quale va compiuta la valutazione circa la pericolosità dell'attività.

Questione, questa, che appare assai rilevante se si pone mente al fatto che i fattori appena menzionati sono idonei a condurre a soluzioni divergenti.

In particolare, l'assenza di informazioni di carattere statistico ed esperienziale circa i possibili effetti di una certa attività, tanto legati alla sua novità, quanto, appunto, ad una ancora (al momento del suo svolgimento) incerta o sconosciuta capacità della scienza di istituire un nesso causale tra di essa e l'evento pregiudizievole, potrebbe orientare l'interprete ad assumere atteggiamenti differenti.

Si tratta di un problema, a ben vedere, affine a quello della determinazione del contenuto della prova liberatoria racchiusa nell'art. 2050 c.c., dacché, come si è visto a suo luogo, anche quest'ultimo è influenzato dalla circostanza che un evento inevitabile obbiettivamente in un dato momento storico diventi al contrario evitabile in uno successivo.

La questione esaminata qui, però, chiama in causa la stessa applicabilità del criterio di imputazione fondato sulla pericolosità e, per tale ragione, va affrontata in questa sede, benché, lo si mostrerà a breve, sia necessario aver cercato in precedenza di definire il contenuto del criterio di imputazione medesimo.

Orbene, qualora i dati a disposizione al momento in cui l'attività è intrapresa non attestino la capacità della stessa di provocare danni in misura assai significativa, si potrebbe essere tentati di concludere per l'inapplicabilità dell'art. 2050 c.c. alla fattispecie e optare (salvo il ricorrere di altri criteri) per la regola della colpa.

La conclusione provvisoria ora prospettata sembra avere dalla sua un fortissimo argomento, almeno una volta che si sia offerta un'impostazione della responsabilità oggettiva non in termini puramente causali, bensì in termini - più propriamente - di meccanismo di prevenzione generale contro le attività dannose<sup>95</sup>. Si potrebbe infatti sostenere che, in mancanza della percepibilità del carattere pericoloso dell'attività, non vi siano ragioni che giustifichino l'imposizione in capo all'esercente del dovere di mettere in campo ogni e qualsivoglia misura per stornare il rischio del verificarsi di un danno incerto nella sua estensione (se non anche di provvedere a una riduzione del livello dell'attività o alla rinuncia alla medesima)<sup>96</sup>.

Sempreché si ritenga lecito abbracciare un atteggiamento marcatamente orientato alle conseguenze<sup>97</sup>, si potrebbe obiettare che tale esito urti contro l'esigenza di tutelare le vittime. Esistono però anche validi argomenti, oltre a questo, che rendono la conclusione medesima scarsamente accettabile. Invero, misurare la pericolosità alla luce delle conoscenze ragionevolmente reperibili - o già a disposizione - di colui che l'attività esercita, significherebbe decidere dell'applicabilità di un regime oggettivo di responsabilità attraverso l'adozione del metro della colpa. Detto altrimenti, la scelta dell'ordinamento per un criterio di imputazione o per un altro non può essere fatta dipendere dalla capacità di colui che si trovi nella situazione da cui il criterio medesimo dipende di rendersi compiutamente conto di ciò.

Si potrebbe replicare, in senso contrario, che anche se tale scelta non venisse parametrata sulla sfera soggettiva dell'esercente, bensì fosse condotta apprezzando *ex ante damnum* la pericolosità in termini puramente oggettivi, il risultato cui si giungerebbe sarebbe il medesimo: pure in tale seconda prospettiva l'assenza di precedenti storici o di dati statistici intorno alla misura del rischio che l'esercizio dell'attività comporta dovrebbero infatti condurre a ritenere che «nessuno» - al momento in cui l'esercizio stesso si esaurisce - avrebbe potuto concludere in senso positivo il giudizio di pericolosità.

Tuttavia, in tal guisa, non si tiene conto del fatto che la decisione di intraprendere un'attività di cui s'ignora l'effettiva carica dannosa, importando l'assunzione di un peculiare rischio, quello appunto di ciò che non è perfettamente (o è comunque in scarsa misura) noto, è proprio ciò che

---

<sup>95</sup> V. *supra*, Cap. I, Sez. I, § 3 e 4.

<sup>96</sup> Quantunque senza che nel caso di specie si ponessero problemi di tal genere, istituisce un collegamento tra dovere di precauzione e percepibilità *ex ante* della pericolosità Cass., 24 febbraio 1983, n. 1425, cit. In dottrina, così, tra gli altri, Farolfi A., *La responsabilità per esercizio di attività pericolose*, in *Responsabilità civile*<sup>2</sup>, dir. da Cendon, III, Milano, 2017, p. 3738 s.

<sup>97</sup> Nel senso (prendendo a prestito da Mengoni L., *L'argomentazione orientata alle conseguenze*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, p. 1 ss.), di schema argomentativo «riferito alle implicazioni pratiche immediate degli effetti giuridici di una regola di decisione, le quali vengono in considerazione come criteri di scelta tra più interpretazioni possibili di un testo normativo o come indici di lacune di previsione».



giustifica *a fortiori* l'assunzione del costo dei danni prodotti dall'attività medesima<sup>98</sup>. Tanto che - lo si rilevava in precedenza - la dottrina che si è soffermata sul ruolo svolto in tale materia dal principio di precauzione ha saputo mettere in luce che, almeno laddove lo stesso principio non sia enunciato in maniera generica, bensì venga affidato a enunciazioni particolareggiate - tali, cioè, da indurre l'interprete a ritenere che il legislatore abbia inteso onerare l'esercente del costo dei danni non amministrabili mediante l'adeguamento dell'attività a *standard* di sicurezza e moduli procedurali di gestione del rischio validati dalla comunità tecnico-scientifica di settore - l'art. 2050 c.c. rappresenta la regola di riferimento<sup>99</sup>.

Con ciò - mette conto rimarcarlo - non si contraddice quanto osservato a suo luogo, poiché l'imputazione dei danni derivanti dall'attività, la cui pericolosità si acclara, come si sta dicendo qui, solamente in un momento successivo a quello in cui s'è svolta, trova il proprio limite (come anticipato e fermo quanto si è detto circa la possibilità di onerare le imprese anche dei costi legati all'inverarsi del c.d. rischio di sviluppo) nell'obiettiva prevedibilità dell'incidente. Detto altrimenti, il rischio oggettivamente non prevedibile - non già quello prevedibile e, però, incalcolabile - non dovrà essere fatto ricadere in capo all'esercente a meno che, naturalmente, non ricorrano quelle ragioni di politica del diritto che, accentuando in massimo grado la funzione compensativa della responsabilità civile, conducano a preferire un'allocatione del costo del danno comunque in capo a chi si trova nella situazione fonte di responsabilità e che possono utilmente rinvenirsi nella previsione costituzionale del cpv. dell'art. 41<sup>100</sup>.

Alla luce delle superiori considerazioni, parrebbe dunque possibile concludere che l'orientamento invalso in giurisprudenza su tale specifico aspetto della responsabilità da attività pericolosa sia il frutto di una lettura soggettivistica della fattispecie. Tuttavia, il costante insegnamento della Suprema Corte, giusta il quale il giudizio di pericolosità si «deve compiere secondo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento

---

<sup>98</sup> Cfr. le conclusioni cui giunge sul problema Montinaro R., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, cit., p. 126, ove il rilievo che «l'incremento di conoscenze intervenuto tra il momento in cui l'attività è intrapresa e quello in cui il danno si è manifestato, assume rilevanza ai fini della qualificazione dell'attività pericolosa»; e nota 41, dove la stessa A. osserva che la soluzione cui approda «appare coerente con la natura oggettiva della responsabilità di cui all'art. 2050 c.c.». V. anche Izzo U., *La precauzione nella responsabilità civile*, cit., p. 505, sulla circostanza che la regola dell'art. 2050 c.c. dovrebbe essere pensata proprio per i casi di rischio ignoto od incerto. Non dissimilmente, anche se forse con minor incisività, Natoli R., in *Riv. dir. bancario, Supplemento*, 2020, p. 73, il quale osserva che «nei rapporti esterni all'impresa, se l'evoluzione tecnico-scientifica ha mostrato l'esistenza di un rischio, scoprendo una legge causale fin lì ignota, il non aver assunto le misure idonee a prevenirne la dannosità aprirà la strada al regime di responsabilità speciale dettato dall'art. 2050 c.c.».

<sup>99</sup> V. i contributi di Al Mureden E., citati *supra*, a nota 31. Quest'approdo consente di superare il giudizio in termini di inadeguatezza che l'art. 2050 c.c. ha ricevuto proprio per il fatto di riferirsi solo al rischio calcolabile e amministrabile: Busnelli F.D., *Le nuove frontiere dell'assicurazione e il principio di precauzione*, cit., p. 5; Giardina F., *La responsabilità civile del produttore di alimenti*, cit., p. 110.

<sup>100</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, Sez. II, § 5.

dell'esercizio dell'attività», non sembra aver condotto a conseguenze significative in punto di qualificazione dell'attività, né, in concreto, a scagionare l'esercente<sup>101</sup>.

Ad avviso di chi scrive, proprio perché ancora tributario del criterio della colpa, tale orientamento merita di essere rivisto alla luce dell'esigenza, comunque sottesa alla previsione di un regime oggettivo in relazione alle attività umane che presentano abnormi rischi di danno, di valorizzare la funzione compensativa della responsabilità civile che, tuttavia, non vale anche ad elidere quella preventiva, la quale si esplica nella direzione della ricerca e dell'incremento delle conoscenze circa gli effetti di una data attività.

Esso, va ancora notato, finisce per incoraggiare l'approccio intuitivo ed empirico che già caratterizza la valutazione giudiziale della pericolosità, in quanto dire che questa dev'essere compiuta con riferimento al momento in cui possono essere predisposte le cautele alimenta l'idea - anche se non la implica sino in fondo - che la pericolosità sia qualcosa, appunto, che va afferrato sulla base di una percezione dei rischi, magari (e sovente) corretta, però comunque soggettiva<sup>102</sup>. Di contro, un approccio orientato al calcolo probabilistico-statistico, tenuto conto del già segnalato apporto che lo sviluppo delle odierne capacità computazionali è in grado di offrire, richiede che, nel definire la pericolosità, si valorizzino le eventuali conoscenze sopravvenute, tra l'altro ricavate dal progressivo accumulo di dati, dalla loro elaborazione in informazioni e, infine, dalla pubblicazione e diffusione di studi e ricerche. L'incremento delle conoscenze, all'evidenza, può risolversi anche a favore del convenuto, il quale potrebbe riuscire a dimostrare - smentendo l'apparente prova della pericolosità fornita dall'attore (su cui il relativo onere grava) - che l'attività traghettata davanti al giudice, la quale si pensava essere particolarmente rischiosa, magari sulla base del senso comune o di un notorio «mentitorio», tale non sia in virtù delle più recenti acquisizioni scientifiche.

Quanto appena detto merita però alcune precisazioni.

---

<sup>101</sup> Cfr. Cass., 19 luglio 2018, n. 19180, in *Foro it.*, 2018, I, c. 3968 ss.; Cass., 29 luglio 2015, n. 16052, cit.; Cass., 30 ottobre 2002, n. 15288, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, p. 103 ss., con nota di Boeri E., *Attività agricola pericolosa e concorso di colpa del danneggiato incapace*, con riferimento all'attività di falciatura dell'erba esercitata con una mototrancia tagliente trainata da un trattore, ove si fa riferimento al fatto che il danneggiante era ben consapevole del pericolo; Cass., 9 aprile 1999, n. 3471, in *Danno e resp.*, 1999, p. 653 ss., con nota di Filograna E., *Il mio regno per (colpa di) un cavallo*; Cass., 30 agosto 1995, n. 9205, in *Giur. it.* 1996, I, p. 466 ss., con riferimento all'esercizio di una pista di autoscontro, che evoca il criterio «dell'uomo medio» per la valutazione della pericolosità. Nella già cit. Cass., 24 febbraio 1983, n. 1425, è evidente il legame tra la *regula iuris* e la lettura in termini colposi della fattispecie: pericolosa è infatti considerata ogni attività che «rivela una notevole potenzialità di danno superiore al normale, valutabile in un momento anteriore all'evento dannoso, con la conseguente possibilità, per l'operatore, di predisporre le misure idonee ad impedirlo; il che, in definitiva, costituisce il parametro per la commisurazione della diligenza dovuta, la cui mancanza integra la colpa, presunta dalla norma» (corsivo aggiunto).

<sup>102</sup> Cfr. le osservazioni critiche di Al Mureden E., *Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità del produttore tra dannosità "tollerabile", principio di precauzione e nuovi obblighi informativi* (nota a Cass., 12 ottobre 2012, n. 17438), in *Corriere giur.*, 2013, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 254.

Anzitutto, la predicata necessità di valorizzare l'incremento di conoscenze non significa che una sopravvenuta capacità di prevenire l'incidente ridondi a svantaggio della vittima: e tanto in due distinti sensi. Nel senso, in primo luogo, che se l'incidente, in base alla tecnologia esistente al momento della decisione, diviene facilmente evitabile e comunemente evitato dagli operatori, sicché l'attività può dirsi - sotto tale riguardo - pressoché innocua, ciò non vuol dire che la pericolosità debba essere esclusa. Infatti, calibrare la valutazione circa quest'ultima, avuto riguardo alle informazioni disponibili al momento del giudizio, non significa tener conto di un incremento della capacità di prevenire i rischi, che, appunto, essendo sopravvenuta rispetto all'attività, non può essere all'uopo valorizzata: il *come* l'attività viene normalmente svolta in un dato momento, infatti, in vista delle sue possibili conseguenze perniciose, costituisce un dato che concorre nella determinazione della pericolosità<sup>103</sup>. In secondo luogo, va considerata irrilevante la circostanza che i progressi tecnologici, una volta che si siano ampiamente diffusi tra i consociati, consentano alla potenziale vittima di premunirsi agevolmente contro il rischio introdotto dall'attività; anche in tal caso, infatti, la valutazione giudiziale deve appuntarsi sullo stato della tecnica esistente al momento dell'incidente.

Infine, mette conto precisare che la pericolosità non deve essere apprezzata avendo riguardo al danno concretamente verificatosi nel singolo episodio dannoso, bensì ai danni potenziali. Appare chiaro, come si sottolinea in dottrina, che l'ammontare del danno in concreto occorso potrebbe essere anche sensibilmente inferiore a quello che, in assenza delle, pur insufficienti, misure preventive adottate, o dell'intervento fortunoso di qualche fattore estraneo all'attività ovvero, ancora, dell'accorto comportamento della vittima, si sarebbe potuto produrre e che rappresenta l'espressione del pericolo insito nell'attività<sup>104</sup>.

Compiute tali precisazioni, la regola invalsa in giurisprudenza - che richiede al giudice di compiere una «prognosi postuma» circa la pericolosità - potrebbe essere declinata in un senso differente e suonare così: il giudice (del merito), nel valutare la pericolosità, deve collocarsi nel

---

<sup>103</sup> Cfr. Monateri P.G., *La responsabilità civile*, cit., p. 1020: «Mi sembra naturale che si debba avere riguardo alle cognizioni dell'epoca in cui si è svolta l'attività, nel primo caso, e all'epoca in cui si è manifestato il danno nel secondo caso. Non avrebbe infatti senso escludere la responsabilità dell' esercente solo perché successivamente la tecnica ha reso più sicura la sua attività. Non avrebbe però neanche senso non ascrivere all' esercente le conseguenze negative che si sono manifestate successivamente, quando invece all'inizio la sua attività sembrava innocua»; La Battaglia L., *Danno da prodotto farmaceutico difettoso e prova liberatoria* (nota a Trib. Roma, 20 aprile 2002), in *Danno e resp.*, 2002, p. 986 ss.

<sup>104</sup> Cfr., tra i molti, Farolfi A., *La responsabilità per esercizio di attività pericolose*, in *Responsabilità civile*, cit., p. 3736 ss.; Franzoni M., *Il danno da attività pericolose nella giurisprudenza*, cit., p. 180; Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 43; Corsaro L., voce *Responsabilità civile. Diritto civile*, cit., p. 24, secondo cui «La pericolosità dell'attività, intesa come probabilità statistica del prodursi di danni a terzi, come potenzialità dannosa dell'attività, è una qualificazione che non dipende dal fatto che un danno in concreto si sia prodotto, ma da un giudizio *ex ante* sull'attività considerata»; Id., voce *Responsabilità da attività pericolose*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., XVII, Torino, 1998, p. 85.

momento temporale in cui l'attività s'è svolta, tenendo conto della potenzialità di danno insita in essa, anche alla luce delle conoscenze scientifiche maturate successivamente, senza invece considerare se, per un fattore umano o naturale, il danno concretamente prodottosi sia inferiore a quello che si sarebbe potuto verificare in assenza del fattore medesimo.

## Sezione II

I modelli stranieri e sovranazionali di disciplina dei danni scaturenti dall'esercizio di attività pericolose.

Sommario: 1. Le «*abnormally dangerous activities*» nella *Common Law*. 2. Le scelte compiute in alcuni ordinamenti di *Civil Law*: la previsione di un generale criterio di imputazione fondato sulla pericolosità. 3. [segue] La previsione di discipline settoriali per particolari attività. 4. La responsabilità per attività pericolose nel processo di uniformazione del diritto privato europeo.

\* \* \*

*I. Le «abnormally dangerous activities» nella Common Law.*

Sino a qui si è volutamente fatto riferimento - in via pressoché esclusiva - all'ordinamento italiano, allo scopo di tentare di delineare, seppur in chiave critica, quale sia il contenuto vivente della regola di responsabilità dedicata alle attività pericolose.

È giunto il momento di gettare lo sguardo oltre i confini nazionali. L'ambito e lo scopo di questo segmento d'indagine richiedono di essere, brevemente, chiariti. Non si tratta né di soddisfare una pur legittima curiosità, né di appagare un'esigenza, peraltro sino in fondo non soddisfabile, di completezza della trattazione. Piuttosto, si ha di mira una doverosa messa a fuoco del «modello italiano» in relazione con altri, possibili modelli similari alternativi, di regolazione del problema dei danni scaturenti da attività particolarmente pericolose, i quali, seppur prefigurabili anche speculando astrattamente, meritano piuttosto di essere ricercati concretamente nelle esperienze giuridiche extra-nazionali.

Naturalmente, tale ricerca non può aspirare a conseguire una completa ricognizione delle specifiche soluzioni dettate nei differenti contesti, con riferimento tanto alle attività considerate, quanto al regime di responsabilità che vi è associato, tra di loro mai identiche e, per giunta, senza dubbio influenzate dalle caratteristiche - alle volte non perfettamente sovrapponibili - dei diversi elementi costitutivi della responsabilità civile, analiticamente considerati (si pensi, ad es., alle differenti teorie, applicate nella prassi pretoria di ciascun Paese, in materia di causalità, le quali possono dar luogo ad un'aggiudicazione difforme di casi pressoché identici, nonostante l'adozione di un criterio di imputazione analogo).

Piuttosto, si cercherà di lumeggiare se in altri ordinamenti si è optato per l'adozione di un criterio di imputazione della responsabilità specialmente fondato sul pericolo, ovvero se lo stesso sia il frutto dell'affermarsi di una regola nel diritto vivente, oppure, ancora, se la risposta al

problema delle attività pericolose passi attraverso interventi appositi, ossia specialmente riferiti a certune categorie di attività (e quindi di rischi), allo scopo di identificare - nella consapevolezza del carattere magmatico della *tort Law* - alcuni possibili modelli cui il legislatore italiano potrebbe rivolgersi qualora mai decidesse di intervenire sull'impianto codicistico<sup>105</sup>.

Si è scelto di principiare soffermando l'attenzione sulla *Common Law* o meglio, nella consapevolezza che l'area indagata si mostra tanto vasta quanto lo è stata, storicamente, l'influenza del modello britannico nel globo, con riferimento (salva qualche limitatissima incursione altrove) a due precisi contesti (ad oggi oramai entrambi extraeuropei): quello inglese (e gallese) e quello statunitense.

Svolte queste premesse e cominciando dal primo dei due sistemi giuridici, si deve constatare come nella *Common Law* inglese non si sia affermata - mai - una *rule* generale di *strict liability* fondata sull'elevata pericolosità di una data attività.

La storia di questo «fallimento» (per altri, forse, successo) è indissolubilmente legata alle sorti della *doctrine* espressa nel famigerato caso *Rylands v. Fletcher*, che merita, per la sua importanza, di essere sintetizzata di seguito: «*who for his own purposes brings on his lands and collects and keeps there anything likely to do mischief if it escapes, must keep it in at his peril, and if he does not do so, is prima facie answerable for all the damage which is the natural consequence of its escape*»<sup>106</sup>. Nella specie, fu ritenuto fonte di responsabilità, senza che si fosse proceduto ad accertare gli estremi della *negligence*, l'esercizio da parte del convenuto di un'attività pericolosa, consistente nell'accumulo anormale di acqua in un serbatoio (costruito da un appaltatore) al fine di alimentare un mulino, entrambi i quali erano posizionati su una porzione del fondo confinante con quello dell'attore, la cui miniera di carbone venne a un certo momento allagata.

Le potenzialità insite in questa *rule*, rispetto all'affermazione di un'ipotesi generalizzata di *strict liability*, già scarse per la limitatezza dei presupposti applicativi emergenti dal *case* in cui venne formulata - accumulo, consapevole, di una cosa pericolosa su un fondo, tale da assurgere a uso anomalo di quest'ultimo, poi immessasi nel fondo altrui cagionando un danno (si badi) patrimoniale - sono state via via erose da successive, fondamentali decisioni della *House of Lords*.

Anzitutto, in *Read v. Lyons & co. Ltd* - concernente un caso in cui durante l'ispezione di una fabbrica una funzionaria pubblica aveva subito danni per effetto di un'esplosione - l'*House of Lords* precisò che, premessa la mancanza di prova della *negligence*, non poteva dirsi che si fosse verificata

---

<sup>105</sup> Per questo si rimanda alle conclusioni del lavoro. Giova comunque notare incidentalmente che il DDL n. 1151 presentato al Senato della Repubblica il 19 marzo 2019 contiene una delega al Governo ad adottare uno o più Decreti legislativi, volti, tra l'altro, «a coordinare più razionalmente e compiutamente le eventuali ipotesi di concorso, cumulo o sovrapposizione di forme di responsabilità contrattuale, extracontrattuale e precontrattuale» (art. 1, lett. m).

<sup>106</sup> Il *case* fu deciso dalla *Exchequer Chamber* nel 1866 e confermato dalla *House of Lords* nel 1868 (LR 3 HL 330).

una fuga, un'immissione della cosa pericolosa («*the escape of a dangerous thing*») *in alienum*, sicché la responsabilità non poteva essere affermata<sup>107</sup>.

Ancora, nel caso *Cambridge Water Co Ltd v. Eastern Counties Leather plc* - in cui ripetute fuoriuscite di solvente detenuto dall'impresa conciaria convenuta avevano contaminato la falda acquifera sfruttata dalla società attrice - la *rule* non fu applicata perché l'evento dannoso - la contaminazione, non già il fatto della fuoriuscita - fu ritenuto imprevedibile<sup>108</sup>.

Infine, nel caso *Transco plc v. Stockport Metropolitan Borough Council* - in cui dall'impianto della convenuta era fluita dell'acqua che, accumulatasi in un terrapieno ospitante la condotta del gas ad alta pressione dell'attore, aveva imposto a quest'ultimo d'intervenire d'urgenza, sostenendo i relativi costi (danni) - i Supremi Giudici inglesi avevano escluso l'applicabilità della *rule* rilevando che quello del convenuto costituiva un modo di sfruttamento ordinario («*a natural use*») del fondo<sup>109</sup>.

Non si deve però credere che la regola in *Rylands v. Fletcher*, benché ne sia stata riconosciuta da un lato l'importanza, dall'altro la scarsa applicazione (tanto da essere etichettata come «*mouse*» da Lord Hoffmann<sup>110</sup>), sia divenuta obsoleta. Pur se sostanzialmente ricondotta, negli ultimi due *cases* citati, ad un'ipotesi particolare di *tort of nuisance* essa rimane, a tutt'oggi, viva nel dibattito accademico e viene issata come vessillo del movimento che lotta per il risarcimento dei danni cagionati dalle attività industriali dannose<sup>111</sup>.

Sorta in un peculiare contesto storico, caratterizzato dalla necessità, non avvertita fino in fondo ma, almeno, percepita, di superare la *negligence* quale strumento di protezione dell'industrializzazione del Paese<sup>112</sup>, questa *rule*, la quale «*gave English Law one of its most creative generalizations which, for a long time, looked destined to have a successful future*»<sup>113</sup>,

---

<sup>107</sup> [1947] AC 156 *House of Lords*. Peraltro, l'adibizione del fondo ad attività di produzione di proiettili, negli anni della II Guerra mondiale, fu giudicata «*a natural use of the land*»: altra ragione per escludere la copertura della regola espressa in *Rylands v. Fletcher* (sul punto v. subito *infra* nel testo e nota 109).

<sup>108</sup> [1994] 2 AC 264 *House of Lords*.

<sup>109</sup> [2004] 2 AC 1 *House of Lords*. Già in *Cambridge Water Co Ltd v. Eastern Counties Leather plc*, Lord Goff aveva consacrato l'interpretazione che in precedenza Lord Moulton, in *Rickards v. Lothian* [1913] AC 263 *Privy Council* 280, aveva dato dell'elemento della *cause of action* in discorso rappresentato dall'uso innaturale (*non-natural use*) del fondo, in termini di «*some special use bringing with it increased danger to others*», che non è «*the ordinary use of land, or such a use as is proper for the general benefit of the community*».

<sup>110</sup> In *Transco ecc.*, caso cit.

<sup>111</sup> Cfr. Mulheron R., *Principles of Tort Law*<sup>2</sup>, Cambridge, 2020, p. 920 s.

<sup>112</sup> Per una ricognizione del contesto storico e delle ragioni di *policy* che fanno da sfondo alla regola v. Simpson A.W.B., *Legal Liability for Bursting Reservoirs: The Historical Context of "Rylands v. Fletcher"*, in *The Journal of Legal Studies*, Vol. 13, 1984, p. 209 ss.: in sintesi, di fronte all'avvento dell'industrializzazione nel XIX secolo le Corti si mostrarono inclini a compensare gli eventi dannosi accidentali legati a tale processo, mantenendo così all'aristocrazia terriera un certo ascendente sulla classe degli industriali che si andava affermando e che si voleva si assumesse il costo dei danni creati mediante l'attività d'impresa. A ciò si aggiunga che l'attenzione e la preoccupazione pubblica per i grandi disastri era molto elevata (si richiama lo scoppio della diga di Bradfield del 12 marzo 1864).

<sup>113</sup> Così in *Union of India v. Prabhakaran Vijaya Kumar & Ors* [2008] *India Supreme Court*.

trova ancora applicazione pur nell'attuale quadro socio-economico e culturale, radicalmente mutato da quello che si presentava all'osservatore al momento della sua genesi<sup>114</sup>.

Benché nato prematuro<sup>115</sup>, il *tort under the rule of Rylands v. Fletcher*, ad onta del sospetto con cui è guardato in patria e della sua formale espunzione da alcune aree della *Common Law* diverse dalla giurisdizione inglese (e gallese), *recte* del suo riassorbimento entro gli steccati della colpa<sup>116</sup>, rappresenta il primo *step* di un percorso, come già detto incompiuto nell'isola britannica, che ha portato oltreoceano a codificare una regola di responsabilità oggettiva per le *ultrahazardous activities*, sulla quale ci si dovrà soffermare.

Prima, tuttavia, di effettuare la traversata dell'Atlantico si deve completare l'approfondimento dell'ordinamento inglese prendendo in considerazione (anche) la *Statute Law*.

Il relativo esame denota l'assenza di una *general rule* che si riferisca a cose o attività pericolose. Piuttosto, si può osservare come il Parlamento inglese abbia provveduto ad emanare alcuni *Statutes* contemplanti un regime di responsabilità oggettiva che, in un senso lato, si possono ricondurre all'idea di un «*increased danger*» recato da determinate attività o cose pericolose.

Ci si riferisce, in particolare: ai danni cagionati da emissioni radioattive ionizzanti in base al *Nuclear Installations Act* del 1965; ai danni cagionati da fuoriuscite di gas tenuto in depositi o in pozzi in base al *Gas Act* dello stesso anno (*Section 14*); alle previsioni del *Water Industry Act* del 1991 (*Section 209*), con riferimento ai danni cagionati dalla fuoriuscita di acqua dalle condutture; alle previsioni contenute nel *Merchant Shipping Act* del 1995 (*Section 153 ss.*). Ancora, merita menzionare la complessa disciplina dell'*Animals Act* del 1971 che prevede un regime di *strict liability* in capo al custode (*keeper*) di un animale che appartenga a una «*dangerous species*» (*Section 2, Subsection 1*)<sup>117</sup> oppure al ricorrere di altre circostanze, legate alle concrete caratteristiche dell'animale «autore» dell'incidente ed evidenzianti un particolare pericolo<sup>118</sup>.

---

<sup>114</sup> Per esempio vedasi *Colour Quest Ltd and others v. Total Downstream UK Plc & others*, [2009] EW High Court 540.

<sup>115</sup> Tanto prematuro da pregiudicare lo sviluppo di una teoria della *strict liability*: v. Fleming J., *The law of Torts*<sup>9</sup>, 1998, p. 383, il quale nota che «*the most damaging effect of [that] decision [was] that it prematurely stunted the development of a general theory of strict liability*» citato in Deakin S., Johnston A., Markesinis B., *Markesinis and Deakin's Tort Law*<sup>5</sup>, OUP, Oxford, 2003, p. 544, i quali evidenziano come siano state le tendenze, proprie dell'età vittoriana, a proteggere le industrie ad impedire alla regola di sprigionare il proprio potenziale verso l'edificazione di un regime di responsabilità oggettiva.

<sup>116</sup> La *High Court* australiana ha formalmente abolito la regola nel decidere sul caso *Burnie Port Authority v. General Jones Pty Ltd (1994)*, dichiarandola «*absorbed by the principles of ordinary negligence*». Il caso si può trovare (in gran parte) riportato e commentato in Kutner P.B., *The end of Rylands v. Fletcher—ii: Burnie Port Authority v. General Jones Pty. Ltd*, in *Tort & Insurance Law Journal*, Vol. 31, 1996, p. 663 ss. Ciò è avvenuto valorizzando una lettura del *leading case* anglosassone in termini di responsabilità per la negligenza dell'impresa che aveva realizzato il bacino da cui l'acqua era fuoriuscita. Aspetto, questo, che non era stato considerato dai giudici inglesi in *Rylands v. Fletcher* per il fatto che all'epoca era assente una teoria dei *non-delegable duties of care* tale da consentire di ascrivere al committente la ritenuta negligenza dell'appaltatore.

<sup>117</sup> La *Subsection 2* della *Section 2* specifica analiticamente i presupposti per invocare la *strict liability*: «*the damage is of a kind which the animal, unless restrained, was likely to cause or which, if caused by the animal, was likely to be*



Riprendendo il viaggio ideale del *leading case* della responsabilità oggettiva nella *Common Law*, reso agli albori dell'età della tecnica, si approda dunque nel contesto statunitense.

Ivi, la *doctrine* in *Rylands v. Fletcher* ha conosciuto ben più ampi, ancorché accidentati, sviluppi<sup>119</sup>.

Di essa ha offerto una consolidazione il primo *Restatement of Torts*, adottato nel 1938 dall'*American Law Institute*, che ha deciso appunto di inserire una regola espressamente dedicata alla responsabilità per svolgimento di «*ultrahazardous activities*» - che per vero copre anche danni che potrebbero essere ricondotti al fatto della cosa (per usare un'espressione familiare al lettore italiano) ovvero anche al *tort of nuisance*<sup>120</sup> - esplicitamente disancorata dalla *negligence*, atteso che l'esercente risponde del danno che inverte il particolare e intenso pericolo che connota l'attività dannosa «*although the utmost care is exercised to prevent the harm*» (*Section 519*). La successiva *Section 520* si premura di individuare i fattori rilevanti per stabilire la peculiare pericolosità di un'attività: essa va considerata oltremodo pericolosa, anzitutto, se «*necessarily involves a risk of serious harm to the person, land or chattels of others which cannot be eliminated by the exercise of the utmost care*». Si deve trattare, inoltre, di un'attività straordinaria anche per il fatto che «*is not a matter of common usage*»<sup>121</sup>.

Si mostra, di contro, molto più analitica la nozione di *abnormally dangerous activity* - così è stata ribattezzata la locuzione precedente - contenuta nel *Restatement Second* (del 1977).

La riformulata *Section 520* invita infatti l'interprete a prendere in esame - evidentemente, nell'ambito di una valutazione complessiva<sup>122</sup> - non solo il carattere insolito e inconsueto dell'attività, ma pure la sua pericolosità, intesa - secondo le formule nostrane - alla stregua di una spiccata attitudine, in termini probabilistici, a cagionare un danno elevato e/o diffuso [«*existence of*

---

*severe; and (b) the likelihood of the damage or of its being severe was due to characteristics of the animal which are not normally found in animals of the same species or are not normally so found except at particular times or in particular circumstances; and (c) those characteristics were known to that keeper or were at any time known to a person who at that time had charge of the animal as that keeper's servant or, where that keeper is the head of a household, were known to another keeper of the animal who is a member of that household and under the age of sixteen*».

<sup>118</sup> Per un commento sintetico alle previsioni citate: v. Horton Rogers W.V., *England*, in *Unification of tort law: strict liability*, a cura di Koch B.A. e Koziol H., cit., p. 110 ss.

<sup>119</sup> Sul profilo storico della ricezione di *Rylands v. Fletcher* negli Stati Uniti d'America, v. l'approfondito studio, che passa in rassegna critica le ricostruzioni storiche operate in altri (assai noti) contributi sulla storia della *tort law* americana, di Shugerman J.H., *The Floodgates of Strict Liability: Bursting Reservoirs and the Adoption of Fletcher v. Rylands in the Gilded Age*, in *Yale Law Journal*, Vol. 110, 2000, p. 333 ss.

<sup>120</sup> Addirittura in un classico della letteratura americana in argomento si trova scritto che «*There is in fact probably no case applying Rylands v. Fletcher which is not duplicated in all essential respects by some American decision which proceeds on the theory of nuisance*»: così Prosser W.L., *Handbook of the law of torts*<sup>4</sup>, cit., p. 513.

<sup>121</sup> Simile assetto alla nozione era stato dato nel caso *Luthringer v. Moore*, *California 2d circuit 31* (1948) con riferimento all'uso di gas pesticidi.

<sup>122</sup> Non necessariamente considerando, cioè, i fattori pertinenti come tra loro equivalenti: cfr. *In re Hanford Nuclear Reservation Litigation*, *9th Circuit*, 497 F.3d 1005, (2007); *Langan v. Valicopters, Inc.* *Washington Supreme Court*, 567 P.2d 218 (1977).

*a high degree of risk of some harm to the person, land or chattels of others» (a) e «likelihood that the harm that results from it will be great» (b)]. Ivi, si fa altresì riferimento - tradendo la derivazione della regola dal *case* inglese di meta '800 - alla «*inappropriateness of the activity to the place where it is carried on» (e)*, che pare imporre una valutazione di ragionevolezza circa le modalità di svolgimento dell'attività. Ancora, poi, s'impone all'interprete di approfondire l'utilità sociale recata dall'attività pericolosa («*value to the community»*), da porre a raffronto con i suoi «*dangerous attributes»*<sup>123</sup>.*

Tale complessità, idonea a dar luogo ad ambiguità nell'applicazione della regola, ha condotto gli autori del *Restatement Third of Torts («Physical & Emotional Harm»)*, nel 2010, a fare ritorno all'originaria formulazione della stessa (v. Section 20)<sup>124</sup>.

La giurisprudenza nordamericana ha applicato la *doctrine* ora esposta in diverse occasioni, con particolare riferimento ad attività che si svolgono sul fondo nella disponibilità dell'esercente e che esitano in esplosioni ovvero in immissioni o contaminazioni inquinanti, quali, ad esempio, l'attività di escavazione, di fumigazione, di disinfestazione delle colture, di trasporto di carburante, nonché di uso di esplosivi (anche in aree isolate)<sup>125</sup>. Ancora, ne è stata fatta applicazione con riferimento all'attività di battitura di pali<sup>126</sup> e di emissione di sostanze radioattive da parte di un impianto governativo<sup>127</sup>.

Diversamente, senza pretesa alcuna di completezza, si è negata la riconducibilità alla nozione in parola di attività quale l'organizzazione di sport pur pericolosi, come il paracadutaggio, sulla scorta dell'idea che l'applicazione della dovuta diligenza avrebbe evitato l'incidente

---

<sup>123</sup> Si riporta per intero la *Section 520 - Abnormally Dangerous Activities: «In determining whether an activity is abnormally dangerous, the following factors are to be considered: (a) existence of a high degree of risk of some harm to the person, land or chattels of others; (b) likelihood that the harm that results from it will be great; (c) inability to eliminate the risk by the exercise of reasonable care; (d) extent to which the activity is not a matter of common usage; (e) inappropriateness of the activity to the place where it is carried on; and (f) extent to which its value to the community is outweighed by its dangerous attributes»*. Ampia illustrazione della definizione in Boston G.W., *Strict Liability for Abnormally Dangerous Activity: The Negligence Barrier*, in *San Diego Law Review*, Vol. 36, 1999, p. 597 ss.

<sup>124</sup> Sui requisiti per l'identificazione dell'attività come pericolosa v. Simons K.W., *The restatement (third) of torts and traditional strict liability: robust rationales, slender doctrines*, in *Wake forest law review*, Vol. 44, 2009, p. 1355 ss. L'A., dopo aver sottolineato le difficoltà applicative legate al test multifattoriale della *rule* di cui al secondo *Restatement*, si mostra critico verso il ritorno al paradigma del «*non common usage»*, che nel commento ufficiale al *Restatement Third* citato (lett. j) viene giustificato così: «*the more common the activity, the more likely it is that the activity's benefits are distributed widely among the community; the appeal of strict liability for an activity is stronger when its risks are imposed on third parties while its benefits are concentrated among a few»*. Non mancano novità legate all'evoluzione della *tort Law* attinenti ad altri profili: ad esempio, nel commento ufficiale (v. sempre Simons K.W., *ibidem*) si chiarisce che l'esercente l'attività può invocare la *comparative negligence* del danneggiato in funzione di una riduzione dell'importo del risarcimento.

<sup>125</sup> Per i riferimenti v. Nolan E.V., Ursin E., *The revitalization of hazardous activity strict liability*, in *North Carolina Law Review*, Vol. 65, 1987, p. 257 ss.

<sup>126</sup> *In Caporale v. CW Blakeslee & Sons, Inc.*, 149 Connecticut 79 (1961).

<sup>127</sup> *In re Hanford Nuclear Reservation Litigation* cit.

occorso<sup>128</sup>. Per tale identica ragione è stata ritenuta non riconducibile alla *doctrine* delle *ultrahazardous* (o se si vuole *abnormally dangerous*) *activities* la manutenzione di una linea elettrica ad alto voltaggio; non solo, si è ritenuto che l'oramai raggiunta diffusione di tale fonte di pericolo spinge a ritenerla «*pervasive and... entirely commonplace*»<sup>129</sup>. Quest'ultimo argomento è stato valorizzato per negare l'applicazione del principio con riferimento all'attività di gestione di una pompa di benzina<sup>130</sup>.

Sovente, le domande risarcitorie fondate invocando la speciale pericolosità dell'attività vengono rigettate dalle Corti sulla base di una valorizzazione dell'ambiguo profilo dell'uso innaturale, della *inappropriateness* dell'attività rispetto al contesto in cui la stessa ha luogo<sup>131</sup>. Peraltro, capita di trovare pronunce nelle quali tale valutazione viene compiuta mediante il raffronto tra la decisione di svolgere l'attività in un certo luogo e la scelta, compiuta dai danneggiati, di risiedervi<sup>132</sup>.

Anche nel contesto statunitense, accanto alla *doctrine* appena esposta, convivono previsioni della *Statutory Law* contemplanti responsabilità di carattere oggettivo con riferimento a determinate attività. A livello statale, per non fare che un esempio, si può richiamare la legislazione in materia di collisioni aeree (v., esemplificativamente, la *Section 55-3-60* del *South Carolina Code of Laws*).

## 2. Le scelte compiute in alcuni ordinamenti di Civil Law: la previsione di un generale criterio di imputazione fondato sulla pericolosità.

Passando ai sistemi di *Civil Law*, si può subito notare come il panorama che si presenta all'osservatore sia assai variegato; cionondimeno si possono utilmente raggruppare i sistemi considerati in due insiemi, distinguendo tra quelli che non conoscono una previsione a vocazione generale circa la responsabilità per attività pericolose, ma nell'ambito dei quali esistono comunque regole speciali che riguardano i danni legati allo svolgimento di attività considerate particolarmente

---

<sup>128</sup> *Husley v. Elsinore Parachute Center*, 168 Cal. App. 3d 333, 345-46 (1985): «*the operation of a business like defendant's does not involve a risk of harm to persons or property which cannot be eliminated by the exercise of utmost due care*».

<sup>129</sup> *Pierce v. Pacific Gas & Electric Co.*, 166 California Court of App. 3d 68, 85 (1985).

<sup>130</sup> *Walcott v. Total Petroleum Inc.*, 964, Colorado Court. of Appeal, P.2d 609, 614 (1998), in un caso in cui un soggetto aveva riempito una tanica di benzina presso una stazione di servizio per incendiare una terza persona.

<sup>131</sup> In Prosser W.L., *Handbook of the law of torts*<sup>4</sup>, cit., p. 510 ss., richiamati i molti precedenti che comprovano l'assunto (aggiornati alla metà degli anni '70 del secolo scorso), si conclude nel senso che: «*American decisions... have applied the principle of Rylands v. Fletcher only to the thing out of place, the abnormally dangerous condition or activity which is not a "natural" one where it is*».

<sup>132</sup> V. la motivazione del caso *Indiana Harbor Belt R.R. v. American Cyanamid Co.* 916 F.2d 1174, 1182, 7th Circuit (1990).

rischiose, e sistemi che invece hanno compiuto una scelta siffatta<sup>133</sup>. Con riferimento a quest'ultimo gruppo di ordinamenti, peraltro, si evidenzia come non manchino comunque regole speciali concernenti alcune attività meritevoli, ad avviso del legislatore, di una separata disciplina.

A questo secondo insieme si possono annoverare, ad esempio, l'ordinamento portoghese, quello della Repubblica Ceca e dell'Ungheria.

Quanto al primo, il relativo codice civile, entrato in vigore nel 1968, contiene una disposizione che per la sua formulazione letterale tradisce - indubitabilmente - la propria derivazione dalla regola italiana. Il capoverso dell'art. 493 recita, infatti: «*Quem causar danos a outrem no exercício de uma actividade, perigosa por sua própria natureza ou pela natureza dos meios utilizados, é obrigado a repará-los, excepto se mostrar que empregou todas as providências exigidas pelas circunstâncias com o fim de os prevenir*»<sup>134</sup>.

L'ordinamento ceco ha conosciuto di recente una stagione di ricodificazione. Il 1° gennaio 2014 è infatti entrato in vigore il nuovo codice civile, sensibilmente ampliato rispetto al precedente (del 1964)<sup>135</sup>. Per quanto qui rileva, si mostra di grande interesse la previsione - collocata subito dopo la regola concernente la responsabilità per i danni legati all'esercizio di un'impresa o di altra attività (servizio), caratterizzata dall'inversione dell'onere della prova della colpa (art. 2924)<sup>136</sup> - di una clausola generale per i danni cagionati nell'esercizio di attività pericolose (art. 2925)<sup>137</sup>.

---

<sup>133</sup> Per una sintetica ricognizione delle scelte compiute nei diversi Paesi dell'U.E. con riferimento al criterio d'imputazione fondato sulla pericolosità dell'attività (contrapposto alla responsabilità da custodia di cose e alla responsabilità vicaria), v. lo studio di Evas T., *Civil liability regime for artificial intelligence European added value assessment*, commissionato dal *European Parliamentary Research Service*, settembre 2020, disponibile all'indirizzo [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS\\_STU\(2020\)654178](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654178). In particolare, v. p. 19 ss.

<sup>134</sup> Si riporta una traduzione «di servizio» della regola: «Chiunque provochi danni a un'altra persona nell'esercizio di un'attività pericolosa per sua natura o per la natura dei mezzi utilizzati, è obbligato a ripararli, a meno che non dimostri di aver preso tutte le misure richieste dalle circostanze per evitare il danno». Sull'apparentamento tra la norma portoghese e quella italiana v. Werro F., Buyksagis E., *The bounds between negligence and strict liability*, cit., p. 219.

<sup>135</sup> Sul tema, nel vigore del previgente codice, v. Tichý L., *Czech republic*, in *Unification of tort law: strict liability*, a cura di Koch e Koziol, cit., p. 75 ss.

<sup>136</sup> Di cui si riporta la traduzione in lingua inglese, disponibile (insieme a quella in francese, tedesco e russo) sul sito [obcanskyzakonik.justice.cz](http://obcanskyzakonik.justice.cz): «*A person who operates an enterprise or another facility intended for gainful activities shall provide compensation for the damage resulting from the operations, whether it was caused by the actual operating activities, by a thing used in these activities or by the impact of the activities on the environment. The person is released from this duty if he proves that he has exercised all care that can be reasonably requested to prevent the damage*».

<sup>137</sup> Reperita in traduzione inglese alla fonte indicata alla nota precedente: «*A person who operates an enterprise or another facility which is particularly hazardous shall compensate the damage caused by the source of the increased danger; an operation is particularly hazardous if the possibility of serious damage cannot be reasonably excluded in advance even by exercising due care. Otherwise, the person is released from the duty if he proves that the damage was externally caused by force majeure or that it was caused by the very acts of the victim or unavoidable acts of a third person; if other grounds for the release from the duty have been stipulated, they are disregarded. (2) If circumstances clearly indicate that the operation has significantly increased the risk of damage, although it can be legitimately referred to other possible causes, a court shall order the operator to provide compensation for the damage to the extent that corresponds to the probability of the damage having been caused by the operation. (3) An operation is presumed to*

Quest'ultima convive, comunque, con norme concernenti particolari tipi di attività: per rimanere allo stesso codice, basti considerare la regola di responsabilità dell'art. 2927 rivolta a chi utilizzi mezzi di trasporto<sup>138</sup>.

Anche l'altro Paese ex-socialista citato, l'Ungheria, ha recentemente attuato una riforma del proprio diritto civile e, nel far ciò, ha optato per l'introduzione di una norma generale in tema di danni derivanti dall'esercizio di attività specialmente pericolose. Nel riformato codice civile (in vigore dal 26 febbraio 2013), infatti, è stato inserito un intero capitolo (LXVIII) dedicato alle attività «altamente pericolose», quale speciale caso di responsabilità civile<sup>139</sup>. Particolarmente interessante si rivela la scelta di disciplinare alcuni aspetti della materia, quali: la determinazione del soggetto che dev'essere considerato l'esercente dell'attività pericolosa<sup>140</sup>; il concorso del fatto del danneggiato nella causazione del danno (con riferimento anche al caso in cui costui sia non imputabile)<sup>141</sup>; la prescrizione<sup>142</sup>. Viene altresì regolato il caso in cui il danno da attività pericolosa

---

*be particularly hazardous if it is carried out in a factory-like manner or if explosive or similarly hazardous substances are used or handled therein».*

<sup>138</sup> «A person who operates transport shall compensate the damage caused by the specific nature of such an operation. Another operator of a vehicle, vessel or aircraft has the same duty, unless such a means of transport is driven by human power. (2) An operator may not be released from the duty to compensate for the damage if the damage was caused by circumstances originating from the operation. Otherwise, the operator is released from the obligation if he proves that he could not have prevented the damage despite having exerted all the efforts which may have been required».

<sup>139</sup> V. art. 6:535: «A person who pursues an activity that is considered highly dangerous shall be liable for any damage caused thereby. Where such person is able to prove that the damage occurred due to an unavoidable cause that falls beyond the realm of highly dangerous activities, he shall be relieved from liability. (2) These provisions on liability for hazardous operations shall also apply to persons who cause damage to other persons through activities that endanger the human environment. (3) Any exclusion or limitation of liability shall be null and void; this prohibition shall not apply to damage caused to a tangible thing». La traduzione in lingua inglese del codice civile ungherese è tratta dal seguente indirizzo: [http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/96512/114273/F720272867/Civil\\_Code.pdf](http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/96512/114273/F720272867/Civil_Code.pdf) (ultimo accesso 26 settembre 2021). Ad essa si farà riferimento nel prosieguo. Per un commento di carattere generale v. Pusztahelyi R., *Liability for Intelligent Robots from the Viewpoint of the Strict Liability Rule of the Hungarian Civil Code*, in *Acta Universitatis Sapientiae: Legal Studies*, Vol. 8, 2019, p. 213 ss., spec. p. 220 ss., ove si offre un aperçu del sistema d'imputazione del codice ungherese, sotto il profilo che qui interessa: «*The Hungarian Civil Code applies a blanket clause (Generalklausel) to establish strict liability for dangerous activities, leaving undefined which activities are assumed to be dangerous. Thus, the category is left undefined by legislation (except for certain special activities, e.g. for nuclear power generation and referring rules, e.g. keeping of dangerous animals or pollution of the environment) but is determined instead by jurisprudence on a case-by-case basis (e.g. use of motor-propelled vehicles or machinery, of explosive or toxic materials, of firearms, etc.)*».

<sup>140</sup> V. art. 6:536: «*The person on whose behalf the hazardous operation is carried out shall be recognized as the pursuer of a highly dangerous activity. (2) Where hazardous operations are carried out on behalf of more than one person, they shall be treated as joint tortfeasors*».

<sup>141</sup> V. art. 6:537: «*No compensation shall be provided for any damage insofar as it originates from an activity attributable to the aggrieved party. In the spreading of losses, the highly dangerous nature of the activity shall be taken into consideration to the burden of the operator. (2) If a nonpunishable person has contributed to the occurrence of the damage through his avoidable conduct, the operator shall be subject to full liability toward the nonpunishable aggrieved party. The operator shall be entitled to lodge a claim for compensation under Subsection (1) against the guardian of the nonpunishable person*».

<sup>142</sup> Triennale ex art. 6:538.

sia arrecato tra operatori, impegnati in attività pericolose, o da costoro, in concorso, nei confronti di terzi<sup>143</sup>.

Spostando l'attenzione al di fuori dell'Unione europea, si possono rintracciare altri ordinamenti che contengono ipotesi di responsabilità civile oggettiva, fondate sul carattere pericoloso dell'attività o delle cose impiegate in esse e dotate di carattere generale, ossia non limitate a peculiari settori professionali.

Assai interessante è il caso del *Código Civil Federal* del Messico, che sin dal suo varo, nel 1928, contempla una regola quale quella dell'art. 1913, riferita all'uso di strumenti, macchinari, sostanze pericolosi: «in sé», in quanto recanti particolari rischi (es. per la «velocità che sviluppano» o, ancora, perché esplosivi, infiammabili), o per «altra causa analoga». Per i danni causati da attività che implicano l'impiego di questi mezzi si risponde anche in mancanza di colpa<sup>144</sup>.

Frutto di una ben più recente meditazione sull'opportunità di provvedere a normare con formule ampie il problema oggetto del presente studio, anche il *Código Civil y Comercial de la Nación*, promulgato in Argentina con Decreto n. 1795/2014 si deve senz'altro ascrivere a questo gruppo. Invero, ivi è stata prevista una *Sección 7ª*, dedicata alla *Responsabilidad derivada de la intervención de cosas y de ciertas actividades*, che principia disciplinando i fatti delle cose e delle attività rischiose o pericolose, per loro natura, per i mezzi impiegati ovvero per le circostanze della loro realizzazione (art. 1757): la derivazione della disposizione dal codice civile italiano è evidente e qualche autore non manca di indicare l'art. 2050 c.c. proprio quale modello<sup>145</sup>. Si tratta di una responsabilità oggettiva per espressa qualificazione di legge, che si premura di sottolineare come non esimano da essa l'eventuale ottenimento di un'autorizzazione amministrativa ovvero il rispetto

---

<sup>143</sup> Art. 6:539: «Where damage is caused by one hazardous operation to another, the operators shall be liable to provide compensation as commensurate according to attributability. If the damage is caused by a person other than the operator, the operator shall be liable to provide compensation as commensurate according to the attributability of the de facto tortfeasor. (2) If the cause of damage is not attributable to either party, compensation shall be provided by the party whose highly dangerous activity is responsible for the malfunction that contributed to causing the damage. (3) If the cause of mutual damage is a malfunction that occurred in the scope of both parties highly dangerous activity, or if such malfunction cannot be attributed to one of the parties, each party shall, where individual responsibility cannot be established, bear liability for his own loss. (4) The provisions of this Section shall apply to the relationship of operators also if the damage is caused by several hazardous operations jointly, with the proviso that in the absence of attributability and irregularity each party shall bear liability equally».

<sup>144</sup> Si riporta la norma nel testo originale: «Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima».

<sup>145</sup> Ossola F.A., *Responsabilidad civil*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2017, p. 300 s., ove un sintetico esame delle vicende evolutive di questo segmento della responsabilità civile in Argentina (che a partire da una riforma del 1968 aveva accolto una norma sul danno da cose). Per il lettore italiano può apparire di enorme interesse la scelta di distinguere nella regola di responsabilità le attività «riesgosas» da quelle «peligrosas». Purtuttavia, secondo Ossola F.A., *Responsabilidad civil*, cit., p. 302, che invoca ulteriore dottrina argentina a rinforzo, «no corresponde distinguir ambas categorías».

di misure tecniche di prevenzione<sup>146</sup>. Ad oggi, dunque, nel sistema argentino può dirsi che accanto a leggi speciali disciplinanti la responsabilità per i danni derivanti da specifiche attività pericolose - è il caso della responsabilità per l'organizzazione di eventi sportivi («*espectáculos deportivos*»)<sup>147</sup> o, ancora, il caso della responsabilità per danno ambientale<sup>148</sup> - conviva una norma generale. Un'ultima notazione, di significativo interesse, concerne la scelta di trarre fuori dal novero delle attività abbracciate dall'art. 1757, citato, quelle libero-professionali, espressamente ricondotte a una forma di «*responsabilidad subjetiva*» dall'art. 1768 del *Código Civil y Comercial* argentino<sup>149</sup>.

### 3. [segue] La previsione di discipline settoriali per particolari attività.

Come delineato in apertura del precedente paragrafo, vi sono altri ordinamenti di *Civil Law* che non contengono una norma generale dettata per le attività recanti un pericolo particolarmente elevato, ma che, cionondimeno, non sono immuni da speciali previsioni di responsabilità oggettiva con riferimento ad alcune attività specialmente individuate.

Un caso quasi a sé stante è, per vero, quello dell'ordinamento francese, nell'ambito del quale si arriva sovente all'affermazione di una responsabilità *extracontractuelle* - come è stata ribattezzata dall'*Ordonnance* 10 febbraio 2016, che non ha però modificato il contenuto delle norme che compongono l'istituto - *sans faute* in capo a chi eserciti un'attività pericolosa, ogniquale volta il danno sia riconducibile a una *chose sous sa garde* (art. 1242 *code civil* francese), almeno a partire dall'affermazione della natura oggettiva di tale responsabilità nel notissimo arresto *Jand'Heur*<sup>150</sup>.

Non interessa qui, però, cercare di comprendere se - attraverso una disposizione contemplante un criterio d'imputazione (obbiettivo) differente, come quello fondato sulla custodia

---

<sup>146</sup> Si riporta la norma per esteso: «*Toda persona responde por el daño causado por el riesgo o vicio de las cosas, o de las actividades que sean riesgosas o peligrosas por su naturaleza, por los medios empleados o por las circunstancias de su realización. La responsabilidad es objetiva. No son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa o la realización de la actividad, ni el cumplimiento de las técnicas de prevención*». Sui criteri di imputazione nell'ordinamento civile argentino v., oltre all'autore cit. nella nota precedente, anche i sintetici rilievi di Loloco J. J., *La responsabilidad civil en el Código civil y comercial argentino*, in *Nuovo codice civile argentino e sistema giuridico latinoamericano* (Atti del congresso Internazionale, Roma, 7-9 maggio 2015), a cura di Cardilli ed Esborraz, Milano, 2017, p. 546 ss.

<sup>147</sup> V. l'art. 31 della Ley 24.192 (del 23 marzo 1993) che ha modificato la Ley 23.184, il quale recita: «*Las entidades o asociaciones participantes de un espectáculo deportivo, son solidariamente responsables de los daños y perjuicios que se generen en los estadios*».

<sup>148</sup> V. l'art. 28 della Ley 25.675 (del 28 novembre 2002) e, soprattutto, il successivo art. 29 ove si compendia la prova liberatoria: «*La exención de responsabilidad sólo se producirá acreditando que, a pesar de haberse adoptado todas las medidas destinadas a evitarlo y sin mediar culpa concurrente del responsable, los daños se produjeron por culpa exclusiva de la víctima o de un tercero por quien no debe responder*».

<sup>149</sup> Il cui ultimo periodo recita appunto: «*La actividad del profesional liberal no está comprendida en la responsabilidad por actividades riesgosas previstas en el artículo 1757*».

<sup>150</sup> *Cour de Cassation*, 13 febbraio 1930, in *Dalloz*, 1930, p. 57 ss.

delle cose implicate nello svolgimento di un data attività - si possa giungere a un risultato identico a quello che consentirebbe una norma pensata direttamente per le attività pericolose, né se, similmente a quanto prospettato nel contesto italiano, la concreta pericolosità della situazione assunta a criterio di imputazione possa costituire un profilo caratterizzante, idoneo a limitarne l'ambito operativo<sup>151</sup>. Importa piuttosto rilevare che il carattere pericoloso di un'attività non sembra essere tenuto in considerazione dal legislatore francese al fine di formulare una regola di responsabilità, se si escludono le normative di origine comunitaria (segnatamente quella in materia ambientale o in materia di prodotti difettosi) e la *Loi badinter* 1985 sugli incidenti derivanti dalla circolazione di veicoli a motore, la quale è ritenuta compendiare una forma di indennizzo (garanzia) piuttosto che di responsabilità oggettiva, atteso che consente al fatto responsabile (il conducente e il custode, che si presume essere il proprietario del veicolo) di invocare in funzione esoneratrice esclusivamente il fatto colposo della vittima<sup>152</sup>. Va peraltro dato atto che si sono consolidate nel *droit vivant* delle Corti francesi amministrative - circostanza singolare nella prospettiva italiana, incline a osservare l'art. 2050 c.c. come norma rivolta prevalentemente alle attività dei privati - regole di responsabilità oggettiva a carico dei poteri pubblici, che hanno, ciascuna, un differente fondamento. In particolare, queste ipotesi di responsabilità *sans faute* si basano o sul principio di solidarietà (che impone all'amministrazione di indennizzare il privato penalizzato da attività realizzatrici di interessi generali) o sul principio della *garde* di persone affidate all'amministrazione (tratto dall'art. 1242, in precedenza art. 1384, *code civil*, già evocato), ovvero ancora - ecco il profilo di maggior interesse - sul principio della creazione di *risques exceptionnels*: in particolare, quest'ultimo rappresenta il fondamento delle decisioni che hanno condannato l'*administration* per l'impiego di cose o per l'esercizio di attività pericolose<sup>153</sup>.

---

<sup>151</sup> Sul tentativo (principalmente dottrinale) di introdurre la distinzione tra *choses dangereuses* e non, al fine di limitare alle prime l'applicazione della *responsabilité du fait de choses* - la quale si può far risalire a Ripert G., nota a *Cour de Cassation* 21 febbraio 1927, in *Dalloz Périodique*, 1927, I, p. 97 - v. l'analisi dettagliata in Schamps G., *La mise en danger: un concept fondateur d'un principe général de responsabilité. Analyse de droit comparé*, Bruxelles-Paris, 1998, p. 636 ss. Un aggiornato resoconto dello stato dell'arte, da cui si ricava che l'elemento della pericolosità della cosa non gioca un ruolo determinante ai fini dell'affermazione della responsabilità in Malaurie P., Aynès L., *Droit des obligations*<sup>10</sup>, LGDJ, Paris, 2018, p. 108 s.

<sup>152</sup> Per un'illustrazione della *Loi* 5 luglio 1985, n. 677 («*tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation*») cfr. Abravanel-Jolly S., sub art. 1382 à 1386 *Circulation routière*, in *JurisClasseur Civil Code*, aggiornato al 23 novembre 2020.

<sup>153</sup> A partire dall'arresto del *Conseil d'Etat*, 24 giugno 1949, in *Dalloz*, 1950, *Jurisprudence*, p. 5, chron. Berlia et Morange, che ha stabilito che «*le service de police ne peut être tenu pour responsable que des dommages imputables à une faute lourde commise par des agents dans l'exercice de leurs fonctions, la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée même en l'absence d'une telle faute dans le cas où le personnel de la police fait usage d'armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens et où les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'exercice de ce service public*». Più di recente v. *Conseil d'Etat*, 15 febbraio 2013, n° 351443, in *JurisData* (n° 2013-002588), con riferimento all'uso di *teaser* da parte delle forze dell'ordine. La casistica, che riguarda, tra l'altro, anche l'attività medica o di esecuzione di opere pubbliche, è illustrata in Vincent F.,



Conferma sostanzialmente il quadro descritto la proposta di riforma del diritto francese della responsabilità aquiliana, che nel momento in cui la mano abbandona la tastiera risulta ancora allo stadio di progetto<sup>154</sup>. Il relativo esame dimostra, infatti, la volontà di mantenere inalterato l'impianto di fondo dell'istituto della responsabilità senza colpa e di non codificare, dunque, una fattispecie di responsabilità civile per l'esercizio di attività pericolosa, che pure in dottrina, nonché in qualche progetto di riforma del diritto delle obbligazioni (non giunto a compimento), era stata presa in considerazione<sup>155</sup>, la preoccupazione parendo piuttosto quella di disciplinare più analiticamente la fattispecie del danno *du fait de choses*<sup>156</sup>.

Com'è agevole attendersi, alla luce delle vicende storiche che hanno contrassegnato lo sviluppo del diritto civile nel Paese, pure l'ordinamento belga appartiene al modello cui si può ricondurre quello francese. Anche con riferimento al primo, infatti, si può ripetere quanto si è detto a proposito del secondo, in ordine alla possibilità di raggiungere risultati pratici, analoghi o identici a quelli che scaturirebbero dall'applicazione di una regola *ad hoc* per le «attività pericolose», attraverso un'applicazione in chiave oggettiva dell'art. 1384 *code civil* belga (corrispondente all'attuale art. 1242 *code civil* francese). Peraltro, in Belgio esistono, escluse le normative di origine comunitaria, alcune attività oggetto di una particolare attenzione legislativa che si potrebbero ricondurre, seppur in un'accezione lata, al concetto di attività pericolosa: si vedano gli artt. 7 e 8 della *Loi 30 luglio 1979* («*relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances*»)<sup>157</sup> o, ancora, la

---

*Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité sans faute*, in *JurisClasseur Responsabilité civile et Assurances*, aggiornato al 29 gennaio 2015, cui si rinvia per l'illustrazione dell'istituto.

<sup>154</sup> V. *Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile* consultabile al seguente indirizzo: <http://www.senat.fr/leg/pp19-678.html>. Per un'introduzione al progetto v. Grisi G., *A proposito del projet de réforme de la responsabilité civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, p. 105 ss.

<sup>155</sup> Cfr. Guégan-Lécuyer A., *Vers un nouveau fait générateur de responsabilité civile: les activités dangereuses* (*Commentaire de l'article 1362 de l'Avant-projet Catala*), in *Études offertes à Geneviève Viney*, LGDJ, Paris, 2008, p. 499 ss.

<sup>156</sup> V. il proposto art. 1242 *code civil* «*Chacun est responsable de plein droit du dommage causé par le fait des choses corporelles qu'il a sous sa garde. Le fait de la chose est présumé dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage. Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l'anormalité de sa position, de son état ou de son comportement. Le gardien est celui qui a l'usage, le contrôle et la direction de la chose au moment du fait dommageable. Le propriétaire est présumé gardien. Les dispositions du présent article sont applicables au fait des animaux*».

<sup>157</sup> V. l'art. 7, giusta il quale «*Les dispositions du présent chapitre peuvent être rendues applicables à tous les établissements qui sont habituellement accessibles au public, même lorsque le public n'y est admis que sous certaines conditions. § 2. Par arrêtés délibérés en Conseil des ministres, le Roi détermine les catégories d'établissements auxquelles Il rend applicables les dispositions du présent chapitre et désigne les personnes physiques ou morales auxquelles incombent les obligations imposées en vertu de ces dispositions*». La norma va letta in combinato disposto con l'art. 8, che recita «*Les personnes physiques ou morales visées à l'article 7, § 2, sont objectivement responsables tant des dommages corporels que des dégâts matériels causés aux tiers par un incendie ou une explosion, sans préjudice de tout recours de droit commun contre les responsables du sinistre*».

*Loi 19 gennaio 1977 («organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine»)*<sup>158</sup>.

Tuttavia, diversamente da quanto accade poco più a Sud, i venti riformatori della responsabilità civile nel Regno del Belgio sembrano indurre verso l'adozione di una scelta che dovrebbe far includere questo tra gli ordinamenti dell'altro gruppo considerato. Infatti, l'«*Avant-Projet De Loi / Voorontwerp Van Wet*», presentato il 1° settembre 2019 alle Camere, contempla l'introduzione all'interno del codice civile di una sezione (la 7°) dedicata ai «*Régimes particuliers de responsabilité*», la cui prima sub-sezione - si tenga conto che la seconda è dedicata ai danni da prodotto difettoso - è intitolata alla «*Responsabilité sans faute pour activités particulièrement dangereuse*». L' esercente<sup>159</sup> un'attività (si badi bene) «*professionnelle*» che presenta un pericolo grave e specifico<sup>160</sup> è responsabile dei danni provocati dal realizzarsi del medesimo<sup>161</sup>. Di particolare interesse è il tentativo di limitare in vario senso questo tipo di responsabilità: demandando a un Decreto reale la determinazione della lista delle attività cui la regola ora esposta si dovrebbe applicare (art. 5.193); specificando le relative cause di esonero (ma subordinando quest'ultimo in ogni caso all'adeguatezza delle misure precauzionali adottate)<sup>162</sup>; infine, stabilendo che solo il danno alla persona è risarcibile e consentendo al Re di stabilire un massimale oltre il quale la responsabilità dell'esercente non può andare (art. 5.196).

La *ratio* della scelta di cui al progetto di legge è illustrata nella relativa relazione (*Exposé de motifs*): la si può riportare all'idea della necessità che il danno arrecato dalle attività economicamente vantaggiose - oltre che utili alla collettività - e, però, al contempo particolarmente pericolose, debba essere internalizzato da chi si dedica alle medesime. Non sembra tuttavia si tratti della codificazione di un generale principio di responsabilità d'impresa, dato che, anche se ciò

---

<sup>158</sup> Vedasi l'art. 1 (non più in vigore per la Vallonia): «*L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés qui provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine sont objectivement responsables des dommages de surface qui en résultent pour les immeubles, y compris le sol et la végétation, ou qui sont causés aux prises d'eau souterraine existantes de plus de 10 m<sup>3</sup>/jour...*». Sulla previsione ora riportata, nonché su quella di cui alla nota precedente, v. Cousy H., Droshout D., *Belgium*, in *Unification of tort law: strict liability*, a cura di Koch e Koziol, cit., p. 54 ss.

<sup>159</sup> L'exploitant è definito all'articolo 5.191 come «*la personne qui dispose du pouvoir de direction et de contrôle sur l'activité*».

<sup>160</sup> Definito all'art. 5.192 così: «*Constitue un danger grave et spécifique, le risque significatif qu'un dommage de grande ampleur se réalise*».

<sup>161</sup> V. il proposto art. 5.190: «*L'exploitant d'une activité professionnelle qui présente un danger grave et spécifique est tenu de réparer le dommage causé par cette activité, lorsque le danger se réalise*».

<sup>162</sup> V. il proposto art. 5.195: «*L'exploitant n'est pas responsable s'il prouve que le dommage a été causé par la faute intentionnelle de la personne lésée ou d'un tiers, un acte de terrorisme, un acte de guerre, ou une catastrophe naturelle, pour autant que les mesures de sécurité adéquates aient été prises*».

avviene in nome della certezza del diritto, si tratta solo di alcune, particolari attività che, per poter essere assoggettate al regime *objectif*, devono venire tipizzate<sup>163</sup>.

Anche l'ordinamento spagnolo, *recte* il relativo codice civile, non ha maturato, forse per ragioni «anagrafiche» (risale infatti al 1889), l'idea di regolare le attività pericolose con una norma dal respiro ampio. Esiste, è vero, una disposizione - quella contenuta nel primo comma dell'art. 1908 del *Código civil* - dedicata all'esplosione di macchine («*explosión de máquinas*»). Essa però non si può ricondurre all'idea di pericolo, poiché concerne macchine non custodite con la dovuta diligenza e, dunque, si fonda su una condotta negligente. Anche l'incendio di sostanze esplosive («*inflamación de sustancias explosivas*») concerne cose che non sono state collocate in un luogo sicuro e adeguato e, perciò, sembrano riconducibili al criterio della colpa<sup>164</sup>.

Un altro ordinamento che si può annoverare in questo secondo gruppo, salvo quanto si dirà in fine di paragrafo, è quello tedesco.

Come noto, in Germania la scelta del codificatore è stata nel senso di non prevedere ipotesi di responsabilità oggettiva, se si eccettua quella del custode di animali (tranne quelli domestici che servono nella sua attività economica) di cui al § 833 BGB<sup>165</sup>.

La *strict liability* si è invero sviluppata al di fuori del codice, che ne ha anzi anticipato l'entrata in vigore: s'è già fatto cenno al fatto che la prima legge europea di responsabilità oggettiva può considerarsi la *Preußischeisenbahngesetz* (1838), sulla scorta della quale è stata poi modellata la *Reichshaftpflichtgesetz* (1871), dettate in materia di danni cagionati dagli operatori ferroviari.

Tra le previsioni esterne al BGB, che vengono in rilievo in quanto espressione della scelta di associare a una data attività un regime oggettivo, in ragione del peculiare pericolo che essa crea, si possono opportunamente richiamare le norme in tema di: circolazione stradale<sup>166</sup>; inquinamento di risorse idriche<sup>167</sup>; ingegneria genetica<sup>168</sup>; attività di estrazione mineraria<sup>169</sup>; caccia<sup>170</sup>.

---

<sup>163</sup> V. § 4: «*L'évolution de la société contemporaine ne permet plus d'expliquer pourquoi le poids de l'aléa lié à l'exercice d'activités certes utiles et économiquement profitables mais spécifiquement dangereuses devrait systématiquement reposer sur la victime lorsqu'aucune faute n'est démontrée. Le choix a donc été fait de créer une responsabilité sans faute à la charge de l'exploitant de telles activités. Afin de ne pas créer d'insécurité juridique et de favoriser l'assurabilité de ces risques, l'entrée en vigueur de ce nouveau régime est toutefois subordonnée à l'adoption d'un arrêté royal identifiant les activités dangereuses auxquelles il est applicable*».

<sup>164</sup> «*El Código utiliza en este apartado un criterio de responsabilidad por culpa que es la falta de la debida diligencia en el cuidado de las máquinas y la no colocación de las sustancias explosivas en lugares seguros y adecuados*»: così Díez-Picazo L., *Fundamentos del derecho civil patrimonial*, V, *La responsabilidad civil extracontractual*, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 2011, p. 395.

<sup>165</sup> Cfr., per tutti, Spindler G., Rieckers O., *Tort Law in Germany*, Wolters Kluwer, 2011, p. 102.

<sup>166</sup> V. § 7 *Straßenverkehrsgesetz*.

<sup>167</sup> V. § 22 *Wasserhaushaltsgesetz*.

<sup>168</sup> V. § 32 *Gesetz zur Regelung der Gentechnik*.

<sup>169</sup> V. § 114 *Bundesberggesetz*.

Le superiori osservazioni, donde si trae l'impressione della sussistenza, nell'ordinamento tedesco, di una netta cesura tra il principio di responsabilità per colpa e ipotesi tipiche di responsabilità oggettiva non sono invero in grado di restituire un'immagine compiuta dell'atteggiamento che in quel contesto si tiene nei confronti del problema delle attività pericolose.

A ben guardare, infatti, in parallelo con l'incremento delle previsioni legislative riconducibili alla dottrina della *Gefährdungshaftung* - letteralmente (e significativamente) «responsabilità da pericolo» - e in uno con l'affermarsi dell'orientamento giurisprudenziale incline a negare l'applicabilità delle stesse in via di analogia, le Corti tedesche, almeno inizialmente allo scopo di ampliare l'ambito applicativo del § 823 BGB, hanno elaborato la teoria degli obblighi del traffico («*Verkehrspflichten*»). Attraverso il *medium* logico dell'imposizione in capo al creatore di una situazione di pericolo dell'obbligo di proteggere i consociati, la cui violazione integra una colpa affatto oggettivata («*objektive Fahrlässigkeit*»), si giunge ad affermare la responsabilità con riferimento ad ipotesi che, sebbene appunto ancora formalmente incasellabili nello schema dell'illecito colposo, risultano nondimeno lambire, secondo un rilievo diffuso, le coste della responsabilità oggettiva<sup>171</sup>.

#### 4. La responsabilità per attività pericolose nel processo di uniformazione del diritto privato europeo.

Dopo aver messo in luce alcuni possibili modelli di regolazione della responsabilità civile da attività pericolose - e sottolineato che una responsabilità da pericolo può essere il frutto di elaborazioni interne al formante giurisprudenziale - diviene interessante analizzare quale siano state le soluzioni preferite nell'ambito del processo di «codificazione» del diritto privato europeo.

A tal fine si possono utilmente prendere in considerazione, da un lato, i risultati del lavoro dell'*European Group on Tort Law - i Principles of European Tort Law*<sup>172</sup> - diffusi nel 2005 e,

---

<sup>170</sup> V. § 33 *Bundesjagdgesetz*.

<sup>171</sup> Cfr., oltre al già citato Spindler G., Rieckers O., *Tort Law in Germany*, cit., p. 87 ss., anche Fedkte J., Magnus U., *Germany*, in *Unification of tort law: strict liability*, a cura di Koch e Koziol, cit., p. 148 ss.; Van Dam C., *European tort law*<sup>2</sup>, Oxford, 2014, p. 78 ss.; Somma A., *Le tecniche di imputazione del danno extracontrattuale tra codice civile e legislazione speciale: l'esercizio di attività pericolose nel diritto tedesco*, cit., p. 279, il quale ricorda il fallito progetto della Commissione ministeriale di revisione del diritto delle obbligazioni degli anni '80 del secolo scorso, nell'ambito del quale il Prof. Hein Kötz aveva - invano - suggerito di inserire una ipotesi generale di *Gefährdungshaftung*. Tra i casi ricordati di responsabilità per violazione degli obblighi del traffico, implicati dalla creazione della situazione di pericolo, lo stesso Somma ricorda (*loc. ult. cit.*) l'esercizio di impianti sportivi, la conduzione di lavori stradali, di cantieri: ipotesi spesso assoggettate, dalla giurisprudenza italiana, all'art. 2050 c.c.

<sup>172</sup> Presentati da Koch B.A., *The European Group on Tort Law and Its Principles of European Tort Law*, in *American Journal of Comparative Law*, Vol. 53, 2005, p. 189 ss. I principi sono disponibili in versione multilingua all'indirizzo <http://www.egt.org/petl.html>.

dall'altro lato, il più recente e articolato progetto di codice civile europeo: il *Draft Common Frame of Reference* (d'ora in poi anche solo «DCFR»), elaborato nel 2008<sup>173</sup>.

Orbene, l'analisi delle decisioni finali assunte con riferimento al tema della responsabilità oggettiva rivela come i due testi «normativi» si siano incanalati lungo due strade differenti.

Muovendo dall'esame dei *Principles*, balza subito all'occhio la scelta di codificare una regola generale di responsabilità oggettiva a carico di «Chiunque eserciti un'attività straordinariamente pericolosa». La responsabilità delineata nell'art. 5:101, di cui ora si sta riferendo, risulta meglio circoscritta dalla specificazione - ispirata a un approccio basato sul *type of risk* - che ad essere risarcibile è (soltanto) «il danno caratteristico del rischio presentato dall'attività e risultante dal medesimo», così che occorre individuare, al fine di stabilire l'applicabilità del regime oggettivo, lo specifico pericolo introdotto, nella società, dall' esercente. Si tenta poi, nel principio in esame, di definire il concetto di attività straordinariamente pericolosa facendo leva su criteri che evocano la *doctrine* delle *ultrahazardous activities* (di cui al già esaminato primo *Restatement of Torts*): essa, infatti, è tale se «crea un rischio particolarmente significativo e prevedibile di danno anche quando sono esercitate tutte le attenzioni [*all due care*] nel suo esercizio». E, inoltre, se l'attività di cui trattasi «non corrisponda a pratiche di uso comune»<sup>174</sup>.

I compilatori del DCFR, di contro a quanto appena osservato, hanno recisamente scartato l'ipotesi di una clausola generale di responsabilità da attività ultra-rischiose, avendo piuttosto optato per una regolamentazione della responsabilità oggettiva per fattori tipici di rischio. Infatti, la seconda sezione del terzo capitolo del libro VI assegna una regola di *strict liability*, oltre che alla *vicarious liability* (art. VI-3:201): al custode di un immobile difettoso, quando i danni siano «dovuti alle condizioni dell'immobile, inferiori alla sicurezza che una persona all'interno o in prossimità dell'immobile si attenderebbe» (Art VI-3:202); al custode di animali, senza ulteriore specificazione (Art VI-3:203); al custode di veicoli a motore (Art VI-3:205); al fabbricante di prodotti difettosi (Art VI-3:204). L'unica regola che sembra possedere una portata ampia è quella dettata all'art. VI-3:206, che addossa una responsabilità di tipo oggettivo al «custode di una sostanza o [al]l'operatore di un impianto» per i danni derivanti dalla sostanza o dalle emissioni

---

<sup>173</sup> Il testo del DCFR è consultabile, in versione inglese, in Von Bar C., Clive E., Schulte-Nölke H. (a cura di), *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (full edition)*, IV, De Gruyter, Berlin-New York, 2009. Una traduzione in lingua italiana (non ufficiale) è disponibile all'indirizzo [http://www.wiuav.it/ateneo1/docenti/docenti201/pasa-barba/materiali-/dcfr\\_regole-modello-e-definizioni-allegate.pdf](http://www.wiuav.it/ateneo1/docenti/docenti201/pasa-barba/materiali-/dcfr_regole-modello-e-definizioni-allegate.pdf).

Per una valutazione complessiva del progetto dal punto di vista del giurista italiano, v. le Presentazioni di Alpa G. e di Perfetti U. a *Il Draft Common Frame of Reference del diritto privato europeo*, a cura di Alpa, Iudica, Perfetti e Zatti, Padova, 2009, p. VI ss.

<sup>174</sup> Evidenzia l'apparentamento con il modello americano Koch B.A., *The European Group on Tort Law and Its Principles of European Tort Law*, cit., p. 195.

provenienti dall'impianto medesimo<sup>175</sup>. Essa ha un campo applicativo comunque non generalizzato, perché la responsabilità, nonostante la sostanza o l'emissione debbano essere pericolose per essere rilevanti ai fini della medesima (così come il danno deve essere specifica realizzazione del pericolo), viene espressamente esclusa (v. § 5) sia se il custode o l'operatore non agiscono per scopi professionali - di modo che ne risulta una commistione tra profilo del pericolo e profilo della responsabilità d'impresa - sia, soprattutto, qualora gli stessi soggetti siano in grado di dimostrare di aver rispettato gli standard legali di sicurezza nella gestione della sostanza o nell'esercizio dell'impianto («*statutory standard of control or management*»)<sup>176</sup>.

Un tratto comune a entrambi i progetti di codificazione del diritto (della responsabilità civile) europeo che merita di essere evidenziato è rappresentato dal carattere non esaustivo, quanto ai PETL, della norma generale e, quanto al DCFR, dell'elencazione delle situazioni che possono essere assoggettate a un regime di responsabilità oggettiva: segno, questo, tangibile ed evidente di «*how diverse the opinions on the proper scope of strict liability still remain. Even in relatively small groups of scholars it is seemingly impossible to achieve a consensus on which activities qualify for strict liability and which should better be left to the fault principle*»<sup>177</sup>.

Per quanto riguarda i *Principles*, infatti, l'art. 5:102 dispone, al comma primo, che «Il diritto nazionale può prevedere altre ipotesi di responsabilità oggettiva per attività pericolose anche se l'attività non è straordinariamente pericolosa». Ma è soprattutto la previsione del secondo comma a dimostrare l'assunto ora riportato, che rimette all'interprete di scovare - per via analogica - fattori di pericolo giustificanti l'applicazione di un regime oggettivo («Salvo che il diritto nazionale non preveda diversamente, ipotesi ulteriori di responsabilità oggettiva possono essere individuate in analogia con altre fonti di rischio di danno»)<sup>178</sup>.

---

<sup>175</sup> Ai sensi dei paragrafi 2 e 3: «*Substance includes chemicals (whether solid, liquid or gaseous). Microorganisms are to be treated like substances. "Emission" includes: (a) the release or escape of substances; (b) the conduction of electricity; (c) heat, light and other radiation; (d) noise and other vibrations; and (e) other incorporeal impact on the environment*».

<sup>176</sup> La *statutory compliance defense* non rende la regola men oggettiva, perché la colpa non vi gioca nessun ruolo: cfr. Von Bar C., Clive E. (a cura di), *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law*, cit., p. 3543. In senso diverso, Roppo V., *La responsabilità oggettiva*, cit., p. 192, osserva che la «fattispecie di responsabilità "without Intention or Fault" viene in definitiva sospinta verso l'area della responsabilità per colpa dalla previsione di una prova liberatoria capace di mandare assolto il convenuto...». Ad ogni modo, la previsione non può ritenersi omologa a quella dell'art. 2050 c.c., atteso che quest'ultima richiede senz'altro che siano adottate misure precauzionali superiori agli standard desumibili da norme e regole tecniche.

<sup>177</sup> Così Wagner R., voce *Strict Liability in European Private Law*, in *The Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, I, OUP, Oxford, 2012, p. 1338.

<sup>178</sup> Si v. la notazione di Magnus U., voce *Principles of European Tort Law (PETL)*, in *The Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, cit., p. 1338: «*As a model for a future European tort law, this compromise can hardly be deemed satisfactory*». Utilissime pure le notazioni di Koch B.A., *The European Group on Tort Law and its Principles of European Tort Law*, cit., p. 194 s., il quale ricorda che «*Strict liability probably posed the biggest challenge for the group. Some members wanted to introduce a rather general rule. They arrived at a fairly general clause flexible enough to cover a wide variety of risks while still allowing for adjustments depending on the weight of the risk. Others*

Quanto alle regole del DCFR, poi, l'art VI.-3:207 rimette alle leggi degli Stati nazionali la scelta di individuare ulteriori «fonti di pericolo», tali da giustificare l'abbandono del criterio della colpa. Si tratta di una soluzione di compromesso e foriera di non poche incertezze, soprattutto avuto riguardo a quegli ordinamenti, tra cui l'italiano, che contengono al proprio interno una previsione di carattere generale, alla cui stregua viene affidato al formante giurisprudenziale il compito di procedere alla specificazione analitica delle attività interessate dal regime (che si è tentato di dimostrare essere) oggettivo. Infatti, la combinazione della previsione «uniforme» con quella domestica può sostanzialmente vanificare il tentativo, compiuto all'interno dello stesso DCFR, di definire i contorni di quelle che debbono considerarsi *abnormally dangerous activities*.

---

*considered such an approach too broad and argued in favor of a more pragmatic concept - leaving the decision that risks trigger no-fault liability to the national legislatures. In their view, only certain extreme risks should be covered in all jurisdictions. The latter position ultimately prevailed so that Art. 5:101 now provides for strict liability only for "abnormally" dangerous activities».*





## CAPITOLO III

### I DANNI DERIVANTI DA ATTIVITÀ PERICOLOSE TRA ANTICHI E NUOVI SCENARI DELLA RESPONSABILITÀ ARMONIZZATA DI DIRITTO EUROPEO.

#### SEZIONE I

L'armonizzazione «incompleta» della responsabilità per danno da prodotto.

Sommario: 1. Il problema: la «casistica parallela» nella giurisprudenza italiana in tema di danno da prodotto difettoso. 2. Le diverse e controverse letture dell'art. 13 della Dir. 85/374/CEE: omogeneità o differenza tra i due titoli d'imputazione. 3. La responsabilità per danni derivanti da un prodotto conforme e l'art. 2050 c.c.: alla ricerca di un difficile equilibrio tra armonizzazione e tutela delle vittime.

\* \* \*

*1. Il problema: la «casistica parallela» nella giurisprudenza italiana in tema di danno da prodotto difettoso.*

Ogni riflessione sulla responsabilità civile dell'impresa pericolosa non può che proiettarsi - lo si è già potuto notare con riferimento al sottosistema del danno ambientale - nella dimensione europea. Quelle comunitarie, infatti, rappresentano le sedi istituzionali dove si affrontano gran parte dei problemi connessi con lo sviluppo industriale e tecnologico anche del nostro Paese, quale area del più ampio mercato unico europeo e con essi, inevitabilmente, pure le numerose questioni che riguardano l'allocatione del costo dei danni cagionati da chi opera in tale mercato, sicché «costruire il nuovo diritto della responsabilità civile prescindendo dal dato europeo significherebbe costruire sulla sabbia»<sup>1</sup>.

Rimandando ad un momento successivo (v. *infra*, Sez. II) l'analisi del processo in corso - e lontano dall'essere completato - relativo alla regolazione dei nuovi rischi che emergono in parallelo con l'incipiente sviluppo delle tecnologie generalmente riconducibili al problema dell'Intelligenza Artificiale, occorre ora muovere dall'esame di ciò che può considerarsi il primo - e, probabilmente,

---

<sup>1</sup> Così Salvi C., *Diritto europeo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1999, p. 30. Inoltre, sull'imprescindibile necessità di allargare l'analisi del sistema della responsabilità civile (con particolare riferimento all'impresa) alle tendenze europee cfr., tra gli altri, Bellisario E., *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Milano, 2011, p. 236 ss.; Castronovo C., *Sentieri di responsabilità civile europea*, cit., p. 787 ss.; Princigalli A.M., *La responsabilità civile. Profili generali*, in *Trattato di dir. priv. europeo*<sup>2</sup>, cit., p. 477 ss.; Scognamiglio C., *Prospettive europee della responsabilità civile e discipline del mercato*, in *Eur. dir. priv.*, 2000, p. 333 ss.; Alessi R., *Il difficile percorso della «responsabilità civile europea»*, in *Danno e resp.*, 1999, p. 377 ss.

il più importante - intervento comunitario in materia di responsabilità civile<sup>2</sup>: la Direttiva 85/374/CEE relativa alla responsabilità da prodotto difettoso<sup>3</sup>.

A dispetto dell'introduzione di tale disciplina a livello europeo, il paradigma della pericolosità dell'attività (d'impresa) ha mantenuto la propria centralità, nel senso che l'art. 2050 c.c. ha continuato a porsi quale criterio attraverso il quale assicurare tutela alle vittime di incidenti cagionati dalla moderna produzione industriale di massa. Il presente paragrafo mira proprio ad offrire un'aggiornata ricognizione di quella che è stata icasticamente definita la «casistica parallela» italiana in materia<sup>4</sup>, al fine di comprendere sulla base di quali motivazioni la giurisprudenza domestica affermi la pericolosità dell'attività di produzione e commercializzazione di certi prodotti, valorizzando in contropunto le molte critiche che la dottrina ha rivolto alle soluzioni pretorie<sup>5</sup>.

L'analisi può dipanarsi considerando le differenti tipologie di prodotti in relazione ai quali l'art. 2050 c.c. ha trovato applicazione.

Il più significativo settore, cui si è già fatto cenno per illustrare le differenti possibili chiavi di lettura della prova liberatoria contemplata dalla regola esaminata (al Cap. I, Sez. II, § 4), è quello dei danni cagionati da prodotti farmaceutici. La giurisprudenza italiana, infatti, appare ferma nel giudicare pericolosa l'attività di produzione, così come quelle di importazione e di distribuzione di farmaci, nonostante l'entrata in vigore della normativa interna attuativa della Direttiva del 1985 (prima D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, ora artt. 114 ss. Codice del Consumo). In un importante arresto di qualche decennio fa - concernente i danni legati alla contrazione di patologie virali a seguito della somministrazione del farmaco *Trilergan*, preparato con gammaglobuline - la Cassazione confermò la valutazione di pericolosità compiuta nei precedenti gradi di giudizio, sulla base tanto dell'equazione tra attitudine infettante del farmaco e pericolo di cui all'art. 2050 c.c., quanto in ragione dell'esistenza di numerose disposizioni di legge e di regolamento volte a disciplinare la produzione, l'importazione e il commercio di farmaci<sup>6</sup>. Nel far ciò, di contro,

---

<sup>2</sup> Pare opportuno precisare che il sintagma «responsabilità civile europea (comunitaria)», benché idoneo ad evocare alcune linee di tendenza comuni ai plurimi sottosistemi, corrispondenti ad altrettanti settori economico-sociali omogenei, di regole di responsabilità di matrice europea, non parrebbe assurgere a sistema, né a un modello unitario di responsabilità, in grado di reggersi su categorie autonome: cfr. in questo senso Bellisario E., *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, cit., p. 246 ss.; Scognamiglio C., *Prospettive europee della responsabilità civile e discipline del mercato*, cit., p. 334.

<sup>3</sup> La storia della genesi della direttiva è tratteggiata in Pardolesi R., Caruso D., *Per una storia della Direttiva 1985/374/CEE*, in *Danno e resp.*, 2012, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*, cit., p. 35 ss.

<sup>4</sup> L'espressione è di Cabella Pisu G., *Ombre e luci nella responsabilità del produttore*, in *Contratto e impresa*, 2008, p. 617 ss.

<sup>5</sup> Con ciò completando l'analisi compiuta *supra*, al Cap. II, Sez. I, § 3.

<sup>6</sup> Cass., 17 luglio 1987, n. 6241, in *Foro it.*, 1988, I, c. 144, con nota di Caruso D., cit., e in *Nuova Giur. civ. comm.*, 1988, I, p. 485, con nota di Da Molo E., *Responsabilità civile per attività di produzione e commercio di farmaci*; e in

respinse la tesi - già avanzata in dottrina e su cui si dovrà tornare - secondo cui di pericolosità dell'attività non si potrebbe discorrere perché il pericolo, nel caso considerato, dipenderebbe più propriamente dalla *res periculosa* prodotta, che dall'attività: gli argomenti ad essa contrari furono individuati nella ritenuta continenza tra «circolazione dei prodotti» e loro produzione (di cui la prima costituirebbe naturale estrinsecazione), nonché nell'avvenuta trasfusione della potenzialità lesiva del *mezzo* impiegato nella produzione (nella specie, le gammaglobuline infette) all'interno del prodotto<sup>7</sup>. Sempre nell'ambito della vicenda del *Trilergan*, la stessa S.C. ha precisato in séguito che la pericolosità non è da considerarsi caratteristica dell'attività di «produzione in sé», bensì della sua finalizzazione al commercio<sup>8</sup>.

Con riferimento, poi, ad un farmaco antiobesità che aveva provocato all'attrice una disfunzione cardiaca, una decisione di merito, nel condannare l'importatore e distributore dello stesso in Italia, ha qualificato come pericolosa l'attività di importazione e di distribuzione di farmaci sulla base di un'articolata motivazione, volta ad evidenziare - ancora una volta - sia l'esistenza di un complesso apparato normativo di carattere preventivo-sanzionatorio, comprovante l'elevata attenzione dell'ordinamento verso i rischi connessi allo sviluppo e al consumo di farmaci, sia l'«apprezzabile potenzialità lesiva» dell'oggetto dell'attività stessa<sup>9</sup>.

---

*Resp. civ. prev.*, 1988, p. 406 ss., con nota di Tassoni G., *Responsabilità del produttore di farmaci "per rischio di sviluppo" e art. 2050 c.c.*, ove si evoca il consueto parametro della «rilevante potenzialità dannosa, intrinseca o comunque dipendente dai mezzi adoperati», oltre che le numerose *safety rules* che interessano il settore farmaceutico.

<sup>7</sup> Cass., 17 luglio 1987, n. 6241, cit., cui si aggiunge il richiamo agli artt. 443 e 452 c.p., «i quali figurano, *iuris et de iure*, come pericolosa anche la sola detenzione, per il commercio, di medicinali imperfetti».

<sup>8</sup> Cass., 27 luglio 1991, n. 8395, in *Giur. it.*, 1992, I, c. 1332 ss., con nota di Barenghi A., *In tema di farmaci difettosi*. Confermative dei precedenti già illustrati, cui si richiamano nel motivare circa la pericolosità, sono Cass., 20 luglio 1993, n. 8069, in *Foro it.*, 1994, I, c. 455 ss.; in *Resp. civ. prev.*, 1994, p. 61 ss., con nota di Busato A., *I danni da emoderivati: le diverse forme di tutela*; in *Giust. civ.*, 1994, p. 1057 ss., con nota di Barenghi A., *Brevi note in tema di responsabilità per danni da emoderivati difettosi tra obiter dicta e regole giurisprudenziali*; Cass., 1° febbraio 1995, n. 1138, cit.; Cass., 27 gennaio 1997, n. 814, cit., che si spende a giustificare l'applicazione dell'art. 2050 c.c. anche in capo al produttore della componente infetta, precisando che i principi delineati in Cass., 17 luglio 1987, n. 6241, cit., «sono riferibili anche al "produttore" o fornitore della materia prima, che provvede al prelievo del sangue dai donatori ed alle prime operazioni di manipolazione del plasma, dato l'univoco collegamento funzionale di tale attività con la successiva produzione di farmaci destinati ad essere inoculati in organismi umani, sicché (come s'è osservato in dottrina) è in definitiva "la pericolosità del prodotto che si riflette sulla pericolosità dell'attività di produzione"». Ancora, in un caso di infezione da HCV cagionato dall'impiego di gammaglobuline, Trib. Brescia, 31 marzo 2003, in *Danno e resp.*, 2004, p. 666 ss., con nota di Breda R., *Danno da emoderivato infetto e responsabilità dell'azienda produttrice*, ha affermato la pericolosità dell'attività di produzione «semplicemente» richiamandosi ai precedenti di legittimità già citati.

<sup>9</sup> Trib. Roma, 20 aprile 2002, in *Danno e resp.*, 2002, p. 984 ss., con nota di La Battaglia L., cit. Appare interessante riportare il passaggio della motivazione concernente il ruolo delle regole di carattere prevenzionale (e punitivo): «La valutazione complessiva di tali norme ne rende palese la ragione ispiratrice, e cioè evitare che sostanze nocive per la salute umana, coonestate come miracolose panacee, possano essere fabbricate, importate, distribuite, vendute, pubblicizzate. Il legislatore, dunque, ha stimato ex ante che queste ultime attività siano potenzialmente dannose per la salute dell'uomo, ed ha inteso sottoporle ad un penetrante controllo. Ma la potenzialità di danno non è che un pericolo di danno: ergo, l'attività potenzialmente dannosa - e per questo sottoposta a controlli - è un'attività "pericolosa", ai sensi dell'art. 2050 c.c.». La sentenza è stata confermata da App. Roma, 21 novembre 2006, in *Pluris*.

Osservando, di contro, le più recenti pronunce di legittimità sul tema del danno da farmaco - quelle che hanno risolto il caso applicando l'art. 2050 c.c.<sup>10</sup> - è agevole notare come la questione della pericolosità risulti oramai non più in discussione, quasi fosse assurda ad una sorta di tipicità pretoria<sup>11</sup>.

Peraltro, non mancano ipotesi in cui l'applicazione dell'art. 2050 c.c. viene esclusa sulla scorta di ragioni che, se confrontate con quelle poste a fondamento delle decisioni sin qui riferite, appaiono quantomeno distoniche. Sotto tale luce può essere in particolare osservato un caso recente, nel quale è stato deciso che «la produzione di una lente IOL [lente intra-oculare] ha prevalentemente *funzione terapeutica* e non presenta caratteri che possano assimilarla ad una attività pericolosa»<sup>12</sup>. Analogamente, alla stregua di una distinzione astratta tra prodotti cosmetici e farmaci, una decisione di merito (confermata in appello) ha escluso l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. al danno subito da un soggetto affetto da psoriasi, a seguito dell'utilizzo di un preparato, ritenuto appunto cosmetico, contenente una sostanza che invece di alleviare, aveva peggiorato la patologia dermatologica di cui lo stesso soffriva (sino a provocargli una grave psoriasi eritrodermica). Rilevato che «il preparato, dalla sua presentazione e dal foglietto illustrativo, si proponeva come prodotto di tipo cosmetico, non finalizzato a curare malattie ma da utilizzarsi per l'igiene quotidiana della pelle», il Tribunale ha concluso che l'attività di commercializzazione di questo e di analoghi prodotti non avrebbe potuto ritenersi pericolosa<sup>13</sup>. Tuttavia, la S.C., tacciata di concettualismo la distinzione tra farmaci e cosmetici e però sottolineando la natura medicinale del cortisonico incluso nel prodotto dannoso trascinato in giudizio, sedicente cosmetico, ha infine cassato la decisione impugnata<sup>14</sup>.

---

<sup>10</sup> Di contro, Cass., 29 luglio 2015, n. 15851, in *Danno e resp.*, 2016, con nota di Menga E., *La responsabilità del produttore tra onere della prova e nesso causale*, e in Al Mureden E., *I fatti illeciti. Casi e materiali*<sup>3</sup>, cit., p. 167 ss., ha applicato la normativa interna attuativa della Direttiva 85/374/CEE, escludendo la responsabilità del produttore farmaceutico alla stregua della esimente del rischio di sviluppo.

<sup>11</sup> V. Cass., 7 marzo 2019, n. 6587, cit.; Cass., 10 maggio 2021, n. 12225, cit.

<sup>12</sup> Così Trib. Milano, 27 gennaio 2020, n. 723, in *Dejure*. Se è vero che «le due categorie - farmaci e dispositivi medici - non sono affatto omogenee» e che «il principale fattore distintivo tra di esse è costituito da quell'intrinseca pericolosità che, se sussiste sempre (o quasi sempre) nel medicinale, non è invece sempre riscontrabile nel dispositivo medico [...] Tuttavia, a condizione che si tenga conto di tale premessa, e che quindi si valuti caso per caso la possibilità di un accostamento delle due categorie, può affermarsi che, soprattutto in tema di responsabilità, molti dei principi che sono stati espressi in relazione all'una potrebbero essere estesi ed applicati anche all'altra... in entrambe le ipotesi, si configurano... esigenze... di riduzione del rischio e tutela della salute»: così Carocchia F., *La responsabilità per la produzione di farmaci e dispositivi medici*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, cit., p. 527 s. Ora, la decisione meneghina pare - a chi scrive - attribuire soverchia importanza a un profilo che apparenta dispositivo medico e farmaco, quello dello scopo terapeutico, non solo estraneo al paradigma dell'art. 2050 c.c., che pressoché sempre concerne attività benefiche ancorché dannose, ma soprattutto tale - se generalizzato - da sconfessare l'orientamento in materia di danno da farmaco affermatosi in sede di legittimità.

<sup>13</sup> Trib. Mantova, 29 dicembre 2005, in *ilcaso.it*.

<sup>14</sup> Cass., 19 luglio 2018, n. 19180, cit.

Un altro rilevante settore in cui la previsione codicistica ha mantenuto centralità nonostante l'avvento della normativa comunitaria è quello della produzione e distribuzione di bombole contenenti gas.

Guardando alle più significative tra le pronunce adottate nell'ambito (purtroppo) di una ampia casistica, si può notare come la pericolosità del prodotto - bombola contenente gas - sia collegata sul piano argomentativo alla pericolosità del mezzo - il gas medesimo - implicato nel processo produttivo e idoneo a trasferirsi, identico, nelle mani dell'utilizzatore<sup>15</sup>. Talvolta la Corte di cassazione si è dilungata pure ad illustrare i rischi connessi ad una produzione delle bombole tecnicamente imperfetta, ossia in grado di lasciare sussistere fonti di pericolo ulteriori rispetto a quelle evitabili con la normale diligenza nell'uso<sup>16</sup>. In altre pronunce la questione della pericolosità è data invece per scontata<sup>17</sup>.

Del pari, pressoché senza avvertire l'esigenza di motivare è stata giudicata pericolosa l'attività di vendita di fuochi d'artificio in un recente caso risolto in base all'art. 2050 c.c.<sup>18</sup>, che invero non sempre costituisce il titolo di imputazione invocato dal danneggiato<sup>19</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr. Trib. Parma, 24 dicembre 1956, in *Giust. civ.*, 1957, I, p. 744 ss., con nota di Venditti A., *Sull'esercizio di attività pericolosa*; Cass., 15 dicembre 1975, n. 4131, in *Italgire* [s.m.]; Cass., 20 luglio 1979, n. 4352, in *Italgire* [s.m.], 1979, secondo cui «L'industria della produzione e distribuzione del gas in bombole costituisce attività pericolosa, nell'esercizio della quale, colui che vi provvede è soggetto alla responsabilità prevista dall'art. 2050 c.c., con riguardo a tutti gli eventi dannosi che si verificano in dipendenza o in occasione dell'uso del gas o che possono, comunque, collegarsi alle dette operazioni, in quanto il pericolo delle esplosioni perdura anche dopo l'avvenuto riempimento delle bombole, cioè quando queste siano poste in commercio, distribuite e consegnate alla clientela per essere adoperate»; Cass., 4 giugno 1998, n. 5484, in *Resp. civ. prev.*, 1999, p. 115 ss., con nota di Medici C., *La causa ignota nello scoppio di bombola a gas e la simultanea operatività degli artt. 2050 e 2051 c.c. per la Cassazione*, ove si censura come «erronea l'impugnata sentenza anche nel punto in cui sostiene che non può applicarsi a carico della soc. Sargas, nel caso in esame, l'ipotesi della responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, stante la responsabilità del Gatti quale custode della cosa che ha cagionato il danno ex art. 2051 c.c.»; Cass., 26 luglio 2012, n. 13214, cit.

<sup>16</sup> Cass., 19 gennaio 1995, n. 567, in *Resp. civ. prev.*, 1996, p. 687 ss., con nota di Balzaretto S., cit., ove si spiega che «Poiché il gas compresso ha in sé una potenzialità dannosa - idoneità allo scoppio - l'attività di raccolta e distribuzione del gas in bombola è pericolosa (oltre che, ovviamente, nella fase di immissione del gas nelle bombole) in quanto, a causa del non corretto riempimento delle bombole, della non corretta installazione su queste del sistema di bloccaggio e fuoriuscita del gas, o dell'uso di materiale inadatto, oppure a causa del non corretto sistema di trasferimento delle bombole si crea il pericolo di una fuoriuscita di gas non controllabile secondo l'ordinaria diligenza da adoperare nell'utilizzazione delle bombole. La individuata natura della pericolosità esclude che questa venga meno nel momento del passaggio della bombola nella disponibilità dell'utente: tale disponibilità, difatti, non comprende - perché non lo consente - il controllo dei menzionati vizi "di origine" nel confezionamento e nel trasporto delle bombole, in quanto gli stessi (di regola) non sono percepibili dall'utente "ordinario"»; Cass., 11 dicembre 1995, n. 12640, *ibidem*; Cass., 2 aprile 2001, n. 4792, in *Pluris*, che, pur ammesso il concorso tra 2050 c.c. e disciplina del danno da prodotto, ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso il nesso di causa tra la bombola (*recte* l'attività di produzione e distribuzione della stessa) e il danno; Cass., 17 luglio 2002, n. 10382, cit.

<sup>17</sup> Cfr. Cass., 24 novembre 1988, n. 6325, in *Pluris*; Cass., 19 luglio 2008, n. 20062, in *Danno e resp.*, 2009, p. 655, con nota di Maietta A., *Scoppio di bombola a gas: esercizio di attività pericolosa o danni da prodotto difettoso?*; Cass., 27 luglio 2012, n. 13397, cit., che ha dichiarato «indubbiamente» pericolosa l'attività in questione.

<sup>18</sup> Cass., 12 marzo 2019, n. 7007, in *Dejure*, in cui la Corte Suprema ha avallato la statuizione del giudice d'appello secondo cui «la responsabilità inoltre si deve inquadrare ai sensi dell'art. 2050 c.c., in ragione del pericolo costituito dalla vendita di materiale esplosivo, in ciò correttamente interpretando quanto già statuito da questa Corte in materia di esercizio di attività pericolose».

<sup>19</sup> E infatti v. Cass., 20 novembre 2018, n. 29828, in *Dejure*, che, decidendo in base agli artt. 114 ss. Cod. cons., ha cassato la pronuncia di merito che, valorizzando la prova testimoniale in contrasto con le risultanze della disposta

Proseguendo nella disamina, ha senz'altro raggiunto l'onore delle cronache un altro filone in cui si registra, ancora di recente, la persistente applicazione della previsione concernente la responsabilità da esercizio di attività pericolose a un danno provocato da un prodotto: il riferimento è alla casistica in materia di pregiudizi alla salute derivanti dal consumo di lavorati del tabacco.

Per vero, l'analisi del dato giurisprudenziale consente di riscontrare per lo più pronunce orientate nel senso di escludere l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. In particolare, una parte della giurisprudenza ha rilevato che nel caso del consumo di derivati del tabacco - a differenza di quanto può invece dirsi a proposito degli emoderivati - la potenzialità dannosa non discende in maniera immediata dai mezzi impiegati nel processo produttivo, di talché il bene che ne costituisce conclusione e scopo ultimo non possiede in sé una capacità di provocare situazioni dannose, mentre può diventare dannoso, e quindi pericoloso, l'uso reiterato nel tempo dello stesso prodotto da parte dell'utilizzatore (quale attività logicamente distinta da quella di produzione)<sup>20</sup>.

Diversamente, a partire dal caso Stalteri, le società produttrici e distributrici dei prodotti del tabacco sono state considerate esercenti attività pericolosa<sup>21</sup>: nella pronuncia romana del 2005 (che

---

consulenza tecnica, aveva erroneamente desunto la pericolosità di un fuoco d'artificio dal mero verificarsi del danno conseguente all'esplosione anticipata del medesimo, tralasciando quanto osservato dal c.t.u., il quale aveva escluso difetti di fabbricazione nel prodotto e posto in rilievo che l'evento si era verificato per il malgoverno del mortaio da parte del danneggiato.

<sup>20</sup> Trib. Roma, 4 aprile 1997, in *Danno e resp.*, 1997, p. 751 ss., con nota di Cafaggi F., *Immunità per i produttori di sigarette: barriere culturali e pre-giudizi di una giurisprudenza debole*; Trib. Roma, 11 febbraio 2000, in *Corriere giur.*, 2000, p. 1639 ss., con nota di Pacifico M., che si arricchisce di un interessante argomento *ad absurdum* (in senso debole-retorico e non logico, naturalmente): «aderendo alla tesi contraria, dovrebbero farsi rientrare nella previsione dell'art. 2050 c.c. una serie di attività, come ad es. quelle dirette alla produzione di bevande alcoliche, i cui beni finali, se assunti in maniera reiterata e in quantità eccessive, provocano certamente danni rilevanti alla integrità fisica del consumatore, ovvero, al limite, anche le attività dirette alla produzione di autoveicoli, il cui uso imprudente causa la morte di migliaia di persone...»; Trib. Roma, 4 aprile 2005, in *Danno e resp.*, 2005, p. 793 ss., con nota di Giovanardi E., *Danni da fumo attivo: una dissenting opinion del Tribunale di Roma*, che argomenta per l'inapplicabilità dell'art. 2050 c.c. anche a partire dalla (già ricordata: v. *supra*, Cap. I, Sez. II, § 1) distinzione tra «condotta» (l'omessa segnalazione dei rischi connessi con il fumo) e «attività» pericolosa; Trib. Brescia, 10 agosto 2005, in *Danno e resp.*, 2005, p. 1210 ss., con nota di Monateri P.G., *Responsabilità del produttore di sigarette per danni da fumo attivo*; Trib. Roma, 28 gennaio 2009, 29 agosto 2008, 4 aprile 2008, tutte e tre in *Danno e resp.*, 2009, p. 1079 ss., con nota di Tassone B., *Tobacco litigation all'italiana e responsabilità civile che va in fumo*; Trib. Roma, 12 aprile 2010, n. 8037 e Trib. Catanzaro, 8 febbraio 2011, n. 444, in *Danno e resp.*, 2012, p. 84 ss., con nota di Tassone B., *I danni da fumo e la giurisprudenza "normativa" un altro tassello?*.

<sup>21</sup> App. Roma, 7 marzo 2005, n. 1015, in *Corriere Giur.*, 2005, p. 668 ss., con nota di Monateri P.G., *I danni da fumo: classico e gotico nella responsabilità civile*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, I, p. 326, con nota di Alpa G., *Responsabilità civile. Prodotti da tabacco. Produzione e messa in commercio*; in *Resp. civ. prev.*, 2005, p. 476, con nota di Lucchini Guastalla E., *La responsabilità del produttore per i danni da fumo attivo*; in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 1297 ss., con nota di Paladini F., *Responsabilità civile e danni da fumo «attivo»*; in *Danno e resp.*, 2005, p. 641 ss., con nota di D'Antonio V., *La risarcibilità del danno da fumo tra "consuetudine" giurisprudenziale e nuove prospettive: il caso Stalteri ridisegna la materia* e di Giaccherò G., *Asimmetrie informative e danni da fumo attivo*; in *La Responsabilità civile*, 2005, p. 499 ss., con nota di Facci A., *Il danno da fumo di sigarette: l'attività pericolosa del produttore e la libera scelta del consumatore*. Preconizzava in dottrina l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. in questa materia Zeno Zencovich V., *Il danno da produzione di tabacco: problemi teorici e aspetti applicativi*, in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 949 ss., spec. p. 952.

per vero non ha definito la vicenda processuale<sup>22</sup>), si è infatti affermato, evocandosi peraltro la rilevanza costituzionale del bene salute, che «l'ETI [oggi BATItalia], producendo e vendendo tabacchi, esercitava una attività pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., per la ragione che i tabacchi, avendo quale unica destinazione il consumo mediante il fumo, contenevano in sé, per la loro stessa natura e per la loro composizione bio-chimica, una potenziale carica di nocività, potendo dal fumo derivare danno alla salute e, in molti casi, il peggiore dei mali, il cancro ai polmoni».

Ben più ricca risulta la disamina del profilo ora indagato contenuta nella prima pronuncia della Cassazione che ha affermato la natura pericolosa, ai sensi dell'art. 2050 c.c., della produzione e della commercializzazione di lavorati del tabacco, ancorché con quello che un attento esame della decisione rivela essere un mero *obiter dictum*<sup>23</sup>. Richiamata la propria giurisprudenza intorno alla previsione codicistica e, in particolare, la necessità di procedere a una «valutazione empirica» del pericolo onde appurare l'elevata carica dannosa dell'attività oggetto di giudizio, la Suprema Corte si misura con la tesi giusta la quale l'art. 2050 c.c. sarebbe inapplicabile una volta che il prodotto sia fuoriuscito dalla sfera del produttore (su cui v. *infra*). Per respingerla, chiamando a sostegno i propri precedenti arresti resi in materia di produzione di bombole a gas e di emoderivati, si evoca la capacità del pericolo insito nell'attività di produzione di trasfondersi nel prodotto finito e destinato a circolare presso il pubblico. La pericolosità non viene, peraltro, desunta solamente da profili tecnico-materiali (intrinseca dannosità del fumo, soprattutto se quantitativamente intenso e abituale), bensì viene ad essere ricollegata all'esistenza di indici normativi che testimonierebbero - nel pensiero della Corte - la considerazione del tabacco da parte dell'ordinamento quale prodotto nocivo per la salute: ciò, con la precisazione significativa che «a differenza che per gli emoderivati, la pericolosità del prodotto non si desume dal dettaglio di disciplina per la produzione e la commercializzazione, ma per qualificazione, da parte dello stesso legislatore, del tabacco come prodotto velenoso o nocivo»<sup>24</sup>.

---

<sup>22</sup> Infatti, Cass., 30 ottobre 2007, n. 22884, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, p. 567 ss., con nota di Giacchero G., *Fumo attivo: nuove strategie e vecchi cliché*; in *Danno e resp.*, 2008, p. 517 ss., con nota di D'Antonio V., *La Cassazione e il danno da fumo attivo: alla ricerca di un orientamento che non c'è*; in *La responsabilità civile*, 2008, p. 210 ss., con nota di Fantetti F.R., *Il danno da fumo e la recente normativa in tema di class action*, ha dato atto della cessazione della materia del contendere per l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della Società produttrice del tabacco.

<sup>23</sup> Cass., 17 dicembre 2009, n. 26516, cit. Di *obiter* si è trattato perché la pronuncia ha dichiarato la nullità dell'impugnata sentenza per vizio di ultrapetizione (l'originario attore avendo agito ex art. 2043 c.c. e il giudice, di contro, deciso ex art. 2050 c.c.).

<sup>24</sup> In particolare, si richiamano i «D.M. 25 ottobre 1924, che inserisce la manifattura dei tabacchi tra le industrie insalubri, dell'art. 216 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (T.U. leggi sanitarie); D.M. 12 febbraio 1971; art. 64 del T.U. P.S. (R.D. n. 773 del 1931); L. 10 aprile 1962, n. 165 (sul divieto di pubblicità dei prodotti da fumo); L. 28 dicembre 1990, n. 428 e art. 216 D.Lgs. n. 184 del 2003, sui *caveat* da apporre sui pacchetti di sigarette; L. 11 novembre 1975, n. 584, sul divieto di fumo in determinati luoghi; D.P.R. 11 luglio 1980, n. 28, sul divieto di fumo nei compartimenti ferroviari ed altri luoghi; il cit art. 1 L. 10 agosto 1988, n. 357, in tema di finanziamenti, anche per ridurre i rischi da fumo. Inoltre

Analoghe argomentazioni sono sviluppate - con un richiamo *ex professo* alla decisione poc'anzi esaminata - in una recente sentenza di merito, la quale ha riscontrato nella mancata informazione resa al consumatore circa i possibili effetti nocivi del fumo - anteriormente all'entrata in vigore della legge che l'ha resa cogente (art. 46 L. 29 dicembre 1990, n. 428<sup>25</sup>) - la mancata adozione di una misura di prevenzione esigibile *ex art. 2050 c.c.*; dal che ha tratto ragione per condannare la Società produttrice dei tabacchi a risarcire il danno cagionato sino a quel preciso momento<sup>26</sup>. Nelle più recenti pronunce di legittimità scompare il tema della pericolosità, vuoi perché, pur data per ammessa l'astratta riconducibilità dell'attività in questione al novero di quelle pericolose, il caso viene aggiudicato valorizzando il rilievo causale del comportamento del fumatore rispetto alla causazione del danno (idoneo a interrompere quello che lega quest'ultimo all'attività stessa)<sup>27</sup>, vuoi perché non sempre la controversia - in dipendenza, naturalmente, della scelta che al riguardo compie l'attore - viene risolta mediante l'applicazione dell'art. 2050 c.c.<sup>28</sup>.

Altra ipotesi - *sui generis* - annoverabile alla «casistica parallela» in esame, poiché la decisione è stata resa «ignorando» la disciplina di fonte comunitaria e facendo applicazione dell'art. 2050 c.c., è quella che ha riguardato la rottura di un attrezzo per ginnastica da camera (un vogatore a molle) che aveva provocato una ferita all'occhio dell'attore. Sul caso, i giudici di legittimità, richiamata la propria giurisprudenza in tema di scoppio di bombole a gas, hanno condiviso la valutazione effettuata dal giudice di merito, giusta la quale il prodotto conteneva un'insidia - occulta all'uomo medio - tale da renderne elevata la carica pericolosa<sup>29</sup>.

Anche alla luce degli argomenti valorizzati dalla giurisprudenza poc'anzi richiamata, è possibile effettuare alcune osservazioni a proposito della possibilità di considerare, in generale, l'art. 2050 c.c. applicabile all'attività di fabbricazione di prodotti.

---

l'art. 730 c.p., sotto la rubrica di somministrazione a minori di sostanze velenose o nocive, vieta la vendita di tabacchi a minori di anni 14».

<sup>25</sup> Ad oggi superato dal D.lgs. 12 gennaio 2016, n. 6 (v., segnatamente, gli artt. 9 ss. relativi all'etichettatura e al confezionamento).

<sup>26</sup> Trib. Milano, 11 luglio 2014, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 185 ss., con nota di D'Antonio V., *La "saga" della tabacco litigation italiana all'indomani di Cass.*, n. 26516/2009; in *Corriere giur.*, 2014, con nota di Ponzanelli G., *I danni da fumo: la nuova giurisprudenza milanese*, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 145 ss.; in *Danno e resp.*, 2015, p. 174 ss. con nota di Covucci D., *Anche il Tribunale di Milano riconosce la risarcibilità dei danni da fumo attivo*.

<sup>27</sup> V., in questo senso, Cass., 10 maggio 2018, n. 11272, in *Danno e resp.*, 2018, p. 589 ss., con nota di Topi M., *La Cassazione torna sui danni da fumo attivo*; Cass., 21 gennaio 2020, n. 1165, in *Italgire* (per esteso), in *Danno e resp.*, 2020, p. 659 ss., con nota di Zappatore F., *La Cassazione "inaridisce" ancora i danni da fumo attivo*. Sul tema v. pure, con particolare riferimento al profilo dell'autoresponsabilità del fumatore, Pardolesi R., *Dalla parte di Zeno: fumo passivo (negli occhi?) e responsabilità civile*, in *Foro it.*, 1991, I, c. 2312 ss.

<sup>28</sup> Cass., 11 ottobre 2018, n. 25161, in *Giur. it.*, 2019, p. 1319 ss., con nota di Spangaro A., *Il danno da prodotto conforme: dai derivati del tabacco ai telefoni cellulari*.

<sup>29</sup> Cass., 30 agosto 2004, n. 17369, in *Pluris*.



Secondo un più rigoristico atteggiamento, ogniqualvolta il prodotto esca dalla sfera dell'esercente un'attività produttiva qualificabile come pericolosa - in base al «tradizionale» parametro dell'elevata attitudine a provocare danno, eventualmente integrato dai parametri «burocratici» - l'art. 2050 c.c. cesserebbe di avere applicazione<sup>30</sup>.

Chi, di contro, ritiene questa posizione non suffragata dal dato letterale - ed in effetti il concetto di «attività» è talmente lato ed elastico da poter ricomprendere anche l'immissione in commercio del prodotto - si preoccupa di limitare l'applicazione incontrollata della previsione codicistica in esame: e tanto secondo due percorsi argomentativi differenti.

Il primo consiste nel far leva sulla già ricordata capacità degli elementi che connotano in senso pericoloso l'attività di produzione di trasfondersi, permanendo invariati, nel prodotto destinato alla circolazione. Volendo approfondire il punto, si può notare che in effetti la *doctrine* delle *res periculosae* potrebbe assolvere a una funzione di contenimento della *vis expansiva* dell'art. 2050 c.c. nel campo della produzione di beni (di consumo), poiché alla stregua di essa questi ultimi non rappresentano che la propaggine di un (elevatissimo) rischio già creato e «gestito» nella fase di produzione, di modo che la messa in circolazione può essere osservata come semplice propagazione dell'identico rischio (il gas è pericoloso negli stabilimenti produttivi, così come nella bombola), benché rimanga innegabile che l'utilizzatore, prima o durante l'uso, appunto, sia l'ultimo soggetto che può prevenire l'incidente<sup>31</sup>. Tale teoria si mostra tuttavia meno lineare di quanto appaia in

---

<sup>30</sup> Cfr. Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, cit., p. 288 ss., ad avviso del quale «il produttore della cosa pericolosa potrà essere chiamato in causa, affermandosi una di lui responsabilità, ma non secondo la regola di cui all'art. 2050, né... all'art. 2051, in quanto esse cessano di essere operanti quando la cosa prodotta viene consegnata a terzi: e perciò occorre la prova effettiva della di lui colpa ex art. 2043 c.c.». Questo perché, prosegue l'A., «l'operatività di tale norma non può durare all'infinito, quando il bene è uscito dalla sfera giuridica del produttore». Non condivide quest'ultimo argomento Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, p. 727 ss., «perché se la norma dovesse essere applicata il puro fuori uscire del prodotto dalla sfera di chi lo ha approntato non avrebbe alcun rilievo», valendo a suo avviso piuttosto la considerazione che «una attività pericolosa può mettere capo a un prodotto del tutto sicuro e viceversa, la quale è decisiva contro l'applicazione dell'art. 2050 a un danno generato da un prodotto che si possa caratterizzare come pericoloso». Non lontane le posizioni di Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, cit., p. 171 ss., giusta il quale «è necessario che il danno si ponga in "diretta" relazione con il rischio "specifico" di una determinata attività pericolosa; l'evento lesivo deve essere cioè non solo legato causalmente all'esercizio dell'attività pericolosa ma costituire un effetto immediato e tipico della stessa»; e di Gorassini A., *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, cit., p. 117, nota 207. Va dato atto che più di recente Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, cit., p. 183 ss., ha mutato avviso, ritenendo applicabile l'art. 2050 c.c., considerato peraltro quale regola di responsabilità meno grave di quella desumibile dal complesso della disciplina d'origine comunitaria, all'attività di produzione-distribuzione di prodotti. L'autorevole dottrina argomenta nel senso che la materia merita di «essere riesaminata alla luce del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi»: a sommosso avviso di chi scrive, però, il recepimento della Direttiva comunitaria nulla ha immutato rispetto alla soluzione del problema ermeneutico ora al vaglio, che è tutto interno all'art. 2050 c.c.

<sup>31</sup> Cfr. Monateri P.G., *La cassazione e i danni da fumo: evitare un ennesimo isolamento italiano*, cit., p. 139; Fusaro A., *Attività pericolose e dintorni. Nuove applicazioni dell'art. 2050 cod. civ.*, cit., p. 401. Assai ampiamente Paladini F., *Responsabilità civile e danni da fumo «attivo»*, cit., argomenta nel senso che «le bombole a gas rappresentano un caso del tutto particolare, caratterizzato dalla presenza di un prodotto connaturato da una estrema pericolosità intrinseca e un'alta potenzialità lesiva che viene conservata anche nella fase successiva a quella della catena di produzione e dove pertanto appare del tutto condivisibile estendere la presunzione di responsabilità ex art. 2050 c.c. anche dopo la

prima battuta allorché i rischi, nella fase produttiva da un lato, e in quella dell'uso del prodotto dall'altro, siano simili tra loro ma non identici. Si prenda ad illustrazione il caso del *Trilergan* sopra richiamato. Al riguardo, v'è da dubitare che il pericolo che rileva nell'attività di produzione del farmaco mediante l'impiego di gammaglobuline - potenzialmente *carrier* di virus come l'HCV - sia proprio lo stesso cui i consumatori del farmaco sono esposti: certamente, un rischio di infezione per i dipendenti impegnati nel processo produttivo di infettarsi accidentalmente con il materiale ematico sussiste - anche se potrebbero esservi altri e superiori rischi, che però nello stabilimento rimangono, quale quello legato all'impiego di preparati chimici pericolosi - ma risulta differente rispetto a quello di chi assume un farmaco confezionato, verso il quale non può premunirsi (come invece può l'addetto al maneggio della sostanza ematica). Piuttosto, è la destinazione delle sostanze pericolose coinvolte nella produzione, per il tramite del prodotto finito, agli *utenti finali* a connotare di pericolosità l'attività, come se fosse il contenuto pericoloso del prodotto a riflettersi sull'attività e non viceversa<sup>32</sup>.

Sotto altro profilo, la tesi in esame non sembra in grado di giustificare la responsabilità di soggetti diversi dal produttore della *res periculosa* (nel senso sopra precisato). Ad avviso di chi scrive, infatti, il distributore di prodotti in cui sia «trasfusa» la pericolosità insita nella fase di produzione non propaga un rischio da egli stesso creato, ma si limita a diffondere quello innescato da altri: l'attività di quest'ultimo parrebbe allora, nell'ottica dell'art. 2050 c.c., «ontologicamente» differente da quella del produttore<sup>33</sup>. La teoria della propaggine perde, allora, di mordente dacché

---

consegna del prodotto. Se si procedesse ad effettuare una tale estensione anche nel caso della produzione di sigarette si finirebbe con lo stravolgere del tutto la *ratio* dell'art. 2050 e con il rendere applicabile il rigoroso regime di responsabilità previsto da tale norma ad ogni attività produttiva. Infatti è facilmente constatabile come quasi ogni prodotto possa essere utilizzato in modo pericoloso e venire pertanto considerato espressione di un'attività pericolosa ai sensi della normativa codicistica». Il punto è ben presente nella giurisprudenza che nega l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. al danno da consumo di tabacco: cfr. Trib. Roma, 4 aprile 1997, cit., p. 750. Non sembra condivisibile l'annotazione di Cafaggi F., *Immunità per i produttori di sigarette: barriere culturali e pre-giudizi di una giurisprudenza debole*, cit., p. 758, giusta la quale «...dissociando l'attività di produzione da quella del consumo ed affermando che l'art. 2050 si applichi esclusivamente alle ipotesi in cui il danno occorra nell'esercizio dell'attività produttiva, i giudici riducono l'ambito applicativo della norma, contraddicendo una giurisprudenza consolidata della Suprema Corte che ha ritenuto applicabile al produttore la disposizione in discorso». Invero la giurisprudenza citata, concernente lo scoppio delle bombole di gas, non contraddice, ma, al contrario, avvalorava una limitazione del 2050 c.c. alla produzione idonea a far trasmigrare il germe della pericolosità nel prodotto.

<sup>32</sup> Cfr. infatti quanto rileva a proposito dei principi enunciati in Cass., 27 gennaio 1997, n. 814, cit., Mantelero A., *Il ruolo dello Stato nelle dinamiche della responsabilità civile da danni di massa. Tre variazioni sul tema: uranio impoverito, emoderivati, Vajont*, Torino, 2013, p. 86: «sembra dunque essere emerso un orientamento interpretativo che si discosta da quello usuale, secondo cui... la pericolosità inerisce la natura dell'attività svolta ed i mezzi adoperati, non invece il prodotto, salve le eccezioni in cui è pericoloso il prodotto, ma anche l'attività che lo ha generato» (e richiama il caso delle bombole a gas).

<sup>33</sup> Sfiora il punto Trib. Mantova, 29 Dicembre 2005, cit., quando rileva, a proposito dell'intermediario nella circolazione del bene, che va «esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 2050 c.c. l'attività che non è pericolosa di per sé ma resa tale dall'azione di cause esterne, quali nella specie dalla presenza di componenti nel prodotto - non noti al distributore - che rendono il medesimo potenzialmente nocivo per la salute umana». Forse più propriamente, ad avviso di chi scrive, andrebbe osservato che l'attività del distributore non diviene pericolosa «per cause esterne», ma

l'attenzione si sposta dai pericoli originariamente presenti nella fase produttiva, che si possono dire creati dal produttore, direttamente sul suo risultato, il prodotto.

Giusta un secondo approccio, che sostanzialmente estende al particolare ambito in discorso considerazioni generali riguardanti la struttura dell'art. 2050 c.c., il *discrimen* tra applicabilità o meno di quest'ultima previsione ai danni cagionati da prodotti risiede nella natura dei medesimi (se pericolosa oppure no), a prescindere dai connotati della relativa attività produttiva, da apprezzarsi alla stregua dei canoni già esaminati a suo tempo (*supra*, Cap. II, Sez. I)<sup>34</sup>.

Le plurime difficoltà che il riferimento a considerazioni di carattere quantitativo-statistico porta con sé rendono intrinsecamente arduo affidarsi a un criterio di questo tipo. Bisognerebbe a tal proposito, innanzitutto, domandarsi se la pericolosità debba essere valutata con riferimento a un'intera categoria merceologica ovvero al singolo prodotto: invero, vi è differenza tra un farmaco che produce un certo effetto collaterale una volta su un milione di somministrazioni e un altro che si attesta su un rapporto di uno ogni diecimila. Bisognerebbe, altresì, misurare il potenziale impatto dannoso complessivo del pericolo in questione e tenere conto del fatto che, avuto riguardo a certi prodotti - i farmaci costituiscono ancora un esempio perfetto - l'impiego di essi è mediato da soggetti professionali (nell'esempio, il medico) che incidono sulla misura del rischio. Non da ultimo - e qui viene in primario rilievo la casistica in materia di danno da fumo, che potrebbe però essere anche estesa al consumo di alimenti o di bevande, molto zuccherate o alcoliche - si deve tenere conto dell'utilizzo che del prodotto fa la vittima, dato che la pericolosità può dipendere dal *level of activity* - per mutuare un'espressione giuseconomica di largo impiego nella materia in esame - prescelto dal consumatore<sup>35</sup>. Ciò che rappresenta un profilo antecedente e distinto dalla

---

che, più radicalmente, si tratta di un'attività differente da quella (del produttore) idonea a determinare la condizione di pericolosità del prodotto.

<sup>34</sup> Cfr. Carnevali U., *La responsabilità del produttore*, cit., p. 279 ss., il quale intravede nel carattere massivo della produzione la possibilità che il rischio insito nel prodotto difettoso (sotto il profilo della progettazione, della fabbricazione o dell'informazione) si propaghi, raggiungendo perciò la soglia di pericolo richiesta dall'art. 2050 c.c. e, per tale valutazione, invita a fare riferimento agli indici di rischio connessi all'uso normale del prodotto, nonché alla qualità del bene minacciato. Questo A., peraltro, a proposito del fatto che la regola si riferisce all'attività e non al prodotto, prosegue osservando che «l'origine della limitazione... si spiega agevolmente in prospettiva storica» mentre «...codesta limitazione si rivela ora priva di fondamento» e propugna un'interpretazione che pare essere - alle volte - diretta ed estensiva, altre analogica della disposizione codicistica. S'incanala lungo la medesima prospettiva, cui guarda però con sostanziale scetticismo, Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, cit., p. 383 ss., ove il rilievo che «si potrà qualificare "pericolosa" solo la fabbricazione di quei prodotti che risultano "veicolo di danno" per la loro intrinseca natura o per l'uso rischioso che se ne fa normalmente». Favorevole all'applicazione dell'art. 2050 c.c. è pure Ruffolo U., *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, cit., spec. p. 143., ove sintetizza la propria posizione al riguardo: «Potrà, comunque, apparire "pericolosa" l'attività produttiva di certi settori, anche in relazione alle difficoltà di progettazione e al grado di pericolo di errore nel progettare, od alla difficoltà tecnica di rendere innocui taluni prodotti, o di reperire le informazioni necessarie per un uso sicuro di essi. Non potrà invece qualificarsi pericolosa la sola attività nella quale il pericolo sia divenuto attuale in relazione al compimento di atti produttivi censurabili, quali un vizio di progettazione o di *design*, od un difetto d'informazione al consumatore».

<sup>35</sup> Cfr. Monateri P.G., *La cassazione e i danni da fumo: evitare un ennesimo isolamento italiano*, cit., p. 139, ove s'afferma, con riferimento all'utilizzatore, che l'«utilizzo della cosa non può rientrare tra i parametri di giudizio della pericolosità dell'attività stessa, perché altrimenti la sua azione concorrerebbe a definire quell'attività stessa rispetto alla

considerazione dell'assunzione del rischio quale causa di esonero da responsabilità, pure nella prospettiva dell'art. 2050 c.c. (anche ove il contenuto della prova liberatoria venga inteso in termini causali): occorre, detto altrimenti, risolvere a monte la questione della qualificazione dell'attività in termini di pericolosità - la quale appunto, proprio perché dipendente in larga misura dalle determinazioni della vittima può porsi in serio dubbio - prima di comprendere se la condotta del danneggiato abbia virtù esoneratrice<sup>36</sup>. Certamente, la circostanza che il pericolo recato dal prodotto sia espressione dell'uso tipico di esso potrebbe indurre a ritenere che la «sigaretta» è diversa, per esempio, da un «coltello da cucina», nel senso che il secondo, pur maggiormente pericoloso se usato impropriamente (per ferire o uccidere), non lo è - a differenza della prima - ove usato per gli scopi suoi propri: ciò non toglie, però, che l'attività donde scaturisce il pericolo - il consumo del prodotto - è comunque rimessa a scelte, variabili ed estranee al produttore<sup>37</sup>. E a tal proposito non si può non ricordare come la stessa Cassazione, seppur in altro contesto, abbia affermato che «sono escluse dalla nozione di attività pericolosa quelle attività nelle quali l'eventuale pericolosità non configurabile *in re ipsa* possa soltanto insorgere ove intervengano errori o colpe da parte dei terzi utenti del mezzo adoperato»<sup>38</sup>.

---

quale egli è terzo»; Palmieri A., *Produzione di sigarette e responsabilità per danni al fumatore: l'avanzata irrefrenabile dell'art. 2050 c.c. (anche in assenza di potenziali beneficiari dell'attività pericolosa)*, cit., c. 882; Tassone B., *Tobacco litigation all'italiana e responsabilità civile che va in fumo*, cit., p. 1091 s.; Cooter R., Mattei U., Monateri P.G., Pardolesi R., Ulen T., *Il mercato delle regole. Analisi economica e diritto civile*, II, *Applicazioni*<sup>2</sup>, cit., p. 216.

<sup>36</sup> Il fatto della vittima, idoneo ad incidere sull'*an* della responsabilità, come ritenuto dalla più recente giurisprudenza in materia di danno da fumo (v. sentenze citate *supra*) e come rilevato in dottrina [v., senza aspirazioni d'eshaustività, Monateri P.G., Chiaves F.A., *Segnali di fumo: nuove conferme sull'insussistenza di nesso causale tra produzione di sigarette e danni al fumatore* (nota a Trib. Roma, sez. II, 5 dicembre 2007, n. 23877), in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1868 ss.; Cascione C. M., *La responsabilità per danni da fumo*, in *Danno e resp.*, 2010, p. 875 ss.; Ead., voce *Danni da fumo*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., Agg. III, Milano, 2007, p. 443 ss.], lascia invero irrisolta la questione di quale sia il criterio di imputazione che viene in gioco.

<sup>37</sup> Rimane naturalmente salva l'astratta possibilità di ravvisare una colpa in capo al produttore che abbia in qualche misura indotto il consumatore a credere che il prodotto non presenti i rischi ad esso connotati o ne presenti di minori: è il caso dell'apposizione della dicitura *light* - suscettibile di integrare gli estremi del fatto illecito - ove finalizzata ad incentivare il consumo di lavorati del tabacco comparativamente meno pericolosi, in relazione al quale sono state avanzate domande di risarcimento tanto del danno alla salute, quanto di altri danni non biologici (da lesione dell'autodeterminazione, da paura di ammalarsi). Cfr., a titolo di esempio, le decisioni (e le relative note di commento) di Cass., 13 febbraio 2007, n. 3086 e 6 aprile 2006, n. 7985, in *Foro it.*, 2007, I, c. 3144 ss.; Cass., sez. un., 15 gennaio 2009, n. 794, in *Danno e resp.* 2009, p. 853 ss., con nota di De Stefanis R., *Sigarette "light", pubblicità ingannevole e risarcimento del danno non patrimoniale*; in *Corriere giur.*, 2009, p. 770 ss., con nota di D'Antonio V., *Sigarette "light", pubblicità ingannevole e danni al consumatore: i due principi fissati dalla Sezione Unite*; in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 793 ss., con nota di Buffone G., *La dicitura "light" è ingannevole: risarcibili i danni al consumatore di sigarette*.

<sup>38</sup> Cass., 21 dicembre 1992, n. 13530, cit.

2. *Le diverse e controverse letture dell'art. 13 della Dir. 85/374/CEE: omogeneità o differenza tra i due titoli di imputazione.*

Oltre ai segnalati ostacoli applicativi tutti interni alla previsione dell'art. 2050 c.c., ve n'è uno più radicale e assorbente, che concerne la compatibilità tra il regime di responsabilità compendiato in tale norma e la Direttiva 85/374/CEE.

Come noto, l'articolo 13 di quest'ultimo provvedimento normativo, con cui, evidentemente, il Consiglio (delle Comunità Europee, come allora si chiamava) riteneva di poter comporre le presagite tensioni tra regole nazionali - assai differenti, segnatamente con riguardo all'ambito di estensione della responsabilità oggettiva<sup>39</sup> - e la «novità» di fonte comunitaria, dispone che la «direttiva lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva». La dottrina italiana, formatasi su tale norma e sull'art. 15 D.P.R. n. 224/1988 (ora art. 127 Cod. cons.), giusta il quale le disposizioni attuative della Direttiva comunitaria «non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi», si è subito divisa tra coloro che considerano la disciplina di fonte europea alla stregua di un diritto speciale, nell'ambito del suo campo di applicazione, tale, dunque, da escludere il concorso delle regole nazionali, e coloro che, di contro, vi intravedono un regime di tutela che si aggiunge a queste ultime<sup>40</sup>.

Piuttosto, però, di indugiare sulle pur raffinate analisi della dottrina, è preferibile partire dalle indicazioni ritraibili dalle pronunce della Corte di Giustizia per impostare il discorso, per l'ovvia ragione che il diritto dell'Unione va interpretato secondo la giurisprudenza delle sue Corti<sup>41</sup>.

Fondamentali appaiono, anzitutto, le tre pronunce dalla medesima rese il 25 aprile 2002<sup>42</sup>.

---

<sup>39</sup> Ce se ne può rendere conto anche alla luce della (pur non completa, sotto tale profilo) disamina compiuta *supra*, alla Sez. II del Cap. II.

<sup>40</sup> Per la prima tesi cfr. Galgano F., *Responsabilità del produttore*, in *Contratto e impresa*, 1986, p. 995 ss., spec. p. 1012, ove s'osserva come «l'art. 13 della Direttiva debba...essere riportato alla distinzione fra diritto comune e diritto speciale: la disciplina comunitaria...sarà il diritto comune del danno da prodotti; potrà essere disapplicata solo in presenza di speciali norme di legge, che da essa si discostino in relazione a particolari categorie di produttori, o di prodotti o di consumatori». Nel secondo senso v., senza pretesa di completezza, Pardolesi R., sub *art. 15*, in *Commentario al d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224*, a cura di Pardolesi e Ponzanelli, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1989, p. 556; Ruffolo U., sub *art. 15 d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224*, in Alpa G., Carnevali U., Di Giovanni F., Ghidini G., Ruffolo U., Verardi C.M., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990, p. 316. La lunga disamina del problema condotta da Gorassini A., *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, cit., p. 279 ss., si conclude nel senso di una piena compatibilità tra azione *ex art. 2043 c.c.* e disciplina del danno da prodotto, nonché nell'affermazione della responsabilità del produttore per tutti i danni (oltre a quelli risarcibili in base alla Direttiva) patrimoniali subiti dal danneggiato ai sensi anche di regole codicistiche compendianti ipotesi di responsabilità oggettiva: conclusioni che saranno sostanzialmente corroborate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, come si vedrà subito nel testo.

<sup>41</sup> *Ex aliis*, Calzolaio E., *Il valore di precedente delle sentenze della Corte di Giustizia*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2009, p. 41 ss.; Riccio A., *La giurisprudenza fonte del diritto*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 857 ss., spec. 875.

Nella sentenza pronunciata sulla procedura d'infrazione promossa nei confronti della Repubblica Ellenica, i giudici del Lussemburgo ebbero modo di censurare la scelta greca di non attuare la previsione della Direttiva (v. art. 9, co. 1, lett. *b*) che impone di contemplare una franchigia di euro 500 alla misura del danno risarcibile.

Oltre a questa, che ha interessato pure Atene, due ulteriori sono state le violazioni riscontrate in capo al legislatore francese: la Francia, infatti, non soltanto aveva esteso a ogni distributore dei prodotti («*fournisseur*») la regola di responsabilità che la Direttiva prevede per il solo fabbricante - salvi i casi tassativi ed eccezionali stabiliti nell'art. 3, n. 3 della medesima -, bensì aveva pure subordinato la possibilità di invocare l'esimente del rischio di sviluppo (che, lo si ricorda, prende a riferimento il momento della «messa in circolazione» del prodotto: art. 7, lett. *d* della Direttiva) all'avvenuta dimostrazione dell'assolvimento di obblighi *post-market*, aggravando così la posizione del produttore<sup>43</sup>. Nella terza delle sentenze in esame, la Corte di Giustizia, richiesta di decidere «se l'art. 13 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, debba essere interpretato nel senso che osta a che, in conseguenza del recepimento della direttiva, i diritti di cui consumatori godevano in base alla normativa di uno Stato membro siano limitati o ristretti», ha dichiarato l'incompatibilità con la Direttiva della normativa ampliativa dei diritti dei consumatori vigente nel Regno di Spagna.

Di là dalle peculiarità dei singoli casi, la Corte ha stilato importanti principi, che si possono compendiare come di seguito.

In primo luogo, ha stabilito che il margine discrezionale di cui gli Stati membri dispongono nel disciplinare la materia del danno da prodotti difettosi è *totalmente* determinato dalla Direttiva stessa e deve essere ricavato dal tenore letterale, dalla finalità<sup>44</sup> e dall'economia di quest'ultima, non potendo i Paesi dell'Unione adottare o mantenere, sulle questioni che la Direttiva disciplina, disposizioni più severe onde garantire un livello di protezione più elevato dei consumatori.

---

<sup>42</sup> Si tratta di CGCE, 25 aprile 2002, C-52/00 C-154/00, C-183/00, in *Danno e resp.*, 2002, con nota di Ponzanelli G., *Armonizzazione del diritto v. protezione del consumatore: il caso della responsabilità del produttore*, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 87 ss.; in *Foro it.*, 2002, IV, c. 294 ss., con nota di Palmieri A. e Pardolesi R., *Difetti del prodotto e del diritto privato europeo*; in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 997 ss., con nota di Bastianon S., *Responsabilità del produttore per prodotti difettosi: quale tutela per il consumatore?*; in *Corriere giur.*, 2002, p. 1144 ss., con nota di Conti R., *Corte di giustizia e responsabilità del produttore. Un passo avanti e (tre) indietro nella tutela del consumatore?*; in *Nuov. giur. civ. comm.*, 2003, p. 134 ss., con nota di Lenoci V., *Luci ed ombre della normativa europea in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*; in *Danno e resp.*, 2003, p. 375 ss., con nota di Arbour M.E., *Corte di giustizia e protezione delle tradizioni giuridiche nell'interpretazione della Direttive CEE/374/85*.

<sup>43</sup> La Francia, per aver persistito nel proprio inadempimento, è stata poi condannata da CGCE, 14 marzo 2006, C-177/04, in *Foro it.*, 2006, c. 318 ss., con nota di Bitetto A., *Responsabilità oggettiva solo per il produttore*.

<sup>44</sup> Evidenzia la Corte (in tutte e tre le pronunce citate appena sopra, a nota 42) che la Direttiva «risponde alla finalità di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici, di agevolare la libera circolazione delle merci e di evitare le differenze nel livello di tutela dei consumatori».

Premesso dunque che i margini lasciati in capo agli Stati dalla stessa Direttiva sono tassativi, la Corte ne desume che «il riferimento, nell'art. 13 della direttiva, ai diritti che il danneggiato può esercitare in base alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale deve essere interpretato nel senso che il regime attuato dalla suddetta direttiva, che, ai sensi dell'art. 4, consente al danneggiato di chiedere il risarcimento dei danni qualora fornisca la prova del danno, del difetto e della connessione causale tra il suddetto difetto e il danno, non esclude l'applicazione di altri regimi di responsabilità contrattuale o extracontrattuale che si basano su elementi diversi, come la garanzia dei vizi occulti o la colpa»; mentre «il riferimento, nel suddetto art. 13, ai diritti che il danneggiato può esercitare in forza di un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva deve essere interpretato, secondo quanto emerge dal tredicesimo considerando, terza parte della frase, nel senso che riguarda un regime proprio, limitato a un settore produttivo determinato».

In un successivo intervento, la Corte con sede in Lussemburgo ha ribadito la portata pienamente armonizzatrice della Direttiva del 1985, sancendo che solo il produttore è responsabile ai sensi della medesima, mentre l'intermediario nella distribuzione dei prodotti può essere tenuto al risarcimento soltanto nelle tassative e marginali ipotesi previste<sup>45</sup>.

L'esame di due pronunce rese nel 2009, tuttavia, consente di riscontrare significative incrinature nella stessa lettura offerta dalla Corte di Giustizia che, sino a tale momento, era parsa granitica<sup>46</sup>.

In particolare, nel caso *Moteurs Leroy Somer*, nello stabilire che la Direttiva 85/374/CEE non osta a un diritto nazionale in base al quale il danneggiato può chiedere il risarcimento del danno cagionato ad una cosa destinata ad un uso professionale e utilizzata in tal senso, qualora detto danneggiato fornisca solamente la prova del danno, del difetto del prodotto e del nesso causale tra il suddetto difetto e il danno (*i.e.* sulla scorta dei medesimi presupposti fissati dalla Direttiva e però con riferimento a un danno non coperto da essa, *ex art. 9*), la Corte ha escluso che la normativa comunitaria «abbia voluto sottrarre agli Stati membri, in nome dell'obiettivo di garantire una concorrenza non falsata tra gli operatori economici e di agevolare la libera circolazione delle merci, la facoltà di disporre, relativamente al risarcimento dei danni cagionati ad una cosa destinata ad un

---

<sup>45</sup> CGCE, 10 gennaio 2006, C-402/03, in *La responsabilità civile* [s.m.], 2006, p. 506 ss., con nota di Villani L., *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*; in *Foro it.*, 2006, c. 318 ss., con nota di Bitetto A., cit. Si veda anche Arbour M.E., *Sicurezza alimentare e prodotti difettosi dopo Lidl e Bilka: un binomio sfasato?*, in *Danno e resp.*, 2007, p. 989 ss.

<sup>46</sup> Cfr. CGUE, 4 giugno 2009, C-285/08, in *Danno e resp.*, 2010, p. 125 ss., con nota di Arbour M.E., *Da Leroy Somer a Aventis Pasteur: ancora a proposito della direttiva prodotti difettosi* e di Correnti A., *La direttiva sulla responsabilità del produttore ed i danni alle cose destinate ad un uso professionale*; in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 1002 ss., con nota di Venchiarutti A., *Applicazione estensiva della direttiva sulla responsabilità dei danni da prodotti difettosi: un nuovo equilibrio tra competenze comunitarie e interne*; CGUE, 2 dicembre 2009, C-358/08, in *Danno e resp.*, 2010, p. 125 ss., con le già citate note di Arbour M.E. e di Correnti A.

uso professionale e utilizzata in tal senso, un regime di responsabilità che corrisponde a quello instaurato dalla detta direttiva». Pur ribadendo nell'altro caso, *Aventis Pasteur SA*, l'insuperabilità delle previsioni della Direttiva da parte delle norme (o del diritto vivente) nazionali - nella specie trattavasi della norma sulla prescrizione decennale della responsabilità del produttore (art. 11), in una vicenda in cui questi era succeduto nel processo avviato nei confronti del distributore (in virtù delle regole processuali della *lex fori*) -, la Corte ha infine ammesso la possibilità di pervenire a un'interpretazione lata del concetto di produttore, comprensiva del distributore controllato (in base al diritto nazionale) da questi (senza riguardo dunque alla diversa soggettività giuridica).

Nella medesima ottica può essere osservata la decisione resa sul caso *Dutruieux*<sup>47</sup>. Ivi, la Corte europea, pur riaffermando che la «direttiva persegue, sugli aspetti che disciplina, un'armonizzazione totale delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri» (§ 20), ha ammesso che queste possano prevedere un regime di responsabilità oggettiva per il prestatore di servizi che, nell'ambito della sua prestazione, cagioni un danno in ragione dell'impiego di un prodotto difettoso, la direttiva medesima non aspirando «ad un'armonizzazione completa del settore della responsabilità per danno da prodotti difettosi al di fuori degli aspetti che essa disciplina» (§ 21).

Similmente, nella pronuncia resa sul caso *Novo Nordisk Pharma* in sede di rinvio pregiudiziale, la CGUE, in considerazione del fatto che né «il diritto del consumatore alle informazioni sugli effetti collaterali di un prodotto, né la portata delle informazioni che il consumatore potrebbe richiedere al fabbricante di tale prodotto sono, di per sé, contemplati dalle disposizioni della direttiva 85/374/CEE» (diritto che rileva in tanto in quanto può, com'è ovvio, influire sul regime della prova del difetto), e della circostanza che la norma domestica che lo prevede «non modifica la natura né gli elementi essenziali del regime di responsabilità del produttore istituito dalla direttiva 85/374/CEE» (§ 31, 32), ha affermato che la legge tedesca applicabile nel procedimento *a quo* - la «*Arzneimittelgesetz*» del 24 agosto 1976 - configura(va) un «regime speciale di responsabilità» ai sensi dell'articolo 13 della Direttiva nella misura in cui, da un lato, è limitato ad un settore specifico di produzione e, dall'altro, esisteva già al momento della notifica della Direttiva alla Repubblica federale di Germania, pur se modificata successivamente ad esso<sup>48</sup>.

---

<sup>47</sup> CGUE, 21 dicembre 2011, C-496/10, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 444, con nota di Klesta L., *Prestazioni sanitarie e prodotto difettoso: défaillance e prestige della direttiva n. 85/374/CEE*; in *Danno e resp.*, 2012, p. 957 ss., con nota di Frata L., *Il danno da prodotto difettoso nelle prestazioni sanitarie: la Corte di Giustizia e l'armonizzazione "totale"*.

<sup>48</sup> CGUE, 20 novembre 2014, causa C-310/13, in *Danno e resp.*, 2015, p. 567 ss., con nota di Bettini F., *Responsabilità per danno da prodotti difettosi e diritto alle informazioni sugli effetti collaterali dei farmaci*.



L'esame delle pronunce sunteggiate consente di rilevare come la posizione della Corte di Giustizia con riferimento al problema del rapporto tra regole interne e disciplina comunitaria della responsabilità da prodotti difettosi abbia nel tempo perduto la rigidità originariamente affermata nelle sentenze del 2002. Tale allargamento delle maglie della Direttiva, che secondo la medesima CGUE «non aspira, invece, come risulta dal suo diciottesimo considerando, ad un'armonizzazione completa del campo della responsabilità per danno da prodotti difettosi» oltre gli «aspetti che disciplina»<sup>49</sup>, lascia all'interprete il complesso e delicato compito di individuarne le regole che valgono a proibire la permanenza o l'introduzione di una disciplina nazionale difforme e quelle che, di converso, tracciano i confini applicativi della Direttiva medesima, tali da legittimare la persistente vigenza di regole domestiche, per così dire «fuori-campo».

Certo, vanno sottolineate le difficoltà di riannodare un sistema affidato a una sì labile distinzione, tenuto peraltro conto che la CGUE richiede, tra l'altro, di compiere una valutazione in termini di compatibilità tra scelte nazionali e obiettivi di *policy* comunitaria, ardua tanto quanto la mediazione tra tutela della concorrenzialità del mercato, della libera circolazione delle merci e protezione del consumatore<sup>50</sup>. Distinzione che impone una considerazione del rapporto tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario *rule-by-rule*. Purtroppo, parrebbe comunque possibile affermare che il problema della sopravvivenza dell'art. 2050 c.c. all'introduzione della normativa europea in tema di danno da prodotto non possa essere esaurito con la constatazione che l'art. 13 Dir. 85/374/CEE legittima una giustapposizione tra tutela in base al diritto interno e tutela in base a quest'ultima<sup>51</sup>.

---

<sup>49</sup> V. CGUE, 4 giugno 2009, C-285/08 e 2 dicembre 2009, C-358/08, cit. (la citazione nel testo è dal § 25). Ad avviso di Arbour M.E., *Da Leroy Ssomer a Aventis Pasteur: ancora a proposito della direttiva prodotti difettosi*, cit., p. 136, nonostante vi si ribadisca il carattere di armonizzazione totale proprio della Direttiva, le sentenze testimonierebbero «una sottile, bensì importante, svolta della CGCE nell'interpretare la turbolentissima Direttiva sul danno da prodotti difettosi: una vera rivoluzione tranquilla destinata a risolvere progressivamente il problema dell'intensità dell'armonizzazione nonché a ricalibrare le rispettive competenze nazionali e comunitarie». Similmente, Bettini F., *Responsabilità per danno da prodotti difettosi e diritto alle informazioni sugli effetti collaterali dei farmaci*, cit., p. 574, discorre di «nuova stagione interpretativa», rilevando che «la Corte precisava per la prima volta che la direttiva, sebbene perseguisse sugli aspetti espressamente disciplinati un'armonizzazione globale, non aspirava invece ad un'armonizzazione completa del campo della responsabilità per danno da prodotti difettosi».

<sup>50</sup> Quest'ultimo obiettivo è peraltro ritenuto, da parte della dottrina, più declamato che realizzato. Cfr. Benacchio G.A., *Diritto privato della Comunità europea: fonti, modelli, regole*<sup>4</sup>, Padova, 2008, p. 351 ss., ove rileva che «l'impressione è che gli autori della direttiva... siano stati condizionati più dalle esigenze (peraltro pienamente legittime e comprensibili) del mondo imprenditoriale che non dalle aspettative dei consumatori»; Palmieri A. e Pardolesi R., *Difetti del prodotto e del diritto privato europeo*, cit., c. 296.

<sup>51</sup> Cfr. invece, tra le altre, Trib. Brescia, 31 marzo 2003, cit., giusta la quale «deve ritenersi che lo stesso riferimento alla disciplina dettata dal D.P.R. n. 224/1988, avente ad oggetto la "responsabilità del produttore" per danni cagionati da difetti del prodotto... quale disciplina speciale applicabile alla controversia non possa essere condiviso...». Prosegue la decisione: «Lo stesso D.P.R. n. 224/1988, all'art. 15, prevede che "le disposizioni del presente decreto non escludono né limitano i diritti che siano attribuiti al danneggiato da altre leggi": sarebbe quindi riduttivo affermare, in linea generale, che ogniqualevolta il danno derivi da un "difetto" di un prodotto l'unica normativa applicabile dovrebbe essere quella introdotta con il citato D.P.R., attuativo della direttiva CEE n. 85/374; corretto è piuttosto rilevare... che la norma in esame, proprio in quanto emanata in attuazione di una direttiva CEE, deve essere interpretata alla luce del

Detto altrimenti, se è vero che la «linea Maginot» fissata nel 2002 sembra essere stata almeno in parte varcata, non da successivi interventi legislativi<sup>52</sup>, quanto piuttosto dal processo ermeneutico maturato in seno alla stessa Corte di Giustizia, non è men vero che rimane intatta la portata del *dictum* per cui solo un regime di responsabilità preesistente alla disciplina comunitaria e merceologicamente circoscritto ovvero un altro fondato su elementi «diversi, come la garanzia per vizi occulti o la colpa» può giustificare una deviazione dal «diritto comune del danno da prodotti».

Ora, benché l'art. 2050 c.c. letteralmente ricollegghi il risarcimento all'oggettivo fatto dello svolgimento dell'attività pericolosa - nella specie, di produzione e di distribuzione - e non al riscontro di un difetto, eziologicamente legato al danno, nel prodotto, tale ipotesi di responsabilità non può dirsi fondata su un «elemento» realmente diverso<sup>53</sup>. Basti considerare, al riguardo, quanto poco sopra rilevato a proposito del fatto che - una volta estesa detta norma all'ipotesi in cui il danno risulti «mediato» dal prodotto finale - pericolosità dell'attività e pericolosità del prodotto si confondono, quest'ultimo perdendo ogni autonomia rispetto alla prima, di cui rappresenta la propaggine<sup>54</sup>.

Piuttosto, l'art. 2050 sembra più semplicemente dare luogo ad un aggravamento e ad un'estensione della disciplina europea. Disciplina che, secondo larga parte della dottrina italiana, neppure esprime una responsabilità di tipo pienamente oggettivo: si tratterebbe semmai di una responsabilità oggettiva relativa o attenuata<sup>55</sup>. Né manca chi evoca la persistente presenza della colpa, con riferimento almeno a difetti diversi da quelli di fabbricazione<sup>56</sup>.

---

tenore letterale, della finalità e dell'economia di quest'ultima. In proposito assume quindi rilievo l'art. 13 della citata direttiva, a norma del quale sono «impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base al diritto relativo alla responsabilità contrattuale o extracontrattuale o in base ad un regime speciale di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva stessa». Cfr., altresì, Cass., 7 marzo 2019, n. 6587, cit., alla stregua della quale «Non si vede infatti come e perché siffatta disciplina possa escludere l'operatività del disposto dell'art. 2050 c.c., trattandosi per vero di normative aventi, in via di principio, una diversa *ratio* e una diversa sfera di operatività. Ne deriva che la non difettosità del farmaco assunto dall'attore, che è nella fattispecie fuori discussione, non vale certamente a escludere l'operatività, *in parte qua*, del disposto dell'art. 2050 c.c.».

<sup>52</sup> Cfr. Ponzanelli G., *Armonizzazione del diritto v. protezione del consumatore: il caso della responsabilità del produttore*, cit., p. 114.

<sup>53</sup> Fa peraltro notare Dellacasa M., *Sulle definizioni legislative nel diritto privato. Fra codice e nuove leggi civili*, Torino, 2004, p. 273 ss., che, se si interpretassero le norme codicistiche degli artt. 2050 ss. come fondate su una presunzione di colpa, la loro applicazione non si porrebbe, formalmente, in contrasto con l'interpretazione dell'art. 13 della Direttiva offerta dalla Corte di Giustizia.

<sup>54</sup> Non induce a mutare tale conclusione il rilievo di Cabella Pisu G., *Ombre e luci nella responsabilità del produttore*, cit., p. 630 - «quella del produttore non è una responsabilità per difetto di fabbricazione (o di progettazione), ma piuttosto per messa in circolazione di un prodotto difettoso» -, il quale viene corroborato dal richiamo alle esimenti codificate all'art. 118 Cod. cons., lettere *a*, *b* e *c*. Pare infatti ovvio che la responsabilità derivi dalla complessa attività di produzione e commercializzazione di prodotti contenenti un difetto, sia ove la si osservi con la lente dell'art. 2050 c.c., sia in base alla Direttiva 85/374/CEE.

<sup>55</sup> Cfr. Alpa G., *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore. Tecniche e modelli a confronto*, in *Contratto e impresa*, 1988, p. 573 ss.; Loi M.L., sub art. 5, in *Commentario al d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224*, cit., p. 545, che discorre di responsabilità «oggettiva ma non assoluta»; Franzoni M., *L'illecito*<sup>2</sup>, cit., p. 651; Carnevali U., sub art. 114, in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di De Cristofaro e Zaccaria, Padova, 2013, p. 742. Quanto alla giurisprudenza, va rilevato che in alcune pronunce si parla, a proposito della normativa sulla

Ciò deriva non soltanto dalla già segnalata (*supra*, Cap. I, Sez. I, § 4) difficoltà di attribuire alla nozione di responsabilità oggettiva un significato univoco e un contenuto sempre identico in tutte le ipotesi, bensì, soprattutto, dalla definizione naturalmente elastica (e inoltre, come è stato detto, «relazionale»<sup>57</sup>) del difetto, che rappresenta il presupposto per l'insorgere della responsabilità del produttore<sup>58</sup>. A tali difficoltà, poi, si aggiunge la previsione di cause di esonero della responsabilità medesima - compendiate all'art. 7 della Direttiva e all'art. 118 Cod. Cons. - e, segnatamente, l'esimente del rischio di sviluppo, alla stregua della quale il difetto è sicuramente ricollegabile al prodotto e, però, non essendo conoscibile dal produttore, almeno sino al momento della relativa messa in circolazione, viene «accollato» al danneggiato<sup>59</sup>.

Al di là degli aspetti definitori, comunque, rimane che, almeno una volta escluso che possa essere interpretata quale regola che pone capo a una presunzione di colpa, l'art. 2050 c.c., più che configurare una responsabilità basata su presupposti radicalmente differenti, costituisce un regime

---

responsabilità del produttore, di una forma di responsabilità «presunta»: v. Cass., 15 marzo 2007, n. 6007, in *Foro it.*, 2007, I, c. 2414 ss., con nota di Palmieri A., *Difetto e condizioni di impiego del prodotto: ritorno alla responsabilità per colpa?*; in *La responsabilità civile*, 2007, p. 815 ss., con nota di Tuozzo M., *Responsabilità da prodotto e favor per il danneggiato: una battuta d'arresto?*; in *Danno e resp.*, 2007, p. 1216 ss., con nota di Bitetto A.L., *Responsabilità da prodotto difettoso a passo di Gambero!*; Cass., 29 maggio 2013, n. 13458 e Cass., 6 agosto 2013, n. 18654, entrambe in *Danno e resp.*, 2014, con nota di Baldassarre C., *Responsabilità del produttore: danno risarcibile, onere della prova e logica giuridica*, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 159 ss.; Cass., 26 giugno 2015, n. 13225, in *Dejure* (curiosamente in un caso di scoppio di un bruciatore a gas, in relazione al quale non era stato invocato l'art. 2050 c.c.); Cass., 19 febbraio 2016, n. 3258, in *Pluris*; Cass., 20 novembre 2018, n. 29828, cit. Tra le pronunce di merito v. Trib. Roma, 20 aprile 2002, cit.; Trib. Rimini, 9 aprile 2018, in *Danno e resp.*, 2018, p. 773 ss., con nota di Rosa J., *Sulla difettosità di un prodotto sicuro*; Trib. Milano, 27 gennaio 2020, n. 723, cit.; Trib. Torino, 20 aprile 2021, n. 1964, in *Dejure*. Non mancano casi in cui i giudici parlano di autentica responsabilità oggettiva: cfr. Trib. Trento, 3 maggio 2012, in *Pluris*; Trib. Caltanissetta, 14 ottobre 2008, in *Danno e resp.*, 2009, p. 315, con nota di Pera A., *Il rogo di una laguna: la responsabilità da prodotto difettoso della Renault s.a.*

<sup>56</sup> Cfr., in particolare, Ponzanelli G., sub *art. 1*, in *Commentario al d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224*, cit., p. 508, il quale osserva che «per i “difetti” diversi da quelli di fabbricazione, la controprova, che può essere offerta dal produttore, non prescinde quindi ancora dalla colpa, perché il produttore potrebbe, ad esempio, dimostrare che il prodotto è oggettivamente idoneo ad offrire la prescritta sicurezza, o che l'insicurezza del prodotto è dovuta al fatto che il consumatore ha posto in essere un comportamento che non poteva essere ragionevolmente prevedibile»; Id., *Responsabilità del produttore*, in *Riv. dir. civ.*, 1990, II, p. 215; Rajneri E., *L'ambigua nozione di prodotto difettoso al vaglio della Corte di cassazione italiana e delle altre corti europee*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 623 ss., spec. p. 644, ove il rilievo che «a dispetto di quanto espressamente declamato dal legislatore comunitario, il regime di responsabilità del produttore... quanto meno, non si discosta dai risultati che già si potevano ottenere applicando... l'inversione dell'onere di provare la colpa»; Bertolini A., *Responsabilità del produttore*, in *Codice della responsabilità civile*, cit., p. 2631 ss., spec. p. 2636, ove si rileva che «là dove, infatti, il difetto è funzione della pericolosità e questa si misura in ragionevoli attese in proposito, come determinate dal produttore stesso... si introduce, di fatto, una valutazione del comportamento a posteriori, tipico di un giudizio di colpevolezza». In giurisprudenza, Trib. Rovigo, 16 febbraio 2011, in *Pluris*, evoca, a proposito di un vizio di fabbricazione, una «colpa *in re ipsa* del fabbricante».

<sup>57</sup> Ossia variabile in relazione alla situazione in cui il danneggiato versa rispetto al danno (che, ad es., potrebbe essere l'utilizzatore ovvero un c.d. *bystander*): cfr. Cafaggi F., *La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1995, p. 447 ss.

<sup>58</sup> Sul punto v. il successivo paragrafo.

<sup>59</sup> Cfr. Benacchio G.A., *Diritto privato della Comunità europea: fonti, modelli, regole*<sup>4</sup>, cit., p. 353, testo e nota 27; Bertolini A., *Responsabilità del produttore*, cit., p. 2622, ove si rileva come l'esimente «introduca un giudizio di rimproverabilità soggettiva e, dunque, di colpevolezza nella fattispecie», nonché p. 2638 s. (per una smentita di tale assunto, però, v. *supra*, Cap. I, Sez. II, § 5).

più stringente per il produttore/esercente l'attività pericolosa di produzione o per il distributore che, ai sensi della normativa comunitaria, sarebbe chiamato a rispondere in via eccezionale e «sussidiaria». Il fraseggio della CGUE, che richiama per la materia extracontrattuale la «colpa», sembra imporre di interpretare l'espressione «elementi differenti» come riferita a una responsabilità che si fonda sulla prova da parte del danneggiato della circostanza che a carico del produttore esistono specifici profili di contrarietà a parametri di diligenza professionale, dal cui onere proprio la Direttiva lo ha voluto sollevare, ricollegando la responsabilità ad una oggettiva mancanza di sicurezza.

Tutto ciò trova conferma nelle riflessioni della dottrina, che sottolinea le ragioni «pragmatiche» del ricorso alla regola codicistica con riferimento a fattispecie concrete sussumibili entro gli artt. 114 ss. Cod. cons.

Più in dettaglio, si è osservato che l'invocazione dell'art. 2050 c.c. consente di chiamare a rispondere i soggetti intermediari tra il produttore e il consumatore (*recte* il danneggiato), in ipotesi in relazione alle quali non sarebbero tenuti ad alcun risarcimento ai sensi della Direttiva del 1985<sup>60</sup>.

Sotto altro profilo, si è messo in luce come l'onere probatorio che sul danneggiato risulta imposto dall'art. 4 della stessa (v. art. 120, co. 1, Cod. cons.) - prova del difetto, del danno, nonché del nesso causale tra questi due elementi - sarebbe assai più gravoso rispetto a quello discendente dalla previsione codicistica: quest'ultima, infatti, consentirebbe di ottenere il risarcimento alla sola stregua della prova della natura pericolosa dell'attività di produzione e distribuzione del prodotto foriero di danno, senza anche imporre di dimostrare la difettosità, ossia l'assenza di quelle condizioni di sicurezza che i consociati possono ragionevolmente attendersi presenti nel prodotto<sup>61</sup>.

Rinviando al prossimo paragrafo per l'approfondimento di quest'ultimo punto, si deve infine osservare, purché beninteso si acceda alla tesi per la quale l'art. 2050 c.c. sarebbe idoneo a traslare questo tipo di rischio in capo all'esercente<sup>62</sup>, che fondare la richiesta risarcitoria su tale ultima *causa petendi* significa, per il danneggiato attore, poter conseguire ristoro anche dei danni che

---

<sup>60</sup> Cfr. Cabella Pisu G., *Ombre e luci nella responsabilità del produttore*, cit., p. 644. In giurisprudenza v., in tal senso, Trib. Roma, 20 aprile 2002, cit., ove chiaramente si rileva l'impossibilità che «l'attrice possa invocare, nei confronti della convenuta, la presunzione di responsabilità di cui agli artt. 1 e 4 del d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224». Rileva ancora il Tribunale, nella fattispecie concreta decisa, che «Non si applica la presunzione di cui all'art. 1 d.p.r. cit., in quanto la società convenuta ha negato di essere produttore del farmaco [e]...L'attrice...conosceva bene quale fosse il produttore».

<sup>61</sup> Cfr. Fusaro A., *Danno da prodotti pericolosi o difettosi: regole di riferimento ed incertezze ermeneutiche*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, cit., p. 380 ss.; Cabella Pisu G., *Ombre e luci nella responsabilità del produttore*, cit., p. 644.

<sup>62</sup> V. *supra*, Cap. I, Sez. II, § 5.

derivino da difetti percepiti solamente in un momento successivo rispetto a quando il prodotto è stato messo in circolazione<sup>63</sup>.

In conclusione, pare di poter dire che, quantunque mirino a soddisfare legittime esigenze di tutela, veicolandole attraverso l'art. 2050 c.c., soluzioni interpretative volte ad ampliare il regime - esso stesso oggettivo o non, non importa - compendiato nella Direttiva, finiscono per porsi in insanabile contrasto con la medesima<sup>64</sup>.

Se quanto sopra è corretto, la possibilità di invocare la previsione codicistica dovrebbe, almeno in apparenza, risultare totalmente preclusa: senonché, come si vedrà a breve, è possibile pervenire a un differente esito interpretativo.

### 3. La responsabilità per danni derivanti da un prodotto conforme e l'art. 2050 c.c.: alla ricerca di un difficile equilibrio tra armonizzazione e tutela delle vittime.

Prima, tuttavia, si rende necessario sottolineare che è in una prospettiva tutta interna alla stessa disciplina sulla responsabilità del produttore che si pone un - reale - problema di disarmonia tra i possibili esiti risarcitori delle domande su di essa fondate. Come poco sopra segnalato, infatti, è la stessa nozione di difetto, quale presupposto della responsabilità, che si presta, in quanto richiede ai singoli giudici nazionali di effettuare una valutazione circa il livello di «sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze» (art. 6 Direttiva 85/374/CEE), ad essere declinata diversamente pur al cospetto di casi concreti omologhi.

Tale eventualità, *recte* rischio, di cui la dottrina è ben consapevole e che riflette il carattere di compromesso tra interessi dell'industria e interessi dei consumatori<sup>65</sup>, mina alla radice

---

<sup>63</sup> Significativo in tal senso appare un recente caso di danno provocato dall'utilizzo di un farmaco deciso (sulla scorta della scelta attorea di agire) in base alla normativa di origine comunitaria, a definizione del quale la Corte di cassazione ha tra l'altro rigettato il ricorso proprio ritenendo comprovata l'esimente *ex art.* 118, lett. e, Cod. cons. [già art. 6, lett. e)]; v. Cass., 29 luglio 2015, n. 15851, in *Danno e resp.*, 2016, cit. Ancora, dopo aver escluso l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. al danno da farmaco, Trib. Sassari, 12 luglio 2012, in *Resp. civ. prev.*, 2012, p. 2067 ss. - facendo un'applicazione, per vero non corretta, del *dictum* di Cass., 31 marzo 2011, n. 7441, in *Resp. civ. prev.*, 2012, p. 158 ss., con nota di Carnevali U., *Farmaci difettosi e autorizzazione ministeriale* (la quale si era limitata a sancire la necessità per il giudice di valutare se i fatti posti a fondamento della domanda attorea possano essere sussunti in norme di diritto diverse da quelle invocate) -, ha ritenuto provato il carattere ignoto del difetto del farmaco assunto dall'attore.

<sup>64</sup> Cfr. Monateri P.G., *La cassazione e i danni da fumo: evitare un ennesimo isolamento italiano*, cit., p. 141, che considera decisivo l'argomento della «*preemption*» comunitaria; Al Mureden E., *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*. Già Palmieri A. e Pardolesi R., *Difetti del prodotto e del diritto privato europeo*, cit., c. 300, si domandavano se alla stregua del *dictum* di CGCE, 25 aprile 2002, C-183/00 «non potrebbe essere messo in crisi l'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, per accordare tutela ai soggetti danneggiati da farmaci emoderivati infatti, ci si serve di un regime di responsabilità... quello previsto dall'art. 2050 c.c.... oggettivo». Una risposta la si cercherà di fornire nel seguente paragrafo.

<sup>65</sup> Cfr. Dellacasa M., *Sulle definizioni legislative nel diritto privato. Fra codice e nuove leggi civili*, cit., p. 338 ss.; Rajneri E., *L'ambigua nozione di prodotto difettoso al vaglio della Corte di cassazione italiana e delle altre corti europee*, cit., la quale evidenzia che «L'ambiguità di fondo sui fini effettivamente perseguiti dalla normativa, al di là delle declamazioni, inevitabilmente scarica sul giudice il compito di effettuare una scelta, che, in ultima analisi, è una scelta politica».

l'obiettivo di garantire regole eguali per i produttori che operano nel mercato europeo, il quale emerge dal primo considerando della Direttiva. Il problema sembra poter trovare una soluzione, in linea di massima, nella misura in cui si proceda a valorizzare ai fini della responsabilità civile il poderoso e complesso sistema normativo riguardante la sicurezza dei prodotti.

In via di premessa a questo discorso, va ricordato che «la direttiva non esiste in un vuoto giuridico e non può essere considerata in modo isolato: essa costituisce parte integrante di un quadro giuridico dell'U.E. che si prefigge l'obiettivo di assicurare il funzionamento del mercato unico, promuovere l'innovazione e la crescita mediante norme di sicurezza tecnologicamente neutre e tutelare la sicurezza e il benessere dei consumatori»<sup>66</sup>.

In effetti, le regole sulla *product liability*, destinate ad intervenire una volta verificatosi il danno, convivono e si affiancano all'insieme delle regole di *product safety*. Queste si articolano in una disciplina di carattere «orizzontale», contenuta attualmente nella Direttiva 2001/95/CE (recepita, ad oggi, agli artt. 102-113 Cod. cons.)<sup>67</sup>, e in una molteplicità di direttive di carattere settoriale, relative a specifici ambiti merceologici<sup>68</sup>. Tali normative di «settore», alla stregua di quello che è stato definito dalle Istituzioni comunitarie il «nuovo approccio», sanciscono i requisiti di sicurezza che i prodotti che ricadono nel loro spettro applicativo devono possedere per poter essere considerati sicuri e, dunque, commercializzati nello spazio del mercato unico. D'altronde - e in ciò risiede il *proprium* del nuovo approccio - tali requisiti vengono ulteriormente specificati e

---

<sup>66</sup> Così si esprime la *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo sull'applicazione della direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (direttiva 85/374/CEE)*, COM(2018) 246 final, del 7 maggio 2018, p. 7.

<sup>67</sup> La Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti ha sostituito la precedente Direttiva 92/59/CEE. Tale Direttiva potrebbe essere sostituita da un Regolamento, la cui proposta è stata presentata dalla Commissione il 30 giugno 2021. Il testo della proposta è disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0346&qid=1628522210573>.

<sup>68</sup> Per non fare che alcuni esempi: Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE; Direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli; Direttiva 2013/53/UE relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; Direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione; Direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori; Direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione; Direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. Il meccanismo rimane il medesimo anche laddove l'Unione Europea abbia provveduto mediante l'adozione di regolamenti. Si considerino, a titolo di esempio: l'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la Direttiva 2009/142/CE, il quale dispone che «Apparecchi e accessori conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti siano stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea si presumono essere conformi ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, che sono disciplinati da tali norme o parti di esse»; l'art. 8 del Regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la Direttiva 2001/83/CE, il Regolamento (CE) n. 178/2002 e il Regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le Direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, il quale dispone che «I dispositivi conformi alle norme armonizzate pertinenti, o a parti pertinenti di tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea sono considerati conformi alle prescrizioni del presente regolamento contemplate da tali norme o parti di esse».

circostanziati, sotto il profilo tecnico-costruttivo in senso ampio, così come sotto quello delle informazioni che debbono accompagnarsi al prodotto, dalle c.d. «norme tecniche»<sup>69</sup>. Queste vengono elaborate dai c.d. Enti di normalizzazione - che nell'ambito dell'Unione Europea sono il CEN, il CENELEC, nonché l'ETSI<sup>70</sup> - ai quali la Commissione europea affida apposito mandato<sup>71</sup>: una volta adottate, gli estremi delle norme tecniche vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione (nonché in quella degli Stati membri). Da questo momento, gli Enti di normalizzazione nazionali (che per l'Italia sono l'UNI, Ente Nazionale Italiano di Unificazione, ed il CEI, Comitato Elettrotecnico Italiano) debbono recepirli a livello nazionale: ed è perciò che gli *standard* di sicurezza sanciti in ambito europeo vengono esattamente definiti «armonizzati»<sup>72</sup>.

Avendo a mente questo complesso quadro va letta la previsione dell'art. 3 della Direttiva 2001/95/CE che, dopo aver imposto al produttore di immettere sul mercato solamente prodotti sicuri, istituisce, ai fini della valutazione della sicurezza dei prodotti, una presunzione in tal senso,

---

<sup>69</sup> Tale «nuovo approccio» è efficacemente e sinteticamente illustrato nella Comunicazione della Commissione «*La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti*» (2016/C 272/01), in G.U.U.E., 26 luglio 2016: «La tecnica legislativa del “nuovo approccio” approvata dal Consiglio dei ministri il 7 maggio 1985 nella risoluzione relativa a una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione è stata il logico seguito dato dal legislatore alla sentenza Cassis de Dijon. Tale tecnica di regolamentazione ha stabilito i seguenti principi: l'armonizzazione legislativa dovrebbe limitarsi ai requisiti essenziali (preferibilmente requisiti relativi a prestazioni o requisiti funzionali) che i prodotti immessi sul mercato UE devono soddisfare per beneficiare della libera circolazione all'interno dell'UE; le specifiche tecniche dei prodotti che rispettano i requisiti essenziali fissati nella legislazione dovrebbero essere definite in norme armonizzate che si possono applicare unitamente alla legislazione; i prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate godono di una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali della legislazione applicabile e, in alcuni casi, il fabbricante può beneficiare di una procedura semplificata di valutazione della conformità (in molti casi la dichiarazione di conformità del fabbricante, che risulta più facilmente accettabile per le autorità pubbliche in virtù dell'esistenza della legislazione sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi); l'applicazione delle norme armonizzate o di altro tipo rimane volontaria e il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti (assumendosi però l'onere di dimostrare che tali specifiche tecniche rispondono alle esigenze dei requisiti essenziali, nella maggior parte dei casi attraverso una procedura che coinvolge un organismo terzo di valutazione della conformità)».

<sup>70</sup> Rispettivamente: Comitato europeo di normazione; Comitato europeo di normazione elettrotecnica; Istituto europeo per le norme di telecomunicazione.

<sup>71</sup> Il meccanismo viene illustrato (e prescritto) all'art. 4 della Direttiva 2001/95/CE, giusta il quale «Ai fini della presente direttiva, le norme europee di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma [le norme tecniche armonizzate], sono elaborate come segue: a) la Commissione definisce i requisiti intesi a garantire che i prodotti conformi a tali norme soddisfino l'obbligo generale di sicurezza; tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 15, paragrafo 4; b) sulla scorta di detti requisiti, la Commissione, ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, chiede agli organismi europei di normalizzazione di elaborare norme che soddisfino detti requisiti; c) in base a tali mandati, gli organismi europei di normalizzazione adottano le suddette norme in base ai principi contenuti negli orientamenti generali per la cooperazione fra la Commissione e detti organismi [...] 2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee i riferimenti delle norme europee in tal modo adottate ed elaborate in base ai requisiti di cui al paragrafo 1...». Il *database* dei mandati conferiti dalla Commissione europea è disponibile al seguente link: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/mandates/index.cfm?fuseaction=search.welcome#>.

<sup>72</sup> La materia della normalizzazione tecnica, sotto vari aspetti, alcuni dei quali qui non interessano, è disciplinata dal Regolamento (UE) 1025/2012 sulla normazione europea, che modifica le Direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le Direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE e che abroga la Decisione 87/95/CEE del Consiglio e la Decisione n. 1673/2006/CE.

subordinata al riscontro della conformità del prodotto alle norme tecniche armonizzate, con riferimento ai rischi presi dalle medesime in considerazione<sup>73</sup>. La scelta del produttore di uniformarsi agli *standard* in parola, la quale non è affatto necessitata, trattandosi di norme non vincolanti e potendo egli provare il raggiungimento dei requisiti di sicurezza imposti dalla legislazione (orizzontale o) verticale per altra via, gli garantisce di poter commercializzare i propri prodotti in tutti gli Stati membri.

Compiuta tale doverosa premessa, si può osservare, riprendendo il discorso avviato in apertura di paragrafo, come parte della dottrina italiana abbia messo in luce, valorizzandolo ai fini della lettura delle norme di responsabilità, l'innegabile affinità tra la nozione di sicurezza del prodotto assunta nel contesto delle regole di *product safety* e il fluido concetto di «difetto» su cui si regge l'impianto della Direttiva del 1985. In particolare, si è sottolineato come la prima, specificata all'interno delle varie direttive verticali mediante la previsione di requisiti di sicurezza puntuali e circostanziata nella Direttiva orizzontale del 2001 mediante il richiamo alla «accettabilità» del rischio «minimo» che residui nel prodotto, debba essere letta congiuntamente con la definizione di difetto, la quale si basa sulle ragionevoli aspettative di sicurezza del pubblico<sup>74</sup>. Tale congiunzione - e non si manca di sottolineare come sarebbe «gravemente illogico e contraddittorio» se si opinasse il contrario - viene ad acquistare, secondo la tesi in parola, un ben definito senso: la valutazione della sicurezza, che si fonda nei settori armonizzati sul riscontro della conformità tra scelte di progettazione e qualità della fabbricazione, da un lato, e norme tecniche dall'altro - salva sempre la possibilità per il produttore di comprovare il rispetto dei requisiti di sicurezza generali e specifici, come detto, per altra via - non potrebbe che essere la medesima che il giudice della responsabilità per danno da prodotto è chiamato a compiere<sup>75</sup>.

Nel solco di questa prospettiva ermeneutica - sottesa alla quale risulta essere l'idea che i requisiti fissati all'interno delle direttive sulla sicurezza, concretati in dettaglio mediante rinvio

---

<sup>73</sup> Sul punto cfr. Carnevali U., sub *art.* 105, in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, cit., p. 719 ss. Più in generale, sul tema delle norme tecniche (armonizzate e non) si vedano gli studi di Bellisario E., *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, cit., p. 45 ss., spec. p. 77, con particolare riferimento al loro valore giuridico; Ead., sub *artt.* 101-113, in *Codice del consumo. Commentario*, a cura di Alpa, Rossi Carleo, Napoli, 2005, p. 696 s.; Salmoni F., *Le norme tecniche*, Milano, 2001, spec. p. 326 ss.; Gigante M., *Effetti giuridici nel rapporto tra tecnica e diritto: il caso delle norme armonizzate*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1997, p. 313 ss.; Carnevali U., *La norma tecnica da regola di esperienza a norma giuridicamente rilevante. Ricognizione storica e sistemazione teorica. Ruolo dell'UNI e del CEI*, in *Resp. civ. prev.*, 1997, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali<sup>2</sup>*, cit., p. 61 ss.

<sup>74</sup> Cfr. Carnevali U., *Prevenzione e risarcimento nelle Direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, in *Resp. civ. prev.*, 2005, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali<sup>2</sup>*, cit., p. 69 ss., il quale spiega che la scelta di impiegare la nozione di prodotto sicuro in luogo di quello difettoso, nel contesto delle direttive contenenti *safety rules*, «risiede probabilmente nel fatto che queste direttive non si occupano dei c.d. difetti di fabbricazione... ma tendono a prevenire i difetti di progettazione e i difetti di informazione».

<sup>75</sup> Cfr., ancora, Carnevali U., *Prevenzione e risarcimento nelle Direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, *loc. ult. cit.* Aderisce a questa impostazione pure Simonini G.F., *La responsabilità da prodotto e l'interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Contratto e impresa*, 2013, p. 244.



all'attività degli Enti di normalizzazione, rappresentano l'esito della ricerca dell'equilibrio tra aspettative (che non possono essere assolute) di sicurezza del pubblico (di utilizzatori e di *bystanders*) ed esigenze dell'impresa a programmare il proprio ciclo produttivo in vista del possibile contenzioso derivante dal tradursi in danno (dell'uso) del prodotto<sup>76</sup> - altra dottrina ha ritenuto di dover distinguere tra i due diversi e possibili ruoli attribuibili ai requisiti di sicurezza armonizzati, nell'ottica della responsabilità del produttore.

Traendo peraltro spunto dalla comparazione con il complesso (e magmatico) sistema della *product liability* statunitense, s'è evidenziato che talvolta detti requisiti possono essere osservati come *standard* minimi di sicurezza: la conformità ad essi, allora, non libera il produttore da responsabilità, potendo trovare spazio anche un'aspettativa di sicurezza del danneggiato superiore e affidata, in ultima analisi, al giudice. Altre volte, di contro, i requisiti di sicurezza (dettagliati attraverso le norme tecniche armonizzate) svolgono il ruolo di definire integralmente, senza che possano residuare aree di responsabilità a carico del produttore, la nozione di difettosità<sup>77</sup>. Al fine di sciogliere il dilemma che la prospettata alternativa lascia all'interprete, segnatamente al giudice, la dottrina in esame, nella direzione di un ancor più intenso coordinamento tra normative sulla sicurezza e regole di responsabilità, nonché allo scopo di assicurare la certezza e la prevedibilità dell'esito della lite (dunque, sul versante dell'impresa, dei costi di esercizio), propone di interrogare le fonti di settore che disciplinano proprio la sicurezza dei prodotti: allorché, cioè, dall'esame complessivo della normativa di riferimento sia possibile evincere che l'ordinamento non si accontenti del raggiungimento dei requisiti prescritti - per ottenere, ad esempio, l'autorizzazione cui è subordinata la possibilità di commercializzare il tal prodotto - sarebbe lecito giungere alla conclusione che la nozione di difetto può abbracciare anche *deficit* di sicurezza ulteriori rispetto a quelli coperti dalle *safety rules* e dalle specifiche tecniche che le circostanziano<sup>78</sup>.

La prospettata necessità che il giudice si allinei, in via tendenziale, alle regole e agli *standard* tecnici al fine di trarne indicazioni circa la nozione di difetto nell'ambito del giudizio sulla responsabilità del produttore è stata oggetto di considerazioni critiche da altra parte della dottrina.

---

<sup>76</sup> Cfr., ancora, Carnevali U., *Prevenzione e risarcimento nelle Direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, cit., p. 73.

<sup>77</sup> Cfr. Al Mureden E., *Product safety e product liability nella prospettiva del danno da prodotto conforme*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, cit., p. 489 ss., spec. p. 518 ss.; Id., *La responsabilità del fabbricante nella prospettiva della standardizzazione delle regole sulla sicurezza dei prodotti*, in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 29 ss.; Id., *I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti alla responsabilità del produttore*, cit., p. 226 ss.

<sup>78</sup> Ampia illustrazione in Al Mureden E., *I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti alla responsabilità del produttore*, loc. cit., testo e nota 132 e in Id., *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, p. 286 ss. ove si esclude l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. per i danni provocati da OGM nonostante l'elevata attenzione dell'ordinamento per il monitoraggio degli effetti di alimenti che si basano su tale tecnologia, mentre la si ammette per i farmaci, in relazione ai quali una norma espressa sembra suggerire che il produttore debba rispondere nonostante il rispetto degli *standard* di sicurezza (v. art. 39 D.lgs. n. 219/2006).

Per vero, già chi per primo aveva avanzato tale tesi aveva manifestato alcune, seppur circoscritte, riserve in merito alla possibilità di fare riferimento, puramente e semplicemente, alla normativa armonizzata al fine di individuare nel caso concreto il difetto, rilevando che in casi eccezionali - nell'ipotesi di «sopravvenuta conoscenza di nuovi rischi non previsti dalle direttive comunitarie, o [di] mancato aggiornamento tecnico delle norme armonizzate comunitarie» - il giudice sarebbe autorizzato a discostarsene<sup>79</sup>.

In proposito, è stato rimarcato che, in termini generali, gravare il consumatore dell'onere di provare l'inadeguatezza dello *standard* tecnico sarebbe «sproporzionato e assurdo», posto che le norme preventive e le norme sulla responsabilità hanno due scopi differenti - garantire la circolazione nel mercato unico di prodotti sicuri, le prime, tutelare i consumatori contro rischi irragionevoli, le seconde - ed hanno due distinti referenti concettuali e normativi: la «sicurezza» (v. art. 105 Cod. cons.) e il «difetto» (v. art. 117 Cod. cons.)<sup>80</sup>. Si aggiunge che la teoria dell'equivalenza tra prodotto conforme e prodotto non difettoso sarebbe superflua con riferimento a quelli inevitabilmente dannosi (*unavoidably unsafe product*) ma aventi un'utilità sociale superiore ai rischi, come i farmaci, ovvero «intrinsecamente dannosi» - si porta l'esempio del tabacco - in relazione ai quali il principio dell'autoresponsabilità del consumatore, inteso come possibilità per costui di «adottare misure preventive al fine di ridurre il rischio di verificazione del danno», basterebbe ad escludere la responsabilità (senza necessità di invocare la virtù esoneratrice degli *standard* di fabbricazione)<sup>81</sup>.

Ancora, si fa rilevare che, pur laddove sussistano norme armonizzate - ciò che non sempre accade - finalizzate a integrare i requisiti di sicurezza previsti dalla disciplina di settore, non esistono criteri inequivoci per stabilire se il legislatore abbia inteso considerare le specifiche tecniche quali *standard* minimi o massimi, di modo che rimane il rischio di far risorgere l'alea del

---

<sup>79</sup> A ciò si aggiunge il riconoscimento di un «più ampio spazio... all'aspetto che concerne le avvertenze fornite»: Carnevali U., *Prevenzione e risarcimento nelle Direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, cit., p. 73 s. Restano salvi i casi, come lo stesso A. ricorda (Id., sub art. 111, in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, p. 731 s.), in cui il rischio, tradottosi in danno, non sia stato individuato nella Direttiva di settore, in relazione al quale dunque manca la fissazione di un requisito di sicurezza (tradotto in specifiche tecniche armonizzate).

<sup>80</sup> Cfr. Bellisario E., *Il danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 841 ss., spec. p. 855 (che amplia e sviluppa considerazioni svolte in Ead., *La rilevanza del criterio presuntivo della conformità alle norme armonizzate*, in *Persona e Mercato*, 2012, p. 156 ss.), dove però la stessa A. si mostra consapevole del fatto che «nella disciplina sulla sicurezza quello delle “legittime aspettative dei consumatori” è criterio di valutazione che entra espressamente in gioco solo in assenza di norme armonizzate o altre disposizioni legislative relative agli aspetti di sicurezza, dal che può desumersi che tali norme... offrono già il livello di sicurezza “accettabile”, e quindi ragionevole». Sulla complementarietà, che lascia inalterata autonomia di scopi e di funzioni, tra i due plessi normativi cfr. pure Cafaggi F., *La responsabilità dell'impresa per i prodotti difettosi*, cit., p. 569; Monateri P.G., *La responsabilità da prodotti*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da Bessone, X, II, Torino, 2002, p. 241 ss., spec. p. 266, ove il rilievo che «le nozioni di pericolosità e difettosità dei prodotti sono destinate a incontrarsi, ma giammai a sovrapporsi».

<sup>81</sup> Cfr. Bellisario E., *Il danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie*, cit., p. 866 ss. Peraltro, per ragioni già esposte *supra* al Cap. I, Sez. II., § 4, questo discorso non sembra possa valere sempre per i prodotti farmaceutici.

giudizio, che con la soluzione avversata s'intendeva eliminare, intorno a tale preliminare profilo e, dunque, alla responsabilità del produttore; né a tal fine basterebbe considerare le previsioni che esplicitamente attribuiscono carattere non esonerante al conseguimento di un'autorizzazione amministrativa o di una certificazione, dacché queste sarebbero espressione di un principio generale legato alla fallibilità dei controlli *ex ante*<sup>82</sup>.

Infine, due specifici argomenti in favore di una lettura delle *safety rules* nei termini di *standard* minimi e incline a disattendere l'invocabilità della *regulatory compliance defence* sono tratti dall'analisi delle cause di esonero di cui all'attuale art. 118, lettere *d* ed *e* Cod. cons.: quanto alla prima, la sua previsione dimostrerebbe, con ragionamento *a contrario*, che esimente è solo la norma imperativa vincolante e non la norma tecnica, la cui osservanza è rimessa alla volontà del produttore<sup>83</sup>; quanto alla seconda, l'esistenza di uno *state of art* esonerante (il livello più avanzato di conoscenze scientifiche) testimonierebbe che gli *standard* armonizzati, collocabili a un livello inferiore sulla scala delle possibilità offerte dalla tecnica, rendono sì eventualmente difettoso il prodotto, ove non rispettati, ma non esauriscono le aspettative di sicurezza dei potenziali danneggiati<sup>84</sup>.

Riannodando il discorso al precipuo tema d'indagine, è lecito e doveroso domandarsi quale posto competa, nel surriferito, complesso quadro, all'art. 2050 c.c. La risposta non può che essere articolata.

Anzitutto, è chiaro che nella prospettiva del parallelismo tra violazione delle regole sulla sicurezza, ai fini dell'immissione in circolazione del prodotto, e difetto - quale mancanza, dunque, della sicurezza *per come definita* dalle *safety rules* (e dalle norme tecniche armonizzate) - la previsione codicistica, in quanto fonte di un dovere di garantire un livello di sicurezza - ove possibile - pure superiore alle medesime regole, non dovrebbe poter trovare applicazione<sup>85</sup>.

Diversamente, se il giudizio sul difetto abbraccia la considerazione della mancata adozione di misure ulteriori a quelle contenute negli *standard* di riferimento - misure che avrebbero reso la progettazione o la fabbricazione più sicura - si può allora ritenere che l'art. 2050 c.c. fornisca una

---

<sup>82</sup> Cfr. Bellisario E., *Il danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie*, cit., p. 869 s.

<sup>83</sup> Peraltro tale esimente ha un margine applicativo assai dubbio e, comunque, assai ristretto: si rinvia all'analisi di Arbour M.E., *Tecnica e prodotti difettosi: intrecci ed indifferenza*, in *Danno e resp.*, 2013, p. 89 ss.

<sup>84</sup> Cfr. Bellisario E., *Il danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie*, cit., pp. 869, 872.

<sup>85</sup> Vanificandosi altrimenti quanto già rilevava Carnevali U., *Prevenzione e risarcimento nelle Direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, cit., p. 73: «non è da escludere che in taluni casi sia possibile andare tecnicamente oltre le norme armonizzate e portare agli estremi confini il livello di sicurezza di un prodotto, usando materiali speciali, adottando una progettazione più sofisticata, incrementando le misure di sicurezza. Ma è da chiedersi se sia auspicabile estendere fino a questi estremi confini la nozione di prodotto "difettoso" [e]... la risposta non può che essere negativa».

tutela pressoché identica (salvo quanto si dirà subito *infra*) a quella offerta dagli artt. 114 ss., naturalmente nel loro ambito di applicazione materiale<sup>86</sup>.

A tal riguardo, non sembra potersi condividere l'opinione, già riferita, di chi ritiene che l'art. 2050 c.c. varrebbe a semplificare gli oneri probatori incombenti sul danneggiato. Come rilevato in termini generali, infatti, anche ove sia invocata la previsione codicistica, quest'ultimo sarà tenuto a provare il nesso di causalità tra il difetto del prodotto e il danno, almeno una volta accettata l'idea che l'«anomalia» in cui il primo consiste non rappresenta qualcosa di concettualmente distinto dalla capacità del prodotto medesimo di provocare l'evento dannoso: se cioè, prendendo a prestito le espressioni impiegate in giurisprudenza, il difetto non rappresenta l'espressione di una «indefinita pericolosità del prodotto in condizioni normali di impiego»<sup>87</sup>, ma la delusione delle aspettative riposte dal pubblico nella sua sicurezza, l'applicazione dell'art. 2050 c.c. - provato che il danno è scaturito dal prodotto (dunque dall'attività di produzione pericolosa) - fa conseguire un esito risarcitorio identico a quello che deriverebbe dalla riconosciuta, in concreto, capacità del prodotto di provocare l'incidente effettivamente occorso; capacità che un *alternative design* ovvero un'informazione aggiuntiva avrebbero neutralizzato materialmente ovvero anche giuridicamente, nel senso di rendere doveroso per il consumatore premunirsi di fronte al rischio di danno, rimanendo altrimenti lo stesso a suo carico<sup>88</sup>. Solamente ritenendo che le aspettative di sicurezza nell'ottica dell'art. 2050 c.c. possano essere diverse, *recte* superiori, a quelle racchiuse nella nozione di «non difettosità», l'esito del giudizio potrà essere differente: mancando però una

---

<sup>86</sup> Per esempio, la responsabilità del produttore potrebbe essere esclusa con riferimento a «prodotti» non fabbricati per la distribuzione a titolo oneroso, come il sangue umano. Il punto è, comunque, controverso in dottrina: v., per tutti, Mantelero A., *Il ruolo dello Stato nelle dinamiche della responsabilità civile da danni di massa. Tre variazioni sul tema: uranio impoverito, emoderivati, Vajont*, cit., p. 92; Izzo U., *La precauzione nella responsabilità civile: analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale*, cit., p. 528 ss.; Biscione M., *HIV da trasfusione, emoderivati e responsabilità civile*, cit., p. 279 ss.

<sup>87</sup> Tra le altre, v. Cass., 13 dicembre 2010, n. 25116, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2011, I, p. 590 ss., con nota di Dosi K., *L'incerta disciplina dei prodotti abbronzanti*; in *Danno e resp.*, 2011, con nota di Frata L., *Responsabilità per danno da prodotto abbronzante*, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 117 ss.

<sup>88</sup> Emblematica in tal senso la già citata Cass., 10 maggio 2021, n. 12225, in materia di danno da farmaco che ha riscontrato non la violazione di una regola o di una norma tecnica, bensì - *indifferentemente* ex art. 2050 c.c. e in base alla disciplina comunitaria - la sussistenza in concreto di un difetto nell'informazione all'interno del bugiardino. Simonini G.F., *La responsabilità da prodotto e l'interpretazione conforme al diritto comunitario*, cit., p. 220 ss., pur riconoscendo che entrambi configurano ipotesi di responsabilità oggettiva, facendone discendere la «inconciliabilità tra la responsabilità da prodotto introdotta dalla direttiva e la responsabilità da attività pericolosa» (p. 252), rinvia una radicale differenza tra i due criteri d'imputazione rappresentata dal fatto che ex art. 2050 c.c. il danneggiato può soltanto provare «il fortuito». Tuttavia, come si è evidenziato a suo luogo (Cap. I, Sez. II, § 5), la determinazione di ciò che rappresenta caso fortuito, comprensivo del fatto della vittima, richiede un giudizio che coinvolge necessariamente le scelte e il comportamento degli utilizzatori del prodotto, secondo quanto avviene pure allorché si tratta di giudicare del difetto del prodotto. Lo stesso A. (*op. cit.*, p. 228 testo e nota 43) del resto riconosce, esaminando la sua responsabilità ex art. 2050 c.c., che «il fabbricante, pur non potendo mantenere un controllo “fisico” sul prodotto venduto, può attuare... quantomeno un controllo anticipato e virtuale sul pericolo immesso nel mercato con la commercializzazione del bene. Occorre tuttavia che il pericolo rimanga sempre quello *stimato, previsto e limitato dal fabbricante*» (enfasi aggiunta).

definizione di difetto sufficientemente precisa da consentire di confrontare gli sforzi precauzionali esigibili alla stregua della norma del c.c. con quelli doverosi in forza della disciplina speciale, appare impossibile stabilire, in termini generali ed astratti, se i due regimi siano, sotto tale profilo, differenti.

Vi è comunque un limite oltre il quale la valutazione della difettosità non può spingersi e che vale a marcare una significativa differenza tra la regola del codice e la disciplina «speciale», per vero più volte messa in luce, ma che, in questa fase dell'indagine, postula di venir giustificata in considerazione della già evidenziata necessità di tener conto della portata armonizzatrice dell'art. 13 della Direttiva 85/374/CEE per come «autenticamente» interpretato dalla CGUE. Invero, per quanto si innalzi il livello dell'affidamento dei potenziali danneggiati in ordine alla non dannosità del prodotto con cui - volontariamente o meno - vengono in contatto, la scelta del legislatore comunitario e di quello italiano impegnato a tradurre la Direttiva in norme domestiche è chiara nel senso di escludere il rischio di sviluppo dal novero di quelli di cui il produttore si deve fare carico<sup>89</sup>. La possibilità di ottenere il risarcimento mediante il ricorso al rimedio nazionale, in tale scenario, non può cercarsi che all'interno della Direttiva medesima: e a chi scrive pare che tale ricerca abbia parziale riuscita, come si dirà appresso.

Essa può utilmente muovere dal disposto dell'art. 15 della Direttiva 85/374/CEE, giusta il quale «ciascuno Stato membro può: [...] b) in deroga all'articolo 7, lettera e), *mantenere* o... prevedere nella propria legislazione che il produttore è responsabile anche se prova che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l'esistenza del difetto» (l'enfasi è aggiunta). Ebbene, se si considera che la Direttiva ha inteso fare salva una regola domestica favorevole già in vigore anteriormente alla sua notifica e che tale può essere considerato l'art. 2050 c.c., appare chiaro che è non dal punto di osservazione dell'art. 13, sopra esaminato, bensì da quello dell'art. 15 ora riportato, che occorre valutare la possibilità di estendere la responsabilità del produttore sino a ricomprendere il rischio di sviluppo.

Tuttavia, se con la pura e semplice constatazione della previgenza del codice civile si volesse smentire - in termini generali - la scelta compiuta dal legislatore, all'atto di varare il D.P.R. n. 224/1988, di non valersi della facoltà di scelta di cui allo stesso art. 15, lett. *b*, si perverrebbe a un risultato interpretativo complessivo difficilmente accettabile: non pare infatti agevolmente sostenibile che quello stesso legislatore abbia seriamente avuto intenzione di valersi della possibilità

---

<sup>89</sup> Nel senso che l'art. 2050 c.c. consentirebbe di oltrepassare i limiti della difesa da ignoto tecnologico cfr., per tutti, Franzoni M., *L'illecito*<sup>2</sup>, cit., p. 585. Ovviamente, chi interpreta l'art. 2050 c.c. (v. *supra*, Cap. I, Sez. II, § 5) come regola che imputa una responsabilità per mancato adeguamento allo stato dell'arte non condivide tale impostazione.

di derogare alla regola di *default* stabilita a livello comunitario per il solo fatto di aver mantenuto in vigore l'art. 2050 c.c.<sup>90</sup>.

Assai meno irragionevole è però ritenere che tale deroga sia implicitamente operante ogniqualvolta sia dato rinvenire nell'ordito normativo elementi che consentano di affermare, con riferimento a peculiari categorie di prodotti, la scelta di non arrestare la responsabilità del produttore sulle soglie della difettosità concepita come delusione di aspettative di sicurezza largamente presenti nel pubblico e, se si vuole, a tal fine calibrata sull'osservanza di requisiti di sicurezza sanciti *ex ante*, come gli *standard* tecnici elaborati dagli Enti di normalizzazione. Ogniqualvolta cioè sia possibile desumere dalle regole settoriali - è il caso, già ricordato, di quello farmaceutico - che il legislatore abbia voluto ritenere il produttore responsabile oltre la messa in campo di stringenti misure di sicurezza (nella concezione del prodotto, nei controlli precedenti l'immissione in commercio ecc.), eventualmente in applicazione del principio di precauzione, l'art. 2050 c.c. può considerarsi la norma preesistente alla Direttiva che veicola una legittima deroga alla previsione dell'esimente del rischio di sviluppo, in tale limitato settore<sup>91</sup>.

La superiore conclusione risulta avvalorata dalla considerazione che, in virtù del medesimo art. 13 cit., la Direttiva «lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare... in base ad un regime *speciale* di responsabilità esistente al momento della notifica della direttiva». Tale può essere considerato appunto il medesimo art. 2050 c.c., non però quale criterio generale concorrente, bensì nella misura in cui sia ricollegato ad uno speciale e specifico ambito merceologico-normativo.

Curiosamente, insomma, la tesi della necessaria tipicità delle attività soggette al regime dell'art. 2050 c.c., timidamente affacciatasi a seguito del varo del nuovo codice civile, ma immediatamente rifiutata dalla giurisprudenza (v. *supra*, Cap. II, Sez. I, §1), torna in auge, pur in un quadro ordinamentale e socio-economico radicalmente mutato. Tale impostazione vale, per un verso, a lasciare alla norma codicistica, che perciò, letta ovviamente come regola oggettiva di responsabilità, dimostra un'inaspettata modernità, il compito di ergersi a tutela dell'interesse della vittima dell'impresa pericolosa e, per altro verso, a non alterare il delicato e complesso equilibrio raggiunto tra esigenze della produzione e interessi dei consumatori (*recte* di coloro che sono danneggiati dall'immissione di prodotti pericolosi). Equilibrio che, per contro, un integrale

---

<sup>90</sup> Si è consapevoli che presso parte autorevole della dottrina italiana ha enorme pregio una posizione diversa, tesa a ritenere che la Direttiva, non impedendo l'applicazione delle regole nazionali, tra cui l'art. 2050 c.c., consente, allorché queste siano invocabili nel caso concreto, di superare le limitazioni di responsabilità poste dalla Direttiva stessa (e non solo l'esimente del rischio di sviluppo): cfr. in particolare Ruffolo U., sub *art. 15* d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224, cit., p. 366 ss.

<sup>91</sup> Questi rilievi costituiscono il tentativo di sviluppare quelli espressi dalla dottrina esposta *supra*, al Cap. I, Sez. II, § 5 a proposito del ruolo del principio di precauzione nell'ambito della responsabilità civile, segnatamente del produttore, e dei suoi rapporti con l'art. 2050 c.c.

decentramento del potere di scegliere in ordine alle attività da assoggettare a un sì severo regime potrebbe vanificare.

La scarsa linearità del percorso ermeneutico ora tratteggiato rappresenta il prezzo da pagare per legittimare, al cospetto della Direttiva, la concessione di margini di tutela più ampi alle vittime di alcune particolari categorie di prodotti, pur a fronte del mancato compimento da parte del legislatore italiano di scelte analoghe a quelle effettuate in altri Paesi membri dell'Unione che, nel recepire la Direttiva, hanno espressamente escluso taluni, più sensibili settori dall'esimente del rischio di sviluppo<sup>92</sup>.

---

<sup>92</sup> Mentre Finlandia e Lussemburgo hanno optato per un'esclusione totale dell'esimente, il codice civile ungherese stabilisce che il produttore di un farmaco è responsabile anche se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell'immissione in circolazione del prodotto non era tale da consentire la scoperta del difetto. Similmente, il regio decreto legislativo spagnolo n. 1 del 16 novembre 2007 stabilisce che i produttori di medicinali e prodotti alimentari destinati al consumo umano non possono invocare l'esenzione prevista dall'articolo 7, lettera e, della Direttiva: su questi aspetti v. la *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo sull'applicazione della direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (direttiva 85/374/CEE)*, cit. A ciò si aggiunga che in alcuni Paesi, per determinati settori merceologici, è in vigore un regime di responsabilità più gravoso: così, ad esempio, in Germania la responsabilità per danno da farmaco sorge sia se le informazioni e istruzioni sul suo uso non sono allineate allo stato dell'arte medica, sia se il danno verificatosi eccede i limiti considerati tollerabili secondo la stessa scienza medica (al suo stadio più avanzato): v. il § 84, rubricato *Gefährdungshaftung*, della *Arzneimittelgesetz*. Parimenti, in base al § 32 della *Gentechnikgesetz* il produttore di organismi geneticamente modificati risponde oggettivamente del danno provocato da questi. Su questi aspetti si fa rinvio all'aggiornato studio di De Franceschi A., *Il modello tedesco*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, cit., p. 289 ss.

## SEZIONE II

### Tecnologie emergenti e nuovi pericoli: il futuro europeo della responsabilità da attività «pericolosa».

Sommario: 1. Tecnologie emergenti e rinnovate sfide per la responsabilità civile armonizzata. 2. Intelligenza Artificiale e nuovi scenari di danno in ottica nazionale: il ruolo dell'art. 2050 c.c. 3. [segue] L'inattualità delle regole esistenti di fronte all'avvento della guida (completamente) autonoma. 4. Verso la costruzione di un regime europeo di responsabilità civile per l'Intelligenza Artificiale tra approcci trasversali e regolazione settoriale.

\* \* \*

#### *1. Tecnologie emergenti e rinnovate sfide per la responsabilità civile armonizzata.*

La quarta rivoluzione del mondo, attualmente in atto, è caratterizzata dal pervasivo ricorso alle più recenti ed evolute tecnologie dell'informazione e della comunicazione (*ICT*), quali il *cloud computing*, l'*IoT*, la *blockchain*, il *machine learning*<sup>93</sup>, nei più disparati contesti politico-sociali: dall'industria, che sta divenendo essa stessa 4.0.<sup>94</sup>, sino ai rapporti interpersonali, che sempre più spesso si svolgono attraverso le reti sociali o altre forme di comunicazione elettronica (ad es. mediante applicazioni di messagistica istantanea), tralasciando qui la loro applicazione nell'ambito dell'esercizio del potere pubblico<sup>95</sup>.

Essa pone numerosissime sfide al diritto, *de iure condito* e *de iure condendo*<sup>96</sup>. Il legislatore, atteso che l'impatto delle nuove tecnologie sulla vita associata richiede o, quantomeno, solleva un

---

<sup>93</sup> Per un'introduzione agli aspetti di ordine tecnico che sono rilevanti per l'analisi giuridica si veda il lavoro di Contissa G., *Information technology for the law*, Torino, 2017, p. 1 ss.

<sup>94</sup> Per una introduzione al fenomeno, seppur nella prospettiva della *data privacy*, si può v. Greco L., Mantelero A., *Industria 4.0, robotica e privacy-by-design*, in *Dir. Informaz. Informat.*, 2018, p. 875 ss.

<sup>95</sup> Cfr., anche per un'analisi della giurisprudenza amministrativa, tra gli altri, Carloni E., *I principi della legalità algoritmica. Le decisioni automatizzate di fronte al giudice amministrativo*, in *Dir. amministrativo*, 2020, p. 271 ss.; Simoncini M., *Lo «stato digitale», l'agire provvedimentoale dell'amministrazione e le sfide dell'innovazione tecnologica*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2021, p. 529 ss.

<sup>96</sup> Tre insegnamenti, finalizzati all'adozione di un solido approccio nei confronti delle sfide ermeneutiche e regolatorie sollevate dalle nuove tecnologie, sono offerti da Mandel G.N., *Legal Evolution in Response to Technological Change*, in *The Oxford Handbook of Law, regulation and Technology*, a cura di Brownsword, Scotford, Yeung, OUP, Oxford, 2017, p. 20 (versione elettronica): «*First, pre-existing legal categories may no longer apply for new law and technology disputes. In order to consider whether existing legal categories make legal and social sense under a new technological regime, it is critical to interrogate the rationale behind the legal categorization in the first instance, and then to evaluate whether it applies to the new dispute. Second, legal decision makers must be mindful to avoid letting the marvels of new technology distort their legal analysis. This is a particular challenge for technologically lay legal decision makers, one that requires sifting through the promise of a developing technology to understand its actual characteristics and the current level of scientific knowledge. Third, the types of new legal disputes that will arise from emerging technologies are often unforeseeable. Legal systems that can adapt and evolve as technology and our understanding of it develops will operate far more successfully than blind adherence to pre-existing legal regimes*».



problema di regolazione di fenomeni, se non già del tutto nuovi, quantomeno caratterizzati da profili in varia misura inediti, è chiamato a compiere scelte complesse e coraggiose<sup>97</sup>. Com'è intuibile, la dimensione entro la quale i processi regolatori per lo più si svolgono non è quella - che appare sempre più angusta e limitata - dell'ordinamento nazionale: è un dato di fatto che i problemi che l'*ICT* solleva sono quasi sempre affrontati a livello delle Istituzioni comunitarie<sup>98</sup>. L'U.E., invero, è da qualche anno impegnata nella grandiosa realizzazione del mercato unico digitale. Sebbene già a partire, perlomeno, dagli anni '90 del secolo scorso siano stati adottati atti normativi volti a regolare alcuni aspetti di quella che è stata battezzata «società dell'informazione»<sup>99</sup>, è con l'adozione da parte della Commissione europea, dapprima di una comunicazione nel 2012<sup>100</sup>, quindi della Strategia per il mercato unico digitale<sup>101</sup> che il processo legislativo ha conosciuto una significativa accelerazione<sup>102</sup>.

Tra le più rilevanti iniziative possono ricordarsi: l'introduzione di garanzie di neutralità della rete e l'abolizione delle tariffe di *roaming* (Reg. 2120/2015/UE); il divieto di pratiche di *geoblocking* ingiustificate (Reg. 302/2018/UE); il Regolamento, c.d. *eIDAS*, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (n.

---

<sup>97</sup> Autorevole dottrina avverte che non sempre risulta necessario un intervento del legislatore - il quale peraltro talvolta dovrebbe limitarsi a integrare le norme preesistenti - con riferimento a un fenomeno tecnologico nuovo: cfr. Finocchiaro G., *Intelligenza Artificiale e responsabilità*, in *Contratto e impresa*, 2020, e in *Diritto di Internet*<sup>3</sup>, Bologna, 2020, p. 175 ss.

<sup>98</sup> In considerazione del carattere globale del fenomeno da regolare, come sottolinea Finocchiaro G., *Intelligenza Artificiale e responsabilità*, cit., p. 183

<sup>99</sup> Allo scopo di migliorare il funzionamento del mercato interno digitale e garantire la protezione dei consumatori sono stati introdotti, tra i più significativi esempi che è possibile citare: la Direttiva sulla tutela dei dati (95/46/CE); la Direttiva sul commercio elettronico (2000/31/CE); il pacchetto telecomunicazioni, inclusa la Direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (2002/58/CE); la Direttiva relativa ai servizi di pagamento (2007/64/CE); la Direttiva sui diritti dei consumatori (2011/83/UE); il Regolamento relativo al *roaming* (531/2012).

<sup>100</sup> Commissione europea, *Un quadro coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e dei servizi on-line*, COM(2011) 942 final.

<sup>101</sup> Commissione europea, *Strategia per il mercato unico digitale in Europa*, 6 maggio 2015, COM(2015) 192 final. Tale strategia si compone di tre pilastri, che è bene ricordare in vista di ciò che si dirà nel prosieguo: 1) migliorare l'accesso dei consumatori e delle imprese ai beni e servizi digitali in tutta l'U.E.; 2) creare un contesto favorevole e parità di condizioni affinché le reti digitali e i servizi innovativi possano svilupparsi; 3) massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale. Dopo la pubblicazione della strategia, la Commissione ha presentato una serie di proposte legislative volte a realizzare un mercato unico digitale: con esse si volle affrontare questioni quali il blocco geografico ingiustificato (COM(2016)0289), la consegna transfrontaliera dei pacchi (COM(2016)0285), la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti *on-line* (COM(2015)0627), una revisione del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2016)0283), i servizi di media audiovisivi (COM(2016)0287), i contratti di vendita *on-line* e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015)0635), e i contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015)0634). La Commissione ha pubblicato anche comunicazioni in cui spiega il futuro approccio politico, ad esempio, nei confronti delle piattaforme *on-line* (COM(2016)0288).

<sup>102</sup> Traccia criticamente il punto sulla costruzione del mercato unico digitale Alpa G., *Il mercato unico digitale*, in *Contratto e impresa Europa*, 2021, p. 1 ss., il quale mette altresì in evidenza l'impatto economico della legislazione, ricordando che «le realizzazioni legislative del Parlamento contribuiscono alla crescita europea apportando 177 miliardi di euro all'anno. La legislazione europea ha realizzato progressi in settori quali le comunicazioni e i servizi elettronici europei (86,1 miliardi di euro), i flussi di dati e l'intelligenza artificiale (51,6 miliardi di euro), lo sportello digitale unico (20 miliardi di euro) e il regolamento sui blocchi geografici e le disposizioni sulle piattaforme *on-line* (14 miliardi di euro)».

910/2014/UE); la Direttiva recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione (n. 1148/2016/UE); la Direttiva relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (n. 2019/770/UE)<sup>103</sup> e, infine, la Direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (n. 2019/790/UE)<sup>104</sup>. Particolare importanza assume nella costruzione dello spazio digitale (non solo economico) europeo, naturalmente, il varo del GDPR, avvenuto nel 2016.

Proprio l'ultimo segmento di legislazione citato testimonia, tra le altre cose, la rilevanza del fenomeno della responsabilità civile connessa all'impiego delle nuove tecnologie. Come si è già messo in evidenza, infatti, nell'articolato Regolamento europeo - diversamente da quanto era accaduto con la Direttiva 95/46/CE - viene espressamente disciplinata la materia del danno derivante dall'illecito trattamento di dati personali (art. 82), in tal modo sollevando gli Stati membri dall'obbligo di ricondurre la fattispecie in parola a una qualche regola interna preesistente ovvero di coniarne una *ex novo*<sup>105</sup>. Ciò che con riferimento al contesto italiano si è tradotto, come già messo in luce, nell'abrogazione del richiamo all'art. 2050 c.c., dunque nel superamento di ogni discussione circa la possibilità di ricondurre l'attività di trattamento di dati personali, condotta in spregio ai principi e alle regole dettate dalla normativa di settore, al paradigma della pericolosità<sup>106</sup>.

Non stupisce che proprio l'art. 2050 c.c., andando di gran lunga oltre qualunque immaginazione che i compilatori del codice civile possono aver nutrito al riguardo, si candidi ad essere il regime di responsabilità di riferimento per i nuovi rischi di danno connessi allo sviluppo delle tecnologie *ICT* laddove manchino regole di responsabilità speciali e assorbenti. Invero, i contenuti che vengono diffusi (o, come si suole dire, «condivisi») sulla Rete (ad es., un commento su un *social network*) sono facilmente accessibili da un gran numero di utenti, sicché risulta assai amplificata l'eventuale loro portata lesiva dei diritti della personalità o del patrimonio altrui<sup>107</sup>. Detto altrimenti, pare quasi naturale pensare - sulla scorta dell'idea che «pericolo» sia sinonimo di potenzialità di danno dalle dimensioni particolarmente elevate e a maggior ragione ove s'accrediti

---

<sup>103</sup> Un utile panorama del diritto contrattuale europeo in Balestra L., *Introduzione al diritto dei contratti*<sup>2</sup>, cit., p. 229 ss.

<sup>104</sup> Cfr., per ulteriori informazioni, Ratcliff C., Martinello B., McGourty A., *Ubiquità del mercato unico digitale, Note tematiche sull'Unione europea*, marzo 2021, in <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/43/ubiquita-delmercato-unico-digitale>.

<sup>105</sup> Come ricorda Baldassarre C., *Protezione dei dati personali ed art. 2050 c.c.* (nota a Cass., 26 giugno 2012, n. 10646), in *Danno e resp.*, 2013, p. 403, nota 14: «La Direttiva 95/46 CEE imponeva ai legislatori nazionali di fissare un regime dell'onere probatorio che sollevasse il danneggiato dalla prova della colpa del danneggiante. Il legislatore nazionale, pertanto, era tenuto ad introdurre un meccanismo che derogasse alla previsione generale dell'art. 2043 c.c., e che prevedesse una forma di presunzione di responsabilità o di inversione, pur se parziale, dell'onere della prova: di qui il rinvio all'art. 2050 c.c. ed alla regola ivi codificata».

<sup>106</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. I, § 2.

<sup>107</sup> Cfr. Schultz M., *The Responsible Web: How Tort Law Can Save the Internet*, in *Journal of European Tort Law*, Vol. 5, 2014, p. 182 ss.; Morgan J., *Torts and technology*, in *The Oxford Handbook of Law, regulation and Technology*, cit., p. 9 (versione elettronica); De Cata M., *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Milano, 2010, p. 30.

un giudizio di pericolosità in concreto condotto con sguardo comparativo (tra attività *off* e *on-line*) - che l'interconnessione, pressoché globale, renda specialmente pericolosa la diffusione di informazioni negli spazi virtuali della Rete.

Così, in relazione ad un altro delicato campo della responsabilità civile interessato dall'intervento del legislatore comunitario (v. artt. 12 ss. Direttiva 2000/31/CE), quello che concerne gli *Internet Service Provider* (d'ora in avanti anche solo «ISP»), si è affacciata la proposta di qualificarne l'attività in termini di pericolosità<sup>108</sup>.

Tuttavia, in senso critico si è osservato non solo che i servizi su internet non hanno normalmente nulla di pericoloso perché non sono strutturalmente rivolti a realizzare danni né producono statisticamente un certo rischio da considerarsi inevitabile per la natura del servizio stesso<sup>109</sup>, bensì pure che la norma codicistica pone la responsabilità in capo a chi ha il controllo e la sorveglianza sull'attività pericolosa, mentre la disciplina speciale dettata dal legislatore comunitario per gli ISP un tale obbligo generale positivamente esclude (v. art. 15 Direttiva 2000/31/CE)<sup>110</sup>. A

---

<sup>108</sup> Cfr. Ruggiero F., *Individuazione nel ciberspazio del soggetto penalmente responsabile e ruolo dell'internet provider* in *Giur. merito*, 2001, p. 586 ss.

<sup>109</sup> Cfr. Riccio G.M., *La responsabilità civile degli Internet providers*, Torino, 2002, p. 45 ss., il quale conclude (ma si tenga conto che l'A. scrive prima della massiva diffusione dei *social network* e degli *smartphone*) nel senso che «la non eccessiva pericolosità - sotto il profilo quantitativo sia degli illeciti commessi, sia dell'ammontare dei danni arrecati - porta, in definitiva, ad escludere l'applicazione della responsabilità per esercizio di attività pericolose ai soggetti di internet»; Di Ciommo F., *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Dir. Informaz. Informat.*, 2010, p. 829 ss., spec. p. 837 s.

<sup>110</sup> Cfr. Pirruccio P., *Diritto d'autore e responsabilità del provider*, in *Giur. merito*, 2012, p. 2591 ss., spec. p. 2597; Nivarra L., voce *Responsabilità del Provider*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., Agg. II, t. 2, Torino, 2003, p. 1195 ss.; Facci G., *La responsabilità dei Providers*, in *Commercio elettronico*, a cura di Rossello, Finocchiaro e Tosi, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da Bessone, XXXII, Torino, 2007, p. 239 s.; De Cata M., *Una proposta ricostruttiva contrastante con il diritto vivente in tema di responsabilità civile dell'internet provider nel diritto italiano tra direttiva 2000/31/CE, regolamento UE 2016/679 e direttiva UE 2019/790*, in *Jus civile*, 2020, p. 67. Quanto all'utente, viene spontaneo domandarsi se la circostanza di avvalersi del mezzo *Internet* nella commissione di un illecito (ad es. per diffamare una persona) renda la relativa attività «pericolosa». Il problema è sviscerato da Mantelero A., *Attività di impresa in internet e tutela della persona*, Padova, 2004, p. 45, nota 20, alle cui conclusioni si ritiene di aderire: «Relativamente agli illeciti commessi attraverso Internet, occorre indagare su quale sia l'attività che potrebbe assumere rilievo ai sensi dell'art. 2050 c.c., se quella di comunicazione on-line o, in chiave maggiormente estensiva, qualunque utilizzo del computer. I connotati di continuità ed organizzazione... non paiono ravvisarsi nella prima delle due ipotesi, in quanto, eccezion fatta per la gestione di siti giornalistici o, in generale, informativi, normalmente l'impiego dell'elaboratore per immettere materiale in Rete risulta irregolare e privo di carattere organizzato, soddisfacendo per lo più specifiche esigenze personali, mutabili di volta in volta, e non configurando una vera e propria "attività". Diverse considerazioni valgono invece per l'uso generico del computer, in quanto tale macchina è ormai impiegata in maniera sistematica da un gran numero di persone, rispetto alle quali, non senza una certa forzatura, l'utilizzo dell'elaboratore potrebbe rappresentare una vera e propria "attività", ai sensi dell'art. 2050 c.c. Occorre tuttavia valutare se l'impiego sistematico di un computer connesso alla Rete sia anche "pericoloso". In proposito l'art. 2050 c.c. viene interpretato in maniera tale da considerare la pericolosità come una caratteristica precipua dell'attività ed immanente alla stessa. Per queste ragioni sembra difficile ritenere l'uso del computer come pericoloso. I casi in cui tale macchina è possibile fonte di lesione sono infatti riducibili ad un impiego non usuale ed ordinario della stessa, in cui il computer non è la causa del danno, bensì solamente lo strumento occasionalmente sfruttato per arrecare pregiudizio; così accade nel trattamento illecito dei dati personali, nel danneggiamento di sistemi informatici, o più in generale nelle ipotesi di commissione di reati informatici, nella divulgazione in Internet di notizie diffamatorie o nella violazione delle norme a protezione del diritto d'autore. Critiche possono essere avanzate anche in merito all'entità dell'eventuale pericolosità del computer. L'interpretazione data all'art. 2050 c.c. porta infatti a ritenere che l'attività posta in essere debba caratterizzarsi per una pericolosità superiore

ciò si aggiunga che non è affatto chiaro - e risulta oggetto di dibattito tra gli interpreti - se le regole speciali valgono a configurare mere cause di esclusione della responsabilità di diritto comune degli ISP, sicché in caso di mancata osservanza dei requisiti di liceità dell'attività, ivi stabiliti, la responsabilità rimarrebbe regolata dalle norme generali<sup>111</sup>. Oppure se quelle stesse regole contengano una disciplina autosufficiente (individuando il criterio di imputazione e la causa di esonero da responsabilità)<sup>112</sup>, salvo accedere ad un'impostazione intermedia, giusta la quale l'articolato di fonte eurounionale conterrebbe sia ipotesi speciali di esenzione da responsabilità (formulate come requisiti di liceità dell'attività), le quali non influiscono sulla sopravvivenza di regole comuni, sia previsioni di natura cautelare la cui violazione dà luogo a un illecito omissivo (fondato dunque su una colpa specifica)<sup>113</sup>.

Pure nelle aule giudiziarie si è affacciata l'ipotesi di applicare a questo campo l'art. 2050 c.c. Ad esempio, in una recente decisione concernente la responsabilità del gestore di una nota enciclopedia *on-line* per la presenza sul relativo sito di contenuti falsi e perciò lesivi dell'onore e della reputazione dell'attore, se non è stato positivamente affermato, nemmeno però si è recisamente escluso che l'*hosting providing* possa considerarsi attività pericolosa<sup>114</sup>. Il caso di

---

al normale. Nell'ipotesi in esame tali condizioni non paiono tuttavia sostanzialmente soddisfatte. I casi di lesione dei diritti della persona attraverso comportamenti posti in essere in Internet, seppure significativi, non risultano essere assai frequenti, in specie non superiori a quanto avviene in relazione all'impiego di altri mezzi (quali giornali, telefono o televisione) ritenuti pacificamente non pericolosi. Diverse considerazioni potrebbero essere formulate con riguardo alle violazioni delle norme a protezione dei diritti d'autore, in ragione dell'elevato numero di infrazioni commesse da parte di chi divulga illecitamente musica e filmati *on-line*. Tuttavia fenomeni analoghi sono già da tempo invalsi grazie all'impiego di strumenti diversi dal computer, come registratori e videoregistratori, senza che l'utilizzo di quest'ultimi sia mai stato considerato un'"attività pericolosa". Con riguardo alle ipotesi di danno derivanti dalla realizzazione di reati informatici, la cui entità può essere assai elevata, si deve invece ritenere che tali comportamenti esulino dalla normale attività di utilizzo di un elaboratore, richiedendo solitamente competenze tecniche tutt'altro che comuni. In assenza di alcuna specifica norma di legge che configuri come pericoloso l'utilizzazione di un computer predisposto per l'accesso ad Internet, non pare dunque potersi ricondurre tale attività nell'ambito dell'art 2050 c.c....».

<sup>111</sup> Cfr. Di Ciommo F., *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, cit., p. 845.

<sup>112</sup> Ad es., Bugiolacchi L., *La responsabilità dell'host provider alla luce del d.lgs. n. 70/2003: esegesi di una disciplina «dimezzata»* (nota a Trib. Catania, 29 giugno 2004), in *Resp. civ. prev.*, 2005, p. 193, con riferimento alle scelte compiute dal legislatore europeo, osserva che «La *ratio* sottostante alla scelta di tale modello, definito anche di *liability fault revisited*, è quella di modulare regole giuridiche che, pur se volte a esonerare il più possibile gli intermediari dalla responsabilità, siano in grado di superare le disarmonie nell'interpretazione giurisprudenziale dei vari stati membri, agevolate dall'assenza di criteri uniformi rispetto ai quali valutare la rispondenza della condotta del *provider* secondo un parametro di diligenza, idoneo ad esonerarlo da responsabilità o, piuttosto, idoneo a sancirne la responsabilità».

<sup>113</sup> Cfr., in particolare, Bravo F., *La responsabilità civile degli Internet Service Provider*, in *La responsabilità d'impresa* a cura di Alpa e Conte, cit., p. 713 ss.

<sup>114</sup> App. Roma, 19 febbraio 2018, n. 1065, in *Dejure*, di cui si riportano i passaggi più significativi: «In relazione poi alla censura inerente la configurazione della responsabilità dell'*hosting provider* quale attività pericolosa, ritiene la Corte che la doglianza sia infondata. L'ordinanza impugnata analizza tale ipotesi in due passaggi distinti: in una prima fase ipotizzando che l'attività di un *hosting provider* possa essere ricondotta nell'alveo dell'art. 2050 c.c., in una seconda affermando che anche ove ciò fosse possibile, la presenza del disclaimer valesse a configurare proprio una di quelle misure idonee ad escludere la pericolosità richieste dalla norma ai fini dell'esenzione di responsabilità per l'esercente di attività pericolosa. Ritiene la Corte che tale impostazione sia condivisibile, attesa la pregnante valenza di tale avvertimento di carattere preventivo e generale, idoneo a rendere gli utenti edotti della natura "aperta" dell'enciclopedia».

specie, nonostante la scelta dei giudici di riferirsi all'attività di *hosting* del *provider*, si sarebbe potuto peraltro riportare nell'ambito della disciplina sul trattamento dei dati personali (con applicazione, dunque, dell'art. 2050 c.c. mediata dal previgente art. 15 D.lgs. n. 196/2003).

Ancora, si può ricordare in questa sede la giurisprudenza che ha affermato la natura pericolosa dell'attività di fornitura di servizi di *home banking*. Tanto è avvenuto, in una vicenda definita in tempi recenti dalla S.C., al fine di giustificare l'operatività di un criterio oggettivo («per rischio professionale») verso l'istituto bancario che non aveva evitato che sul conto corrente degli attori fosse eseguita un'operazione dai medesimi non autorizzata<sup>115</sup>. Incidentalmente, va detto che una simile fattispecie potrebbe essere risolta alla stregua delle disposizioni di matrice comunitaria, beninteso qualora applicabili *ratione temporis*, in materia di servizi di pagamento di cui al (recentemente riformato) D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, con particolare riferimento a quelle disciplinanti le operazioni non autorizzate (v. i relativi artt. 7 ss.).

Le notazioni che precedono consentono di rilevare come anche nel settore dell'*ICT* l'art. 2050 c.c., in ragione del suo carattere aperto, derivante dalla genericità e flessibilità del concetto di pericolosità, rimanga strumento per allocare - sullo sfondo del plesso dell'ordito normativo che interessa lo specifico fenomeno tecnologico-giuridico - il costo del danno (per lo più) sull'impresa e sollevare il danneggiato dal gravoso (e alle volte diabolico) compito di provarne la colpa. Tuttavia, proprio gli interventi del regolatore europeo evidenziano una parallela, differente tendenza, alla stregua della quale si tenta, in certi settori, di limitare la responsabilità dell'impresa, prevedendo cause di esonero dalla stessa o ancorandola alla mancata adozione di più o meno specificamente individuate misure di sicurezza e prevenzione. Rispetto a tale «disegno», attraverso il quale in linea di massima si vuole mediare tra l'esigenza di favorire l'innovazione tecnologica e quella di dare tutela alle vittime, si può porre in contrasto - lo si è già rilevato a proposito della *product liability* - proprio una norma, l'art. 2050 c.c., che, ove interpretata in chiave oggettiva, presidia la seconda ben più che la prima.

## 2. *Intelligenza Artificiale e nuovi scenari di danno in ottica nazionale: il ruolo dell'art. 2050 c.c.*

Di tutto ciò occorre essere ben avvertiti allorché si affrontano i peculiari problemi giuridici implicati da quella che promette di essere la più *disruptive* delle innovazioni tecnologiche e sulla quale - nella consapevolezza che si tratta di un territorio di frontiera - si vuole concentrare

---

<sup>115</sup> Cass., 12 aprile 2018, n. 9158, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 620 ss., con nota di Frau R., *Home banking, Phishing e responsabilità civile della banca*, il quale A. sottolinea come la fattispecie avrebbe potuto essere altresì decisa facendo applicazione delle norme in tema di responsabilità contrattuale, ovvero in materia di tutela dei dati personali (tali essendo quelli che permettono l'accesso al conto corrente via *web*), che impongono al titolare del trattamento di custodirli, impedendo accessi non consentiti.

quest'ultima parte della presente ricerca, dapprima per coglierli nella prospettiva domestica, in seguito prendendo in considerazione le iniziative al riguardo assunte nel contesto dell'Unione Europea. Il fenomeno dell'Intelligenza Artificiale (d'ora in avanti pure solo «IA»), dal punto di osservazione della responsabilità civile per esercizio di attività pericolosa, sarà affrontato in maniera trasversale e, inoltre, con più specifico riferimento al settore della guida automatizzata, non soltanto perché questo è stato oggetto di grande attenzione da parte della dottrina e dei legislatori in diversi Paesi del mondo, ma, altresì, perché esso consente di osservare in tutta la sua pregnanza il «*liability gap*» cui il fermento tecnologico può dar luogo e che necessita, subito di seguito, di essere chiarito.

A tal fine, occorre mettere in debita luce gli aspetti salienti del composito insieme di tecniche che consentono di realizzare l'IA, la cui definizione è oggetto di un intenso dibattito istituzionale e dottrinale<sup>116</sup>, nonché di progetti di standardizzazione nell'ambito delle più accreditate organizzazioni internazionali<sup>117</sup>: per praticità, ai fini del presente lavoro si farà riferimento all'ampia nozione di sistema intelligente elaborata in seno all'OCSE, giusta la quale «*Artificial Intelligence (AI) System is a machine-based system that can, for a given set of human defined objectives, make predictions, recommendations, or decisions influencing real or virtual environments*»<sup>118</sup>.

Nei confronti del così definito fenomeno le preoccupazioni sorgono, essenzialmente<sup>119</sup>, a cagione della rilevata natura opaca e imprevedibile dei sistemi intelligenti, la quale dipende dal loro essere complessi e aperti (o, se si preferisce, interconnessi), nonché in grado di apprendere. Abilità di apprendere che discende dal ricorso, nella programmazione del *software*, a sofisticate tecniche algoritmiche, quali, tra le altre, le reti neurali, gli alberi di decisione, l'apprendimento Bayesiano, l'apprendimento rinforzato<sup>120</sup>. Ed è appena il caso di rimarcare che quando l'IA non è

---

<sup>116</sup> Come risulta chiaramente dalla raccolta e dall'analisi comparativa di ben 14 definizioni, elaborate in seno a istituzioni internazionali (politiche e tecniche) e nazionali, curata da Bertolini A., *Artificial Intelligence and Civil Liability* (studio commissionato dal Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs - Directorate-General for Internal Policies), luglio 2020, disponibile al seguente link [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL\\_STU\(2020\)621926\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf), p. 22 ss., il quale avverte dell'inutilità del tentativo di «*deliver future-proof approach definitions and all-encompassing regulations*».

<sup>117</sup> Cfr., in modo particolare, il progetto ISO/IEC DIS 22989 (21/30374628 DC) disponibile (a pagamento) al seguente link: <https://www.iso.org/standard/74296.html?browse=tc>.

<sup>118</sup> Così in OECD, *Recommendation of the Council on Artificial Intelligence*, al seguente link: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>.

<sup>119</sup> Nella consapevolezza, peraltro, che sono in uso lemmi differenti per descrivere aspetti simili o identici, come testimoniato dall'esigenza di standardizzazione sottesa all'elaborazione, ancora in corso, di uno *standard* di stampo definitorio: v. il progetto ISO/IEC JTC 1/SC 42 - *Artificial intelligence* sul sito dell'organizzazione.

<sup>120</sup> Occorre essere avvertiti del fatto che «lo stato dell'arte dell'IA è oggi molto eterogeneo e offre una quantità di macchine virtuali che svolgono svariati tipi di elaborazioni»: così Boden M.A., *L'intelligenza Artificiale*, Bologna, 2019

semplicemente fornita alla stregua di un servizio - come potrebbe essere un *chatbot* per la gestione delle richieste d'indennizzo dei clienti di un'impresa assicurativa o un programma di *predictive analytics* per il settore degli investimenti finanziari<sup>121</sup> - ma «guida» un bene, un *robot*, essa è in grado di conferire a quest'ultimo la capacità di modificare in via autonoma il mondo fisico secondo il paradigma icasticamente sintetizzato nella triade «sente-pensa-agisce» (*sense-think-act*)<sup>122</sup>.

Entrando nello specifico, pur se nella misura consentita dalle dimensioni del presente lavoro, la complessità si riferisce alla circostanza che gli *output* del sistema dipendono dall'acquisizione di *input* a partire da un'eterogenea pluralità di fonti - si pensi alla presenza di molteplici sensori in un sistema di domotica intelligente - non da ultimo dalla Rete internet, nonché dall'interazione di ciascuna componente con le altre, oltre che con differenti dispositivi, più o meno intelligenti, tra loro (*IoT*)<sup>123</sup>: tale complessità strutturale, unitamente al segnalato carattere aperto alla fruizione di una mole di dati quantitativamente elevatissima, solleva rilevanti problemi di determinazione del processo eziologico che conduce al malfunzionamento del sistema e, dunque, al danno, con la conseguente difficoltà di stabilire all'attività di quale dei soggetti coinvolti nella produzione, messa in servizio e manutenzione degli elementi (*hardware* e *software*) del sistema l'evento dannoso sia riconducibile<sup>124</sup>. La stessa interconnessione espone, poi, il sistema intelligente ad intrusioni

---

(I ed. origin. 2018), p. 25, il cui testo offre un'utilissima illustrazione, comprensibile ai non addetti ai lavori, dei numerosi approcci tecnici in campo per raggiungere gli obiettivi cui l'Intelligenza Artificiale mira.

<sup>121</sup> Per un'illustrazione delle vaste potenzialità dischiuse dalle tecniche di IA fornite come servizio cfr. Lins S., Pandl K.D., Teigeler H., Thiebes S., Bayer C., Sunyaev A., *Artificial Intelligence as a Service*, in *Business & Information Systems Engineering*, Vol. 63(4), 2021, p. 441 ss. (ove si definisce la «*AIaaS as cloud-based systems providing ondemand services to organizations and individuals to deploy, develop, train, and manage AI models*»).

<sup>122</sup> Cfr. Pagallo U., *The Laws of Robots Crimes, Contracts, and Torts*, Springer, Dordrecht, 2013, p. 2; Vladeck D.C., *Machines without principals: liability rules and artificial intelligence*, in *Washington Law Review*, Vol. 89, 2014, p. 121, il quale sottolinea che le macchine autonome «*will not be tools used by humans; they will be machines deployed by humans that will act independently of direct human instruction*» (e v. *ivi* nota 16, ove si pone a confronto la relativa semplicità dei compiti di un pilota automatico di un aereo, rispetto alla complessità, dovuta al continuo mutamento di ambiente, di quelli di una *driverless car*).

<sup>123</sup> Cfr. Giuffrida I., *Liability for AI Decision-Making: Some Legal and Ethical Considerations*, in *Fordham Law Review*, Vol. 88, 2019, p. 442 s.; Zech H., *Liability for AI: public policy considerations*, in *Era Forum*, 2021, accessibile all'indirizzo <https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12027-020-00648-0>.

<sup>124</sup> Si pensi ad un sistema di irrigazione intelligente che provoca l'allagamento del fondo su cui è installato, rispetto al quale *ex post* appare assai complesso determinare la ragione che ha condotto lo stesso ad attivarsi o a non arrestarsi: l'esempio è tratto da Wendehorst C., *Strict Liability for AI and other Emerging Technologies*, in *Journal of European Tort Law*, Vol. 11, 2020, p. 152 s., la quale evidenzia che, oltre al malfunzionamento di un sensore d'umidità, il problema potrebbe essere dovuto ai dati sul meteo forniti da un soggetto terzo. Cfr. pure Infantino M., *La responsabilità per danni algoritmici: prospettive europeo-continentali*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1772 ss.; Gifford D.G., *Technological Triggers to Tort Revolutions: Steam Locomotives, Autonomous Vehicles, and Accident Compensation*, in *Journal of Tort Law*, Vol. 11, 2018, p. 132 ss. Per ovviare al problema dell'individuazione del soggetto responsabile nell'ambito della «catena» produttiva, in ambiente statunitense si è proposto, esito evidentemente non attingibile nel contesto normativo domestico, di configurare tutti i soggetti in essa implicati alla stregua di un'impresa unitaria (una *common enterprise theory* rivisitata *ad hoc*): così Vladeck D.C., *Machines without principals: liability rules and artificial intelligence*, cit., p. 149 s. Nota Comandè G., *Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell'IA e il problema della responsabilità*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2019, p. 169 ss., che la proposta, pur semplificando la vita al danneggiato, non conduce ad un'efficiente allocazione del costo del danno. Anche se provenienti dalla voce di un non giurista, in merito alla possibilità che in

(*hacking*) indesiderate che possono essere finalizzate ad orientarlo verso il perseguimento di scopi illeciti, tra l'altro attraverso la somministrazione di dati di cattiva qualità che ne inquinano le prestazioni (c.d. *data poisoning*)<sup>125</sup>.

Del resto, la possibilità di nutrirsi dei dati ricavati dalla connessione con la Rete o con altri dispositivi rappresenta il presupposto indefettibile per l'operatività del processo di *machine learning*, dal quale, come anticipato, dipende il verificarsi di *output* inopinati e, a dispetto di qualunque sforzo compiuto, non del tutto conoscibili *ex ante*<sup>126</sup>. L'effetto «scatola nera» infatti, secondo l'espressione con cui solitamente si evoca tale risvolto negativo dell'IA<sup>127</sup>, ben si può compendiare dicendo che nemmeno i relativi sviluppatori - dunque tanto meno gli utenti finali - sono in grado di prevedere al momento della programmazione i percorsi decisionali del sistema intelligente<sup>128</sup>.

---

sistemi complessi operi una causalità addizionale cumulativa appaiono utili le considerazioni di Cook R.I., *How Complex Systems Fail*, 2008, reperibile all'indirizzo <https://www.semanticscholar.org/paper/How-Complex-Systems-Fail-Allspaw-Cook/a45fe219296997413a314a26ad17e0b809173943?sort=is-influential>: «*Because overt failure requires multiple faults, there is no isolated 'cause' of an accident. There are multiple contributors to accidents. Each of these is necessary insufficient in itself to create an accident. Only jointly are these causes sufficient to create an accident. Indeed, it is the linking of these causes together that creates the circumstances required for the accident. Thus, no isolation of the "root cause" of an accident is possible. The evaluations based on such reasoning as "root cause" do not reflect a technical understanding of the nature of failure but rather the social, cultural need to blame specific, localized forces or events for outcomes*».

<sup>125</sup> Una dettagliata illustrazione delle possibili minacce cui i sistemi intelligenti sono esposti è offerta nel *Report* della ENISA, *AI Cybersecurity Challenges Threat Landscape for Artificial Intelligence*, 2020, disponibile all'indirizzo <https://www.enisa.europa.eu/publications/artificial-intelligence-cybersecurity-challenges>. Sul tema, che non sarà oggetto di specifica attenzione in questo studio, v. Gambini M., *Algoritmi e sicurezza*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1726 ss.

<sup>126</sup> Cfr. Coglianese C., Lehr D., *Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine Learning Era*, in *The Georgetown Law Journal*, Vol. 105, 2017, p. 1147 ss.

<sup>127</sup> Proprio per porre rimedio ai difetti di trasparenza e facilitare la comprensione di come l'algoritmo intelligente giunga ai propri *output* si è sviluppato un particolare settore nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale, indicato come *Explainable Artificial Intelligence* («XAI»): i grandi *player* forniscono servizi di questo tipo mettendo tra l'altro in luce come ciò consenta a chi se ne serva di essere in linea con le prescrizioni normative, segnatamente del Regolamento 2016/679/UE (si veda, a titolo meramente esemplificativo, <https://cloud.google.com/explainable-ai> o <https://www.ibm.com/watson/explainable-ai>). Un'ampia panoramica di tali problemi e delle soluzioni (tecniche) in campo è contenuta nel volume collettaneo *Explainable AI: Interpreting, Explaining and Visualizing Deep Learning*, Springer, 2019. In particolare, v., *ivi*, Samek W., Müller K.-R., *Towards Explainable Artificial Intelligence*, p. 5 ss., che sottolineano come la *explainability* dipenda dalle tecniche utilizzate per realizzare l'IA: «*Simple classifiers such as linear models or shallow decision trees are intrinsically interpretable, so that explaining its predictions becomes a trivial task. Complex classifiers such as deep neural networks or recurrent models on the other hand contain several layers of non-linear transformations, which largely complicates the task of finding what exactly makes them arrive at their predictions*».

<sup>128</sup> Un utile approfondimento del problema (corredato di interessanti esempi pratici) in Bathaee Y., *The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causation*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 31, 2018, p. 905 ss., che così sintetizza: «*One possible reason AI may be a black box to humans is that it relies on machine-learning algorithms that internalize data in ways that are not easily audited or understood by humans. [...] First, a lack of transparency may arise from the complexity of the algorithm's structure, such as with a deep neural network, which consists of thousands of artificial neurons working together in a diffuse way to solve a problem [...] Second, the lack of transparency may arise because the AI is using a machine-learning algorithm that relies on geometric relationships that humans cannot visualize, such as with support vector machines*». Questione differente, ancorché nella prospettiva del danneggiato connessa alla precedente, è quella della segretezza del codice: è il caso degli algoritmi utilizzati per valutare il merito creditizio e (resi) inaccessibili ai valutati: cfr. Keats Citron D., Pasquale F., *The Scored Society: Due Process for Automated Predictions*, in *Washington Law Review*, Vol. 89, 2014, p. 1 ss.



L'imprevedibilità in parola rappresenta un'inevitabile conseguenza dell'autonomia che connota l'IA. Sotto un primo profilo, già in parte illustrato, tale autonomia va intesa come capacità di giungere a risultati non attingibili o comunque non considerati dall'uomo: ad esempio, un *software* implementato con l'IA impiegato nell'analisi di *big data* in funzione predittiva è in grado di scovare correlazioni tra i dati che all'uomo rimangono sostanzialmente celate<sup>129</sup>; ancora, un dispositivo medico *AI-driven* per la diagnostica potrebbe rintracciare indicatori della presenza di cancro non considerati dalla scienza medica sino a quel momento<sup>130</sup>. L'autonomia evoca, sotto altro profilo, l'affidamento che l'essere umano ripone nella macchina, la quale viene chiamata ad operare senza interferenze da parte del primo e talvolta financo senza la sua presenza o supervisione: il caso più evidente è costituito dalla *driverless car*, almeno nei (futuri) contesti di massima automazione nei quali il veicolo potrebbe addirittura circolare senza avere a bordo esseri umani<sup>131</sup>.

Oltre che in punto di nesso di causalità, l'autonomia e l'imprevedibilità possono porre in crisi - o quantomeno in seria difficoltà - la tenuta dell'istituto della colpa aquiliana. Invero, in misura direttamente proporzionale al tasso di complessità e alla capacità di assumere comportamenti frutto degli sviluppi dell'apprendimento, diviene difficile affermare che chi progetta, realizza o impiega il sistema medesimo abbia posto in essere una condotta contraria a un dovere di previsione e/o di prevenzione di un evento dannoso che, per l'appunto, si mostra *ex ante* non conoscibile<sup>132</sup>. Anche se, mette conto chiarirlo con la dottrina che si è occupata del problema, di fronte alle c.d. «*light AI*» - sistemi concepiti per specifici compiti e perciò contrapposti all'Intelligenza Artificiale generale («*general AI*» o «*strong AI*»), che, ove raggiunta, sarà un giorno in grado di svolgere (quasi) ogni attività propria dell'intelligenza umana - di imprevedibilità si deve

---

<sup>129</sup> A tal riguardo Selbst A.D., Barocas S., *The Intuitive Appeal of Explainable Machines*, in *Fordham Law Review*, Vol. 87, 2018, p. 1094 ss., rilevano che «*The power of machine learning lies not only in its ability to relieve programmers of the difficult task of producing explicit instructions for computers, but in its capacity to learn subtle relationships in data that humans might overlook or cannot recognize*». Sulle potenzialità dischiuse dalla *big data analytics* in materia di responsabilità civile da attività pericolose v. *supra*, Cap. I, Sez. II, § 4.

<sup>130</sup> Cfr. Buiten M., De Streel A., Peitz M., *Report on EU liability rules for the age of Artificial Intelligence*, marzo 2021, disponibile all'indirizzo <https://cerre.eu/publications/eu-liability-rules-age-of-artificial-intelligence-ai/>, p. 28; Scherer M.U., *Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 29, 2016, p. 353 ss., spec. p. 363, dove riferisce del *software* C-Path, il quale ha permesso alla scienza medica di rilevare una correlazione sino ad allora non considerata.

<sup>131</sup> Cfr. Calabresi G., Al Mureden E., *Intelligenza artificiale e futuro della mobilità*, Bologna, 2021.

<sup>132</sup> Il punto è sottolineato ampiamente in letteratura. Cfr., senza pretesa di completezza, Rachum-Twaig O., *Whose Robot Is It Anyway?: Liability for Artificial-Intelligence-Based Robots*, in *University of Illinois Law Review*, Vol. 4, 2020, p. 1152 ss.; Engelhardt T., *Who pays? On artificial agents, human rights and tort law*, in Wagner B., Kettmann C.M., Vieth K., *Research Handbook on Human Rights and Digital Technology*, Edward Elgar Publishing, 2019, p. 287 s. Cfr., altresì, la fine indagine di Selbst A.D., *Negligence and AI's Human Users*, in *Boston University Law Review*, Vol. 100, 2020, p. 1322 ss., il quale sintetizza che: «*where the unforeseeable error is the rule, not the exception, negligence law ceases to function*». La realizzazione di sistemi interpretabili e spiegabili «*can resolve the foreseeability challenge in some cases. [...] The AI would become more like the machine vision system in the autonomous vehicle—one that replicates human knowledge and thus one that we can oversee. But importantly, that is not the general case and can only be used to find errors that accord with human intuition and expertise*».

parlare avendo presente che l'errore o, comunque, il comportamento dannoso rientra, pur se appunto «deviante», nell'ambito della sfera dei compiti programmati, potendo peraltro tali devianze essere pure statisticamente probabili<sup>133</sup>. Tanto permette di precisare, contro certa dottrina che estende puramente e semplicemente l'affermazione fatta a proposito della regola della colpa pure al campo della responsabilità oggettiva<sup>134</sup>, che la prevedibilità si rileva anche ai fini di un'imputazione senza colpa (trovando questa comunque limite nel caso fortuito), ma nel diverso senso che equivale ad assunzione dei rischi che possono discendere dall'attività svolta e non solo di quelli che secondo un certo grado di diligenza devono essere previsti (dunque evitati)<sup>135</sup>.

Inoltre, con riferimento ad entrambi i suoi già segnalati aspetti, l'autonomia impone di confrontarsi con la questione se e in che misura l'affidamento riposto dall'uomo nella decisione - soprattutto se tradotta in immediata azione - del sistema intelligente possa dirsi un atto colpevole. Pur non trattandosi di un problema inedito, l'avvento dell'IA lo esacerba, poiché i risultati che essa consente di ottenere potrebbero essere non raggiungibili dall'intelligenza umana ovvero poterlo essere nel caso singolo, pur rimanendo l'IA maggiormente affidabile da un punto di vista general-probabilistico, sicché, ancora una volta, si dovrebbe dubitare della possibilità che un rimprovero possa, in concreto, essere mosso all'agente<sup>136</sup>.

Una volta dunque chiarito - in maniera necessariamente assai sintetica - perché e in quale misura i danni cagionati da dispositivi o servizi intelligenti mettano in luce la parziale inadeguatezza di alcune tradizionali categorie giuridiche e, comunque, richiedano una rinnovata riflessione da parte dello studioso della responsabilità civile orientata a rispondere alle esigenze di regolazione che gli stessi vantano, si devono ora considerare tali scenari nell'ottica domestica, nella consapevolezza che la risposta municipale potrebbe avere carattere solo transitorio (verso l'adozione di norme europee posteriori) oppure anche «definitivo», qualora i processi regolatori attualmente in corso (sunteggiati *infra*, § 4) dovessero esitare nel senso di lasciare inalterata l'operatività delle regole nazionali.

In tale prospettiva, parte della dottrina italiana che si è occupata del problema ha messo in luce che le regole codicistiche, seppur originate in un contesto socio-economico radicalmente

---

<sup>133</sup> Cfr. i rilievi di Selbst A.D., *Negligence and AI's Human Users*, cit., p. 1322 ss., spec. p. 1343 ss.

<sup>134</sup> Cfr. Calo R., *Robotics and the Lessons of Cyberlaw*, in *California Law Review*, Vol. 103, 2015, p. 553 ss.

<sup>135</sup> Cfr. *supra*, Cap. I, sez. I, § 4.

<sup>136</sup> Il punto è sviscerato nelle sofferte notazioni di Selbst A.D., *Negligence and AI's Human Users*, cit., p. 1346: «Depending on the state of the science, the decision to use AI may or may not be reasonable. At a certain threshold of error reduction, AI may become a reasonable choice, or the possibility of undetectable errors in individual cases may represent reasons to avoid AI use even if it is safer overall. But the negligence inquiry... asks whether people who are harmed when AI is used can still recover damages. By the time the user is put into a position to act reasonably or unreasonably, the choice to use AI has already been made and cannot factor into the analysis. If the use of AI is judged reasonable at the outset, it cannot later be deemed unreasonable to miss errors that are undetectable by humans. Such a standard turns negligence into strict liability».

differente, possono fare utilmente fronte ai nuovi rischi di danno connessi a tali tecnologie, senza pertanto rendere necessario un intervento normativo *ad hoc*, il quale, anzi, si dice potrebbe avere effetti sistemici fortemente distorsivi<sup>137</sup>. In particolare, ad avviso della dottrina in parola, rilevata l'insufficienza in termini generali della colpa (per le ragioni dianzi sunteggiate), il referente normativo più adeguato ad affrontare gli scenari, futuri e non, che l'IA delinea sarebbe rappresentato dagli artt. 2050 e 2051 c.c., da integrare - pure al fine di superarne le criticità, che saranno evidenziate a suo luogo - con la disciplina europea sulla *product liability*. Le previsioni evocate, interpretate evolutivamente alla luce delle già evidenziate peculiarità dei sistemi dotati di capacità di autoapprendimento, consentono di ascrivere una responsabilità oggettiva in capo ai soggetti implicati nella «catena» dell'Intelligenza Artificiale: nello specifico, la responsabilità civile del produttore di un bene *AI-driven* così come quella dell'autore dell'algoritmo intelligente sarebbe regolata dalla Direttiva 85/374/CEE, nonché dall'art. 2050 c.c. (assunto come criterio d'imputazione concorrente, giusta un'opinione nondimeno, come già esaminato, criticabile<sup>138</sup>); la responsabilità del «gestore» o «custode» e comunque del «*trainer*» - ossia chi ha il compito di addestrare l'IA - sarebbero assoggettate, oltre che alla già richiamata norma codicistica, anche e soprattutto all'art. 2051 c.c.<sup>139</sup>.

Orbene, la proposta in esame appare senz'altro corretta, nel senso che il carattere intelligente della *res* in custodia (il *robot*) o, nella prospettiva dell'art. 2050 c.c., del mezzo attraverso cui l'attività si esercita e che la rende pericolosa, non offre ragione alcuna per ritenere inapplicabili regole pur concepite in un momento storico in cui l'Intelligenza Artificiale rappresentava più una paura distopica che una concreta realtà<sup>140</sup>. Una regola di responsabilità oggettiva quale l'art. 2050

---

<sup>137</sup> Cfr. Ruffolo U., *La responsabilità da Artificial intelligence, algoritmo e smart product: per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale self-learning*, in *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, cit., p. 100 ss., il quale (citando Levy J., *No Need to Reinvent the Wheel: Why Existing Liability Law Does Not Need to Be Preemptively Altered to Cope with the Debut of the Driverless Car*, in *Journal of Business, Entrepreneurship & the Law*, Vol. 9, 2016, p. 355 ss.) evidenzia che «le attuali norme aquiliane potrebbero, pertanto, già essere almeno in buona parte idonee a mediare rispetto alle nuove prospettive di danno da A.I.»; Id., *Intelligenza Artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1689 ss.

<sup>138</sup> V. *supra*, Sez. I, § 2.

<sup>139</sup> Cfr. Ruffolo U., *La responsabilità da Artificial intelligence, algoritmo e smart product: per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale self-learning*, cit., p. 105; Ratti M., *Riflessioni in materia di responsabilità civile e danno cagionato da dispositivo intelligente alla luce dell'attuale scenario normativo*, in *Contratto e impresa*, 2020, p. 1182 ss.

<sup>140</sup> Al momento dell'entrata in vigore del codice civile, nel 1942, erano già fiorite opere letterarie (e cinematografiche) ispirate al dirompente impatto sulla vita dell'uomo degli immaginati sviluppi della robotica: si pensi, oltre al classico di Mary Shelley - *Frankenstein or The Modern Prometheus* - edito per la prima volta nel 1818, a *Erewhon* di Samuel Butler, del 1872, o, ancora, all'opera teatrale di Karel Čapek, *R.U.R. - Rossum's Universal Robots*, del 1920, cui si deve la diffusione del termine «robot», divenuto più comune di quello, equivalente, di «automa». Cionondimeno, l'IA non era stata compiutamente teorizzata dagli studiosi delle scienze della computazione (anche se era stata prevista, ad es., nelle ricerche di Ada Lovelace). Si sono dovuti infatti attendere i lavori di Alan Turing degli anni 40' e 50' (segnatamente Turing A.M., *Computing Machinery and Intelligenci*, in *Mind*, Vol. 59, 1950, p. 433 ss., reperibile in

c.c., invero, consente di sopravanzare i problemi di imputabilità *ex culpa* al soggetto umano (individuale o collettivo) che realizza o impiega il sistema d'IA - problemi legati all'illustrato carattere imprevedibile e autonomo della concreta decisione algoritmica<sup>141</sup> - e, inoltre, consente di addossargli il rischio della causa c.d. ignota, nonché, qualora tale soggetto eserciti un'attività economica, tendenzialmente pure il c.d. rischio di sviluppo (come sostenuto a suo luogo<sup>142</sup>).

La pan-responsabilizzazione, alla stregua di un criterio oggettivo, dei diversi protagonisti (dal creatore del sistema intelligente a chi ne fa uso), implicata da questa proposta, quantunque finalizzata a consentire una piena tutela della vittima, la quale risulta legittimata a invocare di fronte a un fatto dannoso «opaco» la responsabilità di una pluralità di soggetti, determina tuttavia almeno due conseguenze non desiderabili sul piano tanto dell'efficiente distribuzione dei rischi, cui comunque la regola di responsabilità deve tendere affinché non sia distorsiva dei comportamenti dei consociati, quanto in ordine agli effetti sulla concreta diffusione di tecnologie che si auspica abbiano un impatto complessivamente benefico per la società.

Innanzitutto, esemplificando con il tutto sommato semplice caso di un *robot* intelligente impiegato in attività di cura del giardino, la possibilità di far valere la responsabilità oggettiva tanto del custode (proprietario o non) del *robot* quanto di chi ne ha programmato l'algoritmo, di chi lo ha prodotto e di chi lo ha addestrato, può avere un effetto di *underdeterrence*, perché ciascuno di tali soggetti confida di poter ripartire il costo del danno, in assenza di determinazioni contrattuali in merito, anche con quelli tra coloro (come il custode) che, pur decidendo quando e dove porre in funzione il sistema, non hanno alcun controllo sulle altre condizioni del rischio, quali la programmazione del *software embedded-in* che guida il *robot* o (almeno in parte) il suo aggiornamento. Sotto altro profilo, la prospettiva che il danno non sia derivato da un uso improprio o dalla cattiva manutenzione della cosa riconducibile a scelte del (solo) custode - per il che basterebbe forse prevederne una responsabilità per colpa, se si vuole presunta (quella che peraltro alcuni autori ravvisano negli artt. 2050 e 2051 c.c.<sup>143</sup>) - sicché malfunzionamenti eziologicamente estranei a questi fattori potrebbero ritenersi per il custode medesimo «caso fortuito», spingerebbe con ogni probabilità il danneggiato a convenire in giudizio anche gli anelli «precedenti» della catena, con evidente aggravio dei costi di una siffatta iniziativa, i quali, in ultima analisi, avrebbero

---

<https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>): per un panorama della storia dell'Intelligenza Artificiale v. Boden M.A., *L'intelligenza Artificiale*, cit., p. 13 ss.

<sup>141</sup> Come nota infatti Asaro P., *The Liability Problem for Autonomous Artificial Agents*, in *AAAI Spring Symposium Series*, marzo 2016, disponibile all'indirizzo <https://icps.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1736f/downloads/Asaro%201.pdf>, p. 4: «*Unpredictability by itself is not an insurmountable problem for liability, insofar as the agents who introduce that unpredictability could be themselves held liable, or the risks from unpredictability could be managed*».

<sup>142</sup> V. *supra*, Cap. I, Sez. II, § 5.

<sup>143</sup> V. *supra*, Cap. I, Sez. I, §§ 2 e 3.

l'effetto di disincentivare l'azione risarcitoria, soprattutto se trattasi di una c.d. *small claim*<sup>144</sup>. Se d'altro canto l'utilizzatore finale - custode - rispondesse di fronte alla vittima per un rischio, non fortuito, ma prevenibile solo da parte del produttore (o dell'ideatore dell'algoritmo intelligente ecc.), in via solidale con questi, salvo il diritto di rivalsa, allora probabilmente si disincentiverebbe il danneggiato (anche per risparmiare sui costi della lite) a convenire in giudizio soggetti diversi dal custode medesimo. In tale scenario, c'è il rischio di ottenere una riduzione dell'effetto di deterrenza connessa alla responsabilità civile nei confronti di questi ultimi soggetti. Ma vi è di più: sembra infatti immaginabile che il custode, per lo spettro della propria responsabilità nei confronti della vittima dell'illecito e per l'immaginata difficoltà di non riuscire a soddisfarsi in via di regresso nei confronti del produttore, del *designer* dell'algoritmo ecc. - vuoi per una questione di prova<sup>145</sup>, vuoi per un problema di disomogeneità dei presupposti delle relative responsabilità<sup>146</sup> - risulti in ultima analisi fortemente disincentivato ad acquistare prodotti o sistemi intelligenti, con i conseguenti effetti sul mercato che colpiscono anzitutto proprio gli stessi produttori e fornitori<sup>147</sup>.

Queste stesse difficoltà si avverterebbero pure laddove si desse adito ad altre proposte dottrinali volte ad accreditare - sulla scorta di una lettura in termini di rapporto uomo-macchina ispirata al paradigma della responsabilità vicaria<sup>148</sup> - la possibilità di ricondurre i danni cagionati da

---

<sup>144</sup> Sull'aumento dei costi di *litigation* discendenti da un'incerta definizione normative del soggetto responsabile - e acuita dai già richiamati problemi di causalità alternativa che si pongono nel contesto dell'IA - v. Bertolini A., *Artificial Intelligence and Civil Liability*, cit., spec. p. 92: «*the victim could either choose one party and sue that one alone, risking that the judge finds that someone else is liable, among the others, or sue all of them increasing the cost of litigation. Eventually, those high costs could discourage him from suing in the first place, and would not see the damage compensated*».

<sup>145</sup> Altri elementi, come l'insolvenza del produttore o del programmatore (che magari è una *start-up* poco patrimonializzata), potrebbero condurre all'identico risultato di ostacolare il regresso.

<sup>146</sup> Quest'aspetto è trattato al § successivo, cui si rinvia. Cfr., con riferimento al contesto statunitense, i rilievi di Vladeck D.C., *Machines without principals: liability rules and artificial intelligence*, cit., p. 148, riferiti invero al solo produttore.

<sup>147</sup> Cfr. Fusaro A., *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 1353, nota 60; Ratti M., *Riflessioni in materia di responsabilità civile e danno cagionato da dispositivo intelligente alla luce dell'attuale scenario normativo*, cit., p. 1184, testo e nota 37, che rileva, condivisibilmente, con riferimento al comb. disp. degli artt. 2050 e 2051 c.c. che «in prospettiva, occorrerà invece verificare se tale regola possa risultare, in concreto, troppo rigorosa, anche alla luce della crescente autonomia via via acquisita dai dispositivi intelligenti»; Comandè G., *Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell'IA e il problema della responsabilità*, cit., p. 176.

<sup>148</sup> Maturate pure nell'ambiente tedesco: vedine un'analisi in Teubner G., *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di Femia, Napoli, 2019, spec. p. 88 ss. Nel contesto americano, la possibilità di considerare l'IA quale *agent* del *principal* umano cui la responsabilità può essere imputata secondo il principio *respondeat superior* è ampiamente discussa e trova alcuni fautori: cfr. Chopra S., White L.F., *A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents*, University of Michigan Press, 2011, p. 128 ss.; Bathae Y., *The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causation*, cit., p. 934 ss.; Wagner G., *Robot, Inc.: Personhood for Autonomous Systems?*, in *Fordham Law Review*, Vol. 88, 2019, p. 591 ss.; Lior A., *Ai strict liability vis-a-vis ai monopolization*, in *Columbia Science and Technology Law Review*, Vol. 22, 2020, p. 94 ss.; Revolidis I., Dahi A., *The peculiar case of the Mushroom Picking Robot: Extra-contractual Liability in Robotics*, in *Robotics, AI and the Future of Law*, a cura di Corrales, Fenwick, Forgo, Springer, Singapore, 2018, p. 57 ss.

sistemi intelligenti alle fattispecie compendiate negli artt. 2047, 2048 e 2049 c.c.<sup>149</sup>. In premessa va detto che tali proposte appaiono comunque difficilmente accoglibili *de iure condito*, sia perché le norme da ultimo evocate presuppongono che l'autore materiale dell'illecito sia una persona (un'intelligenza umana), ancorché non pienamente capace (per ragioni psichiche o per il fattore età), di modo che un'interpretazione analogica delle medesime potrebbe fondatamente dirsi mancante del presupposto dell'*eadem ratio*<sup>150</sup>, sia perché tale persona - a prescindere dalla responsabilità vicaria di chi è indicato nelle norme medesime - è dotata, a differenza (a diritto invariato) del sistema intelligente, di capacità patrimoniale attraverso la quale può direttamente rispondere dell'obbligazione risarcitoria<sup>151</sup>.

In ogni caso, le stesse proposte sollevano aspri problemi interpretativi. Innanzitutto, si pone la necessità di scegliere quale regime applicare: mentre l'art. 2049 c.c. ha una formulazione generale, sostanzialmente presupponendo la sola delegazione di compiti a un soggetto o, qui, a un'«entità» distinta da quella del committente, gli artt. 2047 e 2048 c.c. si giustificano in relazione a forme di incapacità tipicamente umane e tutte, come già accennato, da adattare al fenomeno tecnico<sup>152</sup>. Com'è ovvio, poi, in un caso si ammette una prova liberatoria basata sull'assenza di colpa - *in vigilando* (art. 2047 c.c.) e pure *in educando* (art. 2048)<sup>153</sup> - di colui che risponde dell'illecito «dell'IA», mentre nell'altro caso non la si ammette, ferma la possibilità di riuscire a dimostrare una radicale devianza dell'IA stessa dall'esercizio delle incombenze affidatele. Forse, per tale ultima ragione è l'art. 2049 c.c. la regola di responsabilità vicaria che il danneggiato

---

<sup>149</sup> Ventilata da noi, come ipotesi, in Santosuosso A., Boscarato C., Franco C., *Robot e diritto: una prima ricognizione*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2012, p. 513 e in Costanza M., *L'Intelligenza Artificiale e gli stilemi della responsabilità civile*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1686 ss. Un'analisi della congruità del paradigma della responsabilità vicaria del genitore è offerta da Bassini M., Liguori L., Pollicino O., *Sistemi di Intelligenza Artificiale, responsabilità e accountability. Verso nuovi paradigmi?*, in *Intelligenza Artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, a cura di Pizzetti, Torino, 2018, p. 357 ss.

<sup>150</sup> Cfr. Ruffolo U., *La responsabilità da Artificial intelligence, algoritmo e smart product: per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale self-learning*, cit., p. 115 s.

<sup>151</sup> Cfr., oltre a Ruffolo citato nella nota precedente, Finocchiaro G., *Intelligenza Artificiale e responsabilità*, cit., p. 192; Ratti M., *Riflessioni in materia di responsabilità civile e danno cagionato da dispositivo intelligente alla luce dell'attuale scenario normativo*, cit., p. 1181.

<sup>152</sup> Non è mancato chi, anche in Italia, ha ritenuto possibile assimilare la relazione uomo-automa a quella tra uomo e animale (con invocazione dell'art. 2052 c.c.): un'analisi di questa proposta che qui non è possibile svolgere, in Bassini M., Liguori L., Pollicino O., *Sistemi di Intelligenza Artificiale, responsabilità e accountability. Verso nuovi paradigmi?*, in *Intelligenza Artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, cit., p. 357 ss., ove ulteriori riferimenti. Si fatica peraltro a comprendere perché si dovrebbe estendere per via analogica una regola, l'art. 2052 c.c., segnatamente ove inclini a considerarla alla stregua di un'ipotesi speciale di danno da «cosa» in custodia, a un caso (quello del *robot*) perfettamente inquadrabile nell'art. 2051 c.c.

<sup>153</sup> Sul contenuto delle prove liberatorie compendiate nell'art. 2047 e (a dispetto dell'identità delle formule impiegate dal legislatore non identico per genitori e precettori) nel 2048 c.c., v., per tutti, il dibattito riassunto in Franzoni M., *Fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)<sup>2</sup>*, cit., pp. 298 ss. e 324 ss., il quale riconduce la responsabilità del sorvegliante dell'incapace e del genitore a forme di responsabilità pressoché oggettiva. I concetti di vigilanza, educazione ed esercizio delle incombenze dovrebbero, ad ogni modo, essere meglio chiariti da chi intenda applicare tali norme per regolare il problema che si sta ora affrontando.

potrebbe preferire porre a fondamento della propria azione risarcitoria. Al cospetto di tale scenario viene però fatto di osservare che se il committente *ex art. 2049 c.c.* - una volta pienamente oggettivato, per adattarlo all'Intelligenza non umana, l'illecito di cui ivi si discorre - potesse liberarsi invocando, alla stregua di una deviazione del sistema intelligente dalle funzioni assegnategli, il malfunzionamento di questo dipendente da un errore altrui (ad es. il cattivo *data training* da parte del programmatore), allora sarebbe scorretto applicare analogicamente la norma quando ne esiste una suscettiva di applicazione diretta (almeno tutte le volte in cui l'IA è integrata in una «cosa»). Se, di contro, fortuito ed estraneità dalle funzioni non si ritenessero - come pare preferibile - tra loro assimilabili, si assisterebbe a un'ulteriore moltiplicazione dei soggetti chiamati a rispondere dell'evento dannoso, almeno se nel caso concreto fossero ravvisabili, da un lato, un soggetto qualificabile come padrone o committente dell'IA (intesa come «commessa») e, dall'altro, un custode<sup>154</sup>. In ogni caso, questo è il punto, il danneggiato sarà comunque spinto ad agire o solamente verso il committente (e/o chi appare custode) oppure verso i diversi soggetti coinvolti nella progettazione, realizzazione e impiego dell'IA, per tutte le ragioni e con tutte le conseguenze già esaminate poco sopra.

Quanto sinora osservato conduce a ritenere che, sia che ciò avvenga *ex art. 2049 c.c.* sia - ad avviso dello scrivente più correttamente - direttamente *ex artt. 2050-2051 c.c.*, affermare la responsabilità oggettiva di chi impiega il sistema intelligente, a maggior ragione qualora non nell'ambito della propria attività economica, può, a diritto invariato, condurre ad esiti distorti sotto il profilo di una ripartizione dei rischi coerente sia con la capacità di prevenirli, sia con la capacità di sopportarne il costo (mediante un rialzo dei prezzi o il ricorso all'assicurazione<sup>155</sup>)<sup>156</sup>.

---

<sup>154</sup> Il fatto che il committente sia ammesso a liberarsi provando (oltre alla mancanza della c.d. occasionalità necessaria) che l'evento dannoso è frutto di un malfunzionamento dipendente da un errore altrui (ad es. del programmatore) - quale caso fortuito - appare comunque espressione di una logica per vero radicalmente estranea all'*art. 2049 c.c.* Piuttosto, nella logica di quest'ultima disposizione è l'autore materiale dell'illecito a dover sopportare in ultima istanza il costo del danno cagionato, a meno che non si aderisca all'idea che - almeno nel campo delle attività d'impresa - il regresso del committente non possa essere integrale, atteso che questi, nel beneficiare dei compiti espletati dal commesso, sopporta il rischio dei suoi errori come rischio inerente alla propria attività. Per la prima tesi v. D'Adda A., *Ausiliari, responsabilità solidale e "rivalse"*, in *Riv. dir. civ.*, 2018, p. 361 ss., ove ulteriori riferimenti e, in giurisprudenza, Cass., 5 luglio 2017, n. 16512, in *Foro it.*, 2017, c. 3034 ss. Nel secondo senso v. le argomentazioni sui rapporti tra responsabilità per rischio (del committente) e per colpa (del commesso) di Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno*<sup>2</sup>, cit., p. 431 ss. All'IA manca però, come già detto, un *peculium*.

<sup>155</sup> Sugli scenari che attendono l'attività assicurativa con riferimento ai danni cagionati dai *robot* cfr. Bertolini A., *Insurance and Risk Management for Robotic Devices: Identifying the Problems*, in *Global Jurist*, Vol. 16, 2016, p. 291 ss.

<sup>156</sup> Rispetto all'idea di far gravare sull'utente (ovvero il proprietario) la responsabilità oggettiva, Palmerini E., *Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca europea*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 1839 ss., nota che «...essa sembra criticabile per almeno due ragioni. Da un lato, perché non tiene conto del canale alternativo della responsabilità del produttore. Si tratta della via che sarebbe verosimilmente più spesso praticata dalle potenziali vittime di incidenti, sia per la maggiore solvibilità delle compagnie produttrici rispetto al singolo acquirente del prodotto, se persona fisica, sia per il regime attualmente applicabile, che già agevola la posizione dell'attore [...] In secondo luogo, poiché vorrebbe inasprire il regime applicabile all'utente finale della macchina, che potrebbe appartenere a una

A tale riguardo, va messo meglio a fuoco il ruolo che è chiamato a svolgere il criterio di imputazione di cui all'art. 2050 c.c. Attraverso di esso si può soddisfare l'esigenza di tutelare le vittime di fronte a quei danni che potranno un giorno derivare da sistemi intelligenti cui venga delegata e affidata l'esecuzione di compiti complessi, alle volte neppure eseguibili dall'essere umano, il quale forse allora nemmeno potrà dirsi custode<sup>157</sup> o padrone di essi, consentendo inoltre, per l'ampiezza della sua formulazione, di ascrivere il danno in capo a qualunque soggetto della catena dello *smart device* (produttore, programmatore, distributore, operatore professionale o utilizzatore finale «privato») in quanto esercente un'attività pericolosa; esito di contro non attingibile attraverso l'art. 2051 c.c.<sup>158</sup>.

Benché ciò possa rappresentare un vantaggio per la vittima, l'imputazione del danno per esercizio di attività pericolosa, oltre a riproporre il già criticato scenario di moltiplicazione dei legittimati passivi, si mostra (al pari dell'art. 2051 c.c.) una regola «cieca» rispetto all'utilizzatore non professionista. Di fronte a beni e servizi viepiù complessi e ingovernabili anche da chi li produce, infatti, essa appare sempre meno funzionale a orientare la condotta preventiva degli attori coinvolti (dalla fase produttiva sino a quella della messa in funzione dell'IA) e sempre più rivolta a soddisfare esigenze di tipo compensativo: se così è, però, risulterebbero pienamente legittimate anche differenti soluzioni - sulle quali non è possibile in questa sede soffermarsi - che prescindono *in toto* dalla responsabilità civile<sup>159</sup>.

---

categoria di soggetti vulnerabili, come anziani o persone con disabilità, per soddisfare i cui bisogni la tecnologia è stata anzitutto concepita [...] Appare ovvio invero che la premessa, rimasta quasi inespressa, del ragionamento sia l'impiego di *robot* nell'ambito di una propria organizzazione aziendale, ad esclusione del caso del consumatore singolo che non avrebbe modo di internalizzare i costi legati ad azioni di responsabilità e dovrebbe essere piuttosto protetto rispetto a questa eventualità, specie se in condizioni di fragilità personale ed economica. Ma il semplice fatto di legare una responsabilità oggettiva alla proprietà della macchina non consentirebbe di articolare la distinzione, invece rilevante, tra mero uso personale per scopi privati e impiego sistematico e organizzato all'interno di dinamiche commerciali».

<sup>157</sup> Sulla difficoltà di continuare a parlare di custodia e controllo sulla *res* al cospetto del progressivo incremento dell'autonomia degli «agenti software» cfr., già, Sartor G., *L'intenzionalità degli agenti software e la loro disciplina giuridica*, 2 novembre 2002, p. 17 ss. (il contributo è liberamente accessibile sul sito [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net)), il quale infatti evoca, per rimediare alla perdita di controllo che ostacola l'applicazione dell'art. 2051 c.c., l'art. 2050 c.c.

<sup>158</sup> Sul punto mette conto richiamare la giurisprudenza che ha applicato l'art. 2050 c.c., oltre che al produttore, anche al distributore di prodotti pericolosi: cfr. Cass., 12 marzo 2019, n. 7007, cit., nonché Cass., 30 agosto 2004, n. 17369, cit., ove la secca affermazione giusta la quale «una volta accertato che il mini vogatore per cui è causa costituisce uno strumento pericoloso ai sensi dell'art. 2050 c.c., ne consegue, sotto il profilo giuridico, che anche il soggetto che abbia provveduto alla distribuzione dello stesso incorre nella responsabilità sancita da tale norma in riferimento a tutti gli eventi dannosi che possono verificarsi in dipendenza o in occasione dell'uso dello strumento medesimo, ancorché non causati da fatti specifici a lui imputabili».

<sup>159</sup> Cfr. le riflessioni di Yoshikawa J., *Sharing the Costs of Artificial Intelligence: Universal No-Fault Social Insurance for Personal Injuries*, in *Vanderbilt journal of entertainment and technology law*, Vol. 21, 2019, p. 1155 ss., il quale, sulla base della premessa che il sistema dei *tort* soffrirebbe di tre debolezze - «*high costs, inadequate compensation due to lump-sum damage awards, and minimal deterrent effect*» (ivi, p. 1172) - propone l'adozione (nel contesto statunitense) di «*a universal social insurance scheme modeled after New Zealand's accident compensation scheme that complements appropriate safety regulations... that covers all personal injuries by accident, abolishes tort claims, and finances itself from general tax revenues. These features will ensure AI injuries are a collective responsibility, so AI can continue to grow and promote social progress with the public's full confidence*».



In ogni caso, di contro alla possibilità di invocare il criterio della pericolosità, pure in una (eventuale) fase di transizione verso una più specifica regolamentazione della responsabilità da sistema d'Intelligenza Artificiale, si affacciano almeno due argomenti critici. Il primo, tutto interno ad esso - e già esaminato<sup>160</sup> - deriva dalla constatazione che, in assenza di dati circa l'incidenza dell'impiego delle tecniche di IA su prodotti o servizi, vi sono margini per dubitare che tale ultima circostanza costituisca, di per sé sola, ragione sufficiente per giustificare un regime di responsabilità così severo: e se, come si è prospettato su un piano generale, nemmeno al momento del giudizio (che potrebbe intervenire anche molto tempo dopo rispetto a quando il danno si è verificato) vi fossero evidenze statistiche circa la pericolosità dell'attività *sub iudice*, sarebbe davvero difficile ritenere i soggetti - almeno quelli per i quali la regola dell'art. 2051 c.c. non può operare - responsabili oggettivamente<sup>161</sup>. L'altro, che si può considerare speculare, evoca una questione di *policy*. Se le attività permeate dal ricorso all'IA dovessero apparire, in un'ottica complessiva, e sempre in assenza di dati, più sicure di quelle svolte secondo moduli tradizionali (dall'uomo o da macchine non intelligenti), si potrebbe davvero ritenere l'art. 2050 c.c. - intesa quale regola di responsabilità oggettiva - applicabile a una tecnologia complessivamente benefica?<sup>162</sup>.

### 3. [segue] *L'inattualità delle regole esistenti di fronte all'avvento della guida (completamente) autonoma.*

Proprio tale ultimo argomento campeggia in alcune analisi dottrinali dedicate agli scenari futuri indotti dallo sviluppo e dalla diffusione prossima - se non imminente - di tecnologie di guida connessa e automatizzata (c.d. «*connected automated driving*»: CAD), cui si guarda nella speranza che siano idonee a ridurre enormemente il tasso degli incidenti stradali, che ogni anno mietono numerose vittime<sup>163</sup>.

La prospettiva della responsabilità civile per danni derivanti da veicoli a guida autonoma pone in luce alcune criticità dell'attuale assetto di regole, con precipuo riguardo alla norma di riferimento, ossia l'art. 2054 c.c. Al fine di comprenderle appieno occorre preliminarmente e brevemente dare conto del progressivo cammino della tecnica verso una piena autonomia dei veicoli.

---

<sup>160</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. I, § 5.

<sup>161</sup> Di modo che soggetti in posizione comparativamente migliore per prevenire o per sopportare il costo del danno (come i produttori) sarebbero così responsabili secondo un regime meno rigoroso.

<sup>162</sup> Nutre dubbi di tal genere Costanza M., *L'Intelligenza Artificiale e gli stilemi della responsabilità civile*, cit., p. 1687. V. altresì la nota successiva.

<sup>163</sup> Cfr. Davola A., Pardolesi R., *In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto ("driverless")?*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 625; Albanese A., *La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 1019, nota 88, ove l'affermazione che «nel caso di specie non si tratterebbe di tollerare un'attività pericolosa in quanto essa è per altri aspetti utile, ma di ammettere l'utilizzo delle nuove tecnologie proprio perché offrono maggiore sicurezza».

Da qualche lustro si sta assistendo ad una crescente sperimentazione di tecnologie di assistenza della guida (*Advanced Driver-Assistance Systems*, «ADAS»), alcune delle quali risultano già montate sui veicoli che ogni giorno circolano lungo le strade europee<sup>164</sup>.

Grazie, soprattutto, ai già segnalati progressi nel campo dell'IA (segnatamente delle sue applicazioni alla robotica), in tempi più recenti, tuttavia, parrebbero essersi realizzate le condizioni tecnologiche per muovere dall'*assistenza* al guidatore umano alla vera e propria automazione della mobilità. Facendo riferimento a una delle più autorevoli classificazioni tecniche dei livelli di automazione - quella elaborata in seno alla *Society of Automotive Engineers* (SAE)<sup>165</sup> - si può affermare che in uno scenario ormai non più solo futuribile, ma «solamente» futuro, si potranno vedere in circolazione veicoli dotati di livello di automazione 4 ovvero addirittura 5, per entrambi i quali, alla stregua di quello stesso *standard*, «*you are not driving*»<sup>166</sup>.

A testimonianza della progressiva svolta nella direzione del CAD stanno - oltre alle iniziative assunte in ambito comunitario in materia di IA di cui si darà conto nel § successivo e che naturalmente incidono anche su questo specifico settore - gli interventi normativi che alcuni legislatori europei hanno già messo in campo<sup>167</sup>. È il caso di Germania e Regno Unito. In estrema sintesi, il primo Paese (anche in termini di tempestività nell'intervento) ha riformato nel 2017 la

---

<sup>164</sup> Oltre alle tecnologie di antibloccaggio dei freni (ABS) e antipattinamento (ASR), evolute nel controllo elettronico della stabilità (ESC o ESP), oramai da tempo inserite nei veicoli, da qualche anno si assiste alla diffusione dell'*adaptive cruise control* (che oltre a regolare la velocità è in grado di frenare ed accelerare a seconda dell'ingombro che fronteggia il veicolo) e del *lane centering*, che consente al veicolo di rimanere in carreggiata. Nelle automobili più avanzate si riscontrano anche alcuni sistemi di teleguida (per effettuare limitate manovre, ad es. di parcheggio): su questi aspetti v. la più ampia illustrazione di Pellegatta S., *Automazione nel settore automotive: profili di responsabilità civile*, in *Contratto e impresa*, 2019, p. 1418 ss.

<sup>165</sup> Un quadro sinottico dei 6 (da 0 a 5) livelli di automazione di cui allo *standard* SAE J3016, aggiornato al maggio 2021, è disponibile sul sito dell'associazione: [https://www.sae.org/binaries/content/assets/cm/content/blog/sae-j3016-visual-chart\\_5.3.21.pdf](https://www.sae.org/binaries/content/assets/cm/content/blog/sae-j3016-visual-chart_5.3.21.pdf). Sul punto v. Pellegatta S., *Autonomous driving and civil liability: the Italian perspective*, in *Giureta*, 2019, p. 135 ss., spec. p. 142 e Lobianco R., *Veicoli a guida autonoma e responsabilità civile: regime attuale e prospettive di riforma - I parte*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, p. 731, il quale rileva che «Nel trasporto automobilistico di persone è verosimile aspettarsi che anche ai livelli 4 e 5 il passeggero mantenga comunque una qualche capacità di influenzare la conduzione del veicolo, ad esempio per chiedergli di effettuare fermate non previste inizialmente nell'impostazione del tragitto (basti pensare alla semplice necessità di fermarsi ad un autogrill per rifocillarsi od utilizzare i servizi). Se tuttavia tale facoltà di modifica dell'itinerario andrà o meno a comportare il permanere di un obbligo di vigilanza gravante sull'utilizzatore dipenderà naturalmente dall'effettivo grado di tempestività con cui questi potrà agire ovvero dai tempi di reazione del software e di elaborazione del cambio di programma impartitogli (ossia, banalmente, se l'utilizzatore potrà o meno ordinare in qualsiasi momento al veicolo di arrestarsi o effettuare bruscamente manovre atte a prevenire il verificarsi dell'incidente). Siamo tuttavia del parere che tale capacità di intervento dell'utilizzatore andrà concretamente ad estrinsecarsi in maniera più simile all'interazione esistente ad esempio fra il passeggero di un taxi e l'autista ("Per cortesia, si fermi al prossimo bar") che non a quella di un conducente d'auto tradizionale, con la conseguente inadeguatezza anche in questo del permanere in capo al conducente dell'obbligo di vigilanza costante...».

<sup>166</sup> Così icasticamente lo *standard* SAE J3016 (cit. a nota precedente). Ciò che contraddistingue i due livelli è il fatto che nel quarto, a differenza che nel successivo, il sistema che presiede al veicolo gestisce sì tutte le funzioni di guida, facendo fronte anche a situazioni di emergenza, ma solamente in contesti determinati.

<sup>167</sup> Enormi sviluppi in questo settore sono stati compiuti nel contesto statunitense: sul punto si rinvia all'analisi di Al Mureden E., in Ruffolo U. e Al Mureden E., *Autonomous vehicles e responsabilità nel nostro sistema ed in quello statunitense*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1713 ss.

propria *Straßenverkehrsgesetz* onde consentire la circolazione di veicoli «a guida pienamente autonoma». Tuttavia, a dispetto dell’etichetta impiegata, i veicoli operanti senza passeggeri restano vietati (salvo eccezioni limitatissime) e, ciò che interessa maggiormente notare, il guidatore dev’essere sempre in grado di disattivare la modalità automatica quando la macchina ne segnala la necessità ovvero lo stesso guidatore riconosca o debba altrimenti riconoscere che i presupposti di fatto per la guida automatica non sussistono più: rimane dunque la possibilità di invocarne la responsabilità per colpa. Oltremania, dopo una lunga gestazione legislativa è stato infine adottato, il 19 luglio 2018, l’*Automated and Electric Vehicle Bill*. Esso prevede che in caso di incidente cagionato da un veicolo *self-driving*, se quest’ultimo è assicurato (e l’assicurazione costituisce un obbligo di legge), l’assicuratore debba indennizzare la vittima. In mancanza di copertura assicurativa, è il titolare del veicolo (*owner*) il soggetto fatto responsabile. In ambo i casi si prevede un tetto massimo al danno risarcibile (*damages cap*); inoltre, entrambi i soggetti menzionati possono evitare la condanna se provano che l’incidente è dovuto interamente alla negligenza di chi ha messo in funzione il veicolo quando non era appropriato farlo, così come possono rivalersi sul soggetto cui è imputabile in ultima analisi il sinistro (come il produttore o l’utilizzatore negligente del veicolo)<sup>168</sup>. Nemmeno l’Italia è rimasta inerte, anche se la misura introdotta presenta una portata ben più limitata: nel 2018 è stato infatti varato il Decreto *Smart Roads*, volto a consentire la sperimentazione di auto a guida autonoma in particolari contesti e a particolari e limitate condizioni<sup>169</sup>.

Dopo aver tratteggiato il fenomeno e aver dato conto del fermento normativo che lo caratterizza a livello nazionale, si può tornare al tema dei profili di responsabilità civile che sono implicati dal venir meno del ruolo del guidatore nell’ambito della circolazione dei veicoli. Invero, come la dottrina, italiana e non, ha messo in luce, benché assistenza alla guida e automazione si collochino, senza soluzione di continuità, sulla medesima linea ideale, la (mera) assistenza, lasciando in capo al conducente un obbligo di sorveglianza sul veicolo, allo scopo di riprenderne alla bisogna il pieno controllo, non è in grado di scardinare l’assetto tradizionale delle regole di responsabilità alla stregua delle quali essa è posta, anzitutto, in capo al medesimo conducente. Con precipuo riferimento al contesto italiano, ciò significa che anche di fronte ai progressi nel campo

---

<sup>168</sup> Per una più approfondita illustrazione, condotta in chiave critica, circa le scelte compiute dai legislatori tedesco e inglese, si rinvia al lavoro di Bertolini A., Riccaboni M., *Grounding the case for a European approach to the regulation of automated driving: the technology-selection effect of liability rules*, in *European Journal of Law and Economics*, novembre 2020, p. 243 ss., spec. p. 273 ss.

<sup>169</sup> Decreto del Ministero dei Trasporti del 28 febbraio 2018, recante modalità attuative e strumenti operativi della sperimentazione su strada delle soluzioni di *Smart Road* e di guida connessa e automatica, attuativo dell’art. 1, co. 72, L. 27 dicembre 2017, n. 205. Per un’illustrazione del contenuto del Decreto v. Scagliarini S., *La sperimentazione su strada pubblica dei veicoli autonomi: il “decreto smart road”*, in *Smart Roads e Driverless Cars: tra Diritto, Tecnologie, Etica pubblica*, a cura di Scagliarini, Torino, 2018, p. 15 ss.

dell'assistenza alla guida il ruolo del conducente - tenuto, ai sensi dell'art. 2054, co. 1, c.c. a provare «di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno» - è destinato a rimanere centrale<sup>170</sup>. Con il conducente risponderanno in solido il proprietario e i soggetti a questi equiparati, salva la prova da parte loro che la circolazione è avvenuta contro la loro volontà. La decisione di lasciare inalterato l'impianto tradizionale, pur a fronte di un'intensa assistenza alla «guida», trova del resto conferma nell'esame delle scelte compiute negli ordinamenti stranieri citati, nonché nel Decreto *Smart Roads* le cui norme attribuiscono al «supervisore»<sup>171</sup> del veicolo la responsabilità della circolazione del mezzo sia in modalità automatica, sia in quella manuale, obbligandolo a riprenderne tempestivamente il controllo ogniqualvolta ciò si renda necessario (v. art. 10).

Di converso, le regole ora richiamate appaiono destinate a divenire inadeguate al profilarsi dello scenario della piena automazione<sup>172</sup>.

Anzitutto, aspetto di certo non marginale - ma che, in un'ottica di sviluppo del CAD, sarà quasi sicuramente oggetto di interventi normativi - la *driverless car* potrebbe non venir considerata «veicolo» ai sensi dell'art. 46 D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)<sup>173</sup>, anche se va detto che l'art. 2054 c.c. non include la guida dell'uomo tra i requisiti per la sua applicazione. La stessa esigenza di adattamento delle regole «pubblicistiche» ha del resto condotto ad una modifica della Convenzione di Vienna del 1968 sulla circolazione stradale<sup>174</sup>, la quale, tuttavia, non pare

---

<sup>170</sup> Cfr., per un riscontro, Gaeta M.C., *Automazione e responsabilità civile automobilistica*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 1725 ss.; Ruffolo U., *Self driving cars, auto driveless e responsabilità*, in *Intelligenza artificiale e responsabilità*, a cura di Ruffolo, Milano, 2017, p. 31.

<sup>171</sup> Definito dall'art. 1, lett J del Decreto cit. come «l'occupante del veicolo, il quale dovrà essere sempre in grado di assumere il controllo del veicolo indipendentemente dal grado di automazione dello stesso, in qualunque momento se ne presenti la necessità, agendo sui comandi del veicolo in assoluta precedenza sui sistemi automatizzati e che, pertanto, è il responsabile della circolazione del veicolo. Quando ne assuma la guida effettiva, in modalità manuale, assume il ruolo di conducente».

<sup>172</sup> Cfr. Fusaro A., *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, cit., p. 1344; Albanese A., *La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione*, cit., p. 999, il quale evidenzia come il fenomeno in parola non metta a nudo l'esistenza di un vuoto normativo - «perché soprattutto in materia di responsabilità civile non è configurabile una lacuna "in senso proprio"» - quanto, piuttosto, imponga «di verificare se la soluzione offerta dal diritto vigente sia adeguata dal punto di vista della funzione che la responsabilità civile svolge nel nostro sistema, sia *ex ante* nella prevenzione di eventi lesivi sia *ex post* come strumento di allocazione del costo del danno secondo criteri di giustizia ed efficienza economica».

<sup>173</sup> Cfr. Bertolini A., Riccaboni M., *Grounding the case for a European approach to the regulation of automated driving: the technology-selection effect of liability rules*, cit., p. 247, testo e nota 5.

<sup>174</sup> In particolare, è stato introdotto, su iniziativa di alcuni governi europei (i lavori preparatori sono consultabili al seguente link: <https://unece.org/fileadmin/DAM/trans/doc/2014/wp1/ECE-TRANS-WP1-145e.pdf>), un nuovo comma 5bis all'art. 8, dedicato al conducente, che risulta ora così riformulato: «Ogni veicolo in movimento od ogni complesso di veicoli in movimento deve avere un conducente [...] 5. Ogni conducente deve avere costantemente il controllo del proprio veicolo o deve poter guidare i propri animali. 5bis. I sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo sono considerati conformi al paragrafo 5 del presente articolo e al primo paragrafo dell'articolo 13 se sono conformi alle disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo previste negli strumenti giuridici internazionali riguardanti i veicoli a ruote e gli equipaggiamenti e componenti montati e/o utilizzati sugli stessi. I sistemi di bordo che influiscono sulla guida del veicolo e non conformi alle disposizioni in materia di costruzione, montaggio e utilizzo summenzionate sono considerati conformi al paragrafo 5 del presente articolo e al primo paragrafo dell'articolo 13 se possono essere neutralizzati o disattivati dal conducente». Inoltre, è stata modificata la norma del Regolamento UNECE

sufficiente a garantire la piena operatività dei sistemi di guida caratterizzati dall'impossibilità per il supervisore umano di disattivarne la funzionalità automatica<sup>175</sup>.

Tanto premesso, il dato fattuale davvero dirimente concerne il mutamento di ruolo del soggetto che si siede nell'abitacolo del veicolo: da conducente egli diviene, nello scenario dell'auto a guida totalmente autonoma, mero soggetto trasportato. Né si può escludere che il veicolo possa circolare senza nessuno a bordo; anzi, come si è di recente evidenziato, tra le più allettanti promesse del CAD vi è quella di un veicolo in grado di raggiungere l'uomo quando e dove necessario, così da favorire, tra l'altro, il decongestionamento delle aree urbane<sup>176</sup>.

A ristabilire una responsabilità per colpa di chi occupa il veicolo non basterebbe, come ha sottolineato acutamente la dottrina che si è soffermata sul punto, la presenza di un freno di emergenza o, più genericamente, di un dispositivo o comando atto ad arrestare la circolazione al fine di fronteggiare condizioni eccezionali: di fatti, se tra i benefici dell'auto *driverless* vi è quello di consentire a chi si serve del veicolo di non dover attendere all'attività di guida, dunque di dedicarsi alle proprie attività lavorative o di svago, non si può affermare sensatamente la colpa di chi fa affidamento su tale capacità del mezzo, almeno nella misura in cui lo stesso sia messo in funzione nelle appropriate situazioni ambientali (è il caso del già descritto livello 4 di automazione)<sup>177</sup>. E pure allorché il veicolo sia negligenzemente impiegato in contesti inappropriati, ad avviso di chi scrive, l'imputazione della responsabilità per colpa non potrà comunque essere affermata in base alla regola speciale, bensì solo *ex art.* 2043 c.c., con la conseguenza che spetterà all'attore dimostrare la colpa del trasportato/utilizzatore, salvo quanto si dirà a breve.

Orbene, una volta esclusa l'esistenza di un soggetto qualificabile come conducente nell'ottica della responsabilità per l'incidente occorso, residua pur sempre la responsabilità del proprietario (o usufruttuario ecc.) per i «vizi di costruzione» o i «difetti di manutenzione» del veicolo, giusta l'ultimo comma dell'art. 2054 c.c., alla quale si somma la responsabilità del

---

(«Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite») R 79 che, ora, consente di attivare lo sterzo con comando automatico entro il limite di velocità dei 12 km/h: sul punto cfr. Al Mureden E., *Autonomous cars e responsabilità civile tra disciplina vigente e prospettive* de iure condendo, in *Contratto e impresa*, 2019, p. 907.

<sup>175</sup> Cfr. Lobianco R., *Veicoli a guida autonoma e responsabilità civile: regime attuale e prospettive di riforma - I parte*, cit., p. 735.

<sup>176</sup> Cfr. Calabresi G., Al Mureden E., *Intelligenza artificiale e futuro della mobilità*, cit., p. 177 ss.

<sup>177</sup> Cfr. Pellegatta S., *Automazione nel settore automotive: profili di responsabilità civile*, cit., p. 1432, testo e nota 43. Qualora peraltro non fosse tecnicamente possibile riprendere il controllo del veicolo il problema della colpa neppure si porrebbe, a meno che il trasportato non assuma comportamenti tali da pregiudicare la sicurezza del veicolo (ad es. manomettendolo, come osserva Albanese A., *La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione*, cit., p. 1102) ovvero utilizzandolo «*in dangerous circumstances. These are circumstances such as severe weather conditions in which it is reasonably foreseeable that the use of the vehicle would result in damage. However, this has nothing to do with the actual driving task*» (così De Bruyne J., Tanghe J., *Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles: A Belgian Perspective*, in *Journal of European Tort Law*, Vol. 8, 2017, p. 336 s.).

produttore ai sensi della disciplina di fonte europea<sup>178</sup>. E non è mancato chi al riguardo ha sottolineato che lo scenario *driverless* varrebbe «a conferir[le] una nuova razionalità» alla responsabilità del proprietario, in quanto soggetto facilmente identificabile da parte della vittima e in grado, comunque, di rivalersi sul produttore<sup>179</sup>.

Le difficoltà nella prova dei vizi costruttivi o dei difetti manutentivi<sup>180</sup>, che la complessità del *robot* (la *driverless car*) può rendere assai elevate, tuttavia, potrebbero spingere il danneggiato a ricercare ristoro dei danni patiti facendo valere in giudizio titoli di responsabilità differenti da quello fondato sulla proprietà. In particolare, come anticipato in termini generali con riferimento ai prodotti *AI-driven*, la relazione di «custodia» tra il proprietario e l'auto - o altri che la utilizzi stabilmente - potrebbe essere sufficiente a ottenere il risarcimento tutte le volte in cui quest'ultimo

---

<sup>178</sup> Anzi, è comune tra i dottori il rilievo che la diffusione delle *driverless car* renderà viepiù rilevante la disciplina sul danno da prodotto, atteso che l'evento dannoso sarà appunto per lo più riconducibile a malfunzionamenti del veicolo dovuti a errori di progettazione o di costruzione. Cfr., senza pretesa di completezza, Gaeta M.C., *Automazione e responsabilità civile automobilistica*, cit., p. 1730 ss.; Cerini D., *Dal decreto Smart Roads in avanti: ridisegnare responsabilità e soluzioni assicurative*, in *Danno e resp.*, 2018, p. 401 ss.; Engelhard E.F.D., De Bruin R.W., *Liability for damage caused by autonomous vehicles*, The Hague, 2019, p. 11 ss.; Patti F.P., *The European road to autonomous vehicles*, in *Fordham International Law Journal*, Vol. 43, 2019, p. 137 ss.; Al Mureden E., *Autonomous cars e responsabilità civile tra disciplina vigente e prospettive de iure condendo*, cit., p. 895 ss.

<sup>179</sup> In tal senso Albanese A., *La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione*, cit., p. 1005. Il diritto del proprietario (o dell'assicuratore *ex art.* 1916 c.c.) di rivalersi per l'intero nei confronti del produttore è dato per scontato dal medesimo Autore (*ivi*, p. 1042), sulla base dell'inegabile rilievo che la responsabilità del primo, per vizi di costruzione (più discutibile è, in effetti, il caso dei difetti di manutenzione, su cui però v. le considerazioni subito *infra* nel testo circa la figura del proprietario-custode), svolge una funzione esclusivamente di «garanzia patrimoniale» e non preventiva rispetto al verificarsi dell'incidente: è pura responsabilità vicaria insomma. Vi è però da notare che, mentre la responsabilità del proprietario opererà sempre laddove il dubbio sull'eziologia dell'incidente dovesse rimanere confinato entro queste due cause (vizi costruttivi o vizi manutentivi), nell'identico scenario la responsabilità del produttore potrebbe non venir affermata: se è vero infatti che la responsabilità del fabbricante si fonda sull'esistenza di un difetto nel prodotto, il proprietario che agisca in regresso potrebbe non riuscire a provare che l'evento è «riferibile» al rischio gravante sul produttore stesso (*ex art.* 121 Cod. cons.), di modo che o l'obbligazione, in applicazione della regola residuale, si dividerà in parti uguali o addirittura l'azione in regresso verrà rigettata. Come anticipato nel paragrafo precedente, se il produttore o l'impresa che fornisce e/o addestra il *software* che guida il prodotto (o il servizio) intelligente potesse liberarsi, a differenza dell'utilizzatore, comunque chiamato a rispondere oggettivamente, alla stregua delle cause di esonerazione previste all'art. 7 Direttiva 85/374/CEE potrebbe prodursi, a fronte di un fatto dannoso riconducibile a un malfunzionamento o a una devianza dell'algoritmo, un disallineamento tra le due sfere di responsabilità che finirebbe per far gravare il costo del danno su un soggetto - segnatamente qualora non svolga attività imprenditoriale - meno idoneo a prevenirlo dell'altro (che potrebbe modificare l'algoritmo stesso, investendo in ricerche per migliorarlo, o addestrarlo più a lungo prima di immetterlo sul mercato) ovvero a compensarlo. Cfr. infatti Ruffolo U., in Ruffolo U. e Al Mureden E., *Autonomous vehicles e responsabilità nel nostro sistema ed in quello statunitense*, cit., p. 1712, il quale avverte «che i “vizi di costruzione” *ex art.* 2054 c.c. potrebbero non coincidere con i difetti del prodotto di cui alla norma consumeristica».

<sup>180</sup> A tal riguardo si deve ricordare che la S.C. ha stabilito che: «L'art. 2054 comma 4 c.c. - nello statuire che il conducente e il proprietario (o l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio) sono responsabili in ogni caso dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo - pone un particolare regime probatorio nel senso che al danneggiato incombe l'onere di dimostrare l'esistenza del vizio o del difetto (ed il relativo nesso di causalità con l'evento), mentre le indicate persone che intendono esimersi dalla responsabilità devono provare che il danno è dipeso da causa diversa, senza che possa avere rilevanza l'impossibilità di rendersi conto, da parte loro, del vizio o del difetto mediante l'ordinaria diligenza» (Cass., 19 febbraio 1981, n. 1019, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1981, p. 794 ss.).

soggetto non sia in grado di provare che l'evento dannoso è dovuto al caso fortuito<sup>181</sup>. L'affermazione della responsabilità *ex art.* 2051 c.c., qualora non si escludesse dal concetto di fortuito - secondo l'interpretazione tradizionale di esso come causa esterna non prevenibile - il malfunzionamento eziologicamente non spiegabile (o non spiegato)<sup>182</sup>, potrebbe lasciare in capo al custode anche danni da lui tecnicamente non evitabili se non, con soluzione estrema, che però scoraggia l'acquisto delle macchine in parola (ostacolando l'auspicata riduzione del tasso globale degli incidenti), rinunciando ad utilizzarla: il fatto che tale eventualità possa essere neutralizzata mediante la copertura assicurativa non risolve il problema, che potrebbe riproporsi sotto forma di aumento eccessivo degli importi dei premi. Tanto più se si considera che nel contesto della guida autonoma un ruolo fondamentale sarà rivestito dai soggetti professionali - difficilmente qualificabili alla stregua di custodi dell'*autonomous car* - che gestiscono l'infrastruttura stradale, deputata a «dialogare» (*IoT*) con il veicolo al fine di consentirne una circolazione sicura, i cui eventuali errori potrebbero determinare l'incidente<sup>183</sup>: la difficoltà, tanto per il danneggiato, quanto per il proprietario e/o custode in sede di regresso o rivalsa (o dell'assicuratore di costoro in sede di rivalsa), di offrire prova di tali errori sembra, ad avviso di chi scrive, ragione sufficiente per dubitare dell'efficienza e della giustizia di una soluzione che in molte occasioni potrebbe lasciare in capo a chi acquista o si serve della *driverless car* il costo del danno in via definitiva, ancorché coperto dall'assicurazione<sup>184</sup>.

Ecco che un «rimedio» a tale inefficienza potrebbe essere individuato nel richiamo all'art. 2050 c.c.<sup>185</sup>. Ripetendo in parte qui quanto si osservava nel precedente paragrafo, anche in relazione

---

<sup>181</sup> Approfondisce i presupposti per applicare l'art. 2051 c.c. al custode di veicoli a guida pienamente autonoma Albanese A., *La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione*, cit., p. 1008.

<sup>182</sup> Sul caso fortuito come fattore causale estraneo alla cosa v., per tutti, Franzoni M., *Fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)*, cit., p. 422 ss. (e *supra*, Cap. I, Sez. II, §§ 3 e 4). Ritiene invece Albanese A., *La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione*, cit., p. 1013, che la responsabilità del proprietario (che in molti casi, a suo avviso, sarà qualificabile anche come il custode del veicolo) *ex art.* 2054, ult. co., c.c. potrebbe essere «più favorevole al danneggiato... Questo avviene quando il caso fortuito consista proprio in un vizio di costruzione o in un difetto di manutenzione».

<sup>183</sup> Sulla centralità della figura del gestore dell'infrastruttura intelligente e sugli eventuali malfunzionamenti v. Geistfeld M., *A road map for autonomous vehicles: state tort liability, automobile insurance, and federal safety regulation*, in *California Law Review*, Vol. 105, 2017, p. 1611 ss.; Ingratoci C., *Autonomous vehicles in smart roads: an integrated management system for road circulation*, in *Dir. trasp.*, 2020, II, p. 501 ss.; Lobianco R., *Veicoli a guida autonoma e responsabilità civile: regime attuale e prospettive di riforma - II parte*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, p. 1087 s., il quale avanza l'ipotesi che la responsabilità di tale soggetto possa essere fatta valere *ex art.* 2051 c.c.

<sup>184</sup> Lobianco R., *Veicoli a guida autonoma e responsabilità civile: regime attuale e prospettive di riforma - I parte*, cit., p. 740, caldeggia «un'opportuna canalizzazione della responsabilità in capo al costruttore ed al programmatore del software», la quale però «risulta estremamente ardua, quando non impossibile, nel regime legislativo vigente, rendendo fondamentale il futuro intervento da parte del legislatore».

<sup>185</sup> Non però secondo la lettura di Lobianco R., *Veicoli a guida autonoma e responsabilità civile: regime attuale e prospettive di riforma - I parte*, cit., p. 737 s. L'A., premesso che, contrariamente a quanto si è sostenuto nel testo, l'art. 2054 c.c. risulterebbe *in toto* inapplicabile allo scenario in parola (e di fatti attribuisce una, per vero singolare, posizione di «garanzia *ex art.* 2043 c.c.» al proprietario per cattiva manutenzione del veicolo), dà per scontato che l'«utilizzatore» di un veicolo a guida autonoma eserciti per ciò stesso un'attività pericolosa. Cosa che mal si concilia con quanto lo

ai profili critici di tale soluzione, tanto la produzione (e distribuzione), quanto l'impiego delle auto a guida autonoma, quanto, ancora, la fornitura di servizi (come quelli infrastrutturali) ad esse collegati, infatti, sono attività suscettibili di venire qualificate come pericolose. Di talché si uniformerebbero, sotto l'insegna di un'identica regola di responsabilità, tutti i soggetti coinvolti, lasciando ai meccanismi di manleva e rivalsa contrattuale o extracontrattuale il compito di una ripartizione, sul piano interno, del costo del risarcimento sensibile alla limitatezza dei poteri di influenza dell'utilizzatore sulle condizioni di sicurezza del veicolo e della circolazione.

All'applicazione di tale regola, però, non solo ostano ragioni, già esaminate in apertura di paragrafo (e in chiusura di quello precedente), legate all'ineludibile difficoltà concettuale di invocare una norma fondata sull'esistenza di un grande pericolo per la collettività al cospetto di un'innovazione che si candida a sottrarre molte vite agli incidenti mortali che hanno luogo lungo le strade percorse dai guidatori umani, bensì pure - ciò che si afferma qui ma che vale per ogni prodotto implementato con l'IA - l'impossibilità, a diritto vigente, di imporre al produttore un regime di responsabilità oggettiva che soverchi quello, meno rigoroso, di fonte europea. E se al primo ordine di ragioni si potrebbe, forse, ovviare aderendo all'acuta e autorevole tesi di chi ha sottolineato come l'art. 2050 c.c. (ancorché con riferimento a uno scenario tecnologico che giunge sino al livello 4 dell'automazione) dovrebbe applicarsi in relazione a «picchi di specifica e settoriale pericolosità assenti nelle modalità di guida “tradizionale”»<sup>186</sup>, la *preemption* comunitaria non pare - in difetto dei presupposti normativi a suo luogo individuati<sup>187</sup> - poter essere battuta in breccia.

---

stesso auspica (v. nota precedente), se non fosse che dell'art. 2050 c.c. offre un'interpretazione [quale emerge segnatamente laddove s'afferma che «la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno andrà declinata nelle specifiche tecniche della mobilità del futuro, e comprenderà verosimilmente l'essersi accertato che il veicolo fosse stato sottoposto a tutte le revisioni periodiche previste dalla legge e che il software di bordo fosse aggiornato alla sua versione più recente prima di avviare la guida autonoma, nonché il non aver impiegato il veicolo in contesti e condizioni di viabilità per le quali non era stato progettato (almeno per il livello di automazione SAE 4)»] in termini di colpa presunta e nemmeno aggravata, in quanto calibrata sugli obblighi legali, contrariamente alle ricostruzioni che ne fa la dottrina (v. *supra*, Cap. I, Sez. II).

<sup>186</sup> Così Ruffolo U., in Ruffolo U. e Al Mureden E., *Autonomous vehicles e responsabilità nel nostro sistema ed in quello statunitense*, loc. cit., il quale, più in dettaglio, prospetta la «responsabilità del conducente (anche) ex art. 2050 c.c., in relazione a taluni picchi di pericolosità specifica del *self-driving car* (ad esempio, per la guida di veicoli sperimentali o, in talune circostanze, per l'interazione del veicolo con specifiche categorie di pedoni particolarmente a rischio), ancorché quest'ultimo si riveli in generale più sicuro rispetto ai mezzi a guida umana», e propone «di attribuire una concorrente responsabilità ex art. 2050 c.c. in capo al fabbricante, così escludendo che il “rischio da sviluppo”, quando tanto incidente da caratterizzare la pericolosità del produrre, resti in capo al solo “proprietario” o “conducente”». Leanza C., *Intelligenza artificiale e diritto: ipotesi di responsabilità civile nel terzo millennio*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 1011 ss., prima invoca l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. nei confronti dell'utilizzatore nonché del produttore, anch'egli al fine di superare i limiti della disciplina di cui alla Direttiva del 1985, ma poi cade in contraddizione, almeno in parte, laddove ritiene che la prova liberatoria possa ritenersi integrata «in tutti quei casi in cui si sia[no] adeguato[i] alle misure di sicurezza, tenuto conto dello stato attuale della scienza e della tecnica, ed abbia[no] osservato gli obblighi attinenti la costruzione, l'informazione ed il controllo del prodotto».

<sup>187</sup> V. *supra*, Sez. I, § 2.



#### 4. Verso la costruzione di un regime europeo di responsabilità civile per l'Intelligenza Artificiale tra approcci trasversali e regolazione settoriale.

La rilevata centralità e primazia della Direttiva del 1985 proietta il discorso nella dimensione europea, dove da qualche anno, come accennato, si assiste a un intenso dibattito a livello dottrinale ed istituzionale intorno alle più opportune modalità attraverso cui regolare il fenomeno dell'IA, non da ultimo al fine di prevenire i pericoli che la diffusione della stessa è in grado di recare, nonché di offrire riparazione a coloro che, fallite le misure preventive, dovessero subirne danno.

Oltre a specifici interventi concernenti la materia della sicurezza dei veicoli, come il varo del Regolamento 2019/2144/UE, su cui non ci si può intrattenere in dettaglio<sup>188</sup>, devono segnalarsi per la loro significatività, in relazione ai due profili appena messi in risalto, le seguenti iniziative<sup>189</sup>.

In primissimo luogo, va ricordata l'attività del Parlamento Europeo degli inizi del 2017, tradottasi nell'approvazione di un'importante risoluzione contenente raccomandazioni alla Commissione circa l'emanazione di norme di diritto civile per la robotica<sup>190</sup>. Ad essa ha fatto seguito l'adozione da parte di tale ultima Istituzione - a partire da una comunicazione dell'aprile 2018<sup>191</sup>, accompagnata da un documento di lavoro dedicato proprio alla responsabilità<sup>192</sup> - di una pluralità di decisioni e atti, tra cui merita qui evidenziare: la nomina di un Gruppo di Esperti, ancora una volta sul tema della responsabilità connessa alle nuove tecnologie<sup>193</sup>; la pubblicazione, nel febbraio del 2020, di due (su un pacchetto complessivo di quattro) documenti assai rilevanti, ossia un Libro bianco<sup>194</sup> e una relazione avente ad oggetto gli aspetti di sicurezza e responsabilità

---

<sup>188</sup> Regolamento del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, in vigore a partire dal gennaio 2022. Tale regolamento contempla una specifica previsione in materia di requisiti di sicurezza dei «veicoli automatizzati e completamente automatizzati» (art. 11). Per una sintesi del quadro regolatorio europeo in tema di CAD v. lo studio pubblicato nel gennaio 2021 dall'*European Parliamentary Research Service: Artificial intelligence in road transport - Cost of non-Europe report*, disponibile all'indirizzo [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS\\_STU\(2021\)654212](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2021)654212).

<sup>189</sup> Un'utile rassegna (da aggiornare con quanto illustrato nel presente paragrafo) si trova già in Rodi F., *Gli interventi dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e robotica: problemi e prospettive*, in *Diritto e intelligenza artificiale*, a cura di Alpa, Pisa, 2020, p. 187 ss.

<sup>190</sup> Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica (2015/2103(INL)).

<sup>191</sup> Commissione europea, *L'intelligenza artificiale per l'Europa*, 25 aprile 2018, COM(2018) 237 final.

<sup>192</sup> *Commission Staff Working Document - Liability for emerging digital technologies*.

<sup>193</sup> Diviso in due formazioni: l'una dedicata alla Direttiva sul danno da prodotto; l'altra, la *New Technologies Formation*, che ha elaborato (nel 2019) un documento - intitolato *Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies* - che sarà oggetto di analisi nel prosieguo.

<sup>194</sup> Commissione europea, *Libro Bianco sull'intelligenza artificiale - Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia*, 19 febbraio 2020 COM(2020) 65 final.

implicati dalle tecnologie emergenti<sup>195</sup>. Tenendo conto di tali novità, il Parlamento è tornato sul tema, formulando in una Risoluzione recenziore un vero e proprio articolato normativo in materia di responsabilità civile per l'IA, su cui ci si soffermerà in seguito<sup>196</sup>.

L'ultima iniziativa europea, in ordine di tempo, ha assunto la forma di una vera e propria proposta di Regolamento, presentata dalla Commissione nell'aprile del 2021, il cui *iter legis* è dunque attualmente a uno stadio iniziale<sup>197</sup>. Tale atto normativo, la cui base giuridica è individuata tanto nell'art. 114, quanto, avuto riguardo a talune disposizioni, nell'art. 16 TFUE (in virtù delle implicazioni di *data privacy* connesse all'IA, su cui in questa sede non ci si soffermerà), non affronta il profilo della responsabilità civile. Esso infatti si prefigge quale obiettivo l'uniformazione delle regole degli Stati membri in materia di sicurezza dei «sistemi di intelligenza artificiale»<sup>198</sup> e lo persegue adottando un approccio basato sull'individuazione di tre livelli di rischio per la società che possono derivare dall'impiego delle nuove tecnologie: i sistemi considerati a rischio inaccettabile vengono pianamente proibiti<sup>199</sup>; i sistemi ad alto rischio, *recte* i c.d. «fornitori»<sup>200</sup> di essi sono tenuti all'osservanza di stringenti requisiti di sicurezza (oltre che all'adempimento di obblighi di *risk management*, in fase *pre* e *post market*)<sup>201</sup>; mentre i fornitori di sistemi a basso rischio sono solamente incoraggiati ad adeguarsi, su base volontaria, a codici di condotta che rispecchiano i requisiti dettati per i sistemi del secondo tipo (v. art. 69). Senza addentrarsi oltre nell'analisi della proposta, proprio perché ad uno stadio ancora troppo embrionale e salvo quanto si osserverà in seguito, occorre nondimeno evidenziare il fatto che il progetto di regolamento definisce i soggetti della catena dello sviluppo e della commercializzazione dei sistemi di IA (oltre che i relativi «utenti») al fine di costruire, in capo ai medesimi, una serie, variabile in

---

<sup>195</sup> Parlamento europeo, *Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità*, 19 febbraio 2020, COM(2020) 64 final.

<sup>196</sup> Parlamento europeo, *Risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale*, 20 ottobre 2020, (2020/2014(INL)).

<sup>197</sup> Commissione europea, *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione*, 21 aprile 2021, COM(2021) 206 final.

<sup>198</sup> Espressamente individuati per elencazione nell'allegato I alla proposta e destinate (nelle intenzioni dell'Istituzione proponente) ad essere aggiornate al fine di mantenere la regolazione al passo della tecnica (v. art. 4 della Proposta).

<sup>199</sup> Le caratteristiche di tali sistemi sono individuate nell'art. 5, che vi annovera, ad esempio, un «sistema di IA che utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole al fine di distorcerne materialmente il comportamento in un modo che provochi o possa provocare a tale persona o a un'altra persona un danno fisico o psicologico».

<sup>200</sup> Da intendersi, ai sensi dell'art. 3, n. 2, come «una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o che fa sviluppare un sistema di IA al fine di immetterlo sul mercato o metterlo in servizio con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito».

<sup>201</sup> V. i Titoli III, IV, VII e VIII della Proposta cit.

relazione alla misura del rischio che viene in rilievo, di obblighi ed oneri, la considerazione dei quali non può che influire sull'analisi dei criteri di allocazione del costo dei danni<sup>202</sup>.

Riportata l'attenzione su questi ultimi, l'impressione che si trae osservando i quanto mai variegati frutti della riflessione degli studiosi è che la quarta rivoluzione industriale riproponga motivi di discussione analoghi a quelli che già avevano interessato la seconda e la terza<sup>203</sup>, con l'ovvia e significativa differenza che, ad oggi, esiste non solo un maturo apparato concettuale e categoriale, arricchito dall'oramai diffuso ricorso a strumenti di analisi extragiuridica delle soluzioni normative (come quella economica), bensì pure un'articolata pluralità di regole di responsabilità, che sono il portato della complessità multilivello delle fonti, potenzialmente idonee a sovrapporsi e ad intrecciarsi tra loro e delle quali non può in radice predicarsi l'inadeguatezza a far fronte al progresso tecnologico<sup>204</sup>.

Semberebbe essere, tuttavia, valutazione ampiamente condivisa quella per cui le norme in materia di responsabilità del produttore, concepite e nate in un contesto tecnologico radicalmente differente, scontano una certa inadeguatezza rispetto all'esigenza di far efficacemente fronte ai danni cagionati dagli algoritmi intelligenti.

Nello specifico, si è sottolineata la necessità di superare la distinzione tra prodotti e servizi onde far rientrare anche questi ultimi nel campo di applicazione della Direttiva 85/374/CEE, posto che non di rado vengono forniti in maniera separata e distinta da un prodotto (si pensi, banalmente, a un'applicazione per lo *smartphone* implementata con l'IA)<sup>205</sup>.

Per una ragione analoga, premesso che lo stesso rappresenta l'elemento di maggior valore del bene complessivamente considerato, è stata messa in evidenza l'opportunità di chiarire la qualificazione giuridica dell'*embedded software*, benché, preme evidenziarlo, allorché

---

<sup>202</sup> Pone in luce la necessità di tenere conto della sempre maggiore intersezione tra *safety* e *liability rules*, anche nel campo della regolazione dell'IA, Fusaro A., *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, cit., p. 1347 ss.

<sup>203</sup> Sintetizza efficacemente il punto Infantino M., *La responsabilità per danni algoritmici: prospettive europeo-continentali*, cit., p. 1776: «La questione sul modo in cui affrontare i danni diffusi conseguenti all'impiego di una nuova tecnologia è un problema che si propone costantemente, e che vede sempre accendersi il dibattito fra chi privilegierebbe lo sviluppo libero del mercato e chi invoca l'espansione delle regole di responsabilità, così come fra chi crede nell'adeguatezza delle norme esistenti e nella capacità autonoma di evoluzione del sistema e chi invece enfatizza la soluzione di continuità fra rischi passati e presenti e auspica l'introduzione di apparati ad hoc per governare questi ultimi».

<sup>204</sup> Cfr. Finocchiaro G., *Intelligenza Artificiale e responsabilità*, cit., p. 175 ss.; Palmerini E., *Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca europea*, cit., p. 1822, la quale, con riferimento alla robotica, sottolinea che «rimane valido l'insegnamento per cui ogni nuovo fenomeno, specialmente legato allo sviluppo scientifico e tecnologico, non richiede necessariamente l'introduzione di nuove norme, potendo comunque essere regolato dal sistema esistente, capace di notevole elasticità. [...] Si tratta piuttosto di valutare se gli avanzamenti che si stanno compiendo nella ricerca robotica e nella messa a punto di sistemi innovativi non prefigurino un possibile attrito con regole esistenti, minandone la giustificazione razionale ovvero l'effettività».

<sup>205</sup> Sul punto v. la *Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità*, cit., p. 15 e, in dottrina, Salanitro U., *Intelligenza artificiale e responsabilità la strategia della commissione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 1259.

l'incorporazione di esso nel prodotto avvenga nell'ambito della catena produttiva alcuni autori propongano di considerarlo alla stregua di una «componente», in relazione alla quale, in virtù dell'art. 3, co. 1 della Direttiva, si potrebbe predicare la responsabilità civile (oltre che del produttore del bene finito) anche del suo sviluppatore<sup>206</sup>.

Non solamente il suo ambito di applicazione, bensì pure alcuni profili centrali della disciplina di fonte comunitaria, già esaminati nei loro tratti essenziali *supra* (Sez. I, § 2), sono stati oggetto di critica.

In particolare, si è da più voci affermata l'eccessiva gravosità degli incumbenti probatori di competenza del danneggiato - soprattutto del difetto e del nesso tra questo ed il danno - rispetto alla complessità e all'opacità del dispositivo o del servizio potenziato mediante l'IA: possibili linee di riforma vengono individuate in un alleggerimento di tali oneri, mediante l'espressa previsione della possibilità di fare ampio ricorso a presunzioni<sup>207</sup>, nonché, più radicalmente, in un'autentica inversione dell'*onus probandi* a favore del danneggiato, al ricorrere di determinati presupposti<sup>208</sup>.

La stessa nozione di difetto, su cui il plesso normativo considerato risulta imperniata, di fronte all'emergere dei nuovi rischi di danno indotti dalla diffusione delle tecnologie riconducibili al paradigma dell'IA mostra sintomi di inadeguatezza. Sotto un primo profilo, si denuncia la difficoltà di calibrare la valutazione circa le legittime aspettative di sicurezza del grande pubblico rispetto agli algoritmi intelligenti: risulta infatti tutt'altro che scontato se tale valutazione debba compiersi paragonando l'algoritmo che guida il prodotto con la sicurezza offerta da algoritmi

---

<sup>206</sup> Cfr. in questo senso, tra gli altri, Fusaro A., *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, cit., p. 1346, ove si sottolinea che «Il soggetto che ha il controllo del prodotto infatti potrebbe essere diverso da colui che ne è stato materialmente il fabbricante»; Ratti M., *Riflessioni in materia di responsabilità civile e danno cagionato da dispositivo intelligente alla luce dell'attuale scenario normativo*, cit., p. 1186, la quale sostiene altresì che «Qualora...il software dotato di intelligenza artificiale non sia incorporato in uno specifico dispositivo, l'ideatore del programma potrebbe considerarsi il fabbricante del prodotto finito». Soluzione, quest'ultima, che deve fare i conti con la definizione di prodotto quale bene mobile: v., infatti, Wagner G., *Robot Liability*, in *Liability for artificial intelligence and the internet of things*, a cura di Lohsse, Schulze, Staudenmayer, Nomos, Baden-Baden, 2019, p. 41 s.; Dellacasa M., *Sulle definizioni legislative nel diritto privato. Fra codice e nuove leggi civili*, cit., p. 307.

<sup>207</sup> Approfondiscono il punto Fusaro A., *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, cit., p. 1349 s., la quale evidenzia il ruolo che potrebbe avere, ai fini probatori, l'installazione nei sistemi intelligenti di meccanismi (es. *black box*) che ne garantiscano maggiore trasparenza; Amidei A., *Intelligenza Artificiale e product liability: sviluppi del diritto dell'Unione Europea*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1723, il quale, dopo aver constatato che, pur non essendo, quello della prova del difetto, un problema nuovo per l'utilizzatore (posto che l'asimmetria informativa tra questi e il produttore caratterizza anche altri settori merceologici), la natura intelligente del prodotto lo acuisce, invita «a percorrere la via sinora soltanto tracciata dalla Corte di Giustizia sulla scia della semplificazione del rigore della prova scientifica richiesta, da temperare con il ricorso a principi di vicinanza della prova al fine di garantire l'effettività della tutela del consumatore».

<sup>208</sup> Cfr. il lavoro condotto dall'*Expert Group - New Technologies Formation, Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies*, 2019, p. 42 ss., disponibile all'indirizzo: [https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014\\_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2020/01-09/AI-report\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/JURI/DV/2020/01-09/AI-report_EN.pdf),

analoghi<sup>209</sup>, ovvero con la sicurezza garantita dall'uomo impegnato ad espletare identici compiti<sup>210</sup>, rimanendo peraltro da chiarire, ove sposata tale ultima ipotesi, se si debba tener conto del complessivo aumento di sicurezza recato dall'innovazione. Né si manca di vagliare ulteriori ipotesi per tentare di dipanare questo nodo così delicato (e senz'altro centrale) della materia<sup>211</sup>.

Sotto altro profilo, è stato convincentemente evidenziato come l'IA sia in grado addirittura di sollevare, talvolta, dubbi circa la più appropriata identificazione della natura del difetto. Invero, si fatica a comprendere se possa considerarsi un difetto di fabbricazione ovvero di costruzione il comportamento dannoso del sistema implementato da algoritmi di *machine learning*, segnatamente nelle sue forme più raffinate (*deep learning*), posto che pur a fronte di un identico algoritmo è il processo di apprendimento, unico e diverso da ogni altro, del singolo prodotto intelligente a condurre all'evento avverso<sup>212</sup>. Come noto, l'opzione per la prima qualificazione, diversamente che per la seconda, determina l'applicazione di una regola di responsabilità senz'altro oggettiva, venendo in rilievo l'ultimo comma dell'art. 117 Cod. cons., con cui il legislatore italiano ha per vero chiarito quanto già implicitamente sancito dalla Direttiva e, cioè, che «un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie»<sup>213</sup>.

I punti di maggiore criticità, tuttavia, sembrano riguardare le difese del produttore, che potrebbero, nel contesto algoritmico, trovare spazio in misura superiore rispetto a quanto accade con i prodotti «tradizionali». Segnatamente, le capacità di apprendimento del sistema intelligente potrebbero agevolare l'accoglimento dell'eccezione di cui all'art. 7, lett. *b* della Direttiva del 1985, poiché il processo di *learning* avviene in una fase successiva alla messa in circolazione del

---

<sup>209</sup> Il problema è diffusamente trattato da Borghetti J.S., *How can Artificial Intelligence be Defective?*, in *Liability for artificial intelligence and the internet of things*, cit., p. 68 ss., che avverte sul fatto che «*algorithms should also be or become able to do things that humans are not capable of doing, in which case a comparison with a reasonable human behaviour is pointless*». Ad avviso di Abbot R., *The Reasonable Computer: Disrupting the Paradigm of Tort Liability*, in *George Washington Law Review*, Vol. 86, 2018, p. 35 ss., una volta che gli automi saranno divenuti generalmente più sicuri degli umani impegnati nelle stesse attività, lo *standard of negligence* con cui valutare questi ultimi dovrebbe essere costruito a partire dalle capacità dei primi.

<sup>210</sup> Cfr. Albanese A., *La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione*, cit., p. 1019; Patti F.P., *The European road to autonomous vehicles*, in *Fordham International Law Journal*, cit., p. 144 ss., ove il rilievo che «*Not focusing on the circumstances of the crash means accepting the possibility that an AV's manufacturer will elude liability even if in the individual circumstances the vehicle causes a crash that a human could easily avoid*».

<sup>211</sup> Cfr. Fusaro A., *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, cit., p. 1350 s., la quale approfondisce, tra l'altro, la possibilità di far capo, per valutare la difettosità, al *risk-utility test* impiegato negli Stati Uniti per vagliare i *design* e gli *informational defects*, mettendone in luce il costo elevato e la complessità che ridondano a svantaggio dell'attore danneggiato.

<sup>212</sup> Cfr. Salanitro U., *Intelligenza artificiale e responsabilità la strategia della commissione europea*, cit., p. 1259; Engelhardt T., *Who pays? On artificial agents, human rights and tort law*, cit., p. 294.

<sup>213</sup> Cfr., *ex permultis*, Carnevali U., sub art. 117, in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, cit., p. 758 s.; Loi M.L., sub art. 5, in *Commentario al d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224*, cit., p. 550.

prodotto, rispetto alla quale - a diritto invariato - il produttore non è chiamato a rispondere<sup>214</sup>: rimane salva naturalmente la possibilità di giungere a un esito risarcitorio in ossequio alla tesi giusta la quale dalla normativa in materia di sicurezza sarebbe lecito ricavare obblighi di monitoraggio (dunque di ritiro, richiamo ecc.) post-produzione<sup>215</sup>.

Analogamente, sempre perché a riferimento è assunto il momento della messa in circolazione del prodotto, la difesa fondata sullo stato dell'arte (la *risk of development defense*) potrebbe trovare maggior spazio di operatività in relazione all'imprevedibile comportamento deviante del sistema intelligente nonché alla rapida evoluzione tecnologica che caratterizza tale frontiera della ricerca<sup>216</sup>.

Avuto riguardo a questi due aspetti è stato suggerito di modificare la disciplina della *product liability* nel senso di posticipare il momento temporale di riferimento, fissandolo al termine del ciclo di vita del prodotto ovvero alla scadenza di un periodo di monitoraggio post-produzione. Sul punto, merita segnalare che la citata proposta di Regolamento contempla obblighi di monitoraggio ai fini della valutazione della persistente conformità (o non) dei sistemi intelligenti immessi sul mercato (art. 61).

---

<sup>214</sup> Il problema è chiaramente avvertito nella *Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità*, cit., p. 18. In dottrina è stato comunque osservato che di difetto genetico potrà parlarsi allorché al programmatore (o al produttore, se l'algoritmo è incorporato) siano imputabili la «mancata attivazione di “blocchi di sicurezza”... [la] mancata previsione di meccanismi volti a impedire l'esecuzione di comandi errati provenienti dall'uomo o, comunque, a correggere l'errore umano... [la] mancanza di sufficienti “barriere” idonee ad ostacolare tali fenomeni...»: così Amidei A., *Intelligenza Artificiale e product liability: sviluppi del diritto dell'Unione Europea*, cit., p. 1722.

<sup>215</sup> Cfr. Engelhardt T., *Who pays? On artificial agents, human rights and tort law*, cit., p. 295. Sul tema v. *supra*, Cap. I, Sez. II, § 5, nota 316. La proposta di Regolamento del 21 aprile 2021 ribadisce il dovere di monitorare le condizioni di sicurezza dei sistemi intelligenti. In particolare, l'art. 21 prevede che «i fornitori di sistemi di IA ad alto rischio che ritengono o hanno motivo di ritenere che un sistema di IA ad alto rischio da essi immesso sul mercato o messo in servizio non sia conforme al presente regolamento adottano immediatamente le misure correttive necessarie per rendere conforme tale dispositivo, ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Essi informano di conseguenza i distributori del sistema di IA ad alto rischio in questione e, ove applicabile, il rappresentante autorizzato e gli importatori».

<sup>216</sup> Cfr. Fusaro A., *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, cit., p. 1352; Patti F.P., *The European road to autonomous vehicles*, cit., p. 142, ad avviso del quale «*The systems adopt autonomous decisions that could be wrong and cause harm also if the manufacturer has fulfilled the required safety duties. It is questionable whether in the future it would be a suitable solution to wholly eliminate the development risk defense for AV accident liability*». L'A. però, non condividendo la scelta di rimettere agli Stati membri la decisione sull'introduzione dell'eccezione, ritiene che «*especially to assure competition in the single market and a high level of protection for the victims, it seems preferable to exclude the development risk defense by means of European legislative intervention*». Cfr. pure le conclusioni cui giunge l'*Expert Group - New Technologies Formation* nel citato studio *Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies*, p. 43, evocando una prevedibilità dell'imprevedibilità a giustificazione della propria posizione che qui di seguito si compendia: «*In view of the need to share benefits and risks efficiently and fairly, the development risk defence, which allows the producer to avoid liability for unforeseeable defects, should not be available in cases where it was predictable that unforeseen developments might occur*».

Ad ogni modo, il *restyling* della Direttiva, finalizzato ad adeguarla al rinnovato contesto tecnologico, che parrebbe essere nei piani della Commissione<sup>217</sup>, è destinato a coordinarsi con le già ricordate spinte alla creazione di un quadro normativo generale dedicato alla responsabilità per danni cagionati da sistemi intelligenti<sup>218</sup>.

Non è possibile, e costituirebbe forse un fuor d'opera, l'analisi di ogni proposta fioccata sul tema. Nell'ottica di una ricerca intorno al pericolo come criterio giustificativo di un regime di responsabilità aggravato e tendenzialmente oggettivo basterà dare conto di due dei possibili approcci che sono stati proposti in chiave regolatoria: l'uno che tale criterio ripropone e valorizza; l'altro che ne nega la capacità di governare efficacemente gli innovativi scenari di danno.

La prima strada è quella intrapresa dalla già richiamata Risoluzione del Parlamento europeo contenente un articolato di regole di responsabilità civile per l'Intelligenza Artificiale. Ivi, si propizia la creazione di un regime generale che vede responsabile un soggetto indicato come «operatore»<sup>219</sup> - categoria che si ritrova già nel lavoro condotto dal Gruppo di esperti nominato dalla Commissione<sup>220</sup> - per i danni derivanti da servizi e prodotti *AI-driven*, il quale si fonda sulla distinzione - anch'essa echeggiante il risultato di quello stesso lavoro - tra sistemi intelligenti ad alto rischio e sistemi non ad alto rischio<sup>221</sup>. Per questi secondi il criterio di responsabilità è individuato nella colpa, presunta «in caso di eventuali danni o pregiudizi causati da un'attività, dispositivo o processo fisico o virtuale guidato dal sistema di IA» (art. 8). Il livello di diligenza sancito, però, appare talmente elevato (si noti che v'è un richiamo alla forza maggiore in funzione

---

<sup>217</sup> Nelle conclusioni della *Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio e al Comitato Economico e Sociale Europeo sull'applicazione della direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (direttiva 85/374/CEE)*, cit., p. 9 ss., dopo aver analizzato i limiti della Direttiva al cospetto delle nuove tecnologie emergenti, si afferma che «la Commissione intende istituire un quadro di responsabilità per danno da prodotti difettosi positivo e affidabile, che promuova l'innovazione, l'occupazione e la crescita proteggendo nel contempo i consumatori e la sicurezza del pubblico».

<sup>218</sup> Cfr. Infantino M., *La responsabilità per danni algoritmici: prospettive europeo-continentali*, cit., p. 1774.

<sup>219</sup> L'operatore è individuato in colui che ha il «controllo» del sistema intelligente. Quest'ultimo concetto, tuttavia, è oggetto di una definizione assai vaga. Ai sensi della lett. g dell'art. 3 della Risoluzione del Parlamento europeo in esame, controllo è infatti «qualsiasi azione di un operatore che influenza il funzionamento di un sistema di IA e quindi il grado in cui l'operatore espone terzi ai potenziali rischi associati all'operatività e al funzionamento del sistema di IA...». Peraltro, lo stesso articolato normativo ammette che più soggetti possano avere un certo grado di «controllo» sul sistema.

<sup>220</sup> *Expert Group on Liability and New Technologies - New Technologies Formation, Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies*, cit., p. 5 s. Esso si trova pure nel progetto di relazione (elaborato in seno alla Commissione Juri) che costituisce la base della Risoluzione del Parlamento europeo citata nel testo. Vedine l'analisi in Fusaro A., *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, cit., p. 1353.

<sup>221</sup> V. *Expert Group on Liability and New Technologies - New Technologies Formation, Liability for artificial intelligence and other emerging digital technologies*, cit., *ibidem*, ove si suggerisce che «*Strict liability is an appropriate response to the risks posed by emerging digital technologies, if, for example, they are operated in non-private environments and may typically cause significant harm*». Come già osservato, pure la proposta di Regolamento europeo sulla sicurezza dei sistemi d'IA adotta un approccio fondato sulla classificazione dei livelli di rischio.

esoneratrice) da far dubitare di essere in presenza di un regime fondato sulla colpa, pur se considerata in relazione allo specifico contesto in cui l'attività (in senso latissimo) si svolge<sup>222</sup>.

Alla messa in funzione dei primi - definito l'alto rischio (dall'art. 3, lett. c) come «un potenziale significativo in un sistema di IA che opera in modo autonomo di causare danni o pregiudizi a una o più persone in modo casuale e che va oltre quanto ci si possa ragionevolmente aspettare»<sup>223</sup> - si ricollega di contro una responsabilità di tipo esplicitamente oggettivo, che ha per limite la «forza maggiore» e che, al pari di quella fondata sulla colpa, non trova esonero nel fatto che il danno derivi dall'esplicarsi dell'autonomia del sistema intelligente (art. 4, commi 1 e 3).

Molte potrebbero essere le osservazioni rivolte alla regolamentazione proposta dal Parlamento europeo in relazione ai danni riconducibili all'impiego di sistemi ad alto rischio, ad esempio con riferimento alla previsione di un limite all'importo del risarcimento, articolato secondo il tipo di danno che viene in gioco, o di obblighi assicurativi in capo agli operatori (v. artt. da 4 a 6). Ciò che tuttavia importa maggiormente rimarcare è la scelta di fondo - non ignara del modello cui attinge<sup>224</sup> - di costruire la regola di responsabilità oggettiva intorno al profilo della pericolosità (o, il che è lo stesso, del riscontro di un elevato rischio di danno), specificato nell'ampia definizione dianzi riportata, la quale non si limita a evocarne la dimensione quantitativa ma lo àncora altresì ad elementi, come le modalità e il contesto di impiego del sistema dannoso, di ordine qualitativo: si tratta di aspetti non direttamente contemplati nel nostro art. 2050 c.c. e che nondimeno si ritrovano in altri sistemi giuridici (si pensi alla già esaminata *doctrine* delle *abnormally dangerous activities*)<sup>225</sup>. L'inevitabilmente elevato tasso di incertezza che tale definizione sconta, peraltro, trova la propria contropartita nella prevista tipicità dei sistemi ad alto rischio, secondo una linea che la Commissione europea pare condividere, come emerge dall'art. 6 della proposta di Regolamento del 21 aprile 2021. Tipicità che ci si propone di conseguire demandando a quest'ultima Istituzione comunitaria il compito di individuare detti sistemi (e di mantenere aggiornato il relativo elenco)<sup>226</sup>.

---

<sup>222</sup> Cfr. Wendehorst C., *Strict Liability for AI and other Emerging Technologies*, cit., p. 157.

<sup>223</sup> La definizione continua specificando che «l'importanza del potenziale dipende dall'interazione tra la gravità dei possibili danni o pregiudizi, dal grado di autonomia decisionale, dalla probabilità che il rischio si concretizzi e dalla modalità e dal contesto di utilizzo del sistema di IA».

<sup>224</sup> Si veda il considerando *sub* lett. C del preambolo della Risoluzione in esame: «considerando che l'ordinamento giuridico di uno Stato membro può adeguare le proprie norme in materia di responsabilità per alcuni soggetti o render[le] più oggettive per alcune attività; che la responsabilità oggettiva significa che una parte può essere ritenuta responsabile pur in assenza di colpa; che numerose norme nazionali in materia di responsabilità civile ritengono il convenuto oggettivamente responsabile se un rischio che egli stesso ha creato per il pubblico, come ad esempio nel caso di automobili o attività pericolose, o un rischio che non è in grado di controllare, come nel caso di animali, causa danni o pregiudizi».

<sup>225</sup> Alla cui stregua (si prenda a riferimento la relativa formulazione contenuta nel *Second Restatement of Torts* dell'ALI) rilevano profili come il luogo di svolgimento dell'attività ovvero la natura diffusa o non dell'attività stessa: v. *supra*, Cap. II, Sez. II, § 1.

<sup>226</sup> Si noti peraltro l'ultimo comma dell'art. 4, il quale dichiara la primazia del Regolamento (proposto nella Risoluzione) sulle qualificazioni eventualmente operate a livello degli ordinamenti degli Stati membri.



Togliere alle Corti il compito di dare corpo alla clausola generale della pericolosità, se da un lato significa abbattere il grado di nebulosità ed opinabilità del concetto, dall'altro lato può però risolversi nello sminuire il contributo recato dal processo materiale di acquisizione di dati sul rischio in chiave retrospettiva, rendendo, per il passato e in attesa di un aggiornamento dell'elenco, irrilevante il *learning by dying*<sup>227</sup>.

Peraltro, una soluzione basata sulla tipizzazione dei sistemi ad alto rischio, in uno con le altre regole solo cennate (in punto di assicurazione e massimale risarcitorio), presuppone una non esplicitata precomprensione della responsabilità oggettiva (da pericolo) come responsabilità dell'impresa, *recte* dell'attività economica, postulante a propria volta, secondo la lezione (del Prof. Trimarchi) a suo tempo esposta, la calcolabilità dei profitti e delle perdite. A tal riguardo, non si può non sottolineare come tale modello risulti non ben calibrato rispetto ai casi in cui il sistema venga impiegato da parte di operatori che non esercitano attività economiche organizzate (si pensi all'utilizzatore finale di un *robot* da compagnia) e che, soprattutto, favorisce l'impresa pericolosa laddove il sistema - non incluso tra quelli ad alto rischio - si riveli inopinatamente pericoloso con il senno del poi<sup>228</sup>.

Ulteriori critiche sono rivolte alla prescelta *summa divisio* tra sistemi, fondata sul livello di rischio, dai fautori dell'altro degli approcci evocati.

Molte di esse sono agevolmente comprensibili dall'angolo visuale del giurista italiano che da oramai quasi un secolo si confronta con una regola, l'art. 2050 c.c., che si presta alle più varie letture ed applicazioni concrete. In particolare, si è osservato che il criterio del rischio di danno - giusta la formula della probabilità che il danno si verifichi, moltiplicata per l'ammontare dello stesso - è privo di carattere selettivo, in assenza della previa determinazione di un valore-soglia da utilizzare in chiave regolatoria o concretizzatrice della clausola generale<sup>229</sup>.

Ancora, si soggiunge che l'assenza di dati sul rischio che la nuova tecnologia introduce, in uno con la dedotta inadeguatezza dei metodi di valutazione del rischio medesimo, rende sostanzialmente inefficace ogni approccio che si fondi su una stima *ex ante* del danno. E, più radicalmente, si afferma che proprio quest'ultimo profilo, ove assunto come determinante all'atto di prescegliere una certa regola di responsabilità, sarebbe incongruente, dovendo il criterio di imputazione perseguire scopi differenti da quello di assicurare il risarcimento di tutti i danni

---

<sup>227</sup> Nel senso in cui l'espressione è impiegata da Brüggemeier G., *The Control of Corporate Conduct and Reduction of Uncertainty by Tort Law*, in *Law and uncertainty. Risks and legal processes*, a cura di Baldwin, cit., 1997, p. 65.

<sup>228</sup> Appare quantomai significativo notare che nella relazione introduttiva alla Risoluzione in esame (n. 21), nel caso di «un sistema di IA che... non sia ancora stato classificato come ad alto rischio», si osserva che «qualora, a seguito di tale valutazione, la Commissione decida di includere tale sistema di IA nell'elenco, l'inclusione dovrebbe avere un effetto retroattivo a partire dal momento in cui si è verificato il primo incidente provocato dal sistema di IA in questione, che ha causato un danno o un pregiudizio grave» (enfasi aggiunta).

<sup>229</sup> Cfr. Bertolini A., *Artificial Intelligence and Civil Liability*, cit., p. 77 ss.

implicati da un'attività allorché questi siano assai significativi e, cioè: favorire, evitando peraltro l'incerta sovrapposizione tra regimi di responsabilità potenzialmente concorrenti, l'accesso alla giustizia alle vittime (anche in relazione alle c.d. *small claims*); promuovere, secondo gli scopi ritenuti socialmente desiderabili, certe tecnologie piuttosto che altre; evitare che gli attori economici possano esternalizzare il costo dei danni creati<sup>230</sup>.

Sarebbe dunque, in quest'ottica, più opportuno stabilire - settore per settore, *recte* tipologia di applicazione per tipologia di applicazione (tenendo conto delle regole già vigenti), con abbandono del principio della c.d. neutralità tecnologica - quale sia il soggetto che si trova nella migliore posizione per identificare, prevenire e gestire il rischio, sul quale andrebbe perciò canalizzata l'azione risarcitoria, lasciando poi al meccanismo delle azioni di rivalsa il compito di allocare più correttamente il danno<sup>231</sup>. La predeterminazione normativa del soggetto meglio posizionato di fronte al rischio si pone in espressa contrapposizione con l'altra proposta esaminata, secondo cui spetta al giudice il compito di identificare, a posteriori, chi debba qualificarsi come «operatore» del sistema intelligente<sup>232</sup>.

A tal riguardo, si osserva che la convinzione giusta la quale il meccanismo del regresso (o rivalsa) consentirebbe di conseguire gli obiettivi della giustizia e dell'efficienza nell'allocazione del costo del danno può essere messa in seria discussione, se si considera che anche nella c.d. *secondary litigation* (salvo eventuali determinazioni contrattuali regolatrici del problema) si potranno ripetere le identiche difficoltà di prova della causalità e della colpa che interesserebbero

---

<sup>230</sup> Cfr. ancora Bertolini A., *Artificial Intelligence and Civil Liability*, *ibidem*. Sull'inadeguatezza di un approccio fondato sulla stima preventiva del rischio in funzione della scelta della regola di responsabilità v. anche Kalra N., Paddock S.M., *Driving to Safety: How Many Miles of Driving Would It Take to Demonstrate Autonomous Vehicle Reliability?*, disponibile all'indirizzo <https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt1btc0xw>, p. 1 ss., i quali concludono che anche attraverso i modelli stocastici raffinati (ivi esposti) «*it may not be possible to establish the safety of autonomous vehicles prior to making them available for public use. Uncertainty will remain*».

<sup>231</sup> Quest'approccio, detto di «*risk-management*», è coltivato dallo stesso Bertolini A., *Artificial Intelligence and Civil Liability*, cit., p. 96 ss., che lo applica ad alcuni scenari di danno, come quelli legati, ad es., alle auto a guida autonoma o all'uso di sistemi esperti in medicina. Esso trova voci favorevoli presso altra parte della dottrina: v. Fusaro A., *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, cit., p. 1353. Cfr. anche Buiten M., De Streef A., Peitz M., *Report on EU liability rules for the age of Artificial Intelligence*, cit., p. 60 ss., ove s'afferma che «*Given the need to differentiate for AI-driven applications based on the context in which they are used, the question is how broadly a horizontal regime can ultimately apply. If most high-risk AI applications will be regulated elsewhere, following the sector-specific rules with a liability regime would be the preferred approach*».

<sup>232</sup> Sul punto v. già le considerazioni critiche di Bertolini A., *Artificial Intelligence and Civil Liability*, cit., p. 85 s., nei confronti della proposta dell'*Expert Group* citata di enucleare una definizione di *operator* flessibile, al fine di verificare caso per caso, ossia con riferimento alla singola tecnologia che viene in rilievo, chi ne abbia il «controllo» in via principale. Tale proposta, nella versione articolata dal Parlamento europeo, presenta peraltro problemi di coordinamento con la disciplina della *product liability*. V., in particolare, l'art. 11 che lascia intatta l'applicabilità della Direttiva 85/374/CEE nei confronti dell'operatore di *back-end* allorché non sia l'unico operatore (facendo, in tale ultimo caso, prevalere invece la responsabilità oggettiva di cui al medesimo articolato normativo): ciò significa che se l'utilizzatore finale - l'operatore di *front-end* - dovesse aver risarcito il danno, in via di regresso potrebbe soddisfarsi nei confronti del produttore solo nei limiti di cui alla Direttiva, come risulta confermato pure dall'art. 12, par. 3 della proposta, con le immaginabili problematiche conseguenze sul risultato allocativo finale, tenuto conto dei già segnalati «difetti» della Direttiva stessa.

l'azione del danneggiato fondata su quest'ultimo criterio. Conseguentemente, e proprio perché si attribuisce fondamentale importanza all'azione in regresso o manleva del convenuto in giudizio verso colui sul quale il danno dovrebbe in ultima istanza ricadere, occorrerebbe esplicitare quale criterio di responsabilità operi in quella sede, se la colpa o una forma di responsabilità oggettiva. Come già osservato poco sopra (§ 2), se la responsabilità dell'impresa produttrice dello *smart device* fosse regolata dalla Direttiva del 1985, almeno nella versione vigente, il rischio è che l'utilizzatore finale, *a fortiori* quando non professionale, sul quale la responsabilità dovesse essere per ipotesi canalizzata, si trovi a fronteggiare difficoltà, sostanziali e probatorie, tali da non consentire un'equa ed efficace (ri-)allocazione del danno in capo alla al produttore<sup>233</sup>.

In ogni caso, sia che si ritenga di affidare l'individuazione dell'operatore responsabile al giudice, sia che si preferisca sancire per legge chi è il soggetto meglio posizionato per prevenire il danno o per sopportarne il costo, appare di fondamentale importanza che l'ascrizione della responsabilità civile rimanga tendenzialmente coerente con l'imposizione degli oneri in materia di sicurezza dei sistemi d'IA, come quelli previsti all'interno del progetto di Regolamento presentato il 21 aprile scorso e in corso di esame, allo scopo di mantenere allineati i meccanismi di *collective* e *general deterrence* (per dirla con Calabresi) nell'unitaria ottica della prevenzione dell'incidente.

---

<sup>233</sup> Si pensi, nell'ottica della prova del difetto e del nesso eziologico tra questo ed il danno, ad un errore di programmazione dell'algorithm con cui funziona il sistema intelligente foriero di danno, non accertabile *ex post*, ovvero all'ipotesi in cui rimanga (giudizialmente) dubbio se il comportamento deviante sia frutto del *machine learning* avvenuto precedentemente o, di contro, successivamente alla messa in circolazione dello *smart device*. Del problema si mostra consapevole lo stesso Bertolini A., *Artificial Intelligence and Civil Liability*, cit., p. 116 ss., con riferimento alla regolazione del danno cagionato da droni, quando rileva che: «*the criticalities of the PLD regarding informational asymmetry, the development risk defense and the victim's burden to prove the causal nexus between the damage and the defect of a widely used, albeit advanced technology, may prove burdensome, and limit the possibility of further apportionment of liability through secondary litigation*».

## CONCLUSIONI

### IL DESTINO (EUROPEO) DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER ATTIVITÀ PERICOLOSA NELL'ERA DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

Le critiche ora sunteggiate mettono in luce l'estrema delicatezza della scelta che la Commissione europea è chiamata a compiere nel formulare la già annunciata proposta di Regolamento in materia di responsabilità civile connessa all'impiego di prodotti e servizi basati sull'Intelligenza Artificiale<sup>1</sup>.

A meno di non voler immaginare radicali scostamenti dalle riflessioni fioccate sul tema nel corso degli ultimi anni - come sarebbe, ad esempio, se si scegliesse di rivolgersi esclusivamente al criterio della colpa - sembra che saranno adottati, salvo variazioni di dettaglio, uno dei due approcci di cui si è dato poco sopra conto, i quali entrambi si improntano a un modello di regolazione basato sul tipo di rischio introdotto dalla tecnologia.

Nell'un caso, però, del rischio si richiede una valutazione *ad hoc*, che consideri cioè l'impatto dell'IA su classi di prodotti o di servizi esistenti (o in fase di sviluppo): lo scopo è quello di appurare, tenuto eventualmente conto del quadro normativo già presente almeno a livello degli Stati membri, se la nuova tecnologia ne lasci o no inalterati, sostanzialmente, la tipologia e l'intensità.

Nell'altro caso, di contro, il rischio postula di essere analizzato nei suoi due profili, quantitativo e qualitativo, senza considerazione per la concreta applicazione della tecnologia «intelligente», onde cercare di stimare l'incidenza lesiva di quest'ultima sugli interessi, patrimoniali e non, di chi altresì ne beneficia come singolo o in quanto parte della collettività. Poiché l'esito dell'analisi restituisce l'esistenza di differenze, anche estremamente ampie, tra i livelli di rischio implicati dai sistemi intelligenti, non stupisce che tale secondo approccio conduca ad una risposta regolatoria improntata alla fluida e trasversale categoria del «pericolo» o, meglio, alla sua (pretesa) capacità di dare razionale fondamento, nel perseguimento degli obiettivi di deterrenza generale (nell'accezione calabresiana dell'espressione) cui la responsabilità civile tende, a un regime a

---

<sup>1</sup> Annunciata nella Relazione di accompagnamento alla proposta di Regolamento del 21 aprile 2021, cit., § 1.3, ove si precisa che «La proposta fa parte di un pacchetto più ampio di misure destinate ad affrontare i problemi posti dallo sviluppo e dall'utilizzo dell'IA... Sono pertanto garantite la coerenza e la complementarità rispetto ad altre iniziative in corso o previste della Commissione, volte anch'esse ad affrontare tali problemi, comprese la revisione della normativa settoriale sui prodotti (ad esempio la direttiva macchine, la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti) e *le iniziative che affrontano le questioni connesse alla responsabilità in relazione alle nuove tecnologie, compresi i sistemi di IA*» (enfasi aggiunta). In particolare, la Commissione ha preannunciato l'adozione, nel terzo trimestre del 2022, di un'iniziativa legislativa in materia di responsabilità per danni da sistemi intelligenti: v. [https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Responsabilita-civile-adequare-le-norme-in-materia-di-responsabilita-allera-digitale-e-allintelligenza-artificiale\\_it](https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-Responsabilita-civile-adequare-le-norme-in-materia-di-responsabilita-allera-digitale-e-allintelligenza-artificiale_it).

doppio binario: l'uno fondato su un canone di prevenzione dei rischi ragionevolmente prevedibili, rimesso operativamente al criterio della colpa; l'altro sull'alternativa tra prevenire, modulando il livello dell'attività rischiosa o il suo grado di sicurezza, ovvero quantomeno internalizzare le passività sociali in cui i danni consistono.

Sarebbe frutto di presunzione non solo ritenere di poter dimostrare la superiorità di uno dei due approcci, bensì anche tentare di pronosticare, al momento in cui la mano si alza dalla tastiera, quale sarà la scelta finale delle Istituzioni europee. Al riguardo, peraltro, va tenuto presente che non si può escludere che, in luogo o a fianco dell'istituto della responsabilità, si farà ricorso a tecniche di socializzazione del costo dei danni, di carattere privatistico (assicurazione obbligatoria) o pubblicistico (istituzione di fondi di garanzia per le vittime che non abbiano ottenuto ristoro dal responsabile o che non abbiano diritto al risarcimento), finalizzate a diffondere un clima di fiducia presso i consociati. Senza dimenticare che il legislatore ha altresì a sua disposizione - nell'ottica del bilanciamento tra esigenze di protezione della produzione e di tutela delle vittime - la possibilità di plasmare la regola di responsabilità al fine di consentire alle imprese, con l'ausilio del meccanismo (auto-)assicurativo, di compiere una meno incerta *cost-benefit analysis* (ad es., fissando tetti risarcitori alla responsabilità).

L'unico compito cui si può cercare di assolvere a conclusione del presente lavoro, onde peraltro offrirne una (non ripetitiva e meramente riepilogativa) sintesi, è quello di lumeggiare, forti dei risultati dell'analisi sin qui svolta soprattutto sull'art. 2050 c.c., i profili problematici di un'eventuale disciplina della responsabilità civile che faccia perno sul criterio della pericolosità, *recte* della «attività pericolosa», in generale e soprattutto con riferimento ai nuovi scenari di danno legati allo sviluppo dell'*ICT*: non da ultimo al fine di fornire qualche indicazione per minimizzare, quantomeno, le rilevate criticità.

Orbene, l'esperienza italiana anzitutto insegna che si rende indispensabile chiarire, poiché il grado di pericolosità di una certa attività rileva ai fini della determinazione del livello di diligenza esigibile da chi la eserciti, se con tale criterio si vuole dettare una regola di responsabilità per colpa ovvero autenticamente oggettiva, abbandonando formule anfibologiche come quella compendiata nell'art. 2050 c.c., che evoca «tutte le misure idonee a evitare il danno». Per vero, come si è sottolineato a suo luogo, pure intorno al concetto di caso fortuito aleggia un'ampia nebbia di incertezza: la nozione, se presenta il pregio di essere così flessibile da consentire al giudice di apprezzare tutte le circostanze della concreta vicenda della vita onde decidere su quale delle parti (coinvolte nel conflitto aquiliano) allocare il costo del danno, si presta nondimeno a interpretazioni soggettivistiche. Al servizio della chiarezza, giacché non pare migliorare la situazione affidarsi a formule linguisticamente più o meno equivalenti per tracciare i confini esterni della responsabilità -

come quelle che la limitano al rischio «tipico» o «normale» - il legislatore, senza comunque illudersi di poter strappare questo ramo del diritto privato al dominio del formante giurisprudenziale, può tutt'al più tentare di dettare criteri generali di ordine funzionale, come quelli che i Maestri della responsabilità civile hanno proposto<sup>2</sup>.

Come si è cercato di mostrare, l'affermazione del carattere oggettivo del criterio di attribuzione della responsabilità per attività pericolosa potrebbe togliere ogni rilievo, nell'applicazione dello stesso, al principio di precauzione, il quale di contro, fintantoché la regola di responsabilità rimanga invischiata con la colpa, potrebbe in effetti influenzare l'esito ermeneutico<sup>3</sup>. Diversamente, almeno una volta accettata la premessa teorica giusta la quale la responsabilità oggettiva, lungi dall'assurgere a una forma di responsabilità per pura connessione causale tra la situazione individuata dalla legge e l'evento dannoso, si fonda sulla possibilità per l'essere umano di scegliere per il rischio piuttosto che per l'inazione<sup>4</sup>, merita sicuramente di venir chiarito un altro aspetto, di primaria importanza allorché l'attività latrice di elevati pericoli sia suscettiva di produrre effetti nefasti inopinati a causa di un'incompleta conoscenza del fenomeno tecnico ovvero, ed è segnatamente il caso di prodotti o servizi «intelligenti», di una sua intrinseca mutevolezza. Il problema cui si sta alludendo - del c.d. rischio di sviluppo (o ignoto tecnologico) - si pone non solo in relazione alla disciplina del danno da prodotto, bensì, più in generale, con riferimento ad ogni titolo oggettivo di imputazione della responsabilità e meriterebbe di essere risolto a livello normativo, piuttosto che venir lasciato in mano all'interprete. Sul punto non si può che ribadire quanto esposto a suo luogo circa la necessità di fare comunque ricadere il rischio dell'ignoto, in base all'art. 2050 c.c., sull'impresa pericolosa - mentre a diversa conclusione dovrebbe giungersi con riguardo ad attività non economiche - almeno nella misura in cui la soluzione contraria si dovesse porre in contrasto con il disposto dell'art. 41 cpv. della Costituzione e, cioè, quando i benefici sociali recati dallo sviluppo tecnologico e dall'attività imprenditoriale, complessivamente considerati, non superino sostanzialmente le esternalità negative prodotte<sup>5</sup>.

Il ricorso al criterio dell'attività pericolosa in chiave regolatoria dei (vecchi e nuovi) rischi di danno - in ciò risiede uno dei suoi più significativi difetti - postula o, quantomeno, rende opportuno un chiarimento in merito al suo presupposto fondamentale: cosa debba intendersi per pericolo, infatti, di là da ciò che è dato cogliere con l'intuito, non è praticamente definibile. Tale circostanza potrebbe determinare un eccessivo ampliamento dello spettro applicativo del criterio di responsabilità o, all'opposto, una sua applicazione troppo circoscritta e, in entrambi gli scenari,

---

<sup>2</sup> V. *supra*, Cap. I, Sez. II, §§ 2-4.

<sup>3</sup> V. *supra*, Cap. I, Sez. II, § 5.

<sup>4</sup> V. *supra*, Cap. I, Sez. I, § 4.

<sup>5</sup> V. *supra*, Cap. I, Sez. II, § 5.

portare a sperequazioni tra situazioni concrete in cui il rischio di danno risulta simile. Di tutto ciò l'esperienza italiana rende pienamente avvertiti, come si spera sia emerso dalla disamina della copiosa giurisprudenza, di merito e di legittimità, resa sull'art. 2050 c.c.<sup>6</sup>.

L'esame comparatistico, condotto nella seconda Sezione del secondo Capitolo, dimostra però come l'approccio italiano a questo criterio di imputazione della responsabilità, afflitto da un elevato tasso di nebulosa indeterminatezza, non sia l'unico adottabile né, tantomeno, concepibile. Infatti, tralasciando la scelta di alcuni Paesi di non adottare una *Generalklausel* per disciplinare i danni conseguenti all'esercizio di attività pericolose e di assoggettare piuttosto talune di esse a regole di responsabilità oggettiva peculiari, chi ha percorso, come l'Italia, l'altra via, ha cercato nondimeno di specificare maggiormente il campo applicativo del criterio. Così, nel mondo della *Common Law*, la *doctrine* delle *abnormally dangerous* (o, come si diceva fino a qualche decennio fa, *ultrahazardous*) *activities* richiede, per essere applicata, il concreto ricorrere di circostanze ulteriori rispetto al «nudo» dato del pericolo; alle volte, peraltro, come è accaduto nella giurisdizione soggetta al diritto inglese, ove è originata, tanto specifiche da confinarla ai margini del sistema dei *torts*<sup>7</sup>. Anche in alcuni sistemi di *Civil Law*, tra quelli che di recente hanno provveduto a una ricodificazione del proprio diritto civile (come la Repubblica Ceca), si è indugiato in più puntuali definizioni della pericolosità.

La ricerca ha messo però in luce un diverso possibile rimedio al problema della scarsa determinatezza del contenuto della nozione di pericolo, cui la semplice aggiunta di un aggettivo quale «anormale», «elevato» - o altri simili - non saprebbe ovviare. Esso pare venir preso in considerazione sia ove spirano venti di riforma del diritto della responsabilità civile - è il caso del progetto di legge attualmente in discussione in Belgio (ma non del suo omologo francese)<sup>8</sup> - sia all'interno delle proposte, maturate in ambito europeo, che concernono il tema del danno derivante da sistemi che sfruttano l'IA<sup>9</sup>. Secondo questo modello, nell'ambito di una definizione generale e astratta di «attività pericolosa», l'individuazione precisa di quelle che vanno annoverate alla categoria è rimessa alle puntuali determinazioni di un organo che si stima in grado non solo di compiere, meglio del legislatore, valutazioni di ordine tecnico, bensì pure di rimanere al passo con il rapido evolvere della scienza. Già si sono sottolineate le criticità insite in un approccio siffatto, che, nell'escludere il giudice dalla valutazione circa la natura dell'attività portata alla sua attenzione, potrebbe lasciare dei vuoti di tutela, per carente aggiornamento dell'elenco delle attività sottoposte al regime «speciale», ovvero determinare un trattamento diseguale di situazioni

---

<sup>6</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. I.

<sup>7</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. II, § 1.

<sup>8</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. II, § 3.

<sup>9</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. II, § 4.

analoghe: cionondimeno, è indiscutibile che si tratti di una soluzione appagante dal punto di vista della certezza del diritto e, pertanto, da prendere in seria considerazione anche in vista di un improbabile intervento riformatore dell'art. 2050 c.c.

Nel presente lavoro, a diritto invariato, si è sommessamente avanzata una proposta, ancora differente, per riempire di contenuto la nozione di attività pericolosa. Dopo aver rilevato che la stessa poggia essenzialmente sull'idea che sia necessario valutare il rischio correlato all'attività - inteso come prodotto tra il totale dei danni provocati e la probabilità del loro accadimento - e dopo aver evidenziato che ciò non esime dall'individuare una certa soglia di danno (probabile), il cui superamento apra all'applicazione della regola, si è suggerita la possibilità di trarre spunto dal processo di determinazione dei criteri di liquidazione del danno alla persona che sta alla base dell'elaborazione delle c.d. Tabelle di Milano. Si è suggerito, cioè, di effettuare una previa ricognizione delle decisioni in cui è stata positivamente affermata l'applicabilità dell'art. 2050 c.c. e dunque, avuto riguardo alle attività emerse da tale censimento, determinare un indice di pericolosità che funga da parametro di riferimento per analoghe future valutazioni con l'ausilio, tra l'altro, delle statistiche sulla sinistrosità, ricavabili dagli studi attuariali o da ricerche scientifiche, nonché di quello della *big data analytics*<sup>10</sup>.

La necessità di gettare luce sul contenuto del concetto di pericolosità, rimarcata a più riprese da pressoché tutta la dottrina che ha approfondito tale profilo, si coglie anche in relazione all'applicazione del criterio di imputazione in esame all'ipotesi dei danni cagionati dalla produzione di massa, la quale è oggetto di disciplina a livello comunitario. In questo lavoro si è tentato di sostenere, alla luce delle indicazioni ritraibili dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea e contro, per vero, a un'opinione largamente diffusa presso la nostra dottrina, che la Direttiva 85/374/CEE non tollera la coesistenza a livello nazionale di un regime di responsabilità oggettiva più stringente di quello dalla medesima dettato. Il problema dei rapporti tra art. 2050 c.c. - applicato dalla nostra giurisprudenza a settori come quello dei farmaci, delle bombole a gas e dei lavorati del tabacco - e disciplina del danno da prodotti difettosi sembra poter essere risolto, rimanendo entro i paletti ivi fissati quanto ai margini di discrezionalità lasciati agli Stati membri, riconoscendo alla regola codicistica la capacità di disattivare l'esimente del rischio di sviluppo (art. 6, lett *e*), recepita in termini generali nel nostro ordinamento, ogniquale volta le regole preventive di settore autorizzino a ritenere che l'osservanza degli stringenti requisiti di conformità, al cui rispetto risulta subordinata l'immissione in commercio di un prodotto dannoso, non rappresenti che il livello minimo di sicurezza che il produttore è tenuto a garantire<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> V. *supra*, Cap. II, Sez. II, § 4.

<sup>11</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. I, § 3.



Ad ogni modo, tale fondamentale aspetto potrebbe ricevere utile chiarimento in sede di revisione della Direttiva 85/374/CEE, la quale sembra in effetti essere nei piani della Commissione europea: da più voci essa è stata invitata a porre rimedio alla parziale inadeguatezza della disciplina sulla *product liability* al cospetto delle sfide regolatorie lanciate dalle caratteristiche dei sistemi che sfruttano l'IA, ossia dalla loro elevata complessità, dalla capacità di apprendimento e dall'autonomia, che ne rendono imprevedibili gli esiti e fanno ardua l'attribuzione di specifiche «colpe» in capo ai soggetti variamente coinvolti nella loro produzione e nel loro impiego. Peraltro, la disomogeneità tra, da un lato, un regime pienamente oggettivo e fondato sul mero dato della pericolosità, il quale può interessare chiunque, e, dall'altro lato, il delicato bilanciamento tra interessi della produzione e interessi del pubblico di consumatori (esteso ai c.d. *bystanders*) tracciato dalla Direttiva europea più volte evocata, può condurre a esiti distorti sotto il profilo della più equa ed efficiente ripartizione del costo del danno tra chi programma o realizza lo *smart device* e chi, invece, lo utilizza, magari per scopi estranei alla propria attività professionale<sup>12</sup>.

Analoghe esigenze di coordinamento tra criteri di responsabilità si avvertono in ambito nazionale, sin dal varo dell'attuale codice civile, con particolare riferimento proprio alla sovrapposizione - inestricabile, nonostante gli sforzi compiuti dalla dottrina - tra l'art. 2050 c.c. e la disposizione immediatamente successiva. Chi si è occupato di recente dell'art. 2051 c.c. ha concluso auspicandone l'eliminazione, avendo rilevato come tale fattispecie viva di un'irrisolta tensione tra letture soggettivistiche e letture oggettivanti - nel che vi si intravede il segno del «declino di una concezione generalizzata della responsabilità oggettiva» - e ha piuttosto proposto per il futuro di affidarsi (oltre che all'art. 2049 c.c.) all'ipotesi di responsabilità fondata sulla pericolosità dell'attività, per garantire «un adeguato livello di tutela ai danneggiati, alla stregua di quanto generalmente avviene in altri ordinamenti giuridici»<sup>13</sup>.

Quantunque sia stato autorevolmente detto che «il ricorso alla pericolosità come qualificazione... corrisponde a una fase non matura della responsabilità oggettiva» e che «quella di attività pericolosa è una categoria sufficientemente equivoca perché su di essa si progetti di organizzare un intero regime di responsabilità oggettiva»<sup>14</sup>, proposte del genere di quella poca sopra richiamata stanno a comprovare che tale criterio di attribuzione della responsabilità gode di buona salute.

Ulteriore conferma di ciò si trae dall'esame dell'atteggiamento assunto dalla dottrina di altri Paesi che si stanno confrontando con il problema della regolazione dei danni provocati dagli

---

<sup>12</sup> V. *supra*, Cap. III, Sez. II, § 2.

<sup>13</sup> Patti F.P., *Il declino della responsabilità oggettiva (a margine dell'art. 2051 c.c.)*, cit., p. 1012 s.

<sup>14</sup> Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 454 ss.

algoritmi. Così, nella discussione in atto aldilà dell'Atlantico la *doctrine* delle *abnormally dangerous activities* viene da più voci invocata - non senza sottolinearne i limiti applicativi - come strumento per affermare la responsabilità oggettiva dei programmatori e degli operatori che sfruttano prodotti o servizi intelligenti<sup>15</sup>. Pure in ambiente tedesco non manca chi sollecita il ricorso, nella regolazione, al modello della *Gefährdungshaftung*<sup>16</sup>.

In conclusione, si può osservare che se il modello dualistico di responsabilità, per colpa e oggettiva, imperniato sul *discrimen* della pericolosità, sembra mantenere la propria valenza (se si vuole, il proprio fascino) ordinante, tanto presso i Dottori, quanto nelle sedi deputate a foggare le regole volte a far fronte ai nuovi rischi di danno legati allo sviluppo delle tecnologie dell'informazione, i tempi sembrano però maturi - in Europa come in Italia - per un mutamento di approccio, tenuto peraltro conto che l'ordinamento si caratterizza per una frammentaria e disomogenea disciplina delle diverse attività economiche. Non si può che auspicare, cioè, che si provveda a dettare puntuali previsioni di responsabilità oggettiva, peraltro in concreto variamente modulabili in relazione a peculiari esigenze ed eventualmente delegandone il compito a organi esecutivi (in Italia, a regolamenti del Governo), di modo da lasciare che il «pericolo» rimanga la *ratio* della regola in base alla quale l'esercente risponde oggettivamente e non, esso stesso, il criterio di imputazione. Tutto ciò viene detto nella consapevolezza che il profilo dell'elevato rischio di danno da solo non basta a spiegare compiutamente il perché delle soluzioni normative, dato che la scelta per una regola responsabilità extracontrattuale, piuttosto che per un'altra, persegue finalità ulteriori a quella di contenere il pericolo, quale, ad esempio, quella di favorire alcuni settori produttivi o di consentire la diffusione di certe attività<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Cfr., senza pretesa di completezza, Chopra S., White L.F., *A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents*, cit., p. 130 ss.; Rachum-Twaig O., *Whose Robot Is It Anyway?: Liability for Artificial-Intelligence-Based Robots*, cit., p. 1157 ss.; Hubbard F.P., *Sophisticated Robots: Balancing Liability, Regulation, and Innovation*, in *Florida Law Review*, Vol. 66, 2014, p. 1833 ss.

<sup>16</sup> V. Teubner G., *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, cit., p. 90 ss., il quale è però critico verso la dottrina tedesca che suggerisce l'introduzione di una o più ipotesi di *Gefährdungshaftung*.

<sup>17</sup> Castronovo C., *Responsabilità civile*, cit., p. 463 s.

## BIBLIOGRAFIA.

Abbot R., *The Reasonable Computer: Disrupting the Paradigm of Tort Liability*, in *George Washington Law Review*, Vol. 86, 2018, p. 1 ss.

Abravanel-Jolly S., sub art. 1382 à 1386 *Circulation routière*, in *JurisClasseur Civil Code*, aggiornato al 23 novembre 2020.

Al Mureden E., *Autonomous cars e responsabilità civile tra disciplina vigente e prospettive de iure condendo*, in *Contratto e impresa*, 2019, p. 897 ss.

Al Mureden E., *Danni da consumo di alimenti tra legislazione di settore, principio di precauzione e responsabilità civile*, in *Contratto e impresa*, 2011, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali<sup>2</sup>*, Torino, 2017, p. 261 ss.

Al Mureden E., *Danno da cellulare e doveri di informazione - tra precauzione e autoresponsabilità* (nota a App. Torino, 14 gennaio 2020), in *Corriere giur.*, 2020, p. 373 ss.

Al Mureden E., *I danni da uso del cellulare tra tutela previdenziale e limiti alla responsabilità del produttore* (nota a App. Brescia, 22 dicembre 2009) in *Resp. civ. prev.*, 2010, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali<sup>2</sup>*, cit., p. 200 ss.

Al Mureden E., *I danni da utilizzo del cellulare tra conformità del prodotto agli standard legislativi, principio di precauzione e autoresponsabilità dell'utilizzatore* (nota a Trib. Ivrea, 21 aprile 2017 e a Trib. Firenze, 24 giugno 2017), in *Corriere giur.*, 2017, p. 1082 ss.

Al Mureden E., *Il danno da "prodotto conforme". Le soluzioni europee e statunitensi nella prospettiva del Transatlantic Trade and Investment Partnership (T.T.I.P.)*, in *Contratto e impresa*, 2015, p. 388 ss.

Al Mureden E., *La responsabilità per esercizio di attività pericolose - a quarant'anni dal caso seveso*, in *Contratto e impresa*, 2016, p. 647 ss.

Al Mureden E., *Principio di precauzione, tutela della salute e responsabilità*, Bologna, 2008.

Al Mureden E., *Uso del cellulare e danni alla salute: la responsabilità del produttore tra dannosità "tollerabile", principio di precauzione e nuovi obblighi informativi* (nota a Cass., 12 ottobre 2012, n. 17438), in *Corriere giur.*, 2013, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali<sup>2</sup>*, cit., p. 254.

Albanese A., *La responsabilità civile per i danni da circolazione di veicoli ad elevata automazione*, in *Eur. dir. priv.*, 2019, p. 995 ss.

Alessi R., *Il difficile percorso della «responsabilità civile europea»*, in *Danno e resp.*, 1999, p. 377 ss.

Alpa G., Bessone M., *Atipicità dell'illecito*, I, *Profili dottrinali*, Milano, 1980.

Alpa G., Bessone M., *I fatti illeciti*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da P. Rescigno, VI, t. 14, Torino, 1982.

Alpa G., Bessone M., *La responsabilità civile*, 3<sup>a</sup> ed. agg. a cura di Putti, Milano, 2001.

Alpa G., Carnevali U., Di Giovanni F., Ghidini G., Ruffolo U., Verardi C.M., *La responsabilità per danno da prodotti difettosi*, Milano, 1990.

Alpa G., *Il mercato unico digitale*, in *Contratto e impresa Europa*, 2021, p. 1 ss.

Alpa G., *Il problema dell'atipicità dell'illecito*, Napoli, 1979.

Alpa G., *L'attuazione della direttiva comunitaria sulla responsabilità del produttore. Tecniche e modelli a confronto*, in *Contratto e impresa*, 1988, p. 573 ss.

Alpa G., *La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi esegetici*, in *Dir. Informaz. Informat.*, 1997, p. 703 ss.

Alpa G., *La responsabilità civile. Principi*<sup>2</sup>, Milano, 2020.

Alpa G., *La responsabilità d'impresa nel terzo millennio*, in *La responsabilità d'impresa* a cura di Alpa e Conte, Milano, 2015, p. 1 ss.

Alpa G., *La responsabilità oggettiva*, in *Contratto e impresa*, 2005, p. 959 ss.

Alpa G., Leccese R., voce *Responsabilità d'impresa*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., XVII, Torino, 1998, p. 272 ss.

Alpa G., *Responsabilità dell'impresa e tutela del consumatore*, Milano, 1975.

Alpa G., *Teorie e ideologie nella disciplina dell'illecito*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1977, p. 811 ss.

Altavilla E., *La colpa*, I, Torino, 1957.

Ambrosini R., *L'esercizio di attività pericolose, tra interesse della produzione ed esigenze di tutela dei danneggiati*, in *Corriere giur.*, 2017, p. 696 ss.

Amidei A., *Intelligenza Artificiale e product liability: sviluppi del diritto dell'Unione Europea*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1715 ss.

Andreola E., *Responsabilità civile nello sport equestre e cause di esonero*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 96 s.

Anelli F., *Caso fortuito e rischio di impresa*, Milano, 1990.

Arbour M.E., *A proposito della nebulosa. Principio di precauzione e responsabilità civile*, in *Liber amicorum per F.D. Busnelli*, Milano, 2008, p. 513 ss.

Arbour M.E., *Tecnica e prodotti difettosi: intrecci ed indifferenza*, in *Danno e resp.*, 2013, p. 89 ss.

- Arcuri A., Pardolesi R., voce *Analisi economica del diritto*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002, p. 7 ss.
- Asaro P., *The Liability Problem for Autonomous Artificial Agents*, in *AAAI Spring Symposium Series*, marzo 2016, <https://icps.gwu.edu/sites/g/files/zaxdzs1736/f/downloads/Asaro%201.pdf>.
- Astone F., *Il principio “chi inquina paga” nell’ordinamento interno*, in *Tutela dell’ambiente e principio “chi inquina paga”*, a cura di Moschella e Citrigno, Milano, 2014, p. 41 ss.
- Baffi E., *La responsabilità del proprietario per danni da rovina di edificio come forma di responsabilità vicaria: analisi giuseconomica*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 657 ss.
- Baldassarre A., voce *Iniziativa economica privata*, in *Enc. Dir.*, XXI, Milano, 1971, p. 582 ss.
- Balestra L., *Il contratto tra unità e frammentazione*, in *Giust. civ.*, 2020, p. 219 ss.
- Balestra L., *Il diritto dei contratti nello specchio della contemporaneità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, p. 1127 ss.
- Balestra L., *Introduzione al diritto dei contratti*<sup>2</sup>, Bologna, 2021.
- Balestrieri M., *Il “problema” della causalità giuridica*, in Monateri P.G., Gianti D., Balestrieri M., *Causazione e giustificazione del danno*, Torino, 2016, p. 1 ss.
- Barassi L., *Contributo alla teoria della responsabilità per fatto non proprio in ispecial modo a mezzo di animali*, in *Riv. it. sc. giur.*, XXIV, 1897, p. 325 ss.
- Barbero D., *Sistema istituzionale del diritto privato italiano*, II, Torino, 1949.
- Barbero D., *Criterio di nascita e criteri di propagazione della responsabilità da fatto illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 1960, I, p. 572 ss.
- Barcellona M., *Recensione a Corsaro, L’imputazione del fatto illecito*, in *Riv. dir. civ.*, 1973, I, p. 84 ss.
- Barcellona M., *Trattato della responsabilità civile*, Torino, 2011.
- Barone A., *Principio di precauzione e governo del rischio*, in *Principi, clausole generali, argomentazione e fonti del diritto*, a cura di Ricci, Milano, 2018, p. 219 ss.
- Bassini M., Liguori L., Pollicino O., *Sistemi di Intelligenza Artificiale, responsabilità e accountability. Verso nuovi paradigmi?*, in *Intelligenza Artificiale, protezione dei dati personali e regolazione*, a cura di Pizzetti, Torino, 2018, p. 335 ss.
- Bathae Y., *The Artificial Intelligence Black Box and the Failure of Intent and Causation*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 31, 2018, p. 889 ss.
- Beck U., *Conditio humana. Il rischio nell’età globale*, Roma-Bari, 2011 (I ed. orig. 2007).
- Beck U., *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Bari, 2000 (I ed. orig. 1986).
- Belli G., *La responsabilità oggettiva*, in *La responsabilità civile*, 2011, p. 373 ss.

- Bellisario E., *Certificazioni di qualità e responsabilità civile*, Milano, 2011.
- Bellisario E., *Il danno da prodotto conforme tra regole preventive e regole risarcitorie*, in *Eur. dir. priv.*, 2016, p. 841 ss.
- Bellisario E., *La rilevanza del criterio presuntivo della conformità alle norme armonizzate*, in *Persona e Mercato*, 2012, p. 156 ss.
- Bellisario E., sub *artt. 101-113*, in *Codice del consumo. Commentario*, a cura di Alpa, Rossi Carleo, Napoli, 2005, p. 696 ss.
- Belvedere A., *Causalità giuridica*, in *Riv. dir. civ.*, 2006, p. 7 ss.
- Belviso U., *Il concetto di iniziativa economica privata nella Costituzione*, in *Riv. dir. civ.*, 1961, p. 149 ss.
- Benacchio G.A., *Diritto privato della Comunità europea: fonti, modelli, regole*<sup>4</sup>, Padova, 2008.
- Benozzo M., *La responsabilità per danno ambientale da attività autorizzate tra imputazione oggettiva e assenza dell'antigiuridicità*, in *Contratto e impresa*, 2018, p. 1323 ss.
- Benthall S., Strandburg K. J., *Agent-Based Modeling as a Legal Theory Tool*, in *Frontiers in Physics*, Vol. 9, 21 giugno 2021, p. 1 ss.
- Bernardini M., *La responsabilità oggettiva nella più recente giurisprudenza*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, p. 1170 ss.
- Berti L., *Il nesso di causalità in responsabilità civile*, Milano, 2013.
- Bertolini A., *Artificial Intelligence and Civil Liability*, luglio 2020, [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL\\_STU\(2020\)621926\\_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621926/IPOL_STU(2020)621926_EN.pdf)
- Bertolini A., *Insurance and Risk Management for Robotic Devices: Identifying the Problems*, in *Global Jurist*, Vol. 16, 2016, p. 291 ss.
- Bertolini A., *Responsabilità del produttore*, in *Codice della responsabilità civile*, a cura di Navarretta, Milano, 2021, p. 2631 ss.
- Bessone M., *La nozione di «pericolo» e il principio di responsabilità per i danni causati da attività pericolose*, in *Riv. giur. trasp. e circ.*, 1985, p. 855 ss.
- Bessone M., *Progresso tecnologico, prodotti dannosi e controlli sull'impresa*, in *Pol. dir.*, 1972, p. 203 ss.
- Bessone M., *Responsabilità civile, assicurazione e costo sociale dell'illecito*, in *Dir. marittimo*, 1975, p. 187 ss.
- Bianca C.M., *Diritto civile. 5 la responsabilità*<sup>2</sup>, Milano, 2019.
- Bigliazzi Geri L., Breccia U., Busnelli F. D., Natoli U., *Diritto civile, III, Obbligazioni e contratti*, Torino, 1992.

Biscione M., *HIV da trasfusione, emoderivati e responsabilità civile*, in *Danno e resp.*, 1996, p. 271 ss.

Boden M.A., *L'intelligenza Artificiale*, Bologna, 2019 (I ed. orig. 2018).

Bona M., *Responsabilità delle ferrovie dello stato ed onere probatorio: verso la strict liability dell'amministrazione ferroviaria?* (nota Cass., 16 novembre 1998, n. 11532), in *Danno e resp.*, 1999, p. 1233 ss.

Bonasi Benucci E., *La responsabilità civile. Esposizione critica e sistematica della giurisprudenza*, Milano, 1955.

Bonvicini E., *La responsabilità civile per fatto altrui*, Milano, 1976.

Bonvicini E., *La responsabilità per i danni nel diritto delle obbligazioni*, I, Milano, 1963.

Borghetti J.S., *How can Artificial Intelligence be Defective?*, in *Liability for artificial intelligence and the internet of things*, a cura di Lohsse, Schulze, Staudenmayer, Nomos, Baden-Baden, 2019, p. 63 ss.

Boston G.W., *Strict Liability for Abnormally Dangerous Activity: The Negligence Barrier*, in *San Diego Law Review*, Vol. 36, 1999, p. 597 ss.

Bravo F., *La responsabilità civile degli Internet Service Provider*, in *La responsabilità d'impresa*, a cura di Alpa e Conte, cit., p. 688 ss.

Bruno F., *Il principio di precauzione tra diritto dell'Unione Europea e WTO*, in *Dir. giur. agr. e ambiente*, 2000, p. 569 ss.

Bugiolacchi L., *La responsabilità dell'host provider alla luce del d.lgs. n. 70/2003: esegesi di una disciplina «dimezzata»* (nota a Trib. Catania, 29 giugno 2004), in *Resp. civ. prev.*, 2005, p. 188 ss.

Buonocore V., *I fatti nuovi del diritto commerciale: la responsabilità dell'impresa fra libertà e vincoli*, in *Ritorno al diritto*, 2005, p. 201 ss.

Buonocore V., *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, Napoli, 2006.

Busnelli F.D., *La parabola della responsabilità civile*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1988, p. 643 ss.

Busnelli F.D., *Le nuove frontiere dell'assicurazione e il principio di precauzione*, in *Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità*, Milano, 2006, p. 1 ss.

Busnelli F.D., *Nuove frontiere della responsabilità civile*, in *Jus*, 1976, p. 41 ss.

Busnelli F.D., Ponzanelli G., *Rischio sportivo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1984, p. 283 ss.

Busnelli F.D., voce *Illecito civile*, in *Enc. giur.*, XVI, Roma, 1989, p. 1 ss.

Bussani, *La colpa soggettiva*, Padova, 1991.

Butera G., *Osservazioni sul danno incolpevole* (nota a Cass. Roma, 23 luglio 1918), in *Giur. it.*, 1918, I, p. 991 ss.

Cabella Pisu G., *Ombre e luci nella responsabilità del produttore*, in *Contratto e impresa*, 2008, p. 617 ss.

Cafaggi F., *La nozione di difetto ed il ruolo dell'informazione. Per l'adozione di un modello dinamico-relazionale di difetto in una prospettiva di riforma*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1995, p. 447 ss.

Cafaggi F., *La responsabilità dell'impresa per i prodotti difettosi*, in *Trattato di dir. priv. europeo*<sup>2</sup>, a cura di Lipari, Padova, 2003, p. 515 ss.

Cafaggi F., *Profili di relazionalità della colpa. Contributo a una teoria della responsabilità extracontrattuale*, Padova, 1996.

Calabresi G., Bobbit P., *Scelte tragiche*, a cura di Mazzoni e Varano, con premessa di Calabresi G. e prefazione di Rodotà S., Milano, 2006 (I ed. orig. 1978).

Calabresi G., *Concerning Cause and the Law of Torts: An Essay for Harry Kalven, Jr.*, in *University of Chicago Law Review*, Vol. 43, 1975, p. 69 ss.

Calabresi G., *Costo degli incidenti e responsabilità civile. Analisi economico-giuridica*, ed. 1975, trad. it. di De Vita con presentazione di Rodotà S., rist. inalterata con presentazione di Al Mureden E., Milano, 2015.

Calabresi G., Hirschhoff J.T., *Toward a Test for Strict Liability in Torts*, in *The Yale Law Journal*, Vol. 81, 1972, p. 1055 ss.

Calabresi G., *Il futuro del Law and Economics. Saggi per una rimediazione e un ricordo* (trad. it. Maltese), a cura di Fimmanò e Occorsio, con presentazione di Al Mureden E., Milano, 2018.

Calabresi G., Klevorick A.K., *Four Tests for Liability in Torts*, in *Journal of Legal Studies*, Vol. 14, 1985, p. 585 ss.

Calabresi G., *Optimal deterrence and accidents*, in *The Yale Law Journal*, Vol. 84, 1975, p. 656 ss.

Calo R., *Robotics and the Lessons of CyberLaw*, in *California Law Review*, Vol. 103, 2015, p. 513 ss.

Campione R., *Attività sciistica e responsabilità civile: tra disciplina codicistica, legislazione speciale e regole di diritto sportivo*, Padova, 2009.

Capecchi M., *Il nesso di causalità. Dalla condicio sine qua non alla responsabilità proporzionale*, Padova, 2012.

Capecchi M., *Responsabilità civile e interruzione del nesso causale* (nota a Cass., 12 settembre 2005, n. 18094), in *Danno e resp.*, 2006, p. 520 ss.

Capilli G., *Gli obblighi di precauzione dell'impresa*, in *La responsabilità d'impresa*, a cura di Alpa e Conte, cit., p. 149 ss.



Capilli G., *La responsabilità per la produzione di robot*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Milano, 2019, p. 625 ss.

Capilli G., *Responsabilità e robot*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2019, p. 621 ss.

Carnelutti F., *Infortuni sul lavoro (Studi)*, Roma, 1913.

Carnelutti F., *Sulla distinzione tra colpa contrattuale e colpa extracontrattuale* (nota a App. Venezia 5 luglio 1912), in *Riv. dir. comm.*, 1912, II, p. 743 ss.

Carnevali U., *La norma tecnica da regola di esperienza a norma giuridicamente rilevante. Ricognizione storica e sistemazione teorica. Ruolo dell'UNI e del CEI*, in *Resp. civ. prev.*, 1997, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali<sup>2</sup>*, cit., p. 61 ss.

Carnevali U., *La responsabilità del produttore*, Milano, 1974.

Carnevali U., *Prevenzione e risarcimento nelle Direttive comunitarie sulla sicurezza dei prodotti*, in *Resp. civ. prev.*, 2005, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali<sup>2</sup>*, cit., p. 61 ss.

Carnevali U., sub *artt.* 103-115 in *Commentario breve al diritto dei consumatori*, a cura di De Cristofaro e Zaccaria, Padova, 2013.

Caroccia F., *La responsabilità per la produzione di farmaci e dispositivi medici*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, cit., p. 525 ss.

Cascione C.M., *La responsabilità per danni da fumo*, in *Danno e resp.*, 2010, p. 869 ss.

Cascione C.M., voce *Danni da fumo*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., Agg. III, Milano, 2007, p. 440 ss.

Casey J., Niblett A., *Framework for the New Personalization of Law*, in *University of Chicago Law Review*, Vol. 86, 2019, p. 333 ss.

Casey J., Niblett A., *Self-driving Laws*, in *University of Toronto Law Journal*, Vol. 66, 2016, p. 429 ss.

Castronovo C., *Problema e sistema nel danno da prodotti*, Milano, 1979.

Castronovo C., *Responsabilità civile*, Milano, 2018.

Castronovo C., *Sentieri di responsabilità civile europea*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 787 ss.

Castronovo C., *Tra rischio e caso fortuito la responsabilità da cassette di sicurezza*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1978, p. 48 ss.

Cattaneo G., *La responsabilità medica nel diritto italiano*, in AA. VV., *La responsabilità medica*, Milano, 1982, p. 9 ss.

Cavazzuti F., voce *Rischio d'impresa*, in *Enc. dir.*, Agg. IV, Milano, 2000, p. 1093 ss.

Cendon P., *Il dolo nella responsabilità extracontrattuale*, Milano, 1976.

Cesareo Consolo G., *Trattato sul risarcimento del danno in materia di delitti e quasi delitti*, Torino, 1908.

Chironi G., *Della responsabilità dei padroni e della garanzia contro gli infortuni sul lavoro*, Siena, 1884.

Chironi G., *La colpa nel diritto civile odierno*, 3 Volumi, Roma-Torino-Firenze, 1884-1925.

Chopra S., White L.F., *A Legal Theory for Autonomous Artificial Agents*, University of Michigan Press, 2011.

Cian G., *Antigiuridicità e colpevolezza*, Padova, 1966.

Cian G., *Lata culpa dolo aequiparatur*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, p. 148 ss.

Cicoria M., *Quale danno in materia di privacy?*, in *Giust. civ.*, 2007, p. 39 ss.

Cinelli M., *Contributi e contraddizioni della giurisprudenza in materia di responsabilità da attività pericolose*, in *Riv. dir. civ.*, 1970, II, p. 161 ss.

Cinelli M., *Sul problema della responsabilità dell'imprenditore verso i terzi*, in *Riv. dir. civ.*, 1971, II, p. 457 ss.

Cioni A., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Codice della responsabilità civile*, cit., p. 1231 ss.

Cocchi A., *Responsabilità per danno cagionato da animali. Quali frontiere giurisprudenziali*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 790 ss.

Coco G., *Responsabilità da attività pericolose: alla "riscoperta" della diligenza?* (nota a Cass., 13 maggio 2003, n. 7298), in *Danno e resp.*, 2003, p. 1197 ss.

Coglianesi C., Lehr D., *Regulating by Robot: Administrative Decision Making in the Machine Learning Era*, in *The Georgetown Law Journal*, Vol. 105, 2017, p. 1147 ss.

Comandè G., *Intelligenza artificiale e responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell'IA e il problema della responsabilità*, in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2019, p. 169 ss.

Comandé G., *La responsabilità civile per danno da prodotto difettoso...assunta con «precauzione»*, in *Danno e resp.*, 2013, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali<sup>2</sup>*, cit., p. 321 ss.

Comporti G.D., *Contenuto e limiti del governo amministrativo dell'inquinamento elettromagnetico alla luce del principio di precauzione*, in *Riv. giur. ambiente*, 2005, p. 215 ss.

Comporti M., *Causa estranea, caso fortuito, responsabilità oggettiva*, in *Foro it.*, 1985, c. 2649 ss.

Comporti M., *Esposizione al pericolo e responsabilità civile*, Napoli, 1965.

Comporti M., *Fatti illeciti: le responsabilità oggettive (2049-2053 c.c.)*, in *Cod. civ. Comm. Schlesinger*, dir. da Busnelli, Milano, 2009.

- Contissa G., *Information technology for the Law*, Torino, 2017.
- Cooter R., Mattei U., Monateri P.G., Pardolesi R., Ulen T., *Il mercato delle regole. Analisi economica e diritto civile, II, Applicazioni<sup>2</sup>*, Bologna, 1999.
- Cordiano A., *Sicurezza dei prodotti e tutela preventiva dei consumatori*, Padova, 2005.
- Corsaro L., *L'imputazione del fatto illecito*, Milano, 1969.
- Corsaro L., voce *Responsabilità civile. Diritto civile*, in *Enc. giur.*, XXX, Roma, 1991, p. 1 ss.
- Corsaro L., voce *Responsabilità da attività pericolose*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., XVII, Torino, 1998, p. 82 ss.
- Costanza M., *L'intelligenza artificiale e gli stilemi della responsabilità civile*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1686 ss.
- Costi R., *Ignoto tecnologico e rischio di impresa*, in AA. VV., *Il rischio da ignoto tecnologico*, Milano, 2002, p. 49 ss.
- Cottino G., voce *Caso fortuito e forza maggiore (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, VI, Milano, 1960, p. 377 ss.
- Coviello N., *La responsabilità civile senza colpa*, in *Riv. it. sc. giur.*, XXIII, 1897, p. 188 ss.
- Cozzi M., *La responsabilità civile per danno da cose*, Padova, 1935.
- Crisafulli V., Paladin L., *Commentario breve alla Costituzione*, Padova, 1990.
- Crootof R., *The Internet of Torts: Expanding Civil Liability Standards To Address Corporate Remote Interference*, in *Duke Law Journal*, Vol. 69, 2019, p. 583 ss.
- Davola A., Pardolesi R., *In viaggio col robot: verso nuovi orizzonti della r.c. auto ("driverless")?*, in *Danno e resp.*, 2017, p. 616 ss.
- De Bruyne J., Tanghe J., *Liability for Damage Caused by Autonomous Vehicles: A Belgian Perspective*, in *Journal of European Tort Law*, Vol. 8, 2017, p. 324 ss.
- De Cata M., *La responsabilità civile dell'internet service provider*, Milano, 2010.
- De Cupis A., *Dei fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)*, in *Comm. cod. civ.*, a cura di Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1971.
- De Cupis A., *Il danno. Teoria generale della responsabilità civile*, I, Milano, 1966.
- De Franceschi A., *Il modello tedesco*, in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, cit., p. 289 ss.
- De Leonardis F., *Il principio di precauzione nell'amministrazione del rischio*, Milano, 2005.
- De Lorenzi V., voce *Buon padre di famiglia*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., II, Torino, 1988, p. 126 ss.

De Martini D., *Responsabilità per danni da attività pericolosa e responsabilità per danni nell'esercizio di attività pericolosa*, in *Giur. it.*, 1973, I, 2, p. 963 ss.

De Pamphilis M., *Il risarcimento del danno per illegittimo trattamento dei dati personali dopo il reg. UE 2016/679*, in *Giustiziacivile.com*, 19 febbraio 2019, p. 1 ss.

Deakin S., Johnston A., Markesinis B., *Markesinis and Deakin's Tort Law*<sup>5</sup>, OUP, Oxford, 2003.

Degl'Innocenti F., *La responsabilità di impresa. Obblighi di condotta e regimi di imputazione*, Napoli, 2019.

Del Prato E., *Il principio di precauzione nel diritto privato: spunti*, in *Liber amicorum per F.D. Busnelli*, I, cit., p. 545 ss.

Dell'Anno P., voce *Responsabilità per danni nucleari*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1998, p. 1459 ss.

Di Benedetto D., *Biotecnologie, principio di precauzione e responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2007, p. 591 ss.

Di Ciommo F., *Evoluzione tecnologica e regole di responsabilità civile*, Napoli, 2003.

Di Ciommo F., *Programmi-filtro e criteri di imputazione/esonero della responsabilità on-line. A proposito della sentenza Google/Vivi Down*, in *Dir. Informaz. Informat.*, 2010, p. 829 ss.

Di Martino V., *La r.c. nelle attività pericolose e nucleari*, Milano, 1979.

Díez-Picazo L., *Fundamentos del derecho civil patrimonial*, V, *La responsabilidad civil extracontractual*, Thomson Reuters Civitas, Cizur Menor, 2011.

Engelhardt T., *Who pays? On artificial agents, human rights and tort Law*, in Wagner B., Kettemann C.M., Vieth K., *Research Handbook on Human Rights and Digital Technology*, Edward Elgar Publishing, 2019, p. 268 ss.

Esser J., *Grundlagen und Entwicklung der Gefährdungshaftung*, München-Berlin, 1941.

Evas T., *Civil liability regime for artificial intelligence European added value assessment*, settembre 2020, [https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS\\_STU\(2020\)654178](https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_STU(2020)654178)

Facci G., *La responsabilità dei Providers*, in *Commercio elettronico*, a cura di Rossello, Finocchiaro e Tosi, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da Bessone, XXXII, Torino, 2007, p. 239 s.

Farolfi A., *La responsabilità per esercizio di attività pericolose*, in *Responsabilità civile*<sup>2</sup>, dir. da Cendon, III, Milano, 2017, p. 3727 ss.

Faure M., *Calabresi and Behavioural Tort Law and Economics*, in *Erasmus Law Review*, Vol. 1, 2008, p. 75 ss.

Felleti L., *La speciale responsabilità aquiliana prevista dall'art. 2052 c.c. per il danno cagionato da animali*, in *Resp. civ. prev.*, 2007, p. 22 ss.

- Ferraris C.F., *Gli infortuni sul lavoro e la legge*, Roma, 1897.
- Ferri G.B., *Garanzia, rischio, responsabilità oggettiva*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, p. 867 ss.
- Ferri G.B., *In tema di tutela del consumatore*, in *Tecniche privatistiche e sviluppo della persona*, a cura di Lipari, Bari, 1973, p. 263 ss.
- Fiandaca G., Musco E., *Diritto penale. Parte generale*<sup>8</sup>, Bologna, 2018.
- Finocchiaro G., *Intelligenza Artificiale e responsabilità*, in *Contratto e impresa*, 2020, e in *Diritto di Internet*<sup>3</sup>, Bologna, 2020, p. 175 ss.
- Fletcher G. P., *Fairness and Utility in Tort Theory*, in *Harvard Law Review*, Vol. 85, 1972, p. 537 ss.
- Floridi L., *La quarta rivoluzione: Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano, 2017.
- Follieri F., *Decisioni precauzionali e stato di diritto. la prospettiva della sicurezza alimentare (I parte)*, in *Riv. it. dir. pubblico comunitario*, 2016, p. 1495 ss.
- Forchielli P., *Il rapporto di causalità nella responsabilità civile*, Padova, 1960.
- Forchielli P., *Intorno alla responsabilità senza colpa*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, p. 1378 ss.
- Forchielli P., *La colpa lievissima*, in *Riv. dir. civ.*, 1963, I, p. 179 ss.
- Forchielli P., *Responsabilità civile*, Padova, 1983.
- Forchielli P., voce *Responsabilità oggettiva*, in *Enc. giur.*, XXVII, Roma, 1991, p. 1 ss.
- Forgó N., Händold S., Schütze B. *The Principle of Purpose Limitation and Big Data*, in *New Technology, Big Data and the Law*, a cura di Corrales, Fenwick, Forgó, Springer Nature, 2017, p. 17 ss.
- Franzoni M., *Dati personali e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1998, p. 901 ss.
- Franzoni M., *Fatti illeciti (artt. 2043-2059 c.c.)<sup>2</sup>*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di De Nova, Bologna-Roma, 2020.
- Franzoni M., *Il danno da attività pericolose nella giurisprudenza*, in *Contratto e impresa*, 1985, p. 155 ss.
- Franzoni M., *L'illecito<sup>2</sup>*, in *Trattato della responsabilità civile*, dir. da Franzoni, Milano, 2010.
- Franzoni M., *Problemi vecchi e nuovi in tema di causalità*, in *Resp. civ. prev.*, 2006, p. 1997 ss.
- Franzoni M., *Stefano Rodotà e gli studi sulla responsabilità civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 653 ss.
- Franzoni M., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Giurisprudenza sistematica*, a cura di Bigiavi, Torino, 1987, p. 476 ss.

Fusaro A., *Attività pericolose e dintorni. Nuove applicazioni dell'art. 2050 c.c.*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, in Al Mureden E., *I fatti illeciti. Casi e materiali*<sup>3</sup>, cit., e in *La responsabilità del produttore*, a cura di Alpa, Milano, 2019, p. 393 ss.

Fusaro A., *Informazioni economiche e «reputazione d'impresa» nell'orizzonte dell'illecito civile*<sup>2</sup>, Torino, 2010.

Fusaro A., *Quale modello di responsabilità per la robotica avanzata? Riflessioni a margine del percorso europeo*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2021, p. 1344 ss.

Gabba C.F., *Contributo alla teoria del danno e del risarcimento in materia di danno incolpevole*, in *Giur. it.*, 1899, I, p. 738 ss.

Gabrielli G., *Considerazioni sulla natura del leasing immobiliare e loro riflessi in tema di pubblicità e di responsabilità civile*, in *Riv. dir. civ.*, 1984, II, p. 271 ss.

Gaeta M.C., *Automazione e responsabilità civile automobilistica*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 1717 ss.

Galgano F., sub art. 41 Cost., in *Commentario della Costituzione, Rapporti economici*, II, a cura di Branca, Bologna-Roma, 1982.

Galgano F., *Responsabilità del produttore*, in *Contratto e impresa*, 1986, p. 995 ss.

Gallo M., voce *Colpa penale (dir. vig.)*, in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960, p. 624 ss.

Gambaro A., *Presentazione di Costo degli incidenti e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1975 p. 1 ss.

Gambini M., *Algoritmi e sicurezza*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1726 ss.

Geistfeld M., *A road map for autonomous vehicles: state tort liability, automobile insurance, and federal safety regulation*, in *California Law Review*, Vol. 105, 2017, p. 1611 ss.

Gentile G., *Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Resp. civ. prev.*, 1950, p. 97 ss.

Gerhart P.M., *The Death of Strict Liability*, in *Buffalo Law Review*, Vol. 56, 2008, p. 245 ss.

Geri V., *Responsabilità civile per danni da cose ed animali*, Milano, 1962.

Ghasemzadeh S.R., *The Economic and Legal Bases of the Development Risk Defence in European Product Liability: A Critical Approach to Proponents' Bases of the Defence*, in *European Review of Private Law*, Vol. 27, 2019, p. 1023 ss.

Ghidini G., *La responsabilità del produttore di beni di consumo*, I, *Profili precontrattuali*, Milano, 1970.

Giannantonio E., *Responsabilità civile e trattamento dei dati personali*, in *Dir. Informaz. Informat.*, 1999, p. 1035 ss.

Gianti D., *Le teorie per accertare la sussistenza del nesso eziologico*, in Monateri P.G., Gianti D., Balestrieri M., *Causazione e giustificazione del danno*, cit., p. 67 ss.

- Giardina F., *La responsabilità civile del produttore di alimenti*, in *Regole dell'agricoltura regole del cibo*, a cura di Goldoni e Sirsi, Pisa, 2005, p. 101 ss.
- Gifford D.G., *Technological Triggers to Tort Revolutions: Steam Locomotives, Autonomous Vehicles, and Accident Compensation*, in *Journal of Tort Law*, Vol. 11, 2018, p. 71 ss.
- Gigante M., *Effetti giuridici nel rapporto tra tecnica e diritto: il caso delle norme armonizzate*, in *Riv. it. dir. pubbl. comunit.*, 1997, p. 315 ss.
- Gilles S. G., *Negligence, strict liability, and the cheapest cost-avoider*, in *Virginia Law Review*, Vol. 78, 1992, p. 1291 ss.
- Giorgianni M., voce *Buon padre di famiglia*, in *Novissimo dig. it.*, II, Torino, 1958, p. 596 ss.
- Giuffrida I., *Liability for AI Decision-Making: Some Legal and Ethical Considerations*, in *Fordham Law Review*, Vol. 88, 2019, p. 439 ss.
- Goldberg J.C.P., Zipursky B.C., *The Oxford Introductions to U.S. Law: Torts*, OUP, Oxford, 2010.
- Goldberg J.C.P., Zipursky B.C., *The Strict Liability in Fault and the Fault in Strict Liability*, in *Fordham Law Review*, Vol. 85, 2016, p. 743 ss.
- Gorassini A., *Contributo per un sistema della responsabilità del produttore*, Milano, 1990.
- Gorassini A., Tescione F., *Per un quasi commento sulla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose*, in *Danno e resp.*, 2012, p. 237 ss.
- Gorla G., *Sulla cosiddetta causalità giuridica: «fatto danno e conseguenze»*, in *Riv. dir. comm.*, 1951, p. 406 ss.
- Gragnani A., *Il principio di precauzione come modello di tutela dell'ambiente, dell'uomo, delle generazioni future*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, I, p. 9 ss.
- Grassetti C., *La responsabilità per la produzione e l'impiego dell'energia nucleare*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1959, p. 61 ss.
- Greco G., *In tema di concausalità: il fenomeno interruttivo causa* (nota a App. Roma, 7 marzo 2006, n. 1193), in *Resp. civ. prev.*, 2007, p. 594.
- Greco L., Mantelero A., *Industria 4.0, robotica e privacy-by-design*, in *Dir. Informaz. Informat.*, 2018, p. 875 ss.
- Grigoli M., voce *Responsabilità internazionale per danni causati da oggetti spaziali*, in *Novissimo dig. it.*, *Appendice*, VI, Torino, 1986, p. 648 ss.
- Grisi G., *A proposito del projet de réforme de la responsabilité civile*, in *Eur. dir. priv.*, 2020, p. 105 ss.
- Guégan-Lécuyer A., *Vers un nouveau fait générateur de responsabilité civile: les activités dangereuses (Commentaire de l'article 1362 de l'Avant-projet Catala)*, in *Études offertes à Geneviève Viney*, LGDJ, Paris, 2008, p. 499 ss.

- Hart H.L.A., Honoré T., *Causation in the Law*<sup>2</sup>, Oxford, 1985.
- Hubbard F.P., *Sophisticated Robots: Balancing Liability, Regulation, and Innovation*, in *Florida Law Review*, Vol. 66, 2014, p. 1803 ss.
- Iannarelli A., *Appunti per una teoria giuridica del rischio d'impresa*, in *Studi in onore di Nicola Lipari*, I, Milano, 2008, p. 1233 ss.
- Infantino M., *Causation theories and causation rules*, in *Comparative Tort Law*, a cura di Bussani e Sebok, London, 2015 (rist. 2017), p. 279 ss.
- Infantino M., *La causalità nella responsabilità extracontrattuale. Studi di diritto comparato*, Napoli, 2012.
- Infantino M., *La responsabilità per danni algoritmici: prospettive europeo-continentali*, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1762 ss.
- Ingratoci C., *Autonomous vehicles in smart roads: an integrated management system for road circulation*, in *Dir. trasp.*, 2020, II, p. 501 ss.
- Ippoliti Martini C., *Gestione del servizio idrico e responsabilità civile della p.a. tra precauzione, prevenzione, risarcimento*, in *Contratto e impresa*, 2016, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 311 ss.
- Irti N., Severino E., *Dialogo su diritto e tecnica*, Roma-Bari, 2001.
- Izzo U., *Aree sciabili e responsabilità extracontrattuale: il difficile rapporto fra "responsabilità oggettiva" e colpa del danneggiato (parte seconda)*, in *Danno e resp.*, 2011, p. 774 ss.
- Izzo U., *La precauzione nella responsabilità civile: analisi di un concetto sul tema del danno da contagio per via trasfusionale*, Padova, 2004.
- Jonas H., *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*, Torino, 2009 (I ed. orig. 1979).
- Koch B.A. e Koziol H. (a cura di), *Unification of tort Law: strict liability*, Kluwer Law International, The Hague, 2002.
- Koch B.A., *Liability for Emerging Digital Technologies: An Overview*, in *Journal of European Tort Law*, Vol. 11, 2020, p. 115 ss.
- Koch B.A., *The European Group on Tort Law and Its Principles of European Tort Law*, in *American Journal of Comparative Law*, Vol. 53, 2005, p. 189 ss.
- Leanza C., *Intelligenza artificiale e diritto: ipotesi di responsabilità civile nel terzo millennio*, in *Resp. civ. prev.*, 2021, p. 1011 ss.
- Levy J., *No Need to Reinvent the Wheel: Why Existing Liability Law Does Not Need to Be Preemptively Altered to Cope with the Debut of the Driverless Car*, in *Journal of Business, Entrepreneurship & the Law*, Vol. 9, 2016, p. 355 ss.
- Licci G., *La metafora della causalità giuridica*, Napoli, 2011.



- Lins S., Pandl K.D., Teigeler H., Thiebes S., Bayer C., Sunyaev A., *Artificial Intelligence as a Service*, in *Business & Information Systems Engineering*, Vol. 63, 2021, p. 441 ss.
- Lior A., *Ai strict liability vis-a-vis ai monopolization*, in *Columbia Science and Technology Law Review*, Vol. 22, 2020, pp. 90 ss.
- Lipari N., *Costituzione e diritto civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, p. 1255 ss.
- Lobianco R., *Veicoli a guida autonoma e responsabilità civile: regime attuale e prospettive di riforma - I e II parte*, in *Resp. civ. prev.*, 2020, pp. 724 ss. e 1080 ss.
- Lohsse S., *Development of Traffic Liability in Germany*, in *The Development of Traffic Liability*, a cura di Ernst, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.
- Loi M.L., sub art. 5, in *Commentario al d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224*, a cura di Pardolesi e Ponzanelli, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1989, p. 543 ss.
- Loloco J.J., *La responsabilidad civil en el Código civil y comercial argentino*, in *Nuovo codice civile argentino e sistema giuridico latinoamericano* (Atti del congresso Internazionale, Roma, 7-9 maggio 2015), a cura di Cardilli ed Esborraz, Milano, 2017.
- Loth M.A., *Corrective and Distributive Justice in Tort Law*, in *Maastricht Journal of European and Comparative Law*, Vol. 22, 2015, p. 788 ss.
- Luciani M., *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Milano, 1983.
- Luminoso A., *Possibilità o necessità della relazione causale*, in *Riv. giur. sarda*, 1991, p. 533 ss.
- Luppi B., Parisi F., in *Research Handbook on Behavioral Law and Economics*, a cura di Teitelbaum e Zeiler, Edward Elgar, Cheltenham-Northampton, 2018, p. 221 ss.
- Magli C., *Il danno da alimenti tra responsabilità del produttore e stile di vita del consumatore*, Milano, 2018.
- Maiorca C., *I fondamenti della responsabilità*, Milano, 1990.
- Maiorca C., voce *Colpa civile (Teoria gen.)*, in *Enc. dir.*, VII, Milano, 1960, p. 534 ss.
- Malaurie P., Aynès L., *Droit des obligations*<sup>10</sup>, LGDJ, Paris, 2018.
- Mancini R., Torini A., *L'Intelligenza Artificiale nella finanza e nelle assicurazioni*, in *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, a cura di Ruffolo U., Milano, 2020, p. 619 ss.
- Mandel G.N., *Legal Evolution in Response to Technological Change*, in *The Oxford Handbook of Law, regulation and Technology*, a cura di Brownsword, Scotford e Yeung, OUP, Oxford, 2017 (versione elettronica).
- Mantelero A., *Attività di impresa in internet e tutela della persona*, Padova, 2004.
- Mantelero A., *Il ruolo dello Stato nelle dinamiche della responsabilità civile da danni di massa. Tre variazioni sul tema: uranio impoverito, emoderivati, Vajont*, Torino, 2013.

Marini G., *Gli anni settanta della responsabilità civile. Uno studio sulla relazione pubblico/privato (parte I)*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 2008, p. 23 ss.

Massetto G.P., voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1099 ss.

Mattei U., *La proprietà*<sup>2</sup>, in *Tratt. dir. civ.*, dir. da Sacco, Milano, 2015.

Merusi F., *Dal fatto incerto alla precauzione: la legge sull'elettrosmog*, in *Foro amm.*, 2001, p. 221 ss.

Minervini G., *Orientamenti verso la responsabilità senza colpa nella più recente dottrina straniera*, Milano, 1953.

Mirabile G., *Le tendenze evolutive della giurisprudenza riguardo alla nozione di attività pericolose*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 454 ss.

Monateri P.G., Arnone G.M.D., Calcagno N., *Il dolo, la colpa e i risarcimenti aggravati dalla condotta*, Torino, 2014.

Monateri P.G., Chiaves F.A., *Segnali di fumo: nuove conferme sull'insussistenza di nesso causale tra produzione di sigarette e danni al fumatore* (nota a Trib. Roma, sez. II, 5 dicembre 2007, n. 23877), in *Resp. civ. prev.*, 2008, p. 1868 ss.

Monateri P.G., *Illecito e responsabilità civile*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da Bessone, II, Torino, 2002.

Monateri P.G., *La responsabilità civile*, in *Tratt. dir. civ.* dir. da Sacco, Torino, 1998.

Monateri P.G., *La responsabilità da prodotti*, in *Tratt. dir. priv.*, dir. da Bessone, X, II, Torino, 2002.

Monateri P.G., voce *Responsabilità civile in diritto comparato*, cit., in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., XVII, Torino, Utet, 1998, p. 13 ss.

Montefusco A., *Cos'è il rischio? Calcolo del rischio*, in *Il Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Commentario al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*, a cura di Tiraboschi, Milano, 2008, p. 383 ss.

Monterossi M.W., *L'orizzonte intergenerazionale del diritto civile. Tutela, soggettività, azione*, Pisa, 2020.

Montinaro R., *Dubbio scientifico e responsabilità civile*, Milano, 2012.

Morris G., *Hazardous Enterprises and Risk Bearing Capacity*, in *Yale Law Journal*, Vol. 61, 1952, p. 1172 ss.

Mulheron R., *Principles of Tort Law*<sup>2</sup>, Cambridge, 2020.

Natoli U., *Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro*, I, *Introduzione*, Milano, 1955.

Navarretta E., *L'evoluzione storica dell'ingiustizia del danno*, in *Diritto civile*, dir. da Lipari e Rescigno e coordinato da Zoppini, IV, *Attuazione e tutela dei diritti*, Vol. III, *La responsabilità e il danno*, 2009, Milano, p. 135 ss.

Navarretta E., *La responsabilità e le sue fonti: trama concettuale, metodologi, funzioni*, in *Codice della responsabilità civile*, cit., p. 1 ss.

Nicita A., *Deterrenza, sanzioni e mercato*, in *Funzione del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato*, a cura di Maugeri e Zoppini, Bologna, 2009, p. 27 ss.

Niro R., sub *art. 41 Cost.*, in *Commentario alla Costituzione*, a cura di Bifulco, Celotto, Olivetti, Torino, 2006, p. 846 ss.

Nivarra L., voce *Responsabilità del Provider*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, IV ed., Agg. II, t. 2, Torino, 2003, p. 1195 ss.

Nolan E.V., Ursin E., *The revitalization of hazardous activity strict liability*, in *North Carolina Law Review*, Vol. 65, 1987, p. 257 ss.

Orlandi M., *Volenti non fit iniuria (auto-responsabilità e danno)*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, p. 323 ss.

Orlando V.E., *Saggio di una nuova teoria sul fondamento giuridico della responsabilità civile*, in *Arch. dir. pubbl.*, 1893, III, p. 241 ss.

Ossola F.A., *Responsabilidad civil*, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2017.

Pacchioni G., *Diritto civile italiano*, 2-IV, *Dei delitti e dei quasi delitti*, Padova, 1940.

Pacchioni G., *Rischio, pericolo e pericolosità*, in *Rass. giur. circol. strad.*, 1943, p. 43 ss.

Palmerini E., *Robotica e diritto: suggestioni, intersezioni, sviluppi a margine di una ricerca europea*, in *Resp. civ. prev.*, 2016, p. 1816 ss.

Pardolesi R., Caruso D., *Per una storia della Direttiva 1985/374/CE*, in *Danno e resp.*, 2012, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*, cit., p. 35 ss.

Pardolesi R., Davola A., *Algorithmic legal decision making: la fine del mondo (del diritto) o il paese delle meraviglie?*, in *Questionegiustizia*, 1/2020, p. 104 ss.

Pardolesi R., *Il principio di precauzione a confronto con lo strumentario dell'analisi economica del diritto*, in *Gli strumenti della precauzione: nuovi rischi, assicurazione e responsabilità*, cit., p. 13 ss.

Pardolesi R., sub *art. 15*, in *Commentario al d.p.r. 24 maggio 1988, n. 224*, cit., p. 649 ss.

Parisi F., *Reasonable man e modelli di condotta nei giudizi di responsabilità civile*, in Frezza G., Parisi F., *Responsabilità civile e analisi economica*, Milano, 2006, p. 18 ss.

Parziale A., *Art. 2050 c.c.: dieci anni vissuti... pericolosamente*, in *Danno e resp.*, 2019, p. 188 ss.

- Patti F.P., *Il declino della responsabilità oggettiva (a margine dell'art. 2051 c.c.)*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 977 ss.
- Patti F.P., *The European road to autonomous vehicles*, in *Fordham International Law Journal*, Vol. 43, 2019, p. 125 ss.
- Patti S., *Metodo e tendenze del diritto civile in Europa*, in *Eur. dir. priv.*, 2011, p. 647 ss.
- Patti S., *Prove (artt. 2697-2739)*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di De Nova, Bologna, 2015.
- Pecoraro A., *La responsabilità per esercizio di attività pericolose*, in *La responsabilità civile*<sup>2</sup>, a cura di Fava, Milano, 2019, p. 1817 ss.
- Pedrini F., *Note preliminari ad uno studio sui diritti costituzionali economici*, in *Forum di quaderni costituzionali*, 2010, p. 1 ss.
- Pellegatta S., *Automazione nel settore automotive: profili di responsabilità civile*, in *Contratto e impresa*, 2019, p. 1419 ss.
- Pellegatta S., *Autonomous driving and civil liability: the Italian perspective*, in *Giureta*, 2019, p. 135 ss.
- Perfetti U., *La responsabilità civile del medico tra legge c.d. Gelli e nuova disciplina del consenso informato*, in *Giust. civ.*, 2018, p. 359 ss.
- Perlingieri P., *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-europeo delle fonti*<sup>4</sup>, I, Napoli, 2020.
- Piergallini C., voce *Colpa (diritto penale)*, in *Enc. dir.*, Annali, X, Milano, 2017, p. 222 ss.
- Pinori A., *Internet e responsabilità civile per il trattamento dei dati personali*, in *Contratto e impresa*, 2007, p. 1565 ss.
- Piraino F., *Il nesso di causalità*, in *Eur. dir. priv.*, 2018, p. 399 ss.
- Pirruccio P., *Diritto d'autore e responsabilità del provider*, in *Giur. merito*, 2012, p. 2591 ss.
- Pittalis M., *Fatti lesivi e attività sportiva*, Milano, 2016.
- Ponzanelli G., *La responsabilità civile. Profili di diritto comparato*, Bologna, 1992.
- Principalli A.M., *La responsabilità civile. Profili generali*, in *Trattato di dir. priv. europeo*<sup>2</sup>, cit., p. 477 ss.
- Prosser W.L., *Handbook of the Law of torts*<sup>4</sup>, St. Paul Minnesota, West Publishing, 1971.
- Pucella R., *Il concorso di colpa del danneggiato*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, II, p. 1 ss.
- Pucella R., *La causalità incerta*, Torino, 2007.
- Pugliatti S., voce *Alterum non laedere*, in *Enc. dir.*, III, Milano, 1958, p. 98 ss.

- Pusztahelyi R., *Liability for Intelligent Robots from the Viewpoint of the Strict Liability Rule of the Hungarian Civil Code*, in *Acta Universitatis Sapientiae: Legal Studies*, Vol. 8, 2019, p. 213 ss.
- Rachum-Twaig O., *Whose Robot Is It Anyway?: Liability for Artificial-Intelligence-Based Robots*, in *University of Illinois Law Review*, Vol. 4, 2020, p. 1141 ss.
- Rajneri E., *Interaction Between the European Directive on Product Liability and the Former Liability Regime in Italy*, in *Product liability in a comparative perspective*, a cura di Fairgrieve, Cambridge University Press, Cambridge, 2005.
- Rajneri E., *L'ambigua nozione di prodotto difettoso al vaglio della Corte di cassazione italiana e delle altre corti europee*, in *Riv. dir. civ.*, 2008, p. 623 ss.
- Ratcliff C., Martinello B., McGourty A., *Ubiquità del mercato unico digitale, Note tematiche sull'Unione europea*, marzo 2021, <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/it/sheet/43/ubiquita-delmercato-unico-digitale>.
- Ratti M., *Riflessioni in materia di responsabilità civile e danno cagionato da dispositivo intelligente alla luce dell'attuale scenario normativo*, in *Contratto e impresa*, 2020, p. 1174 ss.
- Ravazzoni A., voce *Diligenza*, in *Enc. giur.*, XI, Roma, 1989, p. 1 ss.
- Realmonte F., *Il problema del rapporto di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967.
- Realmonte F., voce *Caso fortuito e forza maggiore*, in *Dig. disc. priv. sez. civ.*, IV ed., II, Torino, 1988, p. 248 ss.
- Recano P., *La responsabilità civile da attività pericolose*, Cedam, Padova, 2001.
- Revalidis I., Dahi A., *The peculiar case of the Mushroom Picking Robot: Extra-contractual Liability in Robotics*, in *Robotics, AI and the Future of Law*, a cura di Corrales, Fenwick, Forgò, Springer, Singapore, 2018, p. 57 ss.
- Riccio G.M., *Commento all'art. 82 reg. 2016/679 UE*, in *GDPR e normativa privacy. Commentario*, a cura di Riccio, Scorza, Belisario, Padova, 2018, p. 596 ss.
- Riccio G.M., *La responsabilità civile degli Internet providers*, Torino, 2002.
- Rodotà S., *Il problema della responsabilità civile*, Milano, 1964.
- Rodotà S., *Il ruolo della colpa nell'attuale sistema della responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1978, p. 3 ss.
- Rodotà S., voce *Diligenza*, in *Enc. dir.*, XII, Milano, 1964, p. 539 ss.
- Rondinone N., *L'«attività» nel codice civile*, Milano, 2001.
- Rook Basile E., *Sicurezza e responsabilità nella filiera alimentare*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 432 ss.
- Roppo V., *Spigolature su responsabilità oggettiva e funzione deterrente*, in *Liber amicorum per Francesco D. Busnelli. Il diritto civile tra principi e regole*, II, Milano, 2008, p. 453 ss.

Rossello C., *Stato attuale (ed effettive conseguenze) dell'evoluzione giurisprudenziale in materia di danno da attività pericolose* (nota a Lodo arbitrale 10 agosto 1984), in *Dir. maritt.*, 1985, p. 860 ss.

Ruffolo U., *Colpa e responsabilità*, in *Diritto civile*, dir. da Lipari e Rescigno e coordinato da Zoppini, IV, *Attuazione e tutela dei diritti*, Vol. III, *La responsabilità e il danno*, cit., p. 54 ss.

Ruffolo U., *Intelligenza Artificiale, machine learning e responsabilità da algoritmo*, in *Giur. it.*, 2019, p. 1689 ss.

Ruffolo U., *La responsabilità da Artificial intelligence, algoritmo e smart product: per i fondamenti di un diritto dell'intelligenza artificiale self-learning*, in *Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l'etica*, cit. p. 619 ss.

Ruffolo U., *La responsabilità vicaria*, Milano, 1976.

Ruffolo U., *La tutela individuale e collettiva del consumatore*, I, Padova, 1979.

Ruffolo U., *Sull'applicazione dell'art. 2050 all'attività sanitaria*, in *La responsabilità medica*, cit., p. 89 ss.

Ruggiero F., *Individuazione nel cyberspazio del soggetto penalmente responsabile e ruolo dell'internet provider* in *Giur. merito*, 2001, p. 586 ss.

Salanitro U., *I criteri di imputazione della responsabilità ambientale*, in *Ambiente&Sviluppo*, 2011, p. 19 ss.

Salanitro U., *Intelligenza artificiale e responsabilità la strategia della commissione europea*, in *Riv. dir. civ.*, 2020, p. 1246 ss.

Salanitro U., *L'evoluzione dei modelli di tutela dell'ambiente alla luce dei principi europei: profili sistematici della responsabilità per danno ambientale*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 795 ss.

Saleilles R., *Les accidents de travail et la responsabilité civile (essai d'une théorie objective de la responsabilité délictuelle)*, Paris, 1897.

Salmoni F., *Le norme tecniche*, Milano, 2001.

Salvi C., *Diritto europeo e responsabilità civile*, in *Resp. civ. prev.*, 1999, p. 29 ss.

Salvi C., *La responsabilità civile*, Milano, 2019.

Salvi C., voce *Responsabilità extracontrattuale (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, Milano, 1988, p. 1187 ss.

Samek W., Müller K.-R., *Towards Explainable Artificial Intelligence*, in Samek W., Montavon G., Vedaldi A., Hansen L.K., Müller K.-R., *Explainable AI: Interpreting, Explaining and Visualizing Deep Learning*, Springer, 2019, p. 5 ss.

Santarpia D., *Un'indagine subbiettiva sulla responsabilità da custodia*, in *Resp. civ. prev.*, 2018, p. 1224 ss.

Santonastaso F., *Principio di «precauzione» e responsabilità d'impresa: rischio tecnologico e attività pericolosa «per sua natura»*. Prime riflessioni su un tema di ricerca, in *Contratto e impresa Europa*, 2005, p. 21 ss.

Santosuosso A., Boscarato C., Franco C., *Robot e diritto: una prima ricognizione*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 2012, p. 494 ss.

Savona P., *Il principio di precauzione e il suo ruolo nel sindacato giurisdizionale sulle questioni scientifiche controverse*, 28 dicembre 2011, in *federalismi.it*, p. 1 ss.

Scagliarini S., *La sperimentazione su strada pubblica dei veicoli autonomi: il “decreto smart road”*, in *Smart Roads e Driverless Cars: tra Diritto, Tecnologie, Etica pubblica*, a cura di Scagliarini, Torino, 2018, p. 15 ss.

Scanicchio N., *Diritto privato ed esercizio dell'attività economica*, in *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, a cura di Lipari, Roma-Bari, 1974, p. 527 ss.

Schamps G., *La mise en danger: un concept fondateur d'un principe général de responsabilité. Analyse de droit comparé*, Bruxelles-Paris, 1998.

Scherer M.U., *Regulating Artificial Intelligence Systems: Risks, Challenges, Competencies, and Strategies*, in *Harvard Journal of Law & Technology*, Vol. 29, 2016, p. 353 ss.

Schultz M., *The Responsible Web: How Tort Law Can Save the Internet*, in *Journal of European Tort Law*, Vol. 5, 2014, p. 182 ss.

Scognamiglio C., *Prospettive europee della responsabilità civile e discipline del mercato*, in *Eur. dir. priv.*, 2000, p. 333 ss.

Scognamiglio R., *Rischio e impresa*, in *Impresa e società. Scritti in memoria di A. Graziani*, V, Napoli, 1968, e in *Responsabilità civile e danno*, Milano, 2010, p. 143 ss.

Scognamiglio R., voce *Responsabilità civile*, in *Novissimo dig. it.*, XV, Torino, 1968, e in *Responsabilità civile e danno*, cit., p. 38 ss.

Scognamiglio R., *Responsabilità per colpa e responsabilità oggettiva*, in *Studi in memoria di A. Torrente*, Milano, II, e in *Responsabilità civile e danno*, cit., p. 113 ss.

Seagren Chad W., *Agent-based modeling and dynamic analysis of accident Law*, 2013, <https://calhoun.nps.edu/handle/10945/38053>.

Selbst A.D., *Negligence and AI's Human Users*, in *Boston University Law Review*, Vol. 100, 2020, p. 1315 ss.

Selbst A.D., Barocas S., *The Intuitive Appeal of Explainable Machines*, in *Fordham Law Review*, Vol. 87, 2018, p. 1085 ss.

Shugerman J.H., *The Floodgates of Strict Liability: Bursting Reservoirs and the Adoption of Fletcher v. Rylands in the Gilded Age*, in *Yale Law Journal*, Vol. 110, 2000, p. 333 ss.

Simonini G.F., *La responsabilità da prodotto e l'interpretazione conforme al diritto comunitario*, in *Contratto e impresa*, 2013, p. 220 ss.

Simons K.W., *The restatement (third) of torts and traditional strict liability: robust rationales, slender doctrines*, in *Wake forest Law review*, Vol. 44, 2009, p. 1355 ss.

Simpson A.W.B., *Legal Liability for Bursting Reservoirs: The Historical Context of "Rylands v. Fletcher"*, in *The Journal of Legal Studies*, Vol. 13, 1984, p. 209 ss.

Smorto G., *Il criterio di imputazione della responsabilità civile. Colpa e responsabilità oggettiva in Civil Law e in Common Law*, in *Eur. dir. priv.*, 2008, p. 423 ss.

Somma A., *Le tecniche di imputazione del danno extracontrattuale tra codice civile e legislazione speciale: l'esercizio di attività pericolose nel diritto tedesco*, in *Riv. dir. comm. e dir. gen. obbligazioni*, 1995, p. 277 ss.

Spagnuolo Vigorita V., *L'iniziativa economica privata nel diritto pubblico*, Napoli, 1959.

Spindler G., Rieckers O., *Tort Law in Germany*, Wolters Kluwer, 2011.

Stanzione M.G., *L'incidenza del principio di precauzione sulla responsabilità civile negli ordinamenti francese e italiano*, in *comparazionedirittocivile.it*, giugno 2016, p. 1 ss.

Stapleton J., *Law, Causation and Common Sense*, in *Oxford Journal of Legal Studies*, Vol. 8, 1988, p. 111 ss.

Stella F., *La vitalità del modello della sussunzione sotto leggi*, in *I saperi del giudice. La causalità e il ragionevole dubbio*, a cura di Stella, Milano, 2004.

Stella F., *Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale<sup>2</sup>*, Milano, 2000.

Swedloff, R., *Risk Classification's Big Data (R)Evolution*, in *Connecticut Insurance Law Journal*, Vol. 21, 2014, p. 339 ss.

Talacchini M.C., *Ambiente e diritto della scienza incerta*, in *Ambiente e diritto*, I, a cura di Grassi, Cecchetti, Andronio, Firenze, 1999, p. 57 ss.

Talacchini M.C., *Generazioni future, precauzione ed equità allocativa*, in *Un diritto per il futuro*, a cura di Bifulco e D'Aloia, Napoli, 2008, p. 299 ss.

Tescaro M., *L'art. 2236 c.c. e l'auspicabile contenimento della responsabilità civile del prestatore d'opera*, in *Studium iuris*, 2021, p. 32 ss.

Tescaro M., *Una proposta ricostruttiva contrastante con il diritto vivente in tema di responsabilità civile dell'internet provider nel diritto italiano tra direttiva 2000/31/CE, regolamento UE 2016/679 e direttiva UE 2019/790*, in *Juscivile*, 2020, p. 62 ss.

Teubner G., *Soggetti giuridici digitali? Sullo status privatistico degli agenti software autonomi*, a cura di Femia, Napoli, 2019.

Trimarchi F., *Principio di precauzione e "qualità" dell'azione amministrativa*, in *Riv. it. dir. pubblico comunitario*, 2005, p. 1673 ss.

Trimarchi P., *La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno<sup>2</sup>*, Milano, 2019.

Trimarchi P., voce *Illecito*, in *Enc. dir.*, XX, Milano, 1970, p. 91 ss.



Truglio G., *Il rischio d'impresa tra valutazione della gestione efficace e tutela del terzo danneggiato*, in *Riv. crit. dir. priv.*, 1986, p. 101 ss.

Tucci G., *Responsabilità civile e danni ingiusti*, in *Diritto privato. Una ricerca per l'insegnamento*, a cura di Lipari, Roma-Bari, 1974, p. 457 ss.

Turco Bulgherini E., *Responsabilità per danni a terzi sulla superficie*, in *Dig. disc. priv. sez. comm.*, IV ed., XII, Torino, 1996, p. 406 ss.

Van Dam C., *European tort Law*<sup>2</sup>, Oxford, 2014.

Venezian G., *Studi sulle obbligazioni*, I, *Danno e risarcimento fuori dai contratti*, Roma, 1918.

Venturelli A., *Caso fortuito e fatto del terzo nella responsabilità da cose in custodia*, in *La responsabilità civile*, 2007, p. 634 ss.

Villanacci G., *La responsabilità per danni all'ambiente*, in *La responsabilità d'impresa*, a cura di Alpa e Conte, cit., p. 405 ss.

Vincent F., *Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité sans faute*, in *JurisClasseur - Responsabilité civile et Assurances*, aggiornato al 29 gennaio 2015.

Violante A., *Causalità flessibile come limite di risarcibilità nella responsabilità oggettiva*, in *Danno e resp.*, 1999, p. 1177 ss.

Visintini G., *I fatti illeciti*, II, *La colpa in rapporto agli altri criteri di imputazione della responsabilità*, Padova, 1990.

Vladeck D.C., *Machines without principals: liability rules and artificial intelligence*, in *Washington Law Review*, Vol. 89, 2014, p. 117 ss.

Von Bar C., Clive E., Schulte-Nölke H. (a cura di), *Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of Reference (full edition)*, IV, De Gruyter, Berlin-New York, 2009.

Von Bar C., *Tort Law: National Variety and European Perspective*, in *Eur. dir. priv.*, 1999, p. 327 ss.

Wagner G., *Robot Liability*, in *Liability for artificial intelligence and the internet of things*, cit., p. 27 ss.

Wagner G., *Robot, Inc.: Personhood for Autonomous Systems?*, in *Fordham Law Review*, Vol. 88, 2019, p. 591 ss.

Wagner R., voce *Strict Liability in European Private Law*, in *The Max Planck Encyclopedia of European Private Law*, I, OUP, Oxford, 2012, p. 1338 ss.

Wendehorst C., *Strict Liability for AI and other Emerging Technologies*, in *Journal of European Tort Law*, Vol. 11, 2020, p. 150 ss.

Yoshikawa J., *Sharing the Costs of Artificial Intelligence: Universal No-Fault Social Insurance for Personal Injuries*, in *Vanderbilt journal of entertainment and technology Law*, Vol. 21, 2019, p. 1155 ss.

Zatti F., *Riflessioni sull'art. 41 Cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progetti di riforma costituzionale, utilità sociale, principio di concorrenza e delegificazione*, in *Forum Quaderni Costituzionali*, 2012, p. 1 ss.

Zech H., *Liability for AI: public policy considerations*, p. 147 ss., <https://doi.org/10.1007/s12027-020-00648-0>.

Zeno Zencovich V., *La responsabilità civile da reato*, Padova, 1989.

Zeno-Zencovich V., *Nesso causale (una prospettiva gius-realista)*, in *Diritto&Storia*, 2008, <http://www.dirittoestoria.it/>

Ziviz P., *Le attività pericolose*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1988, II, p. 179 ss.

Zoppini A., *Il diritto privato e i suoi confini*, Bologna, 2020.

Zunarelli S., sub art. 1693 c.c., in Zunarelli S., Alvisi C., *Trasporto*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca-Galgano*, a cura di De Nova, 2014.

\* \* \*

## INDICE DELLE PRONUNCE.

### GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ

Cass., 10 maggio 2021, n. 12225.

Cass., 11 novembre 2020, n. 25293.

Cass., 24 giugno 2020, n. 12417.

Cass., 10 giugno 2020, n. 11105.

Cass., 26 maggio 2020, n. 9694.

Cass., 20 aprile 2020, n. 7969, in *Foro it.*, 2020, I, c. 2344 ss.

Cass., 21 gennaio 2020, n. 1165, in *Danno e resp.*, 2020, p. 659 ss., con nota di Zappatore F., *La Cassazione "inaridisce" ancora i danni da fumo attivo*.

Cass., 15 gennaio 2020, n. 515, in *Resp. civ. prev.*, 2020, p. 1890 ss., con nota di Greco F., *Il rifiuto di emotrasfusioni: libertà di autodeterminazione e efficienza concausale*.

Cass., 12 dicembre 2019, n. 32498.

Cass., 21 maggio 2019, n. 13598.

Cass., 27 marzo 2019, n. 8449.

Cass., 12 marzo 2019, n. 7007.

Cass., 7 marzo 2019, n. 6587, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1587 ss., con nota di Montinaro R., *Responsabilità del produttore di farmaci, art. 2050 c.c. e gestione precauzionale del rischio*; in *Danno e resp.*, 2019, p. 811 ss., con nota di Baffi E., *La responsabilità della casa farmaceutica in un'ottica di analisi economica del diritto*; in *Foro it.*, 2019, I, c. 3689 ss., con nota Di Rosa J., *Sul paradosso del farmaco sicuro, che fa danno impunemente*.

Cass., 31 gennaio 2019, n. 2790, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 1633 ss., con nota di Greco F., *La responsabilità omissiva del ministero della salute nel contagio da emotrasfusione*.

Cass., 20 novembre 2018, n. 29828.

Cass., 11 ottobre 2018, n. 25161, in *Giur. it.*, 2019, p. 1319 ss., con nota di Spangaro A., *Il danno da prodotto conforme: dai derivati del tabacco ai telefoni cellulari*.

Cass., 19 luglio 2018, n. 19180, in *Foro it.*, 2018, I, c. 3968 ss.

Cass., 10 maggio 2018, n. 11272, in *Danno e resp.*, 2018, p. 589 ss., con nota di Topi M., *La Cassazione torna sui danni da fumo attivo*.

Cass., 12 aprile 2018, n. 9158, in *Resp. civ. prev.*, 2019, p. 620 ss.

Cass., 1° febbraio 2018, n. 2480, in *Foro it.*, 2018, I, c. 1254 ss., con nota di Laghezza P., *Un manuale giudiziale sulla responsabilità da cose in custodia*.

Cass., 17 novembre 2017, n. 27544.

Cass., 26 ottobre 2017, n. 25421.

Cass., 18 luglio 2017, n. 18903.

Cass., 5 luglio 2017, n. 16512, in *Foro it.*, 2017, c. 3034 ss.

Cass., 22 luglio 2016, n. 15113.

Cass., 16 giugno 2016, n. 12392, in *Dir. e gius. (on-line)*, con nota di Mendicino S.

Cass., 20 maggio 2016, n. 10422.

Cass., 8 aprile 2016, n. 6845.

Cass., 19 febbraio 2016, n. 3258.

Cass., 27 novembre 2015, n. 24211, in *Danno e resp.*, 2016, p. 366 ss., con nota di Vozza V., *La gestione di un maneggio e la responsabilità oggettiva*.

Cass., 29 luglio 2015, n. 16052, in *Danno e resp.*, 2016, p. 155 ss., con nota di Topi D., *Attività pericolose «atipiche» ex art. 2050 c.c.*

Cass., 29 luglio 2015, n. 15851, in *Danno e resp.*, 2016, con nota di Menga E., *La responsabilità del produttore tra onere della prova e nesso causale*, e in Al Mureden E., *I fatti illeciti. Casi e materiali*<sup>3</sup>, cit., p. 167 ss.

Cass., 14 luglio 2015, n. 14635, in *Foro it.*, 2015, I, c. 3153 ss.

Cass., 26 giugno 2015, n. 13225.

Cass., 20 maggio 2015, n. 10268.

Cass., 19 dicembre 2014, n. 26901.

Cass., 22 ottobre 2014, n. 22344, in *Rass. dir. econ. sport*, 2014, p. 438 ss., con nota di Pittalis M., *Responsabilità civile del gestore di impianti sciistici e natura pericolosa dello sci amatoriale*; in *Danno e resp.*, 2015, p. 357 ss., con nota di Izzo U., *La «precauzione mancata» nella responsabilità civile: il gestore e lo scontro fra utenti delle aree sciabili*.

Cass., 10 ottobre 2014, n. 21426, in *Giustiziacivile.com*, con nota di Rumine N., *A proposito della responsabilità della p.a. per l'esercizio di attività pericolose: alcune puntualizzazioni* e di Serraiotto C., *Quando l'attività di polizia diventa pericolosa ex art. 2050 c.c.*

Cass., 22 settembre 2014, n. 19872, in *Giustiziacivile.com*, con nota di Degl'Innocenti F., *La responsabilità ex art. 2050 c.c. e la prova dell'esistenza del nesso causale come elemento imprescindibile*.

Cass., 7 novembre 2013, n. 25058.

Cass., 29 maggio 2013, n. 13458 e Cass., 6 agosto 2013, n. 18654 in *Danno e resp.*, 2014, con nota di Baldassarre C., *Responsabilità del produttore: danno risarcibile, onere della prova e logica giuridica*, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 159 ss.

Cass., 19 febbraio 2013, n. 4018, in *Danno e resp.*, 2013, p. 863 con nota di Izzo U., *Pericoli lungo le aree sciabili e responsabilità extracontrattuale del gestore*.

Cass., 7 febbraio 2013, n. 2991.

Cass., 28 gennaio 2013, n. 1871, in *Giust. civ.*, 2013, p. 582 ss.

Cass., 16 gennaio 2013, n. 919.

Cass., 10 dicembre 2012, n. 22384, in *Resp. civ. prev.*, 2013, p. 1532 ss., con nota di Spina G., *La responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. tra presunzione di colpa e responsabilità oggettiva*.

Cass., 26 luglio 2012, n. 13214 e Cass. 27 luglio 2012, n. 13397, in *Danno e resp.*, 2013, p. 601 ss., con nota di Fabrizio-Salvatore A., *Quando la bombola (di gas liquido) diventa bomba: tra causalità e probabilità causale*.

Cass., 24 luglio 2012, n. 12900, in *Foro it.*, 2012, I, c. 2999 ss.

Cass., 22 dicembre 2011, n. 28299, in *Giust. civ.*, 2013, I, p. 1522 ss.

Cass., 10 novembre 2010, n. 22822.

Cass., 17 dicembre 2009, n. 26516, in *Foro it.*, 2010, I, c. 869 ss., con nota di Palmieri A., *Produzione di sigarette e responsabilità per danni al fumatore: l'avanzata irrefrenabile dell'art. 2050 c.c. (anche in assenza di potenziali beneficiari dell'attività pericolosa)*; in *Corriere giur.*, 2010, p. 482 ss., con nota di Ponzanelli G., *La produzione di sigarette è attività pericolosa*; in *Danno e resp.*, 2010, p. 569 ss., con nota di D'Antonio V., *Il danno da fumo e l'art. 2050 c.c.: scusate il ritardo*, e *ivi*, 2011, p. 57 ss., con nota di Monateri P.G., *La cassazione e i danni da fumo: evitare un ennesimo isolamento italiano*, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 130 ss.; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2010, p. 660 ss., con nota di Covucci D., *Attività pericolosa e responsabilità oggettiva del produttore di sigarette*.

Cass., 13 febbraio 2009, n. 3528, in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 1555 ss., con nota di Sesti A., *Attività di organizzazione di un evento sportivo: l'inefficacia dell'accettazione del rischio da parte dell'atleta*; in *La responsabilità civile*, 2011, p. 353 ss., con nota di Fucci A., *La responsabilità dell'organizzatore di un evento sportivo nei confronti degli atleti partecipanti allo stesso*.

Cass., sez. un., 15 gennaio 2009, n. 794, in *Danno e resp.* 2009, p. 853 ss., con nota di De Stefanis R., *Sigarette "light", pubblicità ingannevole e risarcimento del danno non patrimoniale*; in *Corriere giur.*, 2009, p. 770 ss. con nota di D'Antonio V., *Sigarette "light", pubblicità ingannevole e danni al consumatore: i due principi fissati dalla Sezioni Unite*; in *Resp. civ. prev.*, 2009, p. 793 ss. con nota di Buffone G., *La dicitura "light" è ingannevole: risarcibili i danni al consumatore di sigarette*.

Cass., 15 settembre 2008, n. 23682, in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 997 ss.

Cass., 19 luglio 2008, n. 20062, in *Danno e resp.*, 2009, p. 655, con nota di Maietta A., *Scoppio di bombola a gas: esercizio di attività pericolosa o danni da prodotto difettoso?*

Cass., 19 giugno 2008, n. 16637.

Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 582, in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 2553 ss.

Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 581, in *La Responsabilità civile*, 2008, p. 983 ss. con nota di Romeo C., *Nesso di causalità e descrizione dell'evento nella responsabilità per trasfusione di sangue infetto*.

Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576, in *Giust. civ.*, 2009, I, p. 2533 ss.

Cass., 30 ottobre 2007, n. 22884, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2008, I, p. 567 ss., con nota di Giaccherio G., *Fumo attivo: nuove strategie e vecchi cliché*; in *Danno e resp.*, 2008, p. 517 ss., con nota di D'Antonio V., *La Cassazione e il danno da fumo attivo: alla ricerca di un orientamento che non c'è*; in *La responsabilità civile*, 2008, p. 210 ss., con nota di Fantetti F.R., *Il danno da fumo e la recente normativa in tema di class action*.

Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619, in *Danno e resp.*, 2008, p. 43 ss., con nota di Pucella R., *Causalità civile e probabilità: spunti per una riflessione*.

Cass., 15 maggio 2007, n. 11193, in *Resp. civ. prev.*, 2007, p. 2303 ss., con nota di Della Monaca V., *La fornitura di energia elettrica e la responsabilità da attività pericolosa*.

Cass., 7 maggio 2007, n. 10300.

Cass., 15 marzo 2007, n. 6007, in *Foro it.*, 2007, I, c. 2414 ss., con nota di Palmieri A., *Difetto e condizioni di impiego del prodotto: ritorno alla responsabilità per colpa?*; in *La responsabilità civile*, 2007, p. 815 ss., con nota di Tuozzo M., *Responsabilità da prodotto e favor per il danneggiato: una battuta d'arresto?*; in *Danno e resp.*, 2007, p. 1216 ss., con nota di Bitetto A.L., *Responsabilità da prodotto difettoso a passo di Gambero!*

Cass., 13 febbraio 2007, n. 3086, in *Foro it.*, 2007, I, c. 3144 ss.

Cass., 30 novembre 2006, n. 25479, in *Danno e resp.*, 2007, p. 679 ss., con nota di Confortini I., *Attività di polizia e responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2050 c.c.*

Cass., 6 luglio 2006, n. 15384, in *Danno e resp.*, 2007, p. 183 ss., con nota di Laghezza P., *Marciapiede insidioso e responsabilità dell'appaltatore.*

Cass., 6 aprile 2006, n. 8095.

Cass., 6 aprile 2006 n. 7985, in *Foro it.*, 2007, I, c. 3144 ss.

Cass., 31 maggio 2005, n. 11609, in *Resp. civ. prev.*, p. 294 ss., con nota di Coggiola N., *La Cassazione afferma la responsabilità del Ministero della Salute per i danni da sangue ed emoderivati infetti.*

Cass., 27 maggio 2005, n. 11275.

Cass., 12 maggio 2005, n. 10027.

Cass., 1° aprile 2005, n. 6668.

Cass., 10 febbraio 2005, n. 2706, in *Danno e resp.*, 2005, p. 837 ss., con commento di Calabrese M., *La doppia natura della responsabilità del gestore di una pista da sci*, e in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, p. 302 ss., con nota di Rizzo N., *Profili della responsabilità da cose in custodia.*

Cass., 15 ottobre 2004, n. 20334.

Cass., 4 maggio 2004, n. 8457, in *Foro it.*, 2004, I, c. 2378 ss., con osservazioni di Bitetto A.L.

Cass., 26 aprile 2004, n. 7916, in *Giust. civ.*, 2005, I, p. 3120 ss. con osservazioni di Scarano L.A.

Cass., 23 luglio 2003, n. 11446, in *Danno e resp.*, 2004, p. 1085 ss., con nota di Laghezza P., *Responsabilità della p.a. per insidia e trabocchetto.*

Cass., 10 febbraio 2003, n. 1954, in *Danno e resp.*, 2003, p. 781 ss.

Cass., 13 gennaio 2003, n. 298 e Cass., 15 gennaio 2003, n. 488, in *Giur. it.*, 2003, p. 2258 ss., con nota di Redi I., *In tema di responsabilità dei proprietari o dei concessionari di autostrade.*

Cass., 30 ottobre 2002, n. 15288, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2004, p. 103 ss., con nota di Boeri E., *Attività agricola pericolosa e concorso di colpa del danneggiato incapace.*

Cass., 17 luglio 2002, n. 10382, in *Dir. ed econ. ass.*, 2003, p. 261 ss.

Cass., 5 giugno 2002, n. 8148.

Cass., 7 dicembre 2000, n. 15538, in *Resp. civ. prev.*, 2001, p. 897 ss., con nota di Ronchi M., *Responsabilità da cose in custodia e divergenze interpretative della Corte di Cassazione*.

Cass., 27 agosto 1999, n. 8997, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, p. 352 ss., con nota di Gritti P., *Responsabilità per danni da cose in custodia e ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c.*

Cass., 24 settembre 1998, n. 9581.

Cass., 4 giugno 1998, n. 5484, in *Resp. civ. prev.*, 1999, p. 115 ss., con nota di Medici C., *La causa ignota nello scoppio di bombola a gas e la simultanea operatività degli artt. 2050 e 2051 c.c. per la Cassazione*.

Cass., 12 maggio 1998, n. 4777.

Cass., 27 gennaio 1997, n. 814, in *Corriere giur.*, 1997, p. 291 ss., con nota di Carbone V.

Cass., 11 dicembre 1995, n. 12640, in *Resp. civ. prev.*, 1996, p. 688 con nota di Balzaretto S., *Cumulo di responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c. ed intervento del soccorritore*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 1996, I, p. 679 ss., con nota di Dassio M., *Attività pericolose e protezione civile: un caso singolare*.

Cass., 30 agosto 1995, n. 9205, in *Giur. it.*, 1996, I, p. 466 ss.

Cass., 28 agosto 1995, n. 9057, in *Resp. civ. prev.*, 1996, p. 323 ss., con nota di Cimino A., *Esonero da responsabilità per cose in custodia e nozione di colpa omissiva. Brevi considerazioni*.

Cass., 28 agosto 1995, n. 9047.

Cass., 1° febbraio 1995, n. 1138, in *Resp. civ. prev.*, 1996, p. 144 ss., con nota di Bastianon S., *La Cassazione, il "Trilergan" e la responsabilità per danni da emoderivati infetti*.

Cass., 20 luglio 1993, n. 8069, in *Resp. civ. prev.*, 1994, p. 61 ss., con nota di Busato A., *I danni da emoderivati: le diverse forme di tutela*; in *Giust. civ.*, 1994, p. 1057 ss., con nota di Barengli A., *Brevi note in tema di responsabilità per danni da emoderivati difettosi tra obiter dicta e regole giurisprudenziali*.

Cass., 21 dicembre 1992, n. 13530, in *Resp. civ. prev.* 1993, p. 821 ss.

Cass., 27 luglio 1991, n. 8395, in *Giur. it.*, 1992, I, c. 1332 ss., con nota di Barengli A., *In tema di farmaci difettosi*.

Cass., 11 marzo 1991, n. 2555, in *Foro it.*, 1991, I, c. 2802 ss., con nota di Lenoci V., *Sulla responsabilità della banca per danni da rapina subiti dal cliente*.

Cass., 29 maggio 1989, n. 2584, in *Giur. it.*, 1990, I, p. 234 ss., con osservazioni di Di Ruzza F.

Cass., 12 dicembre 1988, n. 6739.

Cass., 24 novembre 1988, n. 6325.

Cass., 27 febbraio 1984, n. 1393, in *Foro it.*, 1985, I, c. 1497 ss.

Cass., 24 febbraio 1983, n. 1425, in *Resp. civ. prev.*, 1983, p. 774 ss., con nota di Oberto G, *Sui rapporti tra le fattispecie di cui agli artt. 2043, 2050, 2051 c.c.*

Cass., 6 gennaio 1983, n. 75.

Cass., 22 maggio 1982, n. 3134, in *Foro it.*, 1982, I, c. 2857 ss.

Cass., 27 gennaio 1982, n. 537, in *Resp. civ. prev.*, con nota di Monateri P.G., *Art. 2050 e parametri giuridici di controllo sull'attività della p.a.*

Cass., 27 gennaio 1982 n. 537, in *Foro it.*, 1982, I, c. 674 ss.

Cass., 13 gennaio 1982, n. 182, in *Resp. civ. prev.*, 1982, p. 752 ss.

Cass., 19 febbraio 1981, n. 1019, in *Riv. giur. circol. trasp.*, 1981, p. 794 ss.

Cass., 30 novembre 1977, n. 5226, in *Resp. civ. prev.*, 1978, p. 230 ss.

Cass., 21 ottobre 1976, n. 3722, in *Foro it.*, 1977, I, c. 1511 s.

Cass., 7 maggio 1957, n. 1533, in *Foro it.*, 1958, I, c. 1310 s.

Cass., 23 febbraio 1956, n. 509, in *Foro it.*, 1956, c. 507 ss.

Cass., sez. un., 23 febbraio 1956 n. 507, in *Giur. it.*, con nota di Casetta E., *Gli enti pubblici e l'art. 2050 c.c.*

Cass., 8 luglio 1955, n. 2136, in *Resp. civ. prev.*, 1956, p. 47 ss.

Cass., 10 agosto 1949, n. 2271, in *Resp. civ. prev.*, 1950, p. 226 s.

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

App. Napoli, 1° ottobre 2020, n. 3340.

App. Roma, 19 febbraio 2018, n. 1065.

App. Torino, 27 novembre 2017, n. 2523.

App. Milano, 20 settembre 2016, n. 3467.

App. Milano, 31 agosto 2009, n. 2168, in *Riv. giur. ambiente*, 2010, p. 355 ss., con nota di Ceruti M., *La tutela della salute dai campi elettromagnetici generati va garantita al di là dei parametri imposti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ad oggi non aggiornati.*

App. Roma, 21 novembre 2006.

App. Roma, 7 marzo 2005, n. 1015, in *Corriere giur.*, 2005, p. 668 ss., con nota Monateri P.G., *I danni da fumo: classico e gotico nella responsabilità civile*; in *Nuova giur. civ. comm.*, 2005, I, p. 326, con nota di Alpa G., *Responsabilità civile. Prodotti da tabacco. Produzione e messa*



*in commercio*; in *Resp. civ. prev.*, 2005, p. 476, con nota di Lucchini Guastalla E., *La responsabilità del produttore per i danni da fumo attivo*; in *Giust. civ.*, 2006, I, p. 1297 ss., con nota di Paladini F., *Responsabilità civile e danni da fumo «attivo»*; in *Danno e resp.*, 2005, p. 641 ss., con nota di D'Antonio V., *La risarcibilità del danno da fumo tra “consuetudine” giurisprudenziale e nuove prospettive: il caso Stalteri ridisegna la materia* e di Giacchero G., *Asimmetrie informative e danni da fumo attivo*; in *La Responsabilità civile*, 2005, p. 499 ss. con nota di Facci A., *Il danno da fumo di sigarette: l'attività pericolosa del produttore e la libera scelta del consumatore*.

App. Roma, 17 ottobre 1990, in *Giur. it.*, 1991, c. 816 ss., con nota di Tassoni G., *La produzione di farmaci tra l'art. 2050 c.c. ed i cosiddetti «development risks»*.

App. Genova, 21 febbraio 1980, in *Giur. it.*, 1981, I, c. 152 ss., con nota di Alpa G., *Sulla responsabilità della banca per i danni subiti dai clienti nel corso di una rapina*.

App. Caltanissetta, 12 marzo 1970, in *Giur. it.*, 1971, I, p. 459 ss.

App. Firenze, 24 novembre 1964, in *Mon. trib.*, 1965, p. 310 ss.

Trib. Torino, 20 aprile 2021, n. 1964.

Trib. Firenze, 27 maggio 2020, n. 1207.

Trib. Milano, 27 gennaio 2020, n. 723.

Trib. Rimini, 9 aprile 2018, in *Danno e resp.*, 2018, p. 773 ss., con nota di Rosa J., *Sulla difettosità di un prodotto sicuro*.

Trib. Arezzo, 16 ottobre 2017.

Trib. Trento, 4 giugno 2015 n. 562, in *Danno e resp.*, 2016, p. 366 ss., con nota di Vozza V., *La gestione di un maneggio e la responsabilità oggettiva*.

Trib. Macerata, 9 aprile 2015, n. 348.

Trib. Milano, 11 luglio 2014, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 185 ss., con nota di D'Antonio V., *La “saga” della tabacco litigation italiana all'indomani di Cass., n. 26516/2009*; in *Corriere giur.*, 2014, con nota di Ponzanelli G., *I danni da fumo: la nuova giurisprudenza milanese*, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali*<sup>2</sup>, cit., p. 145 ss.; in *Danno e resp.*, 2015, p. 174 ss. con nota di Covucci D., *Anche il Tribunale di Milano riconosce la risarcibilità dei danni da fumo attivo*.

Trib. Bari, 12 dicembre 2013, in *Danno e resp.*, 2014, p. 1070 ss., con nota di Barbaro S., *Fuochi d'artificio, attività pericolose e colpa del danneggiato*.

Trib. Sassari, 12 luglio 2012, in *Resp. civ. prev.* 2012, p. 2067 ss.

Trib. Trento, 3 maggio 2012.

Trib. Roma, 12 aprile 2010, n. 8037 e Trib. Catanzaro, 8 febbraio 2011, n. 444, in *Danno e resp.*, 2012, p. 84 ss., con nota di Tassone B., *I danni da fumo e la giurisprudenza “normativa” un altro tassello?*

Trib. Caltanissetta, 14 ottobre 2008, in *Danno e resp.*, 2009, p. 315, con nota di Pera A., *Il rogo di una laguna: la responsabilità da prodotto difettoso della Renault s.a.*

Trib. Roma, 28 gennaio 2009, 29 agosto 2008, 4 aprile 2008, in *Danno e resp.*, 2009, p. 1079 ss., con nota di Tassone B., *Tobacco litigation all'italiana e responsabilità civile che va in fumo.*

Trib. Foggia, ord. 27 febbraio 2007, in *Foro it.*, 2007, I, c. 2124 ss. con nota di Mattasoglio F., *Tutela della salute e inquinamento elettromagnetico: quale valore per i limiti legali.*

Trib. Venezia, 16 febbraio 2006.

Trib. Mantova, 29 Dicembre 2005.

Trib. Brescia, 10 agosto 2005, in *Danno e resp.*, 2005, p. 1210 ss., con nota di Monateri P.G., *Responsabilità del produttore di sigarette per danni da fumo attivo.*

Trib. Roma, 4 aprile 2005, in *Danno e resp.*, 2005, p. 793 ss., con nota di Giovanardi E., *Danni da fumo attivo: una dissenting opinion del Tribunale di Roma.*

Trib. Reggio Calabria, 2 luglio 2003, in *Giur. merito*, 2004, I, p. 246 ss.

Trib. Brescia, 31 marzo 2003, in *Danno e resp.*, 2004, p. 666 ss., con nota di Breda R., *Danno da emoderivato infetto e responsabilità dell'azienda produttrice.*

Trib. Roma, 20 aprile 2002, in *Danno e resp.*, 2002, p. 986 ss., con nota di La Battaglia L., *Danno da prodotto farmaceutico difettoso e prova liberatoria.*

Trib. Roma, 14 giugno 2001, in *Corriere giur.*, 2001, p. 1204 ss., con nota di Carbone V., *Danni da sangue infetto: il Ministro della sanità risponde per omessa vigilanza e non per esercizio di attività pericolosa.*

Trib. Roma, 8 gennaio 2001, in *Arch. civ.*, 2001, p. 1377 ss.

Trib. Roma, 11 febbraio 2000, in *Corriere giur.*, 2000, p. 1639 ss., con nota di Pacifico M.

Trib. Roma, 4 aprile 1997, in *Danno e resp.*, 1997, p. 751 ss., con nota di Cafaggi F., *Immunità per i produttori di sigarette: barriere culturali e pre-giudizi di una giurisprudenza debole.*

Trib. Venezia, 28 marzo 1997, in *Danno e resp.*, 1997, p. 497 ss., con nota di Laghezza P., *Danni da infiltrazione: la responsabilità oggettiva del custode.*

Trib. Milano, 19 ottobre 1995, in *Danno e resp.*, 1996, p. 513 ss., con nota di Laghezza P., *La prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c.*

Trib. Milano, 12 novembre 1992, in *Resp. civ. prev.*, 1993, p. 616 ss., con nota di Dassi A., *Sulla lesione dell'integrità fisica dello spettatore di una partita di squash.*

Trib. Genova, 5 aprile 1978, in *Giur. it.*, 1981, I, c. 152 ss., con nota di Alpa G., *Sulla responsabilità della banca per i danni subiti dai clienti nel corso di una rapina.*

Trib. Genova, 7 aprile 1972, in *Giur. merito*, I, p. 12 ss., con nota di Belfiore A., *Appunti in materia di danni cagionati da animali.*

Trib. Parma, 24 dicembre 1956, in *Giust. civ.*, 1957, I, p. 744 ss. con nota di Venditti A., *Sull'esercizio di attività pericolosa*.

Pret. Urbino, 31 dicembre 1955, in *Giur. agr. it.*, 1957, p. 589 ss.

## GIURISPRUDENZA EUROPEA

CGUE, 20 novembre 2014, causa C-310/13, in *Danno e resp.*, 2015, p. 567 ss., con nota di Bettini F., *Responsabilità per danno da prodotti difettosi e diritto alle informazioni sugli effetti collaterali dei farmaci*.

CGUE, 21 dicembre 2011, C-496/10, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, p. 444, con nota di Klesta L., *Prestazioni sanitarie e prodotto difettoso: defaillance e prestige della direttiva n. 85/374/CEE*; in *Danno e resp.*, 2012, p. 957 ss., con nota di Frata L., *Il danno da prodotto difettoso nelle prestazioni sanitarie: la Corte di Giustizia e l'armonizzazione "totale"*.

CGUE, 2 dicembre 2009, C-358/08, in *Danno e resp.*, 2010, p. 125 ss., con nota di Arbour M.E., *Da Leroy Somer a Aventis Pasteur: ancora a proposito della direttiva prodotti difettosi* e di Correnti A., *La direttiva sulla responsabilità del produttore ed i danni alle cose destinate ad un uso professionale*.

CGUE, 4 giugno 2009, C-285/08, in *Danno e resp.*, 2010, p. 125 ss., con nota di Arbour M.E., e di Correnti A., cit.; in *Resp. civ. prev.*, 2010, p. 1002 ss., con nota di Venchiarutti A., *Applicazione estensiva della direttiva sulla responsabilità dei danni da prodotti difettosi: un nuovo equilibrio tra competenze comunitarie e interne*.

CGCE, 10 gennaio 2006, C-402/03, in *La responsabilità civile* [s.m.], 2006, p. 506 ss., con nota di Villani L., *La responsabilità del produttore-fornitore: nuovi casi italiani ed europei*.

CGCE, 25 aprile 2002, C-52/00 C-154/00, C-183/00, in *Danno e resp.*, 2002, con nota di Ponzanelli G., *Armonizzazione del diritto v. protezione del consumatore: il caso della responsabilità del produttore*, e in Al Mureden E., *La sicurezza dei prodotti e la responsabilità del produttore. Casi e materiali<sup>2</sup>*, cit., p. 87 ss.; in *Foro it.*, 2002, IV, c. 294 ss., con nota di Palmieri A. e Pardolesi R., *Difetti del prodotto e del diritto privato europeo*; in *Resp. civ. prev.*, 2002, p. 997 ss., con nota di Bastianon S., *Responsabilità del produttore per prodotti difettosi: quale tutela per il consumatore?*; in *Corriere giur.*, 2002, p. 1144 ss., con nota di Conti R., *Corte di giustizia e responsabilità del produttore. Un passo avanti e (tre) indietro nella tutela del consumatore?*; in *Nuov. giur. civ. comm.*, 2003, p. 134 ss., con nota di Lenoci V., *Luci ed ombre della normativa europea in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi*; in *Danno e resp.*, 2003, p. 375 ss., con nota di Arbour M.E., *Corte di giustizia e protezione delle tradizioni giuridiche nell'interpretazione della Direttive CEE/374/85*.

CGCE, 29 maggio 1997, C-300/95, in *Foro it.*, 1997, IV, c. 387 ss., con nota di Ponzanelli G., *Regno unito, Corte di giustizia ed eccezione dello «state of art»*; in *Danno e resp.*, 1997, p. 569 ss., con nota di Bastianon S., *La Corte di Giustizia CE e la responsabilità del produttore*